LEGGI CIVILI

LE LEGGI CIVILI

LE LEGGI DELLA PROCEDURA NE' GIUDIZJ CIVILI

E LE LEGGI DI ECCEZIONE PER GLI AFFARI DI COMMERCIO

MESSE IN CONFRONTO

CON I RISPETTIVI CODICI VIGENTI IN FRANCIA

AGGIUNTIVI

1. i varî Atti Sovrani che ne ànno spiegate, ampliate, modificate o abrogate le disposizioni, e le altre diverse e più importanti leggi che vi ànno relazione;
2. una esatta correlazione degli articoli tra loro, e con quelli delle altre parti del **Codice per lo Regno delle Due Sicilie;**
3. e le principali massime di giurisprudenza dettate dalla Corte Suprema di giustizia in Napoli.

PER CURA

DELL' AVV. GIUSEPPE D' ETTORE

LEGGI CIVILI

NAPOLI
STABILIMENTO TIPOGRAFICO DI G. GIOJA
Vicoletto Mezzocannone n. 4.
1856

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

—

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Il codice civile, il codice penale, il codice di procedura civile, le disposizioni contenute nel decreto de' 20 di maggio 1808 intorno alla giustizia criminale, ed il codice di commercio, pubblicati durante l'occupazione militare, e per nostra sovrana disposizione provvisoriamente in vigore, saranno pienamente aboliti a contare dal primo giorno di settembre del corrente anno 1819.

2. Dal giorno indicato nell'articolo precedente sarà legge ne' nostri dominî al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie* ripartito nel seguente modo:

Parte prima — *Leggi civili.*
Parte seconda — *Leggi penali.*
Parte terza — *Leggi della procedura ne' giudizi civili.*
Parte quarta — *Leggi della procedura ne' giudizi penali.*
Parte quinta — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

3. Ciascuna delle suddette cinque parti verrà pubblicata a misura che sarà munita della nostra sovrana sanzione. Questa successiva sanzione però, non avendo altro oggetto che di accelerare la pubblicazione di ciascuna parte, non produrrà l'effetto che una parte sia considerata anteriore nel tempo,

ed un'altra posteriore; dovendo l'intero codice considerarsi come sanzionato e pubblicato nel medesimo atto.

4. Ciascuna delle suddette cinque parti del codice avrà una numerazione separata dagli articoli in essa contenuti.

5. Due esemplari stampati di ciascuna delle parti componenti il codice per lo regno delle Due Sicilie saranno da Noi sottoscritti, e saranno contrassegnati per ogni foglio di stampa dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere.

6. Gli esemplari di cui si è fatta menzione nel precedente articolo, saranno gli originali del codice, e verranno depositati nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie.

7. Una copia della presente legge sarà posta in fronte di ciascuna delle suddette parti del codice per lo regno delle Due Sicilie, impresse in separati volumi.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e di giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 26 di Marzo 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Firm. Marchese Tommasi.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. Marchese Tommasi.

Pubblicata in Napoli nel dì 31 di Marzo 1819.

FERDINANDO I.

PER LA GRAZIA DI DIO

RE DEL REGNO DELLE DUE SICILIE,

DI GERUSALEMME ec.

INFANTE DI SPAGNA, DUCA DI PARMA, PIACENZA, CASTRO ec. ec.
GRAN PRINCIPE EREDITARIO DI TOSCANA ec. ec. ec.

—

Veduta la nostra legge de' 26 di marzo 1819, colla quale è disposto che dal giorno primo di settembre 1819 sarà legge pe' nostri reali dominî al di quà e al di là del Faro il *Codice per lo regno delle Due Sicilie;*

Sulla proposizione del nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere;

Veduto il parere del supremo Consiglio di Cancelleria;

Udito il nostro Consiglio di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge.

Art. 1. Le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali, e generalmente tutte le altre disposizioni legislative non più osservate ne' nostri dominî al di quà del Faro dal dì 1.° di gennaio dell'anno 1809 nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute ne' codici provvisoriamente in vigore, continueranno dal giorno primo di settembre dell'anno 1819 a non aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie. (*)

2. Le leggi ed i decreti pubblicati durante il periodo della occupazion militare, e le leggi ed i decreti pubblicati da Noi dopo il nostro ritorno in

(*) *Il magistrato che giudica la controversia secondo le leggi attuali, ed invoca le leggi romane come ragione scritta in ciò che non è contrario a' nuovi codici, non viola il decreto del 21 maggio 1819.* C. supr. di giust., 26 sett. 1850.

questa parte de'nostri domini, cesseranno dal giorno primo di settembre dell'anno 1819 di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno nelle Due Sicilie.

3. Dal giorno indicato nel precedente articolo le leggi romane, le costituzioni, i capitoli del regno, le prammatiche, le sicule sanzioni, i reali dispacci, le lettere circolari, le consuetudini generali e locali, e tutte le altre disposizioni legislative cesseranno ne' nostri domini al di là del Faro di aver forza di legge nelle materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel mentovato codice per lo regno delle Due Sicilie.

Vogliamo e comandiamo che questa nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, munita del nostro gran sigillo, e contrassegnata dal nostro Consigliere e Segretario di Stato Ministro Cancelliere, e registrata e depositata nella Cancelleria generale del regno delle Due Sicilie, si pubblichi colle ordinarie solennità per tutto il detto regno per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolar registro ed assicurarne l'adempimento.

Il nostro Ministro Cancelliere del regno delle Due Sicilie è particolarmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Napoli, il dì 21 di Maggio 1819.

Firmato, FERDINANDO.

Il Segretario di Stato
Ministro di grazia e giustizia
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Il Segretario di Stato
Ministro Cancelliere
Firm. MARCHESE TOMMASI.

Pubblicata in Napoli nel dì 29 di Maggio 1819.

INDICE

DE' LIBRI, TITOLI, CAPITOLI ec.

IN CUI È DIVISA

LA PARTE PRIMA DEL CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

LIBRO PRIMO.

Delle persone.

LIBRO II.

De' beni e delle differenti modificazioni della proprietà.

LIBRO III.

De' differenti modi co' quali si acquista la proprietà.

Avvertenze su l'andamento dell'opera.

Testo delle *nostre* **Leggi**. — Alla riproduzione del medesimo è destinata la parte superiore della pagina. Ne procede la stampa in carattere *piccolo romano*; *tondo* per il corpo delle disposizioni, e *grasso* per i numeri degli articoli.

Correlazione degli articoli tra loro. — Viene denotata da' numeri dello stesso carattere *tondo* posti in fine degli articoli o de' rispettivi paragrafi.

Confronto. — Gli articoli del Codice civile francese corrispondenti a quelli delle nostre *Leggi Civili*, sono indicati da' numeri di carattere *corsivo* posti nella piccola colonna a sinistra. Tutte le varianti poi (omesse quelle sole di nessun rilievo) vengono notate immediatamente sotto la *linea* in carattere *piccolo romano corsivo*.

Atti Sovrani e **Massime di giurisprudenza**. — In piè di pagina, dove la medesima si divide in doppia colonna, son riportati gli uni in carattere *testino tondo*, e le altre in carattere *testino corsivo*. La loro disposizione è per ordine cronologico; e gli articoli cui si riferiscono sono indicati da' numeri di carattere *testino grasso*.

Elenco e spiega delle abbreviazioni.

C. — *Leggi civili*
P. — *Leggi penali*
Pc. — *Leggi della procedura ne' giudizi civili*
Pp. — *Leggi della procedura ne' giudizi penali*
E. — *Leggi di eccezione per gli affari di commercio*
S. — *Legge de' 29 dicembre 1828 sulla spropriazione forzata*
O. — *Legge Organica dell' ordine giudiziario de' 29 maggio 1817*
T. — *Tariffa delle spese giudiziarie nelle materie civili*
N. — *Legge Organica del sistema notarile de' 23 novembre 1819*
F. — *Legge forestale*
L. — *Legge*
D. — *Decreto*
R. — *Rescritto*
Reg. — *Regolamento*
Pram. — *Prammatica*
Disp. — *Dispaccio*
art. — *articolo*
s. — *e seguente*
ss. — *e seguenti*
V. — *Vedi*
VS. — *Vedi il* Supplemento - parte seconda, *alla parola* . . . . .

CODICE

PER LO REGNO

DELLE DUE SICILIE

PARTE PRIMA

LEGGI CIVILI

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Della pubblicazione, degli effetti e dell'applicazione delle leggi in generale.

a) — **Articolo 1.** Le leggi obbligano in tutto il territorio del regno delle Due Sicilie in forza della promulgazione fattane dal Re, e dal momento in cui la promulgazione è legalmente a notizia di ciaschedun comune.

La promulgazione è legalmente a notizia

1.° del comune in cui è stata fatta la promulgazione, il dì seguente;

2.° de'comuni della stessa provincia, altrettanti giorni dopo il dì seguente alla promulgazione, quante sono le venti miglia di distanza dal comune della promulgazione;

3.° de' capiluoghi delle provincie al di quà, e delle valli al di là del Faro, il dì seguente alla promulgazione, colla giunta di altrettanti giorni, per quante venti miglia sono distanti dal comune della promulgazione;

4.° e finalmente degli altri comuni delle provincie e delle valli, colla giunta di altrettanti giorni per quante venti miglia sono distanti da'capiluoghi. *C.* 1088.

Confronto.

a) —Articolo 1. *Le leggi obbligano in tutto il territorio francese in forza della promulgazione fattane dall'Imp.—Saranno osservate in qualunque parte dell'imp. dal momento in cui può esserne conosciuta la promulgazione.—La promulgazione fatta dall'Imp. dovrà presumersi conosciuta nel dipartimento della residenza imp., trascorso un giorno dopo quello della promulgazione; ed in ciascuno degli altri dipartimenti dopo lo stesso termine coll'aggiunta di altrettanti giorni, quante decine di miriametri (circa 20 leghe antiche) sarà distante il capo-luogo di ciaschedun dipartimento dalla città dove sarà stata fatta la promulgazione.*

ATTI SOVRANI

Articolo 1. — *R. 12 giug. 1850* — Le Sovrane determinazioni allorchè non contengono deroga alle disposizioni del diritto comune, non possono altrimenti essere intese ed eseguite che nel senso ed a norma del diritto stesso; e le osservazioni ministeriali non mirando che a richiamare l'attenzione de' magistrati su i principî generali di legge, intatta rimane ne' magistrati stessi la facoltà di farne l'applicazione *pro ut de jure* ai casi particolari, su i quali eglino debbono esclusivamente pronunziare.

MASSIME DI GIURISPRUDENZA

— *La volontà sovrana, in qualunque modo sia espressa, ha forza di legge.* 9 sett. 1819.

Gli atti legislativi obbligano benchè conce-

2 — **2**. La legge non dispone, che per l'avvenire: essa non può avere effetto re-
a) troattivo. *C.* 1132 — *P.* 60. 91.

5 — **3**. È proibito a' giudici di pronunziare in via di disposizione generale o di regolamento nelle cause di loro competenza.

4 — **4**. Se un giudice ricuserà di giudicare sotto pretesto di silenzio, oscurità o
b) difetto della legge, si potrà agire contro di lui come colpevole di denegata giustizia. *P.* 199 — *Pe.* 569 *a* 572 — *O.* 131.

c) — **5**. Le leggi obbligano tutti coloro che dimorano nel territorio del regno, sieno cittadini, sieno stranieri domiciliati o di passaggio. *C.* 9.

» — **6**. I nazionali del regno delle Due Sicilie, ancorchè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato e la capacità delle persone. *C.* 12. 22. 49 *s.* 67 a 71. 107 a 138. 817 a 828. 925. 930. 1078 — *Pp.* 6. 7.

6 — **7**. Le leggi che interessano l'ordine pubblico o il buon costume, non possono essere derogate da particolari convenzioni. *C.* 222. 607. 708. 734. 816. 824 *ss.* 827. 836. 870. 890. 942 *s.* 1084. 1087. 1125. 1127. 1224. 1341 *a* 1344. 1407. 1415. 1418. 1474. 1506. 1520. 1626. 1657. 1665. 1674. 1697. 1705. 1709. 1712. 1727. 1837. 1948. 1958. 2034. 2126 — *Pc.* 1080 — *E.* 309. 339. 357 *s.* 436 *s.*

8. Le leggi che restringono il libero esercizio de' diritti del cittadino, e che formano eccezione alle regole generali o ad altre leggi, non si estendono al di là de' casi e dei tempi in esse espressi.

---

a) — V. art. 5 e 6 — V. art. 4.

b) — V. art. 3.

c) — 3. *Le leggi di polizia e di sicurezza obbligano tutti quelli che dimorano nel territorio. — I beni immobili, ancorchè posseduti da stranieri, sono soggetti alle leggi francesi. — I francesi, tuttochè residenti in paese straniero, sono soggetti alle leggi che riguardano lo stato, e la capacità delle persone.*

piti con parole indirette ed oblique: p. e. quando il Re dice, desideriamo *invece di* ordiniamo, comandiamo ec: 9 sett. 1829.

La regola segnata nell'art. 1. ll. cc. circa l'epoca della esecuzione delle leggi è applicabile a' reali decreti che riguardano disposizioni legislative, ed in cui non è stata assegnata epoca diversa della loro pubblicazione. 24 nov. 1846 (cam. riun.).

Un real decreto che ordina la sua esecuzione alla pubblicazione del medesimo, acquista la sua forza esecutiva, non già dalla sua data, ma dalla sua pubblicazione, a' termini dell'art. 1. ll. cc. 5 giug. 1845.

I decreti emessi per oggetti particolari possono essere ignorati, nè vi è il dovere di conoscerli come le leggi. 23 dic. 1824. . . . . *Debbono quindi esser comunicati alla parte.* 25 gen. 1828.

Le ministeriali non han forza di legge. 7 giug. 1825.

2. — *Le leggi di procedura colpiscono le cose nello stato in cui si trovano, ma non possono annullare gli atti fatti sotto le leggi precedenti.* 30 mar. 1824.

Le leggi abolitive de' federommessi non possono dirsi retroattive, poichè gli eredi chiamati non avevano che un'aspettativa. 22 set. 1822.

Una legge non è dichiarativa di altra anteriore, quando questa sia già rimasta abolita. 14 mar. 1828.

Il regio assenso impartito alla fondazione di un monistero quando il monistero già era esistente, retroagisce qualora sia conceduto a titolo di sanatoria alla fondazione già eseguita e riconosciuta da un altro sovrano rescritto. 8 mar. 1851.

4. — *Il giudicato che abbia fatto dipendere la risoluzione della lite da leggi abrogate, accusando di silenzio quelle che vigono, importa violazione di legge.* 11 dic. 1845.

I giudici non possono fondare le loro decisioni sull'autorità di scrittori legali. 26 ag. 1831.

Quando per l'esercizio di un diritto siasi convenuta una indennità, ed il caso preveduto siasi verificato, se dall'attore l'indennità è stata offerta e dal convenuto richiesta, non può il magistrato negar giustizia al primo sul fallace supposto che la indennità non siasi offerta. 22 nov. 1844.

Si ha niego di giustizia quando si rigetta la domanda senza darsi adito a provarla, senza conoscer prima se nel fatto sia o no fondata. 8 apr. 1845.

LIBRO I.

DELLE PERSONE

—

TITOLO I.

DEL GODIMENTO E DELLA PRIVAZIONE DE' DIRITTI CIVILI.

CAPITOLO I.

Del godimento de' diritti civili.

a) — **Art. 9.** Appartenendo a' nazionali del regno delle Due Sicilie l'esercizio, così dei diritti civili, come de' diritti politici, compete l'esercizio de' soli diritti civili

1.° agli stranieri per quei diritti che la nazione a cui essi appartengono, accordi a' nazionali; salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo; *C.* 828.

2.° agli stranieri ammessi dal Governo a stabilire il loro domicilio nel regno, per tutto quel tempo che continueranno a risedervi. *C.* 107 *ss.*

---

a) — *7. L'esercizio de' diritti civili è indipendente dalla qualità di* cittadino, *la quale non si acquista, nè si conserva, che in conformità della legge costituzionale.*

« *8. Qualunque francese gode de' diritti civili.*

« *11. Lo straniero godrà in Francia de' medesimi diritti civili, a' quali sono o saranno ammessi i francesi, in vigore de' trattati, dalla nazione a cui tale straniero appartiene.*

« *13. Lo straniero, autorizzato dall'Imp. a stabilire il domicilio in Francia, godrà ivi di tutti i diritti civili, sino a che continuerà a risedervi.*

Art. 9. — *D. 15 mag. 1839* — 1. A contare dalla pubblicazione del presente nostro decreto è accordato a' nostri sudditi, ed agli esteri stabiliti ne' nostri reali domini, di trasportare per mare generi o passaggieri da luogo a luogo de' medesimi con battelli a vapore di loro proprietà, sia che fossero costruiti ne' cantieri del regno sia in quelli di stranieri paesi, purchè provveduti del corrispondente atto di nazionalità e di riconoscimento, a' termini delle leggi vigenti, e quindi coverti della nostra reale bandiera.

D. 20 lug. 1845 — Il commercio di cabottaggio, ossia il trasporto delle derrate, merci e generi di ogni specie da un luogo all'altro de' reali domini di qua e di là del Faro, sarà esclusivamente esercitato da legni coverti della nostra real bandiera.

D. 12 ag. 1818 — 1. Il diritto di albinaggio non sarà esercitato nel nostro regno delle Due Sicilie, relativamente a' sudditi di quelle Potenze, le quali da parte loro non lo eserciteranno pe' sudditi de' nostri reali domini. — 2. Gli stranieri non potranno cominciare a godere degli effetti risultanti dalla disposizione contenuta nell'articolo precedente, che dal giorno in cui la Potenza alla quale appartengono, avrà manifestato con una dichiarazione officiale di accordare la reciprocità a' sudditi del nostro regno. — 3. Gli stranieri, in favor de' quali non sarà esercitato il diritto di albinaggio, potranno raccogliere liberamente le successioni aperte in loro vantaggio ne' nostri reali domini.

D. 7 sett. 1818 — 1. Le disposizioni contenute nel citato d. de' 12 di ag. *(1818)* non derogano in la menoma parte a' diritti de' nostri sudditi, e de' sudditi delle altre Potenze, nascenti da' nostri trattati vigenti colle medesime.

CONVENZIONI ABOLENTI LO ALBINAGGIO.

Impero Ottomano, *Pr. 7 ap. 1740*, *L. 27 lug. 1851* — Svezia e Norvegia, *Pr. 30 giug. 1742*, *D. 2 giug. 1819*, *D. 3 mag. 1820* — Danimarca, *Pr. 6 ap. 1748*. *L. 15 giug. 1846* — Russia e Polonia, *Pr. 31 mar. 1787*, *D. 28 lug. 1820*, *L. 2 dic. 1845* — Francia. *R. 15 sett. 1815*, *D. 6 sett. 1816*, *L. 30 mar. 1818*, *L. 27 lug. 1842*, *L. 19 lug. 1845*, *L. 27 ag. 1847*, *L. 8 mar. 1852* — Algieri, *L. 27 ap. 1816* — Tunisi, *L. 27 ap. 1816*, *L. 11 giug. 1854* — Stato Ro-

10. La Chiesa, i comuni, le corporazioni e tutte le società autorizzate dal Governo, si considerano moralmente come altrettante persone. Godono dell'esercizio de' diritti civili, secondo le leggi veglianti. *C.* 826. 861 — *E.* 29. 38. 48 *s.*

---

maoo, *R. 14 mag. 1816* — Tripoli, *L. 15 mag. 1816* — Stato di Parma e Piacenza, *R. 18 mag. 1818, Dd. 26 mar. e 6 lug. 1819* — Prussia, *L. 4 set. 1818, L. 12 mag. 1847* — Modena, *D. 9 nov. 1818, D. 20 dic. 1819* — Lucca, *D. 15 dic. 1818* — Baviera, *D. 15 dic. 1818, L. 27 mar. 1820* — Massa e Carrara, *D. 11 gen. 1819* — Wurtemberg, *D. 22 gen. 1819, L. 10 ap. 1820* — Sassonia, *D. 1 feb. 1819, D. 22 nov. 1843* — Stati Austriaci e Lombardo-Veneti, *D. 26 feb. 1819, L. 1 feb. 1845, Ll. 8 ap. e 5 ott. 1846* — Anhalt-Dessau, Hildemburgausen, Sassonia-Meinungen, *Dd. 8 mar. 1819* — Paesi Bassi, *L. 15 mar. 1819, L. 29 feb. 1848* — Amburgo, *D. 26 mar. 1819* — Brema, Lubecca, *Dl. 28 ap. 1819* — Gran Brettagna, Irlanda ed Isole Jonie, *D. 28 ap. 1819, Ll. 25. giug. e 15 sett. 1845* — Assia-Cassel, Toscana, *Dd. 5 mag. 1819* — Portogallo, Brasile e Algarve, *D. 29 giug. 1819* — Sassonia-Gotha, Sassonia-Weimar, Aohalt Bernbourg e Francoforte, *Dd. 17 ag. 1819* — Meklembourg-Schewerin, Assia-Darmstad, *D. 28 sett. 1819* — Hannover, *D. 16 nov. 1819* — Sassonia-Cobourg, *D. 7 dic. 1819* — Spagna, *D. 31 dic. 1819* — Meklembourg Strelitz, *D. 2 feb. 1820* — Assia e Reno, *L. 15 mag. 1820* — Baden, *D. 15 mag. 1820* — Stati Uniti, *R. 4 lug. 1820, L. 1 giug. 1846* — Sardegna, *D. 1 ap. 1822, L. 23 feb. 1846* — Svizzera, *D. 22 mar. 1824* — Marrocco, *L. 27 feb. 1837* — Grecia, *L. 1 feb. 1839* — Assia-Hombourg, *L. 22 nov. 1843* — Belgio, *L. 15 sett. 1845, L. 18 mag. 1848.*

L. 17 dic. 1817 — 1. Potranno essere ammessi al beneficio della naturalizzazione nel nostro R. delle Due Sicilie - *1.* gli stranieri che hanno reoduto o che renderanno importanti servizi allo Stato; - *2.* quelli che porteranno dentro dello Stato de' taleoti distinti, delle invenzioni, o delle indnstrie utili; - *3.* quelli che avranno acquistato oel regno beni stabili su' quali graviti un peso fondiario almeno di ducati cento l'anno. Al requisito indicato ne' suddetti numeri *1, 2* e *3* debbe accoppiarsi l'altro del domicilio nel territorio del regoo almeno per un anno consecutivo; - *4.* quelli che abbiano avuto la residenza nel regno per dieci anni consecutivi, e che provino avere onesti mezzi di sussistenza; o che vi abbiano avuta la residenza per cinque anni consecutivi, aveodo sposata una nazionale. — 2. Gli stranieri enunciati nel precedente articolo dovranno alla dimanda di naturalizzazione far precedere presso del sindaco del comune, ove dimorano, la dichiarazione di voler fissare il loro domicilio nel regno, ed unire alla stessa dimaoda il documento della loro maggiore età. — 3. Del decreto di ammissione, che Noi faremo, sarà spedita al oatnralizzato una copia auteotica, munito della quale egli si presenterà all'Intendente della provincia ove dimora, per prestare nelle di lui mani il giuramento di fedeltà. Sarà preso notamento del decreto di ammissione tanto ne' registri d'Inteodenza, quanto in quelli del comune del domicilio, facendosi menzione del prestato giuramento di cui sarà formato verbale.

D. 18 mag. 1818 — Gl'Intendenti delle provincie sono incaricati a compilare le pruove delle quali coloro che vogliono ottenere la naturalizzazione crederanno di aver bisogno.

R. 14 gen. 1844 — Quante volte coloro i quali sono ammessi con decreto sovrano alla naturalizzazione di regio suddito nel regno delle Due Sicilie, non adempiano fra sei mesi dalla data del decreto le formalità prescritte dall'art. 3. della L. de' 17 dicembre 1817. per entrare nel godimento de' diritti di nazionalità, decadono di pieno diritto dalla naturalizzazione loro concessa. — *La incapacità nascente dallo albinaggio è assoluta; e lo straniero è escluso dalla successione ancorchè dopo l'apertura di essa si stabilisca la reciprocanza.* 17 nov. 1825.

La naturalizzazione è diversa dal diritto d'immunità stabilito con la prammatica prima de immunitate. 17 nov. 1825.

Lo straniero naturalizzato suddito del nostro regno, e prestando il ligio omaggio, si rende partecipe di ogni diritto civile, del pari che ogni nazionale. 13 gen. 1849.

10. — V.S. AMM. CIVILE, CONCORDATO, CORPI MORALI.

— *I diritti delle Chiese non possono essere pregiudicati dalla dichiarazione o dal fatto del parroco.* 19 sett. 1819.

Non può dichiararsi la nullità di un contratto con la Chiesa, se prima non si conosca della utilità o del danno. 20 gen. 1831.

La mancanza del regio assenso nella erezione di un corpo morale importa la mancanza della esistenza del corpo. La sopravvenuta sovrana approvazione di poter acquistare, non sana il vizio della illegittimità ed inesistenza del corpo. 28 feb. 1846.

Il vicario capitolare non rappresenta l'amministrazione diocesana e la mensa vescovile in sede vacante. È l'amministrazione diocesana preseduta dal vicario capitolare, che, in sede vacante, amministra le mense vescovili. 13 ag. 1846.

Un monistero soppresso perde l'entità civile, e non la riacquista, che nella nuova riorganizzazione. La capacità, in questa ipotesi, produce i suoi effetti soltanto per l'avvenire. 13 gen. 1847.

9 — **11.** Qualunque individuo nato nel regno da uno straniero potrà nell'anno susseguente alla di lui maggiore età reclamare le qualità di nazionale; purchè risedendo nel regno, dichiari l'intenzione di fissarvi il suo domicilio; ed abitando in paese straniero, prometta formalmente di stabilire il domicilio nel regno, e ve lo stabilisca nel decorso di un anno dall'atto della suddetta promessa. *C.* 109.

10 — **12.** I figli nati da un nazionale in paese straniero sono nazionali. *C.* 6. 49 *s.*

« — **13.** I figli nati in paese straniero da un nazionale, il quale abbia perduto la qua-
a) lità di nazionale, potranno sempre ricuperare questa qualità, adempiendo le formalità prescritte nell'articolo 11. *C.* 20. 24.

12 — **14.** La straniera che si mariterà con un nazionale, seguirà la condizione del marito.
b) *C.* 22. 113. 203.

c) — **15.** Lo straniero, anche non residente nel regno, potrà esser citato avanti i tribunali nazionali per l'esecuzione delle obbligazioni da lui contratte nel regno: potrà parimente esser chiamato avanti i tribunali nazionali per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un nazionale, purchè gli effetti del giudicato possano eseguirsi nel regno. *Pc.* 164, *9.°*

---

a) — V. art. 9.
b) — V. art. 9.
c) —*14. Lo straniero, anche non residente in Francia, potrà esser citato avanti i tribunali francesi per la esecuzione delle obbligazioni da lui contratte in Francia con un francese: potrà parimente esser chiamato avanti i tribunali di Francia per le obbligazioni da lui contratte in paese straniero con un francese.*

11. — *R. 5 lug. 1842*—S. M. ha considerato, che secondo i principî delle vigenti leggi civili il figlio ha la nazionalità che al padre si appartiene nel tempo della sua nascita; - che la nazionalità è un diritto inerente alla persona indipendentemente dalle relazioni di famiglia ; - e che di tale diritto niun'altro che la persona stessa può disporre , e quando ne abbia la capacità civile : e però, uniformemente allo avviso della C. G. del Regno, si è degnata dichiarare , che il figlio nato nel regno da uno straniero sia straniero ancor esso, e che la posteriore naturalizzazione del padre non tragga seco la necessaria naturalizzazione del figlio, il quale continua a rimanere straniero finchè ne' modi e nelle forme prescritte dalle leggi e da' veglianti regolamenti non consegua la sua naturalizzazione.

D. 19 ott. 1846 — Considerato, che secondo lo spirito della vigente legislazione del regno la nazionalità non si acquista in verun caso senza espressa concessione ; - che la dimanda per reclamo di nazionalità nel caso di che tratta l'articolo 11. Il. cc. rientra essenzialmente nella domanda di naturalizzazione;ec. — 1.Le dimande per naturalizzazione degl'individui nati in regno da genitori stranieri saranno inviate per istruirsi , a' termini del decreto de' 18 di maggio 1818, all'Intendente della provincia, sia del luogo della nascita del reclamante, sia del luogo del suo domicilio in regno, unitamente a' documenti giustificativi dell'adempimento delle condizioni prescritte dallo art. 11 delle leggi civili , nel modo stabilito nell'art. 2 della legge de' 17 di dicembre 1817. — 2. La istruzione che si compilerà, sarà trasmessa al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, su la cui proposizione, udito pria il parere della Consulta Generale del regno , ci riserbiamo di provvedere intorno alle cennate dimande per nazionalità. — 3.La disposizione dell'articolo 3 della citata legge del 17 di dicembre 1817 sarà applicabile anche al caso di concessione di nazionalità di che tratta l'art. 11 delle leggi civili. — 4. L'individuo nato in regno da straniero, ma non inscritto ne' registri dello stato civile, ovvero che inscritto nei detti registri abbia oltrepassato la età di anni 22, qualora voglia acquistare la nazionalità, dovrà uniformarsi intieramente a quanto è prescritto dalla sopraccitata legge de'17 di dicembre 1817 per la naturalizzazione degli stranieri.

15.—*L'art. 15 delle leggi civili , ove si dice che lo straniero può citarsi ne'tribunali del regno purchè gli effetti del giudicato possano in esso eseguirsi, non è precettivo.* 15 lug. 1824.

I tribunali del regno sono competenti a giudicare anche quando l'attore è straniero, ove le obbligazioni siensi contratte nel regno. 25 sett. 1833.

I tribunali del regno sono competenti a conoscere della esecuzione di un contratto fatto all'estero tra due stranieri, e protratta nel regno , ove dimorano ambo le parti all'epoca della contestazione della lite ed ove avvenne il fatto che vi dette luogo. 12 lug. 1845.

15 — **16**. Un nazionale potrà esser citato avanti un tribunale del regno per le obbligazioni da esso contratte in paese straniero anche con un forestiere. *Pp*. 6. 7.

16 — **17**. In qualunque materia, escluse quelle di commercio, lo straniero che sia attore, sarà tenuto a dar cauzione pel pagamento delle spese e de' danni ed interessi risultanti dalla lite, quando non possegga nel regno beni immobili di un valore sufficiente ad assicurare il pagamento. *C*. 1912 — *Pc*. 260 *s*. 601 *ss*. — *Pp*. 5. 35 — *E*. 629.

18. Qualunque condanna a carico di uno straniero che non abbia domicilio nel regno, potrà eseguirsi nel regno anche coll'arresto personale. Il presidente del tribunale civile della provincia o valle in cui lo straniero si trovi, potrà anche prima della condanna, dopo però la scadenza o esigibilità del debito, sulla richiesta del creditore, e nel concorso di sufficienti motivi, ordinarne l'arresto. Questa misura non avrà luogo e cesserà, quando lo straniero dimostri di possedere nel regno uno stabilimento di commercio, o stabili sufficienti ad assicurare il debito; ovvero dia cauzione equivalente di persona che abbia domicilio nel regno. *C*. 1934, *12*.° — *Pc*. 864 *ss*.

19. Gli stranieri sono incapaci del godimento di benefici ecclesiastici e d'impieghi civili nel regno.

CAPITOLO II.

Della privazione de' diritti civili.

SEZIONE I.

Della privazione de' diritti civili per la perdita della qualità di nazionale.

17 — **20**. La qualità di nazionale si perde

1.° per la naturalizzazione acquistata in paese straniero;

2.° per l'accettazione non autorizzata dal Governo di pubblici impieghi conferiti da un Governo straniero; *C*. 25.

3.° finalmente per qualunque stabilimento eretto in paese straniero con animo di non più ritornare. *C*. 110.

Gli stabilimenti di commercio non potranno giammai considerarsi come formati senza animo di ritornare.

---

17. — *R. 30 mar. 1832* — S. M. prendendo in considerazione la parola e lo spirito dell'articolo in esame, ha dichiarato che lo stesso comprenda indistintamente i giudizi penali per quanto concerne gl'interessi civili delle parti offese. — *L'obbligo di dar cauzione è inerente alla qualità di straniero, sia egli di passaggio o domiciliato nel regno, e sia regnicolo o straniero il convenuto*. 2 ott. 1828.

L'eccezione della cauzione che è tenuto di dare lo straniero, proposta la prima volta in Corte Suprema, è inammissibile. Però data in prima istanza, vale anche per lo giudizio in appello e per lo ricorso in Corte Suprema. 26 giug. 1842.

Colui che reclama la proprietà è attore rimpetto allo straniero che procede alla spropriazione; e però questi non è verso di lui tenuto a dare cauzione. 28 mag. 1824.

19. — VS. CONCORDATO, art. 8. 18.

D. 12 sett. 1828 — 1. Dichiariamo, che la regola generale contenuta nell' art. 19 delle leggi civili, per cui gli stranieri sono resi incapaci del godimento di benefici ecclesiastici, riceve eccezione pe' benefici di padronato familiare, relativamente a' sudditi di quelle Potenze colle quali trovasi reciprocamente abolito il diritto di albinaggio; e che in conseguenza, avendo alcuno de' sudditi anzidetti il padronato familiare attivo su qualche beneficio ecclesiastico nel regno, possa esercitarlo, con osservare nella scelta le leggi della Chiesa e del regno; ed avendo egli il padronato passivo, possa godere dello stesso beneficio con percepirne i frutti, purchè non abbia altro impedimento legale.

— *L'abolizione dello albinaggio non rende gli stranieri capaci di ricevere uffici ecclesiastici*. 10 dic. 1825.

20. — *D. 20 apr. 1827* — 1. Permettiamo ai nostri sudditi nominati viceconsoli o agenti consolari di nazioni estere ne' porti del nostro regno delle Due Sicilie, di poter attendere all'esercizio delle funzioni loro affidate per tutto ciò che può riguardare la navigazione e l'assistenza della

18 — **21.** Il nazionale che abbia perduto la qualità di nazionale, potrà sempre ricuperarla, rientrando nel regno coll'approvazione del Governo, e dichiarando di volervisi stabilire, e di rinunziare a qualunque distinzione contraria alla legge del regno. *C.* 20. 24. 109.

19 — **22.** Una nazionale, maritandosi con uno straniero, seguirà la condizione del marito. *C.* 14. 23. 113. 203.

• — **23.** Se rimane vedova, ricupererà la qualità di nazionale, quando essa abiti nel regno, o vi rientri coll'approvazione del Governo, e dichiari di volervi fissare il domicilio. *C.* 24. 109.

20 — **24.** Gl'individui che racquisteranno ne' casi contemplati dagli articoli 13, 21 e 23 la qualità di nazionali, non potranno valersene, se non dopo aver adempite le condizioni prescritte da questi articoli, e solamente per lo esercizio de' diritti che si sono verificati in loro vantaggio dopo tal epoca.

21 — **25.** Il nazionale che senza autorizzazione del Governo entrasse al servizio militare di Potenza straniera, o si aggregasse ad una corporazione militare straniera, perderà la qualità di nazionale.

Non potrà rientrare nel regno senza la permissione del Governo, e non racquisterà la qualità di nazionale, se non dopo aver adempite le condizioni prescritte allo straniero per divenire cittadino; restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi criminali contro i nazionali i quali porteranno le armi contro la patria. *C.* 20 *s.*—*P.* 105.

---

gente di mare, e de' mercanti della nazione, di cui sono dichiarati viceconsoli o agenti consolari. — 2. Questo permesso però non s'intende accordato, se non quando la patente di viceconsole o di agente consolare rilasciata a taluno de' nostri sudditi da un governo estero, per mezzo del proprio console sia stata munita del regio *exequatur*, e sia stata in seguito presentata da colui che l' ha ottenuta alle autorità locali, per essere riconosciuto nella qualità enunciata nella patente medesima. — 3. La formola dell' *exequatur* da impartirsi dal nostro Segretario di Stato Ministro degli affari esteri in dorso alle patenti di viceconsoli o agenti consolari esteri rilasciate a' nostri sudditi, sarà la seguente: « Per ordine di Sua Maestà il Re si » prenda registro di questa patente nel real » Ministero di Stato degli affari esteri, affinchè » abbia pieno vigore ne' reali domini, senza » pregiudizio delle leggi ne' medesimi in vi» gore. » — 4. Finchè la patente non sia munita del suddetto *exequatur*, e l'individuo cui appartiene non l'abbia presentata alle autorità locali per far riconoscere la qualità della quale con essa è rivestito, non potrà egli prendere veruna ingerenza, nè produrre alcun reclamo presso le autorità costituite per gli affari di qualunque natura riguardanti la nazione di cui sarà stato nominato viceconsole o agente consolare. Contravvenendo a questa disposizione, potrà essere sottoposto ad un gastigo proporzionato alle circostanze. — 5. Uniformemente a' principî del diritto pubblico ed agli usi generalmente riconosciuti, è nostra intenzione, che quelli tra i nostri sudditi che esercitano le funzioni di viceconsoli o agenti consolari di nazioni estere, o che vi saranno nominati in appresso, non s'intendano per tal qualità sottratti in nulla, nel senso il più esteso, tanto nella loro persona quanto ne' loro beni, alla nostra sovranità e giustizia territoriale, nè dispensati da alcuna delle cariche regie o municipali, e da que' servizî a cui sono obbligati tutti gli altri nostri sudditi. — 6. Non essendo destinati i viceconsoli o agenti consolari di nazioni estere, se non che a prestare la loro assistenza a' sudditi del governo da cui sono stati nominati, in conformità degli enunciati principî, continuerà ad esser loro vietato di esercitare verun atto di giurisdizione ne' nostri domini. Le autorità locali dovranno invigilare che non si commetta veruna contravvenzione a quanto vien prescritto nel presente articolo.

D. 19 mag. 1817 — 1. Niuno de' nostri sudditi del regno delle Due Sicilie potrà chiedere qualunque ordine cavalleresco e decorazione estera senza precedente nostro espresso real permesso.

25. — *D. 8 mar. 1826* — 1. L'autorizzazione a' nostri sudditi per entrare al servizio di una Potenza straniera sarà da Noi conceduta per via della Segreteria e Ministero di Stato di Grazia e Giustizia. — 2. Niuno de' nostri sudditi, sia militare o di qualsivoglia altra condizione, potrà prestar giuramento di servizio ad una Potenza straniera, se non sotto la riserba di non portar mai le armi contro le armi nostre; in mancanza di che egli sarà soggetto a tutte le disposizioni delle leggi penali del regno concernenti il caso. — 3. Quegli tra i nostri sudditi che si troverà al servizio di una Potenza straniera, non potrà intervenire da Ministro o da agente diplomatico qualunque della medesima in qualsivoglia trattato o negoziazione, in

SEZIONE II.

Della privazione de' diritti civili in conseguenza di condanne giudiziali.

a) — **26**. L'esercizio de' diritti civili si perde per effetto di condanna a quelle pene che ne producono la privazione in tutto o in parte. *C.* 638 *s.*—*P.* 11 *a* 28—*Pp.* 466.

27. Nelle materie correzionali la sentenza esprimerà nominatamente i diritti, dei quali dovrà produrre la decadenza: questa non sarà pronunziata, che ne' casi ne' quali sia espressamente determinata o autorizzata dalla legge. *P.* 21. 27 *s.*

28. Nelle materie criminali la condanna ad una determinata pena produrrà *ipso jure* la privazione di que' diritti che la legge ha determinato. *C.* 638.—*P.* 3. 14 *a* 18.

b) — **29**. Le condanne profferite in contraddizione non produrranno privazione de'diritti civili, che dal giorno della loro esecuzione. *P.* 52 *ss.*

c) — **30**. Le condanne in contumacia non la produrranno, che dopo cinque anni successivi alla loro pubblicazione, nel decorso de' quali può il condannato presentarsi. *Pp.* 465 *ss.* 473. 475.

28 — **31**. Durante i cinque anni, i condannati in contumacia saranno privi dell'esercizio de' diritti civili sino a che si presentino in giudizio, o vengano nel corso di questo termine arrestati. *C.* 30. 32 *ss.*—*Pp.* 466 *s.*

I loro beni saranno amministrati, e le loro ragioni promosse come quelle degli assenti. *C.* 126 *a* 140.

---

a) — *22. Le condanne a pene, l'effetto delle quali è di privare il condannato di ogni partecipazione a' diritti civili specificati in appresso, producono la morte civile.*

23. La condanna alla morte naturale produce la morte civile.

24. Le altre pene afflittive perpetue non producono la morte civile, se non quando la legge lo determina.

25. Per la morte civile, il condannato perde la proprietà di tutti i beni che possedeva; si apre la successione a pro de' suoi eredi, a' quali si devolvono i di lui beni, come se fosse morto naturalmente e senza testamento. — Non può succedere nè trasmettere a titolo di successione i beni che avesse di poi acquistati. — Non può disporre di questi beni in tutto o in parte per donazione fra vivi, nè per testamento, nè riceverne per gli stessi titoli, eccetto che per causa di alimenti. — Non può essere nominato tutore, nè concorrere agli atti relativi alla tutela. —Non può essere testimonio in un atto solenne o autentico, nè essere ammesso a fare testimonianza in giudizio. — Non può stare in giudizio, nè come attore nè come convenuto, fuorchè sotto il nome e col ministero di un curatore speciale nominato dal tribunale avanti il quale è stata introdotta l'azione. — Egli è incapace di contrarre un matrimonio che produca alcun effetto civile. — Il matrimonio che avesse precedentemente contratto, è disciolto per tutti i suoi effetti civili. — Il suo consorte ed i suoi eredi potranno rispettivamente far uso delle ragioni e delle azioni alle quali si farebbe luogo per la morte naturale. (V.P.16.)

b) — *26. Le condanne profferite in contraddizione non producono la morte civile, se non dal giorno della loro esecuzione, tanto reale, quanto in effigie.*

c) — *27. Le condanne in contumacia non produrranno la morte civile, che dopo cinque anni successivi all'esecuzione della sentenza in effigie, nel decorso de' quali può il condannato presentarsi.*

cui venissero a discutersi i Nostri reali interessi. — 4. Egli non potrà essere accreditato presso la Nostra real persona, nè come ambasciatore, nè come incaricato, nè come agente diplomatico qualunque della Potenza alla quale serve. — 5. Se alcuno de' nostri suddili, continuando ad essere nel servizio di Potenza straniera, si rechi nel luogo della nostra residenza, non potrà essere presentato a Noi, nè protetto dal Ministro della Potenza stessa accreditato presso la nostra real Corte.

V. Pp. 626.

a) — **32**. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente fra cinque anni dal giorno della pubblicazione della sentenza, o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà annullata *ipso jure*: l'accusato sarà restituito nella integrità de' suoi diritti, e nuovamente giudicato. La nuova sentenza che sarà profferita, quando anche fosse conforme alla prima, non produrrà effetto che dal giorno della sua esecuzione. *C.* 30 *s.* 33 *s.* — *Pp.* 475.

b) — **33**. Quando il condannato in contumacia siasi presentato, o sia stato carcerato dopo i cinque anni, benchè con una nuova sentenza fosse assoluto, o condannato ad una pena la quale non produca la privazione de' diritti civili, rientrerà nel godimento de' suoi diritti civili pel tempo avvenire, e dal giorno in cui sia comparso in giudizio: ma la prima sentenza conserverà per lo passato gli effetti che avea prodotti nell' intervallo decorso dopo la scadenza de' cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio. *C.* 30 *ss.* — *Pp.* 475.

c) — **34**. Se il condannato in contumacia muoia nel termine di grazia de' cinque anni, senza essersi presentato, o senza essere stato preso ed arrestato, sarà considerato morto nella integrità de'suoi diritti: la sentenza contumaciale sarà annullata *ipso jure*, senza pregiudizio però dell'azione della parte civile. *C.* 30 *s.* 1336 *s.*

32 d) — **35**. In nessun caso la prescrizione della pena restituirà il condannato ne' suoi diritti civili pel tempo avvenire. *Pp.* 613 *a* 622.

TITOLO II.

DEGLI ATTI DELLO STATO CIVILE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

34 — **36**. Gli atti dello stato civile esprimeranno l'anno, il giorno e l'ora, in cui saranno ricevuti; i nomi, i cognomi, l'età, la professione ed il domicilio di tutti coloro che in essi saranno nominati. *C.* 37. 59 *a* 62. 68. 79 *s.* 84. 93. 107.

a)—*29. Quando il condannato in contumacia si presenterà volontariamente fra cinque anni, da computarsi dal giorno dell'esecuzione, o verrà in questo termine preso e carcerato, la sentenza sarà annullata* ipso jure; *l'accusato sarà restituito nel possesso de' suoi beni, e nuovamente giudicato; e se con la nuova sentenza egli è condannato alla medesima pena, o ad una pena diversa, che porti egualmente la morte civile, essa non avrà luogo che dal giorno dell'esecuzione della seconda sentenza.*

b)—*30. . . . . ad una pena, la quale non produca la morte civile, rientrerà in tutti i suoi diritti civili pel tempo avvenire, e dal giorno in cui sia comparso in giudizio; ma la prima sentenza conserverà per lo passato gli effetti che aveva prodotti la morte civile nell'intervallo decorso dopo la scadenza de' cinque anni sino al giorno della di lui comparsa in giudizio.*

c)—*31. . . . . della parte civile, la quale non potrà essere intentata contro gli eredi del condannato, se non in via civile.*

d)—*33. I beni acquistati dal condannato dopo incorsa la morte civile, e de' quali fosse in possesso al tempo della sua morte naturale, apparterranno allo Stato per diritto di caducità. — Tuttavia è nell' arbitrio dell' Imp. disporne a favore della vedova, de' figli, o dei parenti del condannato, in quel modo che l'umanità sarà per suggerirgli.*

36.—*D. 12 ag. 1819*—**1**. Le disposizioni contenute nel codice per lo regno delle Due Sicilie relativamente agli atti dello stato civile non saranno in osservanza, che dal dì 1 gennaio del venturo anno 1820 in avanti. — **2**. Fino all'epoca indicata nell'articolo precedente gli atti anzidetti saranno ricevuti, ne'nostri reali dominî al di qua del Faro, secondo le forme attualmente in vigore.

35 — **37**. Gli ufiziali dello stato civile non potranno inserire cosa alcuna negli atti che riceveranno, sia per annotazione, sia per qualsivoglia indicazione, oltre quello che debbe essere dichiarato da'comparenti. *C.* 36. 40 *s.* 50 *s.* 61 *a* 64. 66. 69. 71. 80. 90. 94. 106.

36 — **38**. Le parti interessate, nel caso in cui non saranno tenute a comparire personalmente, potranno farsi rappresentare da persona munita di procura speciale ed autentica. *C.* 46. 69. 1271. 1856.

37 — **39**. I testimoni presentati per gli atti dello stato civile non potranno essere che maschi in età almeno di ventuno anni, parenti o altri; e saranno scelti dalle persone interessate. *C.* 63. 83.

38 — **40**. L'ufiziale dello stato civile farà lettura degli atti alle parti comparenti o a' loro procuratori, ed a' testimoni. *C.* 38.

In essi sarà fatta menzione dell'adempimento di questa formalità.

37.—*D. 14 sett. 1819* — 1. Le funzioni di ufiziali dello stato civile nel nostro regno delle Due Sicilie sono affidate a' sindaci de' rispettivi comuni. — 2. I sindaci, nel caso di assenza o di altro legittimo impedimento, saranno rimpiazzati nelle funzioni di ufiziali dello stato civile da' secondi eletti. — 3. Ne' comuni riuniti, ne' luoghi ne' quali trovansi stabiliti particolari eletti, le funzioni di ufiziali dello stato civile saranno esercitate da' medesimi sotto la dipendenza de' sindaci. — 4. I sindaci eserciteranno le funzioni di ufiziali dello stato civile sotto la immediata e diretta vigilanza de' regi proccuratori de' tribunali civili; e dovranno corrispondere co' medesimi per tutto ciò che ha rapporto ad un tale oggetto — 5. I regi proccuratori, a fine di assicurare la regolarità ed esattezza de' registri degli atti dello stato civile, ne foranno verificare lo stato, una volta almeno in ogni bimestre, per mezzo de' regi giudici di circondario o di altri soggetti idonei che destineranno. — 6. Le funzioni di ufiziali dello stato civile sono meramente gratuite. Sarà esatto solamente un carlino, o sia un *tarì* siciliano, per ogni copia estratta dagli atti dello stato civile, purchè colui che la chieda non sia povero.

D. 10 ap. 1820 — 1. Nella Real Colonia di S. Leucio le funzioni di ufiziale dello stato civile saranno disimpegnate dal primo tra i seniori; ed in sua mancanza o altro impedimento, da quello tra i seniori che gli succede in ordine di nomina.

D. 11 ag. 1825 — 1. I cappellani o curati di ciascuna popolazione delle isole adiacenti a quella di Lipari sono provvisoriamente incaricati di esercitare in quelle isole le funzioni di ufiziale dello stato civile. Essi nello esercizio di tali funzioni restano sotto la immediata dipendenza dell'ufiziale dello stato civile del comune di Lipari.

Reg. 1 sett. 1828 — 3. Egli (*il direttore delle regie saline di Barletta*) destinerà un incaricato dello stato civile per la conservazione e redazione de' registri, statistica ed altro, sotto la sua responsabilità come direttore e sindaco, nel modo che si sta ora praticando.

D. 1 ott. 1840 — 1. Gli aggiunti municipali ne' villaggi riuniti alle sezioni delle città di Napoli e di Palermo, incaricati degli atti dello stato civile, saranno i soli competenti per la compilazione degli atti tutti prescritti dalle leggi civili per la solenne promessa di matrimonio di persone domiciliate ne' villaggi medesimi. L'affissione della notificazione prescritta coll' art. 68 delle leggi civili si adempirà solamente nella casa comunale ove risiede lo aggiunto del rispettivo villaggio.

D. 10 dic. 1841 — Le disposizioni contenute nell'art. 1. del D. del 1. ottobre 1840 sono applicabili agli aggiunti municipali ne' villaggi riuniti delle sezioni delle città di Messina e Catania.

D. 17 feb. 1848 — 1. Gli atti dello stato civile per Noi e per tutti gl'individui della nostra Real famiglia saranno ricevuti, secondo le forme prescritte dalle leggi, dal nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia. Nell'adempimento di tali atti egli sarà assistito da uno degli ufiziali dello stesso Ministero e real Segreteria di Stato. — 2. I testimoni richiesti per ciascun atto dello stato civile verranno designati da Noi nel tempo della sua formazione. In essi però dovranno assistere il Ministro Presidente del Consiglio de' Ministri, ed il Maggiordomo maggiore Soprainteudente generale della nostra real casa, i quali dovranno anche firmare. — 3. Ogni atto dello stato civile sarà fatto come per legge in doppio originale. Di essi uno sarà passato al suddetto Maggiordomo maggiore per conservarsi nell'orchivio della nostra real casa: l'altro sarà trascritto ne' registri dello stato civile della municipalità in cui l'atto si formerà, e quindi verrà trasmesso al Ministro Presidente unitamente a' documenti corrispondenti per conservarsi nell'archivio di quel Ministero. Il tutto a cura dello stesso Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia.

V. C. 57, *D. 4 feb. 1828* — 59, *Reg. 29 set. 1818* — 67, *D. 14 lug. 1824.*

38. V. C. 77, *D. 15 giug. 1829.*

39 — **41**. Questi atti saranno sottoscritti dall'ufiziale dello stato civile, da' comparenti e da' testimoni; ovvero si farà menzione della causa che ha impedito a' medesimi di sottoscriversi.

40 — **42**. Gli atti dello stato civile saranno inscritti in ciascun comune sopra uno o più registri tenuti in doppio. *C.* 95.

41 — **43**. I registri saranno numerati dal primo all'ultimo foglio; e ciascuno di questi sarà cifrato dal presidente del tribunale civile, o dal giudice che ne farà le veci. *C.* 96.

42 — **44**. Gli atti saranno inscritti ne' registri immediatamente e senza alcuno spazio in bianco. Le cancellature e le postille saranno approvate e sottoscritte nello stesso modo, che il corpo dell'atto. Non vi saranno abbreviature, e non potrà mettersi veruna data in cifre numeriche. *C.* 41.

43 — **45**. In fine di ogni anno i registri saranno chiusi e firmati dall'ufiziale dello stato civile; e dentro un mese uno de' registri sarà depositato negli archivi del comune, e l'altro presso la cancelleria del tribunale civile. *C.* 55. 95.

44 — **46**. Le procure e le altre carte che debbono restare unite agli atti dello stato civile, dopo che saranno state cifrate dalla persona che le avrà prodotte, e dall'ufiziale

---

42. — *D. 29 ott. 1808* — 10. Gli ufiziali dello stato civile non hanno veruna forza coattiva onde obbligare alle dichiarazioni che prescrive la legge per inscriversi gli atti dello stato civile. Le loro funzioni consistono nel ricevere e registrare le dichiarazioni che spontaneamente vengono loro presentate, e nell'adempire agli altri atti che sono dalla legge prescritti. — 16. Acciocchè si ottenga la uniformità dei registri in tutto il regno, i volumi contenenti i diversi atti dello stato civile saranno impressi in modo, che agli ufiziali incaricati del registro non rimanga altra parte, se non quella di supplire i nomi de' dichiaranti, e le circostanze variabili degli atti. Saranno pure impressi i formolari pe' casi previsti negli articoli 80 e 84 del codice (*85 e 89 LL. CC.*). Tutti questi modelli per mezzo de' rispettivi intendenti e sotto-intendenti saranno distribuiti per ciascun comune del regno, e ne sarà pagato lo importo dalle comuni medesime. - Saranno parimenti impresse le formole delle dichiarazioni delle parti. — 17. Gli atti di nascita, di matrimonio e di morte, fatti dal giorno in cui avranno esecuzione i registri dello stato civile, non potranno esser provati che con certificati estratti da' detti registri, o in loro difetto, coi mezzi stabiliti nell'art. 46 del codice (*48 LL. CC.*). Pe' soli atti del tempo antecedente continueranno ad aver fede i registri ecclesiastici.

43. — *D. 10 ag. 1819* — 1. I presidenti dei tribunali civili, e coloro che ne fanno le veci, sono autorizzati a delegare per la cifra de' registri dello stato civile uno o più giudici de' rispettivi tribunali. — 2. La delegazione che essi ne faranno sarà scritta nel primo foglio del registro per lo quale la medesima sarà data. I giudici delegati ne adempiranno la cifra senza il menomo ritardo.

R. 9 mag. 1838. — Un rescritto sovrano de' 13 di agosto 1837 aveva determinato che i sindaci dovessero in tempo opportuno richiedere i supplimenti pe' registri dello stato civile, e che l'autorità giudiziaria non potesse numerare e cifrare supplimenti di questa specie dopochè gli atti vi fossero stati inscritti. Posteriormente è stato esposto che in alcuni comuni, per l'esaurimento de' registri degli atti dello stato civile, si trovassero inscritti sopra quaderni non numerati e non cifrati dall'autorità giudiziaria; e quindi è stato dimandato che tali quaderni, in quanto han preceduto la comunicazione del R. de' 13 agosto 1837, fossero muniti di forma autentica. — Sull'oggetto è stato osservato, - che niuna espressa disposizione di legge dichiara nulli gli atti dello stato civile che non sono inscritti su i correlativi registri; - che però appartiene esclusivamente al magistrato, secondo il variare e la intensità de' casi, giudicare sul valore legale degli atti inscritti altrimenti che su i registri; - che la numerazione e la cifra preventiva dell'autorità giudiziaria su questi registri è nel fine di assicurare la loro invariabilità ed il modo di riconoscere più facilmente, se alterazioni o cangiamenti vi sieno praticati; - che l'autenticità di un atto sta nell'adempimento simultaneo de' solenni prescritti nel tempo in cui procedesi all'atto istesso. — In conseguenza di queste osservazioni, S. M. si è degnata disporre, che i quaderni anzidetti sieno numerati e cifrati dall'autorità giudiziaria; - che sieno conservati come ogni altro registro dello stato civile; - che sul valore legale degli atti inscritti ne' medesimi debba essere giudicato da' tribunali come di ragione, secondo i casi che possono aver luogo.

D. 29. dic. 1838 — 1. I registri degli atti dello stato civile conterranno ancora in istampa la numerazione progressiva de' loro fogli. I correlativi atti vi avranno in istampa un numero d'ordine progressivo. Per tutto il dippiù saranno osservati gli stabilimenti in vigore.

dello stato civile, saranno depositate presso la cancelleria del tribunale col doppio dei registri, il di cui deposito dee farsi in detta cancelleria. *C.* 38. 45. 62. 72. 75.

45 — **47**. Qualunque persona potrà farsi rilasciare da' depositari de' registri dello stato civile gli estratti de' medesimi. Questi estratti uniformi a' registri e legalizzati dal presidente del tribunale civile, o dal giudice che ne sostiene le veci, faranno fede fino a che non sieno sottoposti ad un giudizio di falso. *C.* 1273. 1288 — *P.* 289 *s.* — *Pc.* 313. 935.—*Pp.* 148.

a) — **48**. Allora quando non esistessero i registri o si fossero smarriti, avrà luogo la pruova col mezzo tanto di documenti, che di testimoni; ed in questo caso i matrimoni, le nascite e le morti potranno provarsi co' registri e colle carte de' genitori defunti, egualmente che con testimoni; salve le disposizioni contenute nel decreto de' 16 di agosto 1815. *C.* 190. 245 *ss.* 264 *s.* 1285 —*Pc.* 347 *a* 388.

---

a) — *46. . . . . . egualmente che per testimoni.*

47.— V. C. 57, *D. 4 feb. 1828* — 71, *D. 17 nov. 1839.*

48.— *D. 16 ag. 1815* — 1. In caso di dispersione o distruzione de' registri dello stato civile, o di una parte di essi, i libri parrocchiali faranno fede provvisoriamente, fino a che non si sarà supplito a'primi nel modo indicato nel presente decreto. — 2. Quante volte un doppio de' registri dispersi o distrutti esista, sia nell'archivio del tribunale di prima istanza, sia in un archivio comunale, ne sarà estratta una copia, la quale servirà a rimpiazzare i registri mancanti. Quando le copie si estrarranno dall'archivio del tribunale di prima istanza, dovranno essere collazionate dal presidente del tribunale, dal proccuratore regio e dal cancelliere, e firmate inoltre ad ogni foglio dal solo presidente. Quando si estrarranno da un archivio comunale, dovranno essere collazionate dal sindaco, dal cancelliere e dal giudice di pace (*giud. di circondario*), il quale dovrà inoltre firmarle ad ogni foglio. — 3. Laddove i detti registri manchino assolutamente, vi sarà supplito da una Commessione comunale composta dal sindaco, dal giudice di pace o da un supplente (*avente giurisdizione piena, R. 30 mar. 1855*), dal parroco e da due tra i più anziani del comune, scelti dai tre primi, ed assistita dal cancelliere comunale, che si formerà in caso di bisogno a cura dell' Intendente della provincia. — 4. La Commessione formerà quattro liste, una per le nascite, un'altra pe' matrimoni, una per le morti, l' ultima per gli atti diversi. Ciascuna di queste liste conterrà, secondo l' ordine cronologico, il più che sarà possibile, le date delle nascite, de' matrimoni, delle morti e di ogni altro atto, i nomi, i cognomi, la professione e 'l domicilio degl' individui cui riguardino, e de' loro padri e madri. — 5. La Commessione nel comporre le liste tirerà le notizie da' libri parrocchiali, dai registri e carte pubbliche, o di famiglia, dalle dichiarazioni de' parenti. Dalla combinazione di questi e di altri schiarimenti che la Commessione potrà raccogliere, essa dovrà acquistare quella certezza morale che è necessaria a garentire l' esattezza delle liste. — 6. Le liste così formate saranno affisse, dopo l' emanazione dei bandi ne' luoghi consueti, per lo spazio di due mesi, tanto nel comune del luogo delle pubblicazioni de' matrimoni, quanto nella capitale della provincia nella sala di udienza del tribunale di prima istanza. Durante il tempo dell' affissione è permesso a chiunque di produrre opposizione contro le liste. Le opposizioni dovranno essere presentate in iscritto innanzi alla Commessione, la quale, presi gli schiarimenti che giudicherà opportuni, dovrà discuterle e definirle anche in iscritto. — 7. Scorso il termine per le opposizioni, le liste verranno rimesse al tribunale di prima istanza della provincia unitamente alle carte sulle opposizioni, ove ve ne sieno. Il tribunale, inteso il proccuratore regio e gli opponenti, se ne compariscano, pronunzierà difinitivamente ed inappellabilmente sulle opposizioni prodotte, ed omologherà e dichiarerà esecutive le liste, le quali in seguito terranno luogo di registri dello stato civile. Gli originali rimarranno depositati nell'archivio del tribunale, e le copie autentiche con la firma del presidente, del proccuratore regio e del cancelliere, munite del suggello del tribunale, saranno depositate nell' archivio comunale.

D. 18 ott. 1815 — 1. I regolamenti prescritti col nostro D. de' 16 agosto ultimo per rimpiazzare i registri dello stato civile dispersi o distrutti, sono applicabili a' libri parrocchiali mancanti, che appartengono ad un' epoca anteriore di 25 anni alla istituzione de' registri dello stato civile.

D. 12. mar. 1832. — 1. Le disposizioni contenute nel D. de'16 ag. 1815 pe' nostri reali domini al di qua del Faro, saranno anche osservate ne' nostri reali domini al di là del Faro.

D. 26 nov. 1857. — 1. In ciascun comune, quando ne sia il caso, sarà stabilita una Commessione composta dal sindaco, dal giudice di circondario, o da un supplente, dal parroco, e da due tra i più anziani del comune

47 — 49. Qualunque atto dello stato civile di un nazionale o di uno straniero, fatto in un paese straniero, sarà valido, qualora siensi osservate quelle formalità che sono in uso in quel paese. *C.* 50. 180.

a) — 50. È lasciata a' nazionali dimoranti fuori del regno la libertà di far distendere tali atti per mezzo degli agenti diplomatici o de' consoli ivi stabiliti dal Governo. *C.* 49. 67 *s.* 180.

49 — 51. In tutti i casi in cui dovrà farsi menzione di un atto relativo allo stato civile in margine di un altro atto di già inscritto, essa verrà fatta a richiesta delle parti interessate dall'ufiziale dello stato civile ne'registri correnti, o in quelli che sarannno stati depositati negli archivî del comune; e successivamente dal cancelliere del tribunale civile su'registri depositati nella cancelleria; pel quale effetto l'ufiziale dello stato civile ne darà avviso entro tre giorni al proccuratore regio presso il tribunale, il quale invigilerà, acciocchè la menzione sia fatta in modo uniforme su i due registri. *C.* 42.

50 — 52. Ogni contravvenzione agli articoli precedenti per parte de'mentovati funzionarî, sarà dedotta innanzi al tribunale civile, e punita con una multa che non potrà eccedere venticinque ducati. *C.* 36 *a* 51. 53 *a* 56. 70. 170 *s.*

---

a) — 48. *Qualunque atto dello stato civile de' francesi, formato in paese straniero, sarà valido, se è stato ricevuto secondo le leggi francesi dagli agenti diplomatici, o da' consoli.*

scelti da' tre primi. Questa Commessione sarà assistita dal cancelliere comunale. — 2. La Commessione formerà una lista indicativa delle morti avvenute nel periodo del cholera, e le quali non sieno registrate ne' libri dello stato civile. Per ciascuna di queste morti, oltre i nomi ed i cognomi degl'individui cui riguardano, saranno enunciate tutte le altre particolarità, a'termini e nel modo prescritto dall' art. 84 delle leggi civili. — 3. La Commessione nel comporre le liste tirerà le notizie da' libri parrocchiali, dalle note de' direttori de' camposanti, da' registri e carte pubbliche o di famiglia, da dichiarazioni de' parenti. Dalla combinazione di questi e di altri schiarimenti che la Commessione potrà raccoglicre, essa dovrà acquistare quella certezza morale che è necessaria a garentire la esattezza delle liste. — 4. Le liste così formate rimarranno affisse, dopo la emanazione de' bandi ne'luoghi consueti, per lo spazio di un mese tanto alla porta della casa comunale, quanto nella sala di udienza del tribunale civile della provincia. Durante il tempo dell'affissione è permesso a chiunque di produrre opposizioni contro le liste. Le opposizioni dovranno essere presentate in iscritto innanzi alla Commessione, la quale, presi gli schiarimenti che giudicherà opportuni, dovrà discenderle e diffinirle anche in iscritto. — 5. Scorso il termine per le opposizioni, e queste discusse, qualora ne esistano, le liste verranno rimesse al tribunale civile della provincia unitamente alle carte sulle opposizioni stesse. Il tribunale, intesi il proccuratore del Re e gli opponenti, se ne compariscano, pronunzierà diffinitivamente ed inappellabilmente sulle opposizioni prodotte, ed omologherà e dichiarerà esecutive le liste, le quali in seguito terranno luogo di registri suppletori dello stato civile per gli atti di morte. Gli originali rimarranno depositati nell'archivio del tribunale, e le copie autentiche, colla firma del presidente, del proccuratore del Re e del cancelliere, munite del suggello del tribunale, saranno depositate nell'archivio comunale.

R. 2 feb. 1838 — Il D. del 26 di novembre 1837 provvide al modo col quale dovessero supplirsi gli atti di morte, che ad occasione delle passate vicende di pubblica salute fossero stati omessi su i registri dello stato civile. È stato ora dimandato, se il metodo istesso potesse aver luogo per gli atti di morte, che occorsi nel medesimo periodo delle passate vicende di pubblica salute, sieno stati inscritti su i registri dello stato civile, ma trovinsi mancanti delle firme dell'ufiziale dello stato civile. Avendo rassegnato a S. M. questo dubbio, la M. S. si è degnata disporre che rimanga risoluto per l'affermativa.

— *Il metodo del decreto de' 16 ag. 1815 non è applicabile al caso di atti omessi ne' registri esistenti degli atti dello stato civile.* 20 dic. 1845.

52. — *D. 3 giug. 1818* — 1. Le multe e le altre pene comminate dalle leggi provvisoriamente in vigore contra gli ufiziali dello stato civile per mancanza e contravvenzioni commesse nella redazione degli atti di cui sono incaricati, saranno applicabili anche a' cancellieri comunali. Rimane alla discrezione e prudenza de' tribunali civili di proporzionare le dette multe e pene tra'l sindaco ed il cancelliere, secondo i maggiori o minori gradi d' imputabilità di ciascuno di essi.

D. 16 feb. 1823 — 1. Le ammende per trasgressione, che in forza di disposizione di legge si sperimentano con azione civile, non rimangono estinte con la morte del trasgressore, e potrà per le medesime agirsi contro coloro che lo rappresenta. — 2. Rimangono abolite colla

51 — **53**. Ogni depositario di registri sarà responsabile civilmente delle alterazioni che vi sopravverranno; salvo a lui il ricorso, se vi ha luogo, contro gli autori delle medesime. *C.* 54.

52 — **54**. Qualunque alterazione o falsità negli atti dello stato civile, qualunque inscrizione di questi atti fatta sopra un foglio volante, ed in altro modo che su i registri a ciò destinati, darà luogo all'azione de' danni ed interessi delle parti; restando però in vigore le pene stabilite dalle leggi del regno. *C.* 42 *s.* 1336 *ss.* — *P.* 244. 287 *s.*

53 — **55**. Il proccuratore regio presso il tribunale civile sarà tenuto di verificare lo stato de' registri al tempo del loro deposito presso la cancelleria; formerà un processo verbale sommario della seguita verificazione; denunzierà le contravvenzioni, o i delitti commessi dagli ufiziali dello stato civile; e farà le istanze per la loro condanna alle multe. *C.* 45. 52. 70. 170 *s.*

54 — **56**. In tutti i casi in cui un tribunale civile pronunzierà intorno agli atti relativi allo stato civile, le parti interessate potranno produrne l'appello. *C.* 105 — *Pc.* 507 *s.*

CAPITOLO II.

Degli atti di nascita.

55 — **57**. Le dichiarazioni di nascita dovranno farsi ne' tre giorni consecutivi al parto all'ufiziale dello stato civile del luogo, cui dovrà presentarsi il fanciullo o la fanciulla. *C.* 61 *a* 63. 97 — *P.* 346.

---

morte del trasgressore, le ammende che si sperimentano con azione penale. Ma quando però egli vi sia stato condannato prima di morire, e la condanna sia divenuta esecutiva, potrà in questo caso, per la esecuzione del giudicato, agirsi contro colui che lo rappresenta, con l'azione civile.

R. 6 giug. 1842 — Il decreto de' 16 febbraio 1823 permette di agire contro gli eredi del contravventore per la inflizione della multa od ammenda che per legge si sperimenta con azion civile. Nell'applicazione della disposizione di questo decreto si è dubitato, se dovesse ritenersi generalmente per tutte le ammende e multe esperibili con azione civile, o per quelle soltanto che tengano luogo di danni ed interessi. Rassegnato il dubbio a S. M., è stato osservato essere la interpretazione restrittiva contraria alla parola ed allo spirito del decreto succennato, il quale permetto in generale e senza veruna limitazione di agire contro l'erede del contravventore, sempre che trattisi di ammenda o multa di cui può domandarsi la inflizione con azion civile. È però la M. S. ha dichiarato doversi il citato decreto de' 16 febbraio 1823 applicare nel senso più ampio.

D. 3 ag. 1843 — 1. Le disposizioni del D. de' 3 giug. 1818 saranno osservate egualmente nelle due parti de' nostri reali domini.

V. C. 57, *D. 4 feb. 1828.* — 77, *D. 17 nov. 1859.* — Pe. 166, *D. 13 gen. 1832.*

57. — *R. 22 ag. 1827* — Sul dubbio se le dichiarazioni di nascita possano farsi dopo il termine di tre giorni fissato nell'art. 57 delle leggi civili, la M. S. si è degnata risolvere che non si stabilisca alcuna massima sino alla riforma delle Leggi civili di cui è incaricata la Consulta; riserbandosi la M. S. ne' casi particolari, dietro le dimande che le saranno rassegnate, il provvedere secondo le circostanze che concorreranno.

R. 9 mag. 1828 — Relativamente alle tardive dichiarazioni di nascita in Sicilia, è autorizzato quel Luogotenente Generale a provvedere in tutti i casi particolari, secondo le circostanze che occorreranno, dietro le dimande degl'interessati.

D. 4 feb. 1828 — 1. Gli ufiziali dello stato civile avranno cura di rimettere a' rispettivi parrochi il notamento di ciascun atto di nascita che avranno inscritto su i loro registri. Questo notamento dovrà contenere le opportune notizie sulla persona del neonato, e sarà inviato fra le ventiquattr'ore dalla inscrizione dell'atto di nascita su i registri dello stato civile. — 2. Sarà altresì cura degli ufiziali dello stato civile che questi notamenti sieno restituiti colla indicazione del giorno in cui la cerimonia del battesimo è stata eseguita. — 3. Qualora, eseguita la inscrizione dell'atto di nascita su i registri dello stato civile, il neonato prevenuto dalla morte non sia stato in tempo di ricevere il santo battesimo, la parte interessata dovrà farne la corrispondente dichiarazione all'ufiziale dello stato civile. Questa dichiarazione sarà redatta in margine dell'atto di nascita, e nelle forme prescritte per gli atti dello stato civile in generale. — 4. In caso d'imminente pericolo di

56 — **58.** La nascita del fanciullo sarà dichiarata dal padre, ed in mancanza di questo, da' dottori di medicina o di chirurgia, dalle levatrici, dagli ufiziali di sanità, o da altre persone che abbiano assistito al parto; e qualora la madre avesse partorito fuori del suo domicilio, dalla persona presso di cui si sarà sgravata. *C.* 61 *a* 63 — *P.* 347.

L'atto di nascita sarà senza dilazione steso alla presenza di due testimoni. *C.* 39.

57 — **59.** S'indicheranno nell'atto di nascita il giorno, l'ora ed il luogo della nascita; il sesso del fanciullo, ed i nomi che gli saranno stati dati; i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre, e quelli de' testimoni. *C.* 36 *a* 42. 44. 61 *a* 63.

60. Nel dichiararsi la nascita del fanciullo, il padre naturale può esprimere il suo nome, tacendo quello della madre, quando la medesima non vi acconsenta.

morte del neonato potranno i parrochi amministrare il santo battesimo anche prima di adempiersi alla dichiarazione di nascita presso l'ufiziale dello stato civile. In questo caso però dovranno i parrochi avvertire gli ufiziali dello stato civile della seguita amministrazione del santo battesimo. — 5. È vietato agli ufiziali dello stato civile, ed a' depositari de' registri dello stato civile di rilasciare alle parti alcun estratto degli atti di nascita, senza la indicazione del giorno del battesimo ricevuto, o senza la dichiarazione enunciata nell'art. 3. — 6. L'inadempimento di quanto è prescritto negli articoli precedenti sarà punito a' termini dello articolo 52 delle leggi civili, ed anche colla destituzione, se vi ha luogo, a carico del funzionario contravventore ec.

R. 24 mar. 1829 — S. Maestà si è degnata ordinare che, fermo rimanendo il decreto de'4 febbraio 1828, si dichiari nel real nome: 1. che per lo decreto anzidetto non prescrivesi dover necessariamente la inscrizione su i registri dello stato civile precedere l'amministrazione del santo battesimo; - 2. che d'altronde appartiene esclusivamente a' parrochi il giudizio, se vi abbia o pur no imminente pericolo di morte del neonato; contro del quale giudizio non vi è chi possa reclamare; - 3. che i parrochi, non essendo compresi nella categoria de' funzionari civili, non sono loro applicabili le sanzioni penali dell'art. 6 del mentovato real decreto.

59. — *D. 29 set. 1818* — 1. Ogni individuo, il quale avrà giusti motivi di cambiare il proprio cognome, potrà essere autorizzato da Noi ad eseguirlo, osservando le formalità prescritte nel regolamento annesso al presente decreto. — 2. Il nostro beneplacito sul cambiamento di cognome non conferirà alcun diritto di famiglia all'individuo che l'assumerà, ma soltanto la facoltà di far uso del nuovo cognome; rimanendo le controversie sulle quistioni di stato, e tutte le altre relative all'oggetto, alla cognizione de' tribunali ordinari, alla cui giurisdizione non sarà in alcun caso derogato.

Reg. 29 set. 1818 — 1. Ogni individuo che per giusti motivi voglia cambiare il proprio cognome, ne indirizzerà la dimanda ragionata al Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia. — 2. Allorchè S. M. crederà di potersi accogliere la dimanda, essa sarà rimessa nel real nome al Segretario di Stato Ministro Cancelliere per discutersi ed esaminarsi da una o più camere del Supremo Consiglio di Cancelleria, giusta lo articolo 15 della L. de' 22 dicembre 1816. — 3. Allorchè la camera del Consiglio supremo, a cui è stata rimessa la dimanda del cambiamento di cognome, sarà di sentimento che possa accordarsi il cambiamento, la medesima disporrà, per le vie regolari, la pubblicazione della dimanda nel comune del domicilio di chi domanda il cambiamento, nel capoluogo della provincia o valle, e nella capitale dell'attuale residenza di S. M. - La pubblicazione resterà affissa pel corso di sei mesi; durante il qual termine è permesso ad ognuno di produrre presso della municipalità del comune in cui ha luogo la pubblicazione, l'opposizione motivata al domandato cambiamento. Il sindaco, o l'eletto che n'esercita le funzioni, sarà obbligato a sottoscrivere la copia delle opposizioni, quante volte gli sia presentata, ed a spedirla, per via dell'Intendente, alla camera del Consiglio Supremo di Cancelleria nel termine di giorni otto dopo spirato quello de' sei mesi di affissione. — 4. La camera del Consiglio di Cancelleria, fatto l'esame di tutte le carte, darà il suo parere che sarà sottomesso alla sovrana sanzione per mezzo del Segretario di Stato Ministro di Grazia e Giustizia. — 5. Il real decreto con cui è accordato il cambiamento di cognome, sarà inscritto sotto la corrispondente data nel registro dello stato civile del comune del domicilio di colui che avrà ottenuto il cambiamento, e ne sarà fatta menzione in margine dell'atto di nascita, qualora esista.

R. 20 mag. 1844 — Per pratica costante finora serbata, il metodo stabilito per permettersi il mutamento del cognome col regolamento de' 29 settembre 1818 è stato applicato anche per autorizzare le aggiunzioni di altri nomi a quelli scritti negli atti di nascita.

R. 25 giug. 1844 — Assunto una volta un nome, specialmente nel santo battesimo, *si può aggiungerne altro, ma* non può desso variarsi.

a) — **61.** Chiunque trovasse un fanciullo recentemente nato, sarà tenuto a farne la consegna all'ufiziale dello stato civile, colle vesti e cogli altri effetti ritrovati presso il fanciullo; ed a dichiarare tutte le circostanze del tempo e del luogo in cui sarà stato ritrovato. *P.* 406.

Se ne stenderà un circostanziato processo verbale, che enuncierà in oltre l'età apparente del fanciullo; il sesso; il nome che gli sarà dato dall'ufiziale dello stato civile; l'autorità civile cui sarà consegnato; se abbia marche apparenti, la qualità delle vesti, e qualunque altro segno abbia in dosso. Questo processo verbale sarà inscritto ne'registri. *C.* 42.

62. Nel caso che un fanciullo fosse portato nelle ruote dell'ospedale de'proietti, coloro che hanno la direzione di tali stabilimenti, saranno tenuti di darne l'avviso tra le ventiquattro ore all'ufiziale dello stato civile; e terranno un registro de'fanciulli che vi pervengono, colle necessarie indicazioni espresse nell'articolo precedente. L'ufiziale dello stato civile inscriverà nel registro il tenore del rapporto, indicando la data del giorno in cui gli è pervenuto. Il rapporto cifrato dall'ufiziale dello stato civile sarà depositato presso la cancelleria del tribunale civile, come è disposto nell'articolo 45.

59 — **63.** Nascendo un fanciullo in tempo di viaggio per mare, l'atto di nascita sarà formato entro le ventiquattro ore in presenza del padre, qualora ivi si trovi, e di due testimoni presi fra gli ufiziali del bastimento, o in mancanza di questi, tra le persone dell'equipaggio. Un tale atto sarà steso, su'bastimenti del Re, dall'ufiziale dell'amministrazione della marina; e su'bastimenti appartenenti ad un armatore o negoziante, dal capitano, proprietario o padrone della nave. L'atto di nascita sarà inscritto appiè del ruolo dell'equipaggio. *C.* 36 *s.* 64 *s.* 91.

b) — **64.** Nel primo porto ove approderà il bastimento, tanto per prender fondo, quanto per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufiziali dell'amministrazione della marina, capitano, proprietario, o padrone, saranno tenuti a depositare due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, in un porto del regno, presso la deputazione della salute del porto medesimo, ed in un porto straniero, nelle mani del console. *C.* 63.

L'una di queste copie resterà in deposito presso l'ufizio della deputazione della salute, o nella cancelleria del consolato: l'altra si trasmetterà al Ministro di Stato, da cui quelle autorità dipendono; il quale farà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all'ufiziale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto. Questa copia sarà tosto inscritta ne'registri in continuazione e secondo l'ordine de'fogli; facendone però una semplice indicazione nel foglio corrispondente all'epoca della nascita. *C.* 42. 92.

---

a) — *58. . . . . — Se ne stenderà un circostanziato processo verbale, che enuncierà inoltre l'età apparente del fanciullo, il sesso, il nome che gli sarà dato, l'autorità civile cui verrà consegnato. Questo processo verbale sarà inscritto ne'registri.*

b) — *60. . . . . — due copie autentiche degli atti di nascita che avranno formati, cioè, in un porto francese, nell'uficio del preposto all'inscrizione marittima; ed in un porto straniero, nelle mani del console. — L'una di queste copie resterà in deposito presso l'uficio dell'inscrizione marittima, o nella cancelleria del consolato; l'altra si trasmetterà al Ministro della marina, il quale farà pervenire una copia da lui certificata di ciascuno di detti atti all'ufiziale dello stato civile del domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto: questa copia sarà tosto inscritta ne'registri.*

61. — *D. 3 giu. 1811* — 1. Tutti i fanciulli esposti porteranno d'ora innanzi un cognome che verrà loro imposto da coloro, che a norma del nostro D. de'15 agosto 1810, sono incaricati della tutela de'medesimi. — 2. I cognomi imposti saranno scritti ne'registri dello stato civile nell'adempiersi all'atto di nascita prescritto dal codice civile.

a) — **65.** All' arrivo del bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell' equipaggio sarà depositato presso la deputazione della salute, che trasmetterà una copia dell' atto di nascita da essa sottoscritta al Ministro di Stato, da cui dipende; il quale farà pervenirla all' ufiziale dello stato civile del domicilio del padre, o essendo questi ignoto, a quello della madre del fanciullo. Questa copia sarà immantinente inscritta ne' registri. *C.* 42. 92.

62 — **66.** L' atto di ricognizione di un fanciullo sarà inscritto sotto la sua data ne' registri, e se ne farà menzione in margine dell' atto di nascita, qualora esista. *C.* 42. 51. 257 *s.*

CAPITOLO III.

Degli atti di matrimonio.

67. Il matrimonio nel regno delle Due Sicilie non si può legittimamente celebrare, che in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento. Gli atti dello stato civile sono essenzialmente necessarî, e preceder debbono la celebrazio-

a) — *61. All' arrivo del bastimento in un porto di disarmamento, il ruolo dell' equipaggio sarà depositato presso l' officio del preposto all' inscrizione marittima, il quale trasmetterà una copia dell' atto di nascita da lui sottoscritta all' ufiziale dello stato civile del domicilio del padre, o essendo questi ignoto, a quello della madre del fanciullo: questa copia sarà immantinente inscritta ne' registri.*

67. — *D. 16 giug. 1815.* — 1. I matrimonî che non saranno celebrati innanzi alla Chiesa, secondo le forme prescritte dal Sacro Concilio di Trento, non saranno validi, nè potranno produrre la legittimità della prole e gli altri effetti civili. — 2. Gli sposi sono tenuti fino a nuova disposizione di presentarsi preventivamente all' ufiziale dello stato civile per adempiere a tutti gli atti ordinati dalle leggi vigenti. L' ufiziale civile però non potrà più pronunziare la formola, che le parti sono unite in matrimonio, ma dovrà avvertirle di presentarsi ai parrochi per contrarre validamente il matrimonio; ed i parrochi, prima di assistere a' matrimonî, dovranno ricevere dagli sposi un certificato dell' ufiziale civile di essersi adempito a quanto trovasi prescritto nel presente articolo.

D. 14 lug. 1824. — 1. È fissato sino alla fine del corrente anno 1824 il termine per presentarsi le dimande di sanatoria de' matrimonî contratti ne' nostri dominî oltre il Faro dall' epoca delle passate vicende sino a tutto marzo 1821. — 2. Il nostro luogotenente generale è autorizzato ad impartire nel nostro real nome le corrispondenti sanatorie de' matrimonî summentovati, con dover le medesime aver vigore dopo che da' coningi sarà adempito quanto prescrivesi nelle leggi civili dall' articolo 68 all' art. 76. — 3. Dopo che si saranno impartite tutte le sanatorie anzidette, il prelodato luogotenente dovrà rimetterne elenco al nostro Consigliere Ministro di Stato, Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizia, per la nostra sovrana intelligenza. — 4. I matrimonî suddetti verranno trascritti su i registri degli ufiziali dello stato civile in vista degli estratti formati da' parrochi, che loro verranno esibiti. Gli ufiziali suddetti dovranno in margine degli atti far menzione de' decreti di sanatoria, o conservarne le copie legali ne' volumi de' documenti.

R. 16 nov. 1825 — Considerato ec. — S. M. ha risoluto, uniformemente all' avviso della Consulta generale, che pe' matrimonî clandestini avvenuti in cotesti reali dominî, tanto da settembre a dicembre 1819, quanto da gennaio 1820 in avanti, per difetto di que' requisiti la cui osservanza non fu differita, come tra gli altri il consenso de' genitori e le forme prescritte dal Concilio di Trento, non si debba aver riguardo alla Prammatica del 1767, già abrogata sin da settembre 1819, ma sì bene alle disposizioni delle nuove leggi del Codice per lo Regno delle Due Sicilie. — S. M. si è degnata altresì permettere a coloro che abbian contratto matrimonî clandestini, così nell' uno che nell' altro de' cennati periodi, di poter ricorrere alla sua real clemenza, ed implorare la grazia del godimento degli effetti civili; qual godimento S. M. si riserba di accordare in veduta delle particolari circostanze de' ricorrenti.

D. 26 set. 1828. — 1. I matrimonî i quali non sono accompagnati da tutte le debite forme prescritte dal Concilio di Trento, detti *clandestini*, ed i matrimonî i quali manrano degli atti dello stato civile, oltre alla privazione degli effetti civili pronunziata dagli art. 67 e 189 LL. CC., sottoporranno i contraenti alla pena della prigionia. Questa pena, per coloro che contraggono matrimonî *clandestini*, sarà non mino-

ne del matrimonio, perchè il matrimonio produca gli effetti civili, tanto riguardo a'coniugi, che a'di loro figli. *G.* 68. 75. 77. 79 *ss.* 99 *s.* 150 *a* 180. 189.

Gli atti dello stato civile detti di sopra sono indicati ne' seguenti articoli.

---

re di un anno, nè maggiore di due; e per coloro che contraggono matrimoni i quali manchino degli atti dello stato civile, sarà non minore di sei mesi, nè maggiore di un anno. — 2. Alla stessa pena della prigionia andranno soggetti anche coloro i quali scientemente avranno, come testimoni, prestata la loro assistenza all' atto di clandestina contrattazione. — 3. L' azione penale per la punizione de'colpevoli di tali delitti sarà esercitata dal pubblico Ministero senza bisogno d'istanza privata. — 4. La pena sarà espiata dagli uomini nelle prigioni correzionali, e dalle donne in un conservatorio o ritiro. — 5. Il padre o l' avo paterno pel tempo in cui sia necessario il loro rispettivo consenso alla legittima contrattazione del matrimonio, qualora tema che alcun loro discendente voglia contrarre matrimonio *clandestino*, potrà farlo detenere per un periodo non maggiore di sei mesi ne'luoghi stabiliti coll' articolo precedente. In questo caso l' uomo potrà essere anche detenuto in una casa religiosa che a ciò si presti. — 6. Il presidente del tribunal civile della provincia o valle, sulla dimanda del padre o dell' avo paterno, ordinerà l'arresto del prevenuto, ed esprimerà nella ordinanza il luogo ed il tempo della detenzione, stabiliti dal padre o dall' avo. — 7. Se il padre o l' avo paterno sia binubo, e si tratti di figli o nipoti dipendenti da altro matrimonio, il presidente, dopo conferitone col procuratore del Re, accorderà o negherà l'ordine della dentenzione; e nel primo caso potrà abbreviarne la durata. — 8. La madre sopravvivente al padre ed all' avo paterno, e non rimaritata, qualora sia necessario il suo consenso alla legittima contrattazione del matrimonio, non potrà fare arrestare il figlio o la figlia nel caso dell' articolo 5, se non coll' assenso di due de' più prossimi parenti paterni, ed in loro mancanza, di due amici; e purchè il presidente del tribunale civile, udito il proccuratore del Re, creda poter accordare l'arresto pel tempo che stimerà fra l'enunciato periodo di sei mesi. — 9. In tutti i casi in cui avrà luogo la dentenzione, saranno osservate le disposizioni dell' art. 303 delle leggi civili. — 10. La contrattazione del matrimonio *clandestino* nel tempo in cui la legge richiede il consenso espresso degli ascendenti, sarà causa di diredazione da parte di quell' ascendente il cui consenso sia necessario per la legittima contrattazione del matrimonio. — 11. I matrimoni di coscienza, quelli cioè che si contraggono negli stretti termini della Bolla *satis vobis*, non sono compresi nelle sanzioni penali del presente decreto, restando per essi in vigore le nostre Sovrane disposizioni all' uopo emanate.

D. 11 mar. 1839. — Considerando che i matrimoni celebrati in regno senza l' adempimento degli atti dello stato civile, sotto qualsivoglia denominazione, non sono produttivi degli effetti civili tanto riguardo a' coniugi, che a' di loro figli; - Considerando che questa mancanza di effetti costituendo una sanzione penale, non può mai tornare in vantaggio di coloro che v' incorrano, e servire così di mezzo, ed in pregiudizio altrui, al conseguimento o alla conservazione di alcun diritto o vantaggio; - Considerando che la cagione determinante dei beneficî annessi allo stato vedovile per legge, per convenzione, o per altro modo, vien sempre meno ne' matrimoni che sieno, o pur no, celebrati con l'adempimento degli atti dello stato civile; - Considerando che sia nella utilità generale dar luogo ad alcun provvedimento che rimuova il dubbio promosso, ec. — 1. I vedovi e le vedove che contraggono matrimonio solo ecclesiasticamente, non possono conservare il godimento di alcun diritto o vantaggio, che per disposizione di legge, per convenzione qualunque, o per beneficenza del primo coniuge sia conceduto allo stato vedovile, o da quello condizionato.

R. 12 mag. 1843. — Sul dubbio se fossero produttivi di effetti civili i matrimoni di coscienza, secondo la Bolla Benedettina, celebrati in regno sotto l'impero delle antiche leggi, la M. S., considerando che non occorra una risoluzione per modo di regola, si è degnata ordinare che le si rassegni ciascun caso che possa ancora appartenere all' epoca precedente alle novelle leggi, per risolvere se siavi luogo alla concessione degli effetti civili a' matrimoni di coscienza contratti in quel tempo.

V. C. 81, *R. 5 mag. 1820, e ss.*

VS. Bolla *Satis vobis*.

—*I matrimoni di coscienza contratti prima della Bolla* satis vobis *danno il diritto di succedere a' figli.* 3 nov. 1835.

Un matrimonio non preceduto dagli atti dello stato civile, non può essere di ostacolo alla prole nella successione paterna in concorso dei figli legittimi nati da precedente matrimonio, quando per grazia del Principe il secondo matrimonio è stato inscritto ne' registri dello stato civile perchè produca gli effetti civili. 1 ag. 1846.

Sono validi e produttivi degli effetti civili i matrimoni clandestini contratti sotto l' impero delle cessate leggi, sì per dritto canonico, che per dritto patrio. 11 gen. 1848.

Un matrimonio celebrato in extremis, *senza farsi precedere la solenna promessa innanzi all' ufiziale dello stato civile, non può esser reputato capace a produrre gli effetti civili.* 3 ap. 1851.

a) — **68.** Prima della celebrazione del matrimonio, a richiesta delle parti contraenti, sarà affissa sulla porta della casa del comune una notificazione in cui saranno indicati i nomi, i cognomi, i domicilî e le professioni de' futuri sposi; la loro qualità di maggiori o minori; ed i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilî de'loro genitori. Questo foglio vi rimarrà affisso pel corso di quindici giorni, in modo che il giorno dell'affissione sia di domenica, così ricadendo l'ultimo giorno del termine parimente in domenica. Spirato detto termine, l'ufiziale dello stato civile farà un atto in cui sarà inserita la notificazione anzidetta da parola a parola; e vi attesterà essere stata fatta l'affissione in tal giorno e mese, e che sieno scorsi i giorni prescritti dalla legge. Questo atto sarà inscritto in un registro tenuto colle prescrizioni dell'articolo 43. Non celebrandosi il matrimonio fra l'anno da computarsi dalla scadenza del termine dell'affissione, dovrà la notificazione rinnovarsi nel modo e forma di sopra stabilita. *C.* 69 *ss.* 76. 99. 176 *a* 180.

66 e 67 — **69.** Gli atti di opposizione al matrimonio saranno sottoscritti sull'originale e sulla copia dagli opponenti, o da persone munite di loro procura speciale ed autentica. Essi dovranno essere intimati colla copia della procura alla persona o al domicilio delle parti, ed all'ufiziale dello stato civile, il quale apporrà il *visto* sull'originale. Indi l'ufiziale dello stato civile farà senza ritardo una sommaria menzione delle opposizioni sul registro delle notificazioni; ed in margine della inscrizione di dette opposizioni farà altresì menzione de' giudicati o degli atti della inibizione tolta, copia de' quali gli sarà stata rimessa. *C.* 70 *s.* 181 *a* 187. 1271. 1856.

b) — **70.** Nel caso di opposizione l'ufiziale dello stato civile non potrà passar oltre, se non gli sia presentato l'atto della tolta opposizione, sotto pena di ducati sessanta d'ammenda, e di tutti i danni ed interessi. *C.* 55. 69. 1336.

c) — **71.** Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nel registro delle notificazioni; e se le notificazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato dell'ufiziale dello stato civile di ciascun comune, onde consti che non esiste opposizione alcuna: e di detti certificati sarà fatta memoria nel registro anzidetto. *C.* 68. 176 *s.*

---

a) — *63. Prima della celebrazione del matrimonio, l'ufiziale dello stato civile farà due pubblicazioni, in giorno di domenica, avanti la porta della casa del comune, coll'intervallo di otto giorni. Le pubblicazioni, e l'atto che ne verrà steso, esprimeranno i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilî de' futuri sposi, la loro qualità di maggiori o minori, ed i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilî de'loro genitori. Questo atto conterrà inoltre i giorni, i luoghi, e le ore in cui saranno state fatte le pubblicazioni, e sarà inscritto in un solo registro, che dovrà essere numerato ad ogni foglio, e cifrato, come è detto nell'art. 41, e depositato in fine di ciascun anno nella cancelleria del trib. del circond.*

• — *64. Una copia dell'atto di pubblicazione sarà e rimarrà affissa alla porta della casa del comune, durante gli otto giorni d'intervallo dall'una all'altra pubblicazione. Il matrimonio non potrà celebrarsi prima del terzo giorno, da che sarà seguita la seconda pubblicazione, non compreso il giorno della medesima.*

• — *65. Non effettuandosi il matrimonio entro l'anno, da computarsi dalla scadenza del termine delle pubblicazioni, non potrà più celebrarsi, se non dopo che si saranno fatte nuove pubblicazioni nella forma di sopra stabilita.*

b) — *68. Nel caso di opposizione, l'ufiziale dello stato civile non potrà celebrare il matrimonio, se non gli sia presentato l'atto della tolta opposizione, sotto pena di trecento franchi di multa, e di tutti i danni ed interessi.*

c) — *69. Non essendovi opposizione, ne sarà fatta menzione nell'atto di matrimonio; e se le pubblicazioni sono state fatte in più comuni, le parti produrranno un certificato dell'ufiziale dello stato civile di ciascun comune, onde consti che non esiste opposizione alcuna.*

68.—*R. 24 set. 1843*—Sul quesito se scorso il termine di un anno assegnato dall'art. 68 della prima parte del codice a motivo di pendenza di giudizio di una opposizione al matrimonio, debba

70 — **72.** L'ufiziale dello stato civile si farà dare l'atto di nascita di ciascuno de' futuri sposi. Quello sposo che si troverà nella impossibilità di procurarselo, potrà supplirvi con presentare un atto di notorietà dato dal giudice del circondario della sua nascita, o di quello del suo domicilio. *C.* 73 *s.* 76. 107 *a* 114.

71 — **73.** L'atto di notorietà conterrà la dichiarazione di sette testimoni dell'uno o dell'altro sesso, sieno o no parenti, de' nomi, de' cognomi, della professione e del domicilio del futuro sposo, o di quelli de' genitori, se sono conosciuti; del luogo, e per quanto sarà possibile, dell'epoca della sua nascita; e delle cause per le quali non può produrne l'atto. I testimoni sottoscriveranno l'atto di notorietà, unitamente al giudice del circondario; e nel caso che non potessero o non sapessero scrivere, se ne farà menzione. *C.* 72. 74 — *T.* 6.

72 — **74.** L'atto di notorietà sarà presentato al tribunale civile della provincia o valle del comune dove si dee celebrare il matrimonio. Il tribunale, dopo aver sentito il proccuratore regio, darà o ricuserà la sua omologazione, a misura che troverà sufficienti le dichiarazioni de' testimoni, e le cause per le quali non si possa produrre l'atto di nascita. *C.* 72 *s.* — *T.* 53, *17.°*

a) — **75.** Richiederà ancora l'atto autentico del consenso de' padri, delle madri, dell'avo paterno, o in mancanza loro, di quello della famiglia. Questo atto conterrà i nomi, i cognomi, le professioni, i domicilî del futuro sposo, e di tutti coloro che saranno concorsi all'atto; come anche il loro grado di parentela. *C.* 163 *a* 174.

---

a) — *73. L'atto autentico del consenso de' padri, delle madri, degli avoli, delle avole, o in mancanza loro, di quello della famiglia, conterrà i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicilî del futuro sposo, e di tutti coloro che saranno concorsi all'atto; come anche il loro grado di parentela.*

o pur no ripetersi la pubblicazione del matrimonio, S. M., intesa la Consulta Generale del regno, à risoluto non esservi luogo ad alcuna dichiarazione, e che debba starsi alla severità della regola.

V. C. 77, *D. 17 nov. 1859.*

72. — *D. 24 gen. 1811.* — 1. Allorchè nell'estratto di battesimo degli sposi trovisi non esattamente scritto il loro cognome, o nell'atto di morte degli ascendenti sia stato omesso uno de' loro nomi, l'ufiziale dello stato civile potrà procedere alla celebrazione del matrimonio de' minori sull'attestazione di coloro, che debbono prestare il consenso; e trattandosi di matrimonio di maggiore, sulla dichiarazione giurata degli sposi e de' quattro testimoni intervenuti all'atto del matrimonio, per mezzo della quale consti della identità della persona. — 2. Conformemente alla disposizione contenuta nell'art. 100 del codice civile (*105. LL. CC.*), le dichiarazioni fatte da' parenti e da' testimoni non potranno in alcun caso pregiudicare alle parti, le quali non le hanno richieste o non vi sono concorse.

73. — *R. 6 mag. 1844.* — S. M. si è degnata risolvere doversi udire separatamente i testimoni che formano l'atto di notorietà per supplire l'atto di nascita ad occasione di matrimonio; doversi da' testimoni affermare con giuramento quello che depongono; e doversi formare sempre un solo atto di tutte le deposizioni e delle solennità che debbono concorrervi.

75. — *D. 22 ap. 1809.* Non è necessario di presentare all'ufiziale dello stato civile gli atti di morte del padre e della madre de' futuri sposi, qualora i loro avoli ed avole ne attestino la morte. — 2. Se non si possono produrre gli atti di morte o la pruova dell'assensa del padre e della madre, degli avoli e delle avole (de' quali sarebbe necessario il consenso o il consiglio), per essere ignoto l'ultimo loro domicilio, l'ufiziale dello stato civile può procedere, ciò non ostante, alla celebrazione del matrimonio, purchè gli sposi sieno di età maggiore, e dichiarino con giuramento d'ignorare il luogo della morte e quello dell'ultimo domicilio de' loro ascendenti. Questa dichiarazione debb'essere accompagnata dal giuramento de' quattro testimoni presenti all'atto del matrimonio, i quali affermino che quantunque conoscano i futuri sposi, ignorano il luogo della morte e dell'ultimo domicilio de' loro ascendenti. — 3. L'ufiziale dello stato civile è tenuto di fare nell'atto del matrimonio menzione dell'attestato indicato nell'articolo 1, e delle dichiarazioni prescritte nell'articolo 2, a norma de' rispettivi casi.

V. C. 72, *D. 24 gen. 1811.*

— *Il metodo eccezionale del decreto de' 22 ap. 1809 non è applicabile al caso di supplire l'atto di morte di un ascendente di cui si conosca il luogo della morte, ma l'atto non trovisi inscritto ne' registri dello stato civile. In tal caso deve procedersi in via di rettificazione.* 31 gen. 1837.

a) — **76**. Gli atti anzidetti saran fatti e presentati all'ufiziale dello stato civile del comune ove la futura sposa avrà il domicilio. Questo domicilio, per ciò che riguarda gli atti dello stato civile, si avrà per istabilito con tre mesi di abitazione continua nel comune. *C.* 107. 177.

b) — **77**. Nel giorno indicato dalle parti, che non potrà esser fissato prima del quarto giorno dopo il termine delle notificazioni, l'ufiziale dello stato civile nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimoni, sieno o no parenti, farà lettura alle parti dei documenti soprammentovati relativi al loro stato, egualmente che del capitolo VI del titolo *del matrimonio* intorno a'diritti ed obblighi rispettivi degli sposi. Riceverà da ciascuna delle parti, una dopo l'altra, la dichiarazione che elleno solennemente promettono di celebrare il matrimonio avanti la Chiesa, secondo le forme prescritte dal sacro Concilio di Trento; e ne stenderà immediatamente l'atto. *C.* 38 *a* 42. 67. 68. 152 *a* 174. 189.

78. Non adempiendosi dalle parti alla celebrazione del matrimonio, non vi sarà civilmente altra azione che pe'danni, a'termini dell'articolo 148. *C.* 148 *s.* 1096.

---

a) — 74. ***Il matrimonio sarà celebrato nel comune, ove uno degli sposi avrà il domicilio. Questo domicilio, per ciò che risguarda il matrimonio, si avrà per istabilito con sei mesi di abitazione continua nel comune.***

b) — 75. ***Nel giorno indicato dalle parti, dopo i termini delle pubblicazioni, l'ufiziale dello stato civile, nella casa del comune, ed in presenza di quattro testimoni, siano o no parenti, farà lettura alle parti de'documenti sopra mentovati relativi al loro stato ed alle formalità del matrimonio, egualmente che del capo sesto del titolo*** del matrimonio, intorno a'diritti, ed a'doveri rispettivi degli sposi. ***Riceverà da ciascuna delle parti, una dopo l'altra, la dichiarazione che elleno si vogliono prendere rispettivamente per marito e moglie; pronuncierà in nome della legge che sono unite in matrimonio, e ne stenderà immediatamente l'atto.***

77. — *D. 15 giug. 1829.* — 1. La solenne promessa di matrimonio innanzi all'ufiziale dello stato civile potrà essere celebrata per mezzo di procuratore. Il correlativo mandato però dovrà essere speciale ed in forma autentica: in esso dovranno sopra tutto esprimersi con chiarezza tutte le caratteristiche distintive così del mandante, come del procuratore, e della persona colla quale la solenne promessa di matrimonio dovrà eseguirsi. — 2. Il procuratore, nell'adempiere il mandato, ne'termini in cui gli è stato ingiunto, non potrà sostituirvi altri in sua vece, se non vi sia stato espressamente autorizzato dal mandante. In questo caso la sostituzione del procuratore dovrà praticarsi anche con atto in forma autentica. — 3. Allorchè la solenne promessa si celebrerà coll'intervento del procuratore di uno degli sposi, essendo l'altro personalmente presente, l'ufiziale dello stato civile dovrà adempiere la lettura del capitolo VI titolo V lib. I delle leggi civili - *de' diritti e de'rispettivi doveri de'coniugi.* — 4. L'atto della solenne promessa, nel caso intervenga alcun procuratore, dovrà, oltre le indicazioni prescritte nell'articolo 79 delle dette leggi, esprimere il nome, il cognome, il domicilio, l'età e la professione del procuratore speciale intervenuto nell'atto medesimo.

D. 17 nov. 1839 — 1. Allorchè si darà luogo alla rinnovazione della notificazione di che parla l'art. 68 delle leggi civili, dovrà del pari ripetersi l'atto di solenne promessa. Questi novelli atti dovranno adempiersi presso l'ufiziale dello stato civile del domicilio attuale delle parti, a' termini dell'art. 76 delle leggi civili medesime. — 2. Ad occasione della rinnovazione della notificazione e della solenne promessa, dovrà esibirsi novello atto di consenso degli ascendenti o del consiglio di famiglia, o le novelle notificazioni dell'atto rispettoso, giusta gli art. 73 e 166 e seguenti delle stesse leggi. — 3. Rimane vietato agli ufiziali dello stato civile di notare al margine della solenne promessa la celebrazione del matrimonio, che fosse adempinto dopo l'anno dalla scadenza del termine per la notificazione. In caso di contravvenzione, l'ufiziale dello stato civile sarà punito con una multa non minore di duc. sei, nè maggiore di duc. venti. Pe' matrimoni però celebrati prima della pubblicazione del presente decreto, gli ufiziali dello stato civile noteranno in margine dell'atto di solenne promessa la celebrazione di matrimonio, ancorchè seguita dopo l'anno dalla scadenza del termine per la notificazione. — 4. In piedi di ciascuna delle due copie dell'atto di solenne promessa, che dee rilasciarsi a'futuri sposi, giusta l'art. 79 leggi civili, l'ufiziale dello stato civile dovrà scrivere che, *non celebrandosi il matrimonio fra l'anno dalla scadenza del termine dell'affissione della notificazione, debbe questa rinnovarsi nel modo e nelle forme espresse nell'art. 68 delle leggi civ.*

a) — **79.** L'atto di solenne promessa ennunciato nell'articolo 77 conterrà

1.° i nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita ed il domicilio di ciascuno degli sposi; *C.* 36. 72.

2.° se sono maggiori o minori; *C.* 341. 411.

3.° i nomi, i cognomi, le professioni ed i domicili de'padri e delle madri;

4.° il consenso de'padri e delle madri, dell'avo paterno, e quello della famiglia, ne'casi ove sono richiesti; *C.* 75. 163 *ss.* 173 *s.*

5.° gli atti rispettosi, ove se ne sieno fatti; *C.* 166 *a* 169.

6.° le notificazioni a'diversi domicili; *C.* 68. 176 *a* 179.

7.° le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione; ovvero la menzione, che non vi è stata opposizione; *C.* 69 *ss.* 181 *a* 187.

8.° la solenne promessa de'futuri sposi di celebrare il matrimonio in faccia della Chiesa, secondo le forme prescritte dal Concilio di Trento; *C.* 67. 153 *s.* 189.

9.° i nomi, i cognomi, l'età, la professione ed i domicili de'testimoni che sono intervenuti alla promessa. *C.* 36. 77.

Di questo atto l'ufiziale dello stato civile ne darà copia a'futuri sposi in doppia spedizione, per esser presentata al parroco cui la celebrazione del matrimonio si appartiene. *C.* 67. 80 *s.* 189.

80. Il parroco in seguito della esibizione della copia dell'atto anzidetto, ed adempiute le canoniche prescrizioni, procederà alla celebrazione del matrimonio. Delle due spedizioni ne riterrà una per se; e farà fede in piede dell'altra della seguita celebrazione delmatrimonio;indicando il giorno, il mese e l'anno,ed i nomi de'testimoni. *C.* 79. 81.

Rinvierà all'ufiziale dello stato civile questa spedizione, e ne domanderà riscontro.

L'ufiziale dello stato civile ne farà subito notamento nel suo registro in margine dell'atto: e quindi il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato. *C.* 67. 100.

81. Il parroco dovrà ricusarsi a celebrare il matrimonio senza l'esibizione della copia dell'atto della solenne promessa fatta innanzi all'ufiziale dello stato civile, avvertendo i futuri coniugi, che senza questa promessa il matrimonio non produrrebbe gli effetti civili. *C.* 67. 80. 189 — *P.* 245.

---

a) — *76. Nell'atto di matrimonio si esprimeranno — 1.° I nomi, i cognomi, le professioni, l'età, il luogo di nascita, ed il domicilio di ciascuno degli sposi; — 2.° Se sono maggiori o minori; — 3.° I nomi, i cognomi, le professioni, ed i domicili de'padri e delle madri; — 4.° Il consenso de'padri e delle madri, degli avi e delle avole, e quello della famiglia ne'casi ove sono richiesti; — 5.° Gli atti rispettosi, ove se ne sieno fatti; — 6.° Le pubblicazioni ne'diversi domicili; — 7.° Le opposizioni, se ve ne sono state; la loro cessazione, ovvero la menzione che non vi è stata opposizione; — 8.° La dichiarazione de'contraenti di prendersi per isposi, e quella fatta dall'ufiziale pubblico della loro unione; — 9.° I nomi, i cognomi, l'età, le professioni, ed i domicili de'testimoni, e la loro dichiarazione se sono parenti o affini delle parti, da qual lato ed in qual grado.*

81. — *R. 3 mag. 1820* — Il Vescovo di Piazza faccia uso delle sue facoltà a'termini della Bolla di Papa Benedetto XIV, non occorrendo niuna particolare disposizione; nella prevenzione però, che matrimoni di tal natura non partoriscono alcuno effetto civile; la quale circostanza il vescovo dovrà far conoscere agli sposi.

R. 1 ap. 1822 — Sul dubbio se incorra o no nella pena e nella multa comminata dalle leggi penali un parroco che proceda alla celebrazione de'così detti matrimoni di coscienza in conformità della Bolla Pontificia *satis vobis* de'17 novembre 1741, munita del regio *exequatur* ai 30 marzo 1742, S. M. ha ordinato, che all'oggetto si esegua la bolla del S. P. Benedetto XIV una con la clausola salutare apposta dall'Augusto Re Carlo III, che salva gli effetti civili.

R. 30 mag. 1823 — Si è degnata la M. S. di dichiarare, - che la risoluzione sovrana del 1 aprile 1822 dee intendersi ne'termini stessi del dispaccio dell'augusto Re Carlo III dell'anno 1742 per l'impartizione del regio *exequatur* alla enunciata Bolla di Benedetto XIV, e che perciò niuna alterazione abbiano ricevuto per essa le attuali leggi, le quali privano degli effetti civili i matrimoni che non sono preceduti

CAPITOLO IV.

Degli atti di morte.

77 — **82.** Non si darà sepoltura, se non previa autorizzazione dell'ufiziale dello stato civile, da darsi su carta semplice e senza spese. L'ufiziale dello stato civile non potrà accordarla, se non dopo che si sarà trasferito presso il defunto per assicurarsi della morte, e dopo lo spazio di ore ventiquattro dalla morte medesima; a riserva de' casi contemplati da' regolamenti di polizia. *C.* 85 *s.* 91. 101 *s.* — *P.* 392 *ss.*

78 — **83.** Si stenderà l'atto di morte dall'ufiziale dello stato civile sulla dichiarazione di due testimoni. Questi testimoni, se è possibile, saranno due più prossimi parenti o vicini, o quando la morte di qualche persona accada fuori del di lei domicilio, quelli nella di cui casa sarà essa defunta, ed un parente o altro testimonio. *C.* 39. 84 *a* 89. 91. 101 *s.*

79 — **84.** L'atto di morte conterrà il nome, il cognome, l'età, la professione ed il domicilio del defunto; il nome e cognome del coniuge, se la persona defunta era congiunta in matrimonio o vedova; i nomi, i cognomi, l'età, le professioni ed i domicilî de'dichiaranti; ed il grado di loro parentela, se sono parenti. Lo stesso atto 'conterrà in oltre, per quanto si potranno sapere, i nomi, i cognomi, la professione ed il domicilio del padre e della madre del defunto; ed il luogo della sua nascita. *C.* 36. 40 *a* 44. 90.

80 — **85.** In caso di morte negli ospedali militari, civili, o in altre case pubbliche, i superiori, direttori, amministratori o soprantendenti di queste saranno tenuti di darne l'avviso entro ore ventiquattro all'ufiziale dello stato civile, il quale vi si trasferirà per assicurarsi della morte, e ne stenderà l'atto, in seguito delle dichiarazioni che gli saranno state fatte, e delle informazioni che avrà prese, in conformità del precedente articolo. *C.* 82 *ss.*

---

dagli atti dello stato civile; - che pe' matrimoni di coscienza non sia applicabile la sanzione penale contro i parrochi che li celebrassero senza il preventivo adempimento degli atti dello stato civile. — Inoltre la M. S. si è degnata ordinare, che coloro i quali, avendo in buona fede contratto matrimoni di coscienza dopo il sovrano rescritto del 1.° aprile 1822, intendono di ottenere da S. M. la grazia che questi matrimoni producano gli effetti civili, la debbono implorare nel termine di due mesi; - che in vista delle particolari circostanze di ognuno verrà la M. S. ad accordarla, permettendo di adempiersi agli atti dello stato civile, e di considerarsi questo successivo adempimento come seguito in tempo utile, prendendosi nota in margine de'corrispondenti atti dello stato civile della già seguita celebrazione del matrimonio innanzi la Chiesa. — Finalmente S. M. ha comandato di far sentire a'Vescovi, che la Bolla di Benedetto XIV è in pieno vigore nel regno; e che sono essi autorizzati a far celebrare un matrimonio di coscienza tutte le volte che si verifichino le circostanze prescritte dalla Bolla; ma nel tempo stesso debbono avvertire gli sposi, che matrimoni di tal natura non partoriscono alcun effetto civile, secondo che fu ordinato al Vescovo di Piazza col menzionato R. del dì 3 maggio 1820.

R. 6 ag. 1832 — 1. Ne' casi medesimi pei quali il Concilio di Trento permette agli Ordinari di dispensare alle pubblicazioni ne' matrimoni, potranno del pari gli Ordinari benedire il matrimonio senza lo adempimento precedente degli atti dello stato civile. — 2. Rimarrà alla coscienza e responsabilità degli Ordinari di riconoscere che tra i contraenti non vi sieno impedimenti canonici o civili — 3. Gli Ordinari saranno tenuti in ogni caso, nel quale sembri loro di benedire il matrimonio pria degli atti dello stato civile, rassegnare rapporto a S. M. - La trascrizione dell'atto della celebrazione del matrimonio in faccia alla Chiesa nei registri dello stato civile dipenderà dalle sovrane determinazioni di S. M., e potrà essere permessa dopochè saranno esaminate le circostanze.

VS. Bolla *Satis vobis.*

82. — VS. Camposanti, Funerali, Sepoltura.

83. — *R. 23 feb. 1842.* — Si è fatto dubbio in quale degli ufizi dello stato civile nelle città in cui questa parte di servizio è divisa in più sezioni comunali dovessero depositarsi gli atti di morte provvenienti dall'estero, e risguardanti individui della città medesima, di cui ignorasi la sezione ove si ebbero l'ultimo loro domicilio. S. M. si è degnata stabilire che tale deposito si pratichi nell'ufizio della prima sezione della città alla quale appartiene l'individuo cui concerne l'atto.

Negli spedali e nelle suddette case si terranno registri destinati ad inscrivere queste dichiarazioni ed informazioni.

L'ufiziale dello stato civile trasmetterà l'atto di morte all'ufiziale dell'ultimo domicilio della persona defunta, il quale lo inscriverà ne' registri. *C.* 102. 107 *a* 114.

81 — **86.** Risultando segni o indizî di morte violenta, o essendovi luogo a sospettarla per altre circostanze, non si potrà seppellire il cadavere, se non dopo che l'ufiziale di polizia, assistito da un medico o chirurgo, abbia steso il processo verbale sullo stato del cadavere e delle circostanze relative; come anche delle notizie che avrà potuto ricavare sul nome, sul cognome, sulla età, sulla professione, sul luogo di nascita e sul domicilio del defunto. *C.* 82. 87 — *P.* 393 — *Pp.* 54 *s.* 64.

82 — **87.** L'ufiziale di polizia dovrà immantinente trasmettere all'ufiziale dello stato civile del luogo ove sarà morta la persona, tutte le notizie enunciate nel suo processo verbale, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte. *C.* 82 *ss.* 86.

L'ufiziale dello stato civile ne trasmetterà una copia a quello del domicilio della persona defunta, se è noto: questa copia sarà inscritta ne' registri. *C.* 107 *a* 114.

83 — **88.** I cancellieri criminali saranno tenuti fra ventiquattr'ore dalla esecuzione di una sentenza di morte a trasmettere all'ufiziale dello stato civile del luogo ove il condannato avrà sofferta l'esecuzione, tutte le notizie enunciate nell'articolo 84, in vista delle quali si stenderà l'atto di morte. *C.* 82 *ss.* 90 — *P.* 5.

84 — **89.** Morendo alcuno nelle prigioni, ovvero nelle case di arresto o di detenzione, ne sarà dato immediatamente avviso da' carcerieri o custodi all'ufiziale dello stato civile, il quale ivi si trasferirà, come è detto nell'articolo 85, e stenderà l'atto di morte. *C.* 82 *a* 85. 90.

85 — **90.** In qualunque caso di morte violenta, o di morte accaduta nelle prigioni e case di arresto, o di esecuzione delle sentenze di morte, non si farà ne' registri veruna menzione di tali circostanze: e gli atti di morte saranno semplicemente stesi nella forma prescritta dall'articolo 84.

86 — **91.** Succedendo la morte in un viaggio di mare, se ne formerà l'atto entro ventiquattr'ore alla presenza di due testimoni presi fra gli ufiziali del bastimento, o in loro mancanza, fra gli uomini dell'equipaggio. Questo atto sarà steso, sopra un bastimento del Re, dall'ufiziale di amministrazione della marina; e sopra un bastimento appartenente ad un negoziante o ad un armatore, dal capitano, proprietario o padrone del naviglio. L'atto di morte sarà inscritto appiè del ruolo dell'equipaggio. *C.* 63. 83 *s.* 92.

a) **92.** Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufiziali di amministrazione della marina, capitano, proprietario o padrone, i quali avranno formato atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie presso le autorità indicate nell'articolo 64, le quali eseguiranno ciò che quivi è prescritto. *C.* 64. 91.

Nell'arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo di equipaggio si depositerà all'ufizio della deputazione della salute. Questa ne trasmetterà al Ministro di Stato, da cui dipende, una copia autentica, per praticarsi ciò che per gli atti di nascita è disposto nell'articolo 65. *C.* 65. 91.

---

a) — *87. Al primo porto a cui approderà il bastimento, sia per pigliar fondo, sia per qualunque altra causa, fuorchè quella del suo disarmamento, gli ufiziali dell'amministrazione della marina, capitano, proprietario o padrone, i quali avranno formati atti di morte, saranno tenuti a depositarne due copie a'termini dell'articolo 60.—All'arrivo del bastimento nel porto di disarmamento, il ruolo di equipaggio si depositerà all'officio del preposto all'inscrizione marittima. Questi trasmetterà all'ufiziale dello stato civile del domicilio del defunto una copia dell'atto di morte da lui sottoscritta, la quale sarà senza dilazione trascritta ne' registri.*

CAPITOLO V.

Degli atti dello stato civile riguardo a' militari fuori del territorio del regno.

88 — **93**. Gli atti dello stato civile fuori del territorio del regno, risguardanti militari o altre persone impiegate al seguito delle armate, saranno stesi nelle forme prescritte dalle precedenti disposizioni; salve le modificazioni contenute ne' seguenti articoli. *C.* 36 *a* 41. 44. 46. 51 *a* 54. 58 *ss.* 67 *a* 72. 75. 77. 79. 81. 84 94 *a* 102. 175 *a* 179.

a) — **94**. Il quartiermastro in ciascun corpo di uno o più battaglioni o squadroni, ed il capitan comandante negli altri corpi, faranno le funzioni di ufiziale dello stato civile: queste stesse funzioni si eseguiranno riguardo agli ufiziali senza truppa ed agl' impiegati dell'armata, dal commessario di guerra addetto all'armata o al corpo di armata. *C.* 37. 101 *s.*

90 — **95**. Si terrà in ciascun corpo dell'armata un registro per gli atti dello stato civile relativi agl' individui del corpo, ed un altro nello stato maggiore dell'armata o di un corpo di armata, per gli atti civili relativi agli ufiziali senza truppe ed agl' impiegati. Questi registri saranno conservati nello stesso modo che gli altri registri de' corpi e stati maggiori, e saranno depositati negli archivi della guerra al ritorno de' corpi o delle armate nel territorio del regno. *C.* 42. 96.

91 — **96**. I registri saranno numerati e cifrati, presso ciascun corpo, dall'ufiziale che lo comanda, e presso lo stato maggiore, dal capo dello stato maggiore generale. *C.* 43.

92 — **97**. Le dichiarazioni di nascita all'armata saranno fatte ne' dieci giorni successivi al parto. *C.* 57. 98.

93 — **98**. L'ufiziale incaricato del registro dello stato civile dovrà, entro dieci giorni dopo la inscrizione di un atto di nascita, trasmetterne un estratto all'ufiziale dello stato civile dell'ultimo domicilio del padre del fanciullo, o della madre, se il padre non è conosciuto. *C.* 94. 100 *a* 103.

b) — **99**. Pe' matrimoni de' militari e degl' impiegati al seguito dell'armata, sarà eseguito l'articolo 68 nel luogo del loro ultimo domicilio; ed in oltre ne sarà fatta menzione nell'ordine del giorno del corpo, se si tratti d'individui addetti ad un corpo, e nell'ordine del giorno dell'armata, se si tratti di ufiziali senza truppe, o d'impiegati che ne fan parte.

c) — **100**. Immediatamente dopo che sarà celebrato il matrimonio innanzi la Chiesa, e ne sarà fatto notamento nel registro, l'ufiziale incaricato ne spedirà copia all'ufiziale dello stato civile dell'ultimo domicilio degli sposi. *C.* 103.

d) — **101**. Gli atti di morte saranno stesi presso di ciaschedun corpo dal commessario ordinatore, e per riguardo agli ufiziali senza truppa ed agl' impiegati, dal commessario di guerra dell'armata, sulla deposizione di tre testimoni; e l'estratto di questi registri sarà trasmesso entro dieci giorni all'ufiziale dello stato civile dell'ultimo domicilio del defunto. *C.* 83. 94. 102 *s.*

---

a) — *89. . . . . . ed agl' impiegati dell' armata, dall' ispettore delle riviste addetto all'armata o al corpo di armata.*

b) — *94. Le pubblicazioni del matrimonio de' militari e degl' impiegati al seguito delle armate, saranno fatte nel luogo del loro ultimo domicilio; ed inoltre saranno poste venticinque giorni prima della celebrazione del matrimonio, all' ordine del giorno del corpo, se si tratti d' individui addetti ad un corpo; ed all' ordine del giorno dell' armata, o del corpo di armata, se si tratti di ufiziali senza truppe, o d' impiegati che ne fan parte.*

c) — *95. Immediatamente dopo l' inscrizione dell' atto di celebrazione del matrimonio, l' ufiziale incaricato del registro ne spedirà copia all' ufiziale dello stato civile ec.*

d) — *96. Gli atti di morte saranno stesi, presso ciaschedun corpo, dal quartiermastro; e per riguardo agli ufiziali senza truppa ed agl' impiegati, dall' ispettore delle riviste dell' armata sulla deposizione di tre testimoni; e l' estratto di questi registri sarà ec.*

a) — **102**. In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentari, l'atto sarà steso dal direttore de'detti spedali, e trasmesso al commessario ordinatore del corpo, o commessario di guerra dell'armata o corpo di armata, di cui il defunto era parte. Questi ufiziali ne trasmetteranno una copia all'ufiziale dello stato civile dell'ultimo domicilio del defunto. *C.* 83. 94. 101. 103.

98 — **103**. L'ufiziale dello stato civile del domicilio delle parti, al quale sarà stata spedita dall'armata copia di un atto dello stato civile, sarà tenuto ad inscriverla immediatamente ne'registri. *C.* 37. 42. 98. 100 *ss.* 107 *a* 114.

CAPITOLO VI.

Della rettificazione degli atti dello stato civile.

99 — **104**. Domandandosi la rettificazione di un atto dello stato civile, non si provvederà che dal tribunale competente, previe le conclusioni del proccuratore regio, e salva l'appellazione. Le parti interessate saranno chiamate, se vi sarà luogo. *C.* 48. 56. 105 *s.* — *Pc.* 177, 2.° 507. 933 *a* 936.

100 — **105**. La sentenza di rettificazione non potrà mai essere opposta alle parti interessate le quali non l'avessero domandata, o che non fossero state citate. *C.* 104. 106. 1305 — *Pc.* 538 *a* 543.

101 — **106**. Le sentenze di rettificazione saranno inscritte ne'registri dall'ufiziale dello stato civile subito che gli saranno state rimesse; e ne sarà fatta annotazione nel margine dell'atto riformato. *C.* 42. 51 — *Pc.* 935.

TITOLO III.

DEL DOMICILIO.

102 — **107**. Il domicilio di qualunque nazionale, per quanto riguarda l'esercizio de'suoi diritti civili, è il luogo ov'egli ha il principale stabilimento. *C.* 76. 111 *a* 116.

---

a) — **97.** ***In caso di morte negli spedali militari ambulanti o sedentari, l'atto sarà steso dal direttore di detti spedali, e trasmesso al quartiermastro del corpo, o all'ispettore delle riviste dell'armata o corpo d'armata, di cui il defunto era parte: questi ufiziali ne trasmetteranno una copia all'ufiziale dello stato civile dell'ultimo domicilio del defunto.***

104.—*R. 24 giug. 1835*—La rettificazione che occorresse di atti dello stato civile nell'interesse di persone povere, deve provocarsi presso il magistrato da'proccuratori del Re come di ufizio, in conseguenza però di domanda che loro ne fosse praticata dalle persone stesse; - costoro possono far pervenire tale dimanda a'proccuratori del Re, anche per mezzo de'rispettivi giudici di circondario, o degli ufiziali dello stato civile del proprio comune;- però a queste dimande debbe essere alligato il documento d'onde risulta lo stato d'indigenza del richiedente; - questo documento debbe consistere nell'attestato di povertà rilasciato dal proprio parroco, e nel certificato dell'autorità municipale debitamente verificato.

106.— *R. 14 giu. 1824.*—Pe'comuni *sforniti de' registri stampati in regola* la sentenza per rettificazione non sia già trascritta, ma invece la spedizione di essa debbe essere originalmente inserita in uno de'registri correnti per gli atti diversi tenuti in doppio; - la copia della spedizione della medesima sentenza certificata conforme dall'ufiziale dello stato civile debbe essere inserita nell'altro registro corrispondente; - sopra entrambi i registri debbe farsi menzione della seguita inserzione in quello spazio bianco, che si trova in piedi della formula stampata; - tale menzione sopra entrambi i registri debbe essere sottoscritta dalla parte che esibisce all'ufiziale dello stato civile la sentenza per rettificazione, da due testimoni idonei, e dallo stesso ufiziale dello stato civile.

107.—*Le ragioni commerciali che hanno più case in diversi luoghi, possono essere validamente citate in ciascuna di esse.* 28 lug. 1829.

Il domicilio de' comuni non è nella casa comunale, ma in quella del sindaco. 21 dic. 1833.

103 — **108**. Il cangiamento di domicilio seguirà colla traslazione effettiva dell'abitazione in un altro luogo, unita alla intenzione di fissarvi il proprio principale stabilimento. *C.* 109.

104 — **109**. La pruova della intenzione risulterà da una espressa dichiarazione fatta così alla municipalità del luogo che si abbandonerà, come a quella del luogo dove si sarà trasferito il domicilio. *C.* 108. 110.

105 — **110**. In mancanza di dichiarazione espressa la pruova della intenzione dipenderà dalle circostanze. *C.* 108 *s.*

106 — **111**. Il cittadino chiamato a pubblico impiego temporaneo o rivocabile conserverà il primiero suo domicilio, quando non avrà manifestato una intenzione contraria. *C.* 109.

107 — **112**. L'accettazione d'impieghi conferiti a vita porterà l'immediata traslazione del domicilio dell'impiegato nel luogo in cui debbe esercitare l'impiego. *N.* 2. 4 — *O.* 203.

a) — **113**. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il domicilio del padre, o della madre, o del tutore: il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore. *C.* 14. 203. 290. 373. 432.

109 — **114**. I maggiori di età, che servono o lavorano abitualmente in casa altrui, avranno lo stesso domicilio delle persone a cui servono, o in casa delle quali lavorano, qualora abiteranno con esse nella stessa casa. *C.* 411.

110 — **115**. Il domicilio del defunto determina il luogo dove si apre la successione.

111 — **116**. Quando in un atto le parti, o una di esse, avranno fatta per l'esecuzione dell'atto medesimo elezione di domicilio in un luogo diverso da quello del loro domicilio reale, le citazioni, le domande e i procedimenti relativi a questo atto si potranno fare al domicilio convenuto, ed avanti il giudice del medesimo domicilio. *C.* 1088 — *Pc.* 151. 153, *1.º*

---

a) — *108. La donna maritata non ha altro domicilio, che quello del marito. Il minore non emancipato avrà il suo domicilio presso il padre, o presso la madre, o il tutore: il maggiore interdetto avrà il domicilio presso il curatore.*

La sola circostanza che taluno possegga in un luogo gran parte de' suoi beni, non è per se valevole a far ritenere che ivi sia il suo domicilio. 8 giug. 1852.

Il domicilio legale della Tesoreria Generale è in Napoli presso l'Agente del Contenzioso, non già in tutti i luoghi e parti del regno. 16 giug. 1853.

109.—*Per cambiare il domicilio basta una dichiarazione fatta in un atto pubblico non impugnato.* 12 ap. 1821.

Per cambiare il domicilio non basta la sola dichiarazione alla municipalità: son necessari pure la intenzione ed il fatto. 4 ag. 1827.

110.—*Non è censurabile la decisione, che abbia desunto da fatti di essersi da taluno conservato il domicilio di origine, pel quale deve nel dubbio risolversi.* 4 giug. 1839.

In materia di cambiamento di domicilio, il convincimento del giudice del merito che lo esclude per mancanza d'intenzione, non può essere impugnato con ricorso innanzi la Corte Suprema. 3 mag. 1853.

111. — *Un militare è ben citato nel suo domicilio di origine.* 25 lug. 1833.

112. — V. Pr. 169, *D.* 26 *lug.* 1810 — O. 172, *Rr.* 15 *lug.* 1856, e 29 *ott.* 1845 — 177, *R.* 9 *mag.* 1858.

116.—*La elezione di domicilio fatta nelle tavole nuziali per la esecuzione di esse, vale anche pel caso della separazione.* 3 feb. 1824.

La elezione di domicilio è efficace anche pel caso in cui chieggasi la risoluzione del contratto. 27 nov. 1824.

Il domicilio eletto non può cambiarsi senza il consenso della parte. 30 mar. 1826.

La elezione di domicilio vale non solo per le citazioni, ma per gli altri atti ancora. 12 feb. 1828.

La intimazione nel domicilio eletto è valida, quantunque l'intimato si trovi dichiarato reo assente. 20 gen. 1831.

La intimazione nel domicilio eletto fa decorrere i termini. 25 nov. 1834.

Allorchè il domicilio non è stato eletto con atto autentico o privato, ma bensì designato in un atto di citazione controvertito fra le parti, l'intimazione della sentenza fatta a questo domicilio non fa decorrere i termini ad appellare. 1 lug. 1845.

L'elezione di domicilio fatta dal defunto in un contratto è trasmissibile agli eredi; essa non si estingue con la morte di colui che lo ha eletto. 16 sett. 1845.

È valida la intimazione della decisione fatta nel domicilio eletto nel contratto. 22 ag. 1846.

TITOLO IV.

DEGLI ASSENTI.

CAPITOLO I.

Della presunzione dell' assenza.

117. Si presume assente chiunque si allontani dal suo domicilio o dalla sua residenza, senza che abbia un legittimo procuratore, e senza che si abbiano di lui notizie. *C.* 107 *a* 114. 1856.

a) — **118.** Se sia necessario di provvedere all'amministrazione di tutti o di parte de'beni lasciati da una persona presunta assente, vi sarà provveduto dal tribunale civile a richiesta delle parti interessate. *C.* 120. 121 *a* 125 — *Pc.* 937.

113 — **119.** Il tribunale, sulla istanza della parte che ha prevenuto, destinerà un notaio a rappresentare i presunti assenti nella formazione degl'inventari, de'conti, delle divisioni e liquidazioni in cui saranno interessati. *C.* 132.

114 — **120.** Il ministero pubblico è specialmente incaricato di vegliare agl'interessi delle persone presunte assenti, e sarà sentito in tutte le dimande che le riguardano. *C.* 117. 122. 132 — *Pc.* 177, 7.°

CAPITOLO II.

Della dichiarazione di assenza.

115 — **121.** Quando una persona avrà cessato di comparire nel luogo del suo domicilio o della sua residenza, e dopo quattro anni non se ne saranno avute notizie, le parti interessate potranno ricorrere al tribunale civile affinchè sia dichiarata l'assenza. *C.* 107 *a* 114. 127.

116 — **122.** Per comprovare l'assenza, il tribunale sull'appoggio delle carte e do'documenti prodotti ordinerà che si prenda una informazione, in contraddizione del regio proccuratore, nel circondario del domicilio ed in quello della residenza, se l'uno sia distinto dall'altra. *C.* 107 *a* 114. 120. 121 — *Pc.* 177, 7.° 350.

117 — **123.** Il tribunale nel provvedere sulla domanda, avrà altronde riguardo a'motivi dell'assenza, ed alle cause le quali hanno potuto impedire che si abbiano notizie del presunto assente.

118 — **124.** Il regio proccuratore trasmetterà le sentenze sì preparatorie, che definitive, tostochè sieno profferite, al Segretario di Stato Ministro della giustizia, il quale le farà pubblicare. *C.* 120.

119 — **125.** Non si pronunzierà la sentenza di dichiarazione di assenza, se non trascorso un anno dopo che si saranno ordinate le informazioni. *C.* 122.

---

a) — *112. Se sia necessario di provvedere all' amministrazione di tutti o di parte dei beni lasciati da una persona presunta assente, la quale non abbia alcun legittimo procuratore, vi sarà provveduto dal tribunale di prima istanza, a richiesta delle parti interessate.*

121. — *La disposizione dell' art. 467 delle leggi di p. p. non contiene eccezione alla regola fermata delle leggi civili in ordine a ciò che deve praticarsi prima della dichiarazione di assenza. In altri termini: L'inscrizione nell'albo de' rei assenti non costituisce da se sola un elemento sufficiente per la dichiarazione di assenza.* 20 sett. 1843.

CAPITOLO III.

Degli effetti dell' assenza.

SEZIONE I.

Degli effetti dell' assenza relativamente a' beni che l' assente possedeva al tempo del suo allontanamento.

120 — **126.** Nel caso in cui l'assente non abbia lasciato verun procuratore per l'amministrazione de'propri beni, le persone abili a succedere nel tempo in cui cessò di farsi vedere, o delle ultime notizie avute di lui, potranno, in forza della sentenza diffinitiva che avrà dichiarata l'assenza, farsi immettere nel possesso provvisionale de' beni che spettavano all' assente al tempo della di lui partenza o delle ultime sue notizie; a condizione di dar cauzione per la sicurezza della loro amministrazione. *C.* 125. 129 *ss.* 644 *a* 690. 1856. 1890 — *Pc.* 600 *a* 605. 937 *s.*

121 — **127.** Se l'assente ha lasciato procura, non si potrà promuovere l'istanza per la dichiarazione di assenza, e per la provvisionale immessione in possesso, se non dopo il corso di anni dieci compiti dal giorno in cui scomparve, o da quello delle ultime di lui notizie. *C.* 121. 126. 128. 1856.

122 — **128.** Lo stesso avrà luogo venendo a cessare la procura: ed in tal caso si provvederà all'amministrazione de'beni dell'assente, come è detto nel capitolo I del presente titolo. *C.* 117 *a* 120. 127. 1875.

123 — **129.** Allorchè le persone abili a succedere avranno ottenuto la provvisionale immessione nel possesso, se esiste un testamento dell'assente, si aprirà a richiesta delle parti interessate o del regio proccuratore presso il tribunale: ed i legatari, donatari, e tutti coloro che abbiano su i beni dell'assente diritti dipendenti dalla condizione della sua morte, potranno esercitarli provvisionalmente mediante cauzione. *C.* 126 130. 814. 930. 965. 968 — *Pc.* 600 *a* 605.

a) — **130.** Il coniugo che è in comunione di beni, se elegge di continuare nella medesima, potrà impedire l'immessione provvisionale nel possesso, e l'esercizio provvisionale di tutti i diritti dipendenti dalla condizione di morte dell'assente; e potrà a preferenza prendere o conservare l'amministrazione de'beni dell'assente. Se il coniuge fa istanza per lo scioglimento provvisionale della comunione, conseguirà i suoi beni personali, e rientrerà nell'esercizio de' suoi diritti tanto legali, che convenzionali, mediante cauzione per le cose soggette a restituzione. *C.* 126. 129. 1395 — *Pc.* 600 *a* 605. 941.

La moglie, eleggendo di continuare nella comunione, conserverà il diritto di potervi in seguito rinunziare. *C.* 734. 1405. 1418.

125 — **131.** Il possesso provvisionale non sarà che un deposito il quale conferirà a quelli che l'otterranno l'amministrazione de' beni dell' assente, rendendoli risponsabili verso il medesimo nel caso in cui ricomparisca, o si abbiano di lui notizie. *C.* 126. 133 *ss.*

126 — **132.** Coloro che avranno ottenuto l'immessione provvisionale in possesso, o il coniuge che avrà eletto di continuare nella comunione, dovranno far procedere all'inventario de'mobili e delle scritture dell'assente, in presenza del regio proccuratore presso il tribunale civile, o di un giudice di circondario richiesto dallo stesso regio proccuratore. *Pc.* 1019 *s.*

---

a) — *124. . . . . Se fa istanza per lo scioglimento della comunione, rientrerà nell'esercizio de' suoi diritti, tanto legali, che convenzionali, ec.*

Il tribunale ordinerà, se sarà necessario, la vendita di tutto o di parte del mobiliare. Nel caso di vendita se ne impiegherà il prezzo, del pari che i proventi scaduti. *Pc.* 708 *a* 716. 1021 *a* 1028.

Quelli che avranno ottenuto la provvisionale immessione in possesso, potranno per loro cautela fare istanza, che si proceda da un perito nominato dal tribunale alla visita degli stabili, acciocchè se ne verifichi lo stato. La relazione del perito verrà omologata in presenza del regio proccuratore, e le spese saranno prese da'beni dello assente. *C.* 1577 — *Pc.* 396 *a* 417.

127 — **133.** Quelli che in forza della provvisionale immessione o della legale amministrazione avranno goduto i beni dell'assente, non saranno obbligati a restituire che il quinto de'proventi, se il medesimo ritorni prima de'quindici anni compiti dopo il giorno della sua assenza; ed il decimo, qualora ritorni dopo quindici anni. Trascorsi i trent'anni, apparterrà loro la totalità delle rendite. *C.* 126. 130 *s.* 135. 144.

128 — **134.** Non potranno alienare nè ipotecare i beni stabili dell'assente coloro i quali non li possederanno che a titolo d'immessione provvisionale. *C.* 131. 138. 2011 *s.*

129 — **135.** Se l'assenza avrà continuato per lo spazio di trent'anni dopo la provvisionale immessione in possesso, o dopo l'epoca in cui il coniuge in comunione avrà preso l'amministrazione de'beni dell'assente; o pure quando sieno trascorsi cento anni compiti dalla nascita dell'assente, le cauzioni resteranno disciolte: tutti coloro che ne avranno il diritto, potranno domandare la divisione de'beni dell'assente, e far pronunziare dal tribunale civile la diffinitiva immessione in possesso. *C.* 138. 144.

130 — **136.** La successione dell'assente, dal giorno della di lui morte verificata, resterà aperta a vantaggio delle persone in quell'epoca abili a succedere: e coloro che avranno goduto i beni dell'assente, saranno tenuti a restituirli, eccettuati i frutti da essi acquistati in forza dell'articolo 133. *C.* 126. 130.

131 — **137.** Se pendente la provvisionale immessione in possesso ricomparisce l'assente, o resta provata la sua esistenza, cesseranno gli effetti del giudicato declaratorio di assenza; salve, se sarà necessario, le cautele conservative prescritte per l'amministrazione de'suoi beni nel capitolo I del presente titolo. *C.* 118 *s.* 121 *s.*

132 — **138.** Se anche dopo la definitiva immessione in possesso ricomparisce l'assente, o resta provata la di lui esistenza, ricupererà i suoi beni nello stato in cui si troveranno, il prezzo di quelli che saranno stati alienati, ovvero i beni col prezzo medesimo acquistati. *C.* 135. 139. 2168 — *P.* 17 — *Pp.* 475.

133 — **139.** I figli e discendenti dell'assente potranno egualmente, entro i trent'anni computabili dal giorno della diffinitiva immessione in possesso, domandare la restituzione de'di lui beni, come è disposto nell'articolo precedente. *C.* 135. 138. 2168.

134 — **140.** Dopo la sentenza declaratoria di assenza chiunque avrà ragioni contro l'assente, non potrà sperimentarle se non contra coloro i quali saranno stati messi in possesso de'beni, o che ne avranno la legale amministrazione. *C.* 126. 130. 135.

SEZIONE II.

Degli effetti dell'assenza, riguardo alle ragioni eventuali che possono competere all'assente.

135 — **141.** Chiunque reclamerà un diritto competente a persona di cui s'ignori l'esistenza, dovrà provare che la medesima persona esisteva, quando si è fatto luogo a tale diritto: senza questa pruova la domanda sarà dichiarata inammessibile. *C.* 143. 646. 666. 994. 1855.

136 — **142.** Aprendosi una successione alla quale sia chiamata una persona di cui non consti l'esistenza, sarà devoluta esclusivamente a quelli co'quali essa avrebbe avuto il diritto di concorrere, o a coloro cui sarebbe spettata in sua mancanza. *C.* 646. 692.

137 — **143.** Le disposizioni de' due precedenti articoli avranno luogo senza pregiudizio dell'azione di *petizione di eredità*, e degli altri diritti spettanti all'assente, o a' suoi rappresentanti ed aventi causa da esso: questi diritti non si estingueranno, che trascorso il tempo stabilito per la prescrizione. *C.* 141 *s.* 144. 2168.

138 a) — **144.** Finchè l'assente non si presenterà, o le azioni a lui competenti non saranno promosse in suo nome, quelli che avranno avuto la successione, lucreranno i frutti da essi percepiti in buona fede. *C.* 142. 474 *s.* 2174.

CAPITOLO IV.

Della cura de' figli minori di un assente.

141 — **145.** Se il padre siasi renduto assente, lasciando figli in età minore nati da un comune matrimonio, la madre ne avrà la cura, ed eserciterà tutti i diritti del marito relativamente alla educazione ed amministrazione de'loro beni. *C.* 288 *a* 291. 312 – *E.* 6. 7.

142 — **146.** Sei mesi dopo l'allontanamento del padre, se a quell'epoca fosse morta la madre, o venisse a morire prima che sia stata dichiarata l'assenza del padre, la cura de' figli verrà dal Consiglio di famiglia conferita agli ascendenti più prossimi, ed in mancanza di questi, ad un tutore provvisionale. *C.* 147. 326 *a* 341.

143 — **147.** Lo stesso si osserverà nel caso in cui uno de' coniugi rendutosi assente lascerà figli in età minore nati da un precedente matrimonio. *C.* 145 *s.*

TITOLO V.

DEL MATRIMONIO.

CAPITOLO I.

b) *Della promessa e del contratto di matrimonio, e delle qualità necessarie per poterlo contrarre.*

148. La promessa di matrimonio in qualunque modo, e sotto qualsivoglia condizione data o ricevuta, non produce civilmente alcuna legale obbligazione nè per lo adempimento, nè per la prestazione di ciò che siasi promesso nel caso d'inadempimento. Soltanto la promessa fatta innanzi allo stato civile, a' termini del capitolo III del titolo II, darà luogo in caso d'inadempimento alla rifazione del danno a pro della persona che non abbia dato ragionevole motivo a recederne. *C.* 68 *a* 70. 78 *s.* 150 *s.*

149. La copia legale dell'atto di solenne promessa è il titolo con cui sarà promossa in giudizio l'azione del danno. *C.* 47. 79.

150. La legge limita le sue disposizioni, riguardo al matrimonio, agli effetti civili e politici. *C.* 151.

---

a) *SEZIONE III.* Degli effetti dell'assenza riguardo al matrimonio.

« *139. L'assente, il di cui consorte ha contratto un altro matrimonio, sarà egli solo ammesso ad impugnare questo matrimonio, o personalmente, o col mezzo di un suo procuratore munito della pruova della di lui esistenza.*

« *140. Se il coniuge assente non avrà lasciato parenti in grado di succedergli, l'altro coniuge potrà dimandare l'immessione provvisionale nel possesso de' beni.*

b) – Delle qualità e condizioni necessarie per contrarre matrimonio.

151. Sotto questo solo aspetto essa regola la qualità e le condizioni de' contraenti; determina le formalità che preceder debbono la celebrazione, la loro validità, i diritti, i doveri, e gli effetti civili che ne risultano. Lascia intatti i doveri che la religione impone, senza apportarvi alterazione o cambiamento alcuno. *C.* 67. 148. 189. 191 *s.*

a) — **152.** L'uomo prima di aver compito gli anni quattordici, e la donna prima di aver compito gli anni dodici, non possono contrarre matrimonio.

146 — **153.** Non vi è matrimonio quando non vi è consenso. *C.* 1062.

154. Non vi è consenso in colui che erra sulla persona del futuro sposo: l'errore sulle qualità e condizioni della persona non distrugge il consenso. *C.* 1064. 1292.

b) — **155.** Non può contrarsi un secondo matrimonio, se non sia disciolto il primo dal-
c) l'autorità ecclesiastica. *C.* 156. 191 — *P.* 331.

d) — **156.** La vedova non potrà essere ammessa a fare la solenne promessa di matrimonio innanzi all'ufiziale dello stato civile, se non dopo dieci mesi dalla morte del marito, qualora in questo intervallo non abbia partorito. *C.* 216.

157. È vietato all'ufiziale dello stato civile di ricevere la solenne promessa del matrimonio tra 'l tutore o i figliuoli di lui, ed il minore o la minore, durante la tutela, e pendente il rendimento de' conti; purchè non preceda l'approvazione del tribunale con cognizione di causa, inteso il pubblico ministero. Ciò non deroga alla necessità del consenso del Consiglio di famiglia prescritto nell'articolo 174. *C.* 392 *a* 398.

161 — **158.** Nella linea retta non può contrarsi matrimonio tra gli ascendenti e discendenti legittimi o naturali; tra gli affini nella medesima linea. *C.* 657.

---

a) — *144. L'uomo prima di aver compito gli anni diciotto, e la donna prima di aver compito gli anni quindici, non possono contrarre matrimonio.*

« *145. L'Imp. nondimeno potrà accordare dispense di età per gravi motivi.*

b) — *147. Non può contrarsi un secondo matrimonio se non sia disciolto il primo.*

c) — V. art. 163.

d) — *228. La donna non può contrarre un nuovo matrimonio se non sono trascorsi dieci mesi dopo lo scioglimento dell'antecedente.*

151. — *R. 15 ap. 1839.* — Gli ufiziali dello stato civile non ricevano la solenne promessa di matrimonio tra persone che non sieno egualmente cattoliche, se pria non sia documentato, che per tale matrimonio siasi ottenuta la dispensa ecclesiastica, secondo le regole e la disciplina della Chiesa.

R. 7 dic. 1839 — Nel caso di matrimonio fra un individuo protestante de' reggimenti svizzeri con una donna cattolica suddita della prefata M. S., quantunque vi sieno i requisiti e le condizioni volute da' regolamenti civili e militari, non si accordi il permesso militare, nè segua il matrimonio, se prima i contraenti non abbiano ottenuta la debita dispensa dal Sovrano Pontefice.

R. 6 sett. 1824. — Gli stranieri i quali domandano contrarre matrimonio nel regno debbono essere cattolici.

R. 9 ap. 1832. — I condannati ad ogni pena sono capaci di contrarre matrimonio ecclesiasticamente secondo le regole del Concilio di Trento: - i condannati a' ferri od alla reclusione sono anche capaci degli effetti civili del matrimonio, mercè l'adempimento degli atti dello stato civile giusta le leggi in vigore: il matrimonio de' condannati all'ergastolo debbe procedere senza coteste solennità civili, nè può produrre gli effetti civili, a meno che S. M. non si degni di accordarne la dispensa, per particolar atto di sua clemenza; - i condannati rimangono sempre ligati alle regole di disciplina de' luoghi ne' quali sono detenuti.

153. — *D. 19 mag. 1841.* — 1. La regola contenuta nell'articolo 223 delle leggi di procedura penale pe' sordi-muti, sarà osservata allorchè occorra per essi dichiararsi il consenso, o adempiersi gli atti rispettosi per matrimonio. - Per la destinazione dell'interpetre si farà istanza al presidente del tribunale civile del domicilio del sordo-muto. - 2. In questo caso il tribunale medesimo in camera di consiglio, chiaritosi per tutti i modi d'istruzione che reputerà convenienti, e per mezzo dello interpetre, ed udito il pubblico ministero, pronunzierà e darà atto del libero intelligente consenso del sordo-muto per lo matrimonio; e quindi autorizzerà lo interpetre ad assistere il medesimo per lo adempimento della solenne promessa e degli atti rispettosi, ed in ogni altro atto che possa occorrere secondo la legge. Copia della deliberazione del tribunale sarà unita a' documenti per lo matrimonio.

a) — **159.** Non può contrarsi matrimonio tra l'adottante e l'adottato, o i discendenti di costui; nè tra l'adottante ed il consorte dell'adottato, e reciprocamente tra l'adottato ed il consorte dell'adottante. *C.* 266.
— **160.** Nella linea collaterale è vietato il matrimonio
1.° tra i fratelli e sorelle legittimi o naturali;
2.° tra gli affini del medesimo grado; *C.* 161.
3.° tra lo zio e la nipote, tra la zia e il nipote; *C.* 161.
4.° tra l'adottato ed i figli dell'adottante, ancorchè adottivi. *C.* 161.

b) — **161.** Il Re nondimeno per cause gravi può dispensare al divieto espresso ne' numeri *2.*° *3.*° e *4.*° dell'articolo precedente. La dispensa del Re s'intende accordata per quanto riguarda l'impedimento civile.

162. È vietato per coloro che sieno ligati da voto solenne o dagli ordini sacri.

148 — **163.** Il figlio che non è giunto all'età di anni venticinque compiti, e la figlia che non ha compito gli anni ventuno, non possono contrarre matrimonio senza il consenso del padre e della madre. Nel caso che sieno discordi, il consenso del padre sarà sufficiente. *C.* 75. 164 *ss.* 170 *a* 174.

---

a) ***— 348. L'adottato rimarrà nella sua famiglia naturale e vi conserverà tutti i suoi diritti: tuttavia il matrimonio è proibito — tra l'adottante, l'adottato ed i suoi discendenti; — tra i figli adottivi di una stessa persona; — tra l'adottato ed i figli che potrebbero sopravvenire all'adottante; — tra l'adottato ed il consorte dall'adottante; e reciprocamente tra l'adottante ed il consorte dell'adottato.***
— 162. Nella linea collaterale il matrimonio è vietato tra le sorelle ed i fratelli legittimi o naturali, e gli affini nel medesimo grado.
— 163. Il matrimonio è inoltre proibito tra lo zio e la nipote, la zia ed il nipote.

b)***—164. L'Imp. nondimeno per cause gravi può dispensare al divieto espresso nell'articolo precedente.***

163. — *A. S. 7 ap. 1829* — **1.** Nel regno delle Due Sicilie i figliuoli o lo figlinolo del Re, i suoi nipoti e pronipoti dell'uno o dell'altro sesso discendenti da maschio, e finalmente le sorelle, gli zii, e le zie del Re, avranno bisogno del precedente sovrano beneplacito per contrarre matrimonio, qualunque fosse la loro età. Il difetto del sovrano beneplacito renderà il matrimonio non produttivo di effetti politici o civili. — **2.** Le persone designate nell'articolo precedente, se maschi in qualunque età, se femmine finchè non saranno maritate, avranno pure bisogno del sovrano beneplacito allorchè vorranno: - *1.* ipotecare, donare o alienare gl'immobili non acquistati colla propria industria; - **2.** prendere danari o generi a mutuo, anche sotto l'aspetto di boni, di cambiali o di altri contratti qualsivogliano inducenti obbligazioone reale o personale; - *3.* riscuotere capitali non acquistati colla propria industria, e farne quietanza. Il difetto del sovrano beneplacito renderà l'atto *ipso jure* nullo.

A. S. 12 mar. 1856. — **1.** Niuno de' componenti la nostra Real famiglia, qualunque sia il suo grado, potrà uscire dal territorio del regno senza che ne abbia ottenuto da Noi il permesso in iscritto. Le loro rendite, assegnamenti, pensioni, commende ec. saranno sequestrate in ogni caso di contravvenzione. E saranno i loro beni, assegnamenti, pensioni, commende ec. devolute alla Corona, se essi rimangano all'estero oltre il termine di mesi sei. — **2.** Non saranno considerati legittimi e capaci di produrre effetti politici e civili i matrimoni de' componenti della Real Famiglia, che non sieno preceduti da un nostro beneplacito da accordarsi loro in forma di decreto. - Oltracciò tali matrimonî porteranno di dritto la decadenza delle Persone Reali da' beni, assegnamenti, pensioni, commende ec. che essi tengono dalla Real Casa e dalla Corona, cui rimangono devoluti. — **3.** Chiunque di essi si renderà colpevole di alta infrazione a' doveri che lo legano alla nostra Real Persona, come Sovrano e come Capo della nostra Famiglia, oltre alle misure che ci riserbiamo di determinare, perderà i beni, assegnamenti, pensioni, commende ec. che gli sieno pervenuti dalla Casa Reale o dalla Corona, congiuntamente a' titoli annessi a tali beni.

VS. MILITARI E LORO ASSIMILATI — matrimonî de'—

— *Un figlio che ha vivente il padre, quando anche fosse emancipato nella minore età, e vivesse separatamente, non può contrarre matrimonio se non abbia compito gli anni venticinque.* 8 lug. 1844.

a) — **164**. Se il padre è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la sua volontà, l'avo paterno e la madre subentrano nel di lui luogo. Però nel caso di dissenso, quello dell'avo sempre prevale. *C.* 75. 163. 165 *s.* 172.

165. Quando il dissenso de'genitori o dell'avo paterno sia ingiusto e ripugnante al bene de'figli, il Re, presa conoscenza dell'affare, supplirà la mancanza del di loro consenso. *C.* 163 *s.*

151 — **166**. I figli di famiglia giunti all'età definita nell'articolo 163, sono tenuti prima di contrarre matrimonio, a chiedere con atto rispettoso e formale il consiglio del padre e della madre, o dell'avo paterno e della madre, nel caso che il padre fosse mancato di vita, o si trovasse nella impossibilità di manifestare la sua volontà. *C.* 163 *ss.* 167 *ss.* 172. 434 — *T.* 144, 2.°

b) — **167**. L'atto rispettoso prescritto dall'articolo precedente, se non sarà susseguito dall'annuenza pel matrimonio, dovrà rinnovarsi altre due volte di mese in mese; e scaduto un mese dopo il terzo atto, si potrà procedere alla celebrazione del matrimonio. *C.* 172 — *T.* 144, 2.°

---

a) — *149. Se l'uno de' due genitori è morto, o se trovasi nella impossibilità di manifestare la propria volontà, basta il consenso dell' altro.*

150. Se il padre e la madre fossero morti, o se si trovassero nella impossibilità di manifestare la loro volontà, gli avoli e le avole subentrano in loro luogo; se l' avo e l'avola della medesima linea sono discordi, basta il consenso dell' avo. — Se vi è disparere tra le due linee, ciò equivale al consenso.

b) — *152. Dopo la maggiore età determinata dall' art. 148 sino all'età de' trent'anni compiti pe' maschi, e degli anni venticinque compiti per le femmine, l'atto rispettoso prescritto dall' articolo precedente, se non sarà susseguito dal consenso pel matrimonio, dovrà ec.*

153. Dopo l'età de' trent' anni, mancandovi il consenso all' atto rispettoso, si potrà, un mese dopo, passare alla celebrazione del matrimonio.

164. — *R. 20 ag. 1840.* — La madre rimaritata e privata dalla tutela conserva sempre il dritto di consentire al matrimonio de' figli minori delle sue prime nozze, o di dar loro il consiglio, previ gli atti rispettosi qualora siano di età maggiore di quella segnata nell'art. 163 delle leggi civili; salvo, a' termini di legge, il regolare le convenzioni matrimoniali a chi di dritto appartenga l'amministrazione de' beni.

165. — *R. 6 mag. 1820* — S. M. volendo provvedere ec., si è degnata disporre — 1. che tutte le dimande dirette ad ottenere dispensa al consenso di un ascendente al matrimonio di un figlio minore pe' motivi espressi nell' enunciato articolo 165, sieno rimesse al regio procuratore del tribunale civile della provincia, nella quale è domiciliato l'ascendente, che nega il consenso al matrimonio del suo figlio o nipote; — 2. che questo magistrato ed il presidente dello stesso tribunale esaminino estragiudizialmente le parti, ricevendo dalle medesime in iscritto, qualora voglian farlo, le rispettive dimande e risposte, e raccolgano tutte le deduzioni, e tutti i documenti, su i quali le medesime sono fondate; — 3. che venga in seguito disteso un esatto processo verbale delle cose rispettivamente esposte dalle part', e de'documenti o carte che saranno state presentate; — 4. che questo processo verbale sia trasmesso originalmente al Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia, corredato delle osservazioni de' magistrati soddetti, e delle dimande e carte poc' anzi enunciate, non che di tutte le altre dilucidazioni che avranno potuto raccogliersi sull' oggetto. — In vista di tutto ciò la M. S. prenderà le sue sovrane determinazioni sul rapporto che gli verrà sottomesso dal menzionato Segretario di Stato Ministro di grazia e giustizia.

D. 25 gen. 1842 — 1. Per la validità delle convenzioni nuziali, nel caso enunciato nello art. 165 delle leggi civili, lo sposo in età minore nel contratto di matrimonio verrà assistito da un curatore *ad hoc*, da destinarsi dal tribunale civile del domicilio del minore, ed il contratto che si stipuli all' uopo dovrà omologarsi dal tribunale medesimo.

166. — *R. 7 feb. 1844* — Agli ascendenti, dei quali l'art. 166 delle ll. cc. prescrive a' figli di famiglia oltre l'età definita dall'art. 163 delle dette leggi civili di chiedere pel loro matrimonio il consiglio, debbano pur farsi, e ripetersi, se occorra, nelle forme comuni, gli atti rispettosi, ancorchè stiano sotto giudizio d' interdizione o siano sottoposti ad amministratore provvisorio, o sotto consulente, a' termini degli art. 420 e 422 delle leggi stesse; escluso soltanto il caso che la interdizione sia per sentenza pronunziata.

154 — **168.** L'atto rispettoso sarà notificato a quello, o a quelli tra gli ascendenti che sono indicati nell'articolo 166, col mezzo di due notai, o di un notaio con due testimoni; e sarà fatta menzione della risposta nel processo verbale che si dee formare. *C.* 172.

155 — **169.** In caso di assenza dell'ascendente a cui sarebbesi dovuto fare l'atto rispettoso, si passerà alla celebrazione del matrimonio, presentandosi la sentenza pronunziata per dichiarare l'assenza; in mancanza di essa, quella con cui si fossero decretate le informazioni; ovvero, non essendovi ancora veruna sentenza, un atto di notorietà spedito dal giudice di circondario del luogo in cui l'ascendente ebbe l'ultimo suo noto domicilio. Questo atto conterrà la dichiarazione di quattro testimoni chiamati *ex officio* dal medesimo giudice di circondario. *C.* 39. 107 *s.* 121 *a* 125. 145. 166. 172 — *T.* 6.

a) — **170.** Gli ufiziali dello stato civile che avessero proceduto alla consegna della copia della promessa di matrimonio de'figli i quali non abbiano compito l'età di anni venticinque, ovvero delle figlie che non abbiano compito quella di anni ventuno, o de'minori, senza esprimervi il consenso de'padri e delle madri, quello dell'avolo paterno, e quello della famiglia ne'casi preveduti, saranno, a richiesta delle parti interessate e del proccuratore regio presso il tribunale civile della provincia o valle in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati ad una multa che non potrà eccedere la somma di ducati sessanta, ed inoltre alla pena del carcere per un tempo non minore di mesi sei. *C.* 52. 56.

b) — **171.** Quando non vi sieno intervenuti atti rispettosi ne'casi in cui sono prescritti, l'ufiziale dello stato civile che avrà dato copia dell'atto della solenne promessa di matrimonio, sarà condannato alla multa stessa, ed inoltre alla pena del carcere non minore di un mese. *C.* 52. 56. 79. 166.

158 — **172.** Le disposizioni degli articoli 163 e 164 e le disposizioni degli articoli 166, 167, 168 e 169 relative all'atto rispettoso da praticarsi verso il padre e la madre ne'casi contemplati in detti articoli, sono applicabili anche a'figli naturali legalmente riconosciuti. *C.* 163 *s.* 166 *a* 169. 257.

159 — **173.** Il figlio naturale che non sia stato riconosciuto, o che riconosciuto abbia perduto il padre e la madre, ovvero nel caso che questi non possano manifestare la loro volontà, non potrà maritarsi prima degli anni ventuno compiti, se non avrà ottenuto il consenso di un tutore da darglisi a questo atto. *C.* 257. 326.

c) d) — **174.** Se non esistono nè padre, nè madre, nè avo paterno, o se si trovano tutti nella impossibilità di manifestare la loro volontà, i figli e le figlie minori di anni ventuno non possono contrarre matrimonio senza il consenso del Consiglio di famiglia. *C.* 326 *a* 337.

---

a) — *156. Gli ufiziali dello stato civile che avessero proceduto alla celebrazione de' matrimoni contratti da figli, i quali non abbiano compita l'età di venticinque anni, ovvero da figlie, che non abbiano compita quella de' ventuno, senza che il consenso de' padri e delle madri, quello degli avi e delle avole, e quello della famiglia, ne' casi in cui son prescritti, sia stato enunciato nell' atto del matrimonio, saranno a richiesta delle parti interessate e del proccuratore imp. presso il tribunale di prima istanza del luogo in cui il matrimonio è stato celebrato, condannati alla multa prescritta dall' articolo 192, ed inoltre ec.*

b) — *157. Quando non vi saranno intervenuti atti rispettosi, ne' casi in cui sono prescritti, l' ufiziale dello stato civile che avrà celebrato il matrimonio, sarà condannato ec.*

c) — *160. Se non esistono nè padre nè madre, nè avoli nè avole,* o *se si trovino tutti ec.*

d) — V. art. 158, 160 e 161.

168. — *D. 5 ag. 1832* — 1. Le funzioni delegate a' notai dall'art. 168 delle leggi civili per gli atti rispettosi agli ascendenti, potranno essere disimpegnate nell' isola di Ponza dal cancelliere della giustizia di circondario ivi residente. — 2. La disposizione contenuta nell' articolo precedente avrà luogo finchè non sia stabilito un notaio nella enunciata isola di Ponza. — *Perchè si dica regolare la notificazione di un atto rispettoso non è richiesto che al padre, cui tale atto s' indirizza, sia rilasciata copia dell' atto medesimo.* 10 dic. 1881.

CAPITOLO II.

a) *Delle formalità richieste precedentemente alla celebrazione del matrimonio.*

b) — **175.** L'atto di solenne promessa enunciato nello articolo 77 sarà eseguito pubblicamente alla presenza dell'uſiziale dello stato civile del domicilio dell'uno o dell'altro de' contraenti. *C.* 76 *s.* 107 *s.*

c) — **176.** La notificazione ordinata dall'articolo 68 sotto il titolo *degli atti dello stato civile* sarà fatta nella municipalità del luogo ove ciascuno de' contraenti avrà il suo domicilio. *C.* 76. 99. 107 *s.* 177.

d) — **177.** Nondimeno se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di tre mesi, la notificazione sarà fatta ancora nella municipalità dell'ultimo domicilio. *C.* 76. 107 *s.*

e) — **178.** Il Re per giuste cause potrà dispensare al tempo richiesto dall'articolo 68 per la notificazione. *C.* 68. 179.

179. Potrà la notificazione omettersi ne' casi d'imminente pericolo di vita di uno de'contraenti. Dovranno però questi giurare di non esservi alcun legittimo impedimento al matrimonio. *C.* 68. 178.

f) — **180.** Fra i tre mesi dal ritorno di un nazionale nel regno, l'atto di celebrazione del matrimonio contratto in paese straniero, giusta gli articoli 49, 50 e 67, sarà trascritto sul registro pubblico de' matrimoni del luogo del suo domicilio. *C.* 107 *s.*

---

a) — Delle formalità relative alla celebrazione del matrimonio.

b) — *165. Il matrimonio sarà celebrato pubblicamente alla presenza dell'ufiziale civile del domicilio dell'uno o dell'altro de' contraenti.*

c) — *166. Le due pubblicazioni ordinate nell'articolo 63 sotto il titolo* degli atti dello stato civile, *saranno fatte nella municipalità del luogo, ove ciascuno de' contraenti avrà il suo domicilio.*

d) — *167. Nondimeno, se il domicilio attuale è stabilito colla sola residenza di sei mesi, le pubblicazioni avranno luogo anche nella municipalità dell' ultimo domicilio.*

168. Se le parti contraenti, o una di esse, sono relativamente al matrimonio sotto la potestà altrui, le pubblicazioni saranno fatte altresì nella municipalità del domicilio di quelli, sotto la cui potestà esse si trovano.

e) — *169. L'Imp., o quelli che esso destinerà a tale oggetto, potranno per gravi cause dispensare dalla seconda pubblicazione.*

f) — *170. Il matrimonio contratto in paese estero tra francesi, e tra un individuo francese ed uno straniero, sarà valido, purchè sia celebrato secondo le forme stabilite in quel paese, e purchè si siano fatte precedere al matrimonio le pubblicazioni prescritte nell'articolo 63 sotto il titolo* degli atti dello stato civile, *e che il francese non abbia contravvenuto alle disposizioni mentovate nel capitolo precedente.*

« — *171. Fra i tre mesi dal ritorno di un francese nel territorio dell'imp., l'atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese estero sarà trascritto sul registro pubblico de' matrimoni del luogo del suo domicilio.*

178. — *D. 22 ag. 1821* — 1. La facoltà di dispensare per giuste cause al tempo richiesto dall'art. 68 delle leggi civili per la notificazione, sarà esercitata nella Sicilia dal Luogotenente Generale residente in Palermo.

180. — *R. 17 nov. 1859.* — Sul dubbio se per un matrimonio contratto nel 1813 in Costantinopoli fosse applicabile la regola scritta nell'art. 180 per la efficacia de'matrimoni celebrati all'estero, la M. S. si è degnata ordinare che nel soggetto caso, quando costi la celebrazione del matrimonio ecclesiastico, valga il correlativo documento ancora per lo adempimento delle regole degli atti dello stato civile. — *Un matrimonio che il nazionale vada a contrarre nell'estero, senza che si faccia registrare ne'libri dello stato civile del regno, non può produrre effetti civili nel regno, quantunque il magistrato ne ordini con sua sentenza la registrazione.* 3 lug. 1844.

Questa trascrizione però potrà praticarsi dall'ufiziale dello stato civile, e produrrà gli effetti civili solo quando pria del matrimonio celebrato in paese straniero siasi adempiuto alla pubblicazione nel regno prescritta negli articoli 68 e 176, e siensi altresì osservate le prescrizioni contenute nel capitolo precedente.

In caso di contravvenzione da parte degli ufiziali dello stato civile saranno ad essi applicabili le disposizioni penali degli art. 170 e 171 secondo i casi in essi contemplati (1).

CAPITOLO III.

Delle opposizioni al matrimonio.

172 — **181.** Il diritto di fare opposizioni alla celebrazione del matrimonio appartiene alla persona legata in matrimonio con una delle due parti contraenti. *C.* 69 *ss.* 155. 185 *a* 188.

a) — **182.** Il padre, ed in mancanza del padre, l'avo paterno e la madre possono fare opposizione al matrimonio de'loro figli e discendenti. *C.* 163. 166. 185 *a* 188.

174 — **183.** Non essendovi alcuno de'suddetti ascendenti, il fratello o la sorella, lo zio o la zia, il fratello o la sorella cugini costituiti in età maggiore, non possono fare opposizioni, che ne'casi seguenti:

1.° quando non si sia ottenuto il consenso del Consiglio di famiglia richiesto dall'articolo 174;

2.° quando l'opposizione è fondata sullo stato di demenza del futuro sposo. Questa opposizione che dal tribunale potrà puramente e semplicemente esser tolta, non sarà giammai ammessa, che a condizione, per parte dell'opponente, di domandare l'interdizione, e di farla ordinare nel termine che sarà fissato nella sentenza. *C.* 184. 412.

175 — **184.** Ne'due casi preveduti nel precedente articolo il tutore o curatore, durante la tutela o cura, non potrà fare opposizioni, se non sia autorizzato da un Consiglio di famiglia, che potrà convocare. *C.* 174. 183. 328 *ss.*

176 — **185.** Ogni atto di opposizione esprimerà la qualità che attribuisce all'opponente il diritto di farlo; conterrà l'elezione di domicilio nel luogo ove il matrimonio si avrà a celebrare; dovrà egualmente contenere i motivi della opposizione, a meno che non fosse fatta sulla istanza di un ascendente: il tutto sotto pena di nullità, e della interdizione dell'ufiziale ministeriale che avesse sottoscritto l'atto della opposizione. *C.* 69 *s.* 116.

---

a) — *173. Il padre, ed in mancanza del padre, la madre, e mancando il padre e la madre, gli avi e le avole possono fare opposizione al matrimonio de'loro figli e discendenti, quando anche questi avessero compiti gli anni venticinque.*

181. — *D. 10 gen. 1827* — 1. Le opposizioni alla solenne promessa di matrimonio potranno dedursi nel termine di giorni quindici destinato dall'art. 68 delle leggi civili per l'affissione della notificazione, e nel termine di tre giorni successivi alla notificazione istessa, richiesti dall'art. 77 delle medesime leggi civili per potersi devenire alla celebrazione della solenne promessa. — 2. Se nel quarto giorno dopo il termine dell'affissione della notificazione, le parti non adempiano alla solenne promessa di matrimonio innanzi all'uffiziale delle stato civile, potranno solamente dopo il periodo di tempo indicato nello articolo precedente dedursi nello interesse privato quelle opposizioni, i motivi delle quali sieno posteriori al periodo anzidetto. Sarà perciò unito all'atto di opposizione un documento giustificativo del motivo sopravveniente.

185. — *D. 6 mar. 1845* — 1. Le opposizioni a matrimonio, formate giusta gli articoli 69 e 185 delle leggi civili, dovranno ancora contenere costituzione di patrocinatore da parte dell'opponente, e citazione a comparire nel tribunale civile fra il termine di un mese, salvo

---

(1) L'art. 180 è stato riformato con legge de' 24 febbraio 1843. Prima era scritto così: « Fra i tre mesi dal ritorno di un nazionale nel regno, l'atto della celebrazione del matrimonio contratto in paese straniero sarà trascritto sul registro pubblico de' matrimoni del luogo del suo domicilio. »

177 — **186.** Il tribunale civile pronunzierà entro dieci giorni sulla domanda per togliersi l'opposizione.

a) — **187.** Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio in preferenza di ogni causa urgente.

179 — **188.** Gli opponenti, eccettuati gli ascendenti, se l'opposizione è rigettata, potranno essere condannati al risarcimento de'danni e delle spese. *C.* 1103 — *Pc.* 222.

---

a) — *178. Se vi è appellazione, sarà ultimato il giudizio ne' dieci giorni successivi alla citazione.*

gli aumenti per la distanza, per la discussione delle opposizioni: il tutto a pena di nullità. — 2. La parte opponente dovrà fra dieci giorni successivi alla scadenza del termine della citazione portare la causa all'udienza del tribunale per far pronunziare sulle opposizioni, ai termini dell'art. 187 delle leggi civili. Ove ciò non faccia, la opposizione regolarmente proposta si avrà come abbandonata; ed in vista del certificato negativo del cancelliere del tribunale civile si potrà procedere oltre per la solenne promessa. — 3. Le disposizioni degli articoli precedenti, non che degli art. 69 e 185 delle leggi civili circa la forma, la notificazione e la discussione delle opposizioni sono applicabili ancora a' gravami avverso sentenze o decisioni che hanno rigettato le opposizioni stesse. Il termine però a comparire sarà in Gran Corte civile di giorni trenta, ed altrettanti in Corte Suprema. — 4. L'appello ed il ricorso per annullamento, ancorchè tardivamente proposto, sospende la esecuzione della sentenza o decisione, finchè il magistrato competente abbia deciso sul gravame stesso. — 5. Il termine utile a proporre le opposizioni al matrimonio sarà sempre quello stabilito nell'art. 1 del decreto de' 10 gennaio 1827, anche nel caso che la opposizione si proponga da ascendente, cui siasi notificato prima o dopo di quel termine l'atto rispettoso.

— *La legge non riconosce per motivi di opposizione al matrimonio la disparità di età e di natali.* 10 mar. 1829.

È dispensato l'ascendente di spiegare nell' atto di opposizione i motivi, ma deve spiegarli nella discussione. E non è motivo sufficiente di opposizione la disonestà della sposa. 12 nov. 1842.

La legge non riconosce ne' genitori il potere assoluto ed arbitrario d'impedire a loro piacere il matrimonio de'figli maggiori di anni 25; e se li dispensa dall' obbligo di esprimere i motivi nell'atto stesso della opposizione, non ne segue da ciò che l'opposizione possa essere accolta dal magistrato quando nel fatto non esistono impedimenti giuridici, che si oppongano alla contrazione delle nozze. 6 lug. 1850.

186. — *D. 14 mar. 1831* — 1. Ne' giudizi di opposizione a matrimonio, le sentenze de'tribunali civili che avran rigettate le opposizioni, non potranno mettersi in esecuzione se non dopo scorso il termine per produrre appello. — 2. Il termine di tre mesi stabilito nell'art. 507 delle leggi di procedura ne' giudizi civili per appellare, sarà ne' giudizi anzidetti di soli trenta giorni, decorrendi dal dì della intimazione della sentenza alla parte in persona, o nel domicilio. Elasso questo termine potrà eseguirsi la sentenza, secondo le norme stabilite nell'articolo 638 delle dette leggi di proc. civ.

187. — *D. 7 ap. 1828* — 1. Ne'giudizi di opposizione al matrimonio, le decisioni delle G. C. civili che avranno rigettato le opposizioni, non saranno esecutorie se non dopo scorso il termine per produrre il ricorso per annullamento alla Corte supr. di giustizia, o dopo che il ricorso prodotto sarà stato dalla Corte suprema rigettato. — 2. Il termine di tre mesi stabilito nell'articolo 582 delle leggi di procedura civile per la produzione del ricorso per annullamento, sarà ne'giudizi anzidetti di soli trenta giorni decorrendi dal dì della intimazione della decisione alla parte in persona o al domicilio. — 3. Il ricorso intimato nel termine stabilito dall'articolo precedente, ne'tre giorni successivi alla intimazione, ed a cura dalla parte ricorrente, dovrà essere vistato dal cancelliere del giudicato di circondario ove tale intimazione è seguita, e notato su di un registro particolare da tenersi all'uopo dal cancelliere stesso; e ciò a pena di decadenza. — 4. Scorsi i termini stabiliti ne' due precedenti articoli, potrà eseguirsi la decisione della Gran Corte civile in vista di un certificato negativo del cancelliere del giudicato di circondario, vistato dal giudice rispettivo. — 5. Il termine per depositare il ricorso diunita alla spedizione o copia della decisione dovrà essere di giorni venti, quando la intimazione sia seguita in un comune compreso nell'ambito giurisdizionale della Gran Corte civile di Napoli o di Palermo; e di venticinque giorni se il comune ove è seguita la notificazione sia compreso nell'ambito giurisdizionale delle altre Gran Corti civili. — 6. Elasso il termine stabilito nel precedente articolo, la decisione impugnata potrà eseguirsi in vista di un certificato negativo del cancelliere della Corte suprema, vidimato dal presidente della Corte stessa.

CAPITOLO IV.

a) *Delle dimande per impugnare il contratto di matrimonio, quanto agli effetti civili.*

189. Il matrimonio che nel regno delle Due Sicilie non sarà celebrato in faccia della Chiesa colle forme prescritte dal Concilio di Trento, non produce gli effetti civili nè riguardo a' coniugi, nè riguardo a' loro figli. *C.* 67.

Non gli produce egualmente, se sarà celebrato in faccia della Chiesa, senza che

---

a) — Delle dimande per nullità di matrimonio.

« *180. Il matrimonio contratto senza il libero consenso de' due sposi, o di uno di essi, non può essere impugnato se non dagli sposi, o da quello fra essi, il cui consenso non è stato libero.— Quando vi è stato errore nella persona, il matrimonio non può essere impugnato se non dallo sposo indotto in errore.*

« *181. Nel caso del precedente articolo non è più ammissibile la dimanda per nullità se vi sia stata coabitazione continua per sei mesi dopo che lo sposo ha acquistata la sua piena libertà, ovvero dopo essere stato da lui riconosciuto l'errore.*

« *182. Il matrimonio contratto senza il consenso del padre e della madre, degli ascendenti, o del consiglio di famiglia ne' casi in cui tale consenso era prescritto, non può essere impugnato, fuorchè da coloro il consenso de' quali era richiesto; ovvero da quello sposo, a cui era necessario il consenso medesimo.*

« *183. L'azione di nullità non può essere proposta nè dagli sposi, nè da' parenti, il consenso de' quali era richiesto, ogni volta che il matrimonio è stato approvato espressamente o tacitamente da quelli, il di cui consenso era necessario, o quando dopo la notizia del contratto matrimonio sia trascorso un anno senza alcun loro reclamo. — Parimenti non può essere proposta dallo sposo, trascorso un anno senza suo reclamo, dopo che è giunto all' età competente per acconsentire da se stesso al matrimonio.*

« *184. Ogni matrimonio contratto in opposizione al disposto negli articoli 144, 147, 161, 162 e 163, può essere impugnato tanto dagli sposi, quanto da tutti quelli, che vi hanno interesse, o dal ministero pubblico.*

« *185. Tuttavia il matrimonio contratto da sposi, che non erano ancora pervenuti all' età prescritta, o da uno de' medesimi, che non era ancora giunto alla stessa età, non può più essere impugnato, 1.° quando sono trascorsi sei mesi dopo che lo sposo o gli sposi hanno compiuta l'età competente; 2.° quando la donna, che non era giunta a questa età, avesse concepito prima della scadenza de' mesi sei.*

« *186. Il padre, la madre, gli ascendenti, e la famiglia, che hanno acconsentito al matrimonio contratto nel caso dell' articolo precedente, non saranno ammessi a proporne la nullità.*

« *187. In tutti i casi ne' quali, secondo l' articolo 184, l'azione di nullità può proporsi da tutti coloro che vi hanno interesse, non può intentarsi da' parenti collaterali, o da' figli nati da altro matrimonio, vivendo i due sposi, se non nel caso, in cui vi abbiano un interesse preesistente ed attuale.*

« *188. Il coniuge, a pregiudizio del quale è stato contratto un secondo matrimonio, può domandarne la nullità, vivendo quello ch' era seco lui congiunto.*

« *189. Se i nuovi sposi oppongono la nullità del primo matrimonio; la validità o nullità di questo deve essere preventivamente giudicata.*

« *190. Il proccuratore imp. in tutti i casi, a' quali è applicabile l'art. 184 di questo titolo, osservate le limitazioni espresse nell' art. 185, può e deve domandar la nullità del matrimonio, vivendo i due sposi, ed instare perchè venga decretata la loro separazione.*

« *191. Ogni matrimonio, che non sia stato contratto pubblicamente, nè celebrato avanti il competente ufiziale pubblico, può essere impugnato dagli sposi medesimi, dal padre*

sien preceduti gli atti necessarî che si enunciano dall'art. 68 all'art. 81. I giudici competenti degli effetti civili sono i tribunali ordinarî. *C.* 67. 191 *s.*

a) — **190.** Nulladimeno se non si presentano gli atti legittimi del matrimonio, eccetto il caso preveduto dall'articolo 48, ed esistono figli di due persone che abbiano pubblicamente vissuto come marito e moglie, e sieno morti ambedue, la legittimità de' figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto che manchino gli atti legittimi del matrimonio, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non sia in opposizione coll'atto legale di nascita. *C.* 48. 241 *a* 244.

b) — **191.** Il matrimonio che è stato dichiarato nullo dall'autorità ecclesiastica, può produrre ciò non ostante gli effetti civili relativamente a' figli, allora quando sia stato contratto in buona fede.

---

e dalla madre, dagli ascendenti, e da tutti quelli che vi hanno un interesse preesistente ed attuale, come pure dal pubblico ministero.

« *192. Se il matrimonio non è stato preceduto dalle due pubblicazioni prescritte, o se non siansi ottenute le dispense permesse dalla legge, ovvero non siano stati osservati i termini stabiliti per le pubblicazioni e celebrazioni, il proccuratore imp. farà condannare l'ufiziale pubblico ad una multa che non potrà eccedere trecento franchi; e le parti contraenti, o quelli sotto la cui potestà le medesime hanno agito, ad una multa proporzionata alle loro sostanze.*

« *193. Le persone soprannominate incorreranno nelle pene espresse nel precedente articolo per qualunque contravvenzione alle regole prescritte nell'articolo 165, ancorchè le medesime contravvenzioni non fossero giudicate sufficienti per far pronunziare la nullità del matrimonio.*

« *194. Niuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti civili del matrimonio, se non presenta l'atto della celebrazione inscritto nel registro dello stato civile, eccettuato il caso preveduto nell'articolo 46 sotto il titolo* degli atti dello stato civile.

« *195. Il possesso di stato non potrà dispensare i pretesi sposi, che rispettivamente lo allegheranno, dal presentar l'atto della celebrazione del matrimonio avanti l'ufiziale dello stato civile.*

« *196. Quando vi è possesso di stato, e l'atto di celebrazione del matrimonio avanti l'ufiziale dello stato civile si è presentato, i coniugi non sono rispettivamente ammessi a domandar la nullità di questo atto.*

a) — *197. Nulladimeno, se nel caso degli articoli 194 e 195 esistono figli di due persone che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie, e siano morte ambedue, la legittimità de' figli non potrà essere impugnata pel solo pretesto che manchi la presentazione dell'atto di celebrazione, qualora la stessa legittimità sia provata da un possesso di stato, che non sia in opposizione coll'atto di nascita.*

198. Se la pruova della legale celebrazione del matrimonio è fondata sul risultato d'un processo criminale, l'inscrizione della sentenza nel registro dello stato civile assicura al matrimonio, dal giorno della sua celebrazione, tutti gli effetti civili, tanto riguardo a' coniugi, quanto a' figli nati dal medesimo matrimonio.

199. Se i coniugi, o uno di essi, sieno morti senza avere scoperta la frode, l'azione criminale può essere promossa da chiunque abbia interesse di far dichiarare valido il matrimonio, come pure dal proccuratore imp.

200. Se l'ufiziale pubblico è morto al tempo in cui si è scoperta la frode, l'azione sarà promossa dal proccuratore imp. nella via civile contro i di lui eredi, intese le parti interessate, e dietro loro denuncia.

b) — *201. Il matrimonio, che è stato dichiarato nullo, produce ciò non ostante gli effetti civili, tanto riguardo a' coniugi, quanto relativamente a' figli, allora quando sia stato contratto in buona fede.*

Non vi è buona fede, quando il matrimonio non sia stato celebrato innanzi a persona ecclesiastica, che le due parti, o almeno una di esse crederà essere il proprio parroco, o dal parroco autorizzata. *C.* 67. 189.

I tribunali civili saranno i giudici competenti della buona fede. *C.* 192. 2174.

202 — **192.** Se non vi è la buona fede che per parte di uno de' coniugi, il matrimonio non produce gli effetti civili, se non in favore del medesimo coniuge e de' figli nati dal matrimonio. *C.* 191.

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni che nascono dal matrimonio.

a) — **193.** I coningi contraggono col solo fatto del matrimonio l'obbligazione di nutrire, mantenere ed educare i loro figli. Però il padre è tenuto in primo luogo, quindi l'avo o proavo paterno, ed in sussidio la madre. *C.* 195 *s.* 198 *ss.* 233. 272 *s.* 298. 678. 771. 854. 1412 — *P.* 332. 403 *ss.*

b) — **194.** Il figlio non ha azione contra il padre e la madre per obbligarli a fargli uno stabilimento a causa di matrimonio, o per qualunque altro titolo. *C.* 193. 770.

La figlia ha diritto di esser dotata dal padre; in difetto dall'avo paterno; quindi dalla madre. *C.* 193. 962. 1353. 1368.

205 — **195.** I figli sono tenuti a somministrare gli alimenti a' loro genitori ed agli ascen-
c) denti i quali ne sieno bisognosi. *C.* 193. 196. 198 *ss.* 273. 287. 849, 2.°

---

a) — *203. I coniugi col solo fatto del matrimonio contraggono unitamente l'obbligazione di nutrire, mantenere ed educare i loro figli.*

b) — *204. Il figlio non ha azione . . . . . o per qualunque altro titolo.*

c) — *206. I generi e le nuore sono ugualmente, e nelle medesime circostanze, tenuti agli alimenti verso il loro suocero e la suocera. Questa obbligazione cessa, 1.° quando la suocera è passata a seconde nozze, 2.° quando siano morti quello de' coniugi, dal quale deriva l'affinità, ed i figli nati dalla sua unione coll'altro coniuge.*

193. — *R. 11 ag. 1825* — Il figlio imprigionato, o conviva o non conviva col padre, sia emancipato o pur no, qualora non riunisca particolari mezzi di sussistenza, à sempre diritto alla somministrazione del pane nel caso che il padre non paghi un contributo fondiario maggiore de' ducati dodici.

D. 17 sett. 1829 — 1. I casi giudicati da' tribunali competenti per alimenti dovuti dagli ascendenti a' discendenti, e viceversa, come da un coniuge all'altro, sono eccettuati dal divieto prescritto col decreto de' 9 di febbraio 1824. In conseguenza le regie casse ammetteranno per essi l'esecuzione de' giudicati de' tribunali in quanto all'esercizio delle ritenute; salvo agl'interessati di far valere le loro ragioni come di dritto presso i tribunali medesimi. — 2. L'eccezione di cui è parola nell'articolo precedente, è applicabile non solamente alle ritenute; a carico de' soldi, ma delle altre somme ancora enunciate ne' numeri 2, 3, 4, 5 ed 8 dell' art. 1 del detto real decreto; restando però dichiarato che le ritenute medesime non potranno eccedere il quinto del soldo, e delle altre somme su cui vanno imputate. — 3. Tutto ciò che non entra nel disposto del presente decreto si rimane nel suo pieno vigore, giusta il tenore del decreto de' 9 di febbraio 1824, e delle sovrane decisioni in dilucidazione di esso emanate.

V. Pr. 670, *D. 9. feb. 1824.*

D. 30 nov. 1829 — 1. È obbligato un padre di famiglia detenuto in carcere a prestare gli alimenti al figlio del pari detenuto, qualora percepisca una pensione di ritiro maggiore di ducati trenta al mese. — 2. Qualora il padre goda una pensione di ritiro minore di ducati trenta il mese, il figlio parimente detenuto si dee riguardare come povero.

— *La madre può ripetere dal padre le somme erogate per alimentare* o *collocare i figli comuni.* 6 ap. 1826.

Sotto il nome di alimenti *dovuti da' genitori ed ascendenti va compresa la istruzione.* 9 lug. 1842.

Gli alimenti non chiesti dall' alimentario defunto non possono domandarsi dall' erede di lui. 17 ag. 1843.

194. — *La quantità della dote si misura dalle facoltà del dotante e dalla dignità del marito; ed è lasciata all' arbitrio del magistrato.* 12 ag. 1824.

207 — **195**. Le obbligazioni risultanti da queste disposizioni sono reciproche. *C.* 193 *ss.*

197. I fratelli e le sorelle impotenti a procacciarsi il vitto per vizio di corpo o debolezza di spirito, han diritto a chiedere gli alimenti da' loro fratelli e sorelle. *C.* 198 *ss.*

208 — **198**. Gli alimenti non saranno accordati, se non in proporzione del bisogno di chi li domanda, e delle sostanze di chi li dee somministrare. *C.* 193. 195. 199.

209 — **199**. Quando quegli che somministra, o quegli che riceve alimenti, sia ridotto ad uno stato tale in cui l'uno non possa più somministrarli, o l'altro non ne abbisogni più in tutto o in parte, se ne può domandare l'assoluzione o la riduzione. *C.* 198.

210 a) — **200**. Gli alimenti da' discendenti agli ascendenti, o da un collaterale all'altro saranno dovuti in pensione. Se però la persona che vi è tenuta giustifichi di non poter pagare la pensione, il tribunale con cognizione di causa potrà ordinare che la medesima riceva nella propria abitazione, nudrisca e mantenga quello al quale sono dovuti gli alimenti. *C.* 195. 197.

I discendenti riceveranno gli alimenti in casa de' loro ascendenti, se pure a costoro non piaccia somministrarli in pensione. Potranno riceverli in pensione quando per gravi motivi così venga ordinato dal tribunale (1). *C.* 193.

CAPITOLO VI.

De' diritti e de' rispettivi doveri de' coniugi.

212 — **201**. I coniugi hanno il dovere di reciproca fedeltà, soccorso, assistenza. *C.* 202. 217 *a* 220. 230 *s.* — *P.* 326 *a* 330.

b) — **202**. Il marito è in dovere di proteggere la moglie; la moglie di dipendere dal marito. *C.* 201. 203 *a* 215. 429 — *Pp.* 35 *ss.*

---

a) — *211. Il tribunale pronunzierà egualmente, se il padre o la madre, che offrirà di ricevere, nudrire e mantenere in propria casa il figlio a cui deve gli alimenti, debba essere dispensato dal pagamento della pensione alimentaria.*

b) — *213. Il marito è in dovere di proteggere la moglie, e la moglie di ubbidire al marito.*

198. — *La tassa degli alimenti è abbandonata al prudente arbitrio del magistrato.* 11 lug. 1833.

Ancorchè statuita fosse una pensione per alimenti, può non ostante l'alimentario chiedere dall' alimentante un soccorso, ove gli venga imposto da un bisogno straordinario. 7 lug. 1842.

Possono sottoporsi a transazione le controversie e le liti relative ad alimenti. 23 lug. 1844.

L'esame che il giudice fa degli elementi costitutivi di un patrimonio per trarne la cifra di un assegno alimentario, è una indagine di fatto che sfugge alla censura della Corte Suprema. 26 giug. 1849.

199. — *La norma degli alimenti, quantunque fissata da un giudicato, è soggetta ad esser modificata secondo le circostanze dell'alimentario e dell'alimentante. In questo caso bisogna motivare con precisione le circostanze comprovanti lo stato rispettivo del bisogno, e non servirsi di espressioni vaghe e generiche.* 10 mar. 1810.

Le transazioni sulle controversie e liti relative ad alimenti sono soggette all' azione di revoca o di riduzione, secondo che colui il quale ha l' obbligo degli alimenti si trovi nel caso di non potere in tutto o in parte adempirli. 2 ott. 1815.

Gli alimenti che nel contratto di matrimonio furon dal padre stabiliti a pro del figlio, non sono riducibili a causa di non potere il padre prestarli per intiero. 19 gen. 1826.

201. — *Il marito non può, senza il concorso di giusti motivi, esser obbligato a prestar gli alimenti alla moglie fuori la casa maritale.* 21 ag. 1830.

(1) L'art. 200 è stato riformato con legge de' 17 ottobre 1836. Prima era scritto così: « Se la persona » che deve somministrare gli alimenti, giustifica di non poter pagare la pensione alimentaria, il tribunale » con cognizione di causa potrà ordinare che la detta persona riceva nella propria casa, nudrisca e mantenga » quello al quale essa dee gli alimenti. »

214 — **203.** La moglie è obbligata ad abitar col marito, ed a seguirlo ovunque egli crede opportuno di stabilire la sua residenza. Il marito è obbligato a riceverla presso di se, ed a somministrarle tutto ciò che è necessario a' bisogni della vita, in proporzione delle sue sostanze e del suo stato. *C.* 113.

215 — **204.** La moglie non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del marito, quando anche ella esercitasse pubblicamente la mercatura, o non fosse in comunione, o fosse separata di beni. *C.* 205 *a* 215. 267. 984. 1078. 1389 — *Pc.* 23 — *Pp.* 36. *E.* 8 *s.*

216 — **205.** L'autorizzazione del marito non è necessaria, allorchè la moglie è sottoposta ad inquisizione criminale o di polizia. *C.* 204. 2026.

a) — **206.** La donna, ancorchè non sia in comunione, o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito o oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto. *C.* 204. 208 *a* 215. 693. 821. 858. 864. 1050. 1078. 1389. 1397. 1413 — *Pc.* 939 *a* 942 — *E.* 8 *a* 11.

Nondimeno sarà valida, anche senza autorizzazione del marito, la donazione che la moglie farà ad alcuno de' figli comuni, o procreati da lei con altro antecedente matrimonio. *C.* 814. 821.

218 — **207.** Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a stare in giudizio, può il giudice autorizzarla. *C.* 204. 2109 — *Pc.* 939 *a* 942.

---

a)—*217. La donna, ancorchè non sia in comunione o sia separata di beni, non può donare, alienare, ipotecare, acquistare a titolo gratuito od oneroso, senza che il marito concorra all'atto, o presti il suo consenso in iscritto.*

203. — *È nulla la convenzione tra coniugi in cui si stabilisca che la moglie non possa esser astretta a seguire il marito nel caso che questi voglia cambiar domicilio — Vale però il patto che il marito, recandosi altrove per propri interessi, debba corrispondere alla moglie una data prestazione.* 5 ag. 1825.

204. — *Non occorre un'autorizzazione speciale quando si cita in giudizio anche il marito.* 17 giu. 1820.

La donna maritata soccumbente in giudizio può provvedersi di ricorso per annullamento senza previa autorizzazione del marito; ma in questo caso la Corte Suprema soprassiede a decidere fino a che la moglie abbia ottenuta, se occorra, questa autorizzazione. 7 dic. 1824.

Il marito può validamente autorizzare la moglie, ancorchè si tratti d' interesse proprio. 30 gen. 1827.

La donna maritata non ha bisogno di autorizzazione per provocare la decadenza del gravame, giusta l' art. 1012 delle leggi civili. 31 gen. 1828.

La straniera che piatisce nel regno, non è tenuta per l' autorizzazione ad uniformarsi alle nostre leggi. 16 dic. 1830.

Data una volta l' autorizzazione a stare in giudizio, non è necessario ripeterla pe' rimedii così ordinari, che straordinari. 7 gen. 1843.

La moglie che dal marito assente è stata nominata vicaria generale e fornita di procura ampla anche per liti, non ha bisogno di autorizzazione speciale per stare in giudizio. 4. ag. 1843.

La minore emancipata col matrimonio, dovendo intentare in giudizio azioni anche immobiliari, come sarebbe la divisione d'immobili, non ha bisogno dell'assistenza di un curatore estraneo, ma le basta l' autorizzazione del marito, o, in difetto, quella del giudice. Con l'autorità maritale la legge ha sufficientemente provveduto alla incapacità della moglie. — Similmente per accettare le eredità a lei devolute, non ha bisogno dell'autorizzazione del consiglio di famiglia. 12 dic. 1846.

L' autorizzazione a stare in giudizio, data dal marito alla moglie innanzi al giudice di appello, sana il vizio del procedimento che nasceva appunto dalla mancanza di tale autorizzazione. 3 mar. 1853.

206. — *La donna maritata può disporre de' frutti de' beni parafernali anche senza il consenso del marito.* 24 ag. 1824.

Può la moglie essere aggiudicataria de' beni spropriati al marito. 27 mag. 1826.

La donna maritata poteva per dritto antico disporre de' beni parafernali, e lo può anche ora se il matrimonio è anteriore al 1809. 25 gen. 1831.

Per legge è valida l' obbligazione contratta dalla moglie solidalmente col marito con ipoteca sopra i suoi beni parafernali, ad oggetto di garentire la vendita di un immobile ritenuto di proprietà del marito. 21 set. 1852.

a) — **208**. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale civile, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il marito sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio. *C.* 206. 210 *s.* 213 *s.* 1397 — *Pe.* 939 *a* 942.

220 — **209**. La moglie, esercitando pubblicamente la mercatura, può senza l'autorizzazione del marito contrarre obbligazioni per ciò che concerne il suo negozio: e nel detto caso ella obbliga anche il marito, se vi è comunione tra essi. *C.* 206. 1397—*E.* 8 *a* 11.

La moglie non si considera esercitar pubblica mercatura, se non fa che vendere a minuto le mercanzie del traffico di suo marito; ma è considerata tale, quando ella esercita un traffico separato. *E.* 8.

221 — **210**. Allorchè il marito è condannato ad una pena afflittiva o infamante, quantunque in contumacia, la donna anche di età maggiore non può, mentre dura la pena, stare in giudizio, nè fare contratti, senza averne impetrata l'autorizzazione dal giudice, il quale può in questo caso accordarla, benchè il marito non sia stato sentito o chiamato. *C.* 204. 206 — *P.* 1 — *Pe.* 939 *a* 942 — *Pp.* 460.

222 — **211**. Se il marito è interdetto o assente, il giudice può in questo caso con cognizione di causa autorizzar la moglie tanto a stare in giudizio, quanto a fare contratti. *C.* 117. 121. 204. 206. 412. 1397 — *Pe.* 939 *a* 942.

223 — **212**. Ogni autorizzazione data in genere, ancorchè stipulata nel contratto di matrimonio, non può esser valida se non relativamente all'amministrazione de' beni della moglie.

224 — **213**. Se il marito è in età minore, l'autorizzazione del giudice è necessaria alla moglie tanto per istare in giudizio, quanto per far contratti. *C.* 204. 206 *ss.* 311. 1397. 2109 — *Pe.* 939 *a* 942.

225 — **214**. La nullità appoggiata alla mancanza di autorizzazione non può opporsi che dal marito, dalla moglie, o da' loro eredi. *C.* 204. 206. 1079. 1258. 1266. 1292.

226 — **215**. La moglie può far testamento senza l'autorizzazione del marito. *C.* 206. 813. 815. 821. 894. 1050.

CAPITOLO VII.

Dello scioglimento del matrimonio.

b) — **216**. Il matrimonio si discioglie per la morte di uno de' coniugi.

---

a)—*219. Se il marito ricusa di autorizzare la moglie a qualche atto, questa può far citare direttamente il marito innanzi al tribunale di prima istanza del circondario del domicilio comune, il quale può accordare, o negare la sua autorizzazione, ec.*

b) —*227. Il matrimonio si discioglie, — 1.° per la morte di uno de' coniugi; — 2.° pel divorzio legalmente pronunciato* (V. la nota a pag. 45); *— 3.° per condanna definitiva di uno de' coniugi ad una pena che produca la morte civile.*

CAP. VIII. - Delle seconde nozze — *228*, V. art. 156.

210. — *La moglie di un condannato a pena infamante, non può, durante la pena, stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice—Quindi può produrre ricorso per ciò solo, e far annullare una decisione o una sentenza in ultima istanza contro di lei pronunziata, venendo autorizzata dal tribunal civile.* 22 lug. 1826.

212. — *L'obbligazione contratta dalla donna maritata in virtù di autorizzazione generica accordatale dal marito, è nulla.* 14 lug. 1815.

214.—*Il difetto di autorizzazione è una nullità relativa, non assoluta — Se la donna si marita nel corso del giudizio, deve denunziare alla parte avversa il cangiamento di stato — Non evvi parimente nullità se da tutti è ritenuta come non maritata.* 2 ag. 1825.

La mancanza di autorizzazione può elevarsi anche di ufficio, poichè l'art. 204 LL. CC. è di ordine pubblico. 18 sett. 1827. — Deciso in senso contrario a' 23 ag. 1828.

Il difetto di autorizzazione può opporsi prima delle eccezioni in merito. — Data in generale, non vale per gli atti dominicali. 11 lug. 1810.

a) # TITOLO VI.

DELLA SEPARAZIONE DE' CONIUGI.

CAPITOLO I.

Delle cause della separazione.

b) — **217.** Potrà il marito domandare la separazione per causa di adulterio della moglie. *C.* 201. 218 *a* 222 — *P.* 326 *s.* 388.

c) — **218.** Potrà la moglie domandare la separazione per causa di adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune. *C.* 201. 217. 219 *a* 222 — *P.* 328.

219. Potrà la moglie domandare, col consiglio di due de' più prossimi congiunti, la separazione per causa di adulterio del marito, qualora lo stesso mantenga pubblicamente una concubina. *C.* 218.

d) — **220.** I coniugi potranno domandare reciprocamente la separazione per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell'uno verso dell'altro. *C.* 201 — *P.* 365.

e) — **221.** La condanna di uno de' coniugi a pena infamante potrà essere per l'altro causa di separazione. *P.* 1.

f) g) — **222.** La separazione non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de' coniugi, tranne quando la convenzione sia dal tribunale civile omologata. *C.* 223*ss.*-- *Pe.* 953.

---

a) — *TITOLO. VI.* — DEL DIVORZIO (1) — *CAP. I.* — Delle cause del divorzio.

b) — *229. Potrà il marito domandare il divorzio per causa di adulterio della moglie.*

c) — *230. Potrà la moglie domandare il divorzio per causa di adulterio del marito, allorchè egli avrà tenuta la sua concubina nella casa comune.*

d) — *231. I coniugi potranno domandare reciprocamente il divorzio per eccessi, sevizie, o ingiurie gravi dell'uno verso dell'altro.*

e) — *232. La condanna di uno de' coniugi a pena infamante sarà per l'altro una causa di divorzio.*

f) — V. art. 223.

g) — *CAP. V.* — Della separazione delle persone.

« *306. Nel caso in cui ha luogo la dimanda di divorzio per causa determinata, sarà in arbitrio de' coniugi di domandare la separazione delle persone.*

« *307. Sarà essa proposta, attitata e giudicata nella stessa guisa, come qualunque altra azione civile: essa non potrà aver luogo pel solo consenso reciproco de' coniugi.*

218. — *In pendenza del giudizio di separazione tra coniugi, può accordarsi alla moglie una liberanza onde spingerlo.* 26 giug. 1849.

220. — *Può un solo eccesso o una sola sevizia dar luogo a separazione, nè la conciliazione si presume per lo solo scorrimento di un lungo tempo.* 19 dic. 1839.

La sola querela di adulterio non è ingiuria da motivare la separazione personale. 26 ap. 1851.

222. — *Chiesta ed ottenuta la separazione, si può validamente rinunziare da uno de' coniugi al ricorso per annullamento; nè con ciò la separazione diviene consensuale.* 30 ap. 1822.

---

(1) Il divorzio in *Francia* fu abolito con legge degli 8 maggio 1816, così concepita: « 1.° Il divorzio è abolito. — 2.° Tutte le dimande ed instanze di divorzio per causa determinata son convertite in dimande ed instanze di separazione personale: le sentenze ed arresti rimasti senza esecuzione per non essersi pronunciato il divorzio dall'ufiziale dello stato civile, conformemente agli art. 227, 264, 265 a 266 del Codice civile, sono ristretti agli effetti della separazione. — 3.° Tutti gli atti fatti onde pervenire al divorzio per reciproco consenso, sono annullati: le sentenze ed arresti renduti in questo caso, ma non seguiti dalla pronunciazione del divorzio, sono considerati come non avvenuti, in conformità dell'articolo 295. » — Si tralascia quindi di riportare, perchè di poca importanza, gli art. 233 a 271, 275 a 293, 304 e 305 del detto Codice civile.

CAPITOLO II.

Delle ragioni che escludono la separazione.

a) — **223.** Sarà estinta l'azione di separazione colla riconciliazione de'due coniugi avvenuta, tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la domanda della separazione stessa. *C.* 217 *a* 221. 224 *s.*

273 — **224.** Nell'uno e nell'altro caso la domanda sarà dichiarata inammessibile. Potrà nondimeno l'attore intentare una nuova azione per la sopravvegnenza di altra causa dopo la riconciliazione: ed allora potrà far uso delle cause precedenti per appoggiare la nuova sua domanda. *C.* 223. 225.

b) — **225.** Se l'attore nega che siavi seguita riconciliazione, il convenuto potrà darne la
c) pruova col mezzo o di scritture o di testimoni. *C.* 223 *s.*

CAPITOLO III.

Degli effetti della separazione.

d) — **226.** La moglie contro di cui sarà pronunziata la separazione a causa di adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza ad essere ristretta in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni. *C.* 217. 227 — *P.* 326 *s.*

e) — **227.** Sarà in arbitrio del marito il sospendere la condanna o l'effetto della condanna, quando acconsenta di riunirsi colla moglie. *C.* 226 — *P.* 330.

---

a) — ***272. Sarà estinta l'azione di divorzio colla riconciliazione de' due coniugi, avvenuta tanto dopo i fatti che avrebbero potuto autorizzarla, quanto dopo la dimanda del divorzio stesso.***

b) — ***274. Se l'attore nega che siavi seguita riconciliazione, il convenuto potrà darne la pruova col mezzo o di scritture, o di testimoni nella forma prescritta nella prima sezione di questo capo (CAP. II. - SEZ. I.*** - Delle forme del divorzio per causa determinata — V. l'art. 307 del medesimo codice civile alla pag. 45 lett. g).

c) — V. art. 228.

d) — ***308. La moglie contro cui sarà pronunziata la separazione delle persone a causa di adulterio, verrà condannata colla medesima sentenza, e ad istanza del ministero pubblico, ad essere ristretta in una casa di correzione per un tempo determinato, non minore di tre mesi, nè maggiore di due anni.***

e) — ***309. Sarà in arbitrio del marito di sospendere l'effetto di questa condanna, quando acconsenta a ripigliare la moglie.***

Quando non si sono osservate le forme volute dalla legge, la separazione è nulla ipso jure, qualunque sieno le ragioni che si allegono per renderla valida. 30 gen. 1827.

Chiesta, contestata ed ammessa con giudicato la pruova testimoniale sopra taluni fatti articolati in proposito di separazion personale; pronunziato sul fondo da' primi giudici, portata la causa all'udienza della G. C. e date anche le conclusioni su questo stato della contesa; non può accordarsi una seconda pruova testimoniale su novella articolazione di fatti sopravvenuta. 27. sett. 1849.

La morte del marito dopo di avere istituita l'azione per la separazione personale contro la moglie adultera, se estingue l'azione medesima in quanto alla separazione, non l'estingue in quanto agli altri effetti civili dalla legge determinati, e che hanno relazione non alle persone, ma a' beni. 28 nov. 1831.

223. — *Una scrittura privata fatta dietro la introduzione del giudizio di separazione personale, con cui la moglie si obblighi di chiudersi in un ritiro e non dar disgusto al marito, non può considerarsi come una riconciliazione.* 2 dic. 1826.

a) — **228.** Per qualunque causa abbia avuto luogo la separazione, il coniuge contro al quale sarà stata ammessa le separazione, perderà il diritto a tutti i lucri che il consorte gli aveva accordati, sia nel contratto matrimoniale, sia dopo il matrimonio. *C.* 229 ss. 1046. 1405. 1413.

b) **229.** Il coniuge che avrà ottenuto la separazione, conserverà i lucri accordatigli dall'altro coniuge, quantunque essi fossero stati stipulati reciprocamente, e la reciprocanza non abbia luogo. *C.* 228. 230 s.

c) — **230.** Se i coniugi non avessero stipulato alcun lucro, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare il sostentamento del coniuge che ha ottenuto la separazione, il tribunale potrà ordinare a di lui favore sopra i beni dell'altro coniuge una pensione alimentaria non eccedente il terzo delle rendite di costui. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno. *C.* 199. 201. 228 s. 231.

231. Quando la separazione sia avvenuta per causa del marito, la moglie riprende tutti i frutti della dote; e nel caso che fossero insufficienti al di lei sostentamento, il marito è obbligato ad assegnarle un supplimento per alimenti, colla limitazione dell'articolo precedente. *C.* 199. 201. 228. 1362. 1413.

d) — **232.** I figli saranno affidati al coniuge che ha ottenuto la separazione; quando però il tribunale, sulla domanda della famiglia o del procuratore regio, non ordini pel maggior vantaggio de'figli, che tutti o alcuno di essi sieno affidati alla cura dell'altro coniuge, o di una terza persona. *C.* 193. 288. 290.

303 — **233.** Qualunque sia la persona a cui saranno i figli affidati, il padre e la madre con-
e) serveranno rispettivamente il diritto di vegliare sopra il mantenimento di essi e sopra
f) la loro educazione; e saranno tenuti a contribuirvi in proporzione delle loro forze. *C.* 193. 287 s.

---

a) —*299. Per qualunque causa abbia avuto luogo il divorzio, eccetto il caso di reciproco consenso, il coniuge contro cui sarà stato ammesso il divorzio, perderà tutti gli utili che il consorte gli aveva accordati, sia nel contratto matrimoniale, sia dopo il matrimonio.*

b)—*300. Il coniuge, che avrà ottenuto il divorzio, conserverà gli utili accordatigli dall'altro coniuge, quantunque essi fossero stati stipulati reciprocamente e che la reciprocanza non abbia più luogo.*

c)—*301. Se i coniugi non avessero stipulato alcun utile, o se questo non apparisse sufficiente ad assicurare il sostentamento del coniuge che ha ottenuto il divorzio, il tribunale potrà ordinare a di lui favore su i beni dell'altro coniuge una pensione alimentaria, non eccedente il terzo delle rendite del medesimo. Questa pensione sarà rivocabile nel caso in cui cessasse il bisogno.*

d)—*302. I figli saranno affidati al coniuge che ha ottenuto il divorzio, quando però il tribunale, sulla dimanda della famiglia, o del procuratore imp., non ordini pel maggiore vantaggio de' figli, che tutti o alcuno di essi sieno affidati alle cure ec.*

e)—V. art. 222 e 226.

f)—*310. Allorchè la separazione, pronunziata per qualunque altra causa, eccetto che per quella d'adulterio della moglie, sarà durata tre anni, lo sposo che in origine era convenuto, potrà domandare il divorzio al tribunale, il quale lo ammetterà, se quello che da principio fu attore, presente, o nelle debite forme chiamato, non acconsenta immediatamente a far cessare la separazione* (V. la nota a pag. 45).

311. La separazione delle persone produrrà sempre la separazione de' beni.

232. — *Non offendono la patria potestà, nè contravvengono ad alcuna legge i giudici del merito, quando, in pendenza del giudizio di separazion personale, e pel maggior vantaggio de' figli, giudichino che i medesimi non siano affidati nè all'uno nè all'altro dei coniugi, e che invece sieno collocati in un collegio.* 26 giug. 1849.

TITOLO VII.

DELLA PATERNITÀ E DELLA FILIAZIONE.

CAPITOLO I.

Della filiazione della prole legittima o nata durante il matrimonio.

a) — **234**. Il figlio conceputo durante il matrimonio ha per padre il marito. *C.* 253.

Ciò non ostante questi potrà impugnare di essergli padre, se proverà che, durante il tempo trascorso di trecento giorni compiuti prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa di allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitar colla moglie.

Similmente potrà impugnare la sua paternità, se proverà che, durante il tempo trascorso dal trecentesimo fino al centottantesimo giorno prima della nascita del figlio, era egli nella stessa impossibilità fisica di coabitar colla moglie (1). *C.* 238 *ss.*

313 — **235**. Il marito non potrà, allegando la sua naturale impotenza, non riconoscere il figlio: nè pure potrà non riconoscerlo per causa di adulterio, purchè non gliene sia stata celata la nascita: nel qual caso verrà ammesso a proporre tutti i fatti tendenti a giustificare non esserne egli il padre. *C.* 217. 226. 238.

314 — **236**. Il marito non potrà ricusare di riconoscere il figlio nato prima del centottantesimo giorno del matrimonio ne' casi seguenti:

1.° quando prima del matrimonio fosse stato consapevole della gravidanza;

2.° quando avesse assistito all' atto di nascita, e questo atto fosse stato da lui sottoscritto, o contenesse la sua dichiarazione di non sapere scrivere; *C.* 58.

3.° quando il parto non fosse dichiarato vitale. *C.* 646. 822.

315 — **237**. La leggittimità del figlio nato trecento giorni dopo lo scioglimento del matrimonio potrà essere impugnata. *C.* 156. 216. 240.

316 — **238**. Ne' diversi casi in cui il marito è autorizzato a reclamare, dovrà farlo entro un mese, quando si trovi nel luogo ove è nato il fanciullo;

entro due mesi dopo il suo ritorno, quando in quell' epoca fosse assente;

entro due mesi dopo scoperta la frode, quando gli si fosse tenuta occulta la nascita del fanciullo. *C.* 234 *s.*239 *s.*

b) — **239**. Se il marito fosse morto prima di reclamare, tanto prima, quanto dopo la nascita del figlio, ma non fosse ancora trascorso il tempo utile per farlo, gli eredi avranno due mesi per impugnare la legittimità del figlio, computabili dall' epoca in cui questi si sarà messo in possesso de' beni del marito, o dall' epoca in cui gli eredi fossero turbati dal figlio in questo possesso. *C.* 238. 240. 645. 930.

318 — **240**. Qualunque atto stragiudiziale contenente il rifiuto del marito o de' suoi eredi di riconoscere il figlio, si terrà come non fatto, se non è seguito nel termine di un mese da un' azione diretta contra un tutoro speciale dato al figlio, e chiamata la madre in giudizio. *C.* 238 *s.* 326 *ss.*

---

a)—*312. Il figlio concepito durante il matrimonio ha per padre il marito. — Ciò non ostante questi potrà negare di riconoscere il figlio, se proverà che durante il tempo trascorso dal 300.° al 180.° giorno prima della nascita del figlio, egli era, sia per causa d'allontanamento, sia per effetto di qualche accidente, nella impossibilità fisica di coabitar colla moglie.*

b)—*317. Se il marito fosse morto prima di reclamare, ma non fosse ancora trascorso ec.*

---

(1) La lezione di questo art. 234, variante da quella della prima edizione, è stata prescritta con real decreto de' 27 di aprile 1819.

CAPITOLO II.

Delle pruove della filiazione della prole legittima.

319 — **241**. La filiazione della prole legittima si prova cogli atti di nascita inscritti sul registro dello stato civile. *C.* 36. 42. 50. 57. 93. 190. 242. 244. 257.

320 — **242**. In mancanza di questo titolo basta il possesso continuo nello stato di figlio legittimo. *C.* 190. 241. 243.

321 — **243**. Il possesso di stato si stabilisce per mezzo di una sufficiente riunione di fatti, i quali indichino il rapporto di filiazione o di parentela tra un individuo e la famiglia a cui pretende appartenere. *C.* 242. 248 *a* 252.

I principali tra questi fatti sono:

che l'individuo ha sempre portato il cognome del padre cui pretende appartenere:

che il padre l'ha trattato come suo figlio, ed ha provveduto in questa qualità alla educazione, al mantenimento ed allo stabilimento di lui: *C.* 193.

che è stato riconosciuto costantemente come tale nella società:

che è stato riconosciuto in questa qualità dalla famiglia.

322 — **244**. Nessuno può reclamare uno stato contrario a quello che gli attribuiscono l'atto della sua nascita ed il possesso conforme a questo titolo. *C.* 241 *s.*

E parimente nessuno potrà muovere controversia sopra lo stato di colui il quale ha un possesso conforme al titolo della sua nascita. *C.* 190. 241 *s.*

323 — **245**. Mancando il titolo ed il possesso continuo, o quando il figlio fosse stato inscritto sotto falsi nomi, o come nato da genitori incerti, la pruova di filiazione può farsi per mezzo di testimoni. Ciò non ostante questa pruova non può essere ammessa, che allora quando vi sia un principio di pruova per iscritto, o quando le presunzioni o gl'indizî risultanti da fatti sino a quel tempo costanti si trovino abbastanza gravi per determinarne l'ammessione. *C.* 241 *s.* 246 *s.* 1301. 1307 — *Pc.* 347 *a* 388.

324 — **246**. Il principio di pruova per iscritto risulta da'documenti di famiglia, da' registri e dalle carte private del padre o della madre, dagli atti pubblici e privati provegnenti da una delle parti impegnate nella contesa, o che vi avrebbe interesse se fosse in vita. *C.* 245. 247. 1301.

325 — **247**. La pruova contraria potrà farsi con tutti i mezzi proprî a stabilire che il reclamante non sia il figlio della madre che pretende di avere, o pure che non è figlio del marito della madre, quando fosse provata la maternità. *C.* 234 *a* 240. 263 *s.* — *Pc.* 351.

326 — **248**. I tribunali civili saranno i soli competenti per pronunziare su i richiami di stato. *C.* 104. 241 *a* 244. 249. 263 *s.*

327 — **249**. L'azione criminale contro al delitto di soppressione di stato non potrà intraprendersi, se non dopo la sentenza definitiva sulla quistione di stato. *C.* 248 — *P.* 346.

---

241. — *L'atto di matrimonio e non quello della nascita forma titolo per la filiazione legittima. L'atto di nascita assicura solo l'età e non altro.* 12 giu. 1847.

Le fedi di battesimo sotto l'antica legislazione provavano l'età e non la filiazione, e non avevano l'effetto di un legale atto di nascita iscritto ne' registri dello stato civile. 7 mar. 1850.

242. — *Gli effetti legali attribuiti dalla legge al possesso di stato, destinato a proteggere lo stato civile de' cittadini, non possono essere rivolti a sovvertirlo.* 21 set. 1816.

245. — *L'antico diritto non vietava l'indagine della paternità. Il codice civile ammette la ricerca e la pruova della legittimità in difetto degli atti di nascita.* 20 set. 1815.

Non merita censura la decisione che ammette la pruova testimoniale in materia di filiazione, valutando la gravità delle presunzioni e degl'indizî. 7 mar. 1850.

Il divieto espresso nell'art. 244 non è applicabile a coloro che nacquero prima della pubblicazione delle presenti leggi; epperò in tal caso è ammissibile la pruova orale anche senza principio di pruova scritta. 12 giu. 1851.

328 — **250**. L'azione per reclamare lo stato è imprescrittibile riguardo al figlio. *C.* 241 *s.* 245. 251 *s.* 2125. 2168.

329 — **251**. La detta azione non può essere intentata dagli eredi del figlio il quale non abbia reclamato, se non nel caso in cui fosse morto in età minore, o ne' cinque anni dopo la sua maggiore età. *C.* 239 *s.* 250. 252.

330 — **252**. Gli eredi possono proseguire quest' azione, quando sia stata promossa dal figlio; purchè non abbia desistito formalmente, o non abbia lasciato oltrepassare tre anni computabili dall' ultimo atto della lite, senza proseguirla. *C.* 239 *s.* 251 — *Pc.* 490. 492.

CAPITOLO III.

De' figli naturali.

SEZIONE I.

Della legittimazione de' figli naturali.

a) — **253**. I figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl' incestuosi e gli adulterini, s' intendono *ipso jure* legittimati, mediante il susseguente matrimonio delle loro madri coi loro padri, quando costoro gli avranno legalmente riconosciuti per figli prima del loro matrimonio, o gli riconosceranno nell' atto stesso della celebrazione. *C.* 79. 189. 191. 234. 254 *ss.* 257 *a* 262.

332 — **254**. La legittimazione può aver luogo anche a favore de' figli premorti che hanno lasciato discendenti superstiti; ed in tal caso giova a' detti discendenti. *C.* 253. 255.

333 — **255**. I figli legittimati col seguente matrimonio avranno gli stessi diritti, come se fossero nati da questo matrimonio. *C.* 193 *a* 196. 256. 654. 667. 829. 885 *s.*

256. La legittimazione di mera grazia accordata con decreto del Re gioverà a fare acquistare al figlio i diritti della legittimità: ma non recherà pregiudizio a' figli legittimi, nè ad altri congiunti per ciò che riguarda la successione. *C.* 255. 682.

---

a) — *331. I figli nati fuori di matrimonio, eccettuati gl'incestuosi e gli adulterini, potranno essere legittimati . . . . ., o li riconosceranno nell' atto stesso della celebrazione.*

256. — *15 mar. 1828* — La domanda che si umili al real Trono per la legittimazione dei figli suppone virtualmente il riconoscimento dei medesimi; e nelle concessioni di legittimazioni di mera grazia è espressamente riserbato il diritto che alle parti interessate potesse mai competere per impugnare il riconoscimento che alle medesime ha servito di base.

R. 4 ag. 1835 — Dandosi luogo alla legittimazione per susseguente matrimonio, le parti debbono far uso innanzi alle autorità competenti de' mezzi ordinari che loro appresta la legge; salvo di aver ricorso a S. M. per legittimazione di mera grazia, quando i mezzi ordinari non venissero accolti.

R. 27 ott. 1839 — Intorno alle legittimazioni di figli nati da persone ligate da vincoli di parentela o affinità, le quali si fossero poi congiunte in matrimonio per effetto di regolare dispensa, S. M., fatto pieno esame della materia e delle osservazioni su di essa esposte dalla Consulta, si è degnata ordinare di starsi fermo nelle prescrizioni della legge.

R. 20 ag. 1840 — Osservato, che il dritto canonico (il quale ha regolato tra noi i matrimoni e la legittimità de' figli), le leggi romane, l'antica nostra ragion civile, le nuove leggi sono conformi a vietare il riconoscimento, la legittimazione, la successione a' figli nati fuori matrimonio da uomo o da donna coniugata; che se un giudicato erroneo vale a rimanere fermo tra le parti come una transazione civile, secondo il linguaggio della legge, non può mai tal giudicato dare occasione a domanda di restituzione di natali; e che la legittimazione di grazia dipende unicamente dalle eminenti prerogative della sovranità, e deve essere riguardata con i principî indeclinabili dell' ordine pubblico; S. M. ha dichiarato non trovar luogo alla domanda ec.

R. 5 ap. 1841 — Ne' decreti con cui si dispensa all' impedimento civile per matrimonio, giusta l'art. 161 delle leggi civili si apponga la dichiarazione, che « rimangono salve in ge« nerale le leggi e la polizia del regno, e quelle « leggi specialmente che risguardano la legit« timità o la legittimazione della prole ».

SEZIONE II.

Del riconoscimento de' figli naturali.

334 — **257**. Il riconoscimento di un figlio naturale si farà con un atto antentico, quando lo stesso figlio nell'atto di nascita non sia già stato riconosciuto. *C.* 58. 60. 66. 253. 258 *a* 262. 674. 1271.

a) — **258**. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore de'figli nati da incesto, da adulterio, o da congiungimento di persone legate da voto solenne, o dagli ordini sacri. *C.* 160, *1.°* 162. 201. 257. 678.

b) — **259**. Il riconoscimento di un figlio naturale non avrà effetto, che a riguardo di colui che lo avrà riconosciuto. *C.* 257. 260.

337 — **260**. Il riconoscimento fatto, durante il matrimonio, da uno de'coniugi a favore di un figlio naturale avuto prima del matrimonio da altri, fuorchè dal proprio consorte, non può nuocere nè a questo, nè a'figli nati da tal matrimonio. Ciò non ostante produrrà il suo effetto dopo lo scioglimento del matrimonio, quando da questo non resti prole. *C.* 216. 257. 259.

338 — **261**. Il figlio naturale riconosciuto non potrà reclamare i diritti di figlio legittimo. I diritti de'figli naturali saranno determinati nel titolo *delle successioni*. *C.* 257. 259. 644 *s.* 674 *a* 682. 685 *a* 688. 824.

339 - **262**. Ogni riconoscimento fatto per parte del padre e della madre, ed ogni richiamo per parte del figlio potrà essere impugnato da tutti coloro che vi avranno interesse.

340 — **263**. Le indagini sulla paternità sono vietate. *C.* 264. 265.

Nel caso di ratto, allorchè l'epoca di esso coinciderà con quella del concepimento, il rapitore, sulla dimanda delle parti interessate, potrà essere dichiarato il padre. *C.* 248. 250. 265 — *P.* 336.

c) — **264**. Le indagini sulla maternità sono ammesse. *C.* 248. 250. 263. 265.

Il figlio che reclamerà la madre, dovrà provare che egli è identicamente quel medesimo che essa ha partorito. Non sarà ammesso a somministrarne la pruova per testimoni, se non quando vi sia già un principio di pruova per iscritto, o quando le presunzioni o gl'indizî risultanti da fatti sino a quel tempo costanti si trovino abbastanza gravi per determinare l'ammessione. *C.* 1301 — *Pc.* 347.

342 — **265**. Il figlio non è giammai ammesso a fare indagini sulla paternità e sulla maternità ne' casi in cui, a' termini dell'articolo 258, non si fa luogo al riconoscimento. *C.* 258. 263 *s.*

---

a)—*335. Questo riconoscimento non potrà aver luogo a favore de' figli nati da incesto o da adulterio.*

b)—*336. Il riconoscimento del padre, senza l'indicazione e l'approvazione della madre, non produce effetto se non per riguardo al padre.*

c)—*341. Le indagini . . . . . , quando vi sia già un principio di pruova per iscritto.*

257. — V. C. 250, *R. 15 mar. 1828.*

260. — *Il riconoscimento di un figlio naturale per parte della madre avvenuto dopo il matrimonio, si retrotrae all'epoca del matrimonio, e rende legittimato il figlio mediante il matrimonio medesimo.* 24 feb. 1853.

261. — V. C. 674, *R. 22 giug. 1845.*

263. — *Le indagini sulla paternità son permesse pe' figli nati pria delle attuali leggi. — Quando si son raccolte indirettamente, possono servir di fondamento a chieder gli alimenti.* 13 mar. 1821.

L'art. 265 delle leggi civili vieta in massima tutte le indagini sulla paternità, ed a tale regola fa una sola eccezione, quella cioè del ratto, circostanza che vieppiù rafferma la regola stessa non che il rigoroso precetto del legislatore da osservarsi strettamente. Perciò non può essere ammessa la pruova testimoniale nemmeno sul pretesto che si faccia attore in linea di rettifica dell'atto di nascita colui che nel detto atto viene indicato come padre, mentre ciò sarebbe aggiungere alla legge un'altra eccezione che non vi è espressa. 1 giug. 1850.

TITOLO VIII.

a) DELL' ADOZIONE.

CAPITOLO I.

Dell' adozione e de' suoi effetti.

343 — **266.** L'adozione è soltanto permessa alle persone dell'uno e dell'altro sesso in età maggiore degli anni cinquanta, le quali al tempo dell'adozione non abbiano figli o discendenti legittimi, ed abbiano almeno quindici anni di più di coloro che si propongono di adottare. *C.* 267 *ss.*

b) — **267.** Nessuno può essere adottato da più persone, fuori che da due coniugi. Niun coniuge può adottare senza il consenso del suo consorte. *C.* 266. 268.

c) — **268.** Allorchè si voglia far uso della facoltà di adottare verso una persona a cui nella sua minore età, almeno pel corso di sei anni, si sieno somministrati sussidi, e per cui si sieno avute non interrotte cure, non sarà necessario che l'adottante abbia oltrepassato gli anni cinquanta di sua età; rimanendo fermo l'adempimento delle altre condizioni richieste ne' due articoli precedenti. *C.* 266 *s.* 269. 311.

— **269.** Volendosi adottare colui che abbia salvato la vita all'adottante, o in un combattimento, o col liberarlo dall'incendio o dalle acque, basterà ciò che è richiesto nell'articolo precedente, tranne la circostanza che l'adottante debba avere quindici anni di più della persona che si propone di adottare. *C.* 266 *ss.*

d) — **270.** L'adozione potrà aver luogo anche prima dell'età maggiore dell'adottato. Se questi però, avendo ancora il padre e la madre, o uno di essi, non ha compiuto gli anni venticinque, dovrà ottenere il consenso o di entrambi o del solo superstite; e se è maggiore degli anni venticinque, dovrà richiedere il loro consiglio. In difetto dei genitori si richiederà l'approvazione del Consiglio di famiglia, ove colui che vuolsi adottare, non abbia compiuto gli anni ventuno. *C.* 278. 285. 287 *s.* 326 *s.*

347 — **271.** L'adozione conferisce il cognome dell'adottante all'adottato che lo aggiunge al proprio. *C.* 159. 289.

e) — **272.** L'adottato rimarrà nella sua famiglia naturale, e vi conserverà tutti i suoi diritti.

349 — **273.** L'obbligazione naturale che continuerà a sussistere tra l'adottato ed i suoi genitori, di somministrarsi gli alimenti ne' casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all'adottante ed all'adottato, l'uno verso l'altro. *C.* 193. 195 *s.*

350 — **274.** L'adottato non acquisterà verun diritto di successione su i beni de' parenti dell'adottante; ma sulla successione dell'adottante avrà gli stessi diritti che vi avrebbe il figlio nato da matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi e naturali nati dopo l'adozione. *C.* 234. 255. 654. 667. 829.

---

a) — *DELL' ADOZIONE, E DELLA TUTELA UFICIOSA.*

b) — *344. Nessuno può essere adottato da più persone, fuori che da due coniugi. — Toltone il caso dell'articolo 366, niun coniuge può adottare senza il consenso del suo consorte.*

c) — *345. Non si potrà far uso della facoltà di adottare, se non verso quegli a cui nella sua minore età, almeno pel corso di sei anni, si siano somministrati sussidi, e per cui si siano avute non interrotte cure, ovvero verso colui che abbia salvata la vita all' adottante o in un combattimento, o col liberarlo dall' incendio o dalle acque. — In questo secondo caso basterà che l' adottante sia maggiore, più avanzato in età dell'adottato, senza figli e discendenti legittimi, e se è coniugato, basterà che il consorte acconsenta all'adozione.*

d) — *346. L'adozione in nessun caso potrà aver luogo prima dell'età maggiore dell' adottato. Se questi, avendo ancora . . . . . dovrà richiedere il loro consiglio.*

e) — V, art. 159 e 160.

351 — **275.** Se l'adottato muore senza discendenti legittimi, le cose date dall'adottante o provenute dalla di lui eredità, le quali esisteranno in ispecie al tempo della morte dell'adottato, ritorneranno all'adottante o a' suoi discendenti, coll'obbligo di contribuire al pagamento de' debiti, e senza pregiudizio de' diritti del terzo. *C.* 670.

Gli altri beni dell'adottato apparterranno a' suoi parenti, i quali, anche per le robe espresse in questo articolo, escluderanno sempre tutti gli eredi dell'adottante, quando non sieno di lui discendenti. *C.* 668 *s.* 829. 831.

352 — **276.** Se durante la vita dell'adottante, e dopo la morte dell'adottato, i figli o discendenti di costui morissero essi pure senza prole, l'adottante succederà nelle cose da lui date, siccome è stabilito nell'antecedente articolo: ma questo diritto sarà inerente alla persona dell'adottante, e non trasmessibile a' suoi eredi, ancorchè discendenti. *C.* 670. 875 *ss.*

CAPITOLO II.

Delle forme dell'adozione.

a) — **277.** La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di circondario del domicilio dell'adottante, per farvi l'atto del loro rispettivo consenso. *C.* 107. 284.

Essendo minore l'individuo che vuolsi adottare, dovrà presentarsi al giudice di circondario insieme colla persona che dee consentire all'adozione, giusta l'articolo 270. *C.* 285.

354 — **278.** Dalla parte la più diligente si consegnerà, entro i dieci giorni seguenti, una copia di questo atto al proccurator regio presso il tribunale civile del domicilio dell'adottante, per sottometterlo alla omologazione del tribunale medesimo. *C.* 107. 279 *s.*

355 — **279.** Il tribunale radunato nella camera del consiglio, dopo aver prese le opportune informazioni, verificherà 1.° se siensi adempite tutte le condizioni della legge; 2.° se colui che vuole adottare, goda buona fama. *C.* 266 *a* 270. 277 *s.* 280.

356 — **280.** Il tribunale, sentito il proccuratore regio, ed omessa ogni altra formalità di processo, pronunzierà, senza esprimerne i motivi, in questi termini: *vi è luogo*, o *non vi è luogo all'adozione*. *C.* 279. 281 *a* 286 — *Pc.* 177, 2.° 233.

357 — **281.** Nel mese successivo alla sentenza del tribunale civile, sarà la detta sentenza sottoposta alla gran Corte civile, la quale procederà nelle forme praticate dal tribunale civile, e pronunzierà senza allegarne i motivi: *la sentenza è confermata*, o *la sentenza è riformata; ed in conseguenza vi è luogo* o *non vi è luogo all'adozione*. *C.* 278 *s.* — *Pc.* 233.

358 — **282.** Qualunque decisione della gran Corte civile, che ammetterà l'adozione, sarà profferita nell'udienza, e verrà affissa in que' luoghi ed in quel numero di copie, che la gran Corte civile stimerà conveniente. *C.* 281. 283.

---

a)—*353. La persona che vorrà adottare, e quella che vorrà essere adottata, si presenteranno al giudice di pace del domicilio dell'adottante, per farvi l'atto del loro rispettivo consenso.*

277. — *Per stabilirsi l'adozione è necessaria la esistenza di un atto legittimo, e non bastano delle semplici presunzioni.* 22 ap. 1828.

281. — *È ammessibile il ricorso per annullamento avverso decisione che dichiara esservi luogo ad adozione. — Il giudizio della Corte sulla buona fama e morale dell'adottante è giudizio di fatto e di morale convincimento de' giudici di merito, che per regola generale non va soggetto a censura. Vi ha di più nella specie che i giudici, non che obbligati a dire, debbono anzi tacere i motivi della loro decisione; ed in conseguenza non può la Corte Suprema richiamare i documenti di convinzione.* 29 ap. 1843.

359 — **283**. Ne' tre mesi successivi alla sentenza, a richiesta dell'una o dell'altra delle parti, l'adozione sarà inscritta ne' registri dello stato civile del luogo ove l'adottante avrà il suo domicilio. *C.* 42. 107. 280 *ss.*

Questa inscrizione non avrà luogo, che in vista della presentazione di una copia autentica della decisione della gran Corte civile; e l'adozione resterà senza effetto, se non sarà stata inscritta nel suddetto termine.

360 — **284**. Se l'adottante morisse dopo che l'atto comprovante la sua volontà di formare il contratto di adozione sarà stato ricevuto dal giudice di circondario, e portato avanti a' tribunali, e questi non avessero pronunziato diffinitivamente; sarà continuato il processo, e sarà, se siavi luogo, ammessa l'adozione. *C.* 277. 645.

Gli eredi dell'adottante potranno, qualora credano inammessibile l'adozione, presentare al proccuratore regio qualunque memoria ed osservazione a questo oggetto.

285. Volendosi adottare un individuo che non abbia padre e madre certa, e che sia allevato in qualche ospizio, basterà che vi concorra il consenso de' governatori dell'ospizio ove è stato accolto. Tale consenso sarà espresso in una deliberazione che sarà sommessa alla omologazione del tribunale, il quale procederà nel modo indicato negli articoli 277, 278 e seguenti. *C.* 270. 277. 286.

286. Gli atti di procedura nel caso additato nell'articolo precedente si faranno a) *gratis*, senza essere soggetti nè a bollo, nè a registro, nè a diritti di cancelleria.

---

a) — *CAP. II.* — Della tutela uficiosa.

« *361. Chiunque in età oltre i cinquant'anni, privo di figli, o di legittimi discendenti, vorrà, durante la minore età di un individuo, unirlo a se con un titolo legale, potrà divenirne tutore uficioso, qualora ottenga il consenso del padre, e della madre di quello, o del superstite fra essi, o in lor mancanza, del consiglio di famiglia, o finalmente (se il detto individuo non ha parenti noti) degli amministratori dell'ospizio in cui quegli sarà stato accolto, o della municipalità del luogo della di lui residenza.*

« *362. Un coniuge non può divenir tutore uficioso senza il consenso dell'altro coniuge.*

« *363. Il giudice di pace del domicilio del fanciullo stenderà processo verbale delle dimande e de' consensi relativi alla tutela uficiosa.*

« *364. Questa tutela non potrà aver luogo, se non a favore de' fanciulli minori di anni quindici. — La medesima, oltre ciò che sarà stato particolarmente convenuto, porterà con se l'obbligo di alimentare, di educare il pupillo, e di porlo in istato di procacciarsi il proprio sostentamento.*

« *365. Se il pupillo ha beni, e se egli era antecedentemente sotto tutela, l'amministrazione de' suoi beni, e la cura della persona passerà al tutore uficioso, il quale però non potrà imputare sulle rendite del pupillo le spese dell'educazione.*

« *366. Se il tutore uficioso, trascorsi cinque anni compiti dopo l'assunta tutela, prevedendo di morire avanti che il pupillo sia fatto maggiore, gli conferisce l'adozione mediante atto testamentario, questa disposizione sarà valida, purchè il tutore uficioso non lasci figli legittimi.*

« *367. Nel caso che il tutore uficioso morisse o prima, o dopo i cinque anni, senza avere adottato il suo pupillo, verranno somministrati a costui, durante la di lui minore*

283. — *Il termine per la inscrizione della adozione ne' registri dello stato civile comincia a decorrere dalla decisione della gran Corte civile, e non già dalla sentenza del tribunal civile.* 13 gen. 1839.

284. — *I termini stabiliti dalla legge per presentare l'atto di adozione al pubblico ministero, e la sentenza del tribunale alla gran Corte civile, sono di rigore. Bisogna quindi che non siano scorsi perchè, dopo la morte dell'adottante, colui che si voleva adottare possa far confermare la sentenza in opposizione della volontà degli eredi.* 7 giug. 1823.

285. — *La omologazione della deliberazione di che tratta l'art. 285 delle leggi civili debbe pronunziarsi da' tribunali e dalle G. Corti contemporaneamente al giudizio su l'adozione. giusta gli art. 278 ss. delle leggi stesse.* 4 lug. 1838.

TITOLO IX.

DELLA PATRIA POTESTÀ.

a) — **287**. Il figlio dee onoraro e rispettare i genitori, qualunque sia la sua età ed il posto che occupi nella società. *C.* 195 *s.* 232 *s.*

b) — **288**. È soggetto alla loro autorità per gli effetti determinati dalla legge, sino a che non giunga agli anni venticinque compiti, o non sia emancipato prima di questa età, o abbia contratto matrimonio, o viva con casa ed economia separata. *C.* 163 *a* 169. 232 *s.* 270. 289 *s.* 295. 399 *s.* 1342.

c) — **289**. Questa autorità è esercitata dal solo padre, durante il matrimonio. Essa si estende su i figli legittimi, su i legittimati per susseguente matrimonio, e su gli adottivi. *C.* 234. 253. 255. 266. 288. — *P.* 332.

d) — **290**. Il figlio non può abbandonare la casa paterna finchè sia soggetto all'autorità
e) de' genitori, a' termini dell'articolo 288. La figlia non può abbandonarla, se non quando vada a marito. *C.* 113. 163. 288. 399.

Nel caso che giuste cause rendessero necessaria o evidentemente utile la separazione, il giudice del circondario, presi senza forma giudiziaria i rischiaramenti necessarî, potrà ordinare quel che convenga. La sentenza non esprimerà i motivi della determinazione. *C.* 200. 233 — *Pc.* 233.

---

età, i mezzi di sostentamento, nella qualità e quantità da regolarsi (in mancanza di un' anteriore e speciale convenzione) o amichevolmente tra quelli, che rappresentano rispettivamente il tutore ed il pupillo, o giudizialmente, in caso di controversia.

« *368. Se il tutore uficioso vuole adottare il suo pupillo giunto alla maggiore età, e questi vi acconsenta, si procederà all'adozione, secondo le forme prescritte nel precedente capo, e gli effetti saranno in tutto i medesimi.*

« *369. Se ne' tre mesi seguenti alla maggiore età del pupillo, le istanze da lui fatte al tutore uficioso per essere adottato non avranno avuto effetto, ed egli non si trovi capace di procacciarsi il sostentamento; il tutore uficioso potrà essere condannato a fare indenne il pupillo per la sopraccennata di lui incapacità. — Questa indennità si limiterà a' sussidî atti a procurargli un mestiere; senza pregiudizio de' patti convenuti quando si fosse preveduto questo caso.*

« *370. Il tutore uficioso, che avesse avuto l'amministrazione de' beni pupillari, sarà in ogni caso obbligato al rendimento de' conti.*

a) — *371. Il figlio, qualunque età egli abbia, deve onorare e rispettare i suoi genitori.*

b) — *372. È soggetto alla loro autorità sino a che sia fatto maggiore, o sino alla sua emancipazione.*

c) — *373. Durante il matrimonio quest' autorità è esercitata dal solo padre.*

d) — *374. Il figlio non può abbandonar la casa paterna senza il permesso del padre, fuorchè per causa di volontario arrolamento dopo compiti gli anni diciotto.*

e) — V. art. 302.

290. — *D. 14 lug. 1838* — Veduto l' art. 290 delle leggi civili, col quale è stabilito che la figlia non può abbandonare la casa paterna se non quando vada a marito, o in conseguenza di autorizzazione del giudice; - Volendo rimuovere i dubbi ec. — **1.** Anche dopo la maggiorità della figlia il padre potrà per giusti motivi chiedere che la medesima passi a dimorare in alcun conservatorio. Il tempo della dimora sarà determinato dalla prudenza del magistrato. — **2.** La madre sopravvivente al padre e non rimaritata potrà esercitare lo stesso diritto. Occorrerà però lo avviso di due de' più prossimi parenti paterni; ed in loro mancanza di due amici. — **3.** Le forme secondo le quali dovrà procedersi e le autorità che dovranno emettere gli ordini corrispondenti, sono quelle indicate negli art. 304, 305 e 309 delle leggi civili.

V. C. 163, *At. Ss. 7. ap. 1829*, e *12 mar. 1836.*

a) — **291**. Il padre, durante il matrimonio, è l'amministratore de' beni de' figli minori. Con tal qualità egli potrà alienare i beni mobili, per impiegarne utilmente il prezzo. *C.* 292. 294. 298 *a* 301. 312. 380.

292. Egli non potrà accettare una eredità devoluta al minore altrimenti che col beneficio dell'inventario: non potrà però ripudiarla senza l'approvazione del tribunale civile. *C.* 701 *s.* 710.

Non potrà anche ipotecare o alienare i beni immobili de' figli minori, se non per necessaria ed urgente cagione, e coll'approvazione del tribunale civile. *C.* 291. 380. 1439. 2010.

— **293**. Egli è tenuto a render conto della proprietà e delle rendite di que' beni, dei quali non ha l'usufrutto; della sola proprietà di quegli altri, il di cui usufrutto gli è dalla legge attribuito; e della tenuta amministrazione. *C.* 298 *s.* 301 — *Pc.* 610.

b) — **294**. Per la morte di alcuno de' genitori il superstite sarà tutore de' figli minori; e con tal qualità eserciterà que' diritti, e sarà sommesso a tutti i doveri che risultano dalla tutela, come sarà spiegato nel titolo X del presente libro. *C.* 216. 312 *a* 410.

295. Il figlio, tuttochè maggiore, pria che giunga agli anni venticinque compiti, avrà bisogno del concorso del padre nell'atto, o del suo consenso in iscritto, allorchè vorrà *C.* 288. 296.

1.° ipotecare, donare o alienare gl'immobili non acquistati colla propria industria; *C.* 1439. 2010.

2.° prendere danari o generi a mutuo, anche sotto l'aspetto di altro contratto qualunque; *C.* 297. 1764 *s.* 1781 *s.*

3.° riscuotere capitali non acquistati colla propria industria, e farne quietanza. *C.* 301. 1191. 1194.

296. Se il padre ricusa di autorizzare il figlio maggiore a qualche atto, questi potrà far citare direttamente il padre innanzi il tribunale civile, il quale può accordare o negare la sua autorizzazione, dopo che il padre sarà stato sentito, ovvero legalmente chiamato alla camera del consiglio. *C.* 295 — *Pe.* 939 *a* 942.

297. Se il creditore dimostri che il mutuo fatto al figlio si è convertito in utilità del medesimo, avrà diritto a dimandarne la restituzione, tuttochè non vi sia intervenuta l'autorizzazione del padre. *C.* 295.

c) — **298**. Il padre avrà l'usufrutto de' beni del figlio sino a che costui non giunga all'età di anni diciotto compiti, o sino alla emancipazione che potesse aver luogo prima di questa età. *C.* 289. 299 *ss.* 376. 399 *s.* 525.

Quando il padre sia premorto, la madre avrà la metà di questo usufrutto sino a che il figlio non giunga alla maggiore età, o sia emancipato. *C.* 299 *ss.* 311. 399 *s.*

d) — **299**. I pesi di questo usufrutto sono i seguenti: *C.* 298.

1.° i pesi stessi a' quali sono tenuti gli usufruttuari; *C.* 525 *s.*

2.° gli alimenti, il mantenimento e l'educazione de' figli in proporzione delle loro sostanze; *C.* 193.

---

a) — *389. Il padre, durante il matrimonio, è l'amministratore de' beni di proprietà dei suoi figli minori. — Egli è tenuto a render conto della proprietà e delle rendite di quei beni, di cui egli non ha l'usufrutto, e della sola proprietà di quegli altri, il cui usufrutto gli è dalla legge attribuito.*

b) — *390. Dopo lo scioglimento del matrimonio per la morte naturale o civile di uno dei coniugi, la tutela de' figli minori e non emancipati appartiene* ipso jure *al genitore superstite.*

c) — *384. Il padre durante il matrimonio, e dopo lo scioglimento di esso, il superstite fra i genitori, avrà l'usufrutto de' beni de' suoi figli, finchè essi sian giunti a' diciotto anni compiti, o sino all'emancipazione che potesse aver luogo prima della età de' diciott'anni.*

d) — *385. I pesi di questo . . . . . — 4.° Le spese funebri, e quelle dell'ultima malattia.*

3.° il pagamento delle annualità arretrate, o degl'interessi de' capitali; C. 509. 533. 1777 s.

4.° le speso funebri e dell'ultima malattia. C. 1970, 3.°

I pesi suddetti saranno a carico del padre nella totalità; a carico della madre per la sola metà. C. 298.

a) — **300.** Questo usufrutto cesserà per la madre che passasse a seconde nozze. C. 156. 298.

387 — **301.** Lo stesso usufrutto non si estenderà a' beni che i figli potranno acquistare separatamente colla loro fatica ed industria, nè a quelli che loro perverranno per donazione o per legato, colla espressa condizione che il padre o la madre non ne abbiano a godere. C. 298. 653. 814 s.

375 — **302.** Il padre avendo gravi motivi di malcontento per la condotta di un figlio, avrà i seguenti mezzi di correzione. C. 287 ss. 303 a 310. 391.

376 — **303.** Se il figlio non ha compiuto l'anno quindicesimo, potrà il padre farlo tenere in arresto per un tempo non maggiore di un mese. Il presidente del tribunale civile della provincia o valle, sulla richiesta del padre, dovrà ordinarlo. C. 302. 307. 309 s.

377 — **304.** Dal cominciamento dell'anno decimosesto sino alla maggiore età, o sino alla emancipazione che possa aver luogo prima di tale età, il padre potrà domandare l'arresto del figlio per sei mesi al più. Il presidente del tribunale, dopo aver conferito col procuratore regio, accorderà o negherà l'ordine dell'arresto, o potrà nel primo caso abbreviarne la durata. C. 305. 307. 310.

378 — **305.** Nell'uno e nell'altro caso non avrà luogo scrittura o formalità alcuna: il solo ordine di arresto sarà ridotto in iscritto, senza esprimerne i motivi.

Il padre sarà soltanto tenuto a soscrivere un atto con cui si obblighi di pagare le spese e somministrare i congrui alimenti. C. 193. 310.

379 — **306.** È sempre in facoltà del padre l'abbreviare la durata dell'arresto da lui ordinato o richiesto. Se il figlio messo in libertà ricade in nuovi traviamenti, può nuovamente essere arrestato colle regole prescritte negli antecedenti articoli. C. 303 ss. 310.

380 — **307.** Se il padre è passato a seconde nozze, per ottenere l'arresto del figlio del primo letto dovrà conformarsi all'articolo 304, quando anche il figlio non fosse pervenuto all'anno decimosesto. C. 303.

381 — **308.** La madre sopravvivente e non rimaritata non potrà fare arrestare il figlio, se non coll'assenso de'due più prossimi parenti paterni, e mediante istanza, conformemente all'articolo 304. C. 303.

382 — **309.** Quando il figlio avrà beni proprî, o eserciterà una professione, non potrà aver luogo il di lui arresto, se non per mezzo di una istanza nella forma prescritta nell'articolo 304, anche quando non fosse giunto all'età di sedici anni. C. 303.

Il figlio arrestato potrà indirizzare una memoria al regio procuratore presso la gran Corte civile.

Costui si farà render conto dell'affare dal procuratore regio del tribunale civile, e ne farà relazione al presidente della gran Corte civile, il quale, dopo di averne data notizia al padre, ed aver prese le convenienti informazioni, potrà rivocare o modificare l'ordine dato dal presidente del tribunale civile. C. 303 s.

383 — **310.** Gli articoli 303, 304, 305 e 306 sono comuni al padre ed alla madre de'figli
b) naturali legalmente riconosciuti. C. 257.

---

a) — *386. Questo usufrutto non avrà luogo a favore di quello fra i genitori, contro di cui sarà stato pronunziato il divorzio* (V. la nota a pag. 45), *e cesserà per la madre che fosse passata alle seconde nozze.*

b) — V. art. 298 a 301.

TITOLO X.

DELLA MINORE ETÀ, DELLA TUTELA E DELLA EMANCIPAZIONE.

CAPITOLO I.

Della minore età.

388 — **311.** Il minore è quella persona dell'uno o dell'altro sesso, la quale non è giunta ancora all'età di anni ventuno compiti. *C.* 39. 113. 145. 213. 268 *ss.* 287 *s.* 312. 365. 373. 399. 432. 820. 906. 985. 1078. 1406. 1862. 1936 — *P.* 64 *ss.* — *Pc.* 177, *6.°*379 — *Pp.* 36. 287 — *E.* 6 *s.* 710 — *N.* 9.

CAPITOLO II.

Della tutela.

SEZIONE I.

Della tutela del padre e della madre.

a) — **312.** Il padre, durante il matrimonio, è l'amministratore de' beni di proprietà dei suoi figli minori. *C.* 145. 291. 294.

b) — **313.** Può il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice un contutore anche estraneo. *C.* 294. 314. 319.

c) — **314.** La nomina del contutore non potrà esser fatta, se non in una delle seguenti maniere: *C.* 313. 320.

1.° con un atto di ultima volontà; *C.* 894 *a* 906.

2.° con una dichiarazione fatta al giudice di circondario assistito dal suo cancelliere, o pure avanti notai. *C.* 1271.

393 — **315.** Se alla morte del marito la moglie trovasi incinta, verrà nominato un curatore al ventre dal Consiglio di famiglia. *C.* 237. 328.

Alla nascita del figlio, la madre ne diverrà tutrice, ed il curatore sarà *ipso jure* il tutore surrogato. *C.* 342 *a* 348.

d) — **316.** La madre non è obbligata ad accettar la tutela: nondimeno, in caso che non sia stato destinato un contutore, ed essa la rifiuti, dovrà adempierne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore. *C.* 326 *s.*

395 — **317.** Se la madre tutrice vuole rimaritarsi, dovrà prima del matrimonio convocare il Consiglio di famiglia, il quale deciderà se la tutela debba esserle conservata.

---

a) — V. art. 291 —— b) — V. art. 294.

c) — *391. Potrà nondimeno il padre destinare alla madre sopravvivente e tutrice un consulente speciale, senza il cui parere ella non possa fare alcun atto relativo alla tutela. — Se il padre specifica gli atti pe' quali il consulente è nominato, sarà abilitata la tutrice a fare ogni altro atto senza l'assistenza di esso.*

d) — *392. La nomina del consulente non potrà esser fatta, se non in una delle seguenti ec.*

e) — *394. La madre non è obbligata ad accettar la tutela: nondimeno, in caso che essa la rifiuti, dovrà adempierne i doveri sino a che abbia fatto nominare un tutore.*

312. — *Il padre durante il matrimonio è amministratore, non tutore de' suoi figli.* 26 sett. 1839.

317. — *La vedova rimaritata, senza curare la convocazione dell'assemblea familiare, ha potuto utilmente rappresentare i minori in giudizio. — In altri termini, il tutore nominato posteriormente al giudicato non è ammessibile a produrre contro di questo terza opposizione.* 29 sett. 1844.

Colui che sposa una vedova la quale trovasi tutrice d'un figlio minore, e che non si è fatta

In mancanza di questa convorazione, essa perderà *ipso jure* la tutela; ed il suo nuovo marito sarà solidalmente risponsabile di tutte le conseguenze della tutela che essa avrà indebitamente conservata. *C.* 156. 300. 321. 328. 1153 *s.*

a) — **318.** Quando il Consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, e non vi sia un contutore destinato dal padre, le darà necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà solidalmente risponsabile, unitamente alla moglie, dell'amministrazione posteriore al matrimonio. *C.* 373. 1153 *s.*

SEZIONE II.

Della tutela conferita dal padre o dalla madre.

b) — **319.** Il diritto personale di assegnare un tutore parente o anche estraneo non appartiene se non a quello de' genitori, il quale morrà l'ultimo. Nondimeno nel caso che si trovi un contutore destinato dal padre ne' termini dell'articolo 313, la madre non potrà usare di questo diritto che pe' soli beni di lei. *C.* 321. 343.

398 — **320.** Questo diritto non potrà essere esercitato, se non nelle forme prescritte nell'articolo 314, e sotto le seguenti eccezioni e modificazioni. *C.* 321 *s.* 894 *a* 906.

399 — **321.** La madre rimaritata e non conservata nella tutela de' figli del primo suo matrimonio, non può destinar loro un tutore. *C.* 317. 319.

400 — **322.** Quando la madre rimaritata e conservata nella tutela avrà destinato un tutore c) a' figli del primo suo matrimonio, tale destinazione non sarà valida, qualora non sia confermata dal Consiglio di famiglia. *C.* 317 *s.* 327 *s.*

SEZIONE III.

Della tutela degli ascendenti.

d) — **323.** Quando da niuno de' genitori sia stato assegnato un tutore al figlio in età minore, la tutela spetta di diritto al suo avo paterno; in mancanza di questo, all'avo materno, e così risalendo la linea ascendentale; in modo che l'ascendente paterno venga preferito costantemente all'ascendente materno del grado medesimo. *C.* 146. 324 *s.* 329. 343. 656 *s.* 823.

403 — **324.** Se in mancanza dell'avo paterno e materno del minore, concorressero due ascendenti di un grado superiore appartenenti entrambi alla linea paterna del minore, la tutela passerà di diritto all'avo paterno del padre del minore. *C.* 323. 325. 343.

404 — **325.** Concorrendo due bisavoli nella linea materna, la nomina sarà fatta dal Consiglio di famiglia, il quale non potrà scegliere, che uno di questi due ascendenti. *C.* 328.

---

a) — *396. Quando il consiglio di famiglia legalmente convocato conserverà la tutela alla madre, le darà necessariamente per contutore il secondo marito, il quale diverrà ec.*

b) — *397. Il diritto personale di assegnare un tutore parente o anche estraneo, non appartiene se non a quello de' genitori, il quale morrà l'ultimo.*

c) — *401. Il tutore eletto dal padre o dalla madre non sarà tenuto ad accettar la tutela, se non è d'altronde nella classe di quelle persone, alle quali in mancanza di questa elezione speciale, avrebbe potuto il consiglio di famiglia addossarne il peso.*

d) — *402. Quando dall'ultimo de' genitori defunti non sia stato assegnato un tutore ec.*

ritualmente conservare nella tutela dal Consiglio di famiglia, è tenuto a tutte le conseguenze della tutela, non già solamente a quelle dell'amministrazione di fatto dalla moglie continuata dopo il suo secondo matrimonio. 12 ap. 1851.

319 — *Il diritto che il genitore superstite ha di provvedere, col suo testamento, di tutore i suoi figli minori, non essendo fondato sulla patria potestà, come un tempo per legge romana: alla madre non saprebbe negarsi la facoltà di nominare col testamento un tutore alla sua figliuola naturale.* 12 mar. 1850.

SEZIONE IV.

Della tutela conferita dal Consiglio di famiglia.

a) — **326.** Quando un figlio minore e non emancipato resterà senza padre e madre, e senza tutore da essi eletto, e senza ascendenti maschi; come pure quando il tutore fornito di alcuna delle qualità sopra espresse si trovasse o ne'casi di esclusione, di cui si parlerà in appresso, o legittimamente scusato; si procederà dal Consiglio di famiglia alla nomina di un tutore, sia congiunto, sia estraneo, secondo la prudenza e religione del Consiglio medesimo. *C.* 294. 311. 315. 317. 322. 323 *ss.* 327 *a* 331. 340. 349 *a* 359. 364 *ss.* 399 *ss.* 1011 *s.*

Questa nomina dovrà essere omologata dal tribunale civile. Il giudice del circondario dovrà di uficio rimettere il verbale al procurator regio, senza frattanto impedirsi l'esecuzione della nomina fatta. *Pc.* 962.

406 — **327.** Questo Consiglio sarà convocato, tanto a richiesta e preventiva istanza dei parenti del minore, de' suoi creditori o di altre parti interessate, quanto ancora di ufizio e per ordine del giudice di circondario del domicilio del minore. Potrà ognuno denunziare a questo giudice di circondario il fatto che darà luogo alla nomina di un tutore. *C.* 113. 326. 328 *a* 331. 369.

407 — **328.** Il Consiglio di famiglia, non compreso il giudice di circondario, sarà composto di sei parenti o affini, metà del lato paterno, metà del materno, secondo l'ordine di prossimità in ciascuna linea; i quali potranno prendersi tanto nel comune ove si farà luogo alla tutela, quanto nella distanza di dieci miglia. *C.* 326 *s.* 329 *ss.* 333. 365. 368. 418. 656 *s.* — *P.* 14. 27.

Il parente sarà preferito all'affine nello stesso grado: e fra i parenti di egual grado verrà preferito il più vecchio.

408 — **329.** I fratelli germani del minore ed i mariti delle sorelle germane sono i soli eccettuati dalla limitazione del numero stabilito nel precedente articolo.

Quando sieno sei o più, saranno tutti membri del Consiglio di famiglia, che da essi soli verrà composto unitamente alle vedove degli ascendenti, ed agli ascendenti legittimamente scusati dalla tutela, se ve ne fossero.

Quando fossero in numero minore, saranno chiamati gli altri parenti per completare il Consiglio. *C.* 328.

---

a) —*405. Quando un figlio . . . . . si procederà dal consiglio di famiglia alla nomina di un tutore.*

326.—*D. 7 ap. 1828.* — 1. Gli esposti ed i minori ammessi negli ospizi a qualunque titolo, o sotto qualunque denominazione, ovvero che sieno a carico degli stabilimenti di beneficenza, qualora non abbiano tutore riconosciuto dalla legge, saranno sino alla loro maggiore età ed emancipazione sotto la tutela delle Commissioni amministrative degli stabilimenti medesimi, le quali designeranno uno de' loro membri per esercitare, ove occorra, le funzioni di tutore, e gli altri formeranno il Consiglio della tutela. — 2. Quando il minore per una situazione che gli si offra debba sortire dallo stabilimento di beneficenza, dove da principio fu ammesso, la Commissione amministrativa da cui dipende lo stabilimento può, con un semplice atto amministrativo vistato dall'Intendente o dal Sottintendente, deferire la tutela alla Commissione amministrativa, nella cui dipendenza è compreso il luogo della residenza del minore. — 3. Le Commissioni amministrative eserciteranno relativamente alla emancipazione de' minori, che sono sotto la loro tutela, gli stessi diritti attribuiti dalle leggi civili a' padri ed alle madri. La emancipazione si farà, dietro avviso de'componenti della Commessione amministrativa, da quello tra essi che trovasi designato per tutore, il quale solo sarà tenuto di comparire a tale effetto innanzi al giudice del circondario. — 4. Qualunque atto relativo alla tutela, o alla emancipazione de' minori suddetti, è considerato come un atto amministrativo, ed è esente da ogni formalità e spesa.

327. — *R. 9 ap. 1857* — I giudici di circondario, per quanto riguarda la linea delle loro attribuzioni, debbono prestarsi senza il menomo ritardo all'adempimento occorresse de' loro atti per la convocazione de' consigli di famiglia.

409 — **330**. Quando i parenti o affini nell'una o nell'altra linea non si troveranno in numero sufficiente ne' luoghi o nella distanza indicata nell'articolo 328, il giudice di circondario chiamerà i parenti o gli affini domiciliati in distanza maggiore, o pure i cittadini del medesimo comune, cogniti per aver avuto abitualmente relazione di amicizia col padre o colla madre del minore. *C.* 327 *s.*

410 — **331**. Il giudice di circondario, quando anche si trovasse nel luogo un numero sufficiente di parenti o di affini, potrà permettere che vengano citati, qualunque sia la distanza del domicilio, i parenti o gli affini di grado prossimiore, o di grado eguale a quello de' parenti o degli affini presenti; in maniera però che ciò si esegua sottraendo qualcuno di questi ultimi, e senza oltrepassare il numero stabilito negli articoli precedenti. *C.* 328 *ss.*

411 — **332**. Il termine a comparire verrà stabilito dal giudice di circondario per un giorno determinato; in maniera però che vi passi sempre, fra l'intimazione della citazione ed il giorno fissato per la convocazione del Consiglio, un intervallo di tre giorni almeno, quando tutte le parti citate risederanno nello stesso comune, o alla distanza di dieci miglia.

Qualora fra le parti citate se ne troverà alcuna domiciliata al di là di tale distanza, sarà accresciuto il termine di un giorno di più per ogni quindici miglia. *C.* 328. 333 *ss.* — *Pc.* 1109.

412 — **333**. I parenti, affini o amici in tal modo chiamati, saranno tenuti a presentarsi personalmente, o pure a farsi rappresentare da un procuratore speciale.

Il procuratore non può rappresentare più di una persona. *C.* 332. 334. 1856.

413 — **334**. Qualunque parente, affine o amico chiamato, e che senza legittima scusa non comparisse, incorrerà in una multa che non potrà eccedere dieci ducati; la quale sarà pronunciata inappellabilmente dal giudice di circondario. *C.* 333. 335.

414 — **335**. Essendovi motivo sufficiente di scusa, e convenendo di aspettare l'assente o di rimpiazzarlo; in tal caso, come in qualunque altro in cui sembrasse esigerlo l'interesse del minore, il giudice di circondario potrà rimettere l'assemblea ad altro giorno, o prorogarla. *C.* 334.

415 — **336**. Questa assemblea si terrà di diritto presso il giudice di circondario, eccettochè se egli stesso non abbia indicato un altro locale. Si richiede la presenza per lo meno di tre quarti de' membri convocati, perchè si possa deliberare. *C.* 328.

416 — **337**. Al Consiglio di famiglia preséderà il giudice di circondario, il quale vi avrà voce deliberativa e preponderante in caso di parità. *C.* 328 *s.* 370 — *Pc.* 960. 962.

417 — **338**. Quando il minore domiciliato nel regno possedesse beni fuori del regno, o viceversa, l'amministrazione particolare di questi beni verrà affidata ad un protutore.

In tal caso il tutore ed il protutore saranno indipendenti, e non obbligati uno verso l'altro per la loro rispettiva amministrazione. *C.* 373.

418 — **339**. Il tutore in tal qualità agirà ed amministrerà dal giorno della sua nomina, se egli era presente; diversamente, dal giorno in cui gli sarà stata notificata. *C.* 340. 360. 373. 2031.

340. Quando la nomina di un tutore non sarà fatta in sua presenza, gli sarà notificata a cura di un membro del Consiglio di famiglia, che sarà stato da questo designato. Tale notificazione sarà fatta fra tre giorni dopo quello della deliberazione, oltre di un giorno per ogni quindici miglia di distanza fra il luogo ove il Consiglio di famiglia si è tenuto, ed il domicilio del mentovato tutore. *C.* 339. 360. 2031 — *Pc.* 959.

419 — **341**. La tutela è un peso personale che non passa agli eredi del tutore. Questi saranno tenuti soltanto per l'amministrazione del loro autore; e quando sieno in età maggiore, saranno tenuti a continuarla finchè sia nominato un nuovo tutore. *C.* 294. 312. 323 *s.* 326. 411. 645. 1882.

SEZIONE V.

Del tutore surrogato.

420 — **342**. In ogni tutela vi sarà un tutore surrogato che si nomina dal Consiglio di famiglia. *C.* 328 *a* 337. 343 *ss.* 348. 428.

Le sue funzioni consisteranno nell'agire per gl'interessi del minore, allorchè questi si trovino in opposizione con quelli del tutore. *C.* 346 *s.* 369. 371. 373 *ss.* 393. 1406. 2024. 2036 — *Pe.* 960.

421 — **343**. Quando le funzioni di tutore saranno devolute ad una persona che abbia alcuna delle qualità espresse nelle sezioni I, II e III del presente capitolo, questo tutore prima di entrare in funzione, dovrà far convocare un Consiglio di famiglia composto nelle forme prescritte nella sezione IV, acciocchè passi alla nomina di un tutore surrogato.

Qualora siasi immischiato nell'amministrazione, prima di aver adempito a questa formalità, il Consiglio di famiglia convocato ad istanza de' parenti, creditori o altre persone interessate, ovvero dal giudice di circondario per uficio, potrà, quando siavi dolo per parte del tutore, rimuoverlo dalla tutela, senza pregiudizio delle indennità dovute al minore. *C.* 327 *s.* 1070. 1103.

422 — **344**. Nelle altre tutele la nomina del surrogato tutore avrà luogo immediatamente dopo quella del tutore. *C.* 326. 342.

423 — **345**. In nessun caso il tutore darà voto per la nomina del surrogato tutore, il quale sarà scelto, quando non sienvi fratelli germani, in quella delle due linee, a cui il tutore non appartiene. *C.* 342. 348.

424 — **346**. Se la tutela diverrà vacante, o sarà abbandonata per assenza, il surrogato tutore non può rimpiazzare il tutore, ma dovrà dimandar la nomina di un nuovo tutore, sotto pena del risarcimento de' danni ed interessi che ne potranno derivare al minore. *C.* 117 *s.* 326 *s.* 369. 1103.

425 — **347**. Le funzioni del surrogato tutore cessano nello stesso tempo in cui cessa la tutela. *C.* 392. 399. 411.

426 — **348**. Le disposizioni contenute nelle sezioni VI e VII di questo capitolo si applicheranno a' tutori surrogati. *C.* 349 *a* 372.

Nondimeno il tutore non potrà dimandare la destituzione del surrogato tutore, nè darà voto ne' Consigli di famiglia convocati a questo oggetto. *C.* 328. 345. 369.

SEZIONE VI.

Delle cause che dispensano dalla tutela.

a) — **349**. Sono dispensati dalla tutela tutti i cittadini che esercitano un pubblico impiego fuori della provincia o valle, in cui dee conferirsi la tutela. *C.* 351 *s.* 360 *s.*

428 — **350**. Sono egualmente dispensati dalla tutela i militari in attività di servizio, e tutti coloro che hanno una missione del Re fuori del territorio del regno. *C.* 349. 351.

---

a) — *427. Sono dispensati dalla tutela, - Le persone designate ne' titoli III, V, VI, VIII, IX, X ed XI dell'atto de' 18 maggio 1804; - I presidenti e consiglieri, il procurator generale e gli avvocati generali della Corte di cassazione; - I prefetti; - Tutti i cittadini ec.*

342. — *Se il surrogato tutore, passando i limiti delle sue funzioni, si mischi nell'amministrazione de' beni pupillari, è tenuto a dar conto della sua gestione con le stesse regole della tutela.* 22 gen. 1850.

345. — *Per l'art. 347 delle leggi civili non è nulla di pieno dritto la nomina di un tutore surrogato quando sia della stessa linea del tutore; e quindi, prima di essere rimosso co' mezzi legali, tal tutore surrogato è in carica legittimamente.* 1 ag. 1850.

349 s. — *R. 27 ott. 1852* — La dispensa o la esclusione dalla tutela può esser domandata o dedotta da quei tra la classe degl'impiegati, de' quali è parola negli art. 349, 350, 353 e 365 ll. cc. che trovansi in esercizio delle loro cariche,

429 — **351**. Se la missione non è autentica, e sia posta in dubbio, non si ammetterà la dispensa, se non dopo che il reclamante avrà esibito un certificato del Ministro da cui dipende la sua missione addotta per titolo di scusa. *C.* 350.

430 — **352**. I cittadini della qualità indicata ne' precedenti articoli, che hanno accettato la tutela posteriormente alle funzioni, servigi o missioni che li dispensano, non saranno più ammessi a chiedere di esserne liberati per le stesse cause. *C.* 349 *ss.* 353.

431 — **353**. Coloro per lo contrario, a' quali le mentovate funzioni, servigi o missioni saranno state conferite dopo l'accettazione ed amministrazione di una tutela, se non vogliano ritenerla, potranno entro un mese far convocare un Consiglio di famiglia, affinchè si proceda al loro rimpiazzamento. *C.* 327 *s.* 349 *a* 352.

Cessate le funzioni, servigi o missioni, se il nuovo tutore reclama la sua liberazione, o pure se il primo tutore ridomanda la tutela, potrà essergli nuovamente conferita dal Consiglio di famiglia.

432 — **354**. Ogni cittadino non parente nè affine non potrà essere astretto ad accettar la tutela deferita dal Consiglio di famiglia, se non nel caso in cui nella distanza di venti miglia non esistessero parenti o affini meritevoli, ed in grado di amministrarla.

433 — **355**. Qualunque persona in età di anni sessantacinque compiti può ricusare di essere tutore. Colui che sarà stato nominato prima di tale età, potrà, giunto a' settant'anni, farsi liberare dalla tutela.

434 — **356**. Qualunque persona assalita da una infermità grave e debitamente giustificata, è dispensata dalla tutela.

Potrà anche ottenere di esserne liberata, se ha contratto la infermità dopo la sua nomina.

435 — **357**. Due tutele sono per chiunque un giusto motivo di dispensa dall'accettarne una terza. Un coniugato o un padre già incaricato di una tutela, non sarà tenuto ad accettarne una seconda, eccetto quella de' suoi figli. *C.* 358.

436 — **358**. Coloro che hanno cinque figli legittimi, sono dispensati da ogni tutela, a riserva di quella de' propri figli.

I figli morti in attività di servizio nelle armate del Re saranno sempre computati per dar luogo alla dispensa.

Gli altri figli morti non faranno numero, se non quando abbiano lasciato figli tuttora viventi. *C.* 357. 359. 660.

437 — **359**. La sopravvegnenza de' figli durante la tutela non potrà autorizzare ad abdicarla. *C.* 358.

438 — **360**. Se il tutore nominato si trova presente alla deliberazione che gli deferisce la tutela, dovrà immediatamente, e sotto pena d'inammessibilità di ogni suo richiamo ulteriore, proporre i motivi che può avere di scusa, sopra i quali il Consiglio di famiglia delibererà. *C.* 349 *a* 358. 362 *s.*

439 — **361**. Se il tutore nominato non ha assistito alla deliberazione che gli ha deferita la tutela, potrà far convocare il Consiglio di famiglia, affinchè deliberi sopra i suoi motivi di scusa. *C.* 327 *s.* 362 *s.*

Le sue parti su tale oggetto dovranno aver luogo nel termine di tre giorni da correre dalla notificazione della sua nomina; il qual termine sarà accresciuto di un giorno per ogni quindici miglia di distanza dal luogo del suo domicilio a quello della tutela: trascorso questo termine, non sarà più ammessa la domanda. *C.* 340 — *Pc.* 959. 1109.

---

o delle funzioni loro commesse, e non da quelli tra gl' impiegati anzidetti che, usciti di attività, ritenessero le onorificenze soltanto annesse alle cariche o funzioni per essi avute.

361. — *Il termine di tre giorni stabilito per le scuse nelle tutele dative, si applica anche alle legittime, e si conta da quello in cui il tutore abbia notizie dell'avvenimento. Non si ammette più scusa, se abbia per qualche tempo esercitata la tutela. In qualunque caso il tribunale, togliendo un tutore, deve nominarne un altro.* 8 ag. 1826.

440 — **362**. Se le sue scuse sono rigettate, potrà ricorrere a' tribunali per farle ammettere: ma durante la lite, sarà tenuto ad amministrare provvisionalmente. *C.* 360 *s.* 373 *s.* — *Pc.* 960 *s.*

441 — **363**. Se ottiene di essere dispensato dalla tutela, coloro che hanno rigettato la scusa, potranno essere condannati alle spese del giudizio; e se succumbe, vi sarà condannato egli stesso. *C.* 360 *ss.* — *Pc.* 222.

SEZIONE VII.

Delle cause di esclusione e di rimozione dalla tutela.

a) — **364**. Non possono essere tutori se non de' proprî figli e discendenti. *C.* 348.

1.° i Consiglieri di Stato, - i Segretarî di Stato Ministri, - i Segretarî di Stato;
2.° i capi di Corte;
3.° i Reggenti e Consiglieri del supremo Consiglio di Cancelleria;
4.° i componenti della suprema Corte di giustizia;
5.° i direttori generali;
6.° i componenti delle gran Corti civili;
7.° gl' Intendenti;
8.° i componenti delle gran Corti criminali e tribunali civili.

442 — **365**. Non possono essere tutori nè membri de' Consigli di famiglia *C.* 328 — *P.* 14. 16 *ss.* 27.

1.° i minori, eccettuati il padre o la madre; *C.* 311.
2.° gl' interdetti; *C.* 412.
3.° le donne, a riserva della madre e delle ascendenti; *C.* 984.
4.° tutti quelli che hanno, o de' quali il padre o la madre avesse col minore una lite in cui fossero compromessi lo stato, o le sostanze, o una parte considerevole dei beni dello stesso minore. *C.* 366.

443 — **366**. La condanna ad una pena afflittiva o infamante opera *ipso jure* l'esclusione dalla tutela, ed egualmente produce la rimozione nel caso in cui si tratti di una tutela già conferita. *P.* 1. 14. 16 *ss.* 27.

444 — **367**. Sono parimente esclusi dalla tutela, ed anche rimovibili, quando ne sieno in esercizio,

1.° le persone di conosciuta cattiva condotta; *P.* 332.
2.° quelle la cui amministrazione provasse la loro incapacità o infedeltà. *C.* 436 *ss.* — *Pc.* 223.

445 — **368**. Qualunque individuo che sarà stato escluso o rimosso da una tutela, non potrà essere membro di un Consiglio di famiglia. *C.* 365 *ss.*

b) — **369**. Quando si farà luogo alla rimozione del tutore, sarà questa pronunciata dal Consiglio di famiglia convocato ad istanza del tutore surrogato, o di ufizio dal giudice di circondario. *C.* 327 *s.* 342. 370 *s.*

Questi non potrà dispensarsi dall'ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da qualche congiunto o affine. *C.* 656 *a* 659.

---

a) — V. art. 349.

b) — *446. Quando si farà . . . . . — Questi non potrà dispensarsi dall' ordinare tale convocazione, quando gli sarà formalmente richiesta da uno o più parenti o affini del minore, nel grado di cugini germani o in altro de' gradi più prossimi.*

364. — *D. 20 sett. 1824* — 1. La disposizione dell' art. 364 delle leggi civili pe' reggenti e consiglieri del supremo Consiglio di Cancelleria, è applicabile a' componenti la Consulta generale del regno.

V. C. 349, *R. 27 ott. 1852.*

447 — **370**. Qualunque deliberazione del Consiglio di famiglia, che pronuncierà l'esclusione o la destituzione del tutore, ne esprimerà i motivi; e non potrà esser presa, se non sentito o citato il tutore. *C.* 340. 369. 371 — *Pc.* 959.

448 — **371**. Se il tutore aderisce alla deliberazione, ne sarà fatta menzione, ed il nuovo tutore assumerà immantinente le sue funzioni. *C.* 370. 373.

Se reclama, il tutor surrogato dimanderà l'omologazione della deliberazione innanzi al tribunale civile, il quale deciderà, salva l'appellazione. *C.* 342 — *Pc.* 960.

Il tutore escluso o rimosso può egli stesso in questi casi chiamare in giudizio il tutor surrogato, per ottenere la dichiarazione di essere mantenuto nella tutela.

449 — **372**. I parenti o affini che avranno domandato la convocazione, potranno intervenire nella causa che verrà instrutta e giudicata come affare di urgenza. *Pc.* 497 *s.*

SEZIONE VIII.

Dell'amministrazione del tutore.

450 — **373**. Il tutore avrà cura della persona del minore, e lo rappresenterà in tutti gli atti civili. *C.* 113. 311. 339 *s.* 432.

Amministrerà i di lui beni da buon padre di famiglia, e sarà risponsabile di ogni danno ed interesse che potesse risultare da una cattiva amministrazione. *C.* 291. 318. 338 *s.* 1091. 1103. 1564. 2022.

Non potrà comprare i beni del minore, nè potrà prenderli in affitto, salvo che il Consiglio di famiglia abbia autorizzato il tutor surrogato a fargliene l'affitto; nè potrà accettare la cessione di alcuna ragione o credito contra del suo pupillo. *C.* 823. 1441.

451 — **374**. Ne' dieci giorni che seguiranno quello della sua nomina da esso debitamente conosciuta, farà istanza acciocchè vengano tolti i suggelli nel caso in cui fossero stati apposti, e farà immediatamente procedere all'inventario de' beni del minore in presenza del tutor surrogato. Se a lui è dovuta qualche cosa dal minore, dovrà farne la dichiarazione nell'inventario, sotto pena della perdita delle sue ragioni; e tal dichiarazione si farà sulla richiesta che il pubblico ufiziale sarà tenuto di fare allo stesso tutore, e di cui sarà fatta menzione nel processo verbale. *C.* 342. 360 — *Pc.* 1005 *a* 1016. 1017 *s.*

452 — **375**. Nel mese che seguirà il compimento dello inventario, il tutore in presenza del surrogato farà vendere, col mezzo di atti d'incanto da riceversi da un ufiziale pubblico, e previ gli affissi, o sieno pubblicazioni, delle quali farà menzione nel processo verbale della vendita, tutti i mobili, ad eccezione di quelli che dal Consiglio di famiglia sarà stato autorizzato a poter conservare in ispecie. *C.* 376. 451 *s.* — *Pc.* 708. 1021.

---

371. — *La semplice dimanda di rimozione del tutore non rende vacante la tutela, ed il tutore continua a rappresentare il minore, finchè una sentenza del magistrato non lo abbia dichiarato rimosso.* 1 ag. 1850.

373. — *È da accogliersi un ricorso per annullamento, anche quando non siasi intimato al tutore surrogato, ma solamente al tutore, qualora non vi sieno interessi opposti tra costui ed il minore.* 17 ap. 1849.

Il tutore che sia chiamato in giudizio senza l'indicazione di tal qualità, ed abbia accettato il giudizio relativo all'affare del minore, non può di poi allegare l'irregolarità del procedimento per non essere stato citato con la qualità tutoria. 9 sett. 1851.

Se la decisione è stata intimata dal minore e non dal suo tutore, bene il ricorso viene intimato al primo e non al secondo. 28 giu. 1853.

375. — *D. 23 mar. 1833.* — 1. Le partite inscritte sul gran libro del debito consolidato della rendita annua non maggiore di ducati venti appartenenti a minore, ad interdetto, o a chi sia provveduto di amministratore provvisorio, potranno essere alienate e trasferite dal rispettivo padre o tutore, o amministratore provvisorio, al prezzo corrente in piazza nel giorno dell'alienazione, senza altra autorizzazione o formalità; ma coll'obbligo a costoro di renderne conto, come per lo prodotto degli altri beni mobili venduti. — 2. Le partite inscritte dell'annua rendita non maggiore di ducati venti appartenenti a minori emancipati, potranno essere alienate e trasferite dallo stesso

a) — **378**. Il padre e la madre, sino a che hanno il proprio e legale usufrutto de' beni del minore, sono dispensati dall' obbligo di vendere que' mobili di cui sono usufruttuari, se prescelgono di conservarli per poscia restituirli in ispecie. In questo caso da un perito che verrà nominato dal tutor surrogato, e che presterà giuramento avanti al giudice di circondario, faranno eseguire a loro spese una stima a giusto valore. Restituiranno il prezzo stimato di que' mobili che non potranno esibire in ispecie. *C.* 291. 298. 375. 514. 528 — *Pc.* 400 *s.*

---

a) — *453. Il padre e la madre, sino a che hanno il proprio e legale usufrutto de' beni del minore, sono dispensati dall' obbligo di vendere i mobili, se prescelgono ec.*

minore assistito dal padre o dal curatore, senza bisogno di altra autorizzazione o formalità. — 3. Le partite inscritte dell' annua rendita maggiore di ducati venti appartenenti a minore emancipato o non emancipato, ad interdetto, o a chi è provveduto di amministratore provvisorio, non potranno esser alienate nè trasferite, se non in seguito di autorizzazione del consiglio di famiglia, omologata dal tribunale civile, giusta gli articoli 380 e 381 delle leggi civili; e sempre al prezzo corrente in piazza nel giorno dell' alienazione. — 4. Le disposizioni de' precedenti articoli sono applicabili al caso, in cui si vogliano sottoporre a vincolo di immobilizzazione in favore de' terzi le partite inscritte appartenenti a minore, ad interdetto, o a chi sia provveduto di amministratore provvisorio. — 5. L'alienazione o la immobilizzazione delle partite inscritte appartenenti ad individuo provveduto di consulente giudiziario non potrà seguire che giusta le prescrizioni dell' art. 436 delle leggi civili. — 6. A cura de'nostri proccuratori presso le autorità giudiziarie sarà data notizia alla camera consultiva di commercio in Napoli di tutti coloro che, giusta i precedenti articoli, siano provveduti di amministratore, di tutore, di curatore o di consulente giudiziario; e ciò per la correlativa pubblicazione nella Borsa.

D. 27 feb. 1836. — 1. Le partite inscritte sul gran libro del debito consolidato dell' annua rendita non maggiore di ducati venti, appartenenti a' minori sotto l' amministrazione del genitore, potranno alienarsi o vincolarsi dal solo padre, ne'termini però dell'art. 291 delle leggi civili. Quelle poi di una rendita maggiore di ducati venti annui non potranno alienarsi o vincolarsi dal padre, se non serbando le formalità prescritte coll'art. 292 delle leggi civili per l'alienaziono ed ipoteca de' beni immobili.

D. 4 feb. 1845. — 1. I capitali appartenenti a' minori, agl' interdetti od altre persone soggette a' tutori, agli amministratori, a' curatori, a' consulenti, saranno pagati col vincolo del reimpiego. - La omessione di questa condizione del pagamento non iscioglierà il debitore, il quale sarà tenuto a pagare nuovamente il debito. - Nondimeno se il pagamento de' capitali facciasi agli eredi del creditore senza indicarne i nomi, la condizione del reimpiego s'intenderà sottintesa per quei tra gli eredi che godono del diritto de' minori. — 2. I tutori, i tutori surrogati, gli amministratori, i curatori, i consulenti rispettivamente saranno responsabili della sicurtà dell' impiego de' capitali delle persone contemplate nell'art. primo. Quando il consiglio di famiglia proponga che tali capitali sieno invertiti in uso diverso dallo impiego, la deliberazione motivata del consiglio di famiglia sarà omologata dal tribunale della provincia, udito il pubblico ministero. - Per coloro che sono sotto l' amministrazione del padre, basterà l'approvazione del tribunale, udito il pubblico ministero, per la inversione de'capitali. — 3. Gli agenti del pubblico ministero faranno esame della sicurtà, della utilità, delle condizioni dello impiego. I tribunali provvederanno sulla requisitoria motivata del pubblico ministero come di ragione. — 4. Le disposizioni de' precedenti articoli saranno applicabili ancora a' capitali delle partite di rendita inscritta sul gran libro di proprietà dei minori e degl' interdetti, o di altri di sopra contemplati, le quali avvenga di rimborsarsi od alienarsi. Gli agenti di cambio saranno responsabili del pagamento del capitale sotto la condizione del reimpiego. — 5. I capitali costituiti in dote, di cui non siasi convenuto nel contratto di nozze che passino in proprietà del marito, saranno soggetti alle disposizioni del presente decreto concernenti il vincolo del reimpiego, ed i modi come provvedere alla sicurtà dell' impiego. Dovrà constare nondimeno di essersi fatto noto a' debitori dei capitali la constituzione del capitale in fondo dotale. — 6. Allorchè la restituzione de'capitali, cui è stato provvisto nel presente decreto, si faccia ne' giudizi di graduazione o di contributo, i giudici delegati per queste procedure ed i cancellieri avranno l' obbligo di esprimere la condizione del reimpiego, secondo le regole di sopra espresse, così nella nota di distribuzione, come nel mandato di pagamento rispettivamente, sotto pena de' danni ed interessi. — 7. Le somme depositate in banco, o nelle casse pubbliche sotto la condizione del reimpiego, non si pagheranno se non in vista di ordinanza del presidente del tribunale civile della provincia ove trovasi la cassa che dee farne il pagamento, udito il pubblico ministero. - L' ordinanza sarà scritta in continuazione della deliberazione del tribunale.

a) — **377.** Al momento in cui s'incomincerà l'esercizio di qualunque tutela, ad eccezione di quella del padre, il Consiglio di famiglia stabilirà con calcolo prudenziale e secondo l'importare de' beni amministrati, la somma cui potrà ascendere la spesa annua del minore, del pari che quella dell'amministrazione de' beni suoi. *C.* 328 *s.*

Lo stesso atto specificherà, se il tutore sarà autorizzato a farsi coadiuvare nella sua amministrazione da uno o più amministratori particolari stipendiati, e che amministrino sotto la sua responsabilità. *C.* 338. 1338.

455 — **378.** Il Consiglio determinerà positivamente la somma da cui comincerà l'obbligo nel tutore d'impiegar gli avanzi delle rendite, dedotte le spese. Questo impiego dovrà esser fatto nello spazio di sei mesi; passati i quali senza che lo abbia effettuato, saranno a carico del tutore gl'interessi. *C.* 379. 397. 1021 *s.* 1779.

456 — **379.** Se il tutore non ha fatto determinare dal Consiglio di famiglia la somma da cui dovrà incominciare l'obbligo dell'impiego, sarà tenuto, scorso il termine espresso nel precedente articolo, agl'interessi di qualunque somma non impiegata, comunque piccola essa sia. *C.* 378. 1107. 1779.

457 — **380.** Il tutore, quando anche sia il padre o la madre, non può prender danaro a prestito per lo minore, nè alienare o ipotecare i suoi beni immobili, senza l'autorizzazione di un Consiglio di famiglia. *C.* 328*s.* 383. 390. 440 *a* 449. 2012.

Questa autorizzazione non dovrà essere accordata, fuorchè per causa di assoluta necessità o di evidente vantaggio.

Nel primo caso il Consiglio di famiglia non accorderà la sua autorizzazione, se non dopo che da un conto sommario presentato dal tutore sarà stata comprovata l'insufficienza de' danari, mobili e rendite del minore. *C.* 392 *ss.*

Il Consiglio di famiglia, in qualunque caso, indicherà gli stabili che dovranno in preferenza esser venduti, e tutte le condizioni che giudicherà vantaggiose. *C.* 381 *ss.* 1268 — *Pc.* 1030 — *E.* 6 *s.*

458 — **381.** Le deliberazioni del Consiglio di famiglia relative a quest'oggetto non avranno esecuzione, se non dopo che il tutore ne avrà chiesta ed ottenuta l'omologazione dal tribunale civile, il quale deciderà nella camera del consiglio, sentito il procuratore regio. *C.* 380. 383. — *Pc.* 177, 6.° 962 *s.*

459 — **382.** La vendita si farà in presenza del tutor surrogato all'asta pubblica, i cui atti saranno ricevuti da un giudice del tribunale civile, o da un notaio a ciò deputato, e dopo tre avvisi da affiggersi a' luoghi soliti del circondario in tre domeniche consecutive. *C.* 342. 380*s.* — *Pc.* 1030 *a* 1041.

Ciascuno di questi avvisi sarà approvato e sottoscritto dal sindaco del comune in cui sarà stato affisso. *Pc.* 1037.

— 454. Al momento in cui s' incomincerà l'esercizio di qualunque tutela, ad eccezione di quella de' genitori, il Consiglio di famiglia ec.

380. — V. C. 175, DL. 25 mar. 1835, e *feb. 1845.*

— *Gli atti per la vendita de' beni de' minori cominciati pria delle nuove leggi, debbonsi compiere con le formalità da queste ordinate.* 2 ag. 1823.

Non occorre nuova autorizzazione per rivendersi in danno i fondi di un minore già venduti innanzi notaio. 22 ap. 1826.

Non è valida la retrocessione di un fondo enfiteutico fatta da una tutrice senza le solennità dalla legge prescritte. 22 feb. 1848.

Il minore non può, dopo il decorrimento di dieci anni da che sia divenuto maggiore, impugnare la vendita de' beni immobili, che il tutore abbia fatta senza l'osservanza delle formalità volute dalla legge. 23 giug. 1849.

La promessa fatta dal tutore di riconcedere a taluni soltanto degli eredi dell' originario enfiteuta il fondo enfiteutico, con altri patti e dopo che avrà fatto passaggio in cosa giudicata la sentenza che ne ha pronunziata la devoluzione, non è un atto di semplice amministrazione, ma sì un atto di proprietà ed alienazione d'un dritto immobiliare, e come tale nullo, se non siasi adempito alle condizioni per simili atti richiesti dalla legge nello interesse de' minori. 28 mag. 1850.

a) — **383.** Le formalità richieste negli articoli 380 e 381 per l'alienazione de'beni del minore non hanno luogo nelle vendite giudiziarie che si fanno ad istanza de' creditori; nè si applicano al caso in cui una sentenza avesse ordinato l'incanto in conseguenza di una domanda di un condomino indiviso. *C.* 388. 734. 1532.

Solamente in questo caso l'incanto non potrà farsi se non nella forma prescritta dall'articolo precedente: gli estranei vi saranno necessariamente ammessi. *C.* 1533 *s.*

461 — **384.** Il tutore non potrà accettare nè ripudiare una eredità devoluta al minore, se non previa l'autorizzazione del Consiglio di famiglia.

L'accettazione non avrà luogo altrimenti che col beneficio dell'inventario. *C.* 328. 693. 710 *s.* — *Pc.* 1062.

462 — **385.** Nel caso in cui la eredità ripudiata in nome del minore non fosse stata accettata da altri, saranno riammessi ad accettarla tanto il tutore a ciò autorizzato da una nuova deliberazione del Consiglio di famiglia, quanto il minore divenuto maggiore; nello stato però in cui si troverà al tempo dell'accettazione, e senza che si possano impugnare le vendite e gli altri atti che si fossero legalmente fatti nel tempo in cui era vacante. *C.* 701. 707 — *Pc.* 1073.

463 — **386.** La donazione fatta al minore non potrà accettarsi dal tutore se non che coll'autorizzazione del Consiglio di famiglia. *C.* 328. 814. 859. 864. 866.

Essa produrrà, riguardo al minore, lo stesso effetto che produce riguardo al maggiore.

464 — **387.** Nessun tutore senza l'autorizzazione del Consiglio di famiglia potrà intentare in giudizio un'azione relativa a' diritti del minore sopra beni stabili, nè aderire ad una domanda relativa a' medesimi diritti. *C.* 328 — *E.* 683.

465 — **388.** La stessa autorizzazione sarà necessaria al tutore per dimandare una divisione. Egli potrà però senza tale autorizzazione rispondere ad una domanda di divisione diretta contro il minore. *C.* 383. 734.

466 — **389.** Affinchè la divisione produca, riguardo al minore, gli stessi effetti che produrrebbe riguardo a' maggiori, la divisione dovrà essere giudiziale e preceduta da una stima fatta da periti nominati dal tribunale civile del luogo ove sarà aperta la successione. *C.* 115 — *Pc.* 396. 1042.

I periti, dopo aver prestato il giuramento avanti al presidente del tribunale, o avanti al giudice da lui delegato, di bene e fedelmente adempire alla loro commessione, procederanno alla divisione de' beni ereditari ed alla formazione delle porzioni che verranno estratte a sorte in presenza o di un giudice del tribunale, o di un notaio dal tribunale deputato, il quale ne farà la distribuzione. *C.* 753.

Qualunque altra divisione sarà considerata come provvisionale. *C.* 734 *s.*

---

a) — *460. Le formalità richieste negli articoli 457 e 458, per l'alienazione de' beni de minore, non si applicano al caso, in cui una sentenza avesse ordinato l'incanto ec.*

384. — *Sciolto il matrimonio per la morte della moglie, il padre tutore non può accettare una eredità devoluta a' suoi figli minori senza l'autorizzazione del consiglio di famiglia. — Gli atti giudiziari fatti nell' interesse de' minori ritenuti come eredi, sono nulli quando l'eredità non sia stata per essi accettata ne' modi legali. — La nullità in parola non può invocarsi dal maggiore che abbia promosso il giudizio e dato quindi luogo ad un giudizio di falso incidente civile, rispetto a' convenuti ancor essi di età maggiore.* 16 mar. 1852.

389. — *Non si può nell' interesse de' minori fare alcuna divisione senza osservare le formalità prescritte dalla legge. — Non si può neppure per via di transazione omologata da tribunale civile, perciocchè se a' minori non è interdetta la facoltà di transigere con l solennità ordinate dall' art. 390 leggi civil s' intende che la transazione cada sulla sostanza del dritto, che è di privato dominio non sulle forme che sono stabilite per la utilità di una determinata classe di person* 2 mar. 1850.

È nulla la perizia in causa di divisione di eredità nella quale è interessato un minor quando sia fatta da periti eletti di consenso in luogo di quelli nominati di ufizio, sebbene cotale elezione si vedesse approvata da una deliberazione del Consiglio di famiglia omologata dal tribunale. 18 nov. 1852.

467 — **390**. Il tutore non potrà transigere in nome del minore, se prima non sia stato autorizzato dal Consiglio di famiglia e dal parere di tre giureconsulti indicati dal procurator regio presso il tribunale civile. *C.* 328 *s.* 1258. 1268. 1916 *s.* — *E.* 683.

La transazione non sarà valida, se non quando sarà stata omologata dal tribunale civile, sentito il procurator regio. *Pe.* 177, *6.°* 962 *s.* 1080 — *T.* 51, *20.°*

468 — **391**. Il tutore che avrà gravi motivi di disgusto sulla condotta del minore, potrà esporre le sue doglienze al Consiglio di famiglia; e quando sia autorizzato da questo, potrà dimandare la reclusione del minore, in conformità del prescritto a questo proposito nel titolo *della patria potestà*. *C.* 303 *s.* 328 *s.*

SEZIONE IX.

De' conti della tutela.

469 — **392**. Qualunque tutore, finita la tutela, è tenuto a render conto della sua amministrazione. *C.* 394. 398. 403. 411. 2007. 2021 — *Pe.* 610. 982 — *E.* 606.

a) — **393**. Ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al tutor surrogato gli stati di sua amministrazione nell'epoche che il Consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più di uno stato per anno. *C.* 328. 342.

Questi stati saranno stesi e rimessi senza spesa su carta non bollata, e senza alcuna formalità di giudizio.

471 — **394**. Il conto diffinitivo della tutela si renderà a spese del minore, allorchè sarà giunto alla maggiore età, o avrà ottenuto l'emancipazione. Le spese si anticiperanno dal tutore. *C.* 399 *a* 403. 411.

Si ammetteranno in favore del tutore tutte le spese a sufficienza giustificate, il cui oggetto si riconosca vantaggioso. *Pe.* 616 *s.*

472 — **395**. Qualunque convenzione che potesse seguire fra il tutore ed il minore divenuto maggiore, sarà nulla, se non sarà stata preceduta da un circostanziato rendimento de' conti e dalla consegna de' documenti giustificativi, e tutto comprovato da una ricevuta dell'incaricato dell'esame del conto, dieci giorni almeno prima della convenzione. *C.* 823. 1916 *s.* — *Pe.* 620.

---

a) — *470. Ad eccezione del padre e della madre, ogni tutore può essere obbligato, anche durante la tutela, a rimettere al tutor surrogato gli stati di sua amministrazione nell'epoche che il Consiglio di famiglia avrà stimato opportuno di fissare, senza però che si possa costringere a dare più di uno stato per anno. — Questi stati ec.*

390. — *Non è ammessibile la rinuncia al ricorso fatta dalla madre e tutrice nel nome de'minori, qualora non sia avvalorata da'solenni voluti dalla legge.* 28 ap. 1849.

392. — *Il tutore esonerato dal render conto, deve nondimeno renderlo, ma non è tenuto che del dolo o della colpa lata. — Il conto di uno de' contutori si può discutere senza quello dell'altro.* 26 gen. 1826.

Il tutore non può essere da un creditore costretto a dare un conto parziale durante la tutela, nè può essere condannato nel proprio nome. 7 ap. 1827.

Il tutore può esser tenuto verso i minori anche con azione diversa da quella del rendiconto — Se p. e. ha invertito in proprio uso somme di cui egli stesso chiese l'autorizzazione per l'impiego, può agirsi per la restituzione de' frutti. 7 giug. 1827.

Nel conto della gestion tutelare essendovi la parte materiale e la morale, sì dell'una che dell'altra render debbe ragione il tutore al termine della gestione. La prima però suppone un patrimonio, sul quale siasi versata la gestione. Senza di ciò non può concepirsi l'idea d'un conto materiale a rendersi, mancandone la sorgente. — Il conto morale aggirasi sulla responsabilità. 6 lug. 1830.

395. — *La disposizione dell'art. 395 ll. cc. che dichiara nulla ogni convenzione fra il tutore e 'l minore divenuto maggiore prima di essersi renduti i conti della tutela e consegnati i documenti giustificativi, contenendo una restrizione al libero esercizio de'dritti de' citta-*

473 — **396**. Se il conto dà luogo a contese, saranno queste promosse e giudicate come le altre in materia civile. *C.* 398 — *Pc.* 610 *a* 625.

474 — **397**. La somma a cui ammonterà il residuo del debito del tutore, produrrà interesse dal giorno della ultimazione del conto, senza che occorra di farne la domanda.

Gl'interessi della somma che dal minore fosse dovuta al tutore, non decorreranno se non dal giorno della domanda giudiziale per lo pagamento, fatta dopo l'ultimazione del conto. *C.* 378. 1107. 1779 — *Pc.* 605. 982 — *E.* 606.

475 — **398**. Qualunque azione del minore contro il tutore, relativa alla tutela, si prescrive in dieci anni computabili dal tempo della maggior età. *C.* 392. 411. 1258.

CAPITOLO III.

Della emancipazione de' minori.

476 — **399**. Il minore è *ipso jure* emancipato col matrimonio. *C.* 152. 408 *s.* 1342.

477 — **400**. Il minore, ancorchè non maritato, potrà essere emancipato dal padre, o in mancanza di questo, dalla madre, quando avrà compiuta l'età di anni quindici.

Questa emancipazione si effettuerà mediante la sola dichiarazione del padre o della madre, ricevuta dal giudice di circondario assistito dal di lui cancelliere. *C.* 107.

---

dini, non può estendersi al di là del caso espresso. Quindi è valido un mutuo che il minore divenuto maggiore facesse con un estraneo, non col suo tutore, senza che precedano i conti della tutela e la consegna de' documenti giustificativi; e la decisione che dichiari nullo il contratto per questa ragione, merita la censura della Corte suprema. 23 giu. 1846.

È valido l'obbligo de' figli maggiori assunto, come garanti solidali del padre, prima di essersi reso da lui il conto della tutela. 10 dic. 1847.

La nullità delle convenzioni intercedute prima del rendiconto tra il minore addivenuto maggiore ed il suo tutore, fulminata dall'articolo 395 delle leggi civili, ha luogo anche per quella sulla liquidazione del conto, che fosse ripassato col minore emancipato assistito dal suo curatore. — Il vizio di tale nullità non rimane sanato mediante la semplice esazione della somma, di cui il tutore erasi ivi dichiarato debitore, fatta dal minore giunto alla maggiore età. 8 lug. 1848.

La convenzione eseguita tra il tutore ed il minore divenuto maggiore prima di un documentato rendiconto, può impugnarsi nel termine di dieci anni a contarsi dal giorno in cui la convenzione ha avuto luogo. — Ritenuto in fatto che il conto dato dal tutore sia mancante de' documenti giustificativi e non conforme all'art. 395 delle leggi civili, l'approvazione fattane dal minore divenuto maggiore è nulla, e deve discutersi giuridicamente il conto medesimo. 9 ag. 1849.

L'art. 395 delle leggi civili non è invocabile quando la convenzione, fatta dal minore divenuto maggiore, non riguardò l'amministrazione della tutela, ma la divisione di eredità tra coeredi. 11 nov. 1852.

398. — *La prescrizione di dieci anni, di cui è parola nell'art. 398 delle leggi civili, è applicabile al caso della tutela soltanto, non a quello di un' amministrazione illegalmente ed abusivamente ritenuta. Le azioni che derivano da quest'ultima non si prescrivono che col decorso di anni trenta. Del resto, la citazione fatta al secondo marito per lo rendiconto basta ad interrompere la prescrizione, anche nello interesse degli eredi della tutrice, trattandosi di obbligazione solidale, a' termini dell'art. 2155 delle leggi civili.* 12 ap. 1851.

*Il minore divenuto maggiore ha contro del tutore l'*actio tutelæ *per obbligarlo a rendere il conto dell'amministrazione da lui tenuta. Che se il tutore, finita la tutela, avesse continuato ad amministrare i beni del suo ex pupillo, a costui, in tal caso, competerebbe l'azione* negotiorum gestorum. *Se, finalmente, il già tutore possedesse* pro suo, *in virtù di qualsiasi titolo, i beni una volta sotto la sua amministrazione, allora si avrebbe contro di lui l'azione di vindicazione. — La prima di queste tre azioni si prescrive in dieci anni; le altre due non si possono prescrivere che col decorso di trenta anni, eccetto la vindicatoria, la quale prescrivesi anche in dieci a venti anni, quando s'incontra negli articoli 2171 e seg. delle leggi civili.* 26 ag. 1851.

Sia che si parli di conto di tutela, o di partite omesse in un conto già dato e discusso, l'azione è prescritta col decorso di dieci anni dalla maggiore età del pupillo. 15 lug. 1852.

400. — V. C. 326, *D. 7 ap. 1828.*

478 — **401.** Il minore rimasto senza padre e madre, se il Consiglio di famiglia lo giudica capace, potrà essere pure emancipato, ma soltanto dopo che avrà compito gli anni diciotto.

In questo caso l'emancipazione risulterà dall'atto di deliberazione che l'avrà autorizzata, e dalla dichiarazione che il giudice di circondario nella qualità di presidente del Consiglio di famiglia avrà fatto nell'atto stesso, *che il minore è emancipato*. *C*. 328. 337. 402. 408 — *Pc*. 960 — *E*. 6 *s*.

479 — **402.** Allora quando il tutore non avrà fatto alcuna istanza per l'emancipazione del minore di cui si è parlato nel precedente articolo, e che uno o più parenti o affini di questo minore ne' gradi di cugini o più prossimi, lo stimeranno capace di essere emancipato, potranno questi domandare al giudice di circondario la convocazione del Consiglio di famiglia per deliberare su tale oggetto. *C*. 656.

Il giudice di circondario dovrà deferire a questa domanda. *C*. 327. 401.

480 — **403.** Il conto della tutela sarà renduto al minore emancipato assistito da un curatore che verrà nominato dal Consiglio di famiglia. *C*. 392 — *Pc*. 610 *s*.

481 — **404.** Il minore emancipato potrà affittare i suoi beni per un tempo non maggiore di anni nove, esigere le sue rendite, farne quietanza, e fare tutti quegli atti i quali non sono che di semplice amministrazione; senza che possa essere restituito in intero contra questi atti in tutti que' casi ne' quali nemmeno il maggiore lo potrebbe essere. *C*. 213. 288. 295. 298. 407. 757 *s*. 823. 859. 985. 1259 *s*. 1400 *s*. 1564. 1862. 2107 — *Pc*. 987.

482 — **405.** Non potrà instituire un'azione sopra beni stabili, nè difendersi contra di essa, nè ricevere capitali, nè farne quietanza, senza l'assistenza del suo curatore, il quale in questo ultimo caso invigilerà per l'impiego del capitale ricevuto. *C*. 403. 449. 759. 859. 985. 1258 — *Pc*. 548.

483 — **406.** Il minore emancipato non potrà prendere a mutuo, sotto verun pretesto, senza la deliberazione del Consiglio di famiglia omologata dal tribunale civile, e sentito il procuratore regio. *C*. 8. 328 *s*. 380 *s*. — *P*. 433, *3.º* — *Pc*. 177, *6.º* 962.

a) — **407.** Non potrà parimente alienare in alcun modo i suoi beni immobili, nè fare alcun atto, tranne quelli di pura amministrazione, senza osservare le forme prescritte per lo minore non emancipato. *C*. 380. 405. 819. 1049. 1268. 1439. 2010.

Le obbligazioni che egli avesse contratte per effetto di compre o altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti e dannose. I tribunali su questo oggetto prenderanno in considerazione le sostanze del minore, la buona o mala fede delle persone che avranno seco lui contrattato, la utilità o la inutilità delle spese. *C*. 1259. 1266. 1862.

485 — **408.** Ogni minore emancipato, le cui obbligazioni saranno state ridotte in forza del precedente articolo, potrà privarsi del beneficio della emancipazione, la quale verrà a lui tolta colle medesime forme che avranno avuto luogo per conferirgliela. *C*. 399 *s*. 407. 409.

486 — **409.** Dal giorno della rivocata emancipazione il minore rientrerà sotto tutela, e vi rimarrà sino alla maggiore età compita. *C*. 319. 326. 408. 411.

487 — **410.** Il minore emancipato che esercita un traffico, è considerato maggiore pe' fatti relativi al traffico stesso. *C*. 1078. 1262 — *E*. 6.

---

a) — *484. Non potrà parimente nè vendere nè distrarre in altro modo i suoi beni immobili, ... — Le obbligazioni ch' egli avesse contratte per effetto di compre, o altrimenti, saranno soggette a riduzione nel caso che sieno eccedenti. I tribunali ec.*

401. — *L'emancipazione è giustificata dal solo motivo della capacità, e non è necessaria una causa estrinseca utile al minore. — È nulla la emancipazione che si faccia innanzi ad un giudice diverso da quello del domicilio del tutore*. 9 dic. 1826.

405. — V. C. 175, *Dd*. 25 *mar*. 1853 e 1 *feb*. 1845.

TITOLO XI.

DELLA MAGGIORE ETÀ, DELLA INTERDIZIONE E DEL CONSULENTE GIUDIZIARIO.

CAPITOLO I.

Della maggiore età.

a) — **411.** La maggiore età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, salva la restrizione stabilita ne' titoli *del matrimonio* e *della patria potestà*. *C.* 114. 163. 166 *s.* 270. 287 *s.* 304. 394 *s.* 410. 412. 432. 700. 738. 857. 1267.

CAPITOLO II.

Della interdizione.

489 — **412.** Al maggiore il quale trovasi in uno stato abituale d'imbecillità, di demenza o di furore, quando anche un tale stato offerisse de' lucidi intervalli, dee interdirsi l'amministrazione de' beni. *C.* 31. 183, *2.°* 211. 365. 435. 817 *s.* 1078 *s.* — *P.* 15 — *Pc.* 967 *s.*

490 — **413.** L'interdizione può dimandarsi dal coniuge e da ogni parente. *C.* 414, 849, *3.°* 850, *3.°* — *Pc.* 967 *s.*

491 — **414.** In caso di furore, se l'interdizione non è dimandata nè dal coniuge nè dai parenti, debbe esserlo dal procurator regio, il quale potrà anche dimandarla in caso d'imbecillità o di demenza contra una persona che non avesse nè coniuge nè parente conosciuto. *C.* 413 — *P.* 61 — *Pc.* 967 *s.*

492 — **415.** Ogni domanda d'interdizione sarà proposta avanti il tribunale civile. *C.* 438— *Pc.* 151. 967. *a* 974.

493 — **416.** I fatti d'imbecillità, di demenza o di furore, saranno articolati in iscritto. Quelli che agiranno per l'interdizione, presenteranno i testimoni e i documenti. *C.* 413 — *Pc.* 347 *s.*

494 — **417.** Il tribunale ordinerà che il Consiglio di famiglia, composto secondo il modo determinato nella sezione IV del capitolo II sotto il titolo *della minore età, della tutela e della emancipazione*, esponga il suo parere intorno allo stato della persona di cui è domandata l'interdizione. *C.* 328. 418 *s.* — *Pc.* 968.

495 — **418.** Chi avrà domandata l'interdizione, non potrà far parte del Consiglio di famiglia: tuttavia il marito o la moglie, ed i figli della persona di cui siasi domandata l'interdizione, potranno esservi ammessi senza che abbiano voce deliberativa. *C.* 417.

496 — **419.** Ricevuto il parere del Consiglio di famiglia, il tribunale interrogherà il convenuto nella camera del consiglio. Se egli non vi si può presentare, sarà interrogato nella sua abitazione da uno de' giudici a ciò destinato, coll'assistenza del cancelliere. In tutti i casi il procuratore regio sarà presente all'interrogatorio. *Pc.* 970. 1112 *s.*

---

a) — *488. La maggiore età è stabilita agli anni ventuno compiti. Questa rende capace di tutti gli atti della vita civile, salva la restrizione stabilita nel titolo* del matrimonio.

411. — V. C. 163, *A. Ss. 7 ap. 1829* e *12 mar. 1856.*

412. — VS. Dementi.

414. — *D. 15 nov. 1855.* — 1. L'azione del ministero pubblico per la interdizione ne' casi di demenza o d'imbecillità potrà anche esercitarsi semprecchè il coniuge o i parenti dell'individuo niuna cura prendano della persona o de' beni di lui.

419. — *D. 20 giug. 1827.* — 1. Qualora la persona di cui è stata domandata l'interdizio-

497 — **420**. Dopo il primo interrogatorio il tribunale destinerà, se vi ha luogo, un amministratore provvisorio, affinchè prenda cura della persona e de' beni del convenuto. *C*. 419. 422. 428.

498 — **421**. La sentenza sopra una domanda d'interdizione non potrà essere pronunciata altrimenti che in pubblica udienza, sentite o citate le parti. *C*. 424 — *Pc*. 188. 211.

499 — **422**. Rigettando la domanda dell'interdizione, il tribunale potrà nondimeno, se le circostanze lo esigano, ordinare che in avvenire il convenuto sia inabilitato a stare in giudizio, transigere, prendere a prestito, ricevere capitali, farne quietanze, alienare o ipotecare i suoi beni, senza l'assistenza di un consulente che verrà nominato nella stessa sentenza. *C*. 424 *s*. 436 *ss*. 1917. 2001. 2012 — *Pc*. 971. 974.

500 — **423**. In caso di appellazione da una sentenza di prima istanza, la gran Corte civile potrà, se lo giudica necessario, interrogare di nuovo, o far interrogare da un commessario la persona di cui è domandata la interdizione. *Pc*. 507. 971.

501 — **424**. Qualunque sentenza con cui si ordina la interdizione o la nomina di un consulente, sarà ad istanza degli attori estratta dagli atti, notificata alla parte, ed inscritta entro dieci giorni sopra le tabelle che debbono essere affisse nella sala di udienza e negli uffici de'notai del circondario. *C*. 421 *s*. 436 — *Pc*. 974 — *N*. 84 — *T*. 62, 28.°

502 — **425**. L'interdizione o la nomina di un consulente avrà il suo effetto dal giorno della sentenza. Sarà nullo per diritto qualunque atto fosse stato fatto posteriormente dall'interdetto, o senza l'assistenza del consulente. *C*. 422. 424. 436. 1078. 1812. 1875.

503 — **426**. Gli atti anteriori alla interdizione potranno essere annullati, se la causa d'interdizione esisteva notoriamente all'epoca in cui sono stati fatti. *C*. 427. 1062 *s*. 1085.

504 — **427**. Dopo la morte di un individuo, gli atti da esso fatti non potranno essere impugnati per causa di demenza, se non ne' casi che si fosse pronunciata o dimandata l'interdizione prima della sua morte, o che la pruova della sua demenza risultasse dall'atto stesso che viene impugnato. *C*. 426. 817. 1063.

---

ne si trovi fuori il territorio della provincia o valle del tribunale civile adito per lo correlativo giudizio, e non possa al medesimo presentarsi, l'interrogatorio prescritto nell'articolo 419 delle leggi civili seguirà, dietro analoga sentenza del tribunale stesso, innanzi ad un giudice del tribunale civile della provincia o valle della sua attual dimora. — 2. Il presidente del tribunale civile dell'attual dimora della persona da interdirsi, destinerà il giudice che dee procedere all'interrogatorio. Il nostro proccuratore presso questo tribunale, a' termini della legge, sarà presente all'interrogatorio anzidetto, ed il cancelliere del medesimo collegio assisterà il giudice incaricato di procedervi. — 3. Se gravi motivi sieno di ostacolo che l'interrogatorio abbia luogo a norma dell'art. 1 nel caso che quivi è preveduto, il tribunale civile adito per lo giudizio d'interdizione dovrà implorare da Noi il permesso di spedire per l'adempimento dell'interrogatorio fuori la provincia o valle di sua residenza un suo giudice, unitamente al nostro proccuratore ed al cancelliere del tribunale stesso.

420. — *D. 24 giug. 1828*. — 1. Finchè dura il giudizio d'interdizione, gli effetti legali della destinazione dell'amministratore provvisorio sono gli stessi che gli effetti legali della dazione del tutore.

424. — *D. 29 dic. 1858*. — 1. Le prescrizioni dell'art. 424 delle leggi civili, e dell'art. 84 della legge de' 23 di novembre 1819 sul notariato, sulla iscrizione nelle tabelle de' notai di coloro che sono interdetti, o a' quali è destinato un consulente giudiziario, o un amministratore provvisorio, dovranno eseguirsi per gli uffizî di tutti i notai della provincia. — 2. I nostri proccuratori cureranno di ufizio l'adempimento degli articoli anzidetti, così per le affissioni di tali sentenze alle sale di udienza, come per la comunicazione delle medesime alle camere notariali delle rispettive provincie, o per altro abbia a farsi. Avverrà pure di ufizio da queste camere la comunicazione di tali sentenze a' notai che ne dipendono. — 3. Non è vietato alle parti interessate di provocare l'adempimento di che trattasi nell'articolo precedente. — 4. Ogni disposizione in contrario è rivocata.

427. — *L'art. 427 leggi civili non è applicabile a' testamenti e donazioni, pe' quali l'art. 817 richiede sanità di mente. Il tribunale, ad onta che non si fosse pronunziata nè provocata la interdizione del donante, può dietro fatti creduti gravi e concludenti ammettere la pruova della di lui demenza al tempo dell'atto della donazione, e dichiararla nulla ove la stessa risulti provata*. 3 ap. 1823 e 27 mar. 1824.

505 — **428**. Se non vi sia appello dalla sentenza d'interdizione pronunciata in prima istanza, o se venga quella confermata in grado di appello, si passerà a destinare all'interdetto un tutore ed un surrogato tutore, secondo le regole prescritte nel titolo *della minore età, della tutela e della emancipazione*. L'amministratore provvisionale cesserà dalle sue funzioni, e renderà conto al tutore, quando non lo fosse egli stesso. *C.* 327 *s.* 342. 392 *ss.* 429 *ss.* — *Pc.* 610. 972.

506 — **429**. Il marito è di diritto il tutore della sua moglie interdetta. *C.* 201 *ss.* 373. 428. 431.

507 — **430**. La moglie potrà essere nominata tutrice del marito: ed in questo caso il Consiglio di famiglia regolerà il modo e le condizioni dell'amministrazione; salvo alla moglie che si credesse lesa dalla determinazione dello stesso Consiglio, il ricorso a' tribunali. *C.* 201 *s.* 328. 418. 431. 433.

508 — **431**. Nessuno, ad eccezione de' coniugi, degli ascendenti e de' discendenti, sarà tenuto di continuare nella tutela di un interdetto oltre i dieci anni. Alla scadenza di questo termine il tutore potrà domandare e dovrà ottenere il suo rimpiazzo. *C.* 429 *s.*

509 — **432**. L'interdetto è uguagliato al minore per ciò che riguarda la sua persona ed i suoi beni. Le leggi sopra la tutela de' minori saranno applicabili alla tutela degl'interdetti. *C.* 311. 373 *ss.* 380 *a* 383. 386. 388 *s.* 392. 433. 1268. 2007. 2021. 2031.

510 — **433**. Le rendite di un interdetto debbono essere essenzialmente impiegate per addolcire la sua situazione ed accelerarne la guarigione. Secondo i caratteri della sua malattia e lo stato delle sue facoltà, il Consiglio di famiglia potrà determinare che venga curato nella propria abitazione, o che sia posto in una casa di sanità, ed ancora in uno spedale. *C.* 328 *s.* 337. 377. 432.

511 — **434**. Quando si tratterà del matrimonio del figlio di un interdetto, la dote o la donazione, e le altre convenzioni nuziali saranno regolate dal parere del Consiglio di famiglia, omologato dal tribunale sulle conclusioni del procuratore regio. *C.* 164 *s.* 328. 1037 *s.* 1046 *s.* 1341 *s.* — *Pc.* 962.

512 — **435**. L'interdizione cessa col cessare delle cause per le quali fu determinata. La rivocazione però non sarà pronunciata, se non osservate le formalità prescritte per decretarla: e l'interdetto non potrà riprendere l'esercizio de' suoi diritti, che dopo la sentenza di rivocazione. *C.* 412. 415. 417 *a* 422 — *Pc.* 968 *s.* 973.

CAPITOLO III.

Del consulente destinato dal giudice.

513 — **436**. Può essere proibito a' prodighi di stare in giudizio, di transigere, di prendere danaro a prestito, di riscuotere capitali e di farne quietanze, di alienare, di aggravare i loro beni d'ipoteca, senza l'assistenza di un consulente che loro è nominato dal tribunale. *C.* 422. 424. 983. 1078. 1812. 1917. 2010 — *Pc.* 974.

514 — **437**. La proibizione di agire senza l'intervento di un consulente può esser domandata da coloro che hanno diritto di chiedere l'interdizione. La loro domanda debbe essere instrutta e giudicata nello stesso modo. Questa proibizione non potrà essere tolta, se non osservate le medesime formalità. *C.* 413. 435 — *Pc.* 967.

515 — **438**. Nessuna sentenza, in materia d'interdizione o di nomina di un consulente, potrà essere pronunciata nè in prima istanza nè in grado di appello se non dopo le conclusioni di chi è incaricato del ministero pubblico. *C.* 422. 435 — *Pc.* 177. 968 *s.*

435. — *L'interdizione già ordinata sulla istanza di uno de' parenti dell'interdetto, non può esser tolta senza la legittima contradizione di colui che la fece pronunziare, o dei suoi eredi.* 31 mar. 1853.

436. — V. C. 375, *D.* 25 *mar.* 1853.

LIBRO II.

DE' BENI E DELLE DIFFERENTI MODIFICAZIONI DELLA PROPRIETÀ.

TITOLO I.

DELLA DISTINZIONE DELLE COSE CHE POSSONO ESSERE L'OGGETTO DI UNA PROPRIETÀ PUBBLICA O PRIVATA.

CAPITOLO I.

De' beni immobili.

a) — **439**. Tutte le cose che possono essere l'oggetto di proprietà pubblica o privata, sono *mobili* o *immobili*. Esse appartengono o allo Stato, o alla Chiesa, o a' comuni, o agli stabilimenti pubblici, o a' particolari. *C.* 10. 440 *s.* 450 *s.*

517 — **440**. I beni sono immobili o per la loro natura, o per la loro destinazione, o per l'oggetto cui si riferiscono. *C.* 441 *a* 449. 2004. 2019 — *Pc.* 682.

518 — **441**. I terreni e gli edifizî sono immobili per loro natura. *C.* 450 *s.* 585. 1557.

519 — **442**. Sono pure immobili per loro natura i molini a vento o ad acqua, fissi su' pilastri e formanti parte dell'edifizio. *C.* 456 — *Pc.* 711.

520 — **443**. Le messi attaccate alle radici ed i frutti degli alberi non ancora raccolti sono similmente immobili. *C.* 477 *s.* 1615 *s.* — *Pc.* 717.

Tostochè le biade sono tagliate, ed i frutti colti, quantunque non trasportati, divengono beni mobili. *C.* 450. 473. 508. 1971, *1.º*

Se una parte solamente della messe è tagliata, questa sola è mobile. *C.* 444.

521 — **444**. I tagli ordinarî delle selve cedue, anche di quelle che contengono alberi di alto fusto, che sogliono tagliarsi regolarmente, divengono mobili a misura che gli alberi vengono abbattuti. *C.* 450. 515 *s.* — *S.* 16.

522 — **445**. Gli animali che il proprietario del fondo consegna al fittaiuolo o al colono per la coltura, sieno o no estimati, sono riputati beni immobili sino a che sono inservienti al fondo, in vigore della convenzione. *C.* 440. 447. 1020. 1088 — *Pc.* 682. 684.

Quelli che il proprietario consegna a *soccio* ad altri, fuorchè al fittaiuolo o colono, si hanno per beni mobili. *C.* 450. 1557. 1646 *s.*

523 — **446**. I condotti addetti a portare le acque in una casa o altra possessione, sono immobili, e fanno parte del fondo cui sono annessi. *C.* 440 — *Pc.* 682.

---

a) — *516. Tutti i beni sono mobili o immobili.*

446. — *Da che un molino era un tempo feudale, non si può indurre la proprietà delle acque che lo animavano, e quindi del formale ove esse fluiscono, perciocchè la legge del 2 agosto 1806 conservò agli ex baroni le sole proprietà da essi acquistate a buon titolo; e con la parola conservare non si può intendere che il legislatore abbia voluto conferir loro ciò che emanava dalla qualità feudale che egli aboliva con la legge in parola. Nè per venire a questa medesima conseguenza della proprietà dell'aquidotto si può trarre argomento dall'art. 446 ll. cc. dappoicchè questo non fa altro che definire immobili, per l'uso cui sono addetti, i materiali di que'condotti, i quali per loro natura sarebbero mobili.* 17 gen. 1850.

524 — **447**. Sono beni immobili per destinazione le cose che il proprietario di un fondo vi ha poste per lo servizio e la coltivazione del medesimo. *C*. 440 *s*. 445 *s*. — *Pc*. 682.

Sono quindi beni immobili per destinazione, quando sono stati assegnati dal proprietario pel servizio e la coltivazione del fondo,

gli animali addetti alla coltura; — gli strumenti aratorî;
le sementi somministrate a' fittaiuoli o a' coloni parziarî;
i piccioni delle colombaie; — i conigli delle conigliere; — gli alveari;
i pesci delle peschiere;
i torchi, le caldaie, i lambicchi, i tini e le botti;
gli utensili necessarî all'uso delle fucine, cartiere ed altre fabbriche;
la paglia ed il concime.

Sono pure immobili per destinazione tutti gli effetti mobili annessi dal proprietario ad un fondo, colla intenzione che vi restino perpetuamente. *C*. 448 — *Pc*. 682, *1*.°

525 — **448**. Si considerano annessi al fondo dal proprietario, colla intenzione che vi restino perpetuamente, gli effetti mobili, quando vi sieno uniti con gesso, calce o stucco, o quando non possano distaccarsi senza rottura e deteriorazione, o senza rompere e guastare la parte del fondo cui sono attaccati.

Gli specchi di un appartamento si reputano posti a perpetuità, quando i telari cui sono attaccati, formano corpo col rimanente del tavolato.

Lo stesso ha luogo pe' quadri ed altri ornamenti.

Le statue si reputano immobili, quando sono collocate in una nicchia formata per esse espressamente, non ostante che possano levarsi senza frattura o deteriorazione. *C*. 1304. 1306.

a) — **449**. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono, *C*. 440.

il diritto del padrone diretto su i fondi dati in enfiteusi; *C*. 1680 *a* 1691.
il diritto del padrone utile su i fondi medesimi; *C*. 1692 *a* 1706.
l'usufrutto su di cose immobili; *C*. 503. 2004.
le servitù prediali; *C*. 559.
le azioni che tendono a rivendicare un immobile. *Pc*. 151.

CAPITOLO II.

De' beni mobili.

527 — **450**. I beni sono mobili o per loro natura, o per determinazione della legge. *C*. 439. 443 *ss*. 447. 2005. 2185 — *E*. 196.

528 — **451**. Sono mobili per loro natura i corpi che possono trasportarsi da un luogo ad un altro, o che si muovono da per loro, come gli animali, o che non possono cangiare di posto se non per l'effetto di una forza estrinseca, come le cose inanimate. *C*. 445. 447.

529 — **452**. Sono mobili per determinazione della legge le obbligazioni e le azioni che hanno per oggetto somme esigibili o effetti mobili; le azioni o interessi nelle compagnie di finanze, di commercio o d'industria, quando anche appartengano a queste compagnie beni immobili dipendenti dalle stesse intraprese. Tali azioni o interessi sono riputati mobili riguardo a ciascun socio, e pel solo tempo in cui dura la società. *C*. 450. 1715 *s*. — *E*. 3. 27. 610.

Sono egualmente mobili per determinazione della legge le rendite perpetue o vitalizie tanto sullo Stato, quanto su' particolari. *C*. 453. 1781 *s*. 1840.

---

a) — *526. Sono immobili per l'oggetto cui si riferiscono, - l'usufrutto su di cose immobili, ec.*

452. — VS. RENDITE SULLO STATO. — *Sotto le attuali leggi la rendita costituita si considera come cosa mobile, e quindi non si fa luogo a spropriazione*. 4 feb. 1840.

530 — **453**. Qualunque rendita perpetua stabilita in compenso del prezzo di una cosa immobile venduta, o come condizione della cessione di beni immobili fatta a titolo oneroso o gratuito, è essenzialmente redimibile. *C.* 1783*s*.

È nondimeno permesso al creditore di stabilire le clausole e le condizioni della ricompra. *C.* 1783.

È parimente permesso al medesimo di stipulare che la rendita non gli possa essere rimborsata se non dopo un certo tempo, che non potrà mai eccedere i trent'anni. Ogni stipulazione in contrario è nulla. *C.* 2168 — *Pc.* 726*s*.

454. Sono eccettuate dalla regola stabilita nell'articolo precedente le concessioni a titolo enfiteutico, le quali saranno regolate nel modo che si spiegherà nel tit. IX del III libro. *C.* 449. 1678 *a* 1706.

455. L'affrancazione de' censi dello Stato è regolata da leggi particolari.

---

453. — Vs. Feudalità', *Dd. 28 giug. 1808, 16 ott. 1809, 17 gen.* e *6 ag. 1810*, ed *11 mag. 1814*.

455.—*D. 3 ap. 1815* — **1**. Tutti coloro a' quali lo Stato corrisponde censi enfiteutici, saranno soddisfatti mediante la concessione a loro favore di annualità perpetue di eguali somme dovute da particolari all'amministrazione de' demani. — **2**. I creditori indicheranno all'amministrazione anzidetta o a' di lei direttori in provincia i censi di cui desiderano fare l'acquisto, onde procedersi, previa la nostra approvazione, alla stipula delle cautele. — **3**. Qualora le annualità che si concederanno dallo Stato, sieno maggiori di quelle a suo carico, i cessionari pagheranno la corrispondente plusvalenza, a' termini del nostro decreto de' 6 d'ottobre ultimo. — **4**. L'amministrazione de' demani sospenderà il pagamento de' suoi censi passivi, eccetto quelli di cui il nostro Ministro delle finanze riconoscerà che non può effettuarsi l'estinzione in forza delle disposizioni contenute negli articoli precedenti.

D. 25 gen. 1816 — **1**. Tutt'i debitori di capitali a vendita di annue entrate della Cassa di ammortizzazione potranno affrancarsi nella cassa medesima, cedendo una rendita inscritta sul gran libro eguale all'annualità netta di pesi che stanno attualmente soddisfacendo. — **2**. La cessione della goduta della rendita avrà luogo a beneficio della Cassa di ammortizzazione dal primo giorno del semestre in cui seguirà il trasferimento della rendita inscritta. — **3**. Tutti gli arretrati dovuti prima di tal'epoca saranno dal debitore pagati in contanti.

D. 28 mag. 1816 — **1**. Tutte le leggi e decreti emanati nel tempo della passata occupazione militare, relativi al modo di calcolarsi il prezzo de' fondi rustici ed urbani dello Stato, che sono in vendita, e tutte le leggi e decreti emanati per la compra e ricompra de' censi e capitali, restano aboliti. — **2**. Tutti i fondi rustici ed urbani che appartengono allo Stato (all'infuori de' fondi rustici di qualità ecclesiastica) saranno alienabili, cedendosi da' compratori una rendita inscritta sul gran libro, eguale a quella che attualmente dà il fondo, con detrarsi da quest'ultima il peso fondiario. — **3**. Per rendita attuale de' fondi s'intendono gli affitti antecedenti agli ultimi, gli affitti attuali, e l'imponibile portato ne' ruoli del catasto provvisorio. Il dato più forte sarà scelto a favore del Governo. — **4**. In mancanza di tutti o di parte de' sopraddetti dati, o in caso di presunzione di dolo negli affitti o nel ruolo fondiario, saranno destinati de' periti che fisseranno la rendita del fondo da alienarsi. — **5**. I periti saranno due, da eleggersi uno dal compratore, e l'altro dal venditore. In caso di disparità sarà eletto il terzo perito di comune accordo. — **6**. I compratori saranno tenuti a tutte le spese di registro ed a qualunque altra cui possa dar luogo il contratto che a di loro favore sarà stipulato. — **7**. La cessione della goduta della rendita inscritta, avrà luogo a beneficio del venditore dal primo giorno del semestre in cui seguirà il trasferimento della rendita inscritta. — **8**. Tutti gli arretrati dovuti dagl'inquilini e conduttori prima di tal'epoca, saranno dal compratore pagati al venditore in moneta contante, prima del possesso da darglisi del fondo comprato, o in iscrizioni sul gran libro al prezzo corrente in piazza. — **9**. Il nostro decreto de' 25 di gennaio 1816 riguardante i debitori di capitali a vendita di annue entrate della Cassa di ammortizzazione, è applicabile anche a tutti gli altri debitori di capitali di simil natura dello Stato. — **10**. È permessa anche la compra dei suddetti capitali colle stesse condizioni delle ricompre. — **11**. È permesso ancora di comprare e ricomprare tutti i censi dovuti allo Stato, esclusi però quelli dipendenti dal tavoliere di Puglia, cedendo una rendita inscritta sul gran libro colla seguente proporzione: - pe' censi sino a ducati dieci lordi, senza alcuna deduzione; - per quelli di ducati 10.01 lordi fino a ducati cinquanta lordi, colla deduzione del 5 per 0/0; - e per quelli di ducati 50.01 fino a qualunque somma colla deduzione del 3 per 0/0. — **12**. La cessione della goduta della rendita avrà luogo come dall'art. 7, e tutti gli arretrati saranno pagati come dall' art. 8. — **13**. I ricompratori e compratori de' censi e capitali

531 — 456. Sono mobili i battelli, le chiatte, i navigli, i molini e bagni su' battelli, e generalmente ogni fabbrica non fissa sopra pilastri, e che non formi parte della casa. Il sequestro di alcuno di questi effetti può tuttavia, a motivo della loro importanza, essere sottoposto a particolari formalità, come verrà dichiarato nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili*. *C.* 442. 2006—*Pc.* 711—*E.* 196. 690 a 708.

sono tenuti alle spese, come all'art. 6. — 14. Non sarà perfezionato alcun contratto di compra di censi e capitali se non dopo venti giorni che sarà stato notificato legalmente il debitore, il quale fra questo spazio di tempo sarà sempre preferito alla ricompra. — 15. Tutti i mutui o capitali dovuti per resta del prezzo di fondi allo Stato, si potranno anche comprare e ricomprare, cedendo una rendita inscritta sul gran libro, che sarà da Noi fissata a rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze. — 16. La Cassa di ammortizzazione è destinata a poter vendere tutti i fondi rustici ed urbani, ed a poter affrancare e far comprare tutti i capitali, censi e mutui nel presente decreto indicati. — 17. Tutti i contratti cui darà luogo il presente decreto, saranno sottoposti dal nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze alla nostra approvazione. — 18. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle reali finanze darà le istruzioni corrispondenti alla Cassa di ammortizzazione.

D. 10 ag. 1816 — 1. Le disposizioni contenute ne' nostri decreti de' 23 di gennaio e 28 di maggio 1816 per la compra e ricompra de' capitali e censi dovuti alla Cassa di ammortizzazione ed allo Stato, colla cessione d'una rendita inscritta sul gran libro, sono applicabili alla real casa di educazione de' Miracoli. — 2. La compra e ricompra de' censi e capitali dovuti alla suddetta real casa potrà eseguirsi colle stesse condizioni e formalità prescritte ne' suddetti decreti; ed i contratti saranno da Noi approvati sul rapporto del nostro Consigliere Segretario di Stato Ministro dell'interno.

D. 18 sett. 1816. — 1. Ogni debitore di canone perpetuo in denaro appartenente a luogo pio ecclesiastico o laicale, purchè non sia di padronato familiare; ed ogni debitore di canone perpetuo appartenente a pubblico stabilimento di qualunque sorta, ad eccezione de' soli canoni del tavoliere di Puglia, potrà affrancarsi presso la Cassa di ammortizzazione, cedendo un' annua rendita inscritta sul gran libro colla seguente proporzione: - pe' canoni fino a ducati 10 lordi, senza alcuna deduzione; - per quelli di ducati 10.01 fino a ducati 50, colla deduzione del 5 per 0/0; - per quelli di ducati 50. 01 fino a qualunque somma, colla deduzione del 10 per 0/0. — 2. La cessione della rendita inscritta sul gran libro sarà fatta dal debitore del censo alla Cassa di ammortizzazione, col godimento dal primo giorno del semestre in cui avverrà la medesima cessione. — 3. Gli arretrati dovuti pria di tal' epoca saranno dal debitore pagati al proprietario del censo, innanzi di ottenere il titolo dell'affrancazione. — 4. La Cassa di ammortizzazione dovrà immediatamente dopo seguita l'affrancazione, trasferire al padrone diretto del censo affrancato la stessa rendita inscritta sul gran libro, colla sola deduzione detta di sopra pe' canoni oltre de' ducati 10. — 5. È permesso anche, quando il padrone utile non voglia ricomprare il canone, di farsene la compra da altri colle stesse condizioni dell'affrancazione. - 6. In caso di compra del canone non sarà perfezionato alcun contratto, se non dopo venti giorni che sarà stato notificato legalmente il padrone utile, il quale fra questo spazio di tempo ne potrà fare l'affrancazione. — 7. I censuari per affrancazione o i compratori de' censi saranno tenuti a tutte le spese di registro ed a qualunque altra, cui possa dar luogo il contratto che a lor favore sarà stipulato. — 8. Tutti i contratti che si faranno giusta il presente decreto, verranno sottoposti alla nostra approvazione. — 9. I capitali a vendita di annue entrate spettanti agli accennati luoghi pii e pubblici stabilimenti, si potranno pure comprare e ricomprare con una rendita inscritta sul gran libro, che sarà da Noi fissata a rapporto del nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze. — 10. Sono eccettuati dall'affrancazione e compra permessa col presente decreto tutti i canoni dovuti in derrate di qualunque specie, o parte in derrate e parte in denaro. — 11. Il nostro Segretario di Stato Ministro delle finanze darà le istruzioni corrispondenti alla Cassa di ammortizzazione per la facile e spedita esecuzione de' sopraddetti contratti di affrancazioni o di compre.

D. 18 lug. 1844. — 1. Le norme poste da' decreti 28 maggio, 25 giugno, 6 e 7 novembre 1816, 2 marzo, 3 luglio, 31 agosto 1818, e 6 aprile 1824, relativamente alla vendita dei beni e de' censi pertinenti allo Stato ed agli stabilimenti di beneficenza e di educazione, sono abolite. — 2. Confermato il divieto della francazione de' canoni provegnenti da' beni ecclesiastici, e serbate tutte le altre disposizioni del decreto de' 18 settembre 1816, sono del pari abolite quelle contenute negli art. 5, 6 e 10 del medesimo. Conseguentemente, ristretta la facoltà della francazione de' canoni unicamente a' debitori di essi, quante volte questi vorranno giovarsene, nol potranno altrimenti, che con la cessione d'una equivalente rendita inscritta sul gran libro, e col pagamento in numerario

532 — **457**. I materiali provegnenti dalla demolizione di un edificio, o raccolti per costruirne un nuovo, sono mobili sino a che sieno impiegati dall'operaio in una costruzione. *C.* 450. 477 *a* 480.

533 — **458**. La parola *mobili* adoperata sola nelle disposizioni della legge o dell'uomo, senza altra aggiunta o designazione, non comprende il danaro, le gemme, i crediti, i libri, le medaglie, gli stromenti delle scienze, delle arti e de' mestieri, le biancherie ad uso delle persone, i cavalli, equipaggi, armi, grani, vini, fieni ed altre derrate; e nemmeno ciò che forma l'oggetto di una negoziazione. *C.* 459 *s.* 527 — *E.* 3.

534 — **459**. La parola *mobiglia* non comprende che i mobili destinati all'uso ed all'ornamento degli appartamenti, come le tapezzerie, letti, sedie, specchi, oriuoli, tavole, porcellane ed altri oggetti di questa natura. .

I quadri e le statue che fanno parte de' mobili di un appartamento, vi sono anche compresi: ma non vi si comprendono le collezioni de' quadri, che possono essere nelle gallerie o camere particolari.

Lo stesso ha luogo per le porcellane. Quelle solamente che formano parte della decorazione di un appartamento, sono contenute nella denominazione di *mobiglia*.

a) — **460**. L'espressione di *beni mobili*, quella di *mobiliare*, o quella di *effetti mobiliari*, comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole sopra stabilite. *C.* 872 — *Pc.* 668.

Qualunque alienazione o altra disposizione tra vivi, o di ultima volontà *di una casa mobigliata*, non comprende che la mobiglia. *C.* 813 *s.* 855.

b) — **461**. Qualunque alienazione o altra disposizione tra vivi, o di ultima volontà, di una casa *con tutto quello che vi si trova*, non comprende il danaro, nè i crediti ed altri diritti, i cui documenti possono esistere nella casa medesima. Tutti gli altri effetti mobili vi sono compresi. *C.* 460. 1304. 1306.

---

a) — *535. L'espressione di* beni mobili, *quella di* mobiliare, o *quella di* effetti mobiliari, *comprende generalmente tutto ciò che viene riputato mobile, secondo le regole sopra stabilite. La vendita* o *la donazione di una casa* mobigliata *non comprende che la mobiglia.*
b) — *536. La vendita o la donazione di una casa* con tutto quello che vi si trova, *non comprende il danaro nè i crediti ed altri diritti, i cui documenti ec.*

d'un capitale calcolato sulla stessa rendita alla ragione del 4 per 0/0, a favore de' rispettivi creditori, ed a scelta de' medesimi. — 3. Ove i canoni in tutto o in parte sieno convenuti in derrate, il valor di esse sarà ragguagliato al loro prezzo medio, risultante dallo ammontare de' prezzi avuti nel decennio precedente alla francazione. — 4. I luoghi pii e gli stabilimenti pubblici, nel termine di due mesi dal dì in cui verrà loro intimato un atto dell'impresa francazione, dovranno dichiarare a quale de' due modi voluti per l'articolo secondo del presente nostro real decreto vorranno dar la preferenza, il che trasandato, sarà a scelta de' debitori il valersi di quello che tornerà più loro a grado. — 5. La premuta de' capitali irrepetibili in annua rendita inscritta, dedotto il decimo, conformemente al real decreto de' 16 di dicembre 1828, continuerà ad esser permessa a' soli debitori de' medesimi, rimanendo ad elezione de' creditori il consentirle, od aversene il capitale in numerario alla ragione del 4 per 0/0.

R. 13 feb. 1850 — Con ministeriale de' 3 giugno 1848 venne disposto che lo affranco de' canoni de luoghi pii laicali effettuato si fosse elevando il capitale sulla rendita netta, e dando una rendita inscritta sul Gran Libro equivalente alla detta rendita del canone. Essendosi però posteriormente osservato che la disposizione summentovata trovava un ostacolo nel decreto dei 18 luglio 1844 confermante l'altro de' 18 settembre 1816, nel quale è prescritto che i canoni sino ad una determinata somma debbano seguire senza alcuna deduzione sulla rendita, e da una determinata somma in poi con una deduzione graduale; S. M. il Re N. S., inteso il C. di S., si è degnata ordinare, che rivocata la disposizione emessa con la ridetta ministeriale, lo affranco de' canoni dovuti a' luoghi pii laicali, a' termini de' cennati decreti, non possa altrimenti seguire che con rendita iscritta sul Gran Libro 4 per 0/0, o con un capitale calcolato alla stessa ragione del 4 per 0/0 equivalente alla rendita lorda de' canoni sino a ducati dieci, con la deduzione del 5 per 0/0 sui canoni di ducati 10.01 a 30, e con la deduzione del 10 per 0/0 sui canoni di ducati 30. 01 in sopra.

V S. CENSI DELLO STATO, TAVOLIERE DI PUGLIA.

CAPITOLO III.

De' beni relativamente a coloro che li posseggono.

537 — **462**. I particolari hanno la libera facoltà di disporre de' beni che loro appartengono, colle modificazioni stabilite dalla legge. *C.* 469 *ss.*

I beni che non appartengono a' particolari, sono amministrati, e non possono essere alienati se non nelle forme e colle regole che loro sono proprie. *C.* 467. 1427. 1439. 1441. 1558.

538 — **463**. Tutte le strade che sono a carico dello Stato; i fiumi e le riviere navigabili o adatte a' trasporti; le rive, i siti occupati e quindi abbandonati dal mare; i porti, i seni, le spiagge; e generalmente tutte le parti del territorio del regno non suscettive di privata proprietà, sono considerate come pertinenze del demanio pubblico. *C.* 464 *ss.* 481 *s.* 485. 572. 634. 644. 2007. 2132 *s.* — *P.* 461.

539 — **464**. Tutti i beni vacanti e senza padrone, e quelli delle persone che muoiono senza eredi, o le cui eredità sono abbandonate, appartengono al demanio pubblico. *C.* 644 *s.* 684. 730.

540 — **465**. Le porte, i muri, le fosse, i bastioni delle piazze di guerra e delle fortezze, fanno similmente parte del demanio pubblico. *C.* 463. 634.

541 — **466**. Lo stesso è de' terreni, delle fortificazioni, de' bastioni delle piazze che più non sono piazze di guerra: essi appartengono allo Stato, se non furono legittimamente alienati, o non ne fu prescritta la proprietà contro lo Stato. *C.* 463. 485. 2133.

542 — **467**. I beni comunali sono quelli, alla proprietà o al prodotto de'quali gli abitanti di uno o più comuni hanno acquistato un diritto. *C.* 462. 565. 567. 571 *s.* 826. 861. 1441. 1558. 1917. 2007. 2047. 2133.

543 — **468**. Si può avere sopra i beni un diritto di proprietà, o il semplice diritto di usufrutto, o solamente quello di esercitarvi una qualche servitù prediale. *C.* 469 *s.* 503 *s.* 559 *s.*

---

463. — *R. 17 giu. 1850* — Pe' domini oltre il Faro dichiara di pertinenza del demanio pubblico i fiumi non navigabili ne atti a trasporto, servendone le acque all' uso delle popolazioni secondo i regolamenti del potere amministrativo.

R. 8 mar. 1853 — La Consulta de' Reali domini di quà del Faro incaricata del corrispondente esame e parere, ha considerato di non doversi confondere le acque che surgono in un fondo ed indi n'escono, formando de' semplici rivi, colle acque de' fiumi; i fiumi sieno navigabili od atti a trasporto, o nol sieno, abolita la feudalità colla legge del 2 agosto 1806, sono tutti dichiarati di proprietà pubblica, ed aboliti conseguentemente tutti i diritti proibitivi; sicchè in coerenza di questi principi ha opinato che i fiumi non navigabili ne atti a trasporto appartengono al Demanio pubblico, servendone le acque all'uso delle popolazioni e della campagna, secondo i regolamenti dell' amministrazione pubblica. Inoltre che in caso di contestazione tra privati pe' loro rispettivi interessi, che non riguarda l' amministrazione pubblica, la competenza si appartiene al potere giudiziario, siccome in tutte le altre contestazioni tra privati. E Sua Maestà nell' ordinario Consiglio di Stato degli 8 andante, ha ordinato starsi alle istruzioni già date nel 15 settembre 1809; le quali istruzioni per quanto concerne i due additati oggetti sono consonanti al parere della Consulta e vanno compendiate: — 1. Che i fiumi non navigabili, ne atti a trasporto sieno di pertinenza del pubblico Demanio, servendone le acque agli usi delle popolazioni, e dell' agricoltura, sotto la osservanza de' regolamenti dell' amministrazione pubblica. — 2. Che in caso di contestazione tra privati, e che non riguarda la pubblica amministrazione circa i rispettivi loro interessi derivanti dall'uso delle acque, la competenza sia del potere giudiziario.

464. — *R. 1 nov. 1829* — Debbe reputarsi devoluto alla real Corona ogni diritto di patronato, ed ogni diritto elettivo che fosse rappresentato da confraternite o da qualunque corpo morale che in qualsivoglia modo si trovasse estinto o disciolto, senza che possano le commessioni amministrative comunali prendere la menoma ingerenza in obbietti che rientrano negli eminenti diritti, e nelle supreme prerogative della Corona.

TITOLO II.

DELLA PROPRIETÀ.

544 — **469**. La *proprietà* è il diritto di godere e disporre delle cose nella maniera la più assoluta, purchè non se ne faccia un uso vietato dalle leggi o da' regolamenti. *C.* 462. 468. 470 *s.* 566. 571. 573. 607. 632 *a* 637. 829—*F.* 5. 12 *ss.* 20. *s.*

---

469. — *D. 2 mar. 1810* — 1. Ogni scoperta o nuova invenzione in qualunque genere d'industria appartiene primitivamente al suo autore, e costituisce una sua proprietà. Glien' è perciò assicurato il pieno godimento, durante il tempo, e nel modo qui sotto stabilito. Saranno egualmente considerati come proprietà tutti que' ritrovati che renderanno più perfetta una manifattura o un ramo qualunque d' industria.— 2. A chiunque introdurrà il primo nel regno di Napoli una scoperta o invenzione che goda del privilegio di privativa nel paese nel quale è nata, saranno conceduti gli stessi vantaggi de'quali godrebbe se ne fosse l'inventore; salve le condizioni contenute nell'art. 10 del presente decreto.—3. La proprietà ed il godimento temporaneo delle invenzioni industriali sarà assicurato per mezzo di una patente, giusta la forma unita a questo decreto, che verrà rilasciata a chi ne sarà l'autore.— 6. Queste patenti saranno rilasciate da Noi, sopra rapporto del Ministro dell' interno dietro le dimande che a questo perverranno dallo intendenze, agl'inventari, perfezionatori o introduttori; e conferiranno loro il diritto di goderne per lo spazio di cinque anni. Per eminenti ragioni di pubblica utilità potrà esserne prorogata la durata sino ad anni dieci ed anche quindici.—17. L'invenzione o introduzione apparterrà alla società, quando sarà spirato il termine della patente.

D. 13 mag. 1822 — 1. Resta espressamente vietato di togliere dal loro sito attuale i quadri, le statue, i bassi-rilievi, e tutti gli oggetti e monumenti storici o di arte, che esistono tanto nelle chiese ed edifizi pubblici, quanto nelle cappelle di padronato particolare. — 2. È vietato eziandio di demolire, o in qualsivoglia modo degradare, anche ne' fondi privati, le antiche costruzioni di pubblici edifizi, come sono i tempi, le basiliche, i teatri, gli anfiteatri, i ginnasi, del pari che le mura di città distrutte, gli acquidotti, i mausolei di nobile architettura ed altro. — 3. È proibito inoltre di esportare fuori de' nostri reali domini ogni oggetto di antichità o di arte, ancorchè di proprietà privata. Ci riserbiamo di accordare il permesso di esportazione soltanto per que' tra detti oggetti che non sieno di un merito tale che possano interessare il decoro della nazione. — 4. Per farne l'esame, e per giudicare del loro merito, verrà da Noi nominata una Commessione che porterà il nome di *Commessione di antichità e di belle arti*, la quale sarà composta dal Direttore del real museo, da due soci dell'accademia ercolanese, e da due altri dell'accademia delle belle arti che sceglieremo sulla lista tripla che per ciascuna ci presenterà il presidente perpetuo della società reale. Il più giovane di detti soci farà da segretario. La durata delle funzioni de' soci medesimi presso la Commessione non potrà eccedere un anno, elasso il quale verranno rimpiazzati da altri soci che Noi sceglieremo nello stesso modo. — 5. Le domande per esportazione di qualunque degl' indicati oggetti, verranno dal nostro Segretario di Stato di Casa reale inviate a detta Commessione, la quale ne farà accuratamente l'esame sotto la sua responsabilità, ed a maggioranza di voti delibererà se possa accordarsi o negarsi la chiesta permissione; e la sua deliberazione motivata e sottoscritta da tutti, verrà a Noi rimessa per le ulteriori nostre sovrane risoluzioni. — 6. Qualora sul rapporto della Commessione Noi accorderemo il permesso della esportazione, il nostro Segretario di Stato di Casa reale ne darà l' avviso tanto alla real Segreteria di Stato delle finanze per l' intelligenza degli agenti doganali, quanto alla stessa Commessione, la quale, dopo di aver fatto apporre il suggello destinato a questo uso a ciascuno degl' indicati oggetti, gli farà accompagnare alla dogana da un impiegato subalterno del museo, il quale ne farà consegna agli agenti doganali incaricati di verificarne l' identità sul notamento che verrà cifrato da tutti gl' individui della Commessione. Della verifica e consegna ne sarà fatto verbale, la cui copia dovrà servire all'impiegato del museo per suo discarico presso la Commessione. Per tutte queste operazioni non si esigerà alcun dritto, nè dagli agenti del real museo, nè da quelli della dogana. Sarà soltanto a carico delle parti la piccola spesa per l' apposizione de' suggelli e per la formazione de' verbali, e la indennità di accompagnamento all' impiegato subalterno del real museo, che non potrà mai oltrepassare la somma di dieci carlini. — 7. Il suggello per contrassegnare gli oggetti de' quali è stata da Noi permessa l' esportazione, sarà diverso da quello della direzione del museo; ed oltre lo scudo collo stemma reale e colla leggenda prescritta nel decreto de' 21 dicembre 1816, conterrà in un segmento ellittico la seguente indicazione: *Commessione di antichità e di belle*

545 — **470**. Nessuno può essere costretto a cedere una sua proprietà se non per causa di utilità pubblica, e mediante una giusta e preventiva indennità. *C.* 469. 565. 581.

546 — **471**. La proprietà di una cosa sì mobile che immobile, dà diritto su tutto ciò che essa produce, e sopra ciò che vi si unisce accessoriamente, sia naturalmente, sia artificialmente. *C.* 972 *s.* 1461. 1538. 1888. 1971. 2004. 2019. 2056. 2105 — *Pc.* 528.

Questo diritto si chiama *diritto di accessione*. *C.* 472 *a* 502. 633.

CAPITOLO I.

Del diritto di accessione su ciò che è prodotto dalla cosa.

547 — **472**. I frutti naturali o industriali della terra, i frutti civili, i parti degli animali appartengono al proprietario per diritto di accessione. *C.* 443. 471. 473 *s.* 507 *ss.* 511. 541. 555. 633. 652. 845. 883. 887. 968 *s.* 1108. 1362. 1394. 1460. 1476. 1498. 1528. 1543. 1557. 1609. 1646 *s.* 1808. 1934. 1971. 2070 — *Pc.* 221. 609 *s.* 717. 902.

548 — **473**. Non appartengono al proprietario i frutti prodotti dalla cosa se non col carico di rimborsare le spese de' lavori, delle fatiche e delle sementi, fatte da terze persone. *C.* 510. 1971, *1.°*

549 — **474**. Il semplice possessore fa suoi i frutti percepiti, quando possegga in buona fede: in caso contrario è tenuto a restituire i prodotti colla cosa al proprietario che la rivendica. *C.* 144. 475. 480. 718. 1332. 1481. 2168. 2174 *s.* 2185.

a) — **475**. È possessore di buona fede colui che possiede come proprietario in virtù di un titolo abile a trasferire il dominio, e di cui non sappia i vizî. *C.* 2174.

Cessa di esser possessore di buona fede dal momento in cui tali vizî sono a lui noti per la dimanda del proprietario anche in conciliazione. *C.* 474. 718. 1292. 1332. 1481. 2168. 2171*s.*

---

a)—*550*. ***È possessore. . . . . dal momento in cui tali vizî sono a lui noti.***

erti. Questo suggello si conserverà dal Segretario della Commessione. — 8. In caso d'inadempimento di ciascuno degli articoli sopra descritti, i contravventori saranno assoggettati alle pene comminate dalle leggi in vigore, ed alla perdita di ciò che si tenti estrarre dal Regno senza nostro permesso.

D. 5 feb. 1828 — 1. Gli scrittori in ogni materia, i compositori di musica, i pittori, gli scultori, gli architetti e i disegnatori originali, godranno nella durata della loro vita del diritto esclusivo di pubblicare e spacciare gli esemplari delle loro opere nel territorio del regno delle Due Sicilie. — 2. Le loro vedove, se vissute in società di beni o di acquisti, continueranno nello esercizio dello stesso diritto anche a vita; e gli eredi pel termine di trent'anni dal dì della morte dell'autore, ovvero pel sopravvanzo del termine dopo la morte della vedova. — 3. Potranno gli autori cedere altrui la loro proprietà, ed anche l'esercizio di tali diritti delle vedove e degli eredi: le une e gli altri le ragioni che perverranno a conseguire. — 4. Le nostre precedenti disposizioni intorno alle copie di ciascuna produzione da darsi agli stabilimenti pubblici, restano nel loro pieno vigore. — 5. I contravventori al disposto dal presente decreto restan soggetti alle disposizioni delle leggi penali.

D. 20 mar. 1829 — 1. Le traduzioni di qualunque opera non sono comprese nel disposto dell'art. 1. del nominato decreto. — 2. Ci riserbiamo, a seconda de' casi particolari, ed in veduta della qualità ed importanza di qualche traduzione, di accordare la privativa per quella durata di anni che a Noi sembrerà conveniente.

D. 11 mar. 1859 — 1. Le disposizioni contenute ne' cennati decreti de' 13 e 14 maggio 1822, e nel rescritto de' 22 settembre 1824 sono comuni a' nostri reali domini oltre il Faro.

D. 16 set. 1859 — 1. Ferme rimanendo le disposizioni del citato decreto de' 13 maggio 1822, vogliamo che tutti i monumenti nel medesimo enunciati restino sotto la speciale ed immediata sorveglianza delle autorità amministrative nella dipendenza del nostro Ministro Segretario di Stato degli affari interni, il quale è autorizzato a dare all'oggetto gli analoghi provvedimenti.

VS. INVENZIONI E SCOPERTE.

470. — VS. SPROPRIAZIONE PER CAUSA DI UTILITÀ PUBBLICA.

CAPITOLO II.

Del diritto di accessione sopra ciò che si unisce o s'incorpora alla cosa.

551 — **476**. Tutto ciò che si unisce o s'incorpòra alla cosa, appartiene al proprietario, secondo le regole che saranno qui appresso stabilite. *C.* 471. 633. 972 *s.* 1461. 2004. 2019. 2105.

SEZIONE I.

Del diritto di accessione relativamente alle cose immobili.

552 — **477**. La proprietà del suolo comprende ugualmente la proprietà della superficie e della parte sottoposta.

Il proprietario può fare sopra il suo suolo tutte le piantagioni e costruzioni che stima a proposito; salve le eccezioni stabilite nel titolo *delle servitù prediali. C.* 478 *ss.* 592 *ss.* 599 *s.* — *P.* 444 *s.* 448 *s.*

Può fare al di sotto tutte le costruzioni e scavamenti che crederà a proposito, e trarre da questi tutti i prodotti che ne pervengono; salve le modificazioni risultanti dalle leggi e da' regolamenti relativi alle miniere, e dalle leggi e da' regolamenti di polizia. *C.* 515 *a* 519. 562. 565.

477.—*D. 14 mag. 1822*—1. Tutti coloro che vorranno intraprendere scavi per ricerca di oggetti antichi, dovranno farne a Noi la domanda per mezzo della real Segreteria di Stato di Casa reale e degli ordini cavallereschi, accompagnata da un documento legale vistato dal Sindaco del proprio comune, onde consti o che i fondi da ricercarsi sieno propri de' ricorrenti, o che ne abbiano i medesimi ottenuto il permesso dal possessore. — 2. La licenza sarà da Noi accordata, purchè non si turbino nè si mettano in pericolo i monumenti ragguardevoli, come sono i tempi, le basiliche, gli anfiteatri, i ginnasi, le architetture ec.; e verrà detta licenza comunicata all' Intendente della provincia ed al direttore del real museo. L'Intendente incaricherà il Sindaco di sorvegliare lo scavo; e lo stesso praticherà il direttore del museo, destinando uno de' soci corrispondenti dell'accademia ercolanese, se vi sia, ed in mancanza qualche altra persona di sua fiducia. — 3. Qualora nello eseguirsi lo scavo si scovriranno monumenti di fabbrica, statue, inscrizioni, monete, vasi ed arnesi antichi, ne sarà subito presa nota tanto dal Sindaco, che dalla persona destinata dal direttore del museo, rimanendo gli oggetti presso l' inventore, coll' obbligo bensì di non farne alcun uso, e di non fargli ristaurare prima della nostra sovrana autorizzazione. Siffatta nota verrà subito rimessa dal Sindaco all' Intendente, e dal medesimo al nostro Segretario di Stato di Casa reale, con tutte quelle osservazioni che gli riuscirà di fare sulla qualità del luogo ove si è intrapreso lo scavo, per conoscerne l' importanza. Lo stesso praticherà col direttore del museo la persona da lui incaricata giusta l'articolo 2. — 4. Qualora il caso produrrà che si scovrano monumenti, statue ed altri oggetti descritti nell'articolo precedente, l'inventore sarà tenuto a darne notizia al Sindaco del luogo non oltre il termine di tre giorni. Il Sindaco ne prenderà nota, e ne farà sollecitamente rapporto all' Intendente cogli stessi dettagli indicati nell' articolo precedente, e coll'obbligo medesimo di non potersi dall' inventore nè alienare nè ristaurare senza nostra autorizzazione. — 5. Pervenuti che a Noi saranno questi rapporti, ci riserbiamo d' inviarli alla Commessione di antichità e di belle arti, instituita con real decreto de'13 del corrente mese, e composta da' Direttori del real museo, da due soci dell' accademia ercolanese, e da due altri soci dell' accademia delle belle arti. Questa commessione, presi al bisogno gli opportuni schiarimenti, farà a Noi conoscere di qual merito sieno gli oggetti rinvenuti, indicando quelli che per la loro eccellenza si dovranno riguardare come conducenti alla istruzione ed al decoro della nazione, e proponendo le misure necessarie perchè se ne prendano immediatamente i disegni da servire all' accademia ercolanese per la illustrazione delle antichità patrie, e perchè non sieno in contravvenzione del nostro decreto de'13 del corrente mese, esportati fuori del regno. In ogni caso tutti gli oggetti dei quali si tratta, qualunque ne sia il merito, verranno considerati come proprietà degl' inventori a' termini della legge. — 6. Qualora gl'inventori degli oggetti antichi, de'quali si è parlato negli articoli 3 e 4, contravverranno de-

a) — **478.** Qualunque costruzione, piantagione ed opera sopra un terreno o nell'interno di esso, si presume fatta dal proprietario a sue spese, ed essere di sua appartenenza, finchè non consti il contrario; però senza pregiudizio della proprietà che un terzo vi abbia acquistata. *C.* 477. 479. 589. 1304. 1306. 2125. 2168. 2171.

554 — **479.** Il proprietario del suolo, che ha fatto costruzioni, piantagioni ed opere con materiali altrui, dee pagarne il valore: può anche esser condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni e degl'interessi: ma il proprietario de' materiali non ha diritto di riprenderli. *C.* 477 *s.* 502. 1103.

555 — **480.** Allorchè le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo e con suoi materiali, il proprietario del fondo ha diritto o di ritenerle, o di obbligare colui che le ha fatte a levarle. *C.* 477 *ss.*

Se il proprietario del fondo domanda che sieno tolte le piantagioni e costruzioni, verrà ciò eseguito a spese di colui che le ha fatte, senza alcuna indennità a suo favore. Potrà egli essere in oltre condannato, ove siavi luogo, al risarcimento de' danni e degl'interessi per quel pregiudizio che il proprietario del fondo potesse aver sofferto.

---

a)—*553. Qualunque costruzione, piantagione ed opera sopra un terreno o nell' interno di esso, si presume fatta dal proprietario ed a sue spese, ed essere di sua appartenenza, finchè non consti il contrario; senza pregiudizio della proprietà che un terzo potrebbe avere acquistata o potrebbe acquistare colla prescrizione sia di un sotterraneo inferiore, sia di qualunque altra parte dell'altrui edifizio.*

losamente alle disposizioni contenute ne' medesimi, occultando in tutto o in parte gli oggetti rinvenuti, o mancando di darne parte al Sindaco, se il ritrovamento sia fortuito, o alienandogli o facendogli restaurare prima di averne ottenuto il permesso; in ciascuno di questi casi saranno soggetti alla perdita degli oggetti trovati: e quando questi più non esistano, ad una multa corrispondente da fissarsi a tenore delle leggi vigenti.

R. 22 set. 1824 — Ha risoluto Sua M. che da oggi innanzi gli scavi di antichità siano sorvegliati non solo dal sindaco comunale e dall'incaricato del direttore del real museo borbonico, giusta l'articolo 2 di detto real decreto, ma eziandio dagli agenti di polizia su i quali si abbia una fiducia maggiore; imponendosi loro sotto la più stretta responsabilità d'investigare e vigilare tutte le operazioni de'ricercatori, ed aver cura particolare che non s'involino gli oggetti trovati, ma se ne faccia e rimetta la nota per mezzo del sindaco all' Intendente della provincia: seguendosi per tutt' altro quanto contiensi nel citato real decreto de' 14 maggio 1822.

D. 12 ott. 1827. — 1. Tutti coloro che in fondi propri confinanti col mare, o sul lido del mare, vorranno fabbricar magazzini, debbono implorarne il nostro permesso. — 2. Un tale permesso sarà preceduto dalle opportune verifiche per mezzo delle autorità corrispondenti, onde nessun danno possano risentirne le reali finanze pe' contrabbandi, e la salute pubblica per l'imprudente asilo che accordar si potrebbe in detti magazzini agli equipaggi delle barche e de' navigli che vi approdassero.

R. 31 maggio 1837 — Approva il parere della camera del contenzioso della gran corte sui dubbi insorti nell'esecuzione del decreto de' 12 ottobre 1827, con che si statuisce — 1. Che il divieto per lo duplice oggetto sanitario e finanziero non vada limitato a'soli locali, che per la loro forma possono dirsi magazzini nella proprietà stretta de' vocaboli, ma debba intendersi per tutti i nuovi fabbricati a lido di mare capaci a contener generi e che potrebbero compromettere la salute pubblica e la percezione daziaria; — 2. che con quel decreto il Sovrano avendo riserbato a sè il diritto di concedere o di negare a'particolari il permesso, segue da ciò che il procedimento per simili affari esser debba puramente amministrativo; e che perciò l'Intendente della provincia sia l'autorità incaricata di vegliare alla osservanza del decreto e d'impedire per modo che, intimato da lui il divieto, non possano conoscerne nè i giudici ordinari, nè l'autorità del contenzioso amministrativo; e che il proprietario o chiunque intenda d'innalzare edilizi nelle vicinanze del mare debba provvedersi del sovrano permesso.

V. C. 469, *D. 11 mar. 1839.*

VS. Consigli Edilizi, Miniere.

— *Il cornicione di un edifizio non può prolungarsi, quantunque in rivolta, sul fondo del vicino.* 22 mar. 1849.

Il diritto di superficie del suolo non si estende tanto rigorosamente da vietare lo sporto di un cornicione nell' aria sovrapposta alla superficie istessa. 14 ap. 1849.

478. — *Non è incompatibile in legge che uno sia proprietario delle piante, un'altro del suolo.* 6 nov. 1851.

Se il proprietario preferisce di conservare le piantagioni e costruzioni, dee rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d'opera, non avuto riguardo al maggiore o minore aumento di valore che il fondo avesse potuto ricevere.

Ciò nondimeno se le piantagioni, costruzioni ed opere sono state fatte da un terzo che abbia sofferto evizione, e che, attesa la sua buona fede, non sia stato condannato alla restituzione de' frutti, il proprietario non potrà domandare che sieno levate dette opere, piantagioni e costruzioni; ma potrà scegliere o di rimborsare il valore de' materiali e del prezzo della mano d'opera, ovvero di pagare per quanto è stato aumentato il valore del fondo. *C.* 474 *s.*

556 — **481.** Le unioni di terra e gl'incrementi che formansi successivamente ed impercettibilmente ne' fondi posti lungo le rive de' fiumi o delle riviere, chiamansi *alluvioni.*

L'alluvione cede a favore del proprietario che ha il fondo, lungo la riva di un fiume o di una riviera, sieno comunque atti o non atti alla navigazione o al trasporto, coll'obbligo nel primo caso di lasciare il marciapiede o sentiero, secondo i regolamenti. *C.* 463. 482 *s.* 521. 572.

557 — **482.** Lo stesso ha luogo riguardo al terreno abbandonato dall'acqua corrente che insensibilmente si ritira da una delle sue rive, portandosi sull'altra. Il proprietario della riva scoperta profitta dell'alluvione, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto. *C.* 481.

Questo diritto non ha luogo riguardo a' siti abbandonati dal mare. *C.* 463.

558 — **483.** Non ha luogo l'alluvione riguardo a' laghi e stagni, il proprietario de' quali conserva sempre il terreno che l'acqua copre, quando essa è all'altezza dello sbocco dello stagno, ancorchè il volume dell'acqua venisse a scemare. *C.* 481.

Per la stessa ragione il proprietario dello stagno non acquista alcun diritto sopra le terre confinanti che la sua acqua va a ricoprire ne' casi di straordinarie escrescenze.

559 — **484.** Se un fiume o una riviera, sia o no navigabile, per un' istantanea forza svelle da un fondo contiguo alla riva una parte considerevole e riconoscibile, e la trasporta verso un fondo inferiore, o verso l'opposta riva; il proprietario della parte staccata può reclamarne la proprietà, ma è tenuto di domandarla dentro l'anno: scorso il qual termine, la sua domanda non sarà più ammessa, se non nel caso che il proprietario del fondo, al quale la parte staccata è stata unita, non ne abbia ancora preso il possesso. *C.* 2133 — *Pc.* 101 *a* 151.

560 — **485.** Le isole, isolette ed unioni di terra, che si formano ne' letti de' fiumi o delle riviere navigabili o atte a' trasporti, appartengono allo Stato, se pure non esista titolo o prescrizione in contrario. *C.* 463. 486 *s.* 2133.

561 — **486.** Le isole ed unioni di terre, che si formano nelle riviere non navigabili e non atte a' trasporti, appartengono a' proprietarî confinanti dal lato ove si sono formate. Se l'isola non siasi formata da un solo lato, apparterrà a' proprietarî confinanti a' due lati, da ripartirsi secondo la linea che si suppone tirata nel mezzo della riviera. *C.* 463. 485. 487. 563.

562 — **487.** Se una riviera o un fiume, formando una nuova diramazione, taglia e circonda il campo del proprietario confinante, e ne fa un' isola, questi conserva la proprietà del suo campo, ancorchè l'isola siasi formata in un fiume o riviera navigabile o adatta a' trasporti. *C.* 485 *s.*

563 — **488.** Se un fiume o una riviera, sia o no navigabile ed atta a' trasporti, si apre un nuovo corso abbandonando l'antico letto, i proprietarî de' fondi occupati si dividono a titolo d'indennità l'antico letto abbandonato, ciascuno in proporzione del terreno che gli è stato tolto. *C.* 463 *a* 467.

564 — **489.** I colombi, conigli, pesci, che passano ad un'altra colombaia, conigliera o peschiera, si acquistano dal proprietario di queste, quando non vi sieno stati attirati con arte e con frode. *C.* 447. 2174 — *P.* 430, 5.° 448.

SEZIONE II.

Del diritto di accessione relativamente alle cose mobili.

565 — **490**. Il diritto di accessione, quando ha per oggetto due cose mobili appartenenti a due distinti padroni, soggiace interamente a' principî della equità naturale. *C.* 450 *s.* 471. 476. 633. 1461.

Le seguenti regole serviranno di norma al giudice per determinarsi, ne' casi non preveduti, secondo le particolari circostanze.

566 — **491**. Quando due cose appartenenti a diversi padroni, le quali sono state unite in guisa da formarne un sol tutto, sono separabili in modo che tuttavia possano entrambe sussistere l'una senza l'altra, questo tutto appartiene al padrone della cosa che ne forma la parte principale, col peso di pagare all'altro il valor della cosa che vi è stata unita. *C.* 494 *s.* 501.

567 — **492**. È considerata parte principale quella cui l'altra non è stata unita se non ad uso, ornamento e compimento della prima. *C.* 494. 497 *s.*

568 — **493**. Ciò non ostante, quando la cosa unita è molto più preziosa della cosa principale, e quando è stata impiegata senza saputa del proprietario, può questi chiedere la separazione della cosa unita, affinchè gli sia restituita, quando anche da tale separazione ne potesse seguire deteriorazione alla cosa cui fu unita. *C.* 491 *s.* 494 *s.* 497. 734.

569 — **494**. Se di due cose unite per formare un solo tutto, l'una non può esser riguardata come accessoria dell'altra, è riputata per principale quella che trovasi più considerevole per valore, ovvero per volume, se il rispettivo lor valore è a un di presso eguale. *C.* 498.

570 — **495**. Se un artefice o qualunque altra persona ha impiegato una materia che non gli apparteneva, per formare una cosa di nuova specie, o che questa materia possa o che non possa riprendere la sua prima forma, colui che n'era il padrone, ha diritto di pretendere la cosa che si è formata, rimborsando il prezzo della manifattura. *C.* 496 *s.* 1633.

571 — **496**. Nondimeno se la fattura fosse tanto pregevole, che sorpassasse di molto il valore della materia impiegata, in tal caso l'industria sarà considerata come parte principale; e l'artefice avrà diritto di ritenere la cosa lavorata, rimborsando il proprietario del prezzo della materia. *C.* 495. 497.

572 — **497**. Quando alcuno abbia impiegato materia, in parte propria ed in parte altrui, per formare una cosa di nuova specie, senza che nè l'uno nè l'altro de' due materiali sia interamente distrutto, ma in modo che non possano separarsi senza guasto; la cosa resta comune a' due proprietarî, in ragione, riguardo all'uno, della materia che gli apparteneva, e quanto all'altro, in ragione della materia che gli apparteneva, e del prezzo della sua fattura. *C.* 498 *s.* 600. 734. 1532.

573 — **498**. Quando una cosa è stata formata colla mescolanza di diverse materie spettanti a differenti proprietarî, ma delle quali nessuna può esser considerata come materia principale; se le materie possono essere separate, quegli, senza saputa del quale le materie sono state mischiate, può domandarne la separazione. *C.* 734.

Se poi le materie non possono più separarsi senza inconveniente, eglino ne acquistano in comune la proprietà in proporzione della quantità, qualità e valore delle materie appartenenti a ciascuno. *C.* 500. 1532 *s.*

574 — **499**. Se la materia appartenente ad uno de' proprietarî fosse molto superiore all'altra per la qualità ed il prezzo; in questo caso il proprietario della materia di maggior valore potrà reclamare la cosa prodotta dalla mistura, rimborsando all'altro il valore della sua materia. *C.* 492. 498.

575 — **500**. Quando la cosa resta in comune fra i proprietarî delle materie colle quali è stata formata, debbe essere esposta all'incanto a vantaggio comune. *C.* 734 *s.* 747. 1532 *s.* — *Pc.* 708 *s.* 1042 *s.*

576 — **501**. In tutti i casi ne' quali il proprietario della materia che è stata impiegata senza sua saputa a formare una cosa di altra specie, può reclamare la proprietà della cosa stessa, avrà la scelta di domandare la restituzione della sua materia nella medesima natura, quantità, peso, misura e bontà, ovvero il suo valore.

a) — **502**. Coloro che avranno impiegato materie spettanti ad altri, senza saputa dei proprietarî, potranno pure essere condannati al risarcimento de' danni ed interessi, se vi è luogo; salva l'azione per la pena, quando competa. *C.* 1103 — *P.* 407 *s.*

TITOLO III.

DELL'USUFRUTTO, DELL'USO E DELL'ABITAZIONE.

CAPITOLO I.

Dell'usufrutto.

b) — **503**. L'*usufrutto* è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza tanto nella materia, che nella forma. *C.* 298 *s.* 468 *s.* 512 *ss.* 1368.

579 — **504**. L'usufrutto è stabilito dalla legge o dalla volontà dell'uomo. *C.* 298. 813. 1055. 1088. 1368.

580 — **505**. L'usufrutto può costituirsi o semplicemente, o per un tempo determinato, o sotto condizione. *C.* 1055. 1088. 1121.

581 — **506**. Può costituirsi egualmente sopra qualunque specie di beni o mobili o immobili. *C.* 439. 449. 512 *a* 515. 525 *s.* 528.

SEZIONE I.

De' diritti dell'usufruttuario.

582 — **507**. L'usufruttuario ha il diritto di godere di ogni specie di frutto naturale, industriale o civile, che possa produrre la cosa di cui ha l'usufrutto. *C.* 508. 509 — *Pc.* 221. 609.

583 — **508**. I *frutti naturali* sono quelli che la terra produce da se stessa. Il prodotto ed il parto degli animali sono pure frutti naturali. *C.* 472. 510. 515 *a* 519. 541.

I *frutti industriali* di un fondo sono quelli che si ottengono colla coltura. *C.* 443. 473. 510.

c) — **509**. I *frutti civili* sono le pigioni delle case, gl'interessi di capitali esigibili, le rendite arretrate.

I fitti de' fondi locati ed i canoni enfiteutici si annoverano pure nella classe de' frutti civili. *C.* 511. 1556 *s.* 1777. 1779. 1781 *s.* 1852. 2133 — *Pc.* 497.

---

a) — 577. *Coloro . . . . . , se vi è luogo; salvo il diritto di procedere, quando il caso lo richiegga, in via straordinaria.*

b) — 578. *L'usufrutto è il diritto di godere delle cose di cui un altro ha la proprietà, nel modo che lo stesso proprietario ne godrebbe, ma col peso di conservarne la sostanza.*

c) — 584. *I frutti civili . . . . . — I fitti de' fondi locati si annoverano pure nella classe de' frutti civili.*

585 — **510**. I frutti naturali ed industriali pendenti da' rami o uniti al suolo nel momento in cui comincia l'usufrutto, appartengono all'usufruttuario. *C.* 529.

I frutti che si trovano nello stesso stato al momento in cui finisce l'usufrutto, appartengono al proprietario, senza compenso, nè da una parte nè dall'altra, de' lavori e delle sementi; ma senza pregiudizio della porzione de' frutti che potessero spettare al colono parziario, se vi fosse al tempo in cui incominciò l'usufrutto, o venne a cessare. *C.* 473. 507 *s.* 1384. 1555. 1609.

586 — **511**. I frutti civili s'intendono acquistati giorno per giorno, ed appartengono all'usufruttuario in proporzione della durata del suo usufrutto. Questa regola si applica a' fitti de' fondi locati, egualmente che alle pigioni delle case ed agli altri frutti civili. *C.* 509. 513. 1557. 1852. 2183 — *Pc.* 497.

587 — **512**. Se l'usufrutto comprende cose di cui non si possa far uso senza consumarle, come il danaro, i grani, i liquori; l'usufruttuario ha diritto di servirsene, ma coll'obbligo di restituirle in eguale quantità, qualità e valore, o di pagarne la loro stima, al termine dell'usufrutto. *C.* 503. 507. 512 *s.* 1191. 1764 *s.*

a) — **513**. L'usufrutto di una rendita vitalizia non dà diritto all'usufruttuario di riscuotere le annualità arretrate prima del suo usufrutto: può però esigere gli arretrati maturati e non esatti, durante il suo usufrutto. *C.* 503. 507. 535. 1381. 1836. 1840 *s.*

---

a) — *588. L'usufrutto di una rendita vitalizia dà pure all'usufruttuario, durante il suo usufrutto, il diritto di riscuotere le annualità arretrate, senza esser tenuto a veruna restituzione.*

511. — *R. 29 ag. 1830* — Nello aggiusto delle rate spettanti agli eredi de' Vescovi ed altri titolari ecclesiastici al tempo della vacanza delle rispettive chiese o benefici, si prenda per base della ripartizione de' frutti civili, che a norma della legge si acquistano giorno per giorno, non già il redditizio, ma bensì l'anno civile e naturale dal 1 gennaio al 31 dicembre, e mettendosi a calcolo i maturi della rendita intera del beneficio che nel corso di un anno si verifica, per ripartirsi il totale della rendita proporzionalamente a favore del titolare pel tempo che il beneficio è pieno, e dell'amministrazione diocesana pel tempo della vacanza.

D. 14 mar. 1836 — 1. Il procedere e lo stabilire gli aggiustamenti di rate sulle rendite delle mense vescovili, delle abbadie e de' benefici tanto ne' casi di vacanza, quanto nelle provviste delle suddette mense, abbadie e benefici, rimarranno della competenza esclusiva delle amministrazioni diocesane costituite a tenore dell'art. XVII del Concordato, le quali li formeranno colle norme ed istruzioni in vigore, e ne daranno, prima di mandarli ad effetto, distinto ragguaglio al Ministero e real Segreteria di Stato degli affari ecclesiastici, siccome finora si è praticato, per attenderne le osservazioni, se vi sarà luogo a farne, o le diffinitive risoluzioni. — 2. I tribunali ed ogni altra autorità giudiziaria o amministrativa, non potranno mai prender parte negli affari relativi agli aggiustamenti di rate delle amministrazioni diocesane. Ne' casi di dubbi o di quistioni che potranno nascere in ordine agli aggiustamenti di rate, formati dalle suddette amministrazioni, le parti interessate, o le stesse amministrazioni, a seconda di quanto si è praticato finora, si dirigeranno al nostro Ministro Segretario di Stato degli affari ecclesiastici per riceverne dal medesimo i chiarimenti e le risoluzioni opportune. Quante volte il suddetto Ministro giudicherà l'affare essere di tal natura da esigere le nostre sovrane risoluzioni, ne rassegnerà a Noi rapporto ed attenderà i nostri sovrani ordini.

R. 15 feb. 1837 — Per lo aggiustamento di rate dell'olio di spettanza della mensa di Reggio, la di cui consegna per contratto si verifica in marzo 1837, mentre la durata del biennio di locazione trovasi fissata dal 1.° settembre 1835 per tutto agosto 1837, S. M. si è degnata risolvere che l'amministrazione diocesana stia strettamente alla norma segnata nel rescritto degli 11 settembre 1830; che in tutti i casi della specie simile si conformi unicamente alle disposizioni di quel rescritto; e che tutte le amministrazioni diocesane sieno di ciò intese per lo adempimento rispettivo di loro parte nel redigere i conti a' termini del real decreto de' 14 marzo 1836 per presentarli al Ministero di Stato degli affari ecclesiastici.

R. 30 dic. 1840 — Agli eredi de' titolari di benefici compete la rata corrispondente al tempo del loro godimento sulle rendite di que' cespiti che appartenevano al beneficio vacato, e che erano stati ignorati e trascurati come inesigibili da' titolari defunti; con l'obbligo però di soddisfare in proporzione le spese fatte per lo ricupero degli enunciati cespiti, e ferma restando in Sicilia l'osservanza delle leggi intorno all'amministrazione degli spogli e de' beni delle sedi vacanti.

589 — **514**. Se l'usufrutto comprende cose che, senza consumarsi in un tratto, si deteriorano a poco a poco coll'uso, come la biancheria e la mobiglia; l'usufruttuario ha diritto di servirsene per l'uso a cui sono destinate, e non è obbligato a restituirle in fine dell'usufrutto se non nello stato in cui si trovano, non deteriorate però per suo dolo o sua colpa. *C.* 542 *s.* 874. 1336.

590 — **515**. Se l'usufrutto comprende selve cedue, l'usufruttuario è tenuto ad osservare l'ordine e la quantità de' tagli, giusta la distribuzione e la pratica costante de' proprietarî: ma nè egli nè gli eredi suoi han diritto ad indennità per causa di non aver fatto, durante l'usufrutto, i tagli ordinarî.

I piantoni, quando si possano estrarre da un semenzaio senza deteriorarlo, formano egualmente parte dell'usufrutto, coll'obbligo all'usufruttuario di conformarsi agli usi de' luoghi per lo rimpiazzo. *C.* 444. 478. 516 *a* 519. 1112 — *S.* 16.

591 — **516**. L'usufruttuario, uniformandosi sempre all'epoche ed alla pratica degli antichi proprietarî, profitta ancora delle parti di bosco di alberi di alto fusto, che sono state distribuite in tagli regolari; sia che si facciano periodicamente sopra una certa estensione di terreno, o si facciano di una determinata quantità di alberi presi indistintamente su tutta la superficie del fondo. *C.* 515.

592 — **517**. In tutti gli altri casi non è lecito all'usufruttuario di valersi degli alberi di alto fusto. Può solamente adoperare, per le riparazioni cui egli è tenuto, gli alberi svelti o spezzati per accidente: a questo oggetto può anche farne abbattere, se è necessario; ma è tenuto di farne constare la necessità al proprietario. *C.* 515. 519. 530 — *Pc.* 151. 153. 164.

593 — **518**. L'usufruttuario può prendere ne' boschi pali per le vigne, del pari che i prodotti annuali e periodici degli alberi; osservando sempre l'uso del paese, o la pratica de' proprietarî. *C.* 443. 508. 515.

594 — **519**. Gli alberi fruttiferi che periscono, come anche quelli che sono svelti o spezzati per accidente, appartengono all'usufruttuario col peso di surrogarne altri. *C.* 517.

595 — **520**. L'usufruttuario può godere egli stesso, o dare in affitto ad altri, o vendere, o cedere l'esercizio de' suoi diritti a titolo gratuito. Affittando, è tenuto ad uniformarsi, pel tempo in cui l'affitto debbe essere rinnovato, e per la sua durata, alle regole stabilite pel marito, riguardo a' beni della moglie, nel titolo *del contratto del matrimonio e de' diritti rispettivi de' coniugi*. *C.* 814. 1427. 1555. 1557.

596 — **521**. L'usufruttuario gode degl'incrementi prodotti per alluvione al fondo di cui ha l'usufrutto. *C.* 481 *ss.*

597 — **522**. Gode de' diritti di servitù di passaggio, e generalmente di tutti quelli di cui potrebbe godere il proprietario; e ne gode come il proprietario medesimo. *C.* 469. 503. 559. 609

a) — **523**. L'usufruttuario gode delle miniere e delle cave di pietre, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all'usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario. *C.* 477.

Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di materie combustibili non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto, durante l'usufrutto. *C.* 636.

---

a) — *598. L'usufruttuario gode delle miniere e delle cave di pietre, che sono aperte ed in esercizio al tempo in cui si fa luogo all'usufrutto, nel modo stesso che ne godrebbe il proprietario; ma se non possano eseguirsi senza licenza, egli non potrà goderne, se non dopo averla ottenuta dal Governo. — Non ha però verun diritto sulle miniere o cave di pietre non ancora aperte, nè su quelle di materie combustibili non incominciate a scavarsi, nè sul tesoro che potesse essere scoperto durante l'usufrutto.*

a) — **524**. Il proprietario non può col proprio fatto, nè in qualunque siasi modo, nuocere a' diritti dell'usufruttuario. *C.* 1337. 2142.

L'usufruttuario dal suo canto non può in fine dell'usufrutto ripetere alcuna indennità pe' miglioramenti che pretendesse d'aver fatti, ancorchè fosse aumentato il valore della cosa. Benvero potranno i miglioramenti compensarsi colle deteriorazioni fatte. *C.* 542.

Può egli bensì, e possono i suoi eredi togliere gli specchi, i quadri ed altri ornati, che vi avesse fatti collocare, coll'obbligo per altro di restituire i locali nel loro pristino stato. *C.* 645. 1076.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni dell' usufruttuario.

b) — **525**. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un inventario de' mobili, ed uno stato degl' immobili soggetti all'usufrutto; purchè non ne sia stato dispensato coll'atto costitutivo dell'usufrutto. *C.* 506. 526. 528. 551. 874. 1557 — *Pc.* 1017 *s.*

601 — **526**. Egli presta cauzione di usufruire da buon padre di famiglia, se pure non è dispensato dal titolo stesso da cui deriva l'usufrutto. Il padre e la madre che hanno l'usufrutto legale de' beni de' loro figli, il venditore, il donatore che si ha riservato l'usufrutto non sono obbligati a dar cauzione. *C.* 298 *s.* 551. 873 *s.* 1088. 1363. 1429. 1883. 1890. 1912 — *Pc.* 600.

602 — **527**. Se l'usufruttuario non potrà dare la cauzione, gl'immobili si daranno in affitto, o si porranno sotto sequestro. *C.* 1555. 1557. 1788. 1827 *s.* 1913.

I danari compresi nell'usufrutto s'impiegheranno: le derrate saranno vendute; ed il prezzo ricavato sarà parimente impiegato. In questo caso apparterranno all'usufruttuario gl'interessi de' capitali ed i fitti. *C.* 713. 723. 1777. 1779 — *Pc.* 708.

603 — **528**. Non prestandosi dall'usufruttuario la cauzione, il proprietario può pretendere che i mobili i quali periscono coll'uso, sieno venduti e ne venga impiegato il prezzo, come quello delle derrate: ed in tal caso l'usufruttuario ne percepisce l'interesse, durante l'usufrutto. Potrà nondimeno domandare, ed i giudici potranno ordinare secondo le circostanze, che gli sia lasciata una parte de' mobili necessari pel proprio uso, mediante la sola cauzione giuratoria, e coll'obbligo di restituirgli in fine dell' usufrutto. *C.* 527. 542.

604 — **529**. Il ritardo nel dar cauzione non priva l'usufruttuario de' frutti su' quali può aver ragione: questi gli son dovuti dal momento in cui è cominciato l'usufrutto.

605 — **530**. L'usufruttuario non è tenuto se non alle riparazioni di manutenzione. *C.* 531. 533. 543. 558. 1600 *s.*

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, purchè non sieno state cagionate per mancanza delle riparazioni di manutenzione dopo che ha avuto luogo l'usufrutto: nel qual caso vi è tenuto l'usufruttuario. *C.* 1337.

---

a) — *599. Il proprietario . . . . . ancorchè fosse aumentato il valore della cosa. — Può egli bensì, e possono i suoi eredi togliere gli specchi, i quadri ed altri ornati, che vi avesse fatti collocare, coll' obbligo per altro di restituire i locali nel loro pristino stato.*

b) — *600. L'usufruttuario prende le cose nello stato in cui si trovano; ma non può conseguirne il possesso se non dopo aver fatto fare in presenza del proprietario, o dopo averlo formalmente citato, un inventario de' mobili, ed uno stato degl'immobili soggetti all' usufrutto.*

a) — **531**. Sono riparazioni straordinarie quelle delle muraglie maestre e delle volte; il rinnovamento delle travi e delle coperture intere; quello degli argini, e delle mura di sostegno e di cinta, egualmente per intero o per la maggior parte.

Tutte le altre riparazioni sono di manutenzione. *C.* 530.

607 — **532**. Nè il proprietario nè l'usufruttuario sono tenuti a riedificare ciò che è caduto per vetustà, o distrutto per caso fortuito. *C.* 542. 548 *s.* 1102. 1256 *s.* 1576. 1601.

608 — **533**. Durante l'usufrutto, l'usufruttuario è tenuto a tutti i carichi annuali del fondo, come sono le contribuzioni ed altri pesi che, secondo la consuetudine, cadono su i frutti. *C.* 530. 558. 1112.

609 — **534**. L'usufruttuario ed il proprietario concorrono nel modo seguente al pagamento de' carichi che possono essere imposti sulla proprietà, durante l'usufrutto.

Il proprietario è tenuto a pagarli; e l'usufruttuario gli dee corrispondere l'interesse della somma pagata. *C.* 1777. 1779.

Se l'usufruttuario ne anticipi il pagamento, ha il diritto alla ripetizione del capitale alla fine dell'usufrutto. *C.* 537.

610 — **535**. Il legato di una rendita vitalizia, o di una pensione per alimenti, dal legatario universale dell'usufrutto dee prestarsi per intero, e dal legatario a titolo universale dell'usufrutto dee prestarsi in proporzione del suo godimento, senza che abbiano verun diritto di ripetizione. *C.* 513. 833*s.* 935. 969. 971 *s.*

611 — **536**. L'usufruttuario a titolo particolare non è tenuto al pagamento de' debiti pei quali il fondo è ipotecato. Se viene forzato a pagarli, ha il regresso contro il proprietario; salvo ciò che è disposto nell'articolo 974 sotto il titolo *delle donazioni tra vivi e de' testamenti*. *C.* 979. 2000.

612 — **537**. L'usufruttuario, o universale o a titolo universale, dee contribuire col proprietario al pagamento de' debiti nel modo che segue. *C.* 792. 935. 966.

Si stima il valore del fondo soggetto all'usufrutto, e si fissa in seguito il contributo al pagamento de' debiti in ragione di questo valore.

Se l'usufruttuario vuole anticiparo la somma per cui il fondo dee contribuire, gli viene restituito il capitale al termine dell'usufrutto, senza alcuno interesse.

Se l'usufruttuario non vuole fare questa anticipazione, il proprietario può scegliere, o di pagare tal somma, ed in questo caso l'usufruttuario gliene corrisponde l'interesse, durante il tempo dell'usufrutto; o di far vendere una porzione de' beni soggetti all'usufrutto sino alla concorrente somma dovuta. *C.* 534. 1777. 1779.

b) — **538**. L'usufruttuario è tenuto per le spese delle liti concernenti l'usufrutto, e per le condanne alle quali le stesse liti potrebbero dar luogo. Se la lite riguarda tanto la proprietà, che l'usufrutto, saranno tenuti il proprietario e l'usufruttuario per contributo.

614 — **539**. Se durante l'usufrutto, un terzo commettesse qualche usurpazione sul fondo, o altrimenti attentasse alle ragioni del proprietario, l'usufruttuario è tenuto ad avvertirnelo: e mancando a ciò, egli è risponsabile di tutti i danni che ne potrebbero risultare al proprietario, come lo sarebbe pe' deterioramenti del fondo da lui medesimo cagionati. *C.* 1103. 1336 *s.* 1614 — *Pc.* 606.

615 — **540**. Se l'usufrutto non è costituito se non sopra un animale il quale venga a perire senza colpa dell'usufruttuario, non è questi tenuto a restituirne un altro, nè a pagarne la stima. *C.* 541 *s.* 1337. 1656. 1673.

---

a) — *606. Sono riparazioni ..... egualmente per intero. — Tutte le altre ec.*

b) — *613. L'usufruttuario ..... alle quali le stesse liti potrebbero dar luogo.*

537. — *L'usufruttuario di una eredità non rappresenta l'universum jus del defunto. Può opporsi di terzo alla sentenza emessa contro lo stesso defunto. Non può essere obbligato al pagamento de' debiti ereditari anche su' propri beni.* 23 sett. 1852.

616 — **541**. Se il gregge su cui è stabilito l'usufrutto, perisce interamente per caso o per malattia, e senza colpa dell'usufruttuario, questi non è obbligato se non a render conto al proprietario delle pelli o del loro valore *C*. 1655.

Se il gregge non perisce interamente, l'usufruttuario è tenuto a surrogare i capi degli animali che sono periti, con quelli che nascono, sino alla quantità concorrente. *C*. 472. 542. 548. 1656 *s*. 1671. 1737.

SEZIONE III.

De' modi con cui finisce l'usufrutto.

a) — **542**. L'usufrutto si estingue *C*. 503. 550.

colla morte dell'usufruttuario; *C*. 545.

collo spirare del tempo per cui fu costituito; *C*. 544 *s*.

colla consolidazione, o sia riunione nella stessa persona, delle due qualità di usufruttuario e di proprietario; *C*. 1187. 1251.

col non usarne pel corso di anni trenta; *C*. 2168.

colla perdita intera della cosa sulla quale fu costituito l'usufrutto. *C*. 532. 548 *s*. 1187. 1256 *s*.

618 — **543**. L'usufrutto può anche cessare per abuso che facesse l'usufruttuario del suo diritto, tanto col cagionare deterioramenti a' fondi, quanto col lasciarli perire per mancanza di manutenzione. *C*. 530. 1103. 1606.

I creditori dell'usufruttuario possono intervenire alle liti, ad oggetto di conservare le loro ragioni: possono offrire la riparazione de' commessi deterioramenti, e garentia per l'avvenire. *C*. 547. 1119 *s*.

I giudici possono, secondo la gravezza delle circostanze, pronunciare l'estinzione assoluta dell'usufrutto, ovvero ordinare l'immessione del proprietario nel possesso della cosa sottoposta all'usufrutto; col peso però di pagare annualmente all'usufruttuario, o a quelli che hanno causa da lui, una somma determinata, sino al momento in cui l'usufrutto avrebbe dovuto cessare.

619 — **544**. L'usufrutto che non è accordato a particolari, non dura oltre trent'anni. *C*. 2168.

620 — **545**. L'usufrutto conceduto sino a che una terza persona sia giunta ad una determinata età, dura sino a tal epoca, ancorchè la detta persona sia morta prima dell'età fissata. *C*. 542.

621 — **546**. La vendita della cosa soggetta all'usufrutto non porta verun cangiamento al diritto dell'usufruttuario: egli continua nell'usufrutto, se non vi ha formalmente rinunciato. *C*. 974. 1429.

622 — **547**. I creditori dell'usufruttuario possono far dichiarare nulla la rinuncia all'usufrutto, che questi avesse fatta a loro pregiudizio. *C*. 543. 705. 1120. 2131.

623 — **548**. Se una sola parte della cosa soggetta all'usufrutto perisce, l'usufrutto si conserva sopra ciò che rimane. *C*. 541 *s*.

624 — **549**. Se l'usufrutto non è costituito che sopra un edificio, e questo venga distrutto da un incendio o da altro accidente, ovvero rovini per vetustà, l'usufruttuario non avrà diritto di godere nè il suolo nè i materiali. *C*. 532. 1102. 1256 *s*. 1576. 1601.

Se l'usufrutto fosse costituito sopra una possessione di cui l'edificio facesse parte, l'usufruttuario godrebbe del suolo e de' materiali. *C*. 548.

---

a) — 617. *L'usufrutto si estingue — colla morte naturale o civile dell'usufruttuario; collo spirare del tempo ec.*

542. — *Non vi è luogo a decadenza dell'usufrutto per danni di tenuissimo momento. Nè per servitù costituite in vie di fatto sul fondo usufruito.* 15 mar. 1849.

CAPITOLO II.

Dell'uso e dell'abitazione.

625 — **550**. I diritti di uso e di abitazione si costituiscono e si perdono nella stessa maniera che l'usufrutto. *C.* 504 *ss.* 542 *s.* 1081.

626 — **551**. Non si può godere di tali diritti, senza che si sia data previamente cauzione, e senza che si formino gli stati e gl'inventari, siccome nel caso dell'usufrutto. *C.* 526 *a* 529. 1883. 1890. 1912 — *Pc.* 601 *s.* 1019.

627 — **552**. Gli usuari, e colui che ha diritto di abitazione, debbono godere da buoni padri di famiglia. *C.* 526. 1091.

628 — **553**. I diritti di uso e di abitazione sono regolati dal titolo che gli stabilisce, e ricevono maggiore o minore estensione, giusta le disposizioni in esso contenute. *C.* 1088.

629 — **554**. Se il titolo non determina l'estensione di questi diritti, saranno regolati come segue.

630 — **555**. Colui che ha l'uso de' frutti di un fondo, non può esigerne se non quanto gli è necessario pe' suoi bisogni e per quelli della sua famiglia.

Può esigergli anche pe' bisogni de' figli che gli sono sopravvenuti dopo la concessione dell'uso. *C.* 443. 473. 508.

631 — **556**. L'usuario non può cedere nè affittare il suo diritto ad un altro. *C.* 520. 557. 1555. 1557.

a) — **557**. Il diritto di abitazione in una casa varrà lo stesso che aver l'uso di quella.

b) Quindi colui che avrà questo diritto, potrà usarne per quanto è necessario per abitarvi colla sua famiglia, ancorchè siasi maritato dopo l'epoca in cui acquistò il diritto suddetto. *C.* 549. 552. 557.

635 — **558**. Se l'usuario consuma tutti i frutti del fondo, o se occupa tutta la casa, egli

c) è tenuto alle spese di coltura, alle riparazioni di manutenzione ed al pagamento delle contribuzioni, nello stesso modo che l'usufruttuario. *C.* 530. 533 *s.*

Se prende una parte de' frutti, o se occupa una parte della casa, contribuisce in proporzione di ciò che gode.

TITOLO IV.

DELLE SERVITÙ PREDIALI.

d) — **559**. La servitù prediale s'impone sopra un fondo per l'uso e l'utilità di un fondo appartenente ad altro proprietario. *C.* 449. 468 *s.* 522. 562 *s.* 571 *s.* 607 *s.* 1484. 2071.

638 — **560**. La servitù non induce alcuna preminenza di un fondo sopra l'altro.

639 — **561**. Deriva dalla situazione naturale de' luoghi, o dalle obbligazioni imposte dalla legge, o dalle convenzioni fra' proprietari. *C.* 562 *s.* 571 *s.* 607 *s.* 1088.

---

a) — *632. Quegli che ha il diritto di abitazione in una casa può abitarvi con la sua famiglia, ancorchè ec.*

» — *633. Il diritto di abitazione si limita a ciò che è necessario per l'abitazione di colui al quale è accordato, e della sua famiglia.*

b) — *634. Il diritto di abitazione non può essere nè ceduto, nè locato.*

c) — *636. L'uso de' boschi e delle foreste è regolato da leggi particolari.*

d) — *637. La servitù è un carico imposto sopra un fondo ec.*

CAPITOLO I.

Delle servitù che derivano dalla situazione de' luoghi.

640 — **562**. I fondi inferiori sono soggetti, per riguardo a quelli che si trovano più elevati, a ricever le acque che ne scolano naturalmente senza che vi sia concorsa l'opera dell'uomo. *C.* 446. 566 *s.* 572. 602. 609. 611.

Il proprietario inferiore non può alzare alcun riparo che impedisca questo scolo. *C.* 563.

Il proprietario superiore non può fare alcuna cosa che renda più grave la servitù del fondo inferiore. *C.* 477. 622.

641 — **563**. Quegli che ha una sorgente nel suo fondo, può usarne ad arbitrio; salvo il diritto che potesse avere acquistato il proprietario del fondo inferiore per qualunque titolo, o in forza di prescrizione. *C.* 564 *s.* 567. 1088. 2168.

642 — **564**. La prescrizione in questo caso non può acquistarsi che col possesso continuo di anni trenta, da computarsi dal momento in cui il proprietario del fondo inferiore ha fatto e terminato de' lavori visibili destinati a facilitare il declivio ed il corso delle acque nel proprio fondo. *C.* 563. 611. 2134. 2168.

643 — **565**. Il proprietario della sorgente non può deviarne il corso, quando la medesima somministri agli abitanti di un comune, villaggio o borgo, l'acqua che è loro necessaria: ma se gli abitanti non ne hanno acquistato o prescritto l'uso, il proprietario può pretendere una indennità da determinarsi per mezzo di periti. *C.* 470. 563. 2168 — *Pc.* 396. 1110 *ss.*

644 — **566**. Quegli, lungo il cui fondo scorre un'acqua corrente, tranne quella che è dichiarata di ragione del pubblico demanio nell'articolo 463, può servirsene, mentre scorre, per la irrigazione de' suoi fondi. *C.* 567. 572 — *Pc.* 103, 2.°

Quegli, il cui fondo viene attraversato da quest'acqua, può anche servirsene nell'intervallo in cui vi trascorre: ma quando questa ne esce, ha l'obbligo di restituirla al suo corso ordinario.

* *645* — **567**. Insorgendo qualche controversia fra i proprietari a' quali tali acque possono essere utili, i tribunali decidendo debbono conciliar l'interesse per l'agricoltura co' riguardi dovuti alla proprietà: ed in tutti i casi debbono essere osservati i regolamenti particolari e locali sul corso ed uso delle acque. *C.* 565 *s.*

646 — **568**. Ogni proprietario può obbligare il suo vicino a stabilire i termini di confine delle loro contigue proprietà. Lo stabilimento de' termini di confine si farà a spese comuni. *C.* 576. 590 — *P.* 445 — *Pc.* 103, 2.° 142.

647 — **569**. Ogni proprietario può chiudere il suo fondo, salva l'eccezione prescritta nell'articolo 603. *C.* 469. 477. 570. 579. 584. 587 *s.*

a) — **570**. Nel caso che due o più fondi abbiano la reciproca servitù del pascolo, il proprietario che vuol chiudere il suo fondo, perde il diritto di pascolo nell'altrui fondo dopo la ricolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune. *C.* 569.

---

a)— *648. Il proprietario che vuol chiudere il suo fondo, perde il diritto di pascolo nell'altrui fondo dopo la ricolta delle messi, in proporzione del terreno che ha sottratto all'uso comune.*

563.—*R. 27 mag. 1824*—L'azione diretta a far ridurre il corso di una sorgente che nasce in un fondo di privati allo stato primiero, è di competenza del potere giudiziario.

Al proprietario di un fondo fiancheggiato da un'acqua corrente, qualora per vie di fatto del proprietario del fondo superiore, rimanga privo dell'uso dell'acqua che ha goduto per più di un anno, la legge appresta l'azione possessoria. 29 lug. 1851.

CAPITOLO II.

Delle servitù stabilite dalla legge.

649 — **571**. Le servitù stabilite dalla legge hanno per oggetto la utilità pubblica, o comunale, o de' privati. *C.* 559. 561.

650 — **572**. Le servitù stabilite per la utilità pubblica o comunale riguardano i marciapiedi lungo i fiumi navigabili o adatti a' trasporti, la costruzione o riparazione delle strade, o altre opere pubbliche o comunali. *C.* 463. 481.

Tutto ciò che concerne questa specie di servitù, viene determinato da leggi o da regolamenti particolari.

651 e 652 — **573**. La legge soggetta i proprietari l'uno verso l'altro a differenti obbligazioni indipendentemente da qualunque convenzione. *C.* 1088.

Una parte di queste obbligazioni è regolata dalle leggi sulla polizia rurale.

Le altre riguardano i muri e le fosse comuni, i casi ne' quali ha luogo il diritto di appoggio, il prospetto nel fondo del vicino, lo stillicidio, o il diritto di passaggio. *C.* 574 *s.* 595 *ss.* 602 *ss.*

SEZIONE I.

Del muro e delle fosse comuni.

653 — **574**. Nelle città e nelle campagne ogni muro che sino alla sua sommità serve di divisione tra edifizî, corti, giardini, ed anche tra recinti ne' campi, si presume comune, se non vi è titolo o segno in contrario. *C.* 575. 587. 1088. 1304. 1306.

654 — **575**. È segno che il muro non è comune, quando la sommità di esso da una parte è diritta ed a piombo della sua fronte esteriore, e dall'altra presenta un piano inclinato; come pure quando vi sono da una parte sola o lo sporto del tetto, o cornicioni e mensole di pietra, messivi nella costruzione del muro. *C.* 597. 602.

Si presume in questi casi che il muro appartenga esclusivamente al proprietario, dalla cui parte sono la grondaia, o il cornicione, o le mensole di pietra. *C.* 1304. 1306.

---

572. — *D. 25 lug. 1826* — 1. Le comunicazioni fra le pubbliche strade ed i fondi che le fiancheggiano, non altrimenti potranno aprirsi, che o stabilmente per mezzo di piccoli ponti di fabbrica, o momentaneamente per bisogni di breve durata, con piccioli ponti di legno, perchè sempre rimanga libero lo scolo delle acque pe' fossi sottoposti. — 2. I danni risultanti dalle contravvenzioni alle disposizioni dell' articolo precedente saranno riparati dalla Direzione generale di ponti e strade a spese de' proprietari contravventori, i quali saranno amministrativamente astretti a farne il rimborso.

D. 25 gen. 1842 — 1. L'annesso regolamento, riguardante la piantagione e conservazione degli alberi lungo le sponde delle strade provinciali e comunali, è da Noi approvato. — *Regol.* — 2. È vietato del pari di stabilire nuovi passaggi da quelle pubbliche strade a' fondi confinanti senza speciale autorizzazione: per la concessione delle comunicazioni tra le pubbliche strade ed i fondi che le fiancheggiano si procederà conformemente al real decreto de' 25 di luglio 1826. — 3. I possessori de' fondi limitrofi alle strade potranno in esse piantare alberi nella distanza dalla linea delle pubbliche piantagioni prescritta nell' art. 592 delle leggi civili. E potranno formare siepi, senza però ingombrare con esse il fosso, o con i loro virgulti i marciapiedi della strada. Laddove queste siepi occupassero qualunque parte della strada, ed i loro ramoscelli si prostendessero sulla medesima, l' amministrazione avrà la facoltà di farle divellere o recidere a danno e spese de' contravventori.

VS. PIAZZE DI GUERRA, STRADE.

574. — *I muri che sostengono un edifizio diviso fra più proprietari non sono comuni, ma ciascuno ne possiede la parte che risponde al piano di sua proprietà. Solamente il piano superiore ha sull' inferiore la servitù* oneris ferendi, *servitù che non può rendersi più onerosa aggiungendosi nuove fabbriche alle antiche. Le disposizioni della legge relative ai muri comuni e divisori tra due fondi limitrofi non sono applicabili a' muri maestri che servono di sostegno ad un solo edifizio.* 23 ap. 1846.

655 — **576**. Le riparazioni e le ricostruzioni del muro comune sono a carico di tutti quelli che vi hanno diritto, ed in proporzione del diritto di ciascuno. *C.* 568. 577 *a* 580.

656 — **577**. Ciò non ostante qualunque compadrone di un muro comune può esimersi dall'obbligo di concorrere alle spese delle riparazioni e ricostruzioni, rinunziando al diritto di comunione; purchè il muro comune non sostenga un edilizio di sua pertinenza. *C.* 576. 620.

657 — **578**. Ogni compadrone può far fabbricare appoggiando ad un muro comune, ed immettervi travi e travicelli per tutta la grossezza del muro, ad esclusione di due pollici; senza pregiudizio del diritto che ha il vicino di far accorciare la trave fino alla metà del muro, nel caso in cui egli volesse collocare una trave nello stesso sito, o appoggiarvi un cammino. *C.* 583. 595 *s.*

658 — **579**. Ogni compadrone può fare innalzare il muro comune; ma sono a di lui carico le spese dell'innalzamento, le riparazioni di mantenimento sopra l'altezza del muro comune, ed in oltre l'indennità pel maggior peso in proporzione dello alzamento, e secondo il suo valore. *C.* 581. 583. 1336. 1600.

659 — **580**. Se il muro comune non è atto a sostener l'alzamento, quegli che vuole alzare, è tenuto a farlo ricostruire per intero a sue spese; e l'aumento di grossezza dee prendersi dal suo lato. *C.* 581. 583.

660 — **581**. Il vicino che non ha contribuito all'alzamento, può acquistarne la comunione, pagando la metà della spesa, ed il valore della metà del suolo occupato per la maggior grossezza, se ve ne sia. *C.* 580.

661 — **582**. Ogni proprietario in contiguità di un muro ha pure la facoltà di renderlo comune in tutto o in parte, rimborsando al padrone la metà del suo valore, o la metà del valore della parte che vuole rendere comune, e la metà del valore del suolo sopra cui il muro è costrutto. *C.* 581.

662 — **583**. Uno de' vicini non può fare alcun incavo nel corpo di un muro comune, nè applicarvi o appoggiarvi alcuna nuova opera senza il consenso dell'altro; ovvero, in caso di rifiuto, senza aver fatto da periti determinare i mezzi necessari, onde la nuova opera non riesca di danno a' diritti dell'altro. *C.* 578 *ss.* — *Pc.* 396. 1110 *ss.*

663 — **584**. Ciascuno può costringere il suo vicino a concorrere nelle spese di costruzioni, o di riparazioni de' muri che dividono le loro case, cortili e giardini situati nelle città e ne' subborghi. L'altezza di essi sarà determinata, secondo i regolamenti particolari, o secondo gli usi costantemente ricevuti: e non essendovi usi o regolamenti, ogni muro divisorio da costruirsi o riedificarsi in avvenire, dovrà essere, nelle città di cinquantamila anime o più, almeno palmi dodici e mezzo d'altezza, compreso il cornicione; e nelle altre città, palmi dieci. *C.* 569. 576 *s.* 579. 1112.

---

578. — *Il condomino appoggiando delle fabbriche in una parte del muro comune, non ha con ciò abbandonato il condominio dell'altra parte.* 14 ap. 1849.

581. — *Ritenuto che un terrazzo di copertura a tutta una casa serva di loggia ad un quartino che sorge sopra di essa, e che, per essere munito di parapetto affacciatoio sulla proprietà del vicino, costituisce una servitù di prospetto acquistata per prescrizione; ne viene di conseguenza, che non sia da accogliere la domanda con la quale il vicino chiede di acquistare la comunione del muro che limita il detto terrazzo, col fine di far chiudere una finestra a lume ingrediente rispondente ad una stanza sul terrazzo medesimo novellamente costrutta.* 16 lug. 1853.

582. — *D. 21 ag. 1851* — 1. La disposizione del sopratrascritto art. 582 delle leggi civili non è applicabile a' muri delle chiese, de' monasteri, de' conventi e de' ritiri religiosi. Per cotesti edifici i proprietari contigui non potranno pretendere alla comunione de' muri divisori.

— *Domandata la comunione di un muro mediante indennità, non si ha diritto alla chiusura delle luci che vi esistevano, prima che effettivamente vi si appoggino le fabbriche.* 22 mar. 1849.

È censurabile la decisione, la quale, mentre riconosce ed accorda la facoltà di rendere comune un muro contiguo, nega non pertanto il diritto di far chiudere le vedute in esso esistenti, sol che vengano ridotte a lumi ingredienti con inferriate ed invetriate fisse. 11 gen. 1853.

a) — **585**. Quando i differenti piani di una casa appartengono a più proprietarî, se i titoli di proprietà non determinano il modo delle riparazioni e ricostruzioni, debbono queste farsi nel modo che siegue. *C.* 734. 1088. 1532 — *Pe.* 1029.

I muri maestri ed i tetti sono a carico di tutti i proprietarî, ciascuno in proporzione del valore del rispettivo suo piano. *C.* 576.

Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina, come trovasi costrutto, o a volta, o a travi.

Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce: quello del secondo prosiegue la scala dal primo al secondo piano: e così di seguito.

665 — **586**. Ricostruendosi un muro comune o una casa, si ritengono le servitù attive e passive, anche riguardo al nuovo muro o alla nuova casa, senza che possano rendersi più gravose, e purchè la ricostruzione siegua prima che sia acquistata la prescrizione. *C.* 624 *s.* 628. 2168.

666 — **587**. Tutte le fosse tra due fondi si presumono comuni, se non vi è titolo o segno in contrario. *C.* 588 *ss.* 1088. 1304. 1306.

667 — **588**. È un segno che la fossa non è comune, se si trovi lo spurgo o il getto della terra da una sola parte della fossa. *C.* 589. 1304. 1306.

668 — **589**. La fossa è considerata di pertinenza esclusiva di colui, dalla cui parte esiste il getto della terra. *C.* 588. 1304. 1306.

669 — **590**. La fossa comune dee mantenersi a spese comuni. *C.* 568. 576.

670 — **591**. Ogni siepe divisoria de' fondi è riputata comune, eccettuato il caso in cui un solo fondo fosse in istato di essere cinto, o non si abbia titolo o possesso sufficiente in contrario. *C.* 594. 1088. 1304. 1306. 2168.

671 — **592**. Non è permesso di piantar alberi di alto fusto se non alla distanza prescritta da' regolamenti particolari attualmente vigenti, o dalle usanze del paese costanti e ricevute; ed in mancanza degli uni e delle altre, alla distanza di palmi sette e mezzo dalla linea di separazione di due fondi, per gli alberi di alto fusto, e palmi due per gli altri alberi e siepi vive. *C.* 477 *s.* 593 *s.* 1112.

672 — **593**. Il vicino può esigere che gli alberi e le siepi piantate ad una distanza minore sieno estirpate. *C.* 592.

Quegli sul cui fondo s'inoltrano i rami degli alberi del vicino, può costringerlo a tagliarli.

Se poi le radici s'inoltrano nel suo fondo, può egli stesso tagliarle. *C.* 477.

673 — **594**. Gli alberi situati nella siepe comune sono di ragione comune come la siepe; e ciascuno de' due proprietarî può chiedere che sieno abbattuti. *C.* 591.

SEZIONE II.

Della distanza e delle opere intermedie richieste in alcune costruzioni.

674 — **595**. Quegli che fa scavare un pozzo o una laterina presso un muro, sia o non sia comune, e quegli che vuole costruirvi cammino o focolare, fucina, forno o fornello, o appoggiarvi una stalla, o formare al dorso di questo muro un magazzino di sale, o un ammasso di materie corrosive, ha l'obbligo di lasciarvi la distanza prescritta da' regolamenti e dagli usi particolari, e di far le opere prescritte da' medesimi regolamenti ed usi per non apportar danno al vicino. *C.* 1112. 1336.

---

a) — 664. Quando..... — Il proprietario di ciascun piano fa il pavimento su cui cammina. — Il proprietario del primo piano forma la scala che vi conduce: quello del secondo prosiegue la scala dal primo al secondo piano: e così di seguito.

592. — V. C. 572, *Dd. 25 luglio 1826 e 25 gennaio 1842.*

SEZIONE III.

Del prospetto nel fondo del vicino.

675 — **596**. Uno de' vicini non può senza il consenso dell'altro formare nel muro comune alcuna finestra o apertura in qual si sia maniera, anche con invetriata fissa. *C.* 573*ss.* 582. 609.

a) — **597**. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui potrà formare in questo muro delle luci o finestre con inferriate ed invetriate fisse. Ciò tuttavolta non indurrà veruna servitù a danno del vicino, il quale potrà chiuderle, appoggiandovi il suo edifizio, a' termini degli articoli 581 e 582. *C.* 575.

Queste finestre debbono esser munite di cancelli di ferro, le cui maglie avranno tre pollici ed otto linee di apertura al più, ed un telaio ad invetriata fissa. *C.* 598.

677 — **598**. Queste finestre o luci non si possono collocare a minore altezza di palmi dieci al di sopra del pavimento o suolo della camera che si vuole illuminare, se questa è a pian terreno; e di palmi sette e mezzo al di sopra del pavimento, se questa è ne' piani superiori. *C.* 597.

678 — **599**. Non possono aprirsi vedute dirette o finestre a prospetto, nè balconi o altri simili sporti sul fondo chiuso o non chiuso del vicino, se tra il detto fondo ed il muro in cui si formano le dette opere, non vi è la distanza di dodici palmi. *C.* 477. 601.

---

a) — *676. Il proprietario di un muro non comune contiguo al fondo altrui potrà formare in questo muro delle luci o finestre con inferriate ed invetriate fisse. — Queste finestre ec.*

596. — *Pram. 12 nov. 1575* — Avendo Noi inteso . . . . . , stabiliamo ed ordiniamo, che tutte le sasine e finestre, le quali si ritrovasseco fatte in altre case intorno a' monisteri predetti, ancorchè ci fossero in mezzo strade ed altri luoghi, che dividessero le case, ed altri edifizi dai monasteri, *quantumcumque* distanti, e che vertesse lite sopra il serrace o aprire di dette finestre e sasine, e che fossero le case predette di qualsivoglia persona, di qualunque stato, grado, e condizione, si debbano fra il termine di un mese, dopo la pubblicazione della presente prammatica, fac serrare, e farsi far di maniera, che da esse non si possa in modo alcuno vedere, nè poco, nè assai nella parte di dentco de' detti monisteri. E gli astrachi che sono, e saranno colla servitù predetta di aspetto dentco de' detti monasteri, debbano farsi a tetto d'embrici, talmente che da queì non ci si possa affacciare, e vedere in alcun modo dentro dei detti monasteri; e da quà in avanti, non si debbano fare di dette finestre, sasine ed astrachi, da' quali si possa in modo alcuno vedece dentro detti monasteci, nè *in futurum* fare dette apertuce, finestre o sasine, *etiam* per virtù di privilegi o altre concessioni, sotto pena, a ciascuno che contravverrà, di ducati mille, ed altra a nostro arbitrio risecbata, ordinando ec.

Disp. 23 dic. 1786 — Informato il Re sulla consulta di cotesta Giunta de' presidenti e del consultore, con cui ha proposto gli espedienti necessari pec impedire i gravi disocdini che accadono in cotesta capitale nell' impedirsi il proseguimento delle nuove fabbriche ad istanza per lo più de' monasteri claustrali e di altre comunità di donne e di uomini, sotto pretesto d'impedimento di prospetto nelle campagne; è venuta la M. S. a rilevare, che a riserva dell'articolo d'introspetto nell'interno di monasteri di donne, ogni altra pretensione sia esorbitante. Quindi non ha incontrato la M. S. riparo, che si faccia un regolamento, che niun monastero, reclusorio di donne, o comunità di uomini, possa proporce causa di servitù, o opporsi alla costruzione di alcun nuovo edifizio, quando vi sia la debita distanza, sotto pretesto di perdita di prospetto, di veduta di mare, di campagna e simili: ma solo potersi peodurre quelle servitù, con cui si togliesse l'acia o il lume, o si dasse una soggezione tale a' monasteri di donne claustrali, che ne potessero venire eccìamente disordini e scandali: in tutto il cesto però, così tra privati e privati, come tra privati e comunità, eseguirsi prettamente le leggi comuni e patrie, senza darsi estensione, che impedisca la libertà, o ridondi in disvantaggio del pubblico, mentre così si toglie l'abuso delle capricciose liti, ma non si fa un taglio a tutte quelle, che secondo i casi particolari possono essere favorite dalle leggi e dalle circostanze. Ha poi veduto S. M. di sigoificar troppo nella sua esecuzione l'altro espediente proposto dalla Giunta suddetta, cioè di darsi ad essa l'ispezione degli acquisti fatti da detti luoghi pii, in frode delle leggi, specialmente di ammortizzazione, per rescinderli palatinamente; e quindi richiedendo peuova e processo, vuole la M. S. che resti incaricato il fiscale della G. C. per appurar tali

679 — **600**. Non si possono aprire vedute laterali o obblique sul medesimo fondo a minor distanza di palmi due e mezzo. *C.* 477. 601.

680 — **601**. La distanza di cui si parla ne' due precedenti articoli, si computa dalla faccia esteriore del muro in cui si fa l'apertura; e se vi sono balconi o altri simili sporti, dalla linea esteriore sino alla linea di separazione de' due fondi. *C.* 599 *s.*

---

acquisti vietati, e farli spiantare nella via giuridica, in seguito delle pruove della sommessione della persona; e per facilitare questo obbietto, concede S. M. a chiunque cittadino il diritto di accudire presso di esso fiscale, per proporre in via giudiziaria la sommessione della persona. — Quanto poi agli altri due espedienti proposti di obbligarsi i possessori de' suoli e terreni acquistati fuori la città a cominciar la fabbrica nel termine di tre mesi, ec.

R. 25 mar. 1821 — Lo stabilimento riguardante il divieto dell' introspetto ne' luoghi claustrali, emanato nel 1786, continua ad essere in vigore; e perciò i tribunali vi si devono uniformare nella decisione delle cause che vi hanno rapporto.

D. 18 nov. 1823 — 1. È proibito di fabbricare o fare innovazioni ne' fondi e luoghi privati in tutta quella distanza donde possa esservi introspetto ne' palazzi, casine ed edifizî di regio uso. I proprietarî degli enunciati fondi, i quali volessero fare tali innovazioni, dovranno ottenerne prima il nostro real permesso per via della real Segreteria e Ministero di Stato di Casa reale e degli ordini cavallereschi.

L. 21 giu. 1826 — La prammatica seconda *de Monialibus* in questi reali dominî, ed il sovrano dispaccio de' 23 di dicembre 1786 nei reali dominî oltre il Faro, aveau provveduto al pubblico decoro ed alla osservanza delle leggi claustrali in ciò che alla servitù d'introspetto ha riguardo. Convenendo però coordinare gli stabilimenti compresi nella prammatica e nel dispaccio anzidetto coll' unità del sistema legislativo, che ora ha vigore nell'una e nell'altra parte del regno, e determinare altresì gl'istituti a' quali, in grazia della pubblica utilità, è d'uopo estendere il principio relativo al divieto dell' introspetto; — 1. È vietato a tutti i proprietarî di edifizî vicini a quelli de' monasteri, e de' conservatorî di tutela o di educazione di donne (anche quando i predî fossero separati da strade) di costruire logge, di aprire finestre, e qualunque campo di luce, per cui direttamente od obbliquamente vengano scoperti i siti interni de' monisteri o de' conservatorî stessi. — 2. Per questa specie di servitù non si darà luogo alle regole della distanza, ma all'unica condizione dell' introspetto. — 3. Qualora i proprietarî degli edifizî vicini a' monasteri e conservatorî di tutela o di educazione di donne, volessero illuminare stanze o luoghi servienti, saranno loro permesse le aperture alle altezze e colle cautele prescritte dagli articoli 597 e 598 delle leggi civili.

D. 27 ag. 1829 — Veduto il decreto de' 18 di novembre 1823; — 1. Dichiariamo che la espressione *di regio uso* contenuta nel sopratrascritto real decreto comprende i reali palazzi e casini, e gli altri edifizî ove abitano o possono abitare persone reali.

D. 15 gen. 1831 — 1. Non potrà aversi introspetto nelle case di pubblica educazione ove gli alunni stanno permanentemente e vi pernottano; come pure nelle case religiose fissamente destinate per abitazione e per uso dei novizî, e nelle altre dette *studentati*, ove dimorano i giovani per fare gli studî monastici secondo le costituzioni di ogni ordine. — 2. La disposizione contenuta nel precedente articolo non riguarda l'introspetto di cui si abbia avuto l'esercizio non contraddetto da pendenza di lite, dovendo questo essere regolato dagli anteriori stabilimenti. — 3. È pure esclusa dalla disposizione dell' articolo primo l' introspetto derivante da nuove aperture nelle case di pubblica educazione, di noviziati e di studentati; o da costruzione delle medesime in siti dove non ne sono al presente.

V. Pc. 151, *D. 29 ag. 1830.*

—*La prammatica seconda* De monialibus *non è stata abrogata dalle nuove leggi. La sua disposizione colpisce ancora le aperture preesistenti e con introspetto su' giardini attigui ai monisteri delle claustrali.* 2 ott. 1832.

La interposizione di una pubblica strada non toglie il divieto di aprire vedute dirette o finestre a prospetto, a distanza minore di dodici palmi. 8 mar. 1833.

600. — *Per le vedute laterali de' balconi, che per lo sporto de' medesimi producono la veduta diretta, si deve serbare la distanza di palmi dodici, e non quella di due e mezzo.* 24 lug. 1827.

Quando due edifizî contigui non facciano angolo, ma siano posti in continuazione nella medesima linea, per l'apertura d'un balcone in uno di essi si dovrà serbare, non la distanza prescritta per le vedute dirette, ma quella richiesta per le vedute laterali ed obblique. La distanza in tal caso si computa, non dalla ringhiera di ferro, ma dal punto dove termina lo sporto, ossia la pietra a cui il balcone si appoggia. 11 gen. 1833.

601. — *Per le vedute laterali sul fondo vicino, la distanza deve misurarsi dal tavolone del balcone o dalla ringhiera, ossia da quell' uno di questi due punti che è più prossimo al fondo del vicino.* 22 mar. 1849.

SEZIONE IV.

Dello stillicidio.

a) — **602**. Qualunque proprietario dee far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica: egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino, purchè non vi sia costituita servitù. *C.* 562. 573. 609. 1336.

SEZIONE V.

Del diritto di passaggio.

682 — **603**. Il proprietario i cui fondi sono chiusi da ogni parte, e che non ha veruna uscita sulla via pubblica, può dimandare un passaggio su' fondi de' suoi vicini per la coltivazione del suo podere, assumendo il peso di una indennità proporzionata al danno che tal passaggio può cagionare. *C.* 569. 573. 609. 613. 617. 621 *s.* 626. 1103. 1337 — *P.* 463, *2.º* e *3.º*

683 — **604**. Il passaggio dee regolarmente prendersi in quella parte in cui il transito è più breve dal podere chiuso alla via pubblica. *C.* 605. 622 *s.*

684 — **605**. Ciò nondimeno il passaggio debbe essere stabilito in quella parte ove riesca di minor danno a colui, sul cui fondo viene accordato. *C.* 604.

685 — **606**. L'azione d'indennità nel caso preveduto dall'art. 603 è soggetta a prescrizione; e continua il diritto di passaggio, quantunque l'azione d'indennità non sia più ammessa. *C.* 611. 2168.

CAPITOLO III.

Delle servitù stabilite per fatto dell'uomo.

SEZIONE I.

Delle diverse sorte di servitù che possono stabilirsi su' beni.

b) — **607**. È permesso a' proprietari di stabilire sopra i loro fondi, o a beneficio di essi, qualunque servitù; purchè sia solamente imposta ad un fondo, e ad uso di un fondo; e purchè non sia imposta nè alla persona, nè a beneficio della persona; e purchè tal servitù non sia in alcun modo contraria all'ordine pubblico. *C.* 7. 469. 816. 1087. 1125. 2071.

Il titolo che costituisce le servitù, ne regola l'esercizio e l'estensione. Mancando il titolo, hanno luogo le seguenti disposizioni. *C.* 1088.

---

a) — *681. Qualunque proprietario dee far costruire i tetti in maniera che le acque piovane scolino sul suo terreno o sulla via pubblica: egli non può farle cadere sul fondo del suo vicino.*

b) — *686. È permesso a' proprietarî di stabilire sopra i loro fondi, o a beneficio di essi, qualunque servitù, purchè non sia imposta nè alla persona nè a beneficio della persona, ma solamente ad un fondo e ad uso di un fondo; e purchè tal servitù ec.*

603. — *Le leggi attuali (art. 603 ll. cc.) riconoscono l'esercizio della servitù di passaggio; e merita censura la sentenza che lo esclude quando è necessario.* 2 ott. 1849.

La servitù di passaggio necessaria, di che all'art. 603 delle leggi civili, è doruta tanto se trattasi di fondi rustici, quanto se di fondi urbani, sempre che torni indispensabile allo esercizio de' diritti di proprietà. 28 genn. 1853.

687 — **608**. Le servitù sono stabilite per l'uso o delle fabbriche o de' terreni.

Le prime si denominano *urbane*, tanto se le fabbriche alle quali appartengono sieno situate in città, quanto in campagna.

Le seconde si denominano *rustiche*.

688 — **609**. Le servitù sono *continue* o *discontinue*.

Le servitù continue sono quelle il cui esercizio è, o può essere continuato, senza che sia necessario un fatto attuale dell'uomo: tali sono gli acquidotti, gli stillicidi, i prospetti, ed altre di questa specie.

Le servitù discontinue sono quelle che richiedono un fatto attuale dell'uomo per essere esercitate: tali sono quelle di passaggio, di attigner acqua, di condurre le bestie al pascolo, ed altre simili. *C.* 610 *s.* 627 *s.*

689 — **610**. Le servitù sono *apparenti* o *non apparenti*.

Le servitù apparenti sono quelle che si manifestano con opere esteriori, come una porta, una finestra, un acquidotto. *C.* 609. 611.

Le servitù non apparenti sono quelle che non hanno segni esterni della loro esistenza; come, per esempio, la proibizione di fabbricare sopra un fondo, o di non fabbricare oltre un'altezza determinata. *C.* 609. 612. 1484.

SEZIONE II.

In qual modo si costituiscano le servitù.

690 — **611**. Le servitù continue ed apparenti si acquistano in forza di un titolo, o col possesso di trent'anni. *C.* 562 *ss.* 606. 609 *s.* 613. 627 *a* 631. 1088. 2071. 2138. 2168.

a) — **612**. Le servitù continue non apparenti, e le servitù discontinue, sieno o non sieno apparenti, non possono stabilirsi se non per mezzo di un titolo. *C.* 609 *s.* 627 *s.* 1088.

Il possesso, benchè immemorabile, non basta a stabilirle: ma ciò non potrà pregiudicare alle servitù già acquistate per le leggi precedenti, rispettivamente ne' domini al di quà e al di là del Faro.

---

a) — *691. Le servitù. . . . . — Il possesso, benchè immemorabile, non basta a stabilirle, senza che per altro si possano attualmente impugnare le servitù di tal sorta acquistate già col possesso in que' paesi, ove potevano in tal modo acquistarsi.*

611. — *La servitù di acquidotto può acquistarsi con la prescrizione.* 22 gen. 1839.

La servitù di acquidotto è una servitù continua ed apparente, anche quando il diritto d'introdurvi l'acqua per condurla al proprio fondo si eserciti ad intervalli. In conseguenza dà luogo all'azione possessoria se abbiasi il possesso utile e vi sia turbamento di esso. Quando anche la detta servitù non fosse continua ed apparente, l'esercizio dell'azione possessoria non sarebbe meno ammissibile. 29 lug. 1845.

Il silenzio del vicino nella costruzione di una nuova opera non è bastante per obbligarlo a soffrire una servitù a lui derivante da tale costruzione. 23 mar. 1848.

Nel concorso del giusto titolo e della buona fede, le servitù prediali sono prescrittibili col possesso di dieci a venti anni. L'art. 611 leg. civ. riguarda il caso che la servitù si voglia fondare unicamente sul possesso. 10 sett. 1830.

612. — *R. 7 lug. 1834* — Dopo la pubblicazione delle nuove leggi è stato lungamente disputato e variamente decisa dalle autorità giudiziarie, non che dalla Corte Suprema di giustizia, la quistione se fosse avver uo ammissibile l'azione possessoria per le servitù discontinue e per le servitù continue non apparenti, allorchè tali servitù non erano sostenute da verun titolo. Nel fine di rimuovere ogni dubbiezza su tale quistione e fissare una volta la giureprudenza sulla medesima, Sua Maestà degnavasi incaricare le due Consulte del regno di farne esame e dar parere. Questi due consessi sono stati unanimi nel parere di non competere azione possessoria per le due cennate specie di servitù discontinue e continue non apparenti non sorrette da titolo, poichè dichiarate dall'art. 612 delle leggi civili non prescrittibili col semplice possesso, comunque immemorabile. Non pertanto la Consulta di Napoli aveva opinato doversi fare eccezione pel caso in cui

692 — **613.** La destinazione del padre di famiglia riguardo alle servitù continue ed apparenti tiene luogo di titolo. *C.* 609 *ss.* 614 *s.*

693 — **614.** Non vi è destinazione del padre di famiglia, se non quando sia provato che i due fondi attualmente divisi appartenevano allo stesso proprietario, e che sieno da lui state poste le cose nello stato, dal quale risulta la servitù. *C.* 613. 615. 626.

694 — **615.** Se il proprietario di due fondi, tra i quali esista un segno apparente di servitù, dispone di uno di essi senza che il contratto contenga veruna convenzione relativa alla servitù, questa continua ad esistere attivamente o passivamente in favore del fondo alienato, o sul fondo alienato. *C.* 613*s.* 621. 1088.

695 — **616.** Mancando il titolo costitutivo delle servitù che non possono acquistarsi colla prescrizione, non vi si può supplire altrimenti che col mezzo di un titolo, il quale contenga la ricognizione della servitù fattane dal proprietario del fondo serviente. *C.* 612. 1088. 1291 *s.* 2169.

696 — **617.** Costituendosi una servitù, si presume accordato tutto ciò che è necessario per usarne. *C.* 618 *s.*

Così la servitù di attignere acqua dalla fonte altrui, porta necessariamente seco il diritto del passaggio. *C.* 603.

---

l' attore dimostrasse che pel corso di un anno ed un giorno, sia in forza di titolo ancorchè colorato, sia in virtù di segni fissi ed esteriori, si fossero esercitati atti che abbiano lo aspetto di diritto dominicale. E la Consulta di Sicilia voleva escluso il caso in cui si pretendessero acquistate quelle servitù per prescrizione prima dello impero delle nuove leggi, ed esercitatone l'uso sotto il loro impero. Rassegnati cotesti pareri a Sua Maestà nel Consiglio ordinario di Stato, la M. S. sulla considerazione che non potendo il possesso anche immemorabile servire di titolo allo esercizio delle servitù suddette, non poteva di esso farsi base per lo esperimento dell' azione possessoria; a tal che le proposte delle due Consulte in via di eccezione non facciano che urtare con lo additato principio di legge dell' art. 612, si è degnata approvare il parere puro e semplice delle due Consulte, che esclude per regola lo sperimento dell' azione possessoria per le servitù discontinue e per le continue non apparenti non sostenute da titolo.

—*La servitù* altius non tollendi *è continua non apparente, e quindi non può acquistarsi per via di prescrizione.* 8 gen. 1828.

Sotto le antiche leggi anche le servitù discontinue si acquistavano per prescrizione. 27 feb. 1840.

Colui che da tempo lunghissimo goda una servitù non apparente (altius non tollendi *) stabilita con titoli e con prezzo, non può essere privato di questo godimento, quando anche si trovi costituita da un' autorità che si attacchi come incompetente a costituirla.* 23 giu. 1843.

È oziosa la quistione, se mancando il titolo, una servitù discontinua, sebbene legale, dia luogo all'azione possessoriale, allorchè manca la necessità della servitù istessa. 27 gen. 1849.

L'azione possessoriale per servitù discontinua (passaggio) non è ammissibile quando manca degli estremi del possesso giuridico. 27 gen. 1849.

Per le servitù discontinue bene può farsi luogo ad azione possessoria. Ma se il tribunale l'ha rigettata, non solo per questa ragione erronea che non vi sia luogo ad azione possessoria per le servitù discontinue, ma anche per la ragione di fatto che la servitù non esiste, la considerazione va censurata, ma il dispositivo dev' essere rispettato. 2 giu. 1853.

613.— *La servitù per destinazione del padre di famiglia, a' termini degli art. 613 e 614 leg. civ., ha luogo anche tra le due parti d'un solo immobile che fossero alienate a diverse persone, mentre dal primo ed unico proprietario le cose erano state poste nello stato da cui risulta la servitù. Il concetto de' giudici del merito intorno al concorso delle circostanze di fatto costitutive della servitù, non va soggetto a censura.* 11 giu. 1853.

615. — *La servitù consistente nel getto di acque immonde per via di una vaschetta e d' un tubo sporgente sul lastrico dell'appartamento inferiore, è una servitù discontinua. Quindi a suo riguardo non può invocarsi la destinazione del padre di famiglia; nè colui che la invoca può giovarsi del possesso civile per rovesciare il peso della pruova sull'avversario. — Però nella specie, poichè la servitù in discorso ha un segno apparente, bene le si può adattare la disposizione dell' articolo 615 delle leggi civili, mentre nel fatto concorrono le condizioni dallo stesso articolo volute, e specialmente questa, che il segno esterno della servitù esistevo quando i due fondi erano nelle mani del medesimo proprietario.* 24 sett. 1850.

SEZIONE III.

De' diritti del proprietario del fondo al quale è dovuta la servitù.

697 — **618.** Colui al quale è dovuta una servitù, può far tutte le opere necessarie per usarne e conservarla. *C.* 617. 619 *a* 623.

698 — **619.** Tali opere debbono farsi a sue spese, e non del proprietario del fondo serviente; purchè il titolo di costituzione della servitù non istabilisca il contrario. *C.* 618. 620. 1088.

699 — **620.** Anche quando il proprietario del fondo serviente è tenuto, in forza del titolo, di fare a sue spese le opere necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù, può egli sempre liberarsene, abbandonando il fondo serviente al proprietario del fondo dominante. *C.* 577. 619. 1088.

700 — **621.** Se il fondo dominante viene ad essere diviso, la servitù è dovuta a ciascuna porzione, senza però che si renda più gravosa la condizione del fondo serviente. *C.* 623. 1170 *s.* 1173 *s.*

Così se si tratti di una servitù di passaggio, tutti i compadroni son tenuti ad esercitarla pel medesimo luogo. *C.* 603 *s.*

701 — **622.** Il proprietario del fondo serviente non può fare cosa alcuna che tenda a scemare l'uso della servitù, o a renderlo più incomodo. *C.* 562.

Per conseguenza non può variare lo stato de' luoghi, nè trasferire l'esercizio della servitù in un sito diverso da quello dove fu originariamente stabilita.

Tuttavia se questa primitiva destinazione è divenuta più onerosa al proprietario del fondo serviente, o se l'impedisse dal fare delle riparazioni vantaggiose, potrà offerire al proprietario dell'altro fondo un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti; e questi non potrà ricusarlo. *C.* 604 *s.*

702 — **623.** Colui che ha un diritto di servitù, non può dal canto suo usarne se non secondo il suo titolo, senza che tanto nel fondo serviente, quanto nel dominante, possa innovare cosa alcuna la quale renda più onerosa la condizione del primo. *C.* 562. 621. 1088.

618.—*D. 16 mar. 1855* — Considerando che sia nel pubblico interesse agevolar la conoscenza legale delle affezioni o modificazioni delle proprietà immobiliari, per la facilitazione soprattutto e per la sicurezza delle contrattazioni; ec. ec. — 1. I titoli costitutivi delle servitù prediali che si vorranno rendere pubblici, saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche della provincia nella quale sono siti i beni. — 2. Saranno egualmente trascritti i titoli di assegnamenti vitalizi che gli aspiranti a piazza di alunno di giurisprudenza pratica, o di giudice sopranumerario possono in taluni casi costituirsi sopra beni immobili di loro proprietà. — 3. Per la trascrizione di ciascuno de' titoli anzidetti sarà pagato il dritto fisso di un ducato.

D. 7 mar. 1856 — Estende alla Sicilia le disposizioni del precedente decreto.

621. — *Ciascuno de' coeredi può esigere in giudizio la esecuzione intera di una servitù.* 13 sett. 1849.

622.— *Costituita una servitù di passaggio, ove il proprietario del fondo serviente voglia valersi della facoltà concessagli dall'art. 622 delle leg. civ., deve offrire al proprietario del fondo dominante un sito egualmente comodo per l'esercizio de' suoi diritti, e giustificare di essergli divenuta più onerosa la primitiva destinazione, o che gl' impedisca di fare riparazioni vantaggiose nel fondo serviente. I giudici del merito, a' quali la legge affida la valutazione delle circostanze per cambiarsi il luogo dell' esercizio della servitù, non vanno soggetti a censura, quando, senza snaturare o alterare i fatti della istruzione, neguno il cambio suddetto.* 28 ag. 1843.

Proteggendo le leggi, da una parte, la libertà de' fondi, e volendo dall'altra, che si rispettino le servitù legittimamente acquistate, ne segue che le servitù debbano essere ristrette meramente a ciò che è necessario all'uso cui mirano. In conseguenza, se il proprietario del fondo serviente, a' termini dell'art. 622 delle leggi civili, non può fare cosa alcuna che tenda a scemare l'uso della servitù o a renderlo più incomodo, può per lo contrario fare tutto ciò che quest'uso non scemi nè renda più incomodo. 17 gen. 1850.

SEZIONE IV.

In qual maniera si estinguano le servitù.

703 — **624**. Le servitù cessano, quando le cose si trovano in uno stato tale che non se ne possa più far uso. *C.* 625. 1187. 1256 *s.*

704 — **625**. Tornano ad aver luogo, se le cose sono ristabilite in modo da poterne usare; purchè non sia trascorso uno spazio di tempo bastante a far presumere estinta la servitù, siccome è detto nello articolo 627. *C.* 586. 624. 2071. 2168.

705 — **626**. Qualunque servitù si estingue, riunendosi in una sola persona la proprietà del fondo dominante e quella del fondo serviente. *C.* 613 *ss.* 1187. 1254.

706 — **627**. La servitù è estinta col non uso pel corso di trent'anni. *C.* 563 *ss.* 606. 611 *s.* 628 *a* 631. 2168.

707 — **628**. I trent'anni cominciano a decorrere, secondo le diverse specie di servitù, o dal giorno in cui si è cessato dall'usarne, se si tratti di servitù discontinue, o dal giorno in cui si è fatto un atto contrario alla servitù, se trattisi di servitù continue. *C.* 609. 627.

708 — **629**. Il modo della servitù può prescriversi come la servitù medesima, e nella stessa maniera. *C.* 627. 2168.

709 — **630**. Se il fondo dominante appartiene a più persone in comune, l'uso fattone da alcuna di esse impedisce la prescrizione riguardo a tutte. *C.* 631. 1150. 1152. 1171. 2155.

710 — **631**. Se fra i compadroni vi è alcuno, contro cui non abbia potuto decorrere la prescrizione, siccome un minore, conserverà questi il diritto di tutti gli altri. *C.* 630. 2158.

---

624. — *I coretti in una chiesa costituiti per concessione o consuetudine non possono considerarsi servitù, ma privilegi. Demolita la chiesa, non si può pretendere la loro ripristinazione o la servitù* luminis. 19 feb. 1829.

Quando risulti dalle pruove lo esercizio da remotissimo tempo della servitù di passaggio, non può il magistrato togliere questo diritto acquistato sotto lo impero delle vecchie leggi al favore della prescrizione, sol perchè colui che la goda abbia comperato un fondo limitrofo su cui potrebbe esercitarla; molto meno quando ignori se il passaggio pel fondo comperato sia ugualmente comodo. 13 set. 1845.

Qualunque de' due fondi perisca, cessa la servitù, la quale torna in essere quando le cose vengano ristabilite in modo da poterne usare. 17 gen. 1850.

625. — *Costituita una servitù di acquidotto, ove questo venga distrutto per forza irresistibile e non possa ricostruirsi nel sito medesimo prima occupato, si ha diritto a condurre le acque per diversa parte del fondo serviente.* 11 feb. 1845.

627. — *Le antiche servitù di qualunque natura, sì continue apparenti che discontinue non apparenti, tollerate dal padrone del fondo serviente, si prescrivono col decorrimento del termine prescritto dalla legge.* 14 gen. 1826.

Per l'affrancazione delle servitù si richiede il non uso per anni trenta, non bastando il decorrimento del decennio. 15 gen. 1848.

Per dichiararsi estinta la servitù pel non uso nel corso di trent'anni, non è necessaria l'esibizione di un titolo per giustificarsi il non uso. Nè vale per escludere il possesso derivante dal non uso per trent'anni della servitù del fumo, l'esistenza del tubo fumario. 9 dic. 1848.

Il diritto stipulato sotto le antiche leggi di potere edificare su di un muro altrui e con prospetto nel fondo altrui, nulla data temporis praescriptione, *è nullameno prescrittibile pel decorrimento di trent'anni — Nè può esso dirsi servitù continua ed apparente, e quindi richiedersi per la sua prescrizione un atto contrario alla servitù da parte del proprietario del fondo serviente, fino a che non sia stato edificato.* 13 sett. 1849.

L' esistenza delle così dette prese ne' muri laterali alla loggia di un proprietario sin dalla sua costruzione, sono segni valevoli a dimostrare il diritto in lui di covrire la loggia medesima; e non può invocarsene la prescrizione. 18 dic. 1849.

628. — *L'atto contrario alla servitù richiesta per la libertà del fondo, può derivare sì dal proprietario del fondo serviente che da quello del dominante.* 21 set. 1848.

LIBRO III.

DE' DIFFERENTI MODI CO' QUALI SI ACQUISTA LA PROPRIETÀ.

DISPOSIZIONI GENERALI.

711 — **632.** La proprietà de' beni si acquista o si trasmette per successione, per donazione fra vivi o testamentaria, e per effetto di obbligazioni. *C.* 469. 633. 638 *s.* 813 *s.* 1055 *s.*

712 — **633.** La proprietà si acquista altresì per accessione o incorporazione, ed in forza
a) della prescrizione. *C.* 471. 632. 2125.

714 — **634.** Vi sono delle cose che non appartengono ad alcuno, e l'uso delle quali è comune a tutti. *C.* 463. 465 *s.* 635.

Le leggi di polizia determinano il modo di usarne.

715 — **635.** La facoltà della caccia e della pesca è parimente determinata da leggi particolari (*).

b) — **636.** La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a colui che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo. *C.* 477.

È *tesoro* qualunque cosa nascosta o sotterrata, della quale non vi ha alcuno che possa provare di essere il proprietario, e che viene scoperta per puro caso, a' termini dell'articolo 1686.

717 — **637.** I diritti sopra gli effetti gettati in mare, o sopra le cose che il mare rigetta, di qualunque natura sieno, e sopra le piante ed erbe che crescono lungo le rive del mare, sono pure regolati da leggi particolari. *C.* 463 — *E.* 402 *a* 411.

Lo stesso ha luogo per le cose perdute, delle quali non si presenta il padrone. *C.* 2185 *s.*

---

a) — *713. I beni che non hanno padrone, appartengono allo Stato.*

b) — *716. La proprietà di un tesoro appartiene a colui che lo trova nel proprio fondo: se il tesoro è trovato nel fondo altrui, appartiene per metà a colui che l'ha scoperto, e per l'altra metà al proprietario del fondo. — È* tesoro *qualunque cosa nascosta o sotterrata, della quale non vi ha alcuno che possa provare di essere il proprietario, e che viene scoperta per puro caso.*

635. — V. Caccia, Pesca. **637.** — V. Prede marittime.

(*) *Omnia animalia, quae terrà, mari, coelo capiuntur, id est, ferae bestiae, et volucres, et pisces, capientium fiunt: vel quae ex his apud nos sunt edita. Quod enim nullius est, id ratione naturali occupanti conceditur. Nec interest, quod ad feras bestias et volucres, utrum in suo fundo quisque capiat, an in alieno.* L. 1, 2, 3, Dig. de acq. rer. dom.

TITOLO I.

DELLE SUCCESSIONI.

CAPITOLO I.

Dell'apertura delle successioni, e del passaggio del possesso negli eredi.

a) — **638.** Le successioni si aprono per la morte naturale, o per condanna portante la privazione de'diritti civili. *C.* 26 *a* 35. 136. 632. 639 *s.* 646 — *P.* 16.

b) — **639.** La successione per condanna portante la privazione de'diritti civili è aperta dal momento in cui questa viene inflitta, in conformità delle disposizioni della sezione II del capitolo II *della privazione de'diritti civili*, libro I titolo I. *C.* 26 *a* 35. 638.

640. Ignorandosi la morte di più persone, si presume morta sempre la più avanzata in età. *C.* 641 *ss.* 1304. 1306.

c) — **641.** Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l'una dell'altra periscono per uno stesso infortunio, inclusa anche la guerra e la peste, senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in mancanza di queste, dal vigore della età o del sesso. *C.* 640. 642 *s.* 1304. 1306.

721 — **642.** Se coloro che perirono insieme, avevano meno di anni quindici, si presume che sia sopravvissuto il più avanzato in età.

Se erano tutti maggiori di sessant'anni, si presume che sia sopravvissuto il men vecchio fra essi.

Se gli uni avevano meno di quindici anni, e gli altri più di sessanta, si presume che sieno sopravvissuti i primi. *C.* 640 *s.* 643. 1304. 1306.

722 — **643.** Se coloro che perirono insieme, avevano compito l'età di anni quindici, e non oltrepassavano quella de'sessanta, quando vi sia eguaglianza di età, o quando la differenza non ecceda di un anno, si presumerà sempre che sia sopravvissuto il maschio.

Se essi erano dello stesso sesso, la presunzione di sopravvivenza che dà luogo all'apertura della successione, dee ammettersi secondo l'ordine naturale; e quindi il più giovane si presume sopravvissuto al più vecchio. *C.* 640 *ss.* 1304. 1306.

723 — **644.** La legge regola l'ordine di successione fra gli eredi legittimi. In mancanza di questi passano i beni a' figli naturali; quindi al coniuge superstite; ed in loro mancanza allo Stato. *C.* 464. 638. 646 *s.* 651 *s.* 674 *s.* 683 *s.*

724 — **645.** Gli eredi legittimi acquistano *ipso jure* il possesso de'beni, de'diritti e delle azioni del defunto, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditari. I figli naturali, il coniuge superstite e lo Stato, debbono farsi immettere in possesso giudizialmente ne'modi che verranno determinati. *C.* 524. 644. 667. 672. 685 *a* 688. 719. 791 *s.* 1076.

---

a) — *718. Le successioni si aprono per la morte o naturale, o civile.*

b) — *719. La successione si apre per la morte civile dal momento, in cui vi s'incorre, in conformità delle disposizioni della sezione II del capitolo II sotto il titolo* del godimento e della privazione de'diritti civili.

c) — *720. Se più persone rispettivamente chiamate alla successione l'una dell'altra, periscono per uno stesso infortunio, senza che si possa scoprire quale fra di esse è premorta, la presunzione della sopravvivenza è determinata dalle circostanze di fatto, ed in mancanza di queste, dal vigore dell'età o del sesso.*

CAPITOLO II.

Delle qualità richieste per succedere.

a) — **616**. Per poter succedere è necessario di esistere nel momento in cui si apre la successione. *C.* 141 *s.* 94.
Sono quindi incapaci di succedere
1.° colui che non è ancora conceputo; *C.* 234. 822.
2.° il fanciullo che non è nato vitale. *C.* 648 *s.*

---

a) — *725. Per poter succedere è necessario di esistere nel momento in cui si apre la successione — Sono quindi incapaci di succedere, 1.° colui che non è ancora conceputo; — 2.° il fanciullo che non è nato vitale; — 3.° quegli che è morto civilmente.*

616 — *R. 9 mar. 1822* — Si è dubitato se i religiosi e le religiose professe sieno capaci di succedere, e se le rinunzie autorizzate dal diritto canonico prima della professione religiosa incontrino l'ostacolo del diritto civile in vigore. Questo dubbio è stato rassegnato a Sua Maestà; e la M. S. sulla considerazione, che le successioni debbono essere regolate esclusivamente a norma delle attuali leggi civili; e che ricevute nel regno le istituzioni religiose, coloro che ad esse appartengono, astretti dal voto di povertà, trovansi collocati in uno stato d'incapacità volontaria ad acquistare alcuna proprietà, si è degnata dichiarare, che i religiosi e le religiose professe per ragion di voti monastici sono incapaci di succedere. — Nel partecipare nel real nome alle SS. LL. questa sovrana risoluzione, gioverà osservare, che per effetto della medesima le rinunzie de'monaci e delle monache relative alle eredità future debbono riputarsi come atti superflui e senza oggetto.

R. 5 apr. 1838 — Sua Maestà ha risoluto non esservi luogo al sovrano beneplacito sulla dimanda del Ritiro dell'Immaculata Concezione a S. Efrem nuovo per essere autorizzato a raccogliere gli effetti della Suora Maddalena Vincenza Vitale, la quale alla soppressione del monastero di S. Giuseppe de' Ruffi, ove era claustrale professa, erasi ritirata in detto conservatorio e quivi era trapassata. I motivi che hanno determinato il reale animo della M. S. sono; - che avvenuta le soppressione del monastero anzidetto, la suora Vitale come ospite si ritirò nel conservatorio; - che la massima *quidquid monachus adquirit monasterio adquirit* è chiaramente ed interamente estranea all'oggetto, dacchè il conservatorio è essenzialmente diverso dal monastero, come diversi ne sono i diritti ed i doveri, diverse le obbligazioni e le relazioni.

R. 15 gen. 1843 — Sopra i dubbi surti intorno all'applicazione del rescritto de'9 marzo 1822 S. M. si è degnata dichiarare, che secondo le prescrizioni e la retta intelligenza del rescritto medesimo appartenga al monastero tutto ciò che i monaci avranno disposto per atto tra vivi in favor di esso prima della professione, e tutto ciò che avranno essi acquistato col loro carattere di religiosi, o che sia agli stessi dovuto per vitalizi riservatisi, anche quando sieno per tre anni oltre la vita, ovvero per vitalizi legati loro, escluse sempre le prestazioni perpetue; ed appartengono poi a' prossimi congiunti de' monaci i beni che posseggono costoro allorchè professano voti religiosi, de' quali non abbiano essi pria disposto per atto tra vivi.

D. 16 ott. 1847 — 1. Dichiariamo nel retto senso del rescritto del 23 gennaio 1843 ogni corpo di rendita perpetua che i monaci ebbero per credito di vitalizi non soddisfatti o che acquistarono con gli avanzi e co' risparmi de' vitalizi, appartenersi di diritto al monastero e ritenersi di piena ragione dal corpo morale quando i monaci sieno trapassati.

— *La presunzione che il fanciullo nato centottanta giorni dopo il concepimento, può nascere vitale, ammette la pruova in contrario.* 7 mar. 1833.

La incapacità del monaco professo alle legittime successioni è assoluta e non relativo. Essa non si estingue con la secolarizzazione. 15 lug. 1844.

I monaci sono capaci di accettare la costituzione del patrimonio sacro operativa nel caso e tempo di una secolarizzazione; come anche una cappellania semplice ed una pia disposizione sotto la stessa condizione, ed infine una largizione alimentaria e vitalizia. Quindi non sono in una incapacità assoluta, come i deminuti di capo *de' romani.* 16 nov. 1844.

Il monaco professo e poi secolarizzato con Breve Pontificio, salva substantia votorum, *non può pretendere diritto alle successioni aperte durante la sua permanenza in religione, nè dopo. È costituito in una incapacità assoluta e di ordine pubblico, per modo che non vi ha acquiescenza nè particolari convenzioni le quali potessero derogarvi.* 1 mag. 1849.

a) — **647.** Uno straniero è ammesso a succedere ne'beni che lo straniero o nazionale possedeva nel territorio del regno, in conformità dell'articolo 9 n.° 2.°(1). *C.* 9. 19. 828.

b) — **648.** Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni *C.* 649. 652 *s.*

1.° colui che fosse stato condannato per aver ucciso, o tentato di uccidere il defunto; *P.* 69. 348 *ss.*

2.° colui che avesse promosso contra il defunto un'accusa di delitto capitale;

3.° quegli che avesse costretto il testatore a disporre, mentre non voleva, o diversamente di quel che voleva;

4.° colui che avesse vietato con violenza al defunto di far testamento;

5.° l'erede in età maggiore, che, essendo consapevole della sua qualità di erede, ed informato della uccisione del defunto, non l'avrà denunziato alla giustizia entro sei mesi dal giorno della scienza, eccetto quando il pubblico ministero abbia di ufficio proceduto. *C.* 649 — *Pp.* 26 *ss.*

728 — **649.** La mancanza della denunzia non può essere opposta agli ascendenti e discendenti dell'uccisore, nè agli affini nello stesso grado, nè al coniuge, nè a'fratelli o sorelle, zii, zie o nipoti di lui. *C.* 648. 656 *s.* — *Pp.* 29 *s.*

650. L'erede, malgrado l'incorsa indegnità, può essere ammesso a succedere, quando il defunto espressamente lo avesse abilitato. *C.* 648 *s.* 651.

651. L'abilitazione suddetta non potrà farsi che con un atto autentico, o con testamento fatto con piena libertà. *C.* 650. 894. 1271 *s.*

729 — **652.** L'erede escluso come indegno dalla successione è obbligato a restituire tutti i frutti e rendite, delle quali avesse goduto dopo essersi aperta la successione. *C.* 508 *s.* — *Pe.*

c) — **653.** A'figli dell'indegno non è di ostacolo la qualità del loro padre, sia che succedano di proprio diritto, sia che per succedere abbiano bisogno di rappresentare il grado dell'indegno.

Ma il padre non potrà in niun caso pretendere su tale eredità l'usufrutto che la legge accorda a'genitori su'beni de'loro figli. *C.* 298 *s.* 660 *s.* 704. 853 *s.*

---

a) — *726. Uno straniero non è ammesso a succedere ne'beni che il suo parente straniero o francese possedeva nel territorio dell'imp., se non nel caso e nel modo con cui un francese succede al suo parente possessore di beni nel paese di questo straniero, in conformità dell'art. 11 sotto il titolo* del godimento e della privazione de'diritti civili (2).

b) — *727. Sono indegni di succedere, e come tali esclusi dalle successioni,* — *1.° Colui che fosse stato condannato per aver ucciso o tentato di uccidere il defunto;* — *2.° colui che avesse promosso contro il defunto un'accusa di delitto capitale, giudicata calunniosa;* — *3.° l'erede in età maggiore che, informato dell'uccisione del defunto, non l'avrà denunziata alla giustizia.*

c) — *730. I figli dell'indegno, succedendo per proprio diritto, e senza il beneficio della rappresentazione, non sono esclusi per la colpa del loro padre; ma questi non potrà in niun caso pretendere su tale eredità l'usufrutto che la legge accorda a'genitori su'beni de'loro figli.*

---

(1) L'emendazione della citazione dell'*articolo 9*, n.° 2, in vece dell'*articolo 19*, n.° 2, come si legge nella prima edizione, ha avuto luogo in forza del decreto de' 27 di aprile 1819.

(2) Gli articoli 726 e 912 furono in Francia abrogati con legge de' 14 luglio 1819 così concepita: « 1. Gli « art. 726 e 912 del codice civile sono abrogati: in conseguenza, gli stranieri avranno diritto di suc« cedere, di disporre e di ricevere nella stessa maniera che i francesi, in tutta l'estensione del regno. « 2. Nel caso di divisione d'una medesima successione tra coeredi stranieri e francesi, costoro preleve« ranno su' beni situati in Francia una porzione eguale al valore de' beni situati in paese straniero, da « cui fossero esclusi, per qualsisia titolo, in virtù delle leggi e costumi locali. »

CAPITOLO III.

De' diversi ordini di successione.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

a) — **654**. La successione legittima sarà deferita a'figli o a' discendenti del defunto, agli ascendenti ed a' collaterali del medesimo, nell' ordine e secondo le regole determinate qui appresso. *C.* 644 *s.* 667 *a* 673.

b) c) — **655**. La legge nel regolare la successione risguarda la prerogativa della linea ne' modi e casi espressi in seguito, e la prossimità della parentela. Non attende l'origine de'beni se non ne'casi espressi negli articoli 670 e 681. *C.* 275. 656.

735 — **656**. La prossimità della parentela si determina dal numero delle generazioni: ciascuna generazione forma un *grado*. *C.* 655. 657.

736 — **657**. La serie de'gradi forma la *linea*. Si chiama *linea retta* la serie de'gradi tra le persone che discendono l'una dall'altra: *linea trasversale* la serie de'gradi tra persone che non discendono le une dalle altre, ma che discendono da uno stipite comune.

Si distingue la *linea retta* in *linea discendentale* e *linea ascendentale*.

La prima lega lo stipite con quelli che discendono dal medesimo: la seconda lega una persona a coloro da'quali essa discende. *C.* 655 *s.*

---

a) — *731. Le successioni si deferiscono a' figli e discendenti del defunto, agli ascendenti ed a' collaterali del medesimo, nell' ordine e secondo le regole determinate qui appresso.*

b) — *732. La legge non considera nè la natura nè l'origine de' beni per regolarne la successione.*

c) — *733. Qualunque eredità devoluta ad ascendenti o collaterali si divide in due porti eguali; l' una a favore de' parenti della linea paterna, l'altra a favore de'parenti della linea materna. —Gli uterini o consanguinei non sono esclusi da' germani, ma prendono parte soltanto nella loro linea, salvo ciò che sarà detto nell' articolo 752. I germani prendono parte nelle due linee. — Non si fa alcun passaggio dall' una all'altra linea, se non quando non si trova alcun ascendente nè alcun collaterale di una delle due linee.*

734. Eseguita questa prima divisione tra la linea paterna e la materna, non ha più luogo alcun' altra divisione tra i diversi rami; ma la metà devoluta a ciascuna linea appartiene all' erede, o agli eredi, che si ritrovano in grado più prossimo, eccettuato il caso della rappresentazione, come sarà dichiarato in appresso.

654. — *1789*, **Stat.** *fondamentale per la colonia di S. Leucio* — §. VIII. *Leggi di successione.* — Voglio e comando che tra voi non vi sieno testamenti, nè veruna di quelle legali conseguenze che da essi provvengono. La sola giustizia naturale, e la naturale equità sia la face e la guida di tutte le vostre operazioni. I figli succedano a' genitori, ed i genitori a' figli. Abbian luogo i collaterali, ma nel solo primo grado. In mancanza di questi succeda la moglie, ma nel solo usufrutto; e sino a che manterrà la vedovanza. Dopo la di lei morte, e sempre nel caso di mancanza di tutti i sopraddetti eredi, siano i beni del defunto del *Monte degli orfani*, delle cui rendite si formi una *cassa* che chiamerassi *degli orfani*, da amministrarsi per ora dal Parroco, che sarà obbligato di darne a Me conto — Se poi rimangan degli orfani di padre e di madre, i quali non sieno ancora in istato di lucrarsi colle proprie fatiche il quotidiano alimento, mia sarà la cura di mantenerli, e farli educare col prodotto della sopraddetta *cassa*, e col dippiù che vi necessiti. — Abbiano i figli porzione uguale nella successione degli ascendenti, nè mai resti esclusa la femmina dalla paterna eredità, ancorchè vi sieno de' maschi.

R. 22 mag. 1844 — S. M. si è degnata ordinare che per le successioni degli individui della real colonia di S. Leucio si conservi la osservanza delle regole contenute nello statuto del 1789.

737 — **658**. Nella linea retta si computano altrettanti gradi, quante sono le generazioni, non compreso lo stipite. Così il figlio è rispetto al padre nel primo grado; il nipote nel secondo; e reciprocamente il padre e l'avo, rispetto al figlio ed al nipote. *C.* 657. 660 *s.*

738 — **659**. Nella linea trasversale i gradi si contano dalle generazionl, cominciando da uno de' parenti, e salendo sino allo stipite comune, esso non compreso, e discendendo da questo sino all' altro parente. Perciò due fratelli sono in secondo grado; lo zio ed il nipote in terzo; i cugini in quarto; e così successivamente. *C.* 657. 660. 663 673.

SEZIONE II.

Della rappresentazione.

739 — **660**. La *rappresentazione* è una finzione della legge, il cui effetto è di fare entrare i rappresentanti nel luogo, nel grado e ne'diritti del rappresentato. *C.* 653. 661 *s.* 667. 672. 675. 704. 767.

a) — **661**. La rappresentazione nella linea retta ha luogo fra' discendenti in infinito ed in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano co'discendenti di un figlio premorto, sia che, mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti si ritrovino fra loro in gradi eguali o ineguali. *C.* 656 *ss.* 660. 667. 1007.

741 — **662**. La rappresentazione non ha luogo in favore degli ascendenti: il più prossimo esclude il più rimoto. *C.* 657 *s.* 660. 668 *a* 671.

b) — **663**. Nella linea trasversale la rappresentazione è ammessa in favore de'figli e discendenti da'fratelli o dalle sorelle del defunto, sia che essi concorrano alla successione co'loro zii e zie, sia che, essendo premorti tutti i fratelli e le sorelle del defunto, la successione si trovi devoluta a'loro discendenti in gradi ineguali. *C.* 656 *s.* 660. 672.

664. Se i figli o discendenti da' fratelli o dalle sorelle si trovino in grado uguale, succederanno tutti in *capi* senza rappresentazione. *C.* 660.

743 — **665**. In tutti i casi ne'quali la rappresentazione è ammessa, la divisione si farà per *istirpi*. Se in una medesima stirpe vi sieno più rami, la suddivisione si farà anche per istirpi in ciascun ramo: e fra gl'individui del medesimo ramo la divisione si farà per capi. *C.* 660. 734 *s.* — *Pc.* 1042.

c) — **666**. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte. *C.* 653 — *P.* 16 *s.*

Si può rappresentare colui la di cui eredità sia stata ripudiata. *C.* 701 *a* 704.

---

a) — *740. La rappresentazione ha luogo in infinito nella linea retta discendentale. Essa ha luogo in tutti i casi, sia che i figli del defunto concorrano co' discendenti di un figlio premorto, sia che, mancati di vita tutti i figli del defunto prima di lui, i discendenti si ritrovino fra loro in gradi eguali o ineguali.*

b) — *742. Nella linea trasversale . . . . . , la successione si trovi devoluta a' loro discendenti in gradi eguali o ineguali.*

c) — *744. Non si rappresentano le persone viventi, ma soltanto quelle che sono morte naturalmente o civilmente. — Si può rappresentare colui, alla cui successione siasi rinunciato.*

660 — *Il rappresentante pel solo benefizio della legge, e non per diritto di trasmissione, esercita i diritti che il rappresentato potrebbe esercitare se fosse vivente.* 3 ag. 1824.

La rappresentazione non ha luogo quando si tratta di due famiglie contemporaneamente chiamate. In questo caso la divisione si fa in due parti, salva la suddivisione tra i componenti le famiglie. 25 nov. 1826.

SEZIONE III.

Delle successioni che si deferiscono a' discendenti.

745 — **667**. I figli o i loro discendenti succedono al padre ed alla madre, agli avi ed alle avole, senza distinzione di sesso, di età, ed ancorchè essi sieno procreati da differenti matrimonî. *C.* 234. 274. 645 653 *s.* 674 *s.* 742. 829 *s.* 1003 *a* 1045. 1052.

Essi succedono in eguali porzioni e per capi, quando sono tutti nel primo grado, o chiamati per proprio diritto. Succedono per istirpe, quando vengono o tutti o alcuni di essi per rappresentazione. *C.* 656. 658. 660. 665 *s.* 704. 734 *s.* — *Pc.* 1042.

SEZIONE IV.

Delle successioni che si deferiscono agli ascendenti.

a) — **668**. A colui che muoia senza lasciar prole, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti di essi, succederà il padre e la madre, o quello tra essi che sarà sopravvivente. *C.* 645. 654. 670 *ss.* 680. 831.

— **669**. In mancanza de'genitori l'eredità si deferirà, a parti eguali, agli ascendenti più prossimi, sia nella linea paterna, sia nella linea materna; salvo ciò che è disposto nello articolo seguente. *C.* 656 *ss.* 734 *s.*

b) — **670**. Gli ascendenti succederanno ad esclusione di ogni altro nelle cose da essi date in dote alle loro figlie e discendenti, o altrimenti donate a' loro figli o discendenti morti senza prole, allorchè le cose donate si trovano in ispecie nella eredità. *C.* 275 *s.* 682. 876 *s.*

Se tali cose si trovassero alienate, gli ascendenti riscuoteranno il prezzo che potrebbe tuttora esserne dovuto. Succederanno in oltre all'azione che il donatario avrebbe potuto sperimentare per ricuperarle: saranno però tenuti a contribuire pel pagamento de'debiti.

---

a) — 746. *Se il defunto non ha lasciato nè figli, nè fratelli, nè sorelle, nè discendenti da essi, la successione si divide per metà tra gli ascendenti della linea paterna e gli ascendenti della linea materna. — L' ascendente che si ritrova nel grado più prossimo, consegue la metà assegnata alla sua linea, ad esclusione di tutti gli altri. — Gli ascendenti nel medesimo grado succedono per capi.*

b) — 747. *Gli ascendenti succederanno ad esclusione di tutti gli altri, nelle cose da essi donate a' loro figli o discendenti morti senza prole, allorchè le cose donate si trovano in ispecie nella eredità. — Se tali cose si trovassero alienate, gli ascendenti riscuoteranno il prezzo che potrebbe tuttora esserne dovuto. Succederanno inoltre all' azione che il donatario avrebbe potuto sperimentare per ricuperarle.*

667. — *La massima* filius ergo haeres, *vale per la eredità del padre, non per quella della madre.* 9 dic. 1826.

670. — *R. 15 sett. 1845* — La disposizione dell' art. 670 leggi civili, che nelle successioni leggittime addice agli ascendenti i beni da essi dati in dote alle loro figlie e discendenti, o altrimenti donati a' figli o discendenti che loro premuoiano, ha dato luogo a disputare se tale riversione fosse esercibile anche nel caso l' ascendente dotante o donante succeda alla prole lasciata dal discendente donatario che sia premorto — Rassegnate a S. M. le opinioni che per la soggetta quistione dividono il foro, la M. S. si è degnata dichiarare, che il ritorno della dote di che parla l'art. 670 leggi civili ha luogo in favore degli ascendenti dotanti quando muoia la dotata e muoiano i figli nati da lei, vivendo ancora lo ascendente che dette la dote.

— *La riversione legale de' beni donati ha luogo (senza distinzione tra donazione o costituzione di dote) a favore dell' ascendente dotante, anche nel caso in cui, essendo già premorto il discendente donatario, premuoia poscia eziandio la prole di esso.* 2 sett. 1852.

a) — 671. Il padre e la madre, o quello tra essi che si troverà superstite, ed in mancanza di entrambi l'ascendente più prossimo, concorrerà co' fratelli e colle sorelle del defunto, e co' discendenti do' fratelli e delle sorelle premorte unilaterali e bilaterali; i genitori, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle, in capi ed a porzioni eguali; i discendenti da' fratelli e dalle sorelle, anche unilaterali o bilaterali, per diritto di rappresentazione ed in istirpe. *C.* 734 *s.* — *Pc.* 1042.

SEZIONE V.

Delle successioni che si deferiscono a' collaterali.

b) — 672. Al defunto che non abbia lasciato nè prole nè ascendenti, succederanno i fratelli e le sorelle, ed i discendenti de' fratelli e delle sorelle premorte; i primi in
c) capi; i secondi in istirpi, o sia per diritto di rappresentazione. *C.* 645. 654. 659 *s.* 663 *a* 666. 681. 704.

d) — 673. In mancanza di figli e di discendenti, di ascendenti, di fratelli e di sorelle, e de' loro discendenti, la successione apparterrà agli zii ed alle zie, e quindi al collaterale più prossimo, in qualunque linea si trovino. — Nondimeno la successione tra collaterali non si estenderà oltre del dodicesimo grado. *C.* 656 *s.* 659.

---

a) — *748. Quando il padre e la madre sono sopravvivuti alla persona morta senza prole, se questa ha lasciato fratelli, o sorelle, o loro discendenti, l'eredità si divide in due porzioni eguali, di cui soltanto una metà si deferisce al padre ed alla madre, che la dividono tra loro egualmente. — L'altra metà appartiene a' fratelli, sorelle, o loro discendenti, siccome verrà spiegato nella sezione V di questo capo.*

« *749. Nel caso in cui la persona morta senza prole abbia lasciato fratelli, sorelle, o loro discendenti, se è premorto o il padre o la madre, la porzione che sarebbe devoluta al superstite in conformità del precedente articolo, si riunisce alla metà deferita a' fratelli, sorelle, o loro rappresentanti, siccome sarà spiegato nella seguente sezione.*

b) — *750. In caso che fussero premorti il padre e la madre d'una persona che muoia senza prole, li suoi fratelli, le sorelle, o i loro discendenti, sono chiamati alla successione, ad esclusione degli ascendenti, e degli altri collaterali. Essi succedono o per proprio diritto, o per quello di rappresentazione, secondo le regole stabilite nella sez. II di questo capo.*

c) — *751. Se il padre e la madre della persona morta senza prole sono sopravvivuti, i suoi fratelli, le sue sorelle, o i loro rappresentanti sono chiamati alla metà dell'eredità: se è sopravvivuto soltanto il padre o la madre, sono chiamati a conseguirne le tre quarte parti.*

« *752. La divisione della metà o delle tre quarte parti devolute a' fratelli od alle sorelle a norma dell'articolo precedente, si esegue tra loro ad eguali porzioni, quando derivano tutti dal medesimo matrimonio: se provengono da matrimoni diversi, la divisione si fa per metà tra le due linee paterna e materna del defunto; i germani prendono parte nelle due linee, e gli uterini ed i consanguinei ciascuno soltanto nella propria linea: se non vi sono fratelli o sorelle fuorchè da un lato, succedono nella totalità, ad esclusione di qualunque altro parente dell'altra linea.*

« *753. In mancanza di fratelli o sorelle o discendenti da essi, ed in mancanza di ascendenti nell'una o nell'altra linea, l'eredità è deferita per metà agli ascendenti superstiti, e per l'altra metà a' parenti più prossimi dell'altra linea. — Quando vi concorrono parenti collaterali nel medesimo grado, la divisione si fa per capi.*

« *754. Nel caso dell'articolo precedente, il padre o la madre superstite ha l'usufrutto della terza parte de' beni, ne' quali non succede in proprietà.*

d) — *755. Non ha luogo la successione de' parenti oltre il 12.° grado. In mancanza di parenti in grado da succedere in una linea, i parenti dell'altra linea succederanno nell'intera eredità.*

CAPITOLO IV.

Delle successioni irregolari.

SEZIONE I.

De' diritti de' figli naturali su' beni de' loro genitori, e delle successioni a' figli naturali morti senza prole.

a) — **674.** I figli naturali succedono alla madre. Non succederanno al padre, se non sieno stati legalmente riconosciuti, ed in que'casi ne' quali è per legge ammessa la pruova della paternità. *C.* 66. 253 *a* 255. 257 *a* 265. 644 *s.* 674 *a* 681. 685 *a* 688. 824.

Essi succedono nella metà della porzione che loro sarebbe spettata, se fossero stati legittimi, quando il padre abbia lasciato figli, o discendenti, o ascendenti legittimi. Ne conseguiranno due terzi, quando esistano congiunti collaterali in gradi successibili. Saranno ammessi alla totalità, quando questi non esistano. *C.* 667 *ss.* 671 *s.* 675. 824.

---

a) — *756. I figli naturali non sono eredi; la legge non accorda loro de' diritti sopra i beni del loro padre o madre defunti, se non quando siano stati legalmente riconosciuti. Non accorda a' medesimi alcun diritto sopra i beni de' parenti del padre o della madre loro.*

• *757. Il diritto del figlio naturale su' beni del padre o della madre defunti, è regolato nel seguente modo: Se il padre o la madre ha lasciato de' discendenti legittimi, il diritto del figlio naturale è di un terzo della porzione ereditaria, ch' egli avrebbe conseguito se fosse stato legittimo: è della metà quando il padre o la madre non avessero lasciato discendenti, ma bensì ascendenti, o fratelli o sorelle: è di tre quarti quando il padre o la madre non avessero lasciato nè discendenti, nè ascendenti, nè fratelli, nè sorelle.*

• *758. Il figlio naturale ha diritto alla totalità de' beni, quando il padre o la madre non lasciano parenti in grado da succedere.*

674. — *R. 22 giug. 1845* — Si è preteso nei tribunali che i figli legittimati per rescritto del Principe prendano da' genitori per atto tra vivi o per testamento ciò che è vietato loro di avere nelle successioni intestate. E son corse ormai in questo senso sentenze di tribunali e decisioni di gran Corti civili, comunque v' intercedesse un arresto di Corte Suprema che proclama all' errore di diritto ed annulla taluno decisione. Non vi era al certo materia di contendere secondo il senso letterale delle leggi. Tutta lo dottrina intorno alla successione dei figli naturali contiensi ne' seguenti precetti. — I figli naturali riconosciuti aver la metà o due terzi di ciò che otterrebbero se fossero figli legittimi, quando i genitori loro lascino figli legittimi, od altri congiunti; ed aver l' intero quando non sianvi successibili in grado (art. 674 *ll.* cc.); — Non poter essi acquistare dippiù per atto tra vivi o per testamento da' genitori (art. 824 *ll.* cc.); — La legittimazione per rescritto del Principe concedere i titoli di legittimità, ma non accrescere il loro diritto su' beni oltre quello che prendono i figli naturali (art. 256 *ll.* cc.). — La quale dottrina non può non essere uguale e comune a' casi della successione testata od intestata; perciocchè quello è vietato per legge (massimamente quando sieno leggi di ordine pubblico) non può essere derogato dall' arbitrio de' privati. Nè abbiamo cangiato noi di uso e di giurisprudenza co' nuovi codici dall' antiche regole del patrio diritto. Nel nostro diritto consuetudinario i congiunti del sangue non erano esclusi da' legittimati per rescritto; e nelle province in cui non imperavano le consuetudini lasciavasi o' leggittimati medesimi dividere co' legittimi ciò che rimaneva da' beni, tolta pria la quota di riserva a' figli di giuste nozze. Ne' fedecommessi, *si sine liberis naturalibus et legitimis*, non rompevasi il fedecommesso pe' leggittimati per rescritto: nè succedevano essi ne' feudi: il che conserviamo anche ora pe' maioraschi e per la nobiltà. Le quali cose mostrano come sia inopportuno per la materia trarre argomento dalle leggi romane: che è troppo noto aver noi ritenuto di tali leggi ciò che adottammo per uso, a cui non ripugnavano i nostri costumi; e la legittimazione per rescritto, secondo la sua istituzione, non esiger facili condizioni per concedersi. Quel che al certo dee porsi sopra ogni altro, è lo spirito delle *leggi civili* (miglior mezzo d' interpetrazione di ogni legge), che vuol favorire la causa delle giuste nozze, cui si nuoce sempre quando si rallenti il rigore della disciplina pei figliuoli che non vantino queste origini. — Il.

a) — **675**. Nel caso di premorienza de' figli naturali, i figli e discendenti de' medesimi potranno rappresentarne i diritti stabiliti nello articolo precedente. *C.* 660. 667. 674.

760 — **676**. Il figlio naturale o i suoi discendenti saranno tenuti ad imputare nella porb) zione loro dovuta tutto ciò che avessero ricevuto dal padre o dalla madre, e che sia soggetto a collazione, secondo le regole stabilite nella sezione II capitolo VI di questo titolo. *C.* 674. 762 *a* 788. 824.

c) — **677**. I figli naturali, ancorchè riconosciuti, non avranno alcun diritto su' beni dei congiunti del padre o della madre loro. *C.* 257.

d) — **678**. I figli adulterini, gl' incestuosi ed altri nati da condannate unioni, non avranno diritto che a' soli alimenti. *C.* 193 *s.* 253. 258. 265. 679.

e) — **679**. Questi alimenti saranno fissati in proporzione delle facoltà del padre o della madre, del numero e della qualità degli eredi legittimi. *C.* 654. 678.

Essi non potranno promuovere alcuna pretensione sulla eredità de'loro genitori, quando il padre o la madre avessero fatto loro apprendere un' arte meccanica; o uno di essi, mentre vivea, avesse loro assicurato in qualunque modo gli alimenti. *C.* 678.

f) — **680**. L' eredità del figlio naturale morto senza prole si deferirà alla madre ed al padre, qualora questi lo abbia riconosciuto. *C.* 257. 259 *s.* 668 *s.*

766 — **681**. In caso che premorissero il padre e la madre del figlio naturale, i beni che questi ne avesse ricevuto, passeranno a' fratelli ed alle sorelle legittime e loro discendenti, quando tali beni si trovino in ispecie nella di lui eredità. Le azioni per ricuperarli, se ve ne sono, o il prezzo de' beni alienati, che non fosse stato pagato, spetteranno similmente a' medesimi. In tutti gli altri beni succederanno i fratelli e le sorelle naturali, o i loro discendenti. *C.* 275 *s.* 670. 672. 876 *s.*

682. I legittimati per decreto del Principe succederanno nella stessa guisa come si è detto pe' figli naturali. *C.* 256. 274 *s.*

---

a) — *759. In caso che premorisse il figlio naturale, i suoi figli o discendenti possono reclamare i diritti stabiliti negli articoli precedenti.*

b) — *761. È ad essi proibito qualunque reclamo, quando durante la vita del loro padre o della loro madre, abbiano ricevuto la metà di quanto loro è attribuito negli articoli precedenti, coll' espressa dichiarazione per parte degli stessi genitori, che sia loro intenzione di limitare la porzione del figlio naturale a quella soltanto che gli hanno assegnata. Nel caso, in cui questa porzione fosse inferiore alla metà di ciò che dovrebbe ricevere il figlio naturale, questi non potrà reclamare altro che il supplimento necessario a compire questa metà.*

c) — V. art. 674.

d) — *762. Le disposizioni degli articoli 757 e 758 non sono applicabili a' figli adulterini o incestuosi. — La legge non accorda loro altro che gli alimenti.*

e) — *763. Questi alimenti sono regolati in proporzione delle facoltà del padre o della madre, del numero, e della qualità degli eredi legittimi.*

« *764. Quando il padre o la madre del figlio adulterino o incestuoso gli avranno fatto imparare un' arte meccanica, o quando uno di essi gli avrà, mentre viveva, assicurato gli alimenti, il figlio non potrà proporre alcuna pretensione contro la loro eredità.*

f) — *765. L' eredità del figlio naturale morto senza prole è devoluta al padre o alla madre, che l' avrà riconosciuto; ovvero per metà a ciascuno di essi, quando sia stato riconosciuto da entrambi.*

Re (S. N.) cui è stata sommessa l' ampia discussione avuta su la materia, ha comandato che le cose innanzi avvertite fossero comunicate alle autorità giudiziarie, come censura alle sentenze e decisioni avvenute su la specie, e perchè valessero di norma per la generalità de' casi; onde si tenga fermo alla osservanza del principio unico ed assoluto delle vigenti leggi, che i figli naturali riconosciuti, sieno ovver no legittimati per mera grazia del Principe, non possono in verun caso ricevere per atto tra vivi o per testamento, da' loro genitori, più di quello è ad essi attribuito dalla legge nella successione intestata, giusta l' art. 674 delle leggi civili.

682. — V. C. 674, *R. 22 giug. 1845.*

SEZIONE II.

De' diritti del coniuge superstite e dello Stato.

a) — **683.** Quando il defunto non lascia parenti in grado da succedere, nè figli naturali, la di lui eredità apparterrà al coniuge che gli sopravvivo. *C.* 193. 257. 644 *s.* 673. 685 *a* 688.

768 — **684.** In mancanza di coniugo superstite, l'eredità si devolverà allo Stato. *C.* 464. 644 *s.* 685 *a* 688.

b) — **685.** I figli naturali, il coniuge superstite e l'amministrazione de'demani, che pretenderanno aver diritto alla eredità, dovranno far apporre i sigilli, o far l'inventario nelle forme prescritte per l'accettazione della eredità col beneficio dell'inventario. *C.* 711 — *Pc.* 984 *s.* 1019.

770 — **686.** Essi dovranno dimandare al tribunale civile nella cui giurisdizione si sarà aperta la successione, l'immessione in possesso della medesima. Il tribunale non potrà pronunziare sulla domanda se non dopo tre pubblicazioni ed affissi nelle solite forme, e dopo aver sentito il procuratore regio. *C.* 115 — *Pc.* 177. 207. 708.

c) — **687.** I figli naturali o il coniuge superstite saranno pur tenuti a far impiegare il prezzo degli effetti mobili, o a dar cauzione bastante ad assicurarne la restituzione agli eredi del defunto, ove questi si presentassero nell'intervallo di tre anni. Passato questo termine, la cauzione sarà sciolta. *C.* 450 *s.* 1912 *s.* — *Pc.* 600 *ss.* 1021.

d) — **688.** I figli naturali, il coniuge superstite, o l'amministrazione de'demani, che non avessero adempito alle formalità loro rispettivamente ingiunte, potranno esser condannati al risarcimento de'danni ed interessi verso gli eredi, qualora se ne presentassero. *C.* 1103.

689. Al coniugo povero che non abbia un patrimonio confacente al suo stato, sarà dovuta sulle rendite ereditarie del consorte predefunto una prestazione alimentaria e vitalizia. *C.* 230. 690.

690. L'importare di siffatta prestazione non eccederà il quarto della rendita de'beni ereditarî, quando non esistessero figli, o quando ve ne fossero al numero di tre o meno. Essendo più di tre, non eccederà i frutti della porzione virile. *C.* 689.

---

a) — *767. Quando il defunto non lascia nè parenti in grado da succedere, nè figli naturali, i beni della sua eredità appartengono al coniuge che gli sopravvive, e che non sia stato separato per divorzio.*

b) — *769. Il coniuge superstite, e l'amministrazione de'demanî, che pretenderanno ec.*

c) — *771. Il coniuge superstite è pure tenuto a far impiegare il prezzo degli effetti ec.*

d) — *772. Il coniuge superstite, o l'amministrazione de'demanî, che non avessero ec.*

773. Le disposizioni degli art. 769, 770, 771 e 772 sono comuni a' figli naturali chiamati alla successione in mancanza di parenti.

684. — *L. 29 dic. 1828* — 1. La successione legittima degli esposti, i quali non lascino superstiti discendenti nè coniuge, sarà devoluta, in preferenza dello Stato, a quello stabilimento di beneficenza cui l'esposito appartenga, ed il quale abbia adempiuto interamente, o almeno nella maggior parte co' fondi del proprio patrimonio all'opera della ricezione e nutrizione dell'esposito, di cui siasi aperta la successione. — 2. Le disposizioni degli articoli 685 e 686 delle *leggi civili* sono applicabili anche agli stabilimenti di beneficenza, i quali pretendano all'eredità degli esposti. — 3. La presente legge farà parte integrale del capitolo IV, titolo I, libro III delle *leggi civili* risguardante le successioni irregolari, e sarà anche applicabile a tutte le successioni degli esposti, che siensi aperte fino alla pubblicazione della medesima legge.

689. — *La donna rimasta vedova ha per se la pruova della povertà, e non è obbligata a farla per invocare le disposizioni degli articoli 689 e 690 delle Leggi civili — Per l'applicazione di questi fa mestieri che si ponga mente all'epoca della morte del marito.* 11 dic. 1827.

CAPITOLO V.

Dell' accettazione e della rinunzia della eredità.

SEZIONE I.

Dell' accettazione

774 — **691**. L' eredità può essere accettata puramente e semplicemente, o col beneficio dell' inventario. *C.* 645. 692 *a* 700. 705 *a* 708. 710 *s.* — *Pc.* 268. 1062.

775 — **692**. Nessuno è tenuto ad accettare una eredità che gli sia devoluta. *C.* 645. 698. 701 *s.*

776 — **693**. Le donne maritate non possono validamente accettare un' eredità senza l' autorizzazione del marito o del giudice, in conformità delle disposizioni del capitolo VI sotto il titolo *del matrimonio. C.* 858 — *Pc.* 939.

Le eredità devolute a' minori ed agl' interdetti non possono validamente accettarsi se non secondo le disposizioni contenute sotto il titolo *della minore età, della tutela, e della emancipazione. C.* 432.

777 — **694**. L' effetto dell' accettazione si retrotrae al giorno in cui si è aperta la successione. *C.* 645 *s.* 702. 707. 803.

778 — **695**. L' accettazione può essere *espressa* o *tacita*: è espressa quando si assume il titolo o la qualità di erede in un atto autentico o privato: è tacita quando l' erede fa un atto che suppone necessariamente la sua volontà di accettare la eredità, e che non avrebbe egli diritto di fare se non colla qualità di erede. *C.* 696 *s.* 1419.

779 — **696**. Gli atti semplicemente conservatori, di vigilanza e di amministrazione provvisionale, non sono atti di adizione di eredità, se con essi non siasi assunto il titolo o la qualità di erede. *C.* 695. 713.

---

691. — *L'accettazione di un'eredità non può impugnarsi come invalida da'terzi, ma da' soli eredi.* 25 giu. 1829.

Colui che sotto l' impero delle vecchie leggi siasi astenuto dall'adire una eredità, non può esser ritenuto come erede puro e semplice, quando non abbia nel periodo dell' anno dalla morte del defunto deliberato sull'accettazione o rinunzia all' eredità medesima. 7 gen. 1847.

693. — *I pubblici stabilimenti ed i corpi morali non possono accettare una eredità senza il beneficio dell'inventario.* 2 sett. 1848.

694.— *L'accettazione della eredità si retrotrae all' epoca dell' apertura della successione, e gli atti intermedi debbono ritenersi come fatti col legittimo erede.* 22 lug. 1848.

695. — *L' accettazione di un'eredità può risultare anche da un atto di fitto, che, secondo le circostanze, può considerarsi come atto di proprietario, o come semplice amministrativo.* 2 giug. 1829.

L' eredità si presume accettata se, fatto l' inventario e scorsi i termini per deliberare, l' erede non abbia formalmente rinunziato. 28 nov. 1829.

La sola mutazione di quota senza domanda dell' erede, nonchè la continuazione nel possesso di un fondo donato, ancorchè la donazione sia nulla, non inducono accettazione di eredità. 12 mar. 1839.

I fatti pe' quali il giudice del merito si convince d' essersi tacitamente adita un' eredità, sono abbandonati alla di lui religione, e sfuggono alla censura della Corte Suprema di giustizia. 8 gen. 1844.

La circostanza di essersi l' erede immesso nel possesso di fondi ereditari, di aver percepito i frutti, venduti e recisi alberi di alto fusto, dati a colonia i fondi, ripartiti i mobili con gli altri coeredi, può esser tenuta per tacita accettazione. 27 gen. 1844.

L'accettazione e la rinunzia dell'eredità sono l' opera dell' uomo, ed ambedue possono essere espresse, o tacite — La mancanza di espressa rinunzia non induce tacita accettazione dell'eredità : ex nihilo nihil. 27 sett. 1849.

L'erede del soscrittore di una cambiale è obbligato a pagarla. La qualità di erede si può ben ritenere da un atto di procura menzionata in un lodo; come da un atto per lo quale si esercita un'azione che non si potrebbe esercitare citra ius et nomen haeredis. 19 gen. 1850.

780 — **697**. La donazione, la vendita o la cessione che uno de' coeredi faccia de' suoi diritti di successione, sia ad uno estraneo, sia a tutti i suoi coeredi, ovvero ad alcuno di essi, inducono l' accettazione della eredità per sua parte. *C.* 694 *s.* 709.

Lo stesso ha luogo

1.° per la rinunzia fatta anche gratuitamente da uno degli eredi a vantaggio di uno o più de' suoi coeredi;

2.° per la rinunzia fatta anche a profitto di tutti i suoi coeredi indistintamente, quando riceva il prezzo della sua rinunzia. *C.* 1542 *ss.*

781 — **698**. Quando colui a favor del quale si è aperta una successione, è morto senza averla ripudiata o accettata espressamente, ovvero tacitamente, i suoi eredi possono per diritto proprio accettarla o ripudiarla. *C.* 645. 691. 701.

782 — **699**. Se questi eredi non sieno fra loro di accordo per accettare o ripudiare l'eredità, dee questa accettarsi col beneficio dell' inventario. *C.* 710 *s.* — *Pe.* 1062.

783 — **700**. Il maggiore di età non può impugnare l'accettazione espressa o tacita da esso fatta di una eredità, salvo che nel caso in cui tale accettazione fosse stata la conseguenza di un dolo usato verso di lui. Egli non può addurre mai verun richiamo sotto pretesto di lesione; toltone il caso in cui l' eredità si trovasse assorbita o diminuita più della metà, per essersi scoperto un testamento del quale non si aveva notizia nel tempo dell' accettazione. *C.* 411. 894. 1063. 1070 *s.* 1267.

SEZIONE II.

Della rinunzia della eredità.

a) - **701**. La rinunzia ad una eredità non si presume, nè può farsi altrimenti che presso la cancelleria del tribunale civile della provincia o valle in cui si è aperta la successione, sopra un registro particolare tenuto a tal effetto. Per le eredità che non eccedono il valore di ducati trecento, potrà farsi nel modo stesso presso la cancelleria del giudice di circondario rispettivo. *C.* 115. 384 *s.* 666. 697 *ss.* 705 *ss.* 712. 764. 767 — *Pc.* 1073.

785 — **702**. L' erede che rinunzia, è considerato come se non fosse mai stato erede. *C.* 666. 694 705. 707.

786 — **703**. La parte del rinunziante si accresce a' suoi coeredi: se è solo, si devolve al grado susseguente. *C.* 656. 999 *s.*

787 — **704**. Non si succede giammai, rappresentando un erede che ha rinunziato: se il rinunziante è il solo erede nel suo grado, o se tutti i coeredi rinunziano, subentrano i figli per diritto proprio, e succedono per capi *C.* 653. 660 *s.* 666.

---

a) — *784. **La rinunzia** . . . . . , sopra un registro particolare tenuto a tal effetto.*

697. — *Quantunque sia vero il principio che la cessione di un erede a pro di un estraneo o di un suo coerede, induca l'accettazione della eredità da sua parte, è anche indubitato che la cessione istessa, a produrre tale effetto, debba cadere su' diritti di successione, non già sopra i diritti che si rappresentano sulla eredità.* 9 lug. 1830.

698. — *La eredità devoluta per testamento ad un terzo che l'abbia ripudiata durante la sua vita, può accettarsi da' di lui eredi per proprio diritto; e quindi non è applicabile la massima* haereditas non adita non trasmittitur. 30 ag. 1831.

701. — *La dichiarazione di non esser taluno crede fatta nell' interesse di un creditore, non giova nè nuoce agli altri.* 11 feb. 1830.

La rinunzia all'eredità non è distrutta dall'essersi assunta o attribuita la qualità di crede in taluni atti giudiziarl. 18 feb. 1840.

Colui che, convenuto come erede, deduca di non voler esserlo, ed intanto non emette atto di rinunzia, non può dolersi della condanna come erede. Nè può giovarsi della facoltà di poter rinunziare in un trentennio, quando vi è l'interesse de' terzi. 1 ag. 1830.

704. — *Comunque sia vero che non si succede mai rappresentando un erede che ha ri-*

788 — **705**. I creditori di colui che rinunzia ad una eredità in pregiudizio de' loro diritti, possono farsi autorizzare giudizialmente ad accettarla in nome e luogo del lor debitore.

In questo caso la rinunzia è annullata, non in favore dell' erede che vi ha rinunziato, ma solamente a vantaggio de' suoi creditori, e per la concorrente quantità de' lor crediti. *C.* 691. 739. 1076. 1119 *s.*

789 — **706**. La facoltà di accettare o di rinunziare ad una eredità si prescrive collo scorrimento del tempo richiesto per la più lunga prescrizione de' diritti su' beni immobili. *C.* 691 *s.* 701. 707. 2168.

a) — **707**. Sino a che il diritto di accettare una eredità non sia prescritto, gli eredi, tuttochè vi abbiano rinunziato, possono ancora accettarla, quando essa non sia già stata accettata da altri eredi; senza pregiudizio per altro delle ragioni acquistate da terze persone sopra i beni della eredità, tanto in vigore della prescrizione, quanto in forza di atti validamente fatti col curatore destinato alla eredità giacente. *C.* 385. 691. 706. 732. 2168. 2171 *s.*

791 — **708**. Non si può, nè pure nel contratto di matrimonio, rinunziare alla eredità di un uomo vivente, nè alienare i diritti eventuali che si potrebbero avere a tal successione. *C.* 7. 816. 1084. 1087. 1125. 1341. 1343. 1445.

792 — **709**. Gli eredi che avessero sottratto o nascosto cose spettanti ad una eredità, decadono dalla facoltà di rinunziarvi. Restano eredi puri e semplici, non ostante la loro rinunzia, senza che possano pretendere alcuna parte nelle cose sottratte o nascoste. *C.* 691. 695. 697. 718. 1425 — *P.* 455.

---

a) — *790. Sino a che il diritto di accettare una eredità non sia prescritto contro gli eredi che vi hanno rinunziato, possono questi ancora accettarla, quando essa non sia già stata ec.*

nunziato, pure questo principio, applicabile alle rinunzie ampie reali, cessa quando la rinunzia fosse personale, e racchiudesse l' implicita condizione si successio renuntienti deferatur. *In questo caso non viene rappresentata la persona ma il grado. La condizione* si haereditas renuntianti deferatur *va sempre sottintesa nelle rinunzie personali e non nelle reali abdicative, nelle quali* ex conjecturata mente renuntiantis *l'estensione della rinunzia si misura più dal fine dello stesso rinunziante, che dalle regole conghietturali della interpetrazione.* 3 eg. 1824.

706. — *Il diritto di accettare un'eredità non rimane prescritto, se nel corso de' trent'anni l'erede si trovi di aver fatta la dimanda di divisione. Tal dimanda include accettazione ed è interruttrice della prescrizione.* 10 mar. 1845.

707. — *L' erede perde il diritto di accettare quell'eredità che rinunziò una volta, se gli eredi di grado susseguente l'abbiano accettata.* 13 mar. 1821.

Chi rinunzia ad un'eredità non può più adirla, se altri l'ha accettata, e non ha neppure diritto alla legittima. 6 feb. 1832.

Le condanne ottenute e gli atti di esecuzione incoati contro l' erede conosciuto e possessore de' beni ereditari non possono essere invalidati dalla sopravvenienza di un coerede. — Il sopravveniente coerede non à diritto ad impugnare il giudicato ottenuto contro il primo erede conosciuto, e gli atti di esecuzione incoati dal creditore ipotecario. 20 mar. 1849.

708. — *D. 4 mar. 1817* — Considerato che per effetto degli editti successori che erano precedentemente in osservanza in questa parte dei nostri domini le donne erano escluse delle successione degli ascendenti nel concorso de' maschi. Considerato inoltre che le successioni debbono essere sempre regolate con quelle leggi che han vigore nell'epoca in cui si deferiscono. — 1. Le rinuncie delle femmine maritate prima del codice civile provvisoriamente in vigore, non hanno ricevuto per tale avvenimento alterazione o cambiamento alcuno. — 2. Esse non sono di ostacolo alle femmine per conseguire ciò che alle medesime è dovuto sulle eredità de' genitori, a' termini delle leggi vigenti al tempo dell'aperta successione. — 3. Tutti i giudicati, le transazioni, le convenzioni, le divisioni di eredità bonariamente eseguite, le sentenze arbitramentali, ed in generale qualunque atto per legge irretrattabile caduto sull'oggetto da Noi definito, restano nel loro pieno vigore, e non potranno essere impugnati per effetto della dichiarazione e delle massime stabilite ne' due precedenti articoli.

V. C. 646, *Rr. 9 mar. 1822 e 15 gen. 1843.*

— *La rinunzia all' eredità fatta dalla donna minore di età, benchè abbia luogo nel contratto di matrimonio, è nondimeno invalida, non potendo essere considerata qual convenzione relativa al matrimonio.* 15 gen. 1852.

SEZIONE III.

Del beneficio dell' inventario, de' suoi effetti, e delle obbligazioni dell' erede beneficiato.

a) — **710**. La dichiarazione di un erede, che egli non intende assumere questa qualità se non col beneficio dell' inventario, debbe esser fatta nella cancelleria del tribunale civile della provincia o valle in cui si è aperta la successione, e debbe essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.

Per le eredità che non eccedano il valore di ducati trecento, la dichiarazione potrà farsi nel modo stesso presso la cancelleria del giudico del rispettivo circondario. *C.* 115. 691. 711 *a* 729. 1421 — *Pc.* 1072.

794 — **711**. Questa dichiarazione non produce effetto, se non quando è preceduta o seguita da un fedele ed esatto inventario de' beni della eredità, nelle forme regolate dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili*, e tra' termini che verranno stabiliti in appresso. *C.* 712. 714 *s.* 717 *s.* — *Pc.* 1019.

795 — **712**. L' erede ha tre mesi per far l' inventario, da computarsi dal giorno dell' apertura della successione.

Ha in oltre un termine di quaranta giorni per deliberare sull' accettazione o rinunzia della eredità; i quali cominciano a decorrere dal giorno della scadenza de' tre mesi accordati per l' inventario, o dal giorno in cui fu compito l' inventario stesso, nel caso che fosse ultimato prima di tre mesi. *C.* 691 *s.* 701. 714 *s.* 717. 1406. 1421.

796 — **713**. Nondimeno se si trovano nella eredità robe soggette a deperimento, o la cui conservazione porti dispendio, l' erede nella sua qualità di chiamato a succedere può farsi giudizialmente autorizzare a procedere alla vendita delle medesime, senza che da ciò si possa indurre che egli abbia accettato l' eredità. *C.* 696. 723.

Questa vendita dee farsi per mezzo di pubblico ufiziale, dopo gli affissi e le pubblicazioni stabilite dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili. Pc.* 708 *a* 716. 1021 *a* 1028. 1062.

797 — **714**. Duranti i termini accordati per far l' inventario o per deliberare, l'erede non può esser costretto ad assumerne la qualità, e non può procedersi a condanna contro di lui. Se rinunzia alla eredità, prima o dopo spirati i termini, le spese da lui fatte leggittimamente sino a tal epoca sono a carico della eredità. *C.* 716. 729. 2040. 2165 — *Pc.* 222. 268.

---

a) — *793. La dichiarazione d' un erede . . . . . , e debbe essere inscritta nel registro destinato a ricevere gli atti di rinunzia.*

710. — *Mancando la dichiarazione prescritta dell'art. 710 leggi civili, non basta il solo inventario per imprimere al successibile la qualità di erede beneficiato, ed operare nell' interesse de' creditori la separazione de' patrimoni.* 20 lug. 1848.

Con la sola confezione dell'inventario e senza fare la dichiarazione in cancelleria non si acquista la qualità di erede beneficiato. 8 ag. 1848.

711. — *Non si gode il beneficio dell'inventario se non è formato in conformità della legge.* 7 ap. 1823.

Quando manca l'inventario, o questo sia nullo, non si è erede beneficiato, quantunque in giudizio e senza disputa per tale siasi dichiarato. Non può elevarsi a giudicato di qualità. 30 nov. 1848.

La tutrice erede del figlio minore, non è obbligata a formare inventario, ma basta quello che si trova fatto nell' interesse del minore, nè decade dal beneficio per le distrazioni ed alienazioni dopo il termine di cinque anni. 21 mar. 1850.

Per la separazione del patrimonio del defunto da quello degli eredi, e perchè questi siano riguardati siccome eredi beneficiati, non basta il solo inventario, ma si richiede la dichiarazione, fatta nella cancelleria del tribunale, di voler accettare l' eredità col beneficio dell'inventario. Da questa regola non sono eccettuati neppure i minori, sebbene per essi si dica nell' articolo 384 delle leggi civili, che non possono accettare alcuna eredità, se non col beneficio dell'inventario. 8 ap. 1851.

798 — **715.** Scorsi i suddetti termini, l' erede, in caso che venga chiamato in giudizio, può chiedere un nuovo termine il quale gli verrà ancora accordato o negato, secondo le circostanze, dal tribunale avanti di cui pende la contesa. *C.* 115. 717. 1423 — *Pc.* 268.

799 — **716.** Le spese della lite nel caso del precedente articolo sono a carico della eredità, quando l' erede giustifichi o che non era informato della morte, o che i termini sono stati insufficienti, sia a ragione della situazione de' beni, sia per causa di sopravvenute controversie: in mancanza di tali giustificazioni le spese restano a suo carico personale. *Pc.* 222.

800 — **717.** L' erede, benchè sieno scorsi i termini accordati nello articolo 712 e quelli conceduti dal giudice in conformità dello articolo 715, ha nondimeno la facoltà di far l' inventario e di qualificarsi erede beneficiato, quando non abbia esercitato d' altronde verun atto proprio di erede, e non vi sia contro di lui qualche sentenza passata in giudicato, la quale lo condanni nella qualità di erede puro e semplice. *C.* 695 *ss.* 710. 1304 *s* — *Pc.* 268. 1019.

801 — **718.** L' erede colpevole di aver occultato, o di avere scientemente e con mala fede omesso di descrivere nell' inventario qualche cosa appartenente alla eredità, è decaduto dal beneficio dell' inventario. *C.* 709. 1425. 2174 — *P.* 455 — *Pc.* 1064.

802 — **719.** L'effetto del beneficio dell' inventario consiste nel dare all' erede il vantaggio,

1.° che non sia tenuto al pagamento de' debiti ereditarî se non fino alla concorrente somma del valore de' beni ad esso pervenuti; ed anche che possa liberarsi dal pagamento de' debiti coll' abbandonar tutti i beni della eredità a' creditori ed a' legatarî; *C.* 645. 720 *s.* 794 *s.*

2.° che non sieno confusi i suoi beni proprî con quelli della eredità, e che gli sia conservato contro la medesima il diritto di chiedere il pagamento de' suoi crediti. *C.* 1204, 4.° 2164 — *Pc.* 1072.

803 — **720.** L' erede beneficiato ha il carico di amministrare i beni ereditarî; e dee render conto di sua amministrazione a' creditori ed a' legatarî. *C.* 794. 1091 — *Pc.* 610*s.* 1071.

Non può essere astretto a pagare co' beni suoi proprî se non dopo di essere stato posto in mora a presentare il suo conto, e quando non abbia adempito a tal dovere. *C.* 1093.

Dopo la liquidazione del conto non può essere astretto ne' beni proprî se non per la concorrenza delle somme rimaste in sue mani. *Pc.* 623.

---

715. — *Quegli che, scorso il termine, non rinunzia o non chiede proroga, s' intende che abbia accettato.* 2 mar. 1830.

Essendosi contestato il giudizio se dovevasi o no aumentare il termine da' primi giudici accordato per la dichiarazione dell' accettazione o rinunzia della eredità, e mentre non si è prodotto appello dall' altra parte, non può la G. C. civile dichiarare l' eredità beneficiata. 23 nov. 1850.

717. — *Colui che sia stato condannato come erede, può anche al preventivo valersi del beneficio dell' inventario.* 29 lug. 1828.

La condanna con la qualità ereditaria, ma non già come erede puro e semplice, non toglie la facoltà di fare lo inventario e di chiararsi erede beneficiato. 2 sett. 1848.

718. — *Non è necessaria articolazione di fatti per ordinarsi una pruova di sottrazione ed occultazione di oggetti ereditarî.* 5 lug. 1849.

Un minore non può essere altrimenti erede che col beneficio dell' inventario, nè lo perde per le occultazioni e sottrazioni de' beni ereditarî operate dalla tutrice — Il minore fatto maggiore, e la tutrice erede del figlio minore sono tenuti per le occultazioni commesse nella compilazione dell' inventorio, e possono provarsi con testimoni. 21 mar. 1850.

719. — *La qualità di erede beneficiato esclude la confusione di creditore e debitore.* 1 lug. 1851.

È oggimai punto di giurisprudenza costante, che l' inventario opera di dritto la separazione de' patrimonî, senza che sia mestieri iscrivere il privilegio che ne deriva sopra i beni immobili della eredità nel termine dell' articolo 1997 delle leggi civili. 1 lug. 1852.

804 — 721. Nella sua amministrazione non è tenuto se non per le colpe gravi. C. 1336.

722. L'erede cui sarebbe dovuta per legge una quota di riserva, quante volte non curi di far l'inventario, non solo perde il diritto a dedurla, ma sarà anche tenuto ne' beni propri. C. 829. 831.

a) — 723. L'erede beneficiato decade dal beneficio dell' inventario, qualora tra 'l termine di cinque anni, da decorrere dal dì della sua dichiarazione di erede, venda i mobili della eredità senza l' intervento del pubblico ufiziale, senza incanto, e senza far precedere i soliti affissi e le publicazioni. C. 696. 713. 725 — Pc. 708 a 716. 1021 a 1024.

Se li presenta in ispecie, non è tenuto ad altro che alla diminuzione di prezzo, o al deterioramento cagionato dalla sua negligenza. C. 1337.

b) — 724. Similmente decade dal beneficio dell' inventario l' erede, qualora tra 'l termine suddetto di cinque anni da decorrere como sopra, venda gl' immobili altrimenti che colle forme prescritte dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili*. Egli però è sempre tenuto a delegarne il prezzo a' creditori ipotecari che si sono fatti riconoscere. C. 725. 2000. 2060. 2124 — P. 222 — Pc. 1029 s. 1063 s. 1067 — T. 35, 40.°

725. Dopo il termine di cinque anni l' erede beneficiato potrà vendere i beni ereditari o mobili o immobili, anche senza le formalità indicate ne' due articoli precedenti, purchè lo faccia senza frode; e salve le azioni ipotecarie come di diritto. C. 2060.

c) — 726. L' erede beneficiato, se così vogliono i creditori, è tenuto a prestare idonea e sufficiente cauzione pel valore de' mobili compresi nell' inventario; ed in caso di vendita d' immobili, per quella parte del prezzo degl' immobili, che non fosse stata delegata a' creditori ipotecari. C. 1912 s. — Pc. 600 s. 1068 s.

Se manca di dare tal cauzione, i mobili si vendono, ed il loro prezzo si deposita, egualmente che la parte non delegata del prezzo degl' immobili, per essere impiegati a soddisfare i pesi ereditari. C. 723 — Pc. 708 a 716. 1062.

808 — 727. Se vi sono creditori che si oppongono, l'erede beneficiato non può pagare altrimenti che secondo l' ordine ed il modo determinato dal giudice. C. 1963.

Se non vi sono opposizioni, paga a' creditori ed a' legatari, a misura che si presentano. C. 728.

---

a) — 805. *Non può vendere i mobili dell' eredità se non per mezzo di un pubblico ufiziale all' incanto, e dopo i soliti affissi e le pubblicazioni. Se li presenta in ispecie ec.*

b) — 806. *Non può vendere gl' immobili altrimenti che colle forme prescritte dal codice del rito civile: è tenuto a delegarne il prezzo ec.*

c) — 807. *È tenuto, se così vogliono i creditori o altre persone interessate, a prestare idonea e sufficiente cauzione pel valore de' mobili compresi nell' inventario; e per quella parte del prezzo degl' immobili che non fosse stata delegata ec.*

722. — *L'erede riservatario senza inventario non può domandare la riduzione delle donazioni fatte dal defunto.* 14 sett. 1848.

La mancanza dell' inventario non toglie il diritto a reclamare la legittima ne' rapporti tra coeredi prelegatari della disponibile. In altri termini: l' art. 722 delle leggi civili non è applicabile tra coeredi. 28 feb. 1852.

Un coerede cui è dovuta la legittima ben può essere ammesso, anche in mancanza dell' inventario, a domandare contro l' altro coerede la riduzione della donazione che eccede la disponibile paterna. In altri termini: la disposizione dell'art. 722 delle leggi civili riguarda il solo interesse de' creditori ereditari, non già medesimamente quello de' donatari al di là del disponibile. 8 lug. 1852.

724. — *Non è nulla l' alienazione di un fondo ereditario fatta dallo erede beneficiato.* 23 sett. 1848.

L' erede che è decaduto dal beneficio dell' inventario per l' alienazione de' beni ereditari, non può pretendere il pagamento dei debiti ereditari da lui soddisfatti. 16 feb. 1852 (cam. riun.).

726. — *I creditori del defunto ben possono pretendere, che quando gli eredi beneficiati cercano intestarsi una partita di rendita iscritta sul Gran libro del debito pubblico, siano obbligati a dar cauzione.* 4 sett. 1852.

809 — **728**. I creditori non opponenti che si presentano dopo la liquidazione de' conti ed il pagamento della somma residuale, non hanno azione se non contra i legatari. *C.* 926. 966. 979 — *Pc.* 623.

Nell' uno e nell'altro caso quest' azione si prescrive col decorso di tre anni dal giorno della liquidazione del conto e del pagamento della somma residuale. *C.* 2125.

810 — **729**. Le spese de' suggelli, se vennero apposti, quelle dell' inventario e del conto, sono a carico della eredità. *C.* 714 *ss.* 1970 — *Pc.* 610 *s.* 984 *s.* 1019.

SEZIONE IV.

Delle eredità giacenti.

811 — **730**. Quando, spirati i termini per far l' inventario e per deliberare, non si presenti alcuno che reclami la eredità, o non sia noto l' erede, o gli eredi conosciuti vi abbiano rinunziato, l' eredità si reputa *giacente*. *C.* 464. 701. 712. 2164.

812 — **731**. Il tribunale civile nella di cui provincia o valle si è aperta la successione, nomina un curatore sulla domanda delle persone interessate, o a richiesta del procuratore regio. *C.* 115 — *Pc.* 177. 1074.

813 — **732**. Il curatore di una eredità giacente è tenuto, prima di tutto, di farne constare lo stato per mezzo di un inventario; ne esercita o promuove le ragioni; risponde alle istanze proposte contra la stessa; e l' amministra coll' obbligo di versare il contante che si trova nella eredità, e quello ritratto dal prezzo de' mobili o degli stabili venduti, nella cassa di ammortizzazione, affine di conservarne i diritti, e coll' obbligo di renderne conto a chi sarà di ragione. *C.* 720 *a* 724 — *Pc.* 610. 1019. 1076 *ss.*

814 — **733**. Le disposizioni della sezione III di questo capitolo sulle forme dell' inventario, su i modi di amministrazione, e sul rendimento de' conti per parte dell' erede beneficiato, sono in oltre comuni a' curatori delle eredità giacenti. *C.* 711. 713. 720 *a* 724. 727 *ss.* — *Pc.* 1076 *ss.*

CAPITOLO VI.

Della divisione, e delle collazioni.

SEZIONE I.

Dell' azione per la divisione, e della sua forma.

815 — **734**. Niuno può essere astretto a rimanere in comunione; e si può sempre domandar la divisione, non ostante qualunque proibizione o convenzione in contrario.

Ciò nondimeno si può convenire di sospendere la divisione per un tempo determinato; ed una tal convenzione non può essere obbligatoria al di là di cinque anni, ma può essere rinnovata. *C.* 7. 742 *s.* 1031. 1125. 2106.

---

731. — *D. 13 sett. 1819* — 1. Le disposizioni contenute ne' due reali decreti del 1 e 30 gennaio 1817 relative all' amministrazione delle eredità giacenti ne' nostri reali dominl al di qua del Faro, sono rivocate. — 2. Da ora innanzi i beni di qualsivoglia natura, che si appartengono alle eredità reputate giacenti, saranno amministrati, secondo trovasi prescritto negli articoli 731 e 732 della parte I (*leggi civili*), da un curatore da nominarsi dal tribunale civile; il quale curatore dovrà versare nella cassa di ammortizzazione il contante di pertinenza dell' eredità giacente.

D. 13 ott. 1819 — 9. I sindaci, i percettori o esattori comunali della contribuzione fondiaria, ed i cancellieri de' tribunali e delle giustizie di circondario fra gli otto giorni della notizia avuta di beni vacanti o caduchi ne daranno avviso agl' Ispettori del demanio pubblico. Ogni contravvenzione sarà soggetta alla multa da dieci a cento ducati, ed a' danni ed interessi, quando vi sia luogo.

816 — **735**. Può domandarsi la divisione, quando anche uno de' coeredi avesse goduto separatamente parte de' beni ereditari; purchè non siavi stato un atto precedente di divisione, o non siavi un possesso bastante ad indurre la prescrizione. *C.* 734. 1088. 2125. 2168.

817 — **736**. L'azione per la divisione, riguardo a' coeredi minori o interdetti, si può esercitare da' loro tutori specialmente autorizzati da un Consiglio di famiglia. *C.* 327. 380 *ss.* 388 *s.* 432. 693. 738. 757 *s.* 862. 1533 — *Pc.* 1042.

Riguardo a' coeredi assenti, l'azione spetta a' parenti che sono stati messi in possesso. *C.* 126 *s.*

818 — **737**. Il marito senza il concorso della moglie può domandar la divisione de' mobili o degl' immobili a lei pervenuti, che cadono nella comunione de' beni. Riguardo a quelli che non cadono nella indicata comunione, il marito non può domandarne la divisione senza il concorso della moglie: può soltanto, se ha il diritto di godere de' di lei beni, domandare una divisione provvisionale. *C.* 1362. 1367. 1389. 1396. 1399. 1415.

I coeredi della moglie non possono domandare la divisione diffinitiva, se non chiamando in giudizio il marito e la moglie. *C.* 204. 207.

819 — **738**. Se tutti gli eredi sono presenti ed in età maggiore, non è necessaria l'apposizione de' suggelli su' beni ereditari; o la divisione può farsi in quella forma e con quell' atto che le parti interessate crederanno conveniente. *C.* 411. 736. 1088 — *Pc.* 1061.

Se tutti gli eredi non sono presenti, se fra essi si trovan de' minori o degl' interdetti, si dovrà apporre il suggello nel più breve termine, a richiesta degli eredi o del procuratore regio presso il tribunale civile, o anche *ex officio* dal giudice del circondario dove si è aperta la successione. *C.* 115. 757. 986 — *Pc.* 984. 988.

820 — **739**. I creditori possono benanche richiedere l' apposizione de' suggelli in virtù di un titolo esecutivo, o col permesso del giudice. *C.* 705. 740. 797. *a* 802. 1119 *s.* 2106 — *Pc.* 984.

821 — **740**. Quando si sono apposti i suggelli, è permesso a qualunque creditore di opporsi alla rimozione de' medesimi, ancorchè non abbia nè titolo esecutivo nè permesso del giudice. *Pc.* 1003 *s.*

Le formalità per togliere i suggelli e per formare inventario sono regolate dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili*. *Pc.* 1005 *a* 1020.

822 — **741**. L' azione per la divisione, e le controversie che insorgono nel corso delle operazioni, sono della cognizione del tribunale del luogo ove si è aperta le successione. *C.* 115. 734 — *Pc.* 151.

In questo tribunale si procede agl' incanti, e debbon presentarsi le domande relative alla garantia delle porzioni fra i condividenti, e quelle dirette a rescindere la divisione. *C.* 746. 803 *s.* 807 *s.* — *Pc.* 1042.

823 — **742**. Se alcuno de' coeredi ricusa di acconsentire alla divisione, o se insorgono controversie sul modo d' intraprenderla o di ultimarla, lo stesso tribunale pronunzia come nelle cause sommarie; o commette, se occorre, ad uno de' giudici le operazioni della divisione, e sulla di lui relazione decide le controversie. *Pc.* 497. 1045 — *T.* 62, *31.º*

824 — **743**. La stima degl' immobili si fa per mezzo di periti scelti dalle parti interessate, o nominati di ufizio, quando esse non convengano nella scelta. *Pc.* 396. 1045 *s.* 1110 *s.*

Il processo verbale de' periti dee presentare le basi della stima; dee indicare se la cosa stimata possa comodamente dividersi, ed in qual maniera; e finalmente in caso di divisione dee fissare ciascuna delle porzioni che si posson fare, ed il loro valore. *C.* 745. 747. 750 *a* 755.

825 — **744.** La stima de' mobili, quando non se ne sia fissato il prezzo in un inventario regolare, dee farsi a giusto prezzo da persone intelligenti, e senza lasciar luogo ad aumento. *C.* 787 — *Pc.* 1011. 1019, *3.°*

826 — **745.** Ciascun de' coeredi può chiedere in ispecie la sua parte de' mobili ed immobili della eredità. Nondimeno, se vi fossero creditori che gli avessero sequestrati o si opponessero, o se la maggior parte de' coeredi ne giudicasse necessaria la vendita per lo pagamento de' debiti e de' pesi ereditarî, i mobili saranno venduti pubblicamente nelle solite forme. *C.* 743 — *Pc.* 708 *a* 716. 778. 841. 1021 — *T.* 51, *31.°*

827 — **746.** Se gli stabili non possono comodamente dividersi, se ne dovrà fare la vendita all' incanto davanti al tribunale. *C.* 741. 1532 *s.* — *T.* 62, *31.°*

Quando però le parti sien tutte in età maggiore, posson consentire che l' incanto sia fatto davanti un notaio da eleggersi di comune accordo. *C.* 738. — *Pc.* 1029. 1032 *s.* 1040.

828 — **747.** Dopo la stima e la vendita de' mobili e degl' immobili, il giudice commessario rimette, se occorre, le parti avanti ad un notaio da essere eletto, o nominato *ex officio*, quando non si accordino nella scelta.

Davanti a questo ufiziale si procede a' conti che i condividenti dovessero rendersi, alla formazione della massa generale e delle rispettive quote, ed alle somministrazioni da farsi a ciascun condividente. *C.* 743. 745. 750 *a* 755. 793 — *Pc.* 1039.

829 — **748.** Il coerede che è tenuto a conferire, a norma delle regole che saranno stabilite in appresso, conferisce nella massa ciò che gli è stato donato, e le somme delle quali è debitore. *C.* 676. 749. 834 *s.* 1386 — *Pc.* 1054.

830 — **749.** Se la collazione non è fatta in ispecie, i coeredi a' quali è dovuta, prendono anticipatamente una porzione eguale sulla massa ereditaria. *C.* 777.

Queste deduzioni anticipate si formano, per quanto è possibile, con cose della stessa natura, qualità e bontà di quelle che non sono state conferite in ispecie. *C.* 745 — *Pc.* 1054.

831 — **750.** Dopo tali deduzioni si procede, sopra ciò che rimane nella massa, alla formazione di altrettante parti eguali, quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti. *C.* 660. 667 — *Pc.* 1054.

832 — **751.** Nella formazione e composizione delle quote si debbe evitare, per quanto sia possibile, di smembrare i fondi, e di dividerne le coltivazioni; e deesi fare in modo che entri in ciascuna quota, se è possibile, la medesima quantità di mobili, d' immobili, di diritti, o di crediti della stessa specie e dello stesso valore. *C.* 745.

833 — **752.** L' ineguaglianza delle quote si compensa con una somma equivalente, o in rendite o in danaro. *C.* 1972, *3.°* 1995.

834 — **753.** Le quote si formano da uno de' coeredi, se gli altri concordano nella di lui scelta, e se colui che è stato eletto, accetta la commessione: in caso contrario si formano da un perito che si nomina dal giudice commessario. Le quote vengono in seguito estratte a sorte. *C.* 754 — *Pc.* 1054. 1058.

835 — **754.** Prima di procedere all' estrazione, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi richiami contro la formazione delle quote. *C.* 753.

836 — **755.** Le regole prescritte per la divisione delle masse si osservano egualmente nella suddivisione tra le stirpi condividenti. *C.* 660. 745 *s.* — *Pc.* 1042.

837 — **756.** Se nelle operazioni commesse ad un notaio insorgono controversie, il notaio stenderà processo verbale delle opposizioni e di quanto deducono rispettivamente le parti, e l' invierà al commessario destinato per la divisione: ed in oltre si procederà secondo le forme prescritte dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili.* *Pc.* 1053.

---

738. — *Non si può nell' interesse de' minori far alcuna divisione sens' osservare le formalità prescritte dalla legge; neppure in via di transazione omologata dal tribunal civile.* 2 mar. 1850.

838 — **757.** Se tutti i coeredi non sono presenti, o se fra essi vi sien degl' interdetti, o de' minori ancorchè emancipati, la divisione dee farsi giudizialmente in conformità delle regole prescritte negli articoli 736 e seguenti. Se vi sono più minori sottoposti alla tutela medesima, i quali abbiano interessi opposti nella divisione, si dee dare a ciascuno di essi un tutore speciale e particolare. *C.* 380 *a* 383. 432.

839 — **758.** Se vi è luogo ad incanti nel caso dello antecedente articolo, non posson farsi se non giudizialmente colle formalità prescritte per l' alienazione de' beni de' minori. Gli estranei vi sono sempre ammessi. *C.* 380 *a* 383. 432. 1532 *s.* — *Pc.* 1029. 1046. 1060.

840 — **759.** Le divisioni fatte in conformità delle regole sopra stabilite, sia da' tutori coll' autorizzazione del Consiglio di famiglia, sia da' minori emancipati assistiti da' loro curatori, sia in nome degli assenti, o non presenti, sono diffinitive. Se non sono state osservate le regole prescritte, le divisioni sono semplicemente provvisionali. *C.* 119. 311. 327 *s.* 380 *a* 383. 399 *s.* 432. 738 *s.* 1268.

841 — **760.** Qualunque persona, ancorchè parente del defunto, che non abbia diritto a succedergli, ed a cui un coeredo abbia ceduto i suoi diritti alla eredità, può essere esclusa dalla divisione da tutti i coeredi o da un solo, rimborsandosele il prezzo della cessione. *C.* 697. 809. 1545 *s.*

842 — **761.** Compiuta la divisione, si debbono consegnare a ciascuno de' condividenti i documenti particolari alle cose che gli sono toccate.

I documenti di una proprietà divisa rimangono a colui che ne ha la maggior parte, coll' obbligo però di comunicarli a quelli fra i suoi condividenti che vi avranno interessi, quante volte ne venga richiesto.

I documenti comuni alla intera eredità si consegnano a colui che tutti gli eredi hanno scelto per esserne il depositario, coll' obbligo di somministrarli a' condividenti ad ogni loro domanda.

Se vi è difficoltà sulla scelta, verrà diffinita dal giudice. *C.* 751.

---

760. — *Non si richiede, per la validità del retratto, che sia accompagnato dall'offerta reale: questa può anche supplirsi successivamente.* 25 ag. 1827.

Al coerede che esercita il retratto successorio non osta la carenza di azione, sia perchè non trattasi di retratto dell'universalità dei diritti sulla eredità, sia perchè egli manca d'interesse per essersi volontariamente spogliato di ogni suo diritto sulla successione. 7 nov. 1844.

La facoltà di escludere dalla divisione colui al quale uno degli eredi ha ceduto il suo diritto, è esercibile anche quando l'erede che ha fatto la cessione era estraneo ossia non erede legittimo. 16 sett. 1845.

Chi esercita il diritto di ricupero è tenuto oltre il diritto di riscatto di pagare ancora al cessionario gl'interessi. 16 sett. 1845.

Il retratto successorio ha luogo quando la cessione abbraccia l'universalità de' diritti successori; in modo che il cessionario estraneo abbia diritto ad intervenire nella divisione dell'eredità. Non ha luogo quando sono stati ceduti diritti singolari, quantunque dipendenti da una successione. 10 nov. 1846.

È retrocessione o vendita volontaria di diritti successori, e non retratto successorio quello che si fa volontariamente nullo jure cogente, *e che fa passare i diritti ereditari nelle mani del coerede secondo lo stato in cui attualmente si trova l' eredità e non secondo quello in cui si trovava al tempo della vendita fatta all'estraneo.* 19 gen. 1847.

La retrocessione d'una quota ereditaria fatta agli eredi dal terzo acquirente, senza la spiega di esercitarsi il retratto successorio, e con diversità di patti del primo acquisto, non libera il retrocedente dalle obbligazioni assunte rimpetto al coerede che alienò la quota. 20 gen. 1848.

Non ha luogo il retratto successorio per la cessione d'un cespite singolare dell'eredità. 18 nov. 1848.

Il retratto successorio à pur luogo quando trattasi di vendita di quote di singolari cespiti fatta da un coerede prima della divisione. 15 gen. 1852.

Non si ammette il retratto successorio quando non si consegue il fine di escludere l'estraneo dalla divisione. 20 feb. 1852.

Quando una eredità si compone di un solo cespite, di tutta l'eredità si tratta allorchè si vende la quota ereditaria del cespite istesso, e ben ha luogo il retratto successorio. 12 feb. 1853.

SEZIONE II.

Delle collazioni.

843 — **762**. Qualunque erede, ancorchè beneficiato, concorrendo ad una eredità, dee conferire a' suoi coeredi tutto ciò che ha ricevuto dal defunto per donazione tra vivi, sì direttamente, che indirettamente. Egli non può ritenere le cose donate, fuori del caso in cui le donazioni gli sieno state fatte espressamente a titolo di precapienza ed oltre la sua parte, o colla dispensa della collazione. *C.* 676. 748 *s.* 763 *a* 788. 834 *s.* 1386.

844 — **763**. Anche nel caso che le donazioni sieno state fatte con dispensa della collazione, o a titolo di precapienza, l'erede, venendo alla divisione, non può ritenerle se non fino alla concorrenza della quota disponibile: il di più è soggetto a collazione. *C.* 762. 764 *a* 768. 785. 818. 829 *s.* 837 *s.*

845 — **764**. L'erede che rinunzia alla eredità, può ciò non ostante ritenere le donazioni tra vivi, sino alla concorrenza della porzione disponibile. *C.* 692. 701 *s.* 763. 818. 829 *s.* 841.

846 — **765**. Il donatario che non era erede presuntivo al tempo della donazione, ma che si ritrova idoneo a succedere quando si apre la successione, debbe egualmente conferire, purchè il donatore non l'abbia dispensato. *C.* 835.

a) — **766**. L'erede non è tenuto a conferire ciò che è stato donato al figlio di lui. *C.* 762 *s.* 765. 767 *s.* 771 *a* 774. 785. 835. 1304. 1306.

848 — **767**. Similmente il figlio, succedendo per ragion propria al donante, non è tenuto a conferire le cose donate al suo padre, ancorchè abbia accettato l'eredità di costui. Ma se il figlio succede per diritto di rappresentazione, dee conferire ciò che fu donato al padre, anche nel caso che abbia ripudiato la di lui eredità. *C.* 660. 691. 701. 762. 766. 790.

---

a) — *847. Le donazioni ed i legati fatti al figlio di colui che è in grado di succedere al tempo in cui si apre la successione, sono sempre considerati come fatti colla dispensa dalla collazione.*

Il padre succedendo al donante non è tenuto a conferirli.

762. — *Le doti, le donazioni* propter nuptias *e le altre donazioni che il padre faceva al figlio, non erano, secondo il diritto romano, esenti da collazioni, se non quando si fosse ciò espresso. Si poteva però dar luogo ad equipollenti.* 6 nov. 1823.

Non vi è luogo a collazione inter diverso jure succedentes. 29 lug. 1824.

Così per antico come per nuovo diritto, la dispensa della collazione può desumersi anche per equipollenti. 3 mar. 1825.

Ove però i giudici del merito han creduto non esistere tali equipollenti, la loro pronunziazione non va soggetta a censura. 16 ap. 1825.

Secondo l'antico dritto patrio, i figli maschi non doveano la collazione alle femmine, le quali erano escluse dalla successione. Ciò deve valere ancorchè la successione siasi aperta s.. l'impero delle leggi attuali. 1 sett. 1831.

Gli oggetti corredali che si consumano coll'uso deb..o conferirsi. 28 sett. 1841 (cam. r.).

Giusta il dritto romano, il coerede era tenuto conferire nella massa divisibile quella parte de' beni ereditari appartenente agli altri coeredi che si aveva appropriato; non conferendoli in natura, i coeredi a' quali era dovuta la collazione potevano prelevare una porzione uguale sulla massa ereditaria. L. 5 *e 19 Cod.* familiae erciscundae; *L. 5. Cod.* de collationibus, *L. 1, §. 12. ff.* de collationibus. 23 lug. 1846.

Si esclude la collazione per implicita dispensa. 24 gen. 1852.

La dispenza dalla collazione non si richiede che sia letterale, potendo risultare anche da equipollenti. Ma gli equipollenti debbono offrire la stessa certezza della dichiarazione espressa. E questa certezza non saprebbe ravvisarsi in una donazione per anteparte solo perchè sia stata fatta sulla quota disponibile. 28 feb. 1852.

Le donazioni del disponibile non si presumono, ma debbono essere fatte espressamente a titolo di anteparte. 8 lug. 1852.

a) — **768.** Le donazioni fatte al coniuge di colui che è in grado di succedere, non soggiacciono alla collazione. *C.* 1304. 1306.

Se le donazioni sieno fatte congiuntamente a due coniugi de' quali uno solamente sia in grado di succedere, questi ne conferisce la metà: se sieno fatte a questo solo, ha luogo la collazione per intero.

I legati non soggiacciono a collazione, eccetto quando il testatore ve gli abbia espressamente sottoposti. *C.* 790. 968 *s.*

850 — **769.** La collazione si fa solamente alla eredità del donante. *C.* 776.

851 — **770.** È soggetto a collazione ciò che si è impiegato per formare uno stabilimento ad uno de' coeredi, o per pagare i di lui debiti. *C.* 194. 1368. 1398.

852 — **771.** Non si debbon conferire le spese di alimenti, di mantenimento, di educazione, d'instruzione, le spese ordinarie di abbigliamento, quelle per nozze e regali di uso.

853 — **772.** Lo stesso ha luogo riguardo agli utili che l' erede ha potuto conseguire da convenzioni fatte col defunto; purchè tali convenzioni non contenessero, allorchè vennero fatte, alcun indiretto vantaggio. *C.* 773. 829 *s.* 1054.

854 — **773.** Similmente non si deo collazione per le società contratte senza frode tra il defunto ed uno de' suoi eredi, quando le condizioni sieno state regolate con un atto autentico. *C.* 1271. 1704 *s.* — *E.* 27.

855 — **774.** L' immobile che è perito per caso fortuito e senza colpa del donatario, non è soggetto a collazione. *C.* 1187. 1256 *s.* 1336. 1386.

856 — **775.** I frutti e gl' interessi delle cose soggette alla collazione non si debbono prima del giorno in cui si è aperta la successione. *C.* 508 *s.* 845. 1779.

b) — **776.** La collazione non è dovuta se non dal coerede al suo coerede: non si dee nè a' legatari nè a' creditori della eredità; salvo ciò che si dirà intorno alla imputazione negli articoli 789 e 790. *C.* 769. 838.

858 — **777.** La collazione si fa o col presentare la cosa nella sua specie, o con prendere tanto di meno. *C.* 749. 778 *s.* 787 *s.*

859 — **778.** La collazione può esigersi nella specie riguardo agl' immobili, ogni qual volta l' immobile donato non sia stato alienato dal donatario, e non si ritrovino nella eredità degl' immobili della stessa specie, valore e bontà, co' quali si possan formare delle porzioni pressochè eguali a favore degli altri coeredi. *C.* 745. 777. 784.

860 — **779.** La collazione ha luogo col prender tanto di meno, quando il donatario abbia alienato l'immobile prima dell'apertura della successione. In tal caso si ha riguardo al valore dello immobile al tempo dell' aperta successione. *C.* 777.

861 — **780.** In tutti i casi debbonsi bonificare al donatario le spese colle quali ha migliorato la cosa, avendo riguardo al maggior valore di essa nel tempo della divisione. *C.* 524. 781 *ss.* 786. 1480. 2019. 2069.

862 — **781.** Debbono egualmente computarsi a favore del donatario le spese necessarie che egli ha fatte per la conservazione della cosa, ancorchè non l' abbiano migliorata. *C.* 780. 1091. 1971, *3.º*

863 — **782.** Il donatario dal suo canto è tenuto a' danni e deterioramenti che per suo fatto o per sua colpa e negligenza abbiano diminuito il valor dell' immobile. *C.* 1336 *s.*

---

a) — *849. Le donazioni ed i legati fatti al coniuge di colui che è in grado di succedere, sono riputati come fatti colla dispensa dalla collazione. — Se le donazioni ed i legati sien fatti congiuntamente a due coniugi, de' quali uno solamente sia in grado di succedere, questi ne conferisce la metà: se sien fatti a questo solo, ha luogo la collazione per intero.*

b) — *857. La collazione. . . . . : non si dee nè a'legatari nè a' creditori della eredità.*

770. — *Non va soggetto a collazione nè quello che un padre spende per formare uno stabilimento precario al figlio, nè quello che spende per pagamento de' di costui debiti quando diviene cessionario de' diritti del creditore pagato.* 1 feb. 1844.

864 — **783**. Nel caso che l' immobile sia stato alienato dal donatario, i miglioramenti o deterioramenti fatti dall' acquirente debbono essere imputati in conformità de' tre articoli precedenti.

865 — **784**. Quando la collazione si fa nella specie, i beni si riuniscono alla massa dell' eredità, franchi e liberi da qualunque peso imposto dal donatario: ma i creditori ipotecari possono intervenire alla divisione, per impedire che la collazione si faccia in frode de' loro diritti. *C.* 777. 802. 1076. 1119. 2011.

866 — **785**. Quando la donazione di un immobile fatta a persona in grado di succedere colla dispensa della collazione, ecceda la porzione disponibile, la collazione di ciò che avanza si fa in ispecie, se la separazione può comodamente eseguirsi. *C.* 777. 829 *s.* 834. 841.

Nel caso contrario, se l' eccedenza oltrepassa la metà del valore dell' immobile, il donatario dee conferirlo per intero; salvo il diritto di prendere anticipatamente dalla massa creditaria il valore della porzione disponibile. Se questa eccede la metà del valore dell' immobile, il donatario può ritenerlo per intero, imputando il di più nella sua quota, e compensando in danaro o altrimenti i suoi coeredi.

867 — **786**. Il coerede che conferisce un immobile nella stessa specie, può ritenerne il possesso sino all' effettivo rimborso delle somme che gli sono dovute per ispese o migliorie. *C.* 780 *s.*

868 — **787**. La collazione de' mobili non si fa che col prendere tanto di meno. Si fa sul ragguaglio del prezzo che i medesimi valevano al tempo della donazione, secondo la stima annessa a quell' atto; ed in mancanza di tale stima, a norma di quella che verrà fatta da periti a giusto prezzo, e senza dar luogo ad aumento. *C.* 744. 777. 872 — *Pe.* 396 *s.*

869 — **788**. La collazione del danaro donato si fa col prender tanto di meno dal contante della eredità. *C.* 777. 787.

Se questo non basta, il donatario può esimersi dal conferire il contante, cedendo sino alla concorrente quantità l'equivalente in mobili, o, in mancanza di questi, in immobili ereditari.

SEZIONE III.

Della imputazione.

789. Ogni erede, benchè estraneo, instituito nel disponibile, e qualunque legatario potrà obbligare l' erede il quale voglia la riserva, o sia leggittima, ad imputare nella stessa le donazioni e i legati fattigli dal defunto; ma ne' seguenti casi solamente: *C.* 829. 841. 2023.

1.° quando la donazione o il legato sia stato fatto colla legge espressa della imputazione: tal dichiarazione potrà farsi tanto coll'atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie: *C.* 813. 835. 894.

2.° quando l'erede cui è dovuta la riserva, domanderà la riduzione delle disposizioni fatte dal defunto, per essersi ecceduta la quota disponibile. *C.* 837 *s.*

790. Tutto ciò che va esente dall' obbligo della collazione secondo le regole stabilite nella sezione II di questo capitolo, va esente ancora dall' obbligo della imputazione spiegata nell' articolo precedente. I legati però, tuttochè non soggetti a collazione, sono sottoposti alla imputazione. *C.* 765. 768. 770. 968.

---

789. — *I nipoti, succedendo all' avo, debbono nella loro quota di riserva imputare le doti che il medesimo abbia costituito alla madre loro.* 6 mar. 1830.

SEZIONE IV.

Del pagamento de' debiti.

870 — **791**. I coeredi contribuiscon tra loro al pagamento de' debiti ed a' pesi della er· tà, ciascuno in proporzione di ciò che vi prende. *C.* 645. 792 *s.* 935. 966. 971. 9· 1173 *s.* 1186. 1515. 1518.

871 — **792**. Il legatario a titolo universale contribuisce insieme cogli eredi in propor· del suo emolumento : ma il legatario particolare non è tenuto a' debiti e pesi, s· però l' azione ipotecaria sul fondo legato. *C.* 935. 966. 979. 2000.

872 — **793**. Ciascun coerede, quando i beni immobili di una eredità sono gravati di · stazioni in virtù d' ipoteca speciale, può esigere che tali prestazioni sieno affranc· e resi liberi i beni prima che si proceda alla formazione delle quote. Se i coeredi · dono l' eredità nello stato in cui si trova, il fondo gravato dee stimarsi nella mede· guisa degli altri immobili: si detrae dal prezzo totale il capitale corrispondente alla · stazione : l' erede nella cui quota cade tal fondo, è caricato solo del pagamento · prestazione : ed egli è in dovere di garentirne i coeredi. *C.* 453. 747 *s.* 1174. 11·· 1471 *s.* 1781 *s.* 1972, *3.°* 2015.

873 — **794**. Gli eredi sono tenuti a' debiti o pesi ereditari, personalmente a misura · *a)* lor parte e porzione, ed ipotecariamente per l' intero: salvo il regresso tanto co· coeredi, quanto contra i legatari universali, per la tangente che i detti coeredi e · tari debbon contribuire. *C.* 645. 791 *s.* 935. 966. 971. 1174, *1.°* 2000.

875 — **795**. Il coerede o successore a titolo universale, che in forza d' ipoteca ha pa· oltre la sua parte di un debito comune, non ha regresso contra gli altri coeredi o s· cessori a titolo universale, fuorchè per quella parte che ciascheduno di essi dee p· sonalmente sostenere, quando anche il coerede che ha pagato il debito, siasi fatto s· rogare ne' diritti de' creditori; senza pregiudizio però delle ragioni di un coered· quale in forza del beneficio dell' inventario abbia conservato la facoltà di ripetere, · me qualunque altro creditore, il pagamento del suo credito personale. *C.* 719. 7·· 804. 935. 966. 971. 1166 *s.* 1202. 1203, *1.°* 1204, *4.°* 2000.

876 — **796**. In caso d' insolvibilità di un coerede o successore a titolo universale, la s·· tangente nel debito ipotecario è ripartita sopra tutti gli altri proporzionatame·· *C.* 805 *s.* 1167 *s.*

877 — **797**. I titoli esecutivi contra il defunto sono parimente esecutivi contra la pers·· dell' erede : non potranno ciò nondimeno i creditori procedere alla esecuzione, se n·· otto giorni dopo aver fatta l' intimazione di questi titoli alla persona o al domicilio ·· l' erede. *C.* 645. 739 *s.*

878 — **798**. In qualunque caso e contra qualunque creditore essi possono domandare l· separazione del patrimonio del defunto dal patrimonio dell'erede. *C.* 799. 800 *s.* 199·.

879 — **799**. Questo diritto però non si può più esercitare, quando vi è novazione del de· bito del defunto coll' aver accettato l' erede per debitore. *C.* 1187. 1225, *1.°*

880 — **800**. Si prescrive, riguardo a' mobili, col decorso di tre anni. *C.* 2125. 216· Riguardo agl' immobili, l'azione può esercitarsi finchè esistono in mano dell' ered·

881 — **801**. I creditori dell' erede non sono ammessi a domandar la separazione de' patr· moni contra i creditori della eredità. *C.* 798.

---

a) — *874. Il legatario particolare che ha estinto un debito di cui era gravato il fondo l· gato, subentra nelle ragioni del creditore contra gli eredi e successori a titolo universal·.*

791. — *Gli eredi ed i legatari non posso- no pretendere cosa alcuna, se non dopo la compiuta soddisfazione de' debiti del defunto.* ·1 lug. 1850.

797. — *L' art. 797 delle leggi civili, c·· stabilisce il termine di otto giorni per esegui· si un precetto contro l' erede, non è applicab· le al precetto ipotecario.* 26 giug. 1827.

a) — **802.** I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de' loro diritti, possono domandare che non vi si proceda se non col loro intervento a proprie spese; ma non possono impugnare una divisione già perfezionata, eccetto il caso in cui si fosse fatta senza il loro intervento, malgrado la dimanda che essi avessero fatta: salvo il diritto di dedurne la rescissione competente al loro debitore, a' termini degli articoli 1119 e 1120. *C.* 734. 739. *s.* 784. 1120. 2106 — *Pc.* 433.

SEZIONE V.

Degli effetti della divisione, e della garentia delle quote.

883 — **803.** Ciascun coerede è riputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota, o rimasigli all'incanto; e si reputa che non abbia giammai avuto la proprietà degli altri beni ereditari. *C.* 645. 694. 741. 753. 1532 *s.* — *Pe.* 982.

884 — **804.** I coeredi rimangono vicendevolmente tra loro garanti per le sole molestie ed evizioni procedenti da causa anteriore alla divisione. *C.* 741. 794 *ss.* 805. 1471 *s.* 1542 *s.* 1972, *3.°* 1995.

La garantia non ha luogo, se la qualità della evizione sofferta è stata eccettuata con una clausola particolare ed espressa dell'atto di divisione: cessa in oltre se il coerede soffre l'evizione per propria colpa. *C.* 1088. 1337. 1473.

885 — **805.** Ciascun coerede è personalmente obbligato, a proporzione della sua quota ereditaria, a fare indenne il suo coerede della perdita cagionata dalla evizione. *C.* 791 *s.* 794 *s.* 1972, *3.°* 1995.

Se uno de' coeredi si trova insolvibile, la tangente per cui egli è tenuto, debbe essere egualmente ripartita tra la persona garentita e tutti i coeredi solventi. *C.* 796. 806. 1167 *s.*

886 — **806.** La garentia della solvibilità del debitore di una rendita non dura oltre i cinque anni seguenti alla divisione. Non vi è più luogo a garentia per la insolvibilità del debitore, quando questa è sopravvenuta soltanto dopo essersi ultimata la divisione. *C.* 796. 805. 1167.

SEZIONE VI.

Della rescissione in materia di divisioni.

887 — **807.** Le divisioni possono rescindersi per causa di violenza, o di dolo. *C.* 812. 1063. 1065 *ss.* 1069 *ss.* 1258 *s.* 1307.

Può altresì aver luogo la rescissione, quando uno de' coeredi prova di essere stato leso nella divisione oltre il quarto. La semplice omessione di un cespite della eredità non dà luogo all'azione di rescissione, ma soltanto ad un supplimento. *C.* 810. 1072. 1259 *s.* 1267. 1520 *s.*

---

a) — *882. I creditori di un condividente, per impedire che la divisione sia fatta in frode de' loro diritti, possono domandare che non vi si proceda in assenza loro: hanno il diritto d'intervenirvi a proprie spese: ma non possono impugnare una divisione già perfezionata, eccetto il caso in cui si fosse fatta senza il loro intervento e malgrado la dimanda che essi avessero fatta.*

803. — *La vendita fatta da uno de' coeredi prima della divisione è nulla, ancorchè il fondo entri poi nella sua quota.* 8 lug. 1826.

Tra coeredi non può esservi dominio esclusivo se non dopo la divisione della eredità. Quindi prima non può proporsi azione di rivendicazione contra il terzo possessore. 5 apr. 1831.

807. — *L'art. 807 delle leggi civili non è applicabile a' creditori aggiudicatari necessari onde rescindersi il partaggio de' beni per essersi assegnato ad un creditore un fondo di valuta minore dell'effettiva.* 30 lug. 1850.

888 — **808.** L'azione di rescissione si ammette contra qualunque atto che abbia per oggetto di far cessare la comunione tra i coeredi, ancorchè fosse qualificato con titoli di vendita, di permuta e di transazione, o di qualunque altra maniera. *C.* 734.

Ma dopo la divisione, o dopo l'atto fatto in luogo della medesima, l'azione di rescissione non è più ammessa contra la transazione fatta sopra le difficoltà reali che presentava il primo atto, ancorchè non vi fosse stata sopra tale oggetto alcuna lite cominciata. *C.* 809. 1916. 1920 *s.*

889 — **809.** La detta azione non è ammessa contra una vendita di diritti di successione, fatta senza frode ad uno de' coeredi, a di lui rischio o pericolo, dagli altri coeredi, o da uno di essi. *C.* 808.

890 — **810.** Per riconoscere se vi sia stata lesione, si fa eseguire la stima de' beni, giusta il loro valore all'epoca della divisione. *C.* 807. 1521.

891 — **811.** Quegli che è convenuto coll'azione di rescissione per causa di lesione, potrà troncare il corso alla medesima, ed impedire una nuova divisione offrendo e consegnando all'attore il supplimento della sua porzione ereditaria o in danaro o in ispecie. *C.* 1527.

892 — **812.** Il coerede che ha alienato la sua porzione in tutto o in parte, non è più ammesso a proporre l'azione di rescissione per dolo o violenza, se l'alienazione è seguita dopo che gli fu palese il dolo o cessata la violenza. *C.* 807. 1060. 1258. 1292.

TITOLO II.

DELLE DONAZIONI TRA VIVI E DE' TESTAMENTI.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

893 — **813.** Nessuno potrà disporre de' suoi beni a titolo gratuito se non per donazione tra vivi, o per testamento, nelle forme stabilite qui appresso. *C.* 632. 814 *s.* 855 *s.* 892 *s.*

894 — **814.** La *donazione tra vivi* è un atto col quale il donante si spoglia attualmente ed irrevocabilmente della cosa donata in favore del donatario che l'accetta. *C.* 632. 813. 817 *s.* 829 *s.* 837 *s.* 855 *a* 863. 866. 872. 878 *a* 891. 1039 *a* 1042. 1046 *s.*

895 a) — **815.** Il *testamento* è un atto col quale il testatore dispone, pel tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutti o di parte de' suoi beni, e che ha la facoltà di rivocare. *C.* 632. 813. 817 *s.* 829 *s.* 837 *s.* 892 *a* 1036. 1051 *ss.*

900 — **816.** In qualunque disposizione tra vivi o di ultima volontà si avranno per non iscritte le condizioni impossibili, e quelle che sono contrarie alle leggi o al buon costume. *C.* 7. 734. 1087. 1125. 1341.

a) — V. art. 941. 942. 936. 944.

808. — *L'art. 808 delle leggi civili, relativo a' contratti tra coeredi, non è applicabile a quelli tra l'erede universale ed uno instituito in re certa.* 14 mar. 1826.

L'atto che fa cessare la comunione tra coeredi è atto di divisione: rimanendo una comunione parziale, non ha luogo il giudizio familiae erciscundae, ma l'altro communi dividundo. 14 set. 1848.

811. — *Non è il caso di accordare il beneficio dell'art. 811 delle leggi civili se si domandi goderlo nell'ultimo corso di un annoso giudizio di divisione; molto meno se si trovi espressa la volontà di non volerne profittare.* 11 sett. 1845.

814. — *Ancorchè un atto non siasi espressamente qualificato per donazione, pure non cessa di esser tale, quando il dominio si è trasferito ad altri a titolo gratuito.* 14 lug. 1824.

816. — *La condizione imposta dal padre a' figliuoli di viver lontani dalla madre, è contraria a' buoni costumi.* 20 gen. 1824.

CAPITOLO II.

Della capacità di disporre o di ricevere per donazione tra vivi , o per testamento.

901 — **817.** Perchè taluno possa far donazione tra vivi o testamento , è necessario che sia sano di mente. *C.* 412. 422. 425. 427. 436. 814 *s*,

902 — **818.** Qualunque persona può disporre e ricevere per donazione tra vivi , o per testamento , eccettuate quelle che sono dalla legge dichiarate incapaci. *C.* 386. 412. 422. 427. 436. 646. 648. 819 *s.* 1368 *s.*

903 — **819.** Il minore che non è giunto agli anni sedici , non potrà in verun modo disporre ; a riserva di quanto è determinato nel capitolo IX di questo titolo. *C.* 312. 373. 818.

904 — **820.** Il minore pervenuto all' età di anni sedici potrà disporre per testamento fino alla concorrenza solamente della metà de' beni che la legge permette di disporre al maggiore. *C.* 815. 818. 823. 829. 831 *s.* 894. 1049.

a) — **821.** La donna maritata non potrà far donazione tra vivi senza l' assistenza o il consenso speciale del marito , ovvero senza l' autorizzazione giudiziale , secondo le regole stabilite nel titolo *del matrimonio*. *C.* 206. 215. 818. 858. 1050. 1368.

b) — **822.** Per esser capace di ricevere un atto di donazione fra vivi , basta l'esser conceputo nel momento della donazione.

Per esser capace di ricevere con testamento , basta l' esser conceputo all' epoca della morte del testatore.

Sono eccettuate da questa regola le persone contemplate nelle sostituzioni fedecommessarie ne' casi permessi particolarmente dalla legge.

Ciò non ostante non potranno avere effetto nè la donazione nè il testamento , se il fanciullo non sia nato vitale.

---

a) — *905. La donna maritata non potrà far donazione tra vivi senza l'assistenza o il consenso speciale del marito , ovvero senza l' autorizzazione giudiziale , secondo il prescritto degli articoli 217 e 219 nel titolo* del matrimonio. — *Non ha bisogno del consenso del marito , nè della giudiziale autorizzazione per disporre con testamento.*

b) — *906. Per esser capace di ricevere un atto di donazione fra vivi, basta l' esser conceputo nel momento della donazione. — Per esser capace di ricevere con testamento. basta l' esser conceputo all' epoca della morte del testatore. — Ciò non ostante non potranno avere effetto nè la donazione nè il testamento , se il fanciullo non sia nato vitale.*

La condizione che un individuo non abbracci vita religiosa o monastica, non è contro le leggi o il buon costume. 23 gen. 1841.

Può ritenersi come non scritta la condizione apposta in un testamento, che i figli debbano tutti convivere insieme sotto al medesimo tetto col primogenito, sotto la penale al trasgressore di non succedere che nella sola riserva. 13 sett. 1842.

La condizione apposta dal testatore di sentirsi ristretta la sua largizione, nel caso che la figlia legataria passi a marito, non incontra il divieto dell' art. 816 delle leggi civili. 9 sett. 1847.

Sotto l' impero delle leggi attuali non può aversi per non iscritta la condizione del celibato apposta in un atto di donazione tra vivi. Però, dato in usufrutto un fondo sotto la condizione del celibato, il donatario che contragga matrimonio, conserva il godimento de' frutti per l' epoca anteriore alla celebrazione delle nozze , e non già che si reputa caducato il dono sin dal suo principio. 28 feb. 1852.

La disposizione espressa in un testamento di usufruire della casa abitandola, costituisce un legato di abitazione , il quale non ha niente di comune con le condizioni moralmente impossibili perchè restrittive della libertà individuale , e però da aversi come non scritte. 7 apr. 1853.

817. — *La demenza del testatore , per esser causa di nullità del testamento , deve essere abituale e non già momentanea.* 22 sett. 1845.

822. — V. C. 646, *R. 9 mar. 1822.*

— *Non si è mai disputato di potere i religiosi ricevere annui legati.* 26 ag. 1824.

907 — **823.** Il minore, ancorchè giunto agli anni sedici, non potrà disporre, nè pure per testamento, a vantaggio del suo tutore. *C.* 373. 814 *s.* 818. 820.

Il minore fatto maggiore di età non potrà disporre nè per donazione tra vivi, nè per testamento, a vantaggio di quello che fu suo tutore, se non è stato preventivamente renduto e liquidato il conto diffinitivo della tutela. *C.* 394 *s.*

Sono eccettuati ne' due casi sopra riferiti gli ascendenti de' minori che attualmente sieno, o che furono loro tutori. *C.* 323 *s.*

908 **824.** I figli naturali non possono ricevere cosa alcuna dal padre, sì per donazione tra vivi, che per testamento, oltre quello che loro è accordato nel titolo *delle successioni*. *C.* 257. 644. 818.

a) — **825.** I medici, chirurgi, ufiziali di sanità, gli speziali, che avranno curato una persona nel corso della malattia della quale sia morta, gli avvocati che avranno consigliato e diretto il testamento, e gli ecclesiastici che avranno assistito in detta ultima malattia, non potranno trar profitto dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in lor favore, durante il tempo della stessa malattia. *C.* 814 *s.* 818. 827.

Sono eccettuate

1.° le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo allo facoltà del disponente, ed a' servigi ed assistenze prestate; *C.* 968.

2.° le disposizioni, ancorchè universali, ne' casi di parentela sino al quarto grado inclusivamente; purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta; o, avendoli, colui a favore del quale venne fatta la disposizione, si trovi nel numero di questi eredi.

b) — **826.** Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spedali, de' poveri di un comune, degli stabilimenti di pubblica utilità, e di altri corpi morali autorizzati dal Governo, non avranno effetto se non in quanto saranno autorizzate da un decreto reale. *C.* 462. 814 *s.* 818. 861. 864. 1917.

---

a) — *909. I medici, chirurgi, ufiziali di sanità e gli speziali che avranno curato una persona nel corso della malattia della quale sia morta, non potranno trar profitto dalle disposizioni tra vivi o testamentarie fatte in loro favore durante il tempo della stessa malattia. — Sono eccettuate, 1.° le disposizioni rimuneratorie fatte a titolo particolare, avuto riguardo alle facoltà del disponente ed a' servigi prestati; 2.° le disposizioni universali ne' casi di parentela sino al quarto grado inclusivamente, purchè però il defunto non abbia eredi in linea retta, o avendoli, colui a favore del quale venne fatta la disposizione, si trovi nel numero di questi eredi. — Le stesse regole si osserveranno rispetto a' ministri del culto.*

b) — *910. Le disposizioni tra vivi o per testamento in vantaggio degli spedali, de' poveri di un comune, o degli stabilimenti di pubblica utilità, non avranno effetto se non in quanto saranno autorizzate da un decreto imperiale.*

825. — *La incapacità de' sacerdoti che hanno assistito il testatore, non è limitata sola a quelli che han prestato gli ufizi di religione al defunto, ma è generale.* 14 sett. 1826.

La incapacità degli ecclesiastici assistenti all'ultima malattia, non si estende al corpo morale cui appartengono. 1 ag. 1848.

826. — *D. 4 ap. 1850* — 1. I notai de' nostri reali dominî dovranno dare notizia al sindaco ed al giudice di circondario, o al supplente del giudice, nel comune della loro rispettiva residenza, di ogni disposizione che con atti tra vivi, o di ultima volontà, da essi rogati, o presso di loro depositati, fosse fatta in favore dei poveri, de' luoghi pii laicali, o degli stabilimenti di beneficenza. — La notizia ne sarà data con semplice lettera di uficio. — 2. Sotto la denominazione di stabilimenti di beneficenza e di luoghi pii laicali s' intendono gli ospedali, gli orfanotrofii, i conservatori, i ritiri, i monti di pegni, di maritaggi e di limosine, i monti frumentari, le arciconfraternite, le congregazioni, le cappelle laicali, e finalmente tutte quelle istituzioni, legati ed opere, che sotto qualunque denominazione e titolo si trovano o saranno addette al sollievo degl' infermi, degl' indigenti, e de' proietti. — 3. I giudici di circondario, o i supplenti ne' comuni per mezzo del rispettivo giudice trasmetteranno immediatamente al procuratore del Re presso il tri-

911 — **827.** Qualunque disposizione a vantaggio di una persona incapace sarà nulla, ancorchè venga celata sotto la forma di un contratto oneroso, o che venga fatta sotto nome d' interposte persone. *C.* 818. 823 *ss.* 1060. 1304. 1306.

Saranno considerate *persone interposte* i padri, le madri, i figli, i discendenti ed il coniuge della persona incapace. *C.* 1053 *s.* 1441.

a) — **828.** Il nazionale potrà disporre a favore di uno straniero, purchè tra le due nazioni vi sia diritto di reciprocazione, e salve le eccezioni che per transazioni diplomatiche potrebbero aver luogo.

a) — *912. Non si potrà disporre a favore di uno straniero, se non nel caso che questo straniero possa disporre a vantaggia di un francese* (1).

bunale civile della provincia o valle le notizie loro date da' notai; questo funzionario ne darà subito comunicazione al rispettivo consiglio degli ospizi. I sindaci adempiranno altrettanto direttamente coll'Intendente come presidente del Consiglio degli ospizi. — Rimarrà poi a carico dello stesso consiglio il richiedere a' notai rispettivi le copie degli atti di cui potrà aver bisogno, pagandone loro i corrispondenti diritti, nel tempo in cui è permesso al notaio di estrarle. — 4. I notai dovranno adempire la obbligazione loro imposta coll' articolo 1 del presente decreto fra 'l termine di otto giorni, da computarsi, - pe' testamenti per atto pubblico, per le donazioni e per gli altri atti tra vivi, dal giorno della loro stipulazione; - pe' testamenti olografi o mistici, dal giorno in cui seguirà il deposito presso il notaio conservatore. - I notai dovranno ritirare rispettivamente dal sindaco e dal giudice di circondario, o suo suppleute comunale, i quali non potranno negarsi di rilasciarlo, il riscontro della notizia a' medesimi data per ogni pia disposizione, e dovranno inoltre alligare tale riscontro all' atto corrispondente nel protocollo. — 6. I notai che ometteranno di adempire quanto è loro imposto cogli articoli 1, 4 e 5 del presente decreto, saranno puniti colla sospensione non minore di un mese, nè maggiore di sei mesi. - In ogni caso i notai saranno risponsabili de' danni ed interessi che avranno cagionato colla loro omissione. — 7. La Camera notariale di ciascuna provincia o valle nella visita annuale dei protocolli de' notai dovrà assicurarsi specialmente dello adempimento da parte de' notai, di quanto è prescritto a loro peso col presente decreto, e promuovere, ove ne sia il caso, le convenienti misure disciplinari a carico de' contravventori, dando intanto notizia delle pie disposizioni rimaste occulte al Consiglio per mezzo del procuratore del Re presso il tribunale civile da cui dipende.

R. 9 ott. 1842 — Considerato essere un atto di sovranità il commutare la volontà de' defunti nel foro esterno, ordina rescriversi a' delegati in Napoli ed in Palermo che l' *exequatur* alle carte pontificie, intorno alle dimande di commutazione di volontà de' defunti per legati pii, si debba interporre quando già pria abbia S. M. concesso il sovrano beneplacito sulla commutazione che s' implora.

R. 30 ap. 1851 — Sulla considerazione di essere frequenti i casi ne' quali la legge attribuisce alla dimanda l' effetto di operare l' attuazione di un diritto, dichiara che la Sovrana autorizzazione ne' termini degli art. 826 ed 861 delle *leggi civili* produrrà i suoi effetti legali dal giorno che gli amministratori de' corpi morali l' avranno dimandata e notificata tale dimanda ai donanti, od agli eredi del testatore giusta gli art. 836, 895 e 968 *leggi civili*; e che dopo la notificazione suddetta in pendenza del sovrano beneplacito, gli amministratori potranno agire presso i giudici competenti per tutti gli atti conservatori.

D. 21 mag. 1852 — 1. Le Istruzioni annesse al presente decreto intorno al reggimento dell' opera di Terra Santa in Sicilia, sono da Noi approvate. — I notai de' nostri reali dominii oltre il Faro dovranno dare notizia al sindaco, ed al giudice di circondario, o al supplente del giudice, nel commune della loro rispettiva residenza, di ogni disposizione, che con atti tra vivi o di ultima volontà da essi rogati o presso di loro depositati, fosse fatta in favore della detta pia opera. — A tal uopo rimangono applicate all' opera di Terrasanta tutte le disposizioni contenute nel real decreto dei 4 aprile 1830 per le simili largizioni in favor dei poveri, de' luoghi pii laicali, e degli stabilimenti di beneficenza; se non che, in vece di dirigersi le comunicazioni dal rispettivo procuratore regio, come vien prescritto negli art. 3 e 7 dello stesso decreto, al Consiglio degli Ospizi, debbano queste farsi al real delegato dell' opera del Valle nel cui ambito ha avuto luogo la pia disposizione.

828. — *Non solo il legato di proprietà, ma anche quello del semplice usufrutto fatto alla madre del figlio naturale riconosciuto, è considerato come fatto a persona interposta, e quindi nullo per incapacità.* 3 ap. 1851.

(1) Vedi la nota alla pagina 108.

CAPITOLO III.

Della porzione disponibile de' beni, e della riduzione.

SEZIONE I.

Della porzione disponibile de' beni.

a) — **829.** Le liberalità tanto per atto tra vivi, che per testamento, non potranno oltrepassare la metà de' beni del disponente, quando questi morendo lasci figli, qualunque sia il numero de' medesimi. L'altra metà sarà riservata a vantaggio de' figli, e formerà la loro *legittima* su di cui il disponente non potrà imporre vincolo o peso veruno. *C.* 614. 645. 654. 667. 763 *s.* 813 *ss.* 820. 830 *a* 835. 837 *a* 847. 930. 1045. 1049. 1053.

914 — **830.** Sono compresi nell'articolo precedente sotto nome di *figli* i discendenti in qualunque grado essi sieno; ma non si contano se non per quel figlio che rappresentano nella successione del disponente. *C.* 660 *s.*

b) — **831.** Se il defunto in mancanza di figli lascia superstiti ascendenti in qualunque linea, le liberalità per atto tra vivi, o per testamento, non potranno diminuire la metà della quota che sarebbe loro spettata *ab intestato*. *C.* 644 *s.* 654. 668 *ss.* 672 *ss.* 813 *ss.* 825. 832.

I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti, perverranno loro coll'ordine con cui la legge li chiama a succedere. *C.* 671.

---

a) — *913. Le liberalità tanto per atto tra vivi, che per testamento, non potranno oltrepassare la metà de'beni del disponente, quando questi morendo non lasci più che un figlio legittimo; il terzo, se lascia due figli; il quarto, se ne lascia tre o un numero maggiore.*

b) — *915. Le liberalità per atto tra vivi o per testamento, non potranno oltrepassare la metà de' beni, se in mancanza di figli il defunto lascia superstiti uno o più ascendenti in ciascuna linea paterna e materna; e li tre quarti, se non lascia ascendenti che in una sola linea. — I beni per tal modo riservati a vantaggio degli ascendenti perverranno loro con l'ordine con cui la legge li chiama a succedere: essi soli avranno il diritto a questa riserva, in tutti i casi ne' quali una divisione in concorso de' collaterali non desse loro la quota di beni riservata per essi.*

829. — *La quantità della legittima si calcola secondo le leggi vigenti alla morte di colui della di cui eredità si tratta — Si può però regolare secondo quelle vigenti all'epoca del testamento, ove si tratti d'indagare la volontà del disponente.* 13 ap. 1826.

La legittima si calcola sul valore dell'asse al tempo della morte. 23 giug. 1827.

Secondo le attuali leggi la legittima è una porzione dell'eredità, e quindi il legittimario dee soffrire i pesi in proporzione. 12 feb. 1828.

L'azione a conseguire la legittima, non preparata dal figlio, non si trasmette agli eredi estranei di lui. 14 gen. 1832.

Alla quota di riserba non si può succedere che con la qualità di erede. 6 feb. 1832. (cam. riun.)

La quota di un legittimario si accresce agli altri, quando il medesimo muoia prima di conseguirla. 20 giu. 1833.

Le monache rinunzianti durante la vita del padre non fanno numero nella legittima. 8 ag. 1839.

Chi col testamento ha ricevuto meno della legittima, può agire per supplemento, nè perciò occorre che sperimenti la querela d' inofficioso. 24 ag. 1839.

Il padre può donare al figlio alcuni fondi determinati. Questa donazione non può impugnarsi col pretesto di essersi prelevati con la donazione i fondi migliori. 8 lug. 1845.

831. — *Attribuita che siasi al legatario d'un minore pervenuto all'età di anni sedici la quota che gli riviene; e sul rimanente della eredità di lui concorrendo da un lato l'ava materna, e dall'altro la germana, l'ava materna non ha diritto a prelevare la riserva e dividere poi a metà con la germana l'avanzo, ma la divisione debbe seguire a parti eguali tra loro.* 7 dic. 1850.

916 — **832**. In mancanza di ascendenti e di discendenti, si potrà disporre della totalità de' beni tanto per atti tra vivi, che per testamento. *C.* 667 *s.*

917 — **833**. Quando la disposizione per atti tra vivi o per testamento sia di un usufrutto, o di una rendita vitalizia, il cui valore ecceda la porzione disponibile, gli eredi a vantaggio de' quali la legge fa una riserva, potranno scegliere o di eseguire tal disposizione, o di abbandonare la proprietà della porzione disponibile. *C.* 503. 513. 535. 813 *ss.* 829 *ss.* 834. 783 *s.* 944. 969. 974. 1841.

918 — **834**. Il valore in piena proprietà de' beni alienati ad una persona in grado di succedere in linea retta, sia col peso di una rendita vitalizia, sia a *fondo perduto*, o con riserva di usufrutto, sarà imputato nella porzione disponibile; e l' eccedente, se ve n' è, sarà conferito nella massa. Questa imputazione e questa collazione non potranno esser domandate da coloro fra i successori in linea retta, che avessero prestato il loro consenso all'alienazione, nè in verun caso da' successori in linea trasversale. *C.* 503. 657 *s.* 748. 762. 829 *ss.* 1840 *s.*

919 — **835**. La porzione disponibile potrà esser data in tutto o in parte, così per atto tra vivi, come per testamento, a' figli o ad altri successori del donante, senza che il donatario o legatario, venendo a succedere, sia obbligato a farne la collazione; purchè però la disposizione sia stata fatta espressamente a titolo di anteparte o di prelegato. *C.* 829 *ss.* 1088.

La dichiarazione che la donazione o il legato è a titolo di anteparte o di prelegato, potrà farsi tanto coll'atto stesso che contiene la disposizione, quanto con un atto posteriore nella forma delle disposizioni fra vivi o testamentarie. *C.* 644 *s.* 762 *s.* 814 *s.* 855. 894.

836. Non è permesso a' genitori o ad altro ascendente transigere col figlio, o colla figlia, circa la legittima che ad essi potrà spettare dopo la loro morte, donando con questa legge, pagando, o promettendo anticipatamente qualche fondo, somma, o altro. Tali transazioni non saranno valevoli, nè impediranno al figlio o alla figlia il diritto di pretendere la quota spettantegli dopo la morte del padre, o della madre, imputando in quella i beni e le quantità ricevute.

SEZIONE II.

Della riduzione delle donazioni e de' legati.

920 — **837**. Le disposizioni tanto fra vivi, che per causa di morte, le quali eccederanno la porzione disponibile, potranno esser ridotte alla detta quota al tempo in cui si apre la successione. *C.* 814 *s.* 829 *ss.* 841 *a* 847. 1045. 1841 *s.* 1845.

921 — **838**. La riduzione delle disposizioni fra vivi non potrà esser domandata se non da quelli, a vantaggio de' quali la legge ha stabilito la riserva, da' loro eredi, o da quelli che da essi hanno causa: i donatarî, i legatarî, i creditori del defunto, non potranno domandare tal riduzione, nè profittarne. *C.* 776. 814. 829 *ss.* 842. 1119 *s.*

922 — **839**. Si determina la riduzione formando una massa di tutti i beni esistenti alla morte del donante o del testatore. Vi si riuniscono fittiziamente quelli de' quali è stato disposto a titolo di donazione fra vivi, secondo il loro stato all' epoca delle donazioni, e 'l loro valore al tempo della morte del donante. Si calcola sopra tutti questi beni, dedotti i debiti, qual sia la porzione di cui egli ha potuto disporre, avuto riguardo alla qualità degli eredi che lascia. *C.* 748 *s.* 763 *s.* 791 *s.* 814.

---

835. — *Essendosi donata la disponibile con la dispensa della collazione, i figli hanno quota sull' altra metà soltanto.* 7 nov. 1846.

837. — *Per la riduzione delle donazioni prima delle nuove leggi debbono attendersi le preesistenti.* 21 feb. 1832.

923 — **840.** Non vi sarà mai luogo alla riduzione delle donazioni fra vivi, se non dopo di aver esaurito il valore di tutti i beni compresi nelle disposizioni testamentarie: e qualora vi sarà luogo a questa riduzione, essa si farà cominciando dalla ultima donazione, e così successivamento risalendo dalle ultime allo più antiche. *C.* 814. 842.

924 — **841.** Se la donazione fra vivi soggetta a riduzione sia stata fatta a favore di una persona che è in grado di succedere, potrà questa ritenere su' beni donati il valore di quella porzione che le spetterebbe nella qualità di erede su'beni non disponibili, purchè sieno della medesima specie. *C.* 745. 777 *s.* 785 *s.* 814. 829 *a* 831.

925 — **842.** Quando il valore delle donazioni fra vivi eccederà o eguaglierà la quota disponibile, tutte le altre disposizioni testamentarie saranno caduche. *C.* 743 *s.* 829 *ss.* 838 *s.* 994 *a* 998.

926 — **843.** Quando le disposizioni testamentarie eccederanno o la quota disponibile, o la porzione di questa quota, che resterebbe dopo aver dedotto il valore delle donazioni fra vivi, la riduzione si farà *pro rata* senza alcuna distinzione fra i legati universali ed i legati particolari. *C.* 743 *s.* 763. 791. 829 *a* 842. 844. 928. 935. 979.

927 — **844.** Nondimeno, in tutti i casi in cui il testatore avrà dichiarato espressamente essere sua intenzione che un legato sia soddisfatto in preferenza agli altri, questa preferenza avrà luogo; ed il legato che ne sarà l' oggetto, non verrà ridotto, se non in quanto il valore degli altri legati non fosse sufficiente a compire la riserva legale. *C.* 632. 744. 843. 935. 969. 979. 1088.

928 — **845.** Il donatario restituirà i frutti di ciò che eccederà la porzione disponibile, dal giorno della morte del donante, quando sia stata domandata la riduzione fra l' anno; altrimenti, dal giorno della domanda. *C.* 508 *s.* 743. 775. 829 *ss.* 837. 883. 887.

929 — **846.** Gl' immobili da ricuperarsi in conseguenza della riduzione, saranno liberi da ogni debito o ipoteca contratta dal donatario. *C.* 743. 784. 837. 2011.

930 — **847.** L' azione per la riduzione o per la rivendicazione potrà esercitarsi dagli eredi contra i terzi detentori degl' immobili compresi nelle donazioni ed alienati da' donatarî, nella maniera medesima e collo stesso ordino che si terrebbe contra i donatarî medesimi, e previa la discussione de' beni di costoro. Questa azione dovrà esercitarsi secondo l'ordine dell'epoche delle alienazioni, cominciando dalla più recente. *C.* 645. 829 *ss.* 840. 1893 *s.* 2168. 2171.

SEZIONE III.

Della diredazione.

848. Oltre delle cause per le quali qualunque erede può rendersi indegno di succedere, le persone a vantaggio delle quali la legge stabilisce una quota di riserva, o sia legittima, possono esserne private con una dichiarazione espressa del testatore, e per una causa ammessa dalla legge e spiegata nello stesso testamento.

849. Il figlio potrà esser diredato per le cagioni seguenti:

1.° se siasi renduto colpevole verso del genitore di sevizie, o di qualunque delitto:

2.° se gli abbia irragionevolmente negato gli alimenti: *C.* 195.

3.° se divenuto il genitore furioso, lo abbia lasciato in abbandono, senza prender cura di lui: *C.* 412 *ss.*

4.° se non abbia curato di riscattarlo divenuto prigioniero presso il nemico, quando il poteva: *C.* 850, *1.°*

5.° se la figlia in contraddizione del padre siasi messa ad esercitare il mestiere di pubblica meretrice.

---

849. — V. *C.* 67, *D. 26 sett. 1828.*

850. Il padre o la madre potrà esser diredato per le ragioni seguenti :

1.° se reso il figlio prigioniero presso il nemico, non abbia procurato, potendo ciò fare , di riscattarlo : *C.* 849, *4.°*

2.° se gli abbia irragionevolmente negato gli alimenti : *C.* 193.

3.° se divenuto furioso , lo abbia abbandonato , senza prenderne alcuna cura :

4.° il padre o la madre potrà esser diredato, se uno di essi abbia dato il veleno all' altro , o l' abbia oltraggiato atrocemente :

5.° ha luogo anche la diredazione per avere uno de'genitori attentato alla vita dei proprî figli.

Le disposizioni di questo articolo avranno luogo per ogni altro ascendente.

851. L'esistenza della causa della diredazione , spiegata nel testamento , debbe esser dimostrata con pruove legali. *C.* 849 *s.* 1269 *s.*

852. Colui che è stato giustamente diredato, si terrà como non esistente; e la sua persona non sarà messa a calcolo nel ripartirsi la quota di riserva , o sia legittima dovuta agli altri figli. *C.* 829.

853. Se il figlio diredato espressamente nel testamento premuore al padre , la diredazione non pregiudica i diritti de' discendenti del medesimo. *C.* 653.

Lo stesso vale per la madre e per ogni altro ascendente.

854. La persona diredata , quando non abbia altronde mezzi da vivere , potrà reclamare sulla eredità da cui è esclusa , gli stretti alimenti.

CAPITOLO IV.

Delle donazioni tra vivi.

SEZIONE I.

Della forma delle donazioni tra vivi.

931 — **855.** Ogni atto che contenga una donazione fra vivi , sarà stipulato innanzi a un notaio nella forma ordinaria de' contratti ; e ne rimarrà presso di lui la minuta sotto pena di nullità. *C.* 632. 813 *s.* 817 *s.* 829 *s.* 837 *s.* 878 *s.* 941 *s.* 1003 *s.* 1031 *s.* 1037 *s.* 1046 *s.* 1059. 1271. 1293 *s.*

932 — **856.** La donazione fra vivi non obbligherà il donante , e non produrrà alcun effetto se non dal giorno in cui sarà stata accettata in termini espressi. *C.* 814. 857 *a* 863. 866. 872. 1040 *ss.*

L' accettazione potrà farsi , durante la vita del donante , con un atto posteriore ed autentico di cui pure rimarrà la minuta ; ma in tal caso la donazione non avrà effetto relativamente al donante , se non dal giorno in cui gli sarà stato notificato l' atto che comproverà l' accettazione. *C.* 1271. 1536.

---

855. — *Una donazione fatta con carta sotto firma privata non può ritenersi per valida perchè ratificata con atto posteriore avanti notaio.* 13 nov. 1843.

È invalida la dotazione ad una chiesa o ad altra corporazione ecclesiastica fatta con scrittura privata. 4 ag. 1848. (cam. riun.)

Le donazioni manuali di oggetti puramente mobili, come quelle che si compiono si perfezionano e si consumano mercè la tradizione reale brevi manu, *sono dispensate da ogni formalità di scrittura.* 20 giug. 1850.

L'esame sulla estensione di una donazione , e sulla quantità de' beni donati, come di fatto , non va soggetto a censura. 23 gen. 1851.

856. — *R. 1 feb. 1845.* — Dichiara non esservi materia di ricorso per annullamento nè di dubbio di legge sulla quistione , se la donazione a titolo gratuito fatta con atto tra vivi sotto l' impero delle antiche leggi del regno ed accettata dal notaio stipulatore dell' atto nell' interesse del donatario non interveniente nell' atto medesimo , fosse ovver no perfetta , e quindi irrevocabile ; non essendosi mai di ciò

933 — **857**. Se il donatario è maggiore, l'accettazione dee farsi da lui, o in suo nome da persona munita di procura speciale, o che abbia la facoltà generale di accettare le donazioni già fatte, o che potessero farsi. *C.* 411. 814. 855 *s.* 859. 1857. 1859.

Questa procura dovrà esser fatta innanzi a notaio; ed una copia legale della medesima verrà annessa alla minuta della donazione, o a quella dell'accettazione, qualora questa si fosse fatta con atto separato. *C.* 1271.

934 — **858**. La donna maritata non potrà accettare una donazione senza il consenso del marito, o, nel caso del di lui rifiuto, senza l'autorizzazione giudiziale, in conformità di ciò che è disposto negli articoli 206 e 208 sotto il titolo *del matrimonio*. *C.* 202. 814. 821. 855 *s.* 864. 866. 984. 1042.

a) — **859**. La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal suo tutore, previa l'approvazione del Consiglio di famiglia. *C.* 311. 412. 432. 814. 855 *s.* 864. 866. 1042.

Il minore emancipato potrà accettare coll'assistenza del suo curatore. *C.* 399 *a* 402. 403 *a* 407.

Ciò non ostante il padre e la madre del minore, sia o no emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non sieno nè tutori nè curatori del minore, e benchè sieno ancora viventi i di lui genitori, potranno accettare per lui: e se uno di essi sarà il donante, l'altro potrà accettare.

---

a) — 935. *La donazione fatta ad un minore non emancipato, o ad un interdetto, dovrà essere accettata dal suo tutore, in conformità dell'articolo 463 nel titolo della minore età, della tutela e della emancipazione. — Il minore emancipato potrà accettare coll'assistenza del suo curatore. — Ciò non ostante il padre e la madre del minore, sia o no emancipato, o gli altri ascendenti, benchè non sieno nè tutori nè curatori del minore, e benchè sieno ancora viventi i di lui genitori, potranno accettar per lui.*

messa disputa presso lo antico foro per le leggi e le costumanze allora in vigore.

— *L'accettazione di una donazione non può supplirsi colle presunzioni, che si accolgono ed operano nelle cose accidentali e di forma.* 14 ap. 1821.

L'accettazione dev'essere espressa, e non può presumersi per equipollenti, ancorchè trattisi di donazione reciproca. 18 sett. 1821.

Il fatto della esecuzione volontaria data dal donatario alla donazione, equivale all'accettazione. 7 feb. 1822.

Quando la donazione si contiene in un atto che racchiude diverse convenzioni, basta l'accettazione di tutto il contratto. 12 ap. 1822.

Il donante, prima dell'accettazione può rivocare la donazione, ad onta che la medesima sia fatta al minore, notario accettante. 12 feb. 1823.

La trascrizione della donazione non supplisce all'accettazione, che deve essere espressa. 17 sett. 1823.

La frase presente ed accettante *non equivale all'accettazione, ove nell'atto medesimo siasi detto di doversi accettare espressamente.* 1 dic. 1823.

Anche le donazioni tra coniugi, per esser valide, han bisogno di espressa accettazione. 26 feb. 1826.

Nella donazione reciproca racchiudesi senza dubbio l'accettazione in termini espressi. 13 set. 1827.

Le donazioni che si fanno a titolo di patrimonio sacro, non han bisogno di accettazione 22 set. 1827.

È inefficace l'accettazione che si fa con atto intimato agli eredi del donante. 29 nov. 1838.

Se alcuno obbligato per la disposizione paterna a costituire una dote alla propria sorella nell'atto di rendersi monaca, col fatto gliela costituisce, e nello istrumento si parla di donazione, lo istrumento non è nullo per mancanza di accettazione, per la regola di legge, che ne' contratti si deve attendere id quod actum, non quod scriptum fuit. *Con la costituzione di dote, in tal caso non si fece una donazione, ma si adempì ad una preesistente obbligazione.* 8 ag. 1846.

La denunzia dell'accettazione di una donazione fra vivi può risultare da qualunque fatto che attesti la conoscenza che il donante ebbe della seguita accettazione, e da qualunque pruova atta a dimostrare che il donante abbia avuto scienza che la sua liberalità sia stata accettata. — Il donatario o i suoi eredi, cui si oppone la mancanza di denunzia dell'accettazione della donazione, può utilmente opporre la prescrizione trentenaria contro l'azione di revindicazione del fondo, non ostante la nullità del titolo. 8 lug. 1851.

936 — **860**. Il sordo e muto che sappia scrivere, potrà accettare egli stesso, o col mezzo di procuratore. *C*. 814. 855 *ss*. 905. 1271.

Se non sappia scrivere, l'accettazione dovrà farsi da un curatore speciale nominato secondo le regole stabilite nel titolo *della minore età*, *della tutela e della emancipazione*. *C*. 327 *s*.

a) — **861**. Le donazioni fatte a favore degli spedali, de' poveri di un comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica, o di qualunque altro corpo morale, saranno accettate dagli amministratori rispettivi dopo che ne sieno stati debitamente autorizzati. *C*. 814. 826. 855 *s*. 864.

938 — **862**. La donazione accettata nelle forme sarà perfetta col solo consenso delle parti: e la proprietà delle cose donate s' intenderà trasferita nel donatario senza la necessità di formale tradizione. *C*. 632. 814. 855 *s*. 1062 *s*. 1088. 1293 *s*.

939 — **863**. Quando si farà donazione di beni capaci d' ipoteche, gli atti di donazione e di accettazione, e la notificazione di questa accettazione, se si fosse fatta con atto separato, dovranno trascriversi negli ufizi delle ipoteche esistenti nella provincia o valle in cui sono situati i beni. *C*. 814. 855 *s*. 864 *ss*. 883. 1025 *a* 1029. 1994. 2000. 2004. 2075 *s*.

b) — **864**. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie: e se il marito non adempia a tal formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione. *C*. 206 *s*. 858. 863, 865 *s*.

Se la donazione siasi fatta a minori o interdetti, o a stabilimenti pubblici e corpi morali, la trascrizione si eseguirà ad istanza de' tutori, curatori, o amministratori. *C*. 311 *s*. 373. 405. 412. 859 *ss*. 865. 1025.

c) — **865**. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da qualunque persona interessata, eccettuati però coloro che hanno l' obbligo di farla eseguire, o che hanno causa da essi; ed eccettuato pure il donatore e gli eredi di lui. *C*. 864. 1026 *ss*.

---

a) — *937. Le donazioni fatte a favore degli spedali, de' poveri di un comune, o degli stabilimenti di utilità pubblica, saranno accettate dagli amministratori rispettivi, dopo che ne sieno stati debitamente autorizzati.*

b) — *940. Questa trascrizione dovrà eseguirsi ad istanza del marito, allorchè i beni saranno stati donati alla moglie; e se il marito non adempie a tale formalità, la moglie potrà farla eseguire senza autorizzazione. — Se la donazione siasi fatta a minori o interdetti, o a stabilimenti pubblici, la trascrizione si eseguirà ad istanza de' tutori, curatori, o amministratori.*

c) — *941. Potrà opporsi la mancanza di trascrizione da qualunque persona interessata, eccettuati però coloro che hanno l' obbligo di farla eseguire, o che hanno causa da essi, ed eccettuato pure il donatore.*

861. — *R. 14 gen. 1852.* I notai debbono far conoscere alla real Commissione di beneficenza in Napoli, giusta il decreto de' 4 aprile 1830, le disposizioni tra vivi o di ultima volontà in favor della medesima, che si contenessero in atti da essi rogati.

V. C. art. 826, *D. 4 ap. 1830.*

— *Una donazione a pro di un comune deve reputarsi perfetta, se interviene nell' atto alcuno che stipuli pel medesimo, e si prenda un' iscrizione in seguito di superiore autorizzazione.* 11 lug. 1839.

862. — *Anche per antico diritto valeva la donazione che il padre faceva al figliuolo, nè può parlarsi di mancanza di tradizione ove il dono fosse diretto a fare ottenere una carica al figlio.* 21 gen. 1826.

I frutti sono un accessorio da' beni donati, epperò sono dovuti sul patrimonio del donante. Quanto poi all' epoca da cui debbono decorrere, se il giudicato che ne ha dichiarato il diritto è muto intorno a ciò, s' intende che in esso sia implicitamente ritenuta l' epoca indicata nella dimanda. 23 gen. 1851.

863. — *Una donazione di una parte di doti dovuta dal marito alla moglie, non è sottomessa alla formalità della trascrizione.* 4 sett. 1845.

865. — *La mancanza della trascrizione della donazione può opporsi dall' avente causa dal donante.* 22 lug. 1845.

942 — **866.** I minori, gl' interdetti, le donne maritate, non saranno restituiti *in intero* per la mancanza di accettazione o di trascrizione delle donazioni; salvo ad essi il regresso contra i loro tutori o mariti, se compete. Non saranno restituiti nè pure nel caso che i tutori o i mariti fossero insolvibili. *C.* 206 *s.* 311 *s.* 373. 412. 814. 855 *s.* 863 *ss.* 1029 *s.* 1336 *s.*

943 — **867.** La donazione tra vivi non potrà comprendere se non i beni presenti del donatore: se comprende beni futuri, sarà nulla quanto a questi. *C.* 814. 855. 871. 1032. 1038 *s.* 1048 *s.* 1084.

944 — **868.** Sarà nulla qualunque donazione tra vivi fatta sotto condizioni, la cui esecuzione dipende dalla sola volontà del donante. *C.* 816. 869. 871. 1123. 1127.

945 — **869.** Sarà parimente nulla, se è stata fatta sotto la condizione di soddisfare ad altri debiti o pesi, fuori di quelli che esistevano all' epoca della donazione, o che fossero espressi, sia nell' atto di donaziono, sia nello stato che dovrà esservi annesso. *C.* 816. 868. 871. 1123. 1127.

946 — **870.** Nel caso che il donante si abbia riservata la facoltà di disporre di una cosa compresa nella donazione, o di una determinata somma su i beni donati, se egli muore senza averne disposto, la cosa o la somma apparterrà agli eredi del donante, non ostante qualunque clausola e stipulazione contraria. *C.* 7. 645. 816. 871.

947 — **871.** I quattro articoli precedenti non si applicano alle donazioni, delle quali si fa menzione ne' capitoli VIII e IX di questo titolo. *C.* 1037 *a* 1045. 1046 *a* 1054.

948 — **872.** Qualunque atto di donazione di cose mobili non sarà valido se non per quelle delle quali uno stato estimativo sottoscritto dal donante, o dal donatario, o da chi accetti per lui, sia stato unito alla minuta della donazione. *C.* 450 *s.* 460 *s.* 856 *a* 861.

949 — **873.** È permesso al donante di riservare per se, o a vantaggio di un altro, il godimento o l' usufrutto de' beni mobili o immobili che ha donati. *C.* 503. 874. 944.

950 — **874.** Quando la donazione de' beni mobili sia stata fatta con riserva di usufrutto, venendo questo a cessare, sarà tenuto il donatario a ricevere le cose donate che esistono nella loro specie, nello stato in cui si trovano, ed avrà azione contra il donante o suoi eredi per le cose che mancano, sino alla concorrenza del valore che fu determinato nello stato estimativo. *C.* 514. 525. 542. 872.

875. Il donante potrà stipulare la riversione delle cose donate per se o suoi eredi, nel caso che il donatario morisse senza prole in qualunque tempo.

951 — **876.** Il donante potrà stipulare la riversione delle cose donate, tanto nel caso che premuoia il donatario solo, quanto nel caso che premuoiano il donatario ed i suoi discendenti. Tale stipulazione non potrà farsi, che a beneficio del solo donante. *C.* 275. 670. 681. 877.

952 — **877.** L' effetto del diritto di riversione sarà di sciogliere tutte le alienazioni de' beni donati, e di farli ritornare al donante franchi e liberi da ogni peso ed ipoteca; a riserva però della ipoteca della dote e delle convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del donatario non bastino, e nel caso soltanto che la donazione gli sia stata fatta nello stesso contratto matrimoniale da cui risultano tali diritti ed ipoteche. *C.* 670. 784. 846. 879. 1341. 2000. 2007 *s.* 2011.

La mancanza della trascrizione di una donazione può opporsi da' creditori del donante posteriori ad essa; nè nuoce loro la scienza che non derivi dalla trascrizione. 15 ap. 1848.

869. — *La mancanza dello stato de' debiti non induce la nullità della donazione de' mobili.* 23 lug. 1835. (cam. riun.)

870. — *Riservato alla donataria nell' usufrutto il diritto di disporre della proprietà per un dato valore, ove non ne abbia disposto, rimane nel di lei asse ereditario, e non già che la proprietà rimanga integra nelle mani della donataria ipotecaria.* 4 nov. 1832.

872. — *Per la validità della donazione di un credito non è richiesto lo stato estimativo.* 1 mag. 1831.

876. — *Se la donazione col patto riversivo si converte in istituzione di erede, cessa il diritto di ritorno.* 1 ag. 1839.

SEZIONE II.

Delle eccezioni alla regola della irrevocabilità delle donazioni tra vivi.

953 — **878.** La donazione tra vivi non potrà rivocarsi, se non per causa d'inadempimento delle condizioni colle quali è stata fatta; per causa d' ingratitudine; per la sopravvegnenza de' figli. *C* 813 *s.* 879 *s.* 1050. 1088. 1128.

954 — **879.** In caso di rivocazione per l' inadempimento delle condizioni, i beni ritorneranno in potere del donante liberi da qualunque peso ed ipoteca che provenga dal donatario: ed il donante avrà contro i terzi detentori degl' immobili donati tutti i diritti che avrebbe contra il medesimo donatario. *C.* 877 *s.* 1001.

955 — **880.** La donazione tra vivi non potrà rivocarsi per ingratitudine, fuorchè ne' seguenti casi: *C.* 228. 878. 881 *ss.* 1001.

1.° se il donatario abbia attentato alla vita del donante: *C.* 648, *1.°* 1001.

2.° se siasi reso colpevole verso di lui di sevizie, di delitti, o ingiurie gravi: *C.* 220. 648, *2.°* 1001 *s.*

3.° se gli neghi gli alimenti. *C.* 195. 198 *ss.*

956 — **881.** La rivocazione per l' inadempimento delle condizioni, o per causa d'ingratitudine, non avrà mai luogo *ipso jure*. *C.* 878. 880.

957 — **882.** La domanda di rivocazione per causa d' ingratitudine dovrà esser prodotta dentro l' anno, a contare dal giorno del delitto imputato dal donante al donatario, o dal giorno in cui il donante abbia potuto averne notizia. *C.* 878. 880. 883. 1002 — *Pc.* 151. 153. 164.

Questa rivocazione non potrà dimandarsi dal donante contra gli eredi del donatario, nè dagli eredi del donante contra il donatario, fuorchè se fosse stata in questo ultimo caso proposta l' azione dallo stesso donante, o fosse egli mancato di vita dentro l' anno del commesso delitto.

958 — **883.** La rivocazione per causa d' ingratitudine non pregiudicherà nè alle alienazioni fatte dal donatario, nè alle ipoteche ed altri pesi reali che egli abbia potuto imporre sulle cose donate; purchè tutto ciò sia avvenuto prima che l'estratto della domanda di revocazione sia stato inscritto al margine della trascrizione ordinata nell'articolo 863. *C.* 877. 881 *s.* 888. 2011.

Nel caso di rivocazione il donatario sarà condannato a restituire il valore delle cose alienate, avuto riguardo al tempo della domanda, ed i frutti raccolti dal giorno della stessa domanda. *C.* 508 *s.* 845. 887. 1107.

---

878. — *La donazione fatta per causa di sacro patrimonio a colui che posteriormente non è asceso al sacerdozio, è inefficace. La quistion di sapere, se la causa di una donazione sia impulsiva o finale, è rimessa all'arbitrio del giudice.* 16 mar. 1822.

L' azione di rivoca non può confondersi con quella di risoluzione. 5 nov. 1843.

La donazione fatta col divieto dell' alienazione si risolve alienandosi i fondi donati. 8 feb. 1849.

La donazione rimuneratoria non è soggetta a rivoca per ingratitudine; però il magistrato deve conoscere di quanto la donazione è compensativa e di quanto non lo è; chè per questa parte la donazione è semplice, e quindi soggetta a rivoca. 23 dic. 1847.

In fatto di donazione la voce condizioni importa doveri per lo cui inadempimento la donazione si risolve. 13 ap. 1850.

879. — *La prescrizione decennale del terzo possessore avente causa dal donatario inadempiente, opposta al donante che agisce per riprendere i beni donati, sciolta già la donazione, incomincia a decorrere non dal dì dell' acquisto fatto dal terzo, ma dal giorno in cui è dichiarata sciolta la donazione.* 29 ap. 1845.

880. — *La sola mancanza della prestazione degli alimenti, anche perdurata non al di là del mosso giudizio, è motivo grave della rivoca.* 13 ag. 1850.

883. — *D. 10 gen. 1824* — 1. Per la inscrezione della domanda di rivoca di donazione, di cui è parola nell' art. 883 delle *leggi civil.*,

959 — **884**. Le donazioni a contemplaziono di matrimonio non saranno rivocabili per causa d' ingratitudine. *C.* 1037 *s.* 1046 *s.*

960 — **885**. Tutte le donazioni tra vivi falte da persone che non avevano figli o discendenti viventi al tempo della donazione, di qualunque valore esse sieno, per qualunque titolo fatte, ancorchè fossero vicendevoli o rimuneratorie, e quelle pure che fossero state fatte a contemplazione di matrimonio da qualunque altra persona, fuorchè dagli ascendenti a' coniugi, o da' coniugi stessi l'uno all' altro, sono rivocate *ipso jure* per la sopravvegnenza di un figlio legittimo del donante, benchè postumo, o per la legittimazione col susseguente matrimonio di un figlio naturale nato dopo la donazione. *C.* 253. 255. 878. 886 *a* 891. 1050.

961 — **886**. Questa rivocazione avrà luogo, ancorchè il figlio del donante o della donatrice fosse già conceputo al tempo della donazione. *C.* 885.

962 — **887**. La donazione sarà parimente rivocata, anche quando il donatario fosse entrato nel possesso de' beni donati, ed il donante l'avesse lasciato continuare nel medesimo possesso dopo la sopravvegnenza del figlio.

Il donatario però non è tenuto a restituire i frutti raccolti di qualunque natura essi sieno, se non dal giorno che gli sarà stata notificata con intimazione, o altro atto legale, la nascita del figlio, o la sua legittimazione col susseguente matrimonio: e ciò, ancorchè la domanda per rientrare nel possesso de' beni fosse stata prodotta dopo tal notificazione. *C.* 253. 255. 508 *s.* 845. 878. 883. 885.

963 — **888**. I beni compresi nella donazione rivocata *ipso jure* ritorneranno nel patrimonio del donante liberi da qualunque peso ed ipoteca che provenga dal donatario, e non potranno restare obbligati se non in sussidio per la restituzione della sola dote della moglie del donatario stesso, esclusi gli altri diritti dipendenti da convenzioni nuziali: e questo avrà luogo ancorchè la donazione fosse fatta a contemplazione del matrimonio del donatario, e si fosse inserita nel contratto nuziale, ed ancorchè il donante si fosse obbligato come mallevadore nella donazione alla esecuzione del contratto nuziale. *C.* 877. 879. 883.

964 — **889**. Le donazioni in tal modo rivocate non potranno ricevere o avere di nuovo il loro effetto, nè per la morte del figlio del donante, nè per alcun atto che le confermi: e se il donante vuol donare gli stessi beni allo stesso donatario, sia prima o dopo la morte del figlio per la cui nascita è stata rivocata la donazione, nol potrà fare se non con una nuova disposizione. *C.* 855 *s.* 1293.

965 — **890**. Qualunque clausola o convenzione, con cui il donante avesse rinunciato al diritto di rivocare la donazione per la sopravvegnenza de' figli, sarà riputata come nulla e non produrrà alcun effetto. *C.* 7. 816. 870. 1087.

966 — **891**. Il donatario, i suoi eredi, coloro che hanno causa da lui, o altri detentori delle cose donate, non potranno opporre la prescrizione per far valore la donazione rivocata per la sopravvegnenza de' figli, se non dopo il possesso di trent' anni che cominceranno a decorrere dal giorno della nascita dell' ultimo figlio del donante, benchè postumo: e ciò senza pregiudizio delle cause che per legge interrompono la prescrizione. *C.* 2148 *s.* 2168.

---

sarà esatto il diritto fiscale di grana cinquanta, e l'emolumento del conservatore stabilito coi numeri 1 e 7 dell' articolo 90 della legge dei 21 di giugno 1819. — 2. Per la radiazione della suddetta inscrizione sarà esatto similmente il diritto fiscale di grana cinquanta e l'emolumento di grana venti del conservatore. — 3. Tanto per l'una, che per l'altra formalità mentovate ne' due articoli precedenti sarà rimborsato al conservatore l'importo del bollo dei registri della conservazione.

885. — *D. 15 gen. 1843.* — Veduto l'art. 885 delle *leggi civili* sulla rivocazione delle donazioni tra vivi per sopravvegnenza di figli. — 1. Le donazioni di solo usufrutto le quali saranno fatte in avvenire a titolo di patrimonio sacro, non saranno rivocate *ipso jure* nè rivocabili finchè viva il donatario.

CAPITOLO V.

Delle disposizioni testamentarie.

SEZIONE I.

Delle regole generali sulla forma de' testamenti.

967 — **892**. Qualunque persona può disporre per testamento tanto a titolo d'*instituzione di erede*, quanto a titolo di *legato*, o con qualsivoglia altra denominazione atta a manifestare la sua volontà. *C.* 632. 813. 815. 817 *s.* 829 *s.* 837 *s.* 893 *a* 927. 928 *ss.* 941 *s.* 964 *s.* 968 *s.* 980 *s.* 990 *s.* 1003 *s.* 1031 *s.* 1037 *s.* 1046 *s.*

968 — **893**. Non si può fare un testamento da due o più persone nel medesimo atto, sia a vantaggio di un terzo, sia a titolo di disposizione scambievole e reciproca. *C.* 815. 892. 927. 1051.

969 — **894**. Un testamento può essere *olografo*, o fatto *per atto pubblico*, o *in forma mistica*. *C.* 815.895 *a* 906. 927.

970 — **895**. Il testamento olografo non è valido se non è scritto interamente, datato e sottoscritto di propria mano dal testatore: questo testamento non è soggetto ad alcuna altra formalità. *C.* 815. 894. 925. 927. 933 *s.* — *Pc.* 993 *s.*

971 — **896**. Il testamento per atto pubblico è quello che si riceve da due notai in presenza di due testimoni, o da un notaio in presenza di quattro testimoni. *C.* 815. 885. 897 *a* 901. 906. 927.

972 — **897**. Se il testamento si riceva da due notai, verrà loro dettato dal testatore, e sarà scritto da uno di questi notai tal quale gli vien dettato.

Se non vi sia che un solo notaio, debbe egualmente essere dettato dal testatore, e scritto da questo notaio.

Nell' uno e nell' altro caso se ne dee far la lettura al testatore in presenza de' testimoni.

Di tutto si dee fare espressa menzione. *C.* 896. 901. 906. 927.

---

892. — *L' interpetrazione de' testamenti è interamente rimessa al convincimento de' giudici del merito, come ogni altra quistione di volontà.* 5 ag. 1847.

895. — *D. 5 ott. 1818.* — 1. I testamenti olografi possono essere scritti in carta comune. — 2. Gli eredi ed i legatari non potranno farne uso, e non potranno avere la loro esecuzione se non sieno prima vistati per bollo e registrati, pagandosi il solo dritto senza multa veruna.

— *Il testamento olografo può farsi con lettera missiva; ed è indifferente che la data vi sia scritta nel principio o nel fine.* 26 giug. 1847.

897. — *D. 21 giug. 1842.* — 1. Una persona affatto sorda la quale possa parlare e sappia leggere, abbenchè non sappia o non possa firmare, può testare per atto pubblico, dettando il suo testamento secondo il prescritto del surriferito art. 897 delle *leggi civili*, e facendone in seguito la lettura ella stessa. — Il notaio farà nel rogito espressa menzione di questo adempimento; dopo di che egli darà lettura dell' atto medesimo in presenza de' testimoni a' termini del sopraccitato art. 897.

— *La locuzione in terza persona nella dettatura di un testamento per atto pubblico, non mena a nullità — La legge vuole assicurare il senso, non le parole — Non mena a nullità la mancanza del domicilio de' testimoni.* 22 lug. 1826.

Il testamento per atto pubblico non è nullo sol perchè nell' atto il notaio non abbia dichiarato la conoscenza che avevano del testatore i testimoni, o le altre circostanze per le quali la legge non ha prescritto doversene fare espressa menzione. 7 nov. 1846.

Sebbene la giurisprudenza abbia ritenuto non essere necessaria la dettatura da parola a parola, non può però mettersi in dubbio che siavi assolutamente bisogno della manifestazione della volontà del testatore con parole espresse per tutto quello che intende disporre. Ciò non può essere supplito nè con bozze che il testatore presenti al notaio, nè con risposte semplicemente affermative o negative, che il testatore possa dare alle interrogazioni del notaio. La legge vuole che ogni testamento parta direttamente e principalmente da colui che dispone, ed un testamento per via d' interrogazioni non può aver sussistenza. 13 sett. 1849.

898. I testamenti per atto pubblico, oltre alle indicate solennità loro proprie, dovranno contenere le altre solennità comuni a tutti gli altri atti autentici, richieste dalle leggi sul regolamento notariale. *C.* 896. 927 — *N.* 18.

a) — **899**. Questo testamento debbe essere sottoscritto dal testatore e firmato in ogni foglio: se egli dichiara di non sapere o non potere scrivere, si farà nell'atto espressa menzione della sua dichiarazione, del pari che della causa che lo impedisce di sottoscrivere. *C.* 896. 927.

b) — **900**. Il testamento debbe essere sottoscritto da' testimoni, ed anche in ciascun foglio: tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno de' testimoni, se il testamento si è ricevuto da due notai; e che sia sottoscritto da due de' quattro testimoni, se si è ricevuto da un notaio solo. *C.* 896 *ss.* 901. 906. 927.

975 — **901**. Ne' testamenti per atto pubblico non potranno ammettersi per testimoni nè i legatari, qualunque sia il loro titolo, nè i loro parenti o affini sino al quarto grado inclusivamente, nè gli aiutanti de' notai da' quali i testamenti saranno ricevuti. *C.* 656 *a* 659. 896. 906. 927 *a* 930. 964 *s.* 968 — *N.* 10.

976 — **902**. Quando un testatore vorrà fare un testamento mistico o segreto, dovrà sottoscrivere le sue disposizioni, tanto se sieno state scritte da lui stesso, quanto se l'abbia fatto scrivere da un altro. La carta in cui saranno stese queste disposizioni, o quella che servirà d'involto, quando vi sia, sarà chiusa e sigillata. Il testatore la presenterà così chiusa e sigillata al notaio ed a sei testimoni almeno, ovvero la farà chiudere e sigillare in loro presenza, e dichiarerà che il contenuto in quella carta è il suo testamento da lui scritto e sottoscritto, o scritto da un altro e da lui sottoscritto. Il notaio formerà l'atto di soprascrizione, che verrà steso sulla carta medesima, ovvero sul foglio che serve d'involto: questo atto sarà sottoscritto tanto dal testatore, che dal notaio e da' testimoni. Tutto ciò sarà fatto nel medesimo contesto senza deviare ad altri atti: e nel caso che il testatore, per un impedimento sopraggiunto dopo aver sottoscritto il testamento, non potesse sottoscrivere l'atto di soprascrizione, si dovrà esprimere la dichiarazione che egli ne farà, senza che sia necessario in questo caso di accrescere il numero de' testimoni. *C.* 815. 894. 903 *a* 906. 927. 933 *s.*

---

a) — *973. Questo testamento debbe essere sottoscritto dal testatore: se egli dichiara di non sapere o non potere scrivere, si farà ec.*

b) — *974. Il testamento deve essere sottoscritto da' testimoni: tuttavia nelle campagne basterà che sia sottoscritto da uno de' testimoni, se il testamento ec.*

898. — *Per la validità del testamento vale una sola lettura, e non già che debbe contenere una lettura come testamento ed un' altra lettura come atto autentico*- 17 giug. 1828.

899. V. N. 15, *R. 26 lug. 1847.*

— *Non è nullo un testamento nella cui lettura non si faccia particolar menzione di una giunta dettata dal testatore.* 20 gen. 1824.

È nullo un testamento per atto pubblico, in cui il notaio avesse espresso soltanto di avere il testatore dichiarato di non poter scrivere, senza indicarne la causa, ancorchè contro il regolamento si dicesse di avere il testatore giurato. 30 giug. 1823.

Il notaio che faccia menzione della dichiarazione del testatore di non potere sottoscrivere per la gravezza del male, *ha adempiuto al precetto della legge, e non è necessario che specifichi il male che gl'impedisca a sottoscrivere, e farne menzione.* 16 set. 1826.

La semplice assertiva del notaio stipulatore di un testamento di non aver potuto la testatrice firmarlo, non adempie al voto della legge, che vuole la dichiarazione della testatrice a pena di nullità. 12 dic. 1846.

901. — *Il legato di una data somma per celebrazione di messe è un peso dell'erede: laonde non può dirsi nullo se intervengano come testimoni i nipoti del sacerdote nominato.* 11 gen. 1827.

902. — *R. 4 feb. 1828.* — Per gli atti di soprascrizione de' testamenti mistici debbono osservarsi le medesime regole, che sono in vigore per la formazione degli altri atti notariali.

— *Un testamento nullo come mistico non può valere come olografo, ancorchè ne abbia tutti i requisiti.* 3 ap. 1823.

La mancanza di menzione della lettura e pubblicazione dell'atto di soprascrizione ne' testamenti mistici, non è a pena di nullità. 25 nov. 1826.

977 — **903**. Se il testatore non sappia sottoscrivere, o non l'abbia potuto quando ha fatto scrivere le sue disposizioni, sarà richiesto per l'atto di soprascrizione un testimonio di più del numero prescritto nell'articolo antecedente, il quale sottoscriverà l'atto cogli altri testimoni; e si esprimerà il motivo per cui sia stato richiesto questo testimonio. *C.* 902. 906. 927.

978 — **904**. Coloro che non sanno o non possono leggere, non potranno fare veruna disposizione in forma di testamento mistico. *C.* 902. 927.

979 — **905**. Nel caso che il testatore non possa parlare, ma possa scrivere, potrà fare un testamento mistico: a condizione però che sia interamente scritto, datato e sottoscritto di sua propria mano; che egli lo presenti al notaio ed a' testimoni; che in fronte dell'atto di soprascrizione scriva in loro presenza, che la carta che egli presenta, è il suo testamento. Il notaio stenderà in seguito l'atto di soprascrizione, nel quale esprimerà che il testatore ha scritto le indicate parole alla sua presenza e de' testimoni; e si osserverà nel resto tutto ciò che è prescritto nell'articolo 902. *C.* 860. 895. 906. 927.

980 — **906**. I testimoni richiesti per far testimonianza nel testamento debbono esser maschi maggiori di età, sudditi del Re, e che godano de' diritti civili. *C.* 9. 26. 815. 896. 901 *s.* 927 - *P.* 14. 16 *s.* 27 — *N.* 9.

Il testamento mistico può essere scritto di più caratteri — Basta che sia firmato dal testatore. 11 lug. 1829.

L'articolo 902 delle leggi civili parlando del testamento mistico, richiede che sia presentato chiuso e sigillato *dal testatore al notaio ed a' testimoni, ovvero che il testatore lo faccia chiu-* dere e sigillare: *con ciò la legge non intende dir altro se non che la chiusura del testamento sia assicurata con suggello qualunque, senza che questo suggello debba, a pena di nullità, presentare un' impronta. — Nell'aprirsi un testamento in forma mistica, non è necessario che il giudice del circondario, cui vien presentato per farne l'apertura, firmi il testamento e l' atto di soprascrizione. — La disposizione dell'articolo 902 è pienamente soddisfatta, in quanto alla presentazione del testamento al notaio ed a' testimoni, se l'atto di soprascrizione dimostra che il testamento è stato esibito al notaio in presenza de' testimoni. — Se la carta contenente il testamento non è sufficiente a racchiudere l' intero atto di soprascrizione, può il notaio aggiungere un altro foglio di carta per compierlo. La legge non prevede le cose impossibili; ed il testamento, in questo caso, è tanto più valido, se il notaio ed i testimoni abbiano sottoscritto l' uno e l' altro foglio. — In questo medesimo caso, se il* Fatto, Letto e Pubblicato *segue le prime firme contenute nel primo foglio, ma le parole hanno uno stretto legame con quelle che seguono nell' altro, e tutto resta in fine convalidato dalle ultime sottoscrizioni, ciò non induce nullità, tanto più se nel secondo foglio si dichiari che l' intero atto è stato fatto senza deviare ad altri atti. — Non è nullo un testamento mistico se manca l' indicazione dell' ora in cui l' atto è cominciato, e consti che è stato fatto nel medesimo contesto, senza deviare ad altri atti. — L' intervento del settimo testimone è richiesto solo quando il testatore non possa o non voglia sottoscrivere. — Se un testamento si è impugnato per nullità e subordinatamente anche per falsità, ed il giudizio di falsità penda tuttavia avanti a' giudici del primo grado, la G. C. civile s' intende che abbia abbastanza motivata la sua decisione sulla falsità se ha considerato che qualunque indagine sulla veracità delle firme appartiene al giudizio di falsità pendente nel primo grado di giurisdizione, e che non può innestarsi al giudizio di nullità. — Non si dà luogo a ricorso contro la parte della decisione concernente la liquidazione delle spese, se il ricorrente non si è opposto a questa liquidazione avanti a' giudici del merito.* 10 nov. 1846.

L'art. 902 non esige che il notaio abbia espressamente a redigere l'atto di soprascrizione sulla stessa carta in cui si contiene il testamento, per guisa che, redigendolo sopra altra carta che egli creda adoperare per servir d'involto alla prima, incorra in alcuna nullità — Ma ritenuto in fatto che la chiusura del testamento lasciava la possibilità di sottrarlo al suo involto, ciò basta alla nullità del testamento medesimo, senza che abbia a sperimentarsi la via del falso. 23 giu. 1853.

906. — *Non è responsabile il notaio della nullità del testamento se abbia adoperato testimoni illegali in un comune non suo, ove gli si dà a credere che que' testimoni non abbian vizi.* 11 giu. 1827.

Non è obbligato il notaio alla rifazione dei danni verso l' erede scritto, se venga annullato un testamento per essersi in esso adoperato per testimonio uno straniero. 8 nov. 1831.

SEZIONE II.

Delle regole particolari sulla forma di taluni testamenti.

a) — **907**. I testamenti de' militari e delle persone impiegate presso l'armata potranno in qualunque paese essere ricevuti dal Maggiore, o da qualunque altro uffiziale di grado superiore in presenza di due testimoni, o da due commessari ordinatori, o da un solo di essi in presenza di due testimoni. *C.* 815. 906. 908 *ss.* 924. 927.

982 — **908**. Potranno ancora, se il testatore sia ammalato o ferito, essere ricevuti dall'uffiziale in capo di sanità, assistito dal comandante militare incaricato della polizia dell'ospedale. *C.* 907. 909 *s.* 924. 927.

983 — **909**. Le disposizioni de' sopraddetti articoli non avranno luogo se non a favore di coloro che saranno in ispedizione militare, o acquartierati o in guarnigione fuori del territorio del regno, o prigionieri presso il nemico: non potranno però approfittarne coloro che sono acquartierati, o in guarnigione nell'interno del regno; eccettuato il caso che si trovino in una piazza assediata, o in una cittadella, o altro luogo le cui porte sieno chiuse, ed interrotte le comunicazioni a cagion della guerra. *C.* 907 *s.* 927.

984 — **910**. Il testamento fatto secondo la forma sopra stabilita sarà nullo sei mesi dopo che il testatore sarà ritornato in un luogo ove possa far testamento colle forme ordinarie. *C.* 907 *s.*

985 — **911**. I testamenti fatti in luogo le cui comunicazioni si trovino totalmente interrotte a cagion della peste o di altra malattia contagiosa, potranno essere ricevuti dal giudice di circondario, o da uno degli uffiziali municipali del comune, in presenza di due testimoni. *C.* 815. 906. 912 *s.* 924. 927.

986 — **912**. Questa disposizione avrà luogo così a favore di quelli che fossero attaccati da tali malattie, quanto di coloro che si trovassero ne' luoghi infetti, ancorchè non sieno attualmente malati. *C.* 911. 913. 924. 927.

987 — **913**. I testamenti mentovati ne' due precedenti articoli diverranno nulli sei mesi dopo che le comunicazioni saranno state riaperte nel luogo in cui trovasi il testatore, ovvero sei mesi dopo che questi si sia trasferito in un luogo in cui non sieno interrotte.

988 — **914**. I testamenti fatti sul mare nel corso di un viaggio potranno essere ricevuti, cioè:

a bordo de' vascelli e di altri bastimenti del Re, dall'uffizial comandante del bastimento, o, in di lui mancanza, da quello che ne fa le veci nell'ordine di servizio, l'uno o l'altro unitamente all'uffiziale di amministrazione, o a colui che ne adempie le funzioni:

ed a bordo de' bastimenti di commercio, dallo scrivano della nave, o da chi ne fa le veci, l'uno o l'altro unitamente al capitano proprietario o padrone, o, in mancanza di costoro, a chi ne faccia le veci.

In tutti i casi questi testamenti debbon riceversi alla presenza di due testimoni. *C.* 815. 906. 915 *a* 924. 927.

989 — **915**. Su' bastimenti del Re, il testamento del capitano o dell'uffiziale di amministrazione, e su' bastimenti di commercio, il testamento del capitano, del proprietario o padrone, o quello dello scrivano, potranno riceversi da quelli che loro succedono in ordine di servizio, uniformandosi nel resto alle disposizioni del precedente articolo. *C.* 916 *a* 920. 922 *ss.* 927.

990 — **916**. In tutti i casi si faranno due originali de' testamenti indicati ne' due precedenti articoli. *C.* 914 *s.* 921.

---

a) — 981. I testamenti de' militari e delle persone impiegate presso le armate, potranno, in qualunque siasi paese, esser ricevuti da un capo di battaglione o di squadrone, o da qualunque altro ufiziale di grado superiore, in presenza di due testimoni, o da due commessari di guerra, o da un solo di essi in presenza di due testimoni.

a) — **917**. Se il bastimento approda ad un porto straniero in cui si trova un console nazionale, coloro che avranno ricevuto il testamento, saranno tenuti a depositare l'uno degli originali chiuso e suggellato nelle mani del console che lo farà pervenire al Segretario di Stato Ministro da cui dipende; e questi lo farà depositare nella cancelleria del giudice di circondario del luogo ove il testatore ha il domicilio. *C.* 115. 914 *ss.*

b) — **918**. Al ritorno del bastimento nel regno, sia nel porto dell'armamento, sia in qualunque altro, i due originali del testamento chiusi e suggellati, o l'uno di essi nel caso che l'altro sia stato depositato nel corso del viaggio, siccome nel precedente articolo, saranno consegnati all'ucio della deputazione di saluto. Questa li trasmetterà senza ritardo al Segretario di Stato Ministro da cui dipende, il quale ne ordinerà il deposito, siccome è prescritto nel medesimo articolo.

993 — **919**. Si noterà sul ruolo del bastimento, al margine del nome del testatore, la consegna eseguita degli originali del testamento o nelle mani di un consolo, o all'ufizio della deputazione di salute. *C.* 914 *s.* 917 *s.*

994 — **920**. Il testamento non sarà considerato come fatto sul mare, ancorchè sia stato fatto nel corso del viaggio, se nel tempo in cui fu fatto, il naviglio fosse approdato ad una terra, sia straniera, sia del regno, in cui vi fosse un pubblico ufiziale nazionale. In tal caso non sarà valido, se non quando sarà stato steso secondo le forme prescritte nel regno, o con quelle praticate nel paese in cui sarà stato fatto. *C.* 815. 894. 914.

995 — **921**. Le sopraddette disposizioni son comuni a'testamenti de'semplici passeggieri che non formano parte dell'equipaggio. *C* 914. 916 *s.*

996 — **922**. Il testamento fatto sul mare nella forma prescritta dall'articolo 914, non sarà valido, se non quando il testatore muoia sul mare, o ne' tre mesi dopo che sia disceso a terra, ed in un luogo in cui avrebbe potuto rifarlo nelle forme ordinarie. *C.* 894 *ss.* 902.

997 — **923**. Il testamento fatto sul mare non potrà contenere veruna disposizione a favore degli ufiziali del vascello, quando non sieno parenti del testatore. *C.* 914 *s.* 921. 927.

998 — **924**. I testamenti compresi negli antecedenti articoli di questa sezione saranno sottoscritti dal testatore e da coloro che gli avranno ricevuti. *C.* 907 *s.* 911 *s.* 914 *s.* 921. 927.

Se il testatore dichiari che non sappia o non possa sottoscrivere, si farà menzione di questa sua dichiarazione; come pure della causa che lo impedisce di sottoscrivere. *C.* 899. 927.

Nel caso in cui si richiegga la presenza di due testimoni, il testamento sarà sottoscritto almeno da uno di loro, e si farà menzione della causa per cui l'altro non avrà sottoscritto. *C.* 906. 927.

999 — **925**. Un nazionale che si trovi in paese straniero, potrà disporre con testamento olografo, siccome è prescritto nell'articolo 895, o con atto autentico nelle forme praticate nel paese in cui questo atto sarà ricevuto. *C.* 895. 926. 1271.

1000— **926**. I testamenti fatti in paese straniero non potranno aver esecuzione per riguardo a' beni situati nel regno, se non dopo essere stati registrati nell'ufizio del domicilio del testatore, quando questi ne abbia conservato alcuno, ovvero nell'ufizio dell'ultimo suo domicilio noto nel regno: e quando il testamento contenesse disposizioni relative a beni immobili ivi situati, dovrà pure registrarsi nell'ufizio del luogo in cui si trovano questi immobili, senza che si possa esigere un doppio diritto. *C.* 107. 115.

---

a) — *991. Se il bastimento . . . . lo farà pervenire al Ministro della marina, e questi ec.*

b) — *992. Al ritorno . . . . . saranno consegnati all'ufficio del preposto all'inscrizione marittima. Costui li trasmetterà senza ritardo al Ministro della marina, il quale ec.*

a) — **927**. Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione, debbono osservarsi sotto pena di nullità, tranne le seguenti eccezioni: *C.* 893. 895 *a* 908. 911. 914 *s.* 924.

1.° se siasi omesso di far menzione espressa di essere stato scritto il testamento di carattere del notaio cui fu dettato, tal mancanza non nuocerà alla sua validità, quando consti legittimamente che sia stato in realtà scritto dal notaio medesimo:

2.° se siasi omessa qualche solennità richiesta dal regolamento notariale, alla cui mancanza secondo lo stesso regolamento non è annessa pena di nullità. *C.* 898.

SEZIONE III.

Delle instituzioni di erede, e de' legati in generale.

1002— **928**. Le disposizioni testamentarie sono o *universali*, o a *titolo universale*, o a *titolo particolare*.

Ciascheduna di queste disposizioni, tanto se sia fatta sotto la denominazione d'istituzione di erede, quanto di legato, produrrà il suo effetto, secondo le regole qui appresso stabilite per la istituzione di erede e legati universali, po' legati a titolo universale, e po' legati particolari. *C.* 632. 813. 815. 929 *s.* 964 *s.* 968 *s.*

SEZIONE IV.

Della instituzione dell' erede e de' legati universali.

b) — **929**. La *instituzione di erede* o il *legato universale* è la disposizione testamentaria, colla quale il testatore dà ad una o a più persone l'universalità de' beni che egli lascerà dopo la sua morte. *C.* 710 *s.* 815. 928. 930 *a* 935.

c) — **930**. Quando a morte del testatore vi sieno eredi a' quali è dalla legge riservata una quota de' suoi beni, questi eredi per la di lui morte entreranno *ipso jure* nell'immediato possesso di tutti i beni della eredità; e l'erede scritto o il legatario universale dovrà chiedere da essi il rilascio de'beni compresi nel testamento. *C.* 645. 829 *ss.* 931 *s.* 934.

d) — **931**. Ciò non ostante il legatario universale o l'erede scritto avrà in questo caso il godimento di tali beni dal giorno della morte, se la domanda è stata fatta dentro l'anno: altrimenti l'avrà dal giorno della domanda giudiziale, o da quello in cui si sia volontariamente consentito al rilascio de' beni. *C.* 929 *s.* 1088.

1006— **932**. Quando a morte del testatore non vi sieno eredi a' quali la legge riservi una quota de' beni, questi passeranno *ipso jure* dal giorno della morte di quello all' erede scritto o al legatario universale, senza l'obbligo di domandarne il rilascio. *C.* 645. 832. 929. 934. 981 *s.* 1076

---

a) — *1001. Le formalità alle quali sono soggetti i diversi testamenti in forza delle disposizioni della presente e della precedente sezione, debbono osservarsi sotto pena di nullità.*

b) — *1003. Il legato universale è la disposizione testamentaria, colla quale il testatore dà ad una o più persone l'universalità de'beni che egli lascerà dopo la sua morte.*

c) — *1004. Quando . . . . . i beni della eredità; ed il legatario universale dovrà chieder da essi il rilascio de'beni compresi nel testamento.*

d) — *1005. Ciò non ostante il legatario universale avrà in questo caso ec.*

929. — *La sola parola di erede adoperata in un testamento basta per esprimere il successore universale, ove non sia dal testatore la intelligenza di essa chiaramente limitata a restringerne il significato a quella di* legatario a titolo universale o di legatario particolare. 13 dic. 1825

a) — **933**. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sarà presentato al giudice del circondario in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il giudice stenderà processo verbale della presentazione, dell'apertura o dello stato del testamento, di cui ordinerà il deposito presso un notaio da lui destinato. *C.* 115. 895 — *Pc.* 993. 995.

Se il testamento è in forma mistica, la sua presentazione, l'apertura, la descrizione e 'l deposito si faranno nella stessa maniera: ma l'apertura non potrà farsi se non in presenza, o almeno dopo la chiamata di que'notai e testimoni che segnarono l'atto di soprascrizione, e che si troveranno nel luogo. *C.* 902 *s.* 906. 934.

b) — **934**. Nel caso dell'articolo 932, se il testamento è olografo o mistico, l'erede instituito o il legatario universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso con una ordinanza del giudice del circondario stesa appiè della istanza, cui sarà unito l'atto del deposito. *C.* 645. 895. 902 *s.* — *T.* 13, 3.° 24, 2.°

1009— **935**. Il legatario universale o l'erede istituito che concorrerà con un erede cui

c) la legge riserva una quota de' beni, sarà tenuto a' debiti e pesi dell'eredità, personalmente per la sua quota e porzione, ed ipotecariamente pel tutto: e sarà tenuto a soddisfare tutti i legati, salvo il caso di riduzione, siccome è stato dichiarato negli articoli 843 e 844. *C.* 535 *s.* 645. 719. 791 *s.* 829 *ss.* 929. 966. 971. 974. 979. 2000.

---

a) — *1007. Qualunque testamento olografo, prima che abbia esecuzione, sarà presentato al presidente del tribunale di prima istanza del distretto in cui si è aperta la successione. Questo testamento sarà aperto, se è sigillato. Il presidente stenderà ec.*

b) — *1008. Nel caso dell'articolo 1006, se il testamento è olografo o mistico, il legatario universale sarà tenuto di farsi immettere nel possesso con un decreto del presidente, steso appiè dell'istanza, cui sarà unito l'atto del deposito.*

c) — V. art. 964.

933. — *R. 11 giu. 1831.* — L'art. 933 accorda per verità la scelta del notaio al giudice, ma questa scelta non può nè deve essere arbitraria. La legge suppone nel magistrato un uomo di probità e di giustizia. Il voto del testatore dee quindi prevalere, semprecchè una giusta causa non concorra, la quale altrimenti persuada. Chi più interessato di lui alla conservazione delle sue ultime disposizioni? Così una giusta causa può aversi a variar di notaio nel caso che il testamento non si fosse dal testatore depositato nel luogo dell'apertura della successione; l'interesse degli eredi può richiedere che si conservi presso un notaio di questo luogo, ove facile riuscisse l'osservarlo. Il rispetto al giudizio del testatore è pure ne' principi regolatori della legge sul notariato, e nei giusti riguardi a' sistemi di famiglia, che amano riunire presso unico notaio tutte le carte di loro interesse, locchè ne agevola la ricerca nel rapporto individuale e nel rapporto de' terzi.

R. 16 nov. 1834. — S. M. ha ordinato - 1. che il notaio non debba distendere atto di deposito del testamento olografo o mistico, che gli consegna il giudice per conservarlo, bastando che il notaio alligli a' suoi atti la copia del verbale fatto dal giudice, in cui ne ordina il deposito presso di lui, ed il testamento nel verbale stesso indicato; — 2. che per memoria debbansi riportare ne' repertori de' notai i testamenti olografi o mistici che loro sono dati a conservare dal giudice; — 3. che i testamenti mistici si debbano registrare nel libro degli atti autentici, e che nel libro degli atti privati si debbano registrare i testamenti olografi; — 4. che pe' testamenti il diritto di archivio sia il minimo, ovvero quello di un carlino, se dai medesimi non apparisca il valore della eredità, e si debba il diritto graduale, se il testamento, l'inventario od altra carta possa prontamente mostrare il valore de' beni; — 5. che il diritto minimo, o quello di un carlino, sia pure dovuto pe' rogiti contenenti convenzione od obbligazione, delle quali non si precisi l'ammontare. Sarà dovuto però il diritto graduale se possa prontamente liquidarsi il valore delle convenzioni anzidette.

934. — *Il giudice di circondario dopo di aver accordata ordinanza d'immissione in possesso de'beni ereditari all'erede in forza di testamento olografo, non può emettere seconda ordinanza a favore di altro erede portatore di altro testamento olografo, benchè di data posteriore al primo.* 20 ap. 1847.

935. — *L'erede deve pagare indeminuto il legato e nella quantità stabilita nel testamento, diminuisca o si accresca in qualunque modo l'eredità.* 23 gen. 1844.

SEZIONE V.

Della sostituzione volgare.

a) — **936**. Può all'erede istituito, al donatario o al legatario sostituirsi una terza persona nel caso che alcuno di essi non conseguisse la eredità, la donazione o il legato. Questa disposizione vien detta *sostituzione volgare*. *C.* 814. 928. 937 *s.* 941. 945.

937. Possono sostituirsi nel modo indicato più persone ad una sola, ed una sola a più. *C.* 936.

938. Se nella sostituzione è espresso il solo caso che il primo chiamato non possa, o che non voglia conseguire la eredità, la donazione o il legato, l'altro caso s'intenderà tacitamente incluso; purchè il disponente non abbia spiegato il contrario.

939. I sostituiti dovranno adempire i pesi imposti a coloro a' quali sono sostituiti; purchè non apparisca la volontà del testatore di aver inteso limitare que' pesi alla persona de' primi. *C.* 535. 645. 719. 722. 728. 791 *s.* 829. 843 *s.* 935. 966. 971. 974. 979. 1997. 2000.

Nondimeno le condizioni prescritte alla istituzione, alla donazione, o al legato, non si presumeranno ripetite nella sostituzione, se non che quando ciò sia stato espressamente dichiarato. *C.* 816. 868. 1122.

940. Se tra più coeredi, donatarî o legatarî a parti disuguali, sarà ordinata una sostituzione volgare reciproca, la proporzione fissata nelle quote della prima disposizione si presumerà ripetita anche nella sostituzione. Se poi nella sostituzione insieme co' primi nominati è chiamata qualunque altra persona, la parte vacante apparterrà a tutti i sostituiti egualmente. *C.* 936 *ss.*

SEZIONE VI.

Delle sostituzioni fedecommessarie.

b) — **941**. Qualunque disposizione colla quale il donatario, l'erede istituito o il legatario, è gravato con qualsivoglia espressione di conservare e restituire ad una terza persona, sarà detta *sostituzione fedecommessaria*. *C.* 814 *s.* 936. 942 *s.* 1003.

a) — *898. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione, con la quale una terza persona sia chiamata a conseguire la donazione, l'eredità o il legato nel caso in cui il donatario, l'erede o il legatario no 'l conseguissero.*

b) — *896. Le sostituzioni sono vietate. — Qualunque disposizione colla quale il donatario, l'erede instituito, o il legatario, sia gravato di conservare e restituire ad una terza persona, sarà nulla, anche riguardo al donatario, all'erede instituito, o al legatario.— Nulladimeno i beni liberi formanti la dotazione di un titolo ereditario, che l'Imperatore avrà creato a favore di un principe, o di un capo di famiglia, potranno esser trasmessi ereditariamente nel modo che è regolato coll'atto imperiale de'30 marzo 1806, e col senatoconsulto de'14 agosto seguente.*

941.— *R. 17 ott. 1822.* — Considerato che i monti di famiglia allorche sien diretti a provvedere di doti le donzelle nobili, e di soccorsi i giovani, che si avviano per una nobile carriera sono capaci di accrescere il decoro delle famiglie, e quindi la istituzione di siffatti monti non solo diviene utile nello interesse delle famiglie stesse, ma serve ancora a conservare nel suo splendore la nobiltà, che forma il principale sostegno ed ornamento della Monarchia. Considerato che tutte le particolari controversie sullo scioglimento de' monti di famiglia, non riguardando che interessi privati, sono essenzialmente sottoposte alla decisione de' tribunali ordinarî. E finalmente osservato che la dimanda avanzata dagli interessati al monte delle ventinove famiglie per la ripristinazione di esso, debba riputarsi come una anticipazione all' articolo generale della novella istituzione de' monti familiari. — Per questi motivi S.

a) — **942**. Tali sostituzioni sono vietate, eccetto ne' casi espressamente permessi dalla legge, e salve le disposizioni riguardanti la istituzione de' maioraschi contenute nella seguente sezione. *C.* 7. 876. 941. 944 *s.* 946 *a* 963. 1003 *a* 1030.

943. La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della instituzione, o del legato cui sta aggiunta; restando caducate tutte le sostituzioni anche del primo grado. *C.* 816. 942.

b) — **944**. Non sarà considerata come sostituzione, e sarà valida la disposizione tra vivi o di ultima volontà, colla quale sarà dato ad uno l'usufrutto, e ad un altro la nuda proprietà. *C.* 503. 530 *s.* 537 *s.* 833 873. 936. 941. 1934, *1.*° 1936, *2.*° 2023.

945. Il padre, la madre, gli altri ascendenti, gli zii, le zie, i fratelli e le sorelle, possono sostituire ad un minore di anni diciotto, nel caso che questi muoia senza figli prima di compiere gli anni diciotto, una terza persona, ma in que' soli beni ne' quali sia stato il minore lasciato erede. *C.* 928. 937. 942.

a) — 897. Sono eccettuate da' due primi paragrafi dell'articolo precedente le disposizioni permesse nel capo VI di questo titolo a' genitori, a' fratelli ed alle sorelle.
b) — 899. Lo stesso avrà luogo rispetto alla disposizione tra vivi o ultima di volontà, colla quale sarà dato ad uno l'usufrutto, e ad un altro la nuda proprietà.

M. si è degnata disporre — 1. che sia compilato un progetto di legge sulla novella istituzione de' monti familiari, la quale nell' atto che non si opponga a' principi delle leggi comuni in vigore, contenga poi quelle competenti eccezioni, che sien conformi alle disposizioni stabilite pe' maioraschi, dovendo la istituzione de' maioraschi, e quella de' monti di famiglia essere unisone, e concorrere alla stabile conservazione della nobiltà del Regno, con provvedere particolarmente al decente mantenimento di tutti gl' individui di famiglia; — 2. che sieno lasciate alla decisione de' tribunali competenti le quistioni sullo scioglimento dei monti di famiglia preesistenti, togliendosi intieramente la mentovata sospensione de' giudizi stabilita nel Consiglio di Stato de' 31 luglio dello scorso anno; — 3. che qualora concorra il legittimo consenso di tutti i godenti il monte delle ventinove famiglie, se ne possa eseguire il ristabilimento cogli stessi beni, che ne formavano la dote, e che quante volte vi concorra il legittimo consenso d' una porzione dei godenti, il monte medesimo si possa ristabilire sulle quote de' beni, che a' godenti consenzienti spettano in vigore delle leggi sullo scioglimento de' monti di famiglia, rimanendo esclusi dal benefizio di esso monte i godenti dissenzienti, che preferiranno di prender le quote ad essi loro spettanti. — Ha però S. M. dichiarato, che tanto nell' un caso quanto nell' altro debban restare salvi i diritti, che i terzi abbiano acquistato su i beni anzidetti per effetto della citata ligge sullo scioglimento de' monti, e che debba l' enunciato ristabilimento del monte delle ventinove famiglie conformarsi alle disposizioni e condizioni, che saranno dalla M. S. sanzionate colla novella legge che sarà emanata per norma generale sulla istituzione dei monti di famiglia.

R. 26 lug. 1824. — Ordina, che pe' monti di famiglia, e di maritaggi ed opere pie ch' esistono in Sicilia non si faccia novità, e per la erezione de' nuovi si attenda la legge da pubblicarsi, il progetto della quale vuole la M. S. che sia accelerato.

R. 19 apr. 1826. — Sulla considerazione, che i monti di famiglia istituiti a soli oggetti di pietà, di beneficenza pubblica, o anche per dote delle famiglie, son diversi da quei monti destinati a rendere più durevoli le sostituzioni fedecommissarie ed i beni vieppiù vincolati, dichiara che i monti della seconda classe non sono compresi nel rescritto de' 26 luglio 1824; ed ha ordinato, che riguardo a tali monti si esegua ne' domini oltre il Faro il real rescritto de' 17 ottobre 1822 comunicato in questa parte del Regno.

VS. COMMENDE, FEUDALITÀ, PATRONATO.

— Quando si fa uso di parole che menerebbero a fedecommesso, ma possono interpetrarsi anche in senso diverso, dee seguirsi la interpetrazione che faccia valer l' atto. 9 dic. 1826.

I fedecommessi istituiti con atti tra vivi non si possono sciogliere con testamento, se non col consenso de' fedecommessari. 30 ott. 1838.

Quando il legatario non ha obbligo di conservare e restituire, ma il solo onere per maritaggi, non si ha la sostituzione vietata. 8 lug. 1848.

I legati perpetui riconosciuti dalle antiche leggi, non sono vietati dalle leggi attuali. 16 lug. 1850.

Il peso imposto all' erede di dare ad una terza persona una data somma o quantità di generi non contiene obbligo di conservare e restituire, ma un semplice legato. 19 gen. 1852.

945 — *La sostituzione permessa dall' art. 945 delle leggi civili non può estendersi alla quota di riserva.* 24 feb. 1853.

SEZIONE VII.

De' maioraschi.

946. È permessa la istituzione de' maioraschi nel modo e ne' casi indicati da' seguenti articoli. *C.* 941 *s.*

946. — *L. 3 ag. 1818.* — 1. È permessa la instituzione de' maioraschi nel modo e ne' casi indicati dalla seguente legge. — 2. I maioraschi non potranno stabilirsi senza la Nostra approvazione. — (3 o 18 — v. 948 a 963 delle *leggi civili* a'quali sono uniformi) — 19. Sarà da Noi destinata un' autorità per lo esame delle domande di fondar maioraschi. La medesima verificherà la esistenza delle condizioni richieste per instituirli, e regolerà quindi l' esecuzione di tutti quegli atti, che potranno aver luogo a norma della presente legge, e di un regolamento particolare che per tale oggetto sarà approvato da Noi.

D. 3 ag. 1818. — 1. È approvato l'annesso regolamento relativo al modo come dovranno instituirsi i maioraschi ne'nostri reali domini al di qua ed al di là del Faro, riserbandoci di farvi in appresso quelle aggiunzioni o modificazioni che giudicheremo convenienti.

Reg. 3 ag. 1818. — 1. Ogni individuo che vorrà formare un maiorasco dovrà dirigerne a Noi la domanda. — 2. La domanda indicherà : - *1.* La persona dalla quale dovrà cominciare il maiorasco ; - *2.* I beni che si vogliono assoggettare ; - *3.* La rendita di questi beni, che dovrà essere giustificata coll' estratto della matrice del ruolo delle contribuzioni fondiarie, e col certificato del conservatore dell'ufficio delle ipoteche, onde consti che i mentovati beni non sieno gravati di alcuna ipoteca, o di alcun privilegio. — 3. Tutte le carte indicate nel precedente articolo saranno da Noi rimesse per esame all' autorità che destineremo per quest' oggetto. — 4. L' esame sara fatto, secondo lo stato del tempo in cui il maiorasco sarà istituito, e come se si aprisse in quel momento la successione a' beni del fondatore; salvo ciò ch' è disposto nell' articolo 13 della nostra legge di questo dì (978 *ll. cc.*). — 5. La domanda per la instituzione del maiorasco sarà fatta inserire ne' giornali del nostro Regno colla indicazione preciso de' beni ; e se ne farà affiggere l' annunzio nella cancelleria del tribunale civile della provincia, ove esistono i detti beni. — 6. Scorso un mese dopo l' adempimento delle disposizioni contenute nell' articolo precedente, si farà seguire la trascrizione della domanda, colla indicazione de' beni, nell' uficio dello conservazione delle ipoteche del luogo dove i medesimi si trovano, col pagamento del solo diritto dovuto al conservatore. — 7. Ogni creditore potrà, fra 'l termine di giorni quindici, da decorrere dal dì che la medesima trascrizione sarà stata fatta, valersi del suo diritto, onde inscrivere la ipoteca anteriore su i beni, che si vogliono sottoporre a maiorasco. Dopo questo termine i beni diverranno inalienabili pel corso di un anno, ed incapaci fra questo spazio di tempo di esser soggetti a qualunque vincolo di privilegio o d' ipoteca. — Il conservatore delle ipoteche sarà tenuto di dare avviso de' privilegi, delle ipoteche, e degli altri gravami, che sopraggiugnessero fra l' indicato termine di giorni quindici. - Nel corso dell' anno i beni che si vogliono sottoporre al maiorasco, dovranno esser liberati da qualunque ipoteca ; salvo i casi preveduti coll' articolo 12 della nostra legge di questo giorno (937 *ll.cc.*). — 8. Sarà usata ogni altra diligenza dallo legge prescritta, onde verificare se i beni sieno oncora soggetti ad ipoteche legali, o per liberarsi anche da queste se mai vi esistano. — 9. Si avrà particolarmente in veduta che nello instituire il maiorasco rimanga salva la quota di riserva, o sia legittima dovuta a' figli, e non sia recato alla medesima alcun danno nè per la quantità, nè per la qualità de' beni, che debbono a tale oggetto lasciarsi liberi. — 10. Dopo le indagini enunciate ne' precedenti articoli, il parere dell' autorità da Noi destinata, a' termini dell' articolo 19 della nostra legge di questo giorno, unito alla domanda ed a tutti i documenti, sarà a Noi rassegnato. — 11. Nel caso che il parere non sia approvato da Noi, la domanda ed i documenti saranno restituiti all' interessato, dandosene parte a' conservatori delle ipoteche, onde la trascrizione già eseguita in forza dell'art. 6 del presente regolamento sia cancellata. — 12. Quando sarà da Noi compartita alla domanda la Nostra sovrana approvazione, dovrà fra due mesi formarsi un atto autentico per pubblico notaio, in cui si contenga la instituzione del maiorasco colla Nostra approvazione. Questo atto dovrà pure essere trascritto fra due altri mesi. Se durante tale spazio di tempo non sia formato l' atto autentico, o non ne sia seguita la trascrizione, il maiorasco si avrà per non fatto. — 13. L' esame della necessità o utilità dell' alienazione di tutto il maiorasco o di una parte del medesimo, giusta l' articolo 14 della nostra legge di questo giorno (939 *ll. cc.*) si farà dall' autorità che Noi destineremo. La medesima dovrà non solo conoscere quanto concerne il permesso dell' alienazione, ma regole-

947. I maioraschi non potranno stabilirsi senza l'approvazione del Re. *C.* 948.

948. Potrà dimandarsene la istituzione da quegl'individui, i di cui nomi trovansi inscritti, sia nel *libro d' oro*, sia negli altri registri di nobiltà; da tutti coloro che sono nell' attuale legittimo possesso di titoli per concessione in qualunque tempo avvenuta; e finalmente da quelle persone che appartengono a famiglie di conosciuta nobiltà del regno delle Due Sicilie; salve tutte le altre disposizioni che potranno in seguito esser date relativamente alla nobiltà. *C.* 947.

949. I maioraschi possono essere instituiti dagli ascendenti, sieno maschi, sieno femmine, a beneficio de' discendenti maschi. *C.* 950 *s.*

950. Possono formarsi da' fratelli, purchè non abbiano discendenti, in favore de' loro fratelli. *C.* 949. 951.

951. Possono anche istituirsi dagli zii e dalle zie, quando non abbiano discendenti, in beneficio de' loro nipoti maschi. *C.* 949 *s.*

952. I maioraschi saranno trasmessibili nella sola discendenza leggittima e naturale del primo istitutore, o in quella dell' istituito, da qualunque di essi comincerà il maiorasco, a' termini dell' atto di fondazione, per ordine di primogenitura, col diritto di rappresentazione nella linea maschile di maschio in maschio.

All' ultimo possessore della linea retta, che muoia senza figli o discendenti maschi di maschio, succederà il primogenito maschio di maschio della linea prossima all' ultimo possessore, di cui sia zio paterno, o fratello, o anche in maggiore distan-

---

rà pure la eseruzione dell' atto, perchè avvenga con sicurezza a vantaggio del maiorasco. — 14. La vendita dovrà effettuarsi colle solennità delle licitazioni. Il deposito del prezzo, pendente il nuovo impiego, dovrà farsi pe' reali domini al di qua del Faro nella cassa di ammortizzazione, e pe' reali domini al di là del Faro in que' pubblici banchi, fino a che non si stabilisca una cassa di ammortizzazione. — 15. La stessa conoscenza presa intorno alla necessità o utilità dell' alienazione, sarà presa ancora pe' beni da surrogarsi. La deliberazione verrà sottoposta alla Nostra approvazione. — 16. Bisognando agli edifizi, o ad altri stabili del maiorasco, spese e riparazioni considerevoli, che eccedano la somma autorizzata dalla legge, si provvederà dal magistrato sulla domanda del possessore.

R. 28 giu. 1820. — Considerato; 1. che la trascrizione della domanda per la creazione del maiorasco essendo provvisoria, e non avvalorando il trasferimento del dominio dovea dalla legge essere esentata dal pagamento del diritto fiscale, come in fatti lo è stata in forza dell' articolo 6 del regolamento de' 5 agosto 1818, ma non così per la trascrizione dell' atto autentico della instituzione del maiorasco, la quale è definitiva, e serve ad indicare l' affezione cui i beni sono assoggettati; affezione che eguaglia a trasferimento di dominio, dappoichè il costituente non può più disporre de' beni al maiorasco annessi: - 2. che nè il citato regolamento nè la legge de' 21 giugno 1819 han dispensato dal pagamento del diritto la trascrizione di cui è parola, e che non vi è alcuna ragione per accordare una tale dispensa. — Dichiara che gli atti autentici della istituzione de' maioraschi di cui si parla nell' art. 12 del regolamento dei 5 agosto 1818 debbono trascriversi colla esazione tanto de' diritti fiscali che del salario del conservatore.

D. 9 ag. 1824. — 1. Il nostro procurator generale presso la Suprema Corte di giustizia residente in Napoli, ed il nostro procurator generale presso la Suprema Corte di giustizia residente in Palermo sono rispettivamente incaricati della istruzione delle dimande per maioraschi, a' termini del regolamento de' 5 di agosto 1818, secondocchè tali dimande risguarderanno beni siti ne' nostri reali domini al di qua o al di là del Faro. — 2. Il procurator generale presso l' una o l' altra Suprema Corte di giustizia potrà delegare, a' termini delle nostre leggi sull' ordinamento giudiziario, ad uno degli avvocati generali, e volta per volta, il disimpegno delle funzioni che gli sono state conferite col precedente articolo. — 3. I suddetti procuratori generali non potranno spiegare l' esercizio delle cennate funzioni senza esservi superiormente autorizzati per via della Nostra real Segreteria e Ministero di Stato di grazia e giustizia, cui dovranno altresì pervenire i loro rapporti sull' oggetto.

947. — *D. 12 ag. 1852* — 1. Le disposizioni contenute negli articoli 947 delle leggi civili, e 15 n. *9.* della legge de' 14 di giugno 1824, e nel decreto de' 9 agosto del medesimo anno, relativamente alla instituzione dei maioraschi, saranno altresì provvisoriamente osservate ne' casi di domande per permutare, alienare, o ipotecare i beni soggetti a maiorasco.

za ; purchè sia primogenito nella sua linea, e sia nel ramo che prossimamente si distacca, e si è distaccato dalla linea retta primogeniale dell' ultimo possessore: dovendo formare tutti i maschi di qualunque ramo o linea una sola linea di qualità maschile , per succedere con quell' ordine che sopra si è indicato ; misurandosi sempre la prossimità e la qualità di primogenito col diritto di rappresentazione. Sono sempre, e per modo di regola , escluse tanto le femmine , che i discendenti per mezzo di femmina. *C.* 655 *s.* 660 *a* 666.

953. Non potranno cumularsi due o più maioraschi in un solo individuo. Sarà però sempre permesso di scegliere quel maiorasco che si vorrà ritenere , purchè non sia di rendita minore di quello che attualmente si ha. Gli altri maioraschi rimarranno liberi : salvo il ricorso al Re per la formazione di un maiorasco maggiore. *C.* 947.

954. La quantità de' beni da sottoporsi a maiorasco non potrà eccedere la rendita imponibile di annui ducati ventiquattromila, nè esser minore di ducati quattromila. *C.* 955 *a* 958. 960. 963.

---

954. — *L. 17 ott. 1822.* — 1. La rendita imponibile de' beni da sottoporsi a maiorasco è fissata nel massimo a ducati trentamila, e nel minimo ad annui ducati duemila. — 2. Potranno esser sottoposti a maiorasco le iscrizioni sul gran libro del debito pubblico quando sieno state immobilizzate. — 3. Le rendite saranno immobilizzate mediante dichiarazione che verrà fatta dal proprietario per atto da rogarsi da uno de' notai certificatori , ed osservate le altre formalità che si usano per le rendite che s' immobilizzano da' contabili per la loro garentia verso il governo ; o da' particolari per evizione di una promessa obbligazione. — 4. Queste rendite saranno inscritte sul gran libro a nome dello institutore del maiorasco col distintivo *conto del maiorasco instituito da N. N.* ; e quando trattasi di chiamati , al nome de' medesimi , coll' aggiunta *conto del maiorasco instituito da N. N.* Siffatte inscrizioni essendo di loro natura incommerciabili , non potranno esser date per cauzioni de' contabili dello Stato , e non potranno esser trasferite se non a' chiamati nel maiorasco: e ciò in forza di decisione o di ordinanza dell' autorità competente , che ne disporrà la intestazione. Lo stesso sarà praticato quante volte il maiorasco rimarrà risoluto ne' casi preveduti nel libro III titolo II capitolo V sezione VII delle leggi civili del nostro codice per lo Regno delle due Sicilie. — 5. Negli estratti d' inscrizione che saranno rilasciati , verrà espressamente marcato il vincolo della inalienabilità. — 6. Sarà in facoltà del primo institutore , quando il maiorasco incominci da lui , e de' chiamati successivi di permutare in tutto o in parte le iscrizioni soggette a maiorasco in compra di fondi rustici, o censi , o canoni sopra terre. Questa permuta dovrà esser fatta a' termini dell' articolo 959 delle leggi civili , e colle forme prescritte nel regolamento de' 5 di agosto 1818. — 7. Potranno cumularsi due o più maioraschi in un solo individuo , senza limitazione alcuna. — 8. Lo institutore di un maiorasco che cominci da se , potrà riserbarsi la facoltà di chiamare al godimento di esso quello de' di lui figli maschi , che stimerà di prescegliere. Questa destinazione dovrà seguire per atto tra vivi , o di ultima volontà ; e nel caso in cui non abbia luogo, s' intenderà prescelto il primo tra' suoi figli , o quegli che lo rappresenta. — 9. Lo institutore di un maiorasco che non cominci da sè , potrà ritenere in tutto o in parte l' usufrutto de' beni che avrà sottoposti a questo vincolo. — 10. Sarà nelle facoltà dello institutore di un maiorasco di aumentarne la rendita , sino alla rendita imponibile di annui ducati trentamila. Questo aumento potrà pure aver luogo in una o più volte. — 11. Negli aumenti e nelle cumulazioni della rendita d' un maiorasco saranno osservate le stesse forme che sono prescritte per lo stabilimento de' maioraschi. — 12. Gl' institutori de' maioraschi potranno gravare la rendita de' beni a' medesimi soggetti di vitalizi in favore de' loro coniugi , figli , o altri parenti. Questi vitalizi non potranno però ridurre la rendita libera del maiorasco al di sotto di quella che è fissata per lo minimo nell' articolo 1. — 13. Potranno chiamarsi successivamente al godimento di un maiorasco più individui , e le loro discendenze ne' termini della legge. — 14. La disposizione dell' articolo 949 delle leggi civili è applicabile a' genitori adottivi ; e quella espressa nell' art. 931 delle stesse leggi si estende a' pro-zii ed alle pro-zie. — 15. Nello eseguirsi la disposizione contenuta nell' art. 9 del regolamento de' 5 di agosto 1818 relativa alla quota di riserva , o sia legittima dovuta a' figli dello institutore d' un maiorasco, le doti costituite o qualunque altra liberalità fatta dal medesimo saranno calcolate nel patrimonio di esso institutore colla norma prescritta dalle leggi civili. — 16. Le disposizioni contenute in questa legge sono considerate formar parte integrale delle disposizioni delle leggi civili su' maioraschi.

955. Il maiorasco non potrà eccedere la quota disponibile dell' institutore. *C.* 829.

956. I beni sottoposti a maiorasco debbono essere fondi rustici, e censi o canoni sopra terre. Tutti i suddetti beni dovranno essere di libera proprietà, non soggetti ad alcuna restituzione, e specialmente designati nell' atto della costituzione del maiorasco. *C.* 469. 954. 2000.

957. Il maiorasco dovrà esser libero da qualunque ipoteca anche eventuale. Nulladimeno i beni gravati d' iscrizioni ipotecarie per effetto d' ipoteche generali costituite in tempi in cui sono state dalle leggi permesse, o d' ipoteche speciali per crediti non esigibili tra un triennio, potranno entrare nella composizione del maiorasco, quando gli altri beni del fondatore offrano una sicurezza bastevole a garentire il maiorasco dall' effetto delle suddette iscrizioni. Se la iscrizione abbia per causa un diritto eventuale, o un credito non esigibile fra un triennio, la garentia sarà giudicata sufficiente, quando la somma de' beni per quella designati presenterà l' equivalente del valore del diritto suddetto, o del capitale non ancora esigibile, calcolandosene la rendita alla ragione del tre per cento. *C.* 954. 2000 *s.* 2037 *s.* 2055 *s.*

958. Quando i beni giudicati sufficienti nel tempo della costituzione de' maioraschi non si trovassero tali nel tempo della morte del fondatore, o per diminuzione che abbia sofferto il di lui patrimonio, o perchè i figliuoli non trovino l' intera loro porzione legittima nella eredità libera, non s' intenderà mai pregiudicato il diritto de' figliuoli : e la porzione legittima di ciascuno, non esclusa quella dello stesso chiamato al maiorasco, sarà precapita libera da qualunque vincolo. Quante volte il maiorasco per effetto di tale precapienza non conservi la rendita di ducati quattromila, si avrà come *ipso jure* disciolto. *C.* 829. 960, *6.°*

L. 29 ott. 1825. — **1.** La moglie dell' institutore di un maiorasco in favore della discendenza comune, in somma permessa dalla legge, potrà concorrere ad aumentare la rendita di questo maiorasco colla parte disponibile de' suoi beni dotali o estradotali. — **2.** La disposizione cui la moglie dell' institutore di un maiorasco potrà dar luogo per l' articolo precedente, non sarà obbligatoria per la medesima durante la sua vita, ma produrrà tutti gli effetti dal giorno della sua morte, purchè prima non l' abbia variata. — **3.** Qualora alla morte della donna la porzione de' beni che ne sarà stata messa per aumentare la rendita del maiorasco, si trovi caducata, resterà il maiorasco nella somma che si sarà costituita dal marito; salvo anche per questo maiorasco il caso della caducità, a' termini della legge. — **4.** L' institutore del maiorasco, in somma permessa dalla legge, il quale cominci da lui, e che avendo due o più figli, siasi riserbato chiamarvi al godimento quello tra essi che stimerà di prescegliere, a' termini dell' articolo 8 della legge de' 17 di ottobre 1822, potrà aumentare la rendita di tale maiorasco co' beni componenti la legittima del figlio, sempre che però la rendita de' beni che l' institutore avrà addetti al maiorasco, sia per lo meno il doppio della rendita de' beni della legittima sottoposti al maiorasco — **5.** Il figlio cui sarà stata imposta questa condizione, potrà a suo arbitrio rinunciare al maiorasco, e ritenere la legittima alla quale avrà diritto. — **6.** L' institutore del maiorasco potrà disporre che nel caso di rinunzia del figlio che avrà prescelto, il maiorasco passi ad altro figlio colla medesima condizione, e così successivamente per tutti i suoi figli. Ove questa condizione non sia accettata da alcuno de' figli, il maiorasco cederà in beneficio del figlio prescelto, a' termini dell' articolo 8 della legge de' 17 di ottobre 1822, quantevolte non vi sia altra prescrizione dell' institutore del maiorasco in contrario. — **7.** Il termine accordato a' figli per accettare o rinunziare la disposizione paterna è quello stabilito dalla legge per far l' inventario e per deliberare. — **8.** Sia che la moglie concorra all' aumento del maiorasco a' termini dell' articolo primo, o che il maiorasco sia aumentato coi beni componenti la legittima del figlio, a' termini dell' articolo 4, la rendita del maiorasco, compresa quella derivante dall' aumento, non potrà eccedere il massimo stabilito dalla legge. — **9.** Le disposizioni contenute in questa legge sono considerate formar parte integrale delle disposizioni delle leggi civili su' maioraschi.

R. 11 ott. 1826. — Per effetto dell' autorizzazione sovrana per la istituzione di un maiorasco niun pregiudizio è arrecato a' diritti altrui competenti sulla pertinenza de' fondi soggetti al medesimo : e nella specie che la quistione risguardi gli effetti legali che dalla instituzione del maiorasco derivano, l' esame di questi effetti deve dal magistrato instituirsi nei termini e nel modo dalle leggi prescritto.

959. Le vendite, le permute e le altre alienazioni di tutti i beni sottoposti a maiorasco, o di una porzione de' medesimi, saranno nulle, nè produrranno alcuno effetto, quando non sieno state fatte ne' casi di necessità o di utilità, e non sieno state eseguite colle forme prescritte nel regolamento de' 5 di agosto 1818. *C.* 469. 1427. 1443. 1548. 1553.

Questa disposizione è del pari applicabile alle ipoteche di cui vorranno gravarsi gli stessi beni. *C.* 2000. 2010.

960. I successori a' maioraschi sono obbligati a pagare i seguenti debiti de' loro antecessori, pe' quali i creditori s' intendono aver privilegio sulle rendite del maiorasco. *C.* 645. 791. 1970.

1.° Le spese giudiziali.

2.° Le spese funerali.

3.° Tutte le spese di ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli da cui son dovute.

4.° I salari delle persone di servizio per l'ultimo semestre decorso, e quelli dovuti per lo mese corrente. *C.* 2178.

5.° Le somministrazioni di sussistenze fatte all' antecedente possessore del maiorasco ed alla sua famiglia pel corso di un anno, salvo il caso che siavi prescrizione di tempo minore. *C.* 2177 *s.*

Se i debiti di sopra enunciati sieno del padre dell' attual possessore, ancorchè non sia stato godente del maiorasco, o della madre, dovranno con egual privilegio esser soddisfatti dalle rendite del maiorasco.

6.° Le spese per le ricostruzioni o riparazioni di edifizi inservienti a fondi, canali, o di qualunque opera di simil natura, fatte ne' fondi del maiorasco, sia che la somma si debba agli stessi architetti, appaltatori, muratori ed operai, sia che si debba ad altri che abbiano per tale oggetto prestato danaio; purchè le ricostruzioni e riparazioni sieno a carico degli usufruttuari, e non della proprietà. *C.* 530 *s.* 1972, *5.°*

Tutti questi pagamenti sono forzosi fino alla concorrenza di un' annata di rendita, da soddisfarsi nel corso di due anni; salvo al possessore il regresso contro i beni liberi de' mentovati debitori. *C.* 954.

961. Se in morte del possessore del maiorasco, oltre del primogenito cui si trasmettono i beni, vi sieno altri figli secondogeniti, potranno costoro reclamare una pensione alimentaria sulle rendite del maiorasco, quante volte non abbiano beni di loro pertinenza, onde poter vivere con decenza. Detta pensione sarà definita secondo le circostanze, attenendosi sempre ad una quantità minore della rendita corrispondente alla quota che sarebbe spettata a' detti secondogeniti su' beni del maiorasco, ove questi fossero stati liberi. *C.* 197 *s.*

962. Essendovi figlie femmine, in difetto di beni sufficienti per maritarle decentemente, sarà dovuta anche alle medesime la dote che verrà dedotta dalle rendite del maiorasco in tante rate eguali, da non eccedere la spazio di dieci anni. *C.* 194.

Avranno eziandio prima del matrimonio diritto agli alimenti, ove d'altronde non abbiano mezzi da sussistere. *C.* 197 *s.*

963. Se il possessore de' beni del maiorasco avrà promesso alla moglie nel contratto matrimoniale la sopravvivenza, i beni del maiorasco vi saranno obbligati in mancanza di beni liberi, ma non oltre il sesto della rendita, a cui il successore dovrà adempire. *C.* 954. 958. 1017 *s.*

---

961 e **962**. — *A' secondogeniti contemplati perchè da una parte della rendita del moggiorato fossero provveduti di una pensione vitalizia, non compete per causa delle annate decorse alcuna ragione di condominio su' beni che lo compongono. Nè ragione alcuna di condominio compete per causa delle doti alle donzelle contemplate perchè di doti fossero provvedute da una parte della rendita istessa.* 26 gen. 1832.

SEZIONE VIII.

De' legati a titolo universale.

1010— **964**. Il *legato a titolo universale* è quello, col quale il testatore lega una quota parte de' beni di cui la legge gli permette di disporre, come sarebbe la metà, il terzo, ovvero tutti i suoi immobili, o tutti i mobili, o una quota parte degli uni o degli altri. *C.* 815. 928. 965 *s.*

Qualunque altro legato non forma se non una *disposizione a titolo particolare.*

1011— **965**. I legatari a titolo universale son tenuti a dimandare il rilascio de' beni agli eredi a' quali la legge ne riserva una quota: in loro mancanza, agli eredi testamentari o a' legatari universali; e mancando questi, agli eredi chiamati, secondo l'ordine stabilito sotto il titolo *delle successioni*. *C.* 644 *s.* 654 *s.* 829 *ss.* 929. 964.

1012— **966**. Il legatario a titolo universale, egualmente che il legatario universale, è tenuto a soddisfare i debiti e pesi della eredità, personalmente per la sua quota e porzione, ed ipotecariamente pel tutto. *C.* 535 *s.* 645. 791 *s.* 935. 964. 967. 971. 974. 979. 2000.

1013— **967**. Quando il testatore non abbia disposto, se non di una quota della porzion disponibile, a titolo universale, il legatario sarà tenuto a soddisfare per contributo i legati particolari unitamente agli eredi legittimi. *C.* 645. 791 *s.* 829 *ss.* 968. 971.

SEZIONE IX.

De' legati particolari.

1014— **968**. Qualunque legato puro e semplice darà al legatario, dal giorno della morte del testatore, un diritto sulla cosa legata, il quale si può trasmettere agli eredi, o a coloro che hanno causa da lui. *C.* 645. 815. 928. 969 *s.* 1076.

Ciò non ostante il legatario particolare non potrà mettersi in possesso della cosa legata, nè pretenderne i frutti o gl' interessi, se non dal giorno della sua domanda fatta secondo l'ordine stabilito nell' articolo 965, o dal giorno in cui gli fosse stato volontariamente accordato il detto possesso. *C.* 508 *s.* 529. 969 *s.* 972. 993 *s.*

1015— **969**. Gl' interessi o i frutti della cosa legata decorrono a vantaggio del legatario dal giorno della morte, e senza che ne abbia fatta la giudiziale domanda, *C.* 508 *s.*

1.° quando il testatore avrà intorno a ciò dichiarata espressamente la sua volontà nel testamento; *C.* 1088. 1128.

2.° quando sarà stata legata a titolo di alimenti una rendita vitalizia o una pensione. *C.* 535. 1841 — *Pc.* 671.

1016— **970**. Le spese della domanda del rilascio de' beni saranno a carico della eredità; purchè però non ne risulti veruna riduzione della riserva legale. *C.* 829 *ss.* 965. 968.

I diritti di registro saranno dovuti dal legatario.

Tutto ciò avrà luogo, se non è stato altrimenti ordinato col testamento. *C.* 1088.

Ogni legato potrà essere registrato separatamente: ma tal registro non potrà giovare a verun altro, fuorchè al legatario, o a quelli che da esso han causa.

---

965. — *Il legato di usufrutto a titolo universale è dovuto dal giorno dalla morte del testatore e non già da quello della dimanda*, 9 nov. 1848.

966. — *Il legatario a titolo universale, che non ha compilato inventario, è astretto a pagare tutti i legati particolari, quantunque* ultra vires haereditatis. 16 set. 1844.

968. — *D. 28 giu. 1823* — 1. È rivocato il decreto de' 18 di febbraio 1810, con cui i legati di monacaggio furono commutati in maritaggi. Tali legati si adempiranno secondo la primiera loro instituzione. — 2. La disposizione dell'articolo precedente non avrà effetti retroattivi.

1017— **971**. Gli eredi del testatore, o altri debitori di un legato saranno personalmente tenuti a soddisfarlo, ciascuno *pro rata* della porzione di cui partecipa nella eredità. *C.* 535. 645. 719.

Saranno tenuti per l'intero coll'azione ipotecaria fino alla concorrenza del valore degl'immobili ereditari de'quali saranno detentori. *C.* 791 *s.* 935. 966. 974. 979. 1997. 2000.

a) — **972**. La cosa legata sarà rilasciata cogli accessori necessari, e nello stato in cui si troverà nel giorno della morte del testatore. *C.* 445. 471 *s.* 973. 993. 997. 1461. 1538.

1019— **973**. Quando colui che ha legato la proprietà di un immobile, l'avesse accresciuto con acquisti posteriori, questi, ancorchè contigui, non si stimerà che facciano parte del legato senza una nuova disposizione.

Si giudicherà il contrario riguardo agli abbellimenti, o alle nuove fabbriche fatte sul fondo legato, o ad un recinto di cui il testatore avesse ampliato il circuito. *C.* 972.

b) — **974**. Se prima o dopo del testamento la cosa legata sia stata ipotecata per un debito della eredità, o anche per debito di un terzo, o sia stata gravata di un usufrutto, quegli che dee soddisfare il legato, non è tenuto a renderla libera se non quando ne sia stato incaricato dal testatore con una espressa disposizione.

Ma se per effetto dell'azione ipotecaria il legatario sarà obbligato a pagare il debito di cui era gravato il fondo legato, egli subentrerà nelle ragioni del creditore contra gli eredi e successori a titolo universale. Lo stesso avrà luogo parimente a favore del legatario particolare in usufrutto, il quale, se vien forzato a pagare i debiti per cui il fondo è ipotecato, avrà lo stesso regresso contra l'erede proprietario del fondo, nel modo spiegato nell'articolo 537. *C.* 504. 535 *s.* 815. 993. 2000.

1021— **975**. Quando il testatore abbia legato una cosa altrui, il legato sarà nullo, abbia o no il testatore saputo che essa non gli apparteneva. *C.* 1404. 1444. 1807.

976. Quando il testatore abbia accordato la scelta, sia all'erede, sia al legatario, questo diritto si tramanda all'erede. Fatta la scelta, non vi sarà luogo a pentimento. *C.* 977.

1022— **977**. Quando il legato sia di una cosa indeterminata senza diritto di scelta, l'erede non è obbligato a darla della migliore qualità; ma nè pure potrà darla della peggiore. *C.* 976. 1199.

1023— **978**. Il legato fatto al creditore non si reputa fatto in compenso del credito, nè il legato fatto al domestico in compenso de'suoi salari. *C.* 1187. 1243 *s.* 1304 1306. 1626 *s.*

---

a) — *1018. La cosa legata sarà rilasciata cogli accessori necessari, e nello stato in cui si troverà nel giorno della morte del donante.*

b) — *1020. Se prima o dopo del testamento la cosa legata sia stata ipotecata per un debito della eredità, o anche per debito di un terzo, o sia stata gravata di un usufrutto, quegli che dee soddisfare il legato non è tenuto a renderla libera se non quando ne sia stato incaricato dal testatore con una espressa disposizione.*

971. — *L'ipoteca per i legati è dividua rispetto agli eredi, e non può esercitarsi contr'essi, che in proporzione delle rispettive quote ereditarie.* 29 ap. 1826.

L'erede nella riserva non deve contribuire al pagamento de' legati. 24 feb. 1833.

974. — *Corre una grande analogia tra'legati di certa cosa e le donazioni di beni presenti; e tranne la sola forma dell'atto con cui vanno messe ad esecuzione coteste maniere di disposizioni, non può mettersi in dubbio che l'analogia istessa sta perfettamente quanto alla causale ed all'effetto delle medesime. Quindi ciò che è prescritto pe' legatari in proposito del subingresso, è a dirsi adattabile anche a' donatari, per lo vieto principio desunto dalla sapienza romana*, ubi est eadem juris ratio, ibi idem jus statuatur oportet. 12 gen. 1832.

978. — *Il legato di liberazione non si estende a' debiti posteriori al testamento, nè alla garentia data a pro del debitore.* 7 feb. 1832.

1024— **979**. Il legatario a titolo particolare non è tenuto a'debiti della eredità; salva la riduzione del legato, siccome è stato sopra disposto, e salva l'azione ipotecaria de'creditori. *C.* 536. 837. 843 *s.* 2000.

SEZIONE X.

Degli esecutori testamentari.

1025— **980**. Il testatore può nominare uno o più esecutori testamentari. *C.* 815.

1026— **981**. Può loro accordare il possesso di tutti o di parte soltanto de'suoi mobili: ma un tal possesso non può durare più di un anno ed un giorno, da computarsi dal dì della sua morte *C.* 450 *s.* 460.

Quando non l'abbia loro accordato, non lo potranno pretendere. *C.* 645. 930. 932. 982.

1027— **982**. L'erede potrà far cessare il detto possesso, offrendosi a consegnare agli esecutori testamentari una quantità di danaro bastante a pagare i legati de'mobili, o giustificando di averli soddisfatti. *C.* 440 *s.* 460. 968. 981.

1028— **983**. Colui che non può obbligarsi, non può essere esecutore testamentario. *C.* 436. 984 *s.* 1078. 1862.

1029— **984**. La donna maritata non può accettare il carico di esecutrice testamentaria, senza il consenso del marito.

Se ella è separata di beni o in forza del contratto di matrimonio, o per sentenza del magistrato, potrà assumerne il carico col consenso del marito, o, in caso di rifiuto, coll'autorità del giudice, in conformità di quanto è stato prescritto negli articoli 206 e 208 nel titolo *del matrimonio*. *C.* 202. 1862.

1030— **985**. Il minore non può essere esecutore testamentario, nè pure coll'autorità del suo tutore o curatore. *C.* 311. 373. 399 *s.* 403 *s.* 1078. 1862.

1031— **986**. Gli esecutori testamentari faranno apporre i sigilli, quando vi sieno eredi minori, interdetti, o assenti. *C.* 118. 141. 311. 412. 738. 989 — *Pc.* 984.

Faranno stendere l'inventario de'beni della eredità in presenza dell'erede presuntivo, o dopo averlo formalmente citato. *Pc.* 1000. 1005. 1017 *a* 1020.

Non essendovi danaro bastante per soddisfare i legati, faranno istanza per la vendita de'mobili. *C.* 645. 968. 980 — *Pc.* 708 *a* 716. 1021 *a* 1028.

Invigileranno perchè il testamento venga eseguito; ed in caso di controversia potranno intervenire in giudizio per sostenerne la validità. *C.* 815 — *Pc.* 433 *ss.*

Spirato l'anno dalla morte del testatore, dovranno render conto della loro amministrazione. *Pc.* 610 *a* 625.

1032— **987**. Le facoltà dell'esecutore testamentario non passano a'di lui eredi. *C.* 1875. 1882.

1033— **988**. Se vi sono più esecutori testamentari che abbiano accettato, un solo potrà agire in mancanza degli altri; ma saranno tenuti in solido a render conto de'mobili loro affidati, purchè il testatore non abbia diviso le loro funzioni, e ciascun di essi non siasi ristretto a quella che gli fu attribuita. *C.* 1153 — *Pc.* 610 *a* 625.

1034— **989**. Le spese fatte dall'esecutore testamentario per l'apposizione de'sigilli, per l'inventario, pel rendimento de'conti, e tutte le altre relative alle sue funzioni, saranno a carico della eredità. *C.* 729. 986.

Un vitalizio per pagamento di servizi resi ed assistenze prestate, non può dirsi rivocato da un legato parimente rimuneratorio scritto in un testamento posteriore. 7 mar. 1850.

986. — *L'esecutore testamentario non può convenire in giudizio i debitori ereditari. Questo diritto non può competere che al solo erede.* 2 set. 1848.

SEZIONE XI.

Della rivocazione de' testamenti, e della loro caducità.

1035— **990**. I testamenti non possono rivocarsi nè in tutto nè in parte, se non con un testamento posteriore o con atto innanzi a notaio, nel quale sia dichiarata la mutazione della volontà. *C.* 815. 894 *a* 905. 907 *s.* 1271.

1036— **991**. I testamenti posteriori che non rivocheranno espressamente i precedenti, annulleranno soltanto quelle disposizioni ivi contenute che si trovassero incompatibili colle nuove, o che vi fossero contrarie. *C.* 992.

1037— **992**. La rivocazione fatta con un testamento posteriore avrà pieno effetto, ancorchè questo nuovo atto resti senza esecuzione per la rinunzia, o per la incapacità dell'erede istituito o del legatario. *C.* 648. 701. 990 *s.*

1038— **993**. Se il testatore aliena in tutto o in parte la cosa legata, ancorchè per mezzo di vendita con facoltà di ricomprare, o di permuta, il legato s'intenderà rivocato per tutto ciò che è stato alienato, quando anche l'alienazione posteriore sia nulla, e la cosa stessa sia ritornata in potere del testatore. *C.* 974. 1304. 1548 *s.*

1039— **994**. Qualunque disposizione testamentaria diviene caduca, se quegli, in favor di cui è stata fatta, non sopravviva al testatore. *C.* 141. 641 *ss.* 842. 995 *a* 1003. 1043 *s.*

1040— **995**. Ogni disposizione testamentaria fatta sotto condizione che dipenda da incerto avvenimento, e tale che, secondo la mente del testatore, non debba eseguirsi se non quando si verifichi o non si verifichi l'avvenimento, sarà caduca, se l'erede istituito o il legatario muoia prima che siasi verificata la condizione. *C.* 1121 *s.* 1128.

1041— **996**. La condizione che, secondo la mente del testatore, altro non fa che sospendere l'adempimento della disposizione, non impedisce che l'erede istituito o il legatario vi abbia un diritto acquistato e trasmessibile a' proprl eredi. *C.* 968. 1121. 1132. 1134 *s.*

1042— **997**. Il legato diviene caduco, se la cosa legata è interamente perita, durante la vita del testatore. *C.* 1187. 1256 *s.*

Sarà lo stesso se perisca dopo la di lui morte senza fatto e colpa dell'erede, benchè costui sia stato costituito in mora per lo rilascio, quando la cosa avrebbe dovuto egualmente perire tra le mani del legatario. *C.* 1093. 1336 *s.*

---

990. — *È valido un secondo testamento che abbia indicato l'erede riportandosi ad un primo riconosciuto nullo. In tal caso non è che si dà esecuzione al primo testamento, ma si ricorre solo al medesimo per la indicazione.* 22 gen. 1824.

Un secondo testamento nullo come testamento ma valido come atto autentico, non vale a rivocare il precedente. Lo potrebbe però se il secondo testamento contenesse la spiega che se non valesse come testamento, valesse come dichiarazione rivocatoria del precedente testamento. 16 ag. 1828.

991. — *Di due legati di quantità scritti in due atti diversi non si può dire il primo trasfuso nel secondo.* 23 feb. 1830.

992. — *L'alienazione della cosa lasciata a titolo di legato compensativo, non distrugge la cosa legata.* 3 dic. 1844.

994. — *La premorienza dell'erede istituito non dà luogo a caducità del testamento olografo, quando il testatore abbia in seguito surrogata altra persona con postilla marginale scritta, datata e sottoscritta.* 7 dic. 1847.

995. — *Le condizioni apposte ne' testamenti non si retrotraggono al dì dell'aperta successione, come quelle apposte nelle convenzioni.* — *Il legato della dote è subordinato alla condizione delle nozze.* 25 lug. 1822.

Sebbene sia vero che il legato non cade quando l'inadempimento del modo o della condizione non dipende dal fatto del legatario, pure cessa questa regola quando il modo o la condizione non è nel solo interesse del legatario, ma della famiglia. 18 feb. 1826.

I legati o le istituzioni sub condictione *si caducano ove il legatario o l'erede muoiano prima di verificarsi la condizione.* 28 feb. 1826.

Nel legato della dote il diritto si acquista all'epoca delle nozze o del monacaggio, e non già nel tempo della disposizione. 3 dic. 1830.

1043 — **998**. La disposizione testamentaria sarà caduca, quando l'erede instituito o il legatario la ripudii, o si ritrovi incapace a conseguirla. *C.* 646. 648. 692. 879 *s.* — *P.* 16 — *Pp.* 446.

a) — **999**. Avrà luogo il *diritto di accrescere* a vantaggio degli eredi o de' legatari, se l'istituzione o il legato è fatto a più persone *congiuntamente*. *C.* 703.

Si reputa fatta congiuntamente l'istituzione o il legato, quando dipenda da una sola e medesima disposizione, e quando il testatore non abbia assegnato la parte di ciascun coerede o collegatario nella eredità o nella cosa legata. *C.* 1000.

1045 — **1000**. Si reputa anche fatto congiuntamente il legato, quando una cosa la quale non è divisibile senza deterioramento, sia stata collo stesso atto legata a più persone anche separatamente. *C.* 497 *a* 500. 999. 1170 *s.*

1046 — **1001**. Le medesime cause che, secondo l'articolo 878 e le due prime disposizioni dell'articolo 880, autorizzano a rivocare la donazione tra vivi, saranno egualmente ammesse per chiedere la rivocazione delle disposizioni testamentarie. *C.* 645. 815. 881 *ss.* 1002.

1047 — **1002**. Se questa domanda ha per fondamento una ingiuria grave fatta alla memoria del testatore, debbe esser proposta fra l'anno dal giorno del delitto. *C.* 880, 2.° 882. 1001.

---

a) — *1044. Avrà luogo il diritto di accrescere a vantaggio de' legatari, se il legato è fatto a più persone congiuntamente. — Si reputa fatto congiuntamente il legato, quando dipenda da una sola e medesima disposizione, e quando il testatore non abbia assegnata la parte di ciascun collegatario nella cosa legata.*

998 — *Le quote caducate spettano agli eredi legittimi, e non già agli eredi naturali.* 3 ap. 1831.

999. — *La espressione* in ugual parte *non toglie la congiunzione de' legatari, ma bisogna assegnare rispettivamente le parti a ciascuno.* 21 nov. 1822.

Il diritto di accrescere ha luogo tra gli usufruttuari anche per le nostre leggi — Ma non ha luogo nel caso dell'usufrutto causale. 13 mar. 1827.

Tra l'usufruttuario ed il proprietario congiunti in uno stesso legato universale, vi è il diritto di accrescere. 26 giu. 1828.

Ne' legati di somma determinata, ancorchè la disposizione sia complessiva, non ha luogo il diritto di accrescimento. 28 feb. 1832.

Se tre individui sieno chiamati eredi nell'usufrutto col diritto di accrescere fra loro, ed un solo di essi erede nella proprietà; avvenuta la morte di uno degli usufruttuari ed accresciutasi agli altri la quota di costui, se poscia accade che muoia l'erede proprietario, l'usufrutto non passa agli eredi di costui, ma si accresce all'ultimo superstite fra' legatari dell'usufrutto. 12 lug. 1833. (cam. rium.)

L'assegnamento delle parti fa mancare quella chiamata collettiva e solidale che forma l'essenza della congiunzione mista, di cui si occupa l'art. 999 delle leggi civili; epperò, caducata la disposizione per uno de' collegatari, la porzione rimasta vacante non potendo accrescersi agli altri collegatari per difetto di congiunzione, si appartiene per necessità di diritto agli eredi legittimi. 3 mar. 1855.

1001. — *L'erede è tenuto alla celebrazione delle messe in virtù dell'obbligazione nascente dal testamento — La commutazione o riduzione di esse fatta dal Pontefice non ha che fare coll'obbligazione suddetta, ma risguarda solo la coscienza.* 26 ap. 1827.

La penale della perdita del legato scritta nel caso di lite contro l'erede per la eredità, non si estende al caso in cui la lite abbia per oggetto diritti che i legatari esperimentino come creditori. 30 ag. 1831.

Il legatario che sperimenti sue ragioni in giudizio contro l'eredità del defunto, non decaderà dal legato lasciatogli senza minaccia di decadenza. 14 gen. 1832.

Quando si è fatto legato di usufrutto dal marito alla moglie, con seconda chiamata nel caso che la legataria passasse a seconde nozze, queste verificate, si decade dal legato; e sposando il secondo chiamato, questi non è incapace di acquistarlo. 23 set. 1831.

Provato che la moglie, istituita dal marito legataria universale de' mobili col peso di presentare un altro testamento anteriore fatto in favore de' suoi nipoti, non ha potuto adempiere a ciò perchè il marito ritirò quel testamento dalle mani di lei che ne era la depositaria, è legittima la conseguenza che la legataria non abbia contravvenuto al volere del testatore, e che però non possa dirsi decaduta dal legato. 13 gen. 1855.

CAPITOLO VI.

Delle disposizioni permesse a favore de' nipoti del donante o testatore.

1048— **1003**. I beni de' quali il padre e la madre hanno facoltà di disporre, posson donarsi da essi, in tutto o in parte, ad uno o a più de' loro figli con atti tra vivi o di ultima volontà, coll'obbligo di restituirli a' figli nati e da nascere, nel primo grado soltanto, de' detti donatari. *C.* 814 *s.* 941 *s.* 829 *ss.* 1004 *a* 1030. 1037. 1052.

1049— **1004**. In caso di morte senza figli sarà valida la disposizione fatta dal defunto con atto tra vivi, o per testamento, a vantaggio di uno o più de' suoi fratelli o sorelle, di tutti o parte de' beni che non sono riservati dalla legge nella di lui eredità, con obbligo di restituirli a' figli nati e da nascere, nel primo grado solamente, di essi fratelli o sorelle donatarie. *C.* 814 *s.* 829 *ss.* 941 *s.* 1003. 1006 *s.* 1052.

1005. I figli del gravato, ne' casi espressi ne' due articoli antecedenti, succederanno ne' beni come sopra donati, per proprio diritto, senza che il padre o la madre potesse imporvi loro alcun peso.

1050— **1006**. Le disposizioni permesse ne' precedenti articoli non saranno valide, se non quando l'obbligo di restituzione torni a vantaggio di tutti i figli nati o da nascere del gravato, senza eccezione o preferenza di età o di sesso.

a) — **1007**. Le sostituzioni anzidette non potranno oltrepassare il primo grado. Nondimeno i discendenti del chiamato predefunto hanno il diritto di prendere la porzione del loro ascendente per diritto di rappresentazione, quando anche esistessero altri figli del primo grado. *C.* 644. 660. 667.

1052— **1008**. Se il figlio, il fratello o la sorella, cui fossero stati donati beni con atto tra vivi senza obbligo di restituzione, accettino una nuova liberalità con atto tra vivi o per testamento, sotto condizione che i beni precedentemente donati rimangano gravati di questo peso, non è più loro permesso di dividere le due disposizioni, e di rinunziare alla seconda per attenersi alla prima, quando anche offerissero la restituzione de' beni compresi nella seconda disposizione. *C.* 814. 856 *s.* 1088.

1053— **1009**. I diritti de' chiamati saranno aperti nell'epoca in cui per qualsivoglia causa il figlio, il fratello o la sorella gravata di restituzione, cesseranno di possedere i beni. L'abbandono anticipato de' beni a favore de' chiamati non pregiudica i creditori del gravato anteriori all'abbandono. *C.* 705. 4119.

1054— **1010**. Le mogli de' gravati non potranno avere su' beni da restituirsi veruna azione sussidiaria in caso d'insufficienza de' beni liberi, fuorchè pel solo capitale del danaro portato in dote, e nel caso soltanto che il testatore lo abbia espressamente ordinato. *C.* 1088. 1353. 1337. 1385.

1055— **1011**. Colui che farà le disposizioni autorizzate da' precedenti articoli, potrà collo stesso atto, o con uno posteriore in autentica forma, nominare un tutore incaricato di eseguire tali disposizioni. Questo tutore non potrà esser dispensato se non per una delle cause espresse nella sezione VI del capitolo II del titolo *della minore età, della tutela e della emancipazione*. *C.* 249 *s.* 373. 814 *s.* 1029. 1271.

a) — *1051. Ne' casi sopra espressi, se il gravato muore lasciando figli del primo grado e discendenti di un figlio premorto, questi ultimi avranno, per diritto di rappresentazione, la porzione del figlio premorto.*

1003. — *Una disposizione fatta a norma degli art. 1003 a 1006, è valida ancorchè non siasi conceduto al gravato l'usufrutto sua vita durante.* 31 gen. 1828.

1006. — *Una donazione a contemplazione di matrimonio fatta dal padre al figlio ed a' figli maschi nascituri, chiamati come figli e non come eredi, racchiude una sostituzione fedecommessaria, abolita dalle leggi in vigore.* 30 set. 1848.

1056— **1012**. In mancanza di questo tutore ne sarà nominato uno ad istanza del gravato, o del suo tutore, se egli è minore, nel termine di un mese da computarsi dal giorno della morte del donante o del testatore, o dal giorno in cui, dopo la morte, si avrà notizia dell'atto contenente la disposizione. *C.* 327 *s.* 1013. 1030 — *Pc.* 959 *s.*

1057— **1013**. Il gravato che non abbia adempito a ciò che è prescritto nell'articolo precedente, decade dal beneficio della disposizione. In tal caso il diritto potrà dichiararsi devoluto a favore de'chiamati, o ad istanza loro, o, se sono minori o interdetti, ad istanza de'loro tutori e curatori, o di qualunque parente, o anche *ex officio* a richiesta del procuratore regio presso il tribunale civile della provincia o della valle in cui la successione si è aperta. *C.* 115. 311. 373. 432.

1058— **1014**. Dopo la morte di colui che ha disposto coll'obbligo della restituzione, si procederà nelle forme ordinarie all'inventario di tutti i beni che compongono l'eredità, eccettuato il caso in cui si tratti soltanto di un legato particolare. Questo inventario conterrà la stima, a giusto prezzo, di tutti i beni mobili. *C.* 744. 968. 1015 — *Pc.* 1018 *s.*

1059— **1015**. L'inventario sarà fatto ad istanza del gravato, o nel termine stabilito nel titolo *delle successioni*, presente il tutore nominato per l'esecuzione. Le spese si prenderanno da'beni compresi nella disposizione. *C.* 712 *s.* 1011 *s.*

1060— **1016**. Se nel termine sopra espresso non siasi fatto l'inventario ad istanza del gravato, si procederà a formarlo nel mese seguente ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione, presente il gravato stesso, o il suo tutore. *C.* 1011 *s.* 1015 — *Pc.* 1018 *s.*

1061— **1017**. Se non si è soddisfatto al prescritto ne'due precedenti articoli, si procederà allo stesso inventario ad istanza delle persone indicate nell'articolo 1013, chiamandovi il gravato o il suo tutore, ed il tutore nominato per l'esecuzione. *C.* 1011 *s.* — *Pc.* 1018.

1062— **1018**. Il gravato dovrà far procedere alla vendita, per mezzo di affissi ed incanti, di tutti i mobili ed effetti compresi nella disposizione; a riserva però di quelli di cui si fa menzione ne'due articoli seguenti. *C.* 375 — *Pc.* 708 *s.* 1021 *s.*

1063— **1019**. La mobiglia e gli altri beni mobiliari, che si sono compresi nella disposizione coll'obbligo espresso di conservarli nella stessa specie, saranno consegnati nello stato in cui si troveranno nel tempo della restituzione. *C.* 375. 450 *s.* 459 *s.* 514. 1088.

1064— **1020**. Il bestiame e gli utensili inservienti alla coltura delle terre s'intenderanno compresi nelle donazioni tra vivi o testamentarie delle stesse terre; ed il gravato sarà tenuto solamente a fargli stimare, per renderne l'egual valore in tempo della restituzione. *C.* 445. 447. 1304. 1306.

1065— **1021**. Il gravato nel termine di sei mesi dal giorno in cui si sarà compiuto l'inventario, dovrà impiegare il contante, il prezzo de'mobili e delle cose venduto, e ciò che si è riscosso da'crediti ereditari. *C.* 378. 712 *ss.*

Questo termine, quando occorra, potrà prorogarsi.

1012. — *La decadenza del gravato di restituzione dal godimento de'beni nel caso che trascuri di fare istanza per la nomina del tutore, è penale assoluta e non perentoria.* — *I diritti del gravato non si devolvono a' futuri chiamati in caso di decadenza del gravato per solo ministero della legge: fa mestieri che sieno chiesti, potendo la condizion penale essere rimessa da' chiamati.* 16 nov. 1848.

1013. — *Le disposizioni dell' art. 1015 delle leggi civili danno a qualunque parente il diritto di agire in dichiarazione di decadenza contra il gravato che non abbia adempito alla nomina del tutore alla sostituzione a' termini di ciò che si prescrive nell' art. 1012 delle leggi medesime. Tale mandato, come quello che deriva da particolari disposizioni della legge, non può incontrare ostacolo nelle disposizioni dell' art. 294 delle stesse leggi civili.* 31 gen. 1828.

1066— **1022**. Il gravato sarà parimente tenuto ad impiegare il danaro che proverrà dalla esazione de' crediti e dalla restituzione do' capitali, entro tre mesi al più tardi dopo segulta l'esazione. *C.* 453. 1021.

1067— **1023**. Se il disponente avrà specificato la qualità de' beni ne' quali debba farsi l'impiego, sarà eseguita la sua volontà: altrimenti non potrà farsi se non coll'acquisto di beni immobili, o con privilegio su beni immobili. *C.* 1021 *s.* 1087. 1972. 2000.

1068— **1024**. L'impiego prescritto negli articoli precedenti si farà coll'intervento e ad istanza del tutore nominato per l'esecuzione. *C.* 1011 *s.*

1069— **1025**. Le disposizioni per atto tra vivi o per testamento col peso di restituzione dovranno rendersi pubbliche ad istanza o del gravato o del tutore nominato per l'esecuzione: cioè, quanto a' beni immobili, mediante la trascrizione degli atti su' registri dell'ufizio delle ipoteche della provincia o della valle dove sono situati; e, quanto alle somme impiegate su' beni immobili con privilegio, mediante la inscrizione su' beni medesimi. *C.* 863 *a* 866. 1011 *s.* 1026 *a* 1029.

1070— **1026**. La mancanza di trascrizione dell'atto contenente la disposizione, potrà dai creditori e da' terzi possessori essere opposta anche a' minori o interdetti; salvo il regresso contra il gravato e contra il tutore nominato per l'esecuzione, e senza che i minori o gl'interdetti possano essere restituiti *in intero* per l'omessa trascrizione, quando anche il gravato ed il tutore non fossero solventi. *C.* 311. 412. 865 *s.* 1030.

1071— **1027**. La mancanza della trascrizione non potrà esser supplita nè sanata per la notizia che in qualunque altro modo, fuorchè per mezzo della trascrizione, i creditori o i terzi possessori potessero aver avuta della disposizione. *C.* 1025.

1072— **1028**. Non potranno in alcun caso i donatarî, i legatarî, o gli eredi legittimi di colui che avrà fatto la disposizione, e nè pure i loro donatarî, legatarî o eredi, opporre a' chiamati la mancanza di trascrizione o d'inscrizione. *C.* 645. 814 *s.* 865. 928. 1025.

1073— **1029**. Il tutore nominato per l'esecuzione sarà personalmente risponsabile, quando non siasi pienamente uniformato alle regole sopra stabilite per comprovare lo stato de' beni, per la vendita de' mobili, per l'impiego del danaro, per la trascrizione e l'inscrizione; e generalmente se non ha praticato tutte le diligenze necessarie, perchè venga bene e fedelmente adempito l'obbligo della restituzione. *C.* 1011 *s.*

1074— **1030**. Se il gravato è in età minore, non potrà esser restituito *in intero* per la inosservanza delle regole prescritte negli articoli di questo capitolo, nè pure nel caso che il suo tutore non fosse solvente. *C.* 311. 373. 1026.

CAPITOLO VII.

Delle divisioni fatte dal padre, dalla madre, o da altri ascendenti tra i loro discendenti.

1075— **1031**. I padri e le madri e gli altri ascendenti potranno dividere e distribuire i loro beni tra' loro figli e discendenti. *C.* 667. 830. 1032 *a* 1036.

a) — **1032**. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni tra vivi e pe' testamenti. *C.* 813 *ss.* 855 *s.* 894 *s.*

Le divisioni fatte per atti tra vivi non potranno risguardare se non i beni presenti. Questi atti sono considerati come anticipate successioni. *C.* 867. 1038 *s.* 1084. 1445.

a) — *1076. Queste divisioni potranno farsi per atto tra vivi o per testamento, colle stesse formalità, condizioni e regole prescritte per le donazioni tra vivi e pe' testamenti. — Le disposizioni fatte per atti tra vivi non potranno risguardare se non i beni presenti.*

1077 — **1033.** Se nella divisione non sono stati compresi tutti i beni che l'ascendente lascia in tempo della sua morte, i non compresi saranno divisi in conformità della legge. *C.* 644 *s.* 734 *s.*

1078 — **1034.** Sarà interamente nulla la divisione, se non è stata fatta tra tutti i figli esistenti in tempo della morte, e i discendenti di quelli che premorirono. Tanto i figli o i discendenti che non vi ebbero parte, quanto quelli tra'quali venne fatta la divisione, potranno dimandarne una nuova nelle forme legali. *C.* 644 *s.* 734 *s.*

1079 — **1035.** La divisione fatta dall'ascendente potrà impugnarsi per causa di lesione oltre il quarto: come puro nel caso che dalla divisione e dalle disposizioni fatte per anteparte risultasse che uno di coloro tra'quali è stata fatta la divisione, abbia un vantaggio maggiore di quello che la legge permette. *C.* 807. 829 *ss.* 835. 1072. 1258. 1267. 1521. 1523 *a* 1526.

1080 — **1036.** Il figlio che per alcuna delle cause espresse nell'antecedente articolo impugni la divisione fatta dall'ascendente, dovrà anticipare le spese della stima; e vi sarà diffinitivamente condannato, del pari che a quelle della lite, se il richiamo non è fondato. *C.* 1523 *a* 1526 — *Pc.* 222. 396 *a* 417. 1010 *s.*

CAPITOLO VIII.

Delle donazioni fatte per contratto di matrimonio agli sposi, ed a' figli che nasceranno dal matrimonio.

1081 — **1037.** Ogni donazione fra vivi de'beni presenti, quantunque fatta per contratto di matrimonio agli sposi o ad uno di essi, sarà sottoposta alle regole generali prescritte per le donazioni fatte a questo titolo. *C.* 813. 816 *s.* 829. 837 *s.* 855. 867. 884 *s.* 941. 1341 *s.*

Essa non potrà aver luogo a vantaggio de'figli da nascere, se non ne'casi espressi nel capitolo VI di questo titolo. *C.* 1102.

1082 — **1038.** I padri e le madri, gli altri ascendenti, i parenti collaterali degli sposi, ed anche gli estranei, potranno per contratto di matrimonio disporre di tutti o di parte dei beni che lasceranno in tempo della loro morte, tanto a favore de'detti sposi, che de'figli da nascere dal lor matrimonio, nel caso che il donante sopravvivesse allo sposo donatario. *C.* 1142.

Tal donazione, quantunque fatta a vantaggio soltanto degli sposi o di uno di essi, si presumerà sempre, nel suddetto caso di sopravvivenza del donante, fatta a favore de'figli e discendenti che nasceranno da quel matrimonio. *C.* 1304. 1306.

1034. — *È valida una divisione inter filios fatta dal padre di famiglia, nella quale non sia stata contemplata una figliuola antecedentemente e congruamente dotata, e che dopo la morte del padre abbia rinunziato alla paterna eredità.* 23 feb. 1843.

È nulla la divisione fatta dal padre tra'figli, quando ha omesso uno di essi, supponendolo erroneamente incapace, e mentre riconosce il diritto di una figlia alla legittima, non le assegni per questa alcuna parte di beni. 28 feb. 1832.

1035. — *Quando il padre di famiglia ha prescritto il metodo di divisione tra i suoi figli indicando gli stabili che ognun di essi dovrà prendere nella divisione, non può dal magistrato disporsi una divisione ordinaria, senza costare che il metodo ordinato dal padre di famiglia offende i diritti che la legge garentisce ne' figli.* 9 set. 1847.

1037. — *Nelle donazioni a contemplazione di matrimonio i figli succedono come eredi del padre, salvo il caso di una opposta dichiarazione.* 26 set. 1839.

1038. — *Non può definirsi istituzione contrattuale la donazione di somma certa sopra beni presenti, fatta allo sposo nel contratto di matrimonio, con riserva dell'usufrutto a prò del donante, e col diritto al donatario di alienare la proprietà durante la vita del donante medesimo.* 8 mar. 1851.

Una donazione per contratto di matrimonio

1083— **1039**. La donazione nella forma prescritta nel precedente articolo sarà irrevocabile, in questo senso soltanto che il donante non potrà più disporre a titolo gratuito delle cose comprese nella donazione, eccettochè per picciole somme a titolo di ricompensa, o altrimenti.

1084— **1040**. La donazione per contratto di matrimonio potrà farsi cumulativamente di beni presenti e futuri, in tutto o in parte, coll'obbligo però di unire all'atto di donazione uno stato de' debiti e pesi del donante, esistenti al giorno della donazione: nel qual caso sarà in facoltà del donatario, in tempo della morte del donante, di ritenersi i beni presenti, rinunciando al di più be' beni del donante. *C.* 1041. 1044.

1085— **1041**. Se lo stato di cui si è parlato nel precedente articolo, non fu unito all'atto a) di donazione de' beni presenti e futuri, il donatario sarà tenuto di accettare o di rinunziare interamente la donazione. In caso di accettazione non potrà pretendere se non i beni che si troveranno esistenti in tempo della morte del donante, e sarà soggetto al pagamento di tutti i debiti e pesi ereditari. *C.* 645. 935.

1087— **1042**. Le donazioni fatte per contratto di matrimonio non potranno impugnarsi, nè dichiararsi nulle, sotto pretesto di mancanza di accettazione. *C.* 856. 1043 *s.* 1341.

1088— **1043**. Qualunque donazione fatta a contemplazione di matrimonio sarà caduca, se il matrimonio non siegue. *C.* 1134.

1089— **1044**. Le donazioni fatte ad uno degli sposi, a' termini degli articoli 1038 e 1040, diverranno caduche, se il donante sopravvive allo sposo donatario ed alla di lui discendenza. *C.* 1047.

1090— **1045**. Tutte le donazioni fatte agli sposi ne' loro contratti di matrimonio potranno, nel tempo dell'apertura della successione del donante, ridursi alla quota di cui la legge gli permetteva di disporre. *C.* 829 *ss.* 1049. 1052.

---

a) — *1086. **La donazione per contratto di matrimonio a favore degli sposi e de' figli che nasceranno dallo stesso matrimonio, da qualunque persona provenga, potrà anche farsi colla condizione di pagare indistintamente tutti i debiti e pesi dell'eredità del donante, ovvero sotto altre condizioni, l' esecuzion delle quali fosse per dipendere dalla sua volontà: il donatario sarà tenuto di adempire a queste condizioni, quando non prescelga di rinunziare alla donazione; e nel caso che il donante, nel contratto di matrimonio, si abbia riservata la facoltà di disporre di una cosa compresa nella donazione de' suoi beni presenti, o di una determinata somma da prendersi su' detti beni, la cosa o la somma, quando egli morisse senz' averne disposto, si reputeranno comprese nella donazione, ed apparterranno al donatario o a' di lui eredi.***

in forma d' istituzione contrattuale, è valida ancorchè stipulata prima delle nuove leggi. 11 gen. 1835.

1039. — *Messo un rappresentante universale del defunto, tutt' altri non può esserlo che a titolo particolare per tutto ciò di cui si avesse egli riserbata la disposizione, o che questa gli competesse ne' limiti dell' art. 1039 delle leggi civili.* 5 ap. 1831.

1040. — *La donazione contemplata nell' art. 1040 è di suo genere, ed ha regole proprie. La premorienza del donatario la rende caduca: non così nella donazione tra vivi con trasmissione della proprietà; e per riguardo ai beni futuri rientra nella disposizione dell'art. 1038. — Una donazione tra vivi di beni presenti e futuri fatta nel contratto di matrimonio agli sposi con trasferimento della proprietà non si può confondere con la disposizione contemplata nell'art. 1040 delle leggi civili sol perchè nell'atto stesso si trovi unita la donazione de' beni futuri.* 20 dic. 1849.

1042. — *La donazione fatta da un minore per causa di matrimonio alla futura sposa, non nel contratto di nozze, ma con atto separato, in cui essa non sia intervenuta per accettarla, seguito il matrimonio non può essere attaccata di nullità perchè non racchiusa nei patti nuziali e perchè non accettata espressamente.* 12 ag. 1851. (cam. riun.)

La donazione fatta ne' capitoli matrimoniali, a contemplazione del matrimonio da farsi, ad una figlia già nata e figli nascituri, non è nulla per mancanza di accettazione riguardo alla figlia nata. 4 nov. 1852.

1043. — *Non ogni donazione che si fa in un contratto nuziale diviene caduca ove il matrimonio non si effettui.* 23 gen. 1827.

CAPITOLO IX.

Delle disposizioni fra coningi per contratto di matrimonio, o durante il matrimonio.

1091— **1046**. Gli sposi potranno per contratto di matrimonio farsi reciprocamente, o l'uno de' due all'altro, le donazioni che vorranno, sotto le modificazioni qui appresso indicate.

1092— **1047**. Qualunque donazione fra vivi de' beni presenti fatta fra sposi per contratto di matrimonio non si presume fatta sotto la condizione della sopravvivenza del donatario, se questa condizione non è formalmente espressa; e sarà sottoposta a tutte le regole e forme prescritte di sopra per tali donazioni. *C.* 1037 *a* 1045.

1093— **1048**. La donazione de' beni futuri o de' beni presenti e futuri fatta tra sposi nel a) contratto di matrimonio, o che sia semplice, o che sia reciproca, soggiace alle regole stabilite nel capitolo precedente per le donazioni simili che si fanno loro da un terzo; tranne soltanto che non si trasmette a' figli nati dal matrimonio, nel caso che il coniuge donatario premuoia al coniuge donante. *C.* 1037 *a* 1045.

1095— **1049**. Il minore non potrà per contratto di matrimonio donare all'altro sposo tanto per donazione semplice, quanto per donazione reciproca, se non coll'approvazione ed assistenza di coloro, il cui consenso è richiesto per render valide le sue nozze: con tal consenso potrà donare tutto ciò che la legge permette allo sposo maggiore di donare all'altro coniuge. *C.* 163 *a* 166. 174. 311. 327 *s.* 814. 1341.

1096— **1050**. Qualunque donazione fra coningi, durante il matrimonio, quantunque si qualifichi per donazione fra vivi, potrà sempre rivocarsi. *C.* 202. 814. 1440. 2159.

La rivocazione potrà farsi dalla moglie, senza esservi autorizzata dal marito o dal giudice. *C.* 206. 208. 1078.

Tali donazioni non si rivocano per la sopravvegnenza de' figli. *C.* 878. 885.

1097— **1051**. I coniugi, durante il matrimonio, non potranno nè con atto tra vivi, nè con testamento, farsi alcuna donazione scambievole e reciproca con un solo e medesimo atto. *C.* 893.

b) — **1052**. L'uomo o la donna che, avendo figli di altro matrimonio, ne contragga un secondo o altro ulteriore, non potrà donare al nuovo coniuge più della quota di quel figlio legittimo che prenderà il meno. *C.* 155 *s.* 300. 1053.

1099— **1053**. I coniugi non potranno indirettamente donarsi più di quello che loro è permesso dalle precedenti disposizioni. *C.* 1052.

Sarà nulla qualunque donazione, o *coverta* o fatta ad *interposta persona*. *C.* 1054.

1100— **1054**. Saran considerate come fatte ad interposta persona le donazioni di uno dei coniugi a' figli, o ad uno de' figli dell'altro coniuge, nati da un altro matrimonio; e quelle pure fatte dal donante a' parenti, de' quali l'altro coniuge fosse erede presuntivo al tempo della donazione, ancorchè quest' ultimo non sopravviva al suo parente donatario. *C.* 1067. 1304. 1306.

---

a) — *1094. Lo sposo sia nel contratto di matrimonio, sia nel corso di esso, potrà nel caso in cui non lasciasse figli nè discendenti, disporre a favore dell' altro coniuge della proprietà di tutto ciò di cui potrebbe disporre a favore di un estraneo; e potrà pure lasciargli l'usufrutto della intera porzione, di cui la legge proibisce disporre in pregiudizio degli eredi. — E nel caso che il coniuge donante lasciasse figli o discendenti, potrà donare all'altro coniuge o un quarto in proprietà, ed un quarto in usufrutto, o la metà di tutt'i suoi beni soltanto in usufrutto.*

b) — *1098. L' uomo o la donna che, avendo figli di altro matrimonio, ne contragga un secondo o altro ulteriore, non potrà donare al nuovo sposo più della quota di quel figlio legittimo che prenderà il meno, senza che in verun caso queste donazioni possano eccedere il quarto de' beni.*

TITOLO III.

DE' CONTRATTI, O DELLE OBBLIGAZIONI CONVENZIONALI IN GENERALE.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

1101— **1055**. Il *contratto* è una convenzione colla quale una o più persone si obbligano verso una o più persone a dare, a fare, o a non fare qualche cosa. *C.* 632. 1088. 1269 *s.* 1324 *s.*

1102— **1056**. Il contratto è *sinallagmatico* o *bilaterale*, quando i contraenti si obbligano reciprocamente gli uni verso gli altri. *C.* 1137. 1279.

1103— **1057**. È *unilaterale*, quando una o più persone si obbligano verso una o più persone, senza che per parte di queste ultime siavi alcuna obbligazione. *C.* 1280. 1774. 1777.

1104— **1058**. È *commutativo*, quando ciascuna parte si obbliga a dare o a fare una cosa che si riguarda come l'equivalente di ciò che le si dà, o di ciò che si fa per essa. *C.* 1427 *s.* 1548.

È contratto *aleatorio*, quando l'equivalente consiste nell'avventurare tanto da una parte, che dall'altra, il guadagno o la perdita ad un avvenimento incerto. *C.* 1836 *ss.* 1840 *s.* — *E.* 301. 325.

1105— **1059**. Il contratto *di beneficenza* è quello in cui una delle parti procura all'altra un vantaggio meramente gratuito. *C.* 632. 813 *ss.* 855. 892. 1747 *s.* 1886. 1947. 1960.

1106— **1060**. Il contratto *a titolo oneroso* è quello che soggetta ciascuna delle parti a dare o a fare qualche cosa. *C.* 1090. 1096. 1100. 1115.

1107— **1061**. I contratti, sia che abbiano una propria denominazione, o che non l'abbiano, sono sottoposti a regole generali le quali formano l'oggetto del presente titolo.

Le regole particolari a taluni contratti vengono stabilite sotto i titoli relativi a ciascun di essi; e le regole particolari alle convenzioni commerciali vengono stabilite dalle leggi relative al commercio.

CAPITOLO II.

Delle condizioni essenziali per render valide le convenzioni.

1108— **1062**. Quattro condizioni sono essenziali perchè sia valida una convenzione: *C.* 1055. 1088.

il consenso di colui che si obbliga; *C.* 1063 *a* 1076.
la capacità di contrattare; *C.* 1077 *ss.*
la certezza della cosa che forma la materia della convenzione; *C.* 1080 *a* 1084.
una causa lecita per obbligarsi. *C.* 7. 1085 *ss.*

1055. — *I contratti, fuori i casi eccezionali, van regolati dalle leggi del tempo in cui furono fatti.* 29 lug. 1831.

1061. — *La definizione de' contratti riposa sulla loro essenza e su' caratteri differenziali di ciascuno, dalla legge espressamente determinati. Indarno quindi si tramuterebbe un deposito in prestito, ed una vendita in affitto. Ed il magistrato seguendo inavvedutamente queste metamorfosi originate dalla ignoranza o dalla malizia, non interpetra le clausole dubbie di un contratto, ma lo disnatura; non emette un giudizio di fatto, ma risolve una quistione di diritto, violando apertamente la legge che lo aveva diversamente qualificato.* 18 gen. 1853.

SEZIONE I.

Del consenso.

1109— **1063**. Il consenso non è valido, se è stato dato per errore, se fu estorto con violenza, o fu carpito con dolo. *C.* 807. 1055. 1062. 1064 *a* 1071. 1088.

1110— **1064**. L'errore non produce la nullità della convenzione, se non quando cade sopra la sostanza stessa della cosa che ne forma l'oggetto.

Non produce nullità, quando cade soltanto sulla persona colla quale s'intende di contrattare; purchè la considerazione della persona non sia la causa principale della convenzione. *C.* 403. 1063. 1071. 1258. 1310. 1330 *s.* 1924 *s.* 1930 — *Pc.* 624.

1111— **1065**. La violenza usata contra colui che ha contratta l'obbligazione, è causa di nullità, ancorchè sia stata usata da una terza persona diversa da quella, a vantaggio di cui si è fatta la convenzione. *C.* 807. 812. 1063. 1066 *a* 1071. 1258. 1925. 2139 — *P.* 433, 4.°

1112— **1066**. Vi è violenza, quando sia tale da fare impressione sopra una persona ragionevole, e possa inspirarle il timore di esporre la persona propria o le sue facoltà ad un male considerevole e presente.

Si riguardano in questa materia l'età, il sesso e la condizione delle persone. *C.* 1307.

1113— **1067**. La violenza è causa di nullità di contratto, non solamente quando sia stata usata verso uno de' contraenti, ma ancora quando sia stata usata verso il marito, la moglie, i discendenti o gli ascendenti di lui. *C.* 1054.

1114— **1068**. Il solo timore riverenziale verso il padre, la madre o altri ascendenti, senza che vi sia concorsa una violenza di fatto, non basta per annullare il contratto.

1115— **1069**. Un contratto non può essere più impugnato per causa di violenza, se, quella cessata, sia stato approvato espressamente o tacitamente, o si lasci trascorrere il tempo stabilito dalla legge per impugnarlo. *C.* 812. 1071. 1258. 1292.

1116— **1070**. Il dolo è causa di nullità della convenzione, quando i rigiri praticati da uno de' contraenti sieno evidentemente tali che senza di essi l'altra parte non avrebbe contrattato. *C.* 1063. 1071.

Il dolo non si presume, ma dee provarsi. *C.* 2174.

1117— **1071**. La convenzione contratta per errore, violenza o dolo, non è nulla *ipso jure*; ma soltanto dà luogo ad agire per la nullità o rescissione, ne' casi e ne' modi spiegati nella sezione VII del capitolo V del presente titolo.

1118— **1072**. La lesione vizia le convenzioni soltanto in taluni contratti e per riguardo a talune persone, siccome verrà dichiarato nella medesima sezione. *C.* 700. 807. 810. 1035. 1259 *s.* 1267 *s.* 1520 *ss.* 1924.

1119— **1073**. Niuno in generale può obbligarsi o stipulare nel suo proprio nome; fuorchè per se medesimo. *C.* 1074 *s.* 1118. 1189. 1886. 1947. 1960.

1070. — *L'ammettere l'azione di dolo è quistione di fatto lasciata all'arbitrio de' giudici. La sola ammissione di essa però non autorizza a sospendere l'esecuzione dell'atto autentico.* 28 ag. 1823.

Non è ammissibile l'azione di dolo, ove non si neghi la scrittura, ma si sostenga che il debito derivi da un cumulo d'interessi eccessivi. 2 lug. 1823.

Il dolo deve provarsi e non può presumersi neppure per presunzioni gravi, precise e concordanti — Può provarsi con testimoni, anche contro l'atto autentico. 5 ap. 1827.

Può il dolo arguirsi per via di presunzioni, nè è censurabile l'analoga convinzione del magistrato. 5 ag. 1833.

Per le leggi che ci reggono, la buona fede è la base di tutti i contratti: quindi le sottigliezze dirette a differenziare il dolo re ipsa *ed il dolo personale, nel senso di procurare eccezioni che offendono la morale della civile società, quando vi è stata intenzione d'ingannare, non sono attendibili, perchè sconosciute dalla legge. Essendo il dolo un fatto personale, la differenza sta solo nel modo di provarlo, giacchè nel dolo* re ipsa *la pruova risulta dal fatto stesso prodotto dall'uomo, nel dolo personale sono necessarie pruove estrinseche.* 13 set. 1845.

1120— **1074**. Ciò non ostante può taluno obbligarsi per un terzo, promettendo il fatto di costui. Tale promessa però dà soltanto diritto ad una indennità contra colui che si è obbligato, o che ha promesso la ratifica, se il terzo ricusa di adempiere l'obbligazione. *C.* 1096. 1100 *s.* 1292.

1121— **1075**. Si può egualmente stipulare a vantaggio di un terzo, quando ciò formi condizione di una stipulazione che si fa per se stesso, o di una donazione che si fa ad altri. Colui che ha fatto questa stipulazione, non può più rivocarla, se il terzo ha dichiarato di volerne approfittare. *C.* 814. 1088. 1121 *s.* 1845. 1886.

1122— **1076**. Si presume che ciascuno abbia stipulato per se, pe' suoi eredi, o per quelli che hanno causa da lui, quando non siasi espressamente convenuto il contrario, o ciò non risulti dalla natura della convenzione. *C.* 645. 1119. 1304. 1306. 1751. 1889. 2061. 2141. 2143.

SEZIONE II.

Della capacità de' contraenti.

1123— **1077**. Ogni persona può contrattare, se non è dichiarata incapace dalla legge. *C.* 1055. 1062.

1124— **1078**. Sono incapaci a contrattare ne' casi espressi dalla legge
i minori, *C.* 311.
gl' interdetti, *C.* 412. 422. 436.
le donne maritate, *C.* 202. 206. 208.
e generalmente tutti coloro a' quali la legge proibisce taluni contratti.

1125— **1079**. Il minore, l'interdetto e la donna maritata non possono impugnare per causa d'incapacità le loro obbligazioni, all'infuori de' casi preveduti dalla legge. *C.* 1078.

Le persone capaci di obbligarsi non possono opporre l'incapacità del minore, dell'interdetto o della donna maritata, co' quali abbiano contrattato.

SEZIONE III.

Dell' oggetto e della materia de' contratti.

1126— **1080**. Ogni contratto ha per oggetto una cosa che uno de' contraenti si obbliga di dare, di fare, o di non fare. *C.* 1055. 1062. 1088. 1090 *s.* 1096. 1100.

1127— **1081**. Il semplice uso o il semplice possesso di una cosa può essere oggetto di contratto, come la cosa medesima. *C.* 503. 550. 1555. 1559 *s.* 1746 *s.* 2134.

1128— **1082**. Le sole cose che sono in commercio, possono essere oggetto di convenzione. *C.* 463. 1257. 1443. 2132.

1129— **1083**. L'obbligazione debbe avere per oggetto una cosa determinata, almeno riguardo alla sua specie. *C.* 1085.

La quantità della cosa può essere incerta, purchè possa determinarsi.

1130— **1084**. Le cose future possono essere oggetto di una obbligazione.

Ciò non ostante non si può rinunziare ad una successione non ancora aperta, nè fare alcuna stipulazione intorno alla medesima, nemmeno col consenso di colui della cui eredità si tratta. *C.* 7. 708. 1125. 1343. 1445.

1082. — *De' spogli de' vescovi non si può disporre per testamento.* 2 giu. 1821.

Sono invalide le convenzioni sullo stato degli uomini. 7 gen. 1845.

1084. — V. C. 646, *Rr. 9. mar. 1822 e 15 gen. 1845.*

— *Le rinunzie autorizzate dal diritto canonico non incontrano ostacolo nelle leggi civili, per la volontaria incapacità in cui il religioso si mette, come trovasi sovranamente dichiarato co' rescritti del 9 marzo 1822 e 15 gennaio 1845.* 8 ap. 1846.

SEZIONE IV.

Della causa de' contratti.

1131— **1085**. L'obbligazione senza causa, o fondata sopra una causa falsa o illecita, non può avere alcun effetto. *C.* 7. 1055. 1062. 1087. 1188.

1132— **1086**. La convenzione non lascia di esser valida, quantunque non se ne sia espressa la causa.

1133— **1087**. La causa è illecita, quando è proibita dalla legge, e quando è contraria a'buoni costumi o all'ordine pubblico. *C.* 7. 607. 734. 816. 870. 890. 1125. 1127. 1341 *a* 1344. 1506. 1539. 1657. 1705. 1709. 1712. 1727. 1837. 1948. 1958. 2034. 2126.

CAPITOLO III.

Dell' effetto delle obbligazioni.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1134— **1088**. Le convenzioni legalmente formate hanno forza di legge per coloro che le han fatte. *C.* 632. 1055.

Non possono esser rivocate se non per loro scambievolo consenso, o per le cause che la legge autorizza. *C.* 1062. 1163 *s.*

Esse debbono essere eseguite di buona fede. *C.* 1101 *s.*

1135— **1089**. Le convenzioni obbligano non solo a ciò che vi si è espresso, ma benanche a tutte le conseguenze che l'equità, l'uso o la legge attribuiscono alla obbligazione secondo la sua natura. *C.* 1112 *s.*

1085. — *La causa impulsiva è differente dalla causa finale. Quest' ultima si equipara alla condizione, avendone tutti gli effetti; quindi allorchè manca l'atto divien nullo. Ma ciò non è applicabile alla causa impulsiva.* 23 gen. 1822.

È invalida una convenzione fondata su falsa causa, nascente da errore anche di diritto. 28 mar. 1822.

La falsa causa, o la causa illecita di una obbligazione già ceduta ad un terzo, non è ammissibile sul solo fondamento di una occulta controscrittura. 21 ap. 1849.

L'attore che ha un atto obbligatorio non esprimente causa, è nel dovere di provare la esistenza di una causa lecita che informi e sorregga la obbligazione: altrimenti ha luogo la massima actore non probante, reus absolvitur. 1 dic. 1849.

La simulazione della causale del debito, e della persona del creditore, non porta la nullità del chirografo. La legge non proibisce le simulazioni consentite fra i contraenti ed innocue a' terzi; e per esse sta il principio plus valere quod agitur, quam quod simulate concipitur. 13 ap. 1850.

Non può dirsi senza causa l'obbligazione assunta di pagarsi una resta di dote, quantunque non si esibisca titolo di costituzion della dote. 3 giu. 1832.

1087. — *È nulla, come fondata sopra causa illecita, la convenzione fatta tra oblatori, con la quale si prometta un premio a quelli che si asterranno dal licitare.* 11 ap. 1844.

1088. — *Il patto di redigersi un contratto in pubblico istrumento, fa sì che debba il medesimo reputarsi come un progetto rivocabile.* — *Non così se il contratto si è già eseguito col fatto.* 3 mar. 1822.

È valida la convenzione, quantunque siavi difetto nelle forme legali, se essa è provata e non sia della categoria di quelle per le quali le forme sien prescritte sollemnitatis gratia. 16 mar. 1843.

L'osservanza de' patti stabiliti dalle parti, e del loro contratto giudiziario, è il principale dovere de' magistrati, chiamati dalla legge a dirimere le controversie e le liti insorte tra esse; ed un convincimento contrario a tale dovere, perchè prodotto dall' arbitrio, non può farsi sussistere. 10 giu. 1847.

I patti sono inviolabili. 21 feb. 1850.

SEZIONE II.

Della obbligazione di dare.

1136— **1090**. L'obbligazione di dare include quella di consegnar la cosa, e di conservarla sino a che sarà consegnata, sotto pena del risarcimento de' danni e degl'interessi verso il creditore. *C.* 930. 965. 968 *ss.* 972. 1088. 1096. 1100 *s.* 1256 *s.* 1450 *a* 1470. 1535 *s.*

1137— **1091**. L'obbligo di vegliare alla conservazione della cosa, tanto se la convenzione abbia per oggetto solamente l'utilità di una delle parti, quanto se abbia per oggetto la loro utilità comune, sottopone colui che ne ha il carico, ad impiegarvi tutta la diligenza di un buon padre di famiglia.

Quest'obbligo è più o meno esteso relativamente a taluni contratti, i di cui effetti a questo riguardo sono spiegati ne' rispettivi titoli. *C.* 1326. 1746 *s.* 1787 *s.* 1863. 1942 *s.* 1971, *3.°*

1138— **1092**. L'obbligazione di consegnare la cosa è perfetta col solo consenso de' contraenti. *C.* 862. 1062 *s.* 1428. 1434. 1452 *s.* 1529. 1793.

Tale obbligazione costituisce proprietario il creditore, e fa che la cosa resti a di lui pericolo dal momento in cui dovrebbe esser consegnata, quantunque non sia seguita la tradizione, purchè il debitore non sia in mora a consegnarla: nel qual caso la cosa rimane a di lui rischio. *C.* 1093. 1100. 1183. 1256. 1502 *s.* 1617. 1634 *a* 1636. 1808. 1868. 2149 *a* 2153.

1139— **1093**. Il debitore è costituito in mora tanto colla intimazione o altro atto equivalente, quanto in virtù della convenzione, allorchè essa stabilisce che il debitore sarà in mora per la sola scadenza del termine senza necessità di alcun fatto. *C.* 1088. 1092.

1140— **1094**. Gli effetti della obbligazione di dare o di consegnare un immobile son regolati nel titolo *della vendita*, ed in quello *de' privilegi e delle ipoteche*. *C.* 1450 *a* 1470. 2000, 2060 *a* 2073.

1141— **1095**. Se la cosa che taluno si è obbligato di dare o di consegnare successivamente a due individui, è puramente mobile, quegli fra di essi, cui ne fu dato il possesso reale, sarà preferito e resterà proprietario, ancorchè il suo titolo sia posteriore di data; purchè però il possesso sia di buona fede. *C.* 450 *s.* 475. 1452 *s.* 2134. 2139. 2174. 2185.

SEZIONE III.

Della obbligazione di fare o di non fare.

1142— **1096**. Ogni obbligazione di fare o di non fare, nel caso che il debitore non adempia, si risolve nel risarcimento de' danni ed interessi. *C.* 1080. 1088 *ss.* 1100 *s.* 1190. 1336 *s.* — *Pc.* 221. 606.

1143— **1097**. Ciò non ostante il creditore ha diritto di dimandare che sia distrutto ciò che si fosse fatto in contravvenzione alla obbligazione, e può farsi autorizzare a distruggerlo a spese del debitore, senza pregiudizio de' danni ed interessi, se competono. *C.* 1100 *s.* — *Pc.* 221. 606.

1144— **1098**. Nel caso d'inadempimento può egualmente essere autorizzato il creditore a far eseguire egli stesso l'obbligazione a spese del debitore.

1145— **1099**. Se l'obbligazione consiste nel non fare, colui che vi contravviene, è tenuto a' danni ed agl'interessi pel solo fatto della contravvenzione. *C.* 1100 *s.* — *Pc.* 221. 606.

SEZIONE IV.

De' danni e degl' interessi per l' inadempimento della obbligazione.

a) — **1100**. I danni e gl'interessi son dovuti solamente, quando il debitore sia in mora di eseguire la sua obbligazione. È in mora il debitore anche senza interpellazione, se la cosa che si è obbligato di dare o di fare, non possa essere data o fatta se non in un determinato tempo, che egli ha lasciato trascorrere. *C.* 1093. 1183. 1185. 1256. 1502 *s.* 1617. 1634 *ss.* 1801. 1808. 1868 — *Pe.* 221. 606.

b) — **1101**. Il debitore è condannato, se occorre, al pagamento de' danni ed interessi, tanto se non adempia l'obbligazione, quanto se ne ritardi l'adempimento, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede; purchè però egli non pruovi che la mancanza sia provenuta da una causa estranea non imputabile a lui. *C.* 1088. 1336. 1653 *s.* 1807.

c) — **1102**. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando per forza irresistibile o per caso fortuito fu impedito di dare o di fare quello a che si era obbligato. *C.* 532. 774. 1256. 1302. 1477. 1493. 1568. 1576. 1579. 1618 *s.* 1630. 1753 *ss.* 1801 — *E.* 96. 229. 235. 300. 315.

1149— **1103**. I danni ed interessi sono in generale dovuti al creditore per la perdita sofferta e pel guadagno di cui fu privato; salve le modificazioni ed eccezioni qui appresso spiegate.

1150— **1104**. Il debitore non è tenuto se non a' danni ed interessi che sono stati preveduti, o che si potevan prevedere nel tempo del contratto, quando l' inadempimento della obbligazione non derivi da suo dolo. *C.* 1065. 1070 *s.* 1105. 1258. 1307.

1151— **1105**. Quando anche l'inadempimento della convenzione provenga dal dolo del debitore, i danni e gl'interessi relativi alla perdita sofferta ed all'utile perduto dal creditore non debbono estendersi se non a ciò che è una conseguenza immediata e diretta dell' inadempimento della convenzione. *C.* 1104.

1152— **1106**. Quando la convenzione stabilisca che colui il quale mancherà di eseguirla, debba pagare una determinata somma a titolo di danni ed interessi, non può concedersi all'altra parte una somma maggiore o minore. *C.* 1179 *s.* 1919.

---

a) — *1146. I danni e gl' interessi son dovuti solamente quando il debitore sia in mora di eseguire la sua obbligazione, eccettochè se la cosa che si è obbligato di dare o di fare, non possa essere data o fatta se non in un determinato tempo, che egli ha lasciato trascorrere.*

b) — *1147. Il debitore è condannato, se occorre, al pagamento de' danni ed interessi, tanto se non adempie l' obbligazione, quanto se ne ritardi l' adempimento, qualora egli non pruovi che la mancanza sia provenuta da una causa estranea non imputabile a lui, ancorchè non siavi per sua parte intervenuta mala fede.*

c) — *1148. Il debitore non è tenuto a verun danno ed interesse, quando per forza irresistibile o per caso fortuito, fu impedito di dare o di fare quello, a cui si era obbligato, o ha fatto ciò che gli era vietato.*

1100. — *Il debitore di un credito incerto ed illiquido non può essere obbligato al pagamento degl' interessi anteriori al titolo costitutivo del credito medesimo.* 10 ap. 1845.

La mora si verifica quando il debitore non adempie ad una obbligazione alla quale poteva adempire; e ciò non può avvenire che quando sia certo il debito, e sia certa la somma dovuta. 18 gen. 1848.

1103. — *La liquidazione de' danni che alcuno ha sofferto è oggetto di fatto, e non mai di diritto.* quatenus cujus intersit in facto non in jure consistet; *epperò le decisioni al riguardo non possono essere soggette a censura.* 19 dic. 1826.

1106. — *Stipulata una multa per indennizzo di danni-interessi, non si può domandare l' una e gli altri.* 7 sett. 1850.

a) — **1107.** Nelle obbligazioni che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni e gl' interessi risultanti dal ritardo di eseguirle non consistono giammai se non nella condanna a pagare gl' interessi correnti al tempo della mora, eccettuate le regole particolari al commercio ed alla malleveria. *C.* 1084. 1779. 1883 *s.*

Questi danni ed interessi son dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita.

Non son dovuti se non dal giorno della domanda; eccettuati i casi ne'quali la legge dichiara che debbono *ipso jure* decorrere. *C.* 379. 397. 534. 537. 775. 1160 *s.* 1329. 1466. 1498. 1718. 1873 — *E.* 184.

1155 — **1108.** Le rendite scadute, come i fitti, le pigioni e le rendite perpetue o vitalizie arretrate, producono interessi dal giorno della domanda o della convenzione. *C.* 1088 — *Pc.* 151. 153. 164.

La stessa regola si osserva per le restituzioni de'frutti e per gl' interessi pagati da un terzo al creditore a discarico del debitore. *C.* 508 *s.* 511.

SEZIONE V.

Della interpetrazione delle convenzioni.

1156 — **1109.** Nelle convenzioni si dee indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti contraenti, anzi che attenersi al senso letterale delle parole. *C.* 1088 *s.* 1128. 1203. 1274. 1448.

---

a) — *1153. Nelle obbligazioni, che sono ristrette al pagamento di una somma determinata, i danni e gl' interessi risultanti dal ritardo di eseguirle non consistono giammai se non nella condanna a pagare gl' interessi fissati dalla legge, eccettuate le regole particolari al commercio, ed alla malleveria. — Questi danni ed interessi son dovuti senza che il creditore debba giustificare alcuna perdita. — Non son dovuti se non dal giorno della dimanda, eccettuati i casi, ne' quali la legge dichiara che debbano* ipso jure *decorrere.*

1154. Gl' interessi scaduti de' capitali possono produrre interessi o in forza di una dimanda giudiziale, o in vigore di una convenzione speciale. purchè tanto nella dimanda, quanto nella convenzione si tratti d' interessi dovuti almeno per un anno intero.

1107. — *Nelle materie civili i giudici non possono eccedere il cinque per cento, nè per gl' interessi commerciali vi è ragione maggiore del sei per cento.* 7 nov. 1826.

Gl' interessi per le somme acclarate di un rendiconto non possono esser dovuti che dal giorno della pronunziazione della sentenza acclaratica. 20 feb. 1831.

L' anotocismo vietato dalla legge si avvera quando su gl' interessi che vanno a decorrere si esigano altri interessi per effetto della semplice mora, o di convenzione stipulata prima della loro scadenza. È ben altro il caso in cui gl' interessi già scaduti ed esigibili si convertono in capitale produttivo d' interessi; imperocchè la somma dovuta per interessi è sorte pel creditore che la riceve: sors efficitur . . . sortis vice fungitur vel fungi debet, *secondo il linguaggio de' romani giureconsulti.* 10 feb. 1832.

Trattandosi di somma con la quale si acquisti cosa fruttifera, sono dovuti gl' interessi dal momento dell' acquisto, e non già dalla dimanda. 4 mar. 1832.

Gl' interessi son dovuti dal debitore fino al pagamento; ed è censurabile la decisione che li limito fino alla pronunzia. 26 giug. 1832.

Chiesta ed ottenuta una condanna per la sorte soltanto, si ha ciò non ostante sempre il diritto a pretendere su di essa gl' interessi di mora dal giorno di una novella dimanda. 7 ag. 1832.

1109. — *La intelligenza data da' giudici di merito ad un contratto non va soggetto a censura. Nè vale il dire che a diversa idea meni il senso letterale dell' atto, o che il contratto non presenti alcuna dubbiezza, perchè il dubbio vi è sempre, quando i contendenti non sono di accordo intorno alla sua intelligenza ed estensione.* 27 mar. 1831. (cam. riun.)

Ove la volontà delle parti e la natura delle convenzioni si trovino spiegate con evidenza e precisione, la interpetrazione intesa ad eluderle costituisce una violazione della regola : cum in verbis nulla ambiguitas est, non est admittenda voluntatis quaestio; *ed in tal caso vi è luogo a censura.* 13 mar. 1833.

1157— **1110.** Quando una clausola è suscettiva di due sensi, si debbe intendere in quello con cui può aver qualche effetto, piuttosto che in quello con cui non ne potrebbe produrre alcuno.

1158— **1111.** Le parole suscettive di due sensi debbono essere intese nel senso più conveniente alla materia del contratto.

1159— **1112.** Cio che è ambiguo, s'interpetra da ciò che si pratica nel paese dove si è stipulato il contratto. *C.* 515. 533. 567. 595. 1494. 1599. 1603 *ss.* 1623.

1160— **1113.** Ne' contratti si debbono aver per apposte le clausole che sono di uso, ancorchè non vi sieno espresse. *C.* 1089. 1112.

1161— **1114.** Le clausole de' contratti s'interpetrano le une per mezzo delle altre, dando a ciascuna il senso che risulta dall'atto intero.

1162— **1115.** Nel dubbio la convenzione s'interpetra contra colui che ha stipulato, ed a favore di quello che ha contratto l'obbligazione. *C.* 1448.

1163— **1116.** Per quanto sieno generali i termini co' quali si è espressa una convenzione, essa non comprende se non le cose, sopra le quali apparisce che le parti si abbiano proposto di contrattare. *C.* 1920 *s.*

1164— **1117.** Quando in un contratto si è espresso un caso ad oggetto di spiegare l'obbligazione, non si presume di aver voluto con ciò escludere i casi non espressi a' quali per legge può estendersi l'obbligazione.

SEZIONE VI.

Dell'effetto delle convenzioni riguardo a' terzi.

1165— **1118.** Le convenzioni non hanno effetto se non fra le parti contraenti: esse non pregiudicano nè giovano a' terzi, fuorchè nel caso preveduto nell'articolo 1075. *C.* 1088. 1119 *s.* 1275. 1305. 1444. 1877. 1881. 1923 — *Pc.* 530. 538.

1166— **1119.** Nondimeno i creditori possono esercitare tutti i diritti e tutte le azioni del lor debitore, eccettuate quelle che sono esclusivamente personali. *C.* 327. 343. 543. 547. 705. 739. 776. 784. 797 *s.* 838. 1009. 1410 *s.* 1512. 2106. 2131 — *Pc.* 861. 949. 951 — *E.* 511.

1167— **1120.** Possono pure in lor proprio nome impugnare gli atti fatti dal lor debitore in frode delle loro ragioni. *C.* 802 — *E.* 436.

Debbono nondimeno, riguardo a' diritti enunciati nel titolo *delle successioni*, e nel titolo *del contratto di matrimonio e de' diritti degli sposi*, conformarsi alle regole che ivi sono prescritte. *C.* 1119.

1119. — *I creditori, ove facciano esperimento delle ragioni del lor debitore, a' termini dell'art. 1119 delle leggi civili, incontrano ostacolo in tutti quegli atti che stanno contra al medesimo: qualora poi intendono agire nel proprio nome, debbono far uso dell' azione di frode, ove ne sia il caso (art. 1120); la quale azione vuol essere formalmente dedotta e giudicata.* 4 lug. 1830.

Debitor debitoris mei debitor meus est. *E non è vietato riportarsi alla somma del proprio credito e non a quella del credito del proprio debitore contra il terzo.* 8 nov. 1831.

1120. — *Ciascuno de' creditori del marito può apporsi alla sentenza di separazione di beni; nè il giudicato profferito nell' interesse di uno nuoce all' altro, ancorchè la opposizione si fondi su motivi identici.* 8 lug. 1819.

Il creditore il cui titolo è posteriore alla vendita fatta dal suo debitore, non può essere ommesso ad impugnar di frode la vendita istessa. 3 ag. 1830.

Il creditore che non ha rinnovata la iscrizione della ipoteca, non è perciò impedito d' impugnare di frode l' atto del suo debitore col quale, alienando l'immobile ipotecato, si rende insolvibile. 11 nov. 1831.

Un creditore senza provare il consiglio di frodare ed il danno, non si può opporre all' accettazione fatta dal debitore, a favore di altro creditore, di una condonna in forza di sentenza contumaciale soggetta a perenzione. 4 dic. 1832.

CAPITOLO IV.

Delle diverse specie di obbligazioni.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni condizionali.

§. I.

Della condizione in generale, e delle sue diverse specie.

1168— **1121**. L'obbligazione è *condizionale*, quando si fa dipendere da un avvenimento futuro ed incerto, o tenendola in sospeso finchè l'avvenimento accada, o risolvendola in caso che l'evento succeda o non succeda. *C.* 1055. 1088.

1169— **1122**. La *condizione casuale* è quella che dipende dal caso, e che non è in potere nè del creditore nè del debitore. *C.* 1102. 1260.

1170— **1123**. La *condizione potestativa* è quella che fa dipendere l'esecuzione della convenzione da un avvenimento che è in facoltà dell'una o dell'altra parte contraente di far succedere o d'impedire. *C.* 868. 1127.

1171— **1124**. La *condizione mista* è quella che dipende nel tempo stesso dalla volontà di una delle parti contraenti e dalla volontà di un terzo.

1172— **1125**. Qualunque condizione di una cosa impossibile, o contraria a' buoni costumi, o proibita dalla legge, è nulla e rende nulla la convenzione che ne dipende. *C.* 7. 607. 734. 816. 870. 890. 1087. 1127. 1221. 1341 *a* 1344. 1657. 1705.

1173— **1126**. La condizione di non fare una cosa impossibile non rende nulla l'obbligazione contratta sotto tal condizione. *C.* 1125.

1174— **1127**. Ogni obbligazione è nulla, quando è stata contratta sotto una condizione potestativa per parte di colui che si obbliga. *C.* 868. 1123.

1175— **1128**. Qualunque condizione debbe essere adempita nella maniera che le parti hanno verisimilmente voluto ed inteso che lo fosse. *C.* 1089. 1109 *s.* 1131. 1448.

1176— **1129**. Quando una obbligazione si è contratta sotto la condizione che un avvenimento succeda in un tempo determinato, una tale condizione si stima mancata, se il tempo sia spirato senza che sia accaduto l'avvenimento. Se non vi è tempo determinato, la condizione può sempre adempirsi; e non si ha per mancata se non quando sia certo che non accaderà l'avvenimento. *C.* 995 *s.*

1177— **1130**. Quando una obbligazione si è contratta sotto la condizione che l'avvenimento non succeda in un dato tempo, tal condizione resta adempiuta, allorchè questo è spirato senza che sia succeduto l'avvenimento. Essa si adempie egualmente, se prima del termine sia certo che l'avvenimento non sarà per succedere: e se non vi è tempo determinato, non si verifica se non quando sia certo che l'avvenimento non sarà per succedere.

1178— **1131**. La condizione si ha per adempita, quando il debitore obbligato sotto la stessa sia quegli che ne abbia impedito l'adempimento. *C.* 1304. 1306. 1337.

1121. — *D. 20 ag. 1840* — Sul dubbio di legge proposto dalla corte suprema di giustizia in Palermo nella causa Buceti e Sterio « se il patto apposto in un contratto di mutuo senza interesse, che gl' interessi siano dovuti quando non si paghino le rate del capitale fra i tempi determinati, costituisca una obbligazione con clausola penale o una obbligazione condizionale ». Visti gli art. **1121** *s.* **1179** *s.* e **1777** *s.* leggi civili. Considerando che le clausole penali non sospendano o risolvano le obbligazioni come avviene per le condizioni: - Che ogni convenzione la quale si rivochi sotto una condizione sia essenzialmente condizionale: - Che i mutui con interesse sieno una specie di prestito permesso letteralmente dalla legge - 1. Dichiariamo essere male applicata nella specie la regola della obbligazione con clausola penale.

1131. — *Se l'adempimento della condizione dipende da un terzo, si ha per adempita quando dalla parte si è fatto* il totum posse. 1 ott. 1839.

1179— **1132**. La condizione adempita ha un effetto retroattivo al giorno in cui fu contratta l'obbligazione. Se il creditore è morto prima che si verifichi la condizione, le sue ragioni passano al suo erede. *C.* 645. 996. 1076. 1134 *s.*

1180— **1133**. Il creditore può, prima che siasi verificata la condizione, esercitare tutti gli atti che tendono a conservare il suo diritto. *C.* 696. 1119. 1399 — *Pc.* 219 — *E.* 491.

S. II.

Della condizione sospensiva.

1181 — **1134**. L'obbligazione contratta sotto una *condizione sospensiva* è quella che dipende o da un avvenimento futuro ed incerto, o da un avvenimento succeduto attualmente, ma non per anche noto alle parti. *C.* 1121. 1133. 1429. 1433. 2011. 2163.

Nel primo caso non può eseguirsi l'obbligazione se non dopo l' avvenimento.

Nel secondo caso l' obbligazione ha il suo effetto dal giorno in cui è stata contratta.

1182— **1135**. Quando è stata contratta l'obbligazione sotto una condizione sospensiva, la cosa che forma il soggetto della convenzione, rimane a rischio del debitore che non si è obbligato di consegnarla se non nel caso dell'evento della condizione. *C.* **1088**. 1134.

Se la cosa è interamente perita senza colpa del debitore, l'obbligazione è estinta. *C.* 1187. 1256 *s.*

Se la cosa è deteriorata senza colpa del debitore, il creditore ha la scelta o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, senza diminuzione di prezzo.

Se la cosa è deteriorata per colpa del debitore, il creditore ha il diritto o di sciogliere l'obbligazione, o di esigere la cosa nello stato in cui si trova, insieme co' danni ed interessi. *C.* 1103. 1187. 1337.

S. III.

Della condizione risolutiva

1183 — **1136**. La *condizione risolutiva* è quella che verificandosi produce la rivocazione dell'obbligazione, e rimette le cose nel medesimo stato, come se l'obbligazione non si fosse contratta. *C.* 1187. 1429. 1456. 1500 *a* 1504. 2011.

Questa condizione non sospende l'esecuzione della obbligazione: essa obbliga soltanto il creditore a restituire ciò che ha ricevuto, nel caso che l' avvenimento preveduto colla condizione abbia luogo.

1184— **1137**. La condizione risolutiva è sempre sottintesa ne'contratti sinallagmatici, nel caso che una delle parti non soddisfaccia alla sua obbligazione. *C.* 879. 1056. 1279. 1456. 1500 *s.* 1587.

In tal caso il contratto non è sciolto *ipso jure*. La parte verso cui non si è eseguita l'obbligazione, ha la scelta o di costringere l'altra all'adempimento della convenzione, quando ciò sia possibile, o di dimandarne lo scioglimento insieme co' danni ed interessi. *C.* 1096. 1100. 1102.

La risoluzione della convenzione dee dimandarsi giudizialmente, e può accordarsi al convenuto una dilazione secondo le circostanze. *C.* 1138 *s.* 1197 — *Pc.* 216.

1134. — *È un errore il credere che non si diano condizioni sospensive tacite: esse possono esistere implicitamente negli atti per opera della legge che le supplisca, o per la natura stessa dell'affare, o infine per la presunta volontà delle parti.* **24 lug. 1832.** (cam. riun.)

1136. — *La condizione risolutiva dà alla parte la scelta della esecuzione o dello scioglimento del contratto, con la rimessione delle cose allo stato primiero.* **3 set. 1831.**

SEZIONE II.

Delle obbligazioni a termine.

1185— **1138**. Il *termine* è diverso dalla condizione, in quanto non sospende l'obbligazione, ma ne ritarda soltanto l'esecuzione. *C.* 1055. 1088. 1121. 1183. 1211, 4.° 1246. 1760. 1771. 1774. 2163.

1186— **1139**. Ciò che si dee a tempo determinato, non può esigersi prima della scadenza del termine; ma non può ripetersi ciò che si è pagato anticipatamente. *C.* 1088. 1188. 1771. 1774. 1816. 1852 — *E.* 438.

1187— **1140**. Il termine si presume sempre stipulato a favore del debitore, quando non risulti dalla stipulazione o dalle circostanze che siasi convenuto egualmente a favore del creditore. *C.* 1137. 1197. 1863 — *E.* 143. 145. 187.

1188— **1141**. Il debitore non può più reclamare il beneficio del termine, quando si è reso decotto, o quando per fatto proprio ha diminuito le cautele che aveva date col contratto al suo creditore. *C.* 1197. 1337. 1459. 1785. 1901, 2.° 1909. 2017 — *Pc.* 218 — *E.* 429. 436. 440.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni alternative.

1189— **1142**. Chi ha contratta una *obbligazione alternativa*, se ne libera col consegnare una delle due cose comprese nella obbligazione. *C.* 1055. 1088.

1190— **1143**. La scelta appartiene al debitore, se non è stata espressamente accordata al creditore. *C.* 1088. 1115. 1448.

1191— **1144**. Il debitore può liberarsi, consegnando una delle due cose promesse; ma non può astringere il creditore a ricevere parte dell'una o parte dell'altra. *C.* 1173 *s.* 1450 *a* 1453.

1192— **1145**. L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse non poteva essere il soggetto dell'obbligazione. *C.* 1082.

1193— **1146**. L'obbligazione alternativa diviene pura e semplice, se una delle due cose promesse perisce, e non può più essere consegnata, quando anche ciò accada per colpa del debitore. Il prezzo di questa cosa non può essere offerto in suo luogo. *C.* 1145.

Se ambedue le coso son perite, ed il debitore sia in colpa riguardo ad una di esse, egli dee pagare il prezzo di quella che fu l'ultima a perire. *C.* 1187. 1256 *s.* 1337. 1447.

1194— **1147**. Quando ne'casi preveduti nel precedente articolo la scelta era stata accordata nella convenzione al creditore; o una soltanto delle cose è perita, ed allora, se ciò è accaduto senza colpa del debitore, il creditore dee ricevere quella che resta; se il debitore è in colpa, il creditore può chiedere la cosa rimasta, o il prezzo della cosa perita: o ambedue le cose sono perite, ed allora, se il debitore è in colpa relativamente ad ambedue, o anche ad una sola, il creditore può dimandare il prezzo dell'una o dell'altra, a sua elezione. *C.* 1336.

1195— **1148**. Se le due cose son perite senza colpa del debitore, e prima che egli fosse in mora, l'obbligazione è estinta in conformità dell'articolo 1256. *C.* 1093. 1336.

1196— **1149**. Gli stessi principî si applicano a'casi ne'quali più di due cose sono comprese nella obbligazione alternativa.

1140. — *Quando il giorno stabilito per fare una data cosa è festivo, si può farla nel dì seguente.* 27 set. 1826.

1141. — *Un debito pagabile a rate, diventa esigibile nella totalità, se i beni del debitore siano soggetti ad espropria.* 3 mar. 1833.

SEZIONE IV.

Delle obbligazioni solidali.

§. I.

Della solidalità fra' creditori.

1197— **1150**. L'obbligazione è *solidale* tra più creditori, quando il titolo espressamente attribuisce a ciascun di essi il diritto di chiedere il pagamento dell'intero credito: ed il pagamento fatto ad uno di essi libera il debitore, ancorchè l'utile della obbligazione si possa dividere e ripartire tra i diversi creditori. *C.* 1055. 1088. 1153 *s.*

1198— **1151**. Il debitore ha la scelta di pagare o all'uno o all'altro de'creditori solidali, quando non sia stato prevenuto da uno di essi con giudiziale domanda.

Ciò nondimeno la remissione del debito fatta da un solo de'creditori solidali non libera il debitore se non per la porzione di tal creditore. *C.* 1187. 1236 *s.* 1319.

1199— **1152**. Qualunque atto che interrompe la prescrizione relativamente ad uno de'creditori solidali, giova egualmente agli altri creditori. *C.* 631. 1159. 1165. 2148 *s.*

§. II.

Della solidalità fra i debitori.

1200— **1153**. L'obbligazione è *solidale* per parte de'debitori, quando essi sono obbligati ad una medesima cosa, in maniera che ciascheduno possa essere astretto per l'intero, e che il pagamento eseguito da un solo liberi gli altri verso il creditore. *C.* 1150. 1175. 1187.

1201— **1154**. L'obbligazione può esser solidale, ancorchè uno de'debitori sia obbligato in modo diverso dall'altro al pagamento della medesima cosa: per esempio, se l'uno è obbligato condizionalmente, mentre l'obbligazione dell'altro è pura e semplice; ovvero se l'uno abbia preso un termine a pagare, che non è accordato all'altro. *C.* 1121. 1138.

1202— **1155**. La solidalità non si presume, ma debbe essere stipulata. *C.* 1088. 1172.

Questa regola non cessa, fuorchè ne'casi ne'quali la solidalità ha luogo *ipso jure* per disposizion della legge. *C.* 317 *s.* 988. 1175. 1406. 1580. 1759. 1874 — *P.* 51 — *E.* 31 *s.* 42. 117. 139. 141. 187.

1203— **1156**. Il creditore di una obbligazione solidale può rivolgersi contra quello de'debitori che gli piaccia di scegliere, senza che il debitore possa opporgli il beneficio della divisione. *C.* 1165. 1897 *ss.*

1204— **1157**. Le istanze giudiziali fatte contra uno de'debitori non tolgono al creditore il diritto di farne delle simili contra gli altri. *C.* 1153.

1205— **1158**. Se la cosa dovuta è perita per colpa, o durante la mora di uno o più debitori solidali, gli altri condebitori non vengono discaricati dall'obbligo di pagarne il prezzo; ma questi non sono tenuti a'danni ed agl'interessi. *C.* 1093. 1135.

Il creditore può ripetere soltanto i danni e gl'interessi tanto da'debitori, per colpa de'quali la cosa è perita, quanto da coloro che erano in mora. *C.* 1100. 1187. 1256 *s.* 1337.

1206— **1159**. Le domande giudiziali contra uno de'debitori solidali interrompono la prescrizione per tutti. *C.* 1152. 1165. 2148. 2155.

1155. — *Dacchè in un giudicato non s'incira la quota di ciascun debitore, non però ne segue che debbano tutti esser e tenuti in solido.* 9 lug. 1833.

1207— **1160**. La domanda degl' interessi proposta contra uno de' debitori solidali fa correre gl' interessi per tutti. *C* 1107. 1777. 1779.

1208— **1161**. Il condebitore solidale convenuto dal creditore può opporre tutte le eccezioni che risultano dalla natura della obbligazione, tutte quelle che sono a lui personali, e quelle pure che son comuni a tutti gli altri condebitori.

Non può opporre le eccezioni che sono puramente personali ad alcuno degli altri condebitori. *C.* 1248.

1209— **1162**. Quando uno de'debitori divenga erede unico del creditore, o quando il creditore divenga l'unico erede di uno de'debitori, la confusione non estingue il credito solidale se non per la quota e porzione del debitore o del creditore. *C.* 645. 791. 794. 1187. 1254 *s.* 1907.

1210— **1163**. Il creditore che acconsente alla divisione del debito a favore di uno de'condebitori, conserva l'azione solidale contra gli altri, dedotta però la porzione del debitore che egli ha liberato dal solido. *C.* 1088. 1177.

1211— **1164**. Il creditore che riceve divisa la parte di uno de' debitori senza riservarsi nella quietanza l'azion solidale, o i suoi diritti in generale, non rinunzia alla solidalità se non per riguardo a tal debitore.

Non si presume che il creditore abbia liberato il debitore dalla solidalità, col ricover da lui una somma eguale alla porzione che dee, se la quietanza non dichiari che la riceve *per la sua quota*.

Lo stesso ha luogo per la semplice domanda fatta contro uno de'condebitori *per la sua quota*, se questi non vi abbia aderito, o se non vi sia stata una sentenza di condanna. *C.* 1163. 1304. 1306.

1212— **1165**. Il creditore che riceve divisa e senza riserva da uno de' condebitori la porzione degli arretrati o degl' interessi, non perde l'azion solidale se non per gli arretrati o interessi scaduti, non già per quelli che dovranno maturare, 'nè per lo capitale; eccetto se il pagamento così diviso siasi continuato per dieci anni di seguito. *C.* 509. 1304. 1306.

1213— **1166**. L'obbligazione contratta solidalmente verso il creditore si divide *ipso jure* fra i debitori, ciascun de' quali non è tenuto verso gli altri se non per la propria porzione. *C.* 795 *s.* 1170. 1173 *s* 2155.

1214— **1167**. Il condebitore di un debito solidale, che lo ha pagato per intero, non può ripetere dagli altri se non la quota e porzione di ciascuno. *C.* 1166. 1168.

Se uno di costoro non si trovi solvente, la perdita che ne deriva, si ripartisce per contributo sopra tutti gli altri condebitori solventi e sopra quello che ha fatto il pagamento. *C.* 796. 805 *s.*

1215— **1168**. Nel caso che il creditore abbia rinunziato all' azione solidale verso uno de'debitori; se uno o più degli altri divenissero non solventi, la porzione di costoro sarà per contributo ripartita tra tutti i debitori, anche fra quelli che dal creditore sono stati precedentemente liberati dalla solidalità. *C.* 1167.

1216—**1169**. Se l'affare per cui fu contratto il debito solidale, non riguardava che uno degli obbligati in solido, questi sara tenuto per tutto il debito verso gli altri, i quali non saranno considerati altrimenti verso di lui, che come suoi fideiussori. *C.* 1900 *s.*

1161 — *Se di due debitori solidali uno deferisca al creditore il giuramento decisorio sul pagamento degl' interessi, perchè questa eccezione diventi comune all' altro debitore, bisogna che costui l' abbia opposta a' termini dell' art. 1161 ll. cc.; e non avendolo fatto, non può dolersi di non essersi provveduto nel suo interesse, tanto più se ha domandato che la causa sia giudicata sopra i documenti prodotti. 8 ag. 18[illegible]*

La riduzione degl' interessi ottenuta da uno de' correi solidali per effetto di giudicato, debbe giovare agli altri, benchè non presenti in giudizio 3 lug. 1849.

1167. — *Quando il debito è scaduto ed il condebitore solidale è insolvibile, non può negarsi al correo il diritto all' indennizzazione sol perchè non ancora si è fatto il pagamento al creditore 9 feb. 1850.*

SEZIONE V.

Delle obbligazioni divisibili e delle indivisibili.

1217— **1170**. L'obbligazione è *divisibile* o *indivisibile*, secondochè la cosa che si dee consegnare, o il fatto che si dee prestare, sia o no capace di divisione materiale o intellettuale. *C.* 621. 630. 1055. 1088. 1166. 1173 *a* 1176. 1307. 1514 *s.* 1953. 1960. 2155.

1218— **1171**. L'obbligazione è indivisibile, quantunque la cosa o il fatto che ne forma l'oggetto, sia di sua natura divisibile, se il rapporto, sotto cui è considerato nella obbligazione, non la renda capace di esecuzione parziale. *C.* 1953.

1219— **1172**. La solidalità stipulata non imprime alla obbligazione il carattere d'indivisibilità. *C.* 1150. 1153. 1175.

§. I.

Degli effetti della obbligazione divisibile.

1220— **1173**. L'obbligazione che è capace di divisione, si debbe eseguire fra 'l creditore ed il debitore, come se fosse indivisibile. La divisibilità non è applicabile se non per riguardo a' loro eredi, i quali non possono ripetere il debito, nè son tenuti a pagarlo se non per la rata delle quote ereditarie, o per quella parte nella quale rappresentano il creditore o il debitore. *C.* 645. 791. 794. 1076. 1166. 1174 *s.* 1186. 1514. 1811.

1221— **1174**. Il principio stabilito nel precedente articolo è soggetto ad eccezione, riguardo agli eredi del debitore,

1.° quando il debito sia ipotecario; *C.* 2000.

2.° quando si debba un corpo determinato; *C.* 1198. 1200. 1217. 1256 *s.*

3.° quando si tratti di debito alternativo di cose a scelta del creditore, delle quali una sia indivisibile; *C.* 1142.

4.° quando un solo degli eredi sia in forza del titolo incaricato dell'adempimento della obbligazione; *C.* 1088.

5.° quando o dalla natura della obbligazione, o dalla cosa che ne forma l'oggetto, o dal fine che si è avuto di mira nel contratto, risulti essere stata intenzione dei contraenti, che il debito non possa soddisfarsi partitamente. *C.* 1089. 1109. 1128. 1143. 1171. 1185 *s.*

Ne' primi tre casi l'erede che possiede la cosa dovuta o il fondo ipotecato, può esser convenuto per l'intero sulla cosa o sul fondo, salvo il regresso contra i suoi coeredi. Nel quarto caso l'erede che è solo incaricato del debito, e nel quinto caso ciascun erede può esser convenuto per l'intero; salvo il regresso contra gli altri coeredi. *C.* 1972, *3.°*

§. II.

Degli effetti della obbligazione indivisibile.

1222— **1175**. Ciascuno di coloro che han contratto congiuntamente un debito indivisibile, è tenuto per l'intero, ancorchè l'obbligazione non sia stata contratta solidalmente. *C.* 1153. 1185. 1811. 2155.

1223— **1176**. Lo stesso ha luogo per gli eredi di colui che ha contratto una simile obbligazione. *C.* 645. 1076.

1224— **1177.** Ciascun erede del creditore può esigere l'intera esecuzione della obbligazione indivisibile. *C.* 1156.

Non può egli solo rimettere il debito intero nè ricevere il prezzo in vece della cosa. Se un solo fra gli eredi abbia rimesso il debito, o ricevuto il prezzo della cosa, il coerede non può altrimenti dimandare la cosa indivisibile, che scontando la porzion di colui che rimise il debito, o ricevè il prezzo della cosa. *C.* 1187. 1236 *s.*

1225— **1178.** L'erede del debitore, convenuto per l'intero può dimandare un termine per chiamare in giudizio i suoi coeredi; purchè il debito non sia di tal natura che non possa essere soddisfatto se non dall'erede convenuto, il quale in tal caso può essere egli solo condannato; salvo il regresso per la sua indennità contra i coeredi. *C.* 791. 794.

SEZIONE VI.

Delle obbligazioni con clausole penali.

1226— **1179.** La *clausola penale* è quella colla quale una persona, per assicurare l'adempimento di una convenzione, si obbliga a qualche cosa nel caso d'inadempimento. *C.* 1055. 1088. 1096. 1100 *s.* 1106. 1180 *s.* 1919.

1227— **1180.** La nullità della obbligazion principale produce la nullità della clausola penale.

La nullità della clausola penale non porta quella della obbligazione principale.

1228— **1181.** Il creditore può agire per l'adempimento della obbligazione principale, in vece di dimandare la pena stipulata contra il debitore che è in mora. *C.* 1098.

1229— **1182.** La clausola penale è la compensazione de'danni e degl'interessi che il creditore soffre per l'inadempimento della obbligazion principale. *C.* 1090. 1096 *s.* 1100*s.*

Non può dimandare nel tempo medesimo la cosa principale e la pena, quando questa non sia stata stipulata per la semplice mora. *C.* 1101. 1456.

1230— **1183.** O che l'obbligazion principale contenga un termine nel quale si debba eseguire, o che nol contenga, non s'incorre nella pena, se non quando colui che è obbligato a dare, a ricevere o a fare, sia in mora. *C.* 1093. 1138.

1231— **1184.** La pena può modificarsi dal giudice, quando l'obbligazion principale è stata in parte adempiuta.

1232— **1185.** Allorchè l'obbligazione principale contratta con clausola penale ha per oggetto una cosa indivisibile, s'incorre nella pena per la contravvenzione di un solo degli eredi del debitore: e può dimandarsi o per l'intero contra il contravventore, o contra ciascun coerede per la rispettiva quota e porzione, ed anche ipotecariamente per lo tutto; salvo il regresso contra colui pel cui fatto si è incorsa la pena. *C.* 645. 791. 794. 1175. 1336 *s.* 2000.

1233— **1186.** Quando l'obbligazione principale contratta sotto una pena è divisibile, non incorre nella pena se non quello erede del debitore, che contravviene, e per la parte sola cui era tenuto: nè vi è azione contra coloro che l'hanno eseguita. *C.* 1173.

Questa regola ammette eccezione, allorchè essendo stata apposta la clausola penale ad oggetto che non si possa dividere il pagamento, un coerede abbia impedito che l'obbligazione venisse nel tutto adempita: in tal caso può esigersi da esso la pena intera, e dagli altri eredi la sola porzione, salvo a questi il regresso. *C.* 1336.

1179. — V. C. 1121, *D. 20 ag. 1840.*

1182. — *Stipulatasi una penale pel caso che il creditore debba prender fondi e non contanti, se costui non risente danno per lo pregio de' fondi spettatigli, la penale resta senza causa e quindi inefficace.* 16 nov. 1850.

1183. — *La penale convenuta a favore della parte diligente non istipulandosi un contratto di mutuo in giorno stabilito improrogabilmente, non ha luogo se l'una parte in detto dì avvisi l'altra per istipularsi in altro giorno.* 23 lug. 1850.

CAPITOLO V.

Della estinzione delle obbligazioni.

1234— **1187**. Le obbligazioni si estinguono *C.* 1055. 1088.
col pagamento ; *C.* 1188 *s.*
colla novazione ; *C.* 1225 *s.*
colla remissione volontaria; *C.* 1236 *s.*
colla compensazione ; *C.* 1243 *s.*
colla confusione ; *C.* 1254 *s.*
colla perdita della cosa ; *C.* 1256 *s.*
colla nullità o colla rescissione ; *C.* 1258 *s.*
per effetto della condizione risolutiva spiegata nel precedente articolo; *C.* 1136 *s.*
e colla prescrizione , che farà il soggetto di un titolo particolare. *C.* 2125 *s.*

SEZIONE I.

Del pagamento.

§. I.

Del pagamento in generale.

1235— **1188**. Ogni *pagamento* suppone un debito. Ciò che fu pagato senza esser dovuto, è soggetto a ripetizione. *C.* 1136. 1139. 1167. 1187. 1330 *a* 1335. 1382. 1551. 1778. 1839. 1902.

La ripetizione non si ammette riguardo alle obbligazioni naturali che si sieno volontariamente adempiute.

1236— **1189**. Le obbligazioni possono essere estinte col pagamento fatto da qualunque persona che vi abbia interesse , come da un obbligato o da un fideiussore. *C.* 1900.

Possono anche essere estinte col pagamento fatto da un terzo che non abbia interesse , se questo terzo agisca in nome e per la liberazione del debitore , o se , agendo in nome proprio , non lo faccia per subentrare ne' diritti del creditore. *C.* 1073. 1118. 1202. 1326 *s.* 1886 — *E.* 157 *s.*

1237— **1190**. L'obbligazione di fare non può adempirsi da un terzo contra la volontà del creditore , ove questi abbia interesse che venga adempiuta dal debitore medesimo. *C.* 1088. 1096.

1238— **1191**. Per pagare validamente , è necessario esser proprietario della cosa data in pagamento , ed esser capace di alienarla. *C.* 1062. 1077 *s.*

Nondimeno non si può ripetere il pagamento di una somma di danaro o di altra cosa che si consumi coll'uso , contra il creditore che l'abbia consumata in buona fede , quantunque il pagamento sia stato fatto da chi non era proprietario , o non era capace di alienarla. *C.* 512. 1334. 1750. 1764. 2174.

1239— **1192**. Il pagamento dee farsi al creditore , o a persona che sia da lui, o dal giudice , o dalla legge, autorizzata a riceverlo. *C.* 1809. 1856 *s.*

Il pagamento fatto a colui che non abbia facoltà di riceverlo pel creditore , divien valido , quando costui lo ratifichi o ne abbia profittato. *C.* 1292.

1189. — *Il debitore è liberato, anche quando ignori che un terzo abbia pagato per lui.* 27 set. 1825.

1192. — *Sul fondamento di semplici presunzioni non si può , in onta del titolo, decidere che una somma sia di spettanza di altri , e non di quello cui il titolo stesso l'attribuisce.* 11 mar. 1851.

1240— **1193**. Il pagamento fatto in buona fede a chi si trova nel possesso del credito, è valido, ancorchè il possessore ne soffra di poi l'evizione. *C.* 1192. 1194. 1331. 1472 *s.*

1241 — **1194**. Non è valido il pagamento fatto al creditore, se questi fosse incapace a riceverlo; purchè il debitore non provi la versione a vantaggio del creditore. *C.* 1077 *s.* 1191. 1266. 1798.

1242— **1195**. Il pagamento fatto dal debitore al suo creditore in pregiudizio di un sequestro o di un atto di opposizione non è valido a riguardo de' creditori sequestranti o opponenti: questi a proporzione de' lor diritti possono astringerlo a pagare di nuovo; salvo in tal caso soltanto il regresso contra il creditore. *C.* 1252. 1816 — *Pc.* 647 *s.* 656 — *S.* 210 — *E.* 705.

1243— **1196**. Il creditore non può esser costretto a ricevere una cosa diversa da quella che gli è dovuta, quantunque il valore della cosa che si offre, fosse eguale o anche maggiore. *C.* 1804 — *E.* 142.

1244— **1197**. Il debitore non può forzare il creditore a ricevere in parte il pagamento di un debito, ancorchè divisibile. *C.* 1170. 1173 *s.*

Pur nondimeno i giudici, avendo riguardo alla situazione del debitore, ed usando di questa facoltà con molta riserba, possono accordare dilazioni moderate pel pagamento, e sospendere l'esecuzione giudiziale, rimanendo ogni cosa nel suo stato. *C.* 1137. 1141. 1772. 2118 — *Pc.* 216 *a* 219 — *E.* 156. 187.

1245— **1198**. Il debitore di una cosa certa e determinata vien liberato, consegnandola nello stato in cui si trova nel tempo della tradizione; purchè i deterioramenti sopravvenuti non derivino da suo fatto o da sua colpa, nè dalle persone di cui dee rispondere; e purchè non fosse in mora prima de' deterioramenti. *C.* 1173. 1174, 2.° 1200. 1217. 1256 *s.* 1336 *s.* 1805.

1246— **1199**. Se il debito sia di una cosa determinata soltanto per la sua specie, il debitore per esser liberato non è tenuto a darla della specie migliore, ma non potrà darla nè pure della peggiore. *C.* 977.

1247— **1200**. Il pagamento debbe effettuarsi nel luogo destinato dalla convenzione. Non essendovi destinazione di luogo, e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento dee farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trova la cosa che ne forma l'oggetto. *C.* 1088.

Fuori di questi due casi, il pagamento dee farsi nel domicilio del debitore. *C.* 107. 1211, 6.° 1217. 1455. 1497. 1814 *s.* — *Pc.* 151.

1248— **1201**. Le spese del pagamento sono a carico del debitore. *C.* 1213. 1438. 1454. 1814. 2049.

§. II.

Del pagamento con surrogazione.

1249— **1202**. La *surrogazione* ne' diritti del creditore a favore di un terzo che gli fa il pagamento, è *convenzionale*, o *legale*. *C.* 795. 1187. 1189. 1203 *ss.* 1901. 1909 — *Pc.* 853 — *E.* 158. 187.

1196. — *Le fedi di credito, ossia biglietti di banco, possono darsi in pagamento di somma determinata. Esse sono elevate al valore di numerario effettivo.* 17 mar. 1846.

1197. — *Il giudice che ha accordata al debitore una dilazione al pagamento, ha già esaurite le facoltà concessegli con l'art. 1244 del codice civile; e non può accordare un secondo termine per la soddisfazione del debito.* 23 ag. 1810.

Si può dal giudice accordare una modica dilazione; ma è censurabile se la medesima oltrepassi un anno, e si abiliti il debitore a pagare in più rate il suo debito. 29 gen. 1823.

1250 — **1203**. La surrogazione è convenzionale,

1.° quando il creditore, ricevendo il suo pagamento da una terza persona, la surroga ne' suoi diritti, azioni, privilegi o ipoteche contra il debitore: tal surrogazione debbe essere espressa e contemporanea al pagamento;

2.° quando il debitore prende a prestito una somma, ad oggetto di pagare il suo debito, e di surrogare il mutuante ne' diritti del creditore. Perchè sia valida tal surrogazione, è d'uopo che la scrittura di prestito e la quietanza si facciano innanzi notaio; che nella prima si dichiari di essersi tolta a prestanza la somma per fare il pagamento; e che nella quietanza si dichiari di essere stato fatto il pagamento co' danari somministrati a tale effetto dal nuovo creditore. Tal surrogazione si opera senza il concorso della volontà del creditore.

1251— **1204**. La surrogazione ha luogo *ipso jure*

1.° a beneficio di colui che, essendo egli stesso creditore, paghi ad un altro creditore che abbia diritto di essergli preferito per cagion di privilegi o ipoteche; *C.* 1965 *s.* 2020.

2.° a beneficio di colui che, avendo acquistato un immobile, ne abbia impiegato il prezzo in soddisfazione de' creditori a favore de' quali il fondo era ipotecato; *C.* 2000. 2060. 2072.

3.° a beneficio di colui che, essendo obbligato con altri o per altri al pagamento del debito, abbia interesse di soddisfarlo; *C.* 794. 1153. 1883.

4.° a beneficio dell'erede beneficiato che ha pagato di suo denaro i debiti ereditari. *C.* 719 — *Pc.* 1072.

1252— **1205**. La surrogazione stabilita negli articoli precedenti ha luogo tanto contra i fideiussori, quanto contra i debitori: essa non può nuocere al creditore, allorchè non è stato pagato se non in parte. In tal caso egli può far valere le sue ragioni pel restante che gli è dovuto, in preferenza di colui dal quale ha ricevuto il pagamento parziale. *C.* 1883 *s.*

1203. — *Il danaro somministrato per le spese del matrimonio, e di monacazione non costituisce credito privilegiato, che per altro avea bisogno della iscrizione; e mancando la surrogazione convenzionale o legale, non può il mutuante far valere le ragioni delle donzelle monacate.* 18 set. 1849.

Nella surrogazione che, a' termini dell' art. 1205 n. 2. leggi civili, avviene fra il debitore ed un terzo che gli dà il danaro a mutuo, a condizione di subentrare ne' diritti del primo creditore, non può costui rifiutare, senza alcuna ragione sufficiente, l'adempimento di questa condizione. 31 mar. 1853.

1204. — *Anche dopo l'aggiudicazione e sino alla chiusura della nota può un creditore posteriore pagare l'anteriore e subentrare nel grado di esso.* 4 ap. 1840.

Un creditore graduato per una somma se acconsente che sia pagata ad un' altro creditore, non si dà luogo alla surrogazione legale. 11 feb. 1851.

Il terzo possessore non subentra per legge ne' diritti de' creditori che rimangono soddisfatti col prezzo di aggiudicazione, o con l' attribuzione del fondo spropriato in danno di lui. 30 ap. 1853.

1205. — *Nel caso di subingresso di più persone allo stesso creditore, sono tutte considerate in egual grado, nè si ha riguardo al tempo del subingresso.* 12 feb. 1822.

La surrogazione legale si opera quando il credito del primo creditore si estingue col danaro del secondo creditore. 7 set. 1850.

La quistione se la surrogazione ne' diritti di altri creditori, accordata con un giudicato, sia assoluta ovvero limitata al prezzo d' un designato cespite, consistendo tutta nella interpetrazione dello stesso giudicato dal quale il subingresso procede, è quistione di fatto non soggetta a censura. 11 feb. 1851.

Il principio che la surrogazione non può nuocere al creditore quando è stato pagato di una parte, non è applicabile al caso in cui quello che invoca un tal principio non è il creditore nelle cui ragioni il subingresso ha avuto luogo, ma un creditore del surrogatorio. Nè costui può dire che, essendo creditore del surrogatario, ciò che al medesimo veniva per virtù della surrogazione, ricadeva sempre sotto l' afficienza della sua ragione creditoria; potendo egli sperimentarla in linea di sott' ordine o di opposizione al rilascio del mandato, quando in fatto si ha che non ha sperimentato questo diritto, e che le ragioni nascenti dalla surrogazione erano già state cedute ad un terzo. 12 ap. 1852.

§. III.

Della imputazione de' pagamenti.

1253— **1206**. Il debitore che ha più debiti, ha diritto di dichiarare, quando paga, qual debito intenda di soddisfare. *C.* 1207 *ss.* 1720. 1778. 1780.

1254— **1207**. Il debitore di un debito che produce frutti o interessi, non può senza il consenso del creditore imputar nel capitale, in preferenza de' frutti e degl' interessi, ciò che egli paga. Il pagamento fatto in conto del capitale e degl' interessi, se non è integrale, s' imputa prima negl' interessi. *C.* 1088. 1777 *ss.* 1780.

1255— **1208**. Quando il debitore che ha più debiti, abbia accettato una quietanza colla quale il creditore abbia specificamente imputato sopra l' uno di essi la somma ricevuta, il debitore non può chieder più che s' inputi sopra un debito diverso; purchè non siavi stato dolo o sorpresa per parte del creditore. *C.* 1063. 1070 *s.* 1088.

1256— **1209**. Quando la quietanza non esprima veruna imputazione, il pagamento si dee imputare nel debito che a quell'epoca il debitore avea maggior interesse di estinguere fra quelli che fossero egualmente maturi: altrimenti s' imputerà nel debito scaduto, quantunque meno oneroso di quelli non per anco scaduti.

Se i debiti sieno di egual natura, l'imputazione si fa sopra il più antico: in parità di cose si fa *pro rata*. *C.* 1251.

§. IV.

Della offerta di pagamento e del deposito.

1257— **1210**. Quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento, il debitore può fargli *l' offerta reale*: e nel caso che il creditore non voglia accettarla, può depositare la somma o la cosa offerta. *C.* 1211 *s.* 1883, 3.° 2085 — *Pc.* 895 *a* 901.

L' offerta reale seguita da un deposito libera il debitore: essa tien luogo di pagamento riguardo a lui, quando sia fatta validamente; e la cosa in tal modo depositata rimane a rischio del creditore. *C.* 1187.

1207. — *Quando gl' interessi son dovuti* jure actionis, *come con l' azione* ex judicato, *qualunque pagamento s' imputa prima agl' interessi e poi alla sorta.* 7 nov. 1826.

La quistione, se l' imputazione siasi fatta sul capitale o sugl' interessi, è di fatto, e perciò la decisione va esente da censura. 30 ap. 1839.

È viziosa la imputazione disposta dal magistrato sulla somma complessiva di sorte ed interessi. 3 dic. 1850.

1209. — *Non può farsi luogo a quistione d' imputazione quando ciò che si paga è di genere diverso da ciò che si ha diritto a conseguire. Per esempio, pagandosi contanti, la imputazione non può farsi che al credito di contanti e non a quello di generi.* 3 mar. 1827.

Nella esistenza di più debiti il giudice non può fare l' imputazione de' pagamenti, se non tenendo presenti le quietanze, qualora esistano. 11 nov. 1848.

Trattandosi di credito unico, fondato sulla medesima causa, e pel quale sieno state prese successivamente diverse iscrizioni parziali, non può il creditore essere obbligato, nel giudizio de' gradi, ad imputare sulla prima iscrizione la somma ricevuta, massime quando niuna imputazione sia stata fatta dal debitore. 21 giu. 1851.

Se due sono i debiti, e si ritiene che amendue siano garentiti da ipoteca, è inutile esaminare su quale de' due debba farsi l' imputazione d' una somma ricevuta in conto. 3 mar. 1852.

1210. — *L' offerta reale, anche valida, non produce l' assoluzione del debitore ove non sia seguita dal deposito.* 7 feb. 1828.

Dopo fatta l' offerta ed accettata anche con riserba, non si può procedere ad atti di esecuzione. 29 feb. 1840.

Le offerte reali debbono essere attese, ancorchè non seguite dal deposito. 16 dic. 1841.

Se il creditore ricusi l' offerta per condizioni messe dall' offerente, e il giudice modifichi queste condizioni, non può contemporaneamente dichiarar valida l' offerta e da quel momento cessati gl' interessi. 1 ott. 1844.

1258— **1211**. Affinchè l'offerta reale sia valida, è necessario

1.° che si faccia al creditore capace di ricevere, o a chi ha facoltà di ricevere per lui; *C.* 1192.

2.° che si faccia da persona capace di pagare; *C.* 1191.

3.° che comprenda l'intera somma esigibile, i frutti o gl'interessi dovuti, le spese liquidate, ed una somma per quelle non liquidate, colla riserva per qualunque supplimento;

4.° che il termine sia scaduto, se fu stipulato a favore del creditore; *C.* 1139 *s.*

5.° che siasi verificata la condizione sotto la quale fu contratto il debito; *C.* 1121.

6.° che l'offerta sia fatta nel luogo convenuto pel pagamento: e quando non vi sia convenzione speciale riguardo al luogo del pagamento, che sia fatta alla persona del creditore, o al suo domicilio, ovvero a quello scelto per l'esecuzione del contratto; *C.* 1088. 1200. 1217.

7.° che l'offerta sia fatta per mezzo di un uſiziale pubblico autorizzato a tal sorta di atti. *Pc.* 895.

1259— **1212**. Perchè il deposito sia valido, non è necessario che venga autorizzato dal giudice: ma basta

1.° che sia stato preceduto da una intimazione notificata al creditore, colla quale s'indichi il giorno, l'ora e'l luogo in cui la cosa offerta sarà depositata;

2.° che il debitore siasi spogliato del possesso della cosa offerta, consegnandola insieme cogl'interessi decorsi insino al giorno del deposito, nel luogo indicato dalla legge per ricever tali depositi; *C.* 1179.

3.° che siasi steso dall'uſiziale pubblico un processo verbale indicante la natura delle specie offerte, il rifiuto che abbia fatto il creditore di accettarle, o la sua mancanza a comparire, e finalmente il deposito; *C.* 1179 — *T.* 29, *27.°* 35, *33.°*

4.° che quando il creditore non sia comparso, gli sia stato notificato il processo verbale del deposito, colla intimazione di ritirare la cosa depositata. *Pc.* 897 *T.* 31, *52.°*

1211. — *L'offerta reale fatta per mezzo di notaio, è invalida.* 29. ap. 1819.

Spetta al giudice di fatto esaminare se l'offerta reale sia completa. 26 gen. 1828.

È valida l'offerta allorchè corrisponde al precetto — È pur tale, ancorchè contenga delle condizioni, se il debitore vi rinunzia, salvo al creditore il diritto a ripetere le spese. 14 nov. 1829.

È valida l'offerta reale, ancorchè manchi di poche grana, se il magistrato trovi motivi di accordare lieve dilazione al debitore. 15 giu. 1837.

Quando dimandasi col precetto o i generi o il prezzo in una determinata somma, il debitore che fa l'offerta reale del prezzo, rimane liberato. 9 nov. 1841.

Non debbe ammettersi un'offerta che non contenga tutti gli arretrati interessi, non ostante la iscrizione presa per una sola annata corrente e due da maturare. 31 gen. 1830.

È invalida l'offerta della sola sorte, senza un acconto per le spese e la dichiarazione di esser pronto il debitore a pagarle dietro la liquidazione. 3 ag. 1830.

È valida la offerta fatta al domicilio del debitore defunto, in mancanza di patto. 26 giu. 1832.

È nulla la offerta che contenga condizioni pregiudizievoli. 8 lug. 1832.

È sempre incompleta la offerta della somma di condanna, quando mancano le spese delle sentenze, benchè appellate. 28 set. 1832.

1212. — *D. 30 dic. 1819* — 1. I depositi giudiziari ed amministrativi o volontari pe' domini di qua del Faro, che secondo il disposto col citato art. 9 del decreto de' 30 gennaio 1817 doveano farsi nelle casse de' ricevitori del demanio, dal dì primo dell' entrante anno 1820 in poi saranno fatti nelle casse de' ricevitori generali e distrettuali della tesoreria generale. — 2. I ricevitori generali e distrettuali terranno un registro particolare di tali depositi per conto della cassa di ammortizzazione. — 4. Coloro che faranno i depositi suddetti, se saranno fatti presso il ricevitore generale, dovranno aver cura di far *vistare* dal controloro della ricevitoria la dichiarazione che dal ricevitore sarà loro rilasciata; e que' che faranno i depositi presso i ricevitori distrettuali, dovranno aver cura di far *vistare* la dichiarazione suddetta del sottintendente, o da chi ne fa le veci. Senza di questa formalità, le dichiarazioni suddette non saranno sufficienti a discaricarli dalla obbligazione a cui erano tenuti. — 7. I depositi che dovranno farsi in Napoli, saranno fatti direttamente nella cassa di ammortizzazione, co-

1260— **1213**. Le spese dell'offerta reale e del deposito, se questi atti son validi, sono a carico del creditore. *C.* 1260 — *Pc.* 222. 608.

1261— **1214**. Finchè il deposito non sia stato accettato dal creditore, il debitore può ritirarlo; e, quando il ritiri, i suoi condebitori o i suoi fideiussori non restano liberati. *C.* 1153. 1883 *s.* 1906.

---

me finora si è praticato. — **8.** Non ostante le prescrizioni precedenti, anche que' delle provincie, qualora da chi ha l'obbligo di fare il deposito volesse farsi direttamente nella cassa di ammortizzazione, potrà farlo.

D. 9 giu. 1820 — I depositi giudiziari ed amministrativi o volontari pe' domini oltre il Faro saranno fatti nelle casse de' ricevitori del registro e bollo del luogo ove risiede l'autorità giudiziaria che deve giudicare. — In Palermo ed in Messina i depositi suddetti saranno fatti nel banco, e le polizze di credito, o sia partite di tavola, saranno poi versate nella cassa del ricevitore del registro. — **6.** Per facilitare la sollecita restituzione de' depositi di picciole somme, dipendenti da' giudizi presso i giudici di circondario, i ricevitori del registro riterranno presso di loro i depositi di somme sino a cento ducati, senza farne versamento nella cassa degli agenti della tesoreria generale. In tal caso il diritto di ritenuta andrà a carico delle parti interessate. — I depositi sino a sei ducati ne' giudizi presso i conciliatori si faranno presso i cassieri comunali, i quali ne terranno conto e rilasceranno una ricevuta alla parte. — **8.** I depositi saranno restituiti dagli stessi ricevitori del registro e bollo, che li avranno ricevuti, previo il mandato dell'autorità giudiziaria competente: salvo il prescritto nell' art. **14.** — A tal'effetto l'estratto esecutivo della parte dispositiva della sentenza o decisione che avrà prescritto la liberanza del deposito, sarà esibito dalle parti interessate al regio procuratore presso il tribunale civile o al giudice del circondario, secondo i termini della rispettiva competenza; e l'uno o l'altro con loro uffizio invieranno per mezzo delle stesse parti tale estratto al ricevitore del registro per eseguire il pagamento. I cassieri comunali restituiranno parimente i depositi presso loro pervenuti a' termini dell'art. **6**, in vista dell'uffizio del conciliatore, che esibirà la parte, accompagnato dall'estratto della sentenza del conciliatore medesimo. — **9.** Il ricevitore del registro, in vista dell'uffizio di cui si parla nell'articolo precedente, verificato il deposito, ne eseguirà subito il pagamento a preferenza di ogni altro esito sulle somme che per qualsisia ramo troviosi presso di se; ritirando la quietanza in regola dalla parte prendente, che sarà fatta in piedi dell'estratto della sentenza o decisione per mano del notaio certificatore del distretto o di altro pubblico uficiale autorizzato a farne provvisoriamente le veci, ove si tratti del comune capoluogo del distretto in cui risiede il notaio certificatore: negli altri comuni si farà per mano di un pubblico notaio. — **11.** Se i ricevitori del registro non avranno fondi per la restituzione de' depositi al momento in cui sarà loro esibito il mandato dell'autorità giudiziaria, e se non converrà alla parte interessata di aspettare la perrezione di ulteriori introiti, i ricevitori medesimi rilasceranno alla stessa parte un verbale di rifiuto accompagnato da loro uffizio all'agente distrettuale della tesoreria generale; e visteranno l'estratto della sentenza o decisione, attestando la verità del seguito deposito. Una copia del verbale di rifiuto sarà spedita dal ricevitore al direttore della valle. — **12.** La parte interessata esibirà il verbale di rifiuto e gli altri documenti dell'agente distrettuale della tesoreria generale, il quale confrontando la somma del deposito col versamento fattone dal ricevitore del registro rifiutante, ne eseguirà immediatamente il pagamento, ritirando la quietanza nel modo sopra stabilito. — **13.** Ove i ricevitori si ricuseranno al pronto pagamento, o a fare immediatamente il verbale di rifiuto, le parti si dirigeranno al direttor della valle, il quale in veduta dell'estratto della sentenza, disporrà immediatamente il pagamento o sopra la cassa del ricevitore presso cui è stato eseguito il deposito, o sopra qualunque altra cassa de' ricevitori della valle a lui soggetti; disponendo a carico del ricevitore che si è negato, le misure convenienti, con darne conto alla direzione generale. — **14.** I depositi fatti nel banco di Palermo o in quello di Messina si restituiranno per banco colle formalità prescritte nell' articolo **8.** I pagamenti però si disporranno in Palermo dal tesoriere generale, ed in Messina dal direttore della valle.

D. 10 gen. 1825 — **1.** L'articolo 6 del decreto de' 9 giugno **1820** con cui ad oggetto di facilitare la sollecita restituzione de' depositi di piccole somme dipendenti da' giudizi presso i giudici di circondario, fu disposto che i ricevitori del registro ritenessero presso di sè i depositi di somme sino a cento ducati senza farne versamento nelle casse della tesoreria generale, è da Noi rivocato. — **2.** I ricevitori del registro, presso cui, in esecuzione del sopraddetto decreto, sono stati e saranno fatti de' depositi, qualunque ec. — **3.** Quando sia poi ordinata la restituzione di tali depositi sarà eseguito il disposto negli articoli 8, 11 e 12 del detto decreto de' 9 di giugno 1820.

VS. Depositi — casse de' — restituzione de' —

1262— **1215**. Allorchè il debitore ha egli stesso ottenuta una sentenza passata in giudicato, la quale abbia dichiarata buona e valida la sua offerta e 'l deposito, non gli è più permesso, nemmeno col consenso del creditore, di ritirare il deposito in pregiudizio de' suoi condebitori o de' suoi fideiussori. *C.* 1153. 1214. 1216. 1304, *3.°* 1305. 1906. 1908.

1263— **1216**. Il creditore che abbia acconsentito che il debitore ritiri il deposito, dopo che fu dichiarato valido con sentenza passata in giudicato, non può più valersi, pel pagamento del suo credito, de' privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse: egli non ha più ipoteca se non dal giorno in cui l'atto, col quale acconsentì che si fosse ritirato il deposito, sia rivestito delle forme prescritte a produrre ipoteca. *C.* 1187. 1215. 1225. 1271. 1304 *s.* 2013

1264— **1217**. Se ciò che si dee, sia una cosa certa la quale debba consegnarsi nel luogo in cui si trova, il debitore dee interpellare il creditore a prendersela con atto notificato personalmente, o al suo domicilio, o al domicilio scelto per la esecuzione del contratto. Fatta tale intimazione, se il creditore non toglie la cosa, e 'l debitore abbia bisogno del luogo in cui è collocata, potrà questi ottenere dal giudice il permesso di depositarla in altro luogo. *C.* 1200. 1155. 1833 *s.* — *T.* 31, *53.°*

§. V.

Della cessione de' beni.

1265— **1218**. La *cessione de' beni* è l'abbandono che il debitore fa di tutti i suoi beni a' suoi creditori, allorchè non è più nello stato di pagare i propri debiti. *C.* 1219 *s.* 1817 — *Pc.* 883, *3.°* 975 *s.* 982 — *E.* 560 *s.*

1266— **1219**. La cessione de' beni è *volontaria*, o *giudiziaria*. *C.* 1220 *ss.* — *E.* 560.

1267— **1220**. La cessione de' beni volontaria è quella che i creditori accettano volontariamente, e che non ha altro effetto, fuorchè quello che risulta dalle stipulazioni medesime del contratto fatto tra essi ed il debitore. *C.* 1088 — *E.* 561.

1268 — **1221**. La cessione giudiziaria è un beneficio che la legge accorda al debitore sventurato a di buona fede, cui per conservare la libertà della persona è permesso di abbandonare giudizialmente tutti i suoi beni a' suoi creditori, non ostante qualunque stipulazione in contrario. *C.* 7. 1087. 1934 *s.* 2174 — *Pc.* 975 *s.* 982 — *E.* 562. 569.

1222. Non potranno essere ammessi al beneficio della cessione gli stranieri, gli stellionari, i falliti fraudolentemente, le persone condannate per causa di furto o di scroccheria, nè le persone contabili, i tutori, gli amministratori e i depositari. *C.* 15. 373. 1817. 1975. 2022. 2081 — *P.* 407 — *Pc.* 610. 982 — *S.* 15 — *E.* 569.

1269— **1223**. La cessione giudiziaria non conferisce la proprietà a' creditori, ma dà loro soltanto il diritto di far vendere i beni a loro profitto, e raccoglierne i frutti sino alla vendita. *C.* 1962 *s.* — *Pc.* 981.

1270— **1224**. I creditori non posson ricusare la cessione giudiziaria se non ne' casi eccettuati dalla legge. *C.* 1817 — *Pc.* 982 — *E.* 569.

La suddetta cessione esime il debitore dall'arresto personale. *C.* 1934 — *Pc.* 883.

Per tutto il di più non libera il debitore se non per la concorrenza del valore de' beni ceduti: e nel caso che non sieno sufficienti, se egli ne acquista degli altri, è obbligato a cederli sino all'intero pagamento. *C.* 1218.

1221. — *Chi domanda di essere ammesso al beneficio della cessione de' beni, deve provare la sventura e la propria buona fede — Non basta che si escluda la idea dello stellionato.* 30 ott. 1827.

Un maestro d'arte, gravato di numerosa famiglia e tormentato benanco da lunga malattia, si reputa sventurato e di buona fede: quindi non può negarsegli il beneficio della cessione de' beni. 2 sett. 1828.

SEZIONE II.

Della novazione.

1271— **1225**. La *novazione* si fa in tre maniere ;

1.° quando il debitore contrae col suo creditore un nuovo debito, il quale è sostituito all'antico che rimane estinto ; *C.* 1055. 1088. 1187.

2.° quando un nuovo debitore è sostituito all'antico che vien liberato dal creditore ; *C.* 1228. 1233 *ss.* 1535 *s.*

3.° quando in virtù di una nuova obbligazione un nuovo creditore vien sostituito all'antico , verso cui il debitore è liberato. *C.* 798 *s.* 1216. 1226 .

1272— **1226**. La novazione non può aver effetto se non tra persone capaci di contrattare. *C.* 1077 *ss.*

1273— **1227**. La novazione non si presume : conviene che risulti chiaramente dall'atto la volontà di effettuarla. *C.* 1088. 1229. 1231.

1274— **1228**. La novazione che si fa col sostituire un nuovo debitore, può effettuarsi senza il consenso del primo. *C.* 1225 , *2.°* 1233 *ss.*

1275— **1229**. La *delegazione* , colla quale un debitore assegna al creditore un altro debitore che si obblighi verso di quello, non produce novazione , se il creditore non abbia espressamente dichiarato la sua volontà di liberare il debitore che ha fatto la delegazione. *C.* 1227. 1230 *s.* 2118.

1276— **1230**. Il creditore che ha liberato il debitore da cui fu fatta la delegazione , non ha regresso contro di lui , se il delegato diviene insolvibile ; purchè l'atto non ne contenga una espressa riserva , o che il delegato non fosse di già apertamente fallito o prossimo a fallire nel momento della delegazione. *C.* 1088. 1410. 1459. 1737. 1875. 1904 — *E.* 429.

1277— **1231**. La semplice indicazione fatta dal debitore , di una persona che debba pagare in sua vece , non produce novazione.

Lo stesso ha luogo per la semplice indicazione fatta dal creditore , di una persona che debba per lui ricevere. *C.* 1229.

1225 —*Vi è novazione quando in vece di una si dà un'oltra cosa in pagamento.* 23 set. 1829.

Non fa novazione col creditore ereditario quel coerede che promettendo il pagamento del debito ereditario obbliga non solo la sua quota , ma l' eredità tutta. 17 gen. 1837.

Un contratto posteriore porta novazione al precedente se ne altera l' essenza o la sostanza, non già gli accidenti : L. 72 ff. de contract. empt. 1 lug. 1841.

La cessione per surrogazione di un credito che fa il debitore al suo creditore con liberazione , produce novazione. 16 feb. 1843.

1227. — *Per determinare la volontà che ebbero le parti di novare , si può ammettere qualunque mezzo di pruova, niuno escluso, provvegnente da documenti privati e pubblici , precedenti , concomitanti o susseguenti , da equipollenti , da presunzioni, da congetture gravi , precise e concordanti.* 16 giu. 1846.

La novazione debbe risultare chiaramente dall' atto : e come esame di fatto , non è censurabile la decisione che la esclude. 3 nov. 1830.

1229. — *Chi accetta una delegazione per facile esazione , ed intanto escarcera il debitore , non si presume che abbia voluto novare al giudicato , e quindi può farlo nuovamente incarcerare.* 2 mag. 1820.

Se il creditore non è stato diligente a denunziare al terzo la delegazione , non può imputare al suo debitore il ritardo nel pagamento. 16 mar. 1824.

La delegazione per facile esazione fa sì che la somma delegata non sia suscettiva di sequestro. 22 feb. 1840.

La delegazione a pro di un terzo rimane estinta , se tra il delegante ed il delegatario sia novato il contratto prima che il terzo abbia accettata la delegazione. 28 nov. 1844.

La delegazione di pagamento è efficace non ostante che il creditore delegatario non sia intervenuto nello strumento — La delegazione produce ancora l' obbligazione personale , oltre la ipotecaria. 2 dic. 1843.

Se il debitore riceve quietanza per la sua obbligazione e si obbliga estinguere la primitiva obbligazione di colui che quieta , si ha una novazione, e non semplice delegazione. 3 ag. 1832.

1278— **1232**. I privilegi e le ipoteche dell'antico credito non passano in quello che gli è sostituito, quando il creditore non ne abbia fatto espressa riserva. *C.* 1088. 1233 *s.* 1253. 1965. 2000.

1279— **1233**. Quando la novazione si effettua colla sostituzione di un nuovo debitore, i privilegi e le ipoteche primitive del credito non possono passare su'beni del nuovo debitore. *C.* 1225, 2.° 1228. 1232. 1234 *s.* 1965. 2000.

1280— **1234**. Se la novazione si effettua tra'l creditore ed uno de'debitori solidali, i privilegi e le ipoteche dell'antico credito non possono riservarsi se non su' beni di colui che contrae il nuovo debito. *C.* 1153. 1225, 2.° 1228. 1233. 1235.

1281— **1235**. Colla novazione fatta tra'l creditore ed uno de'debitori solidali, i condebitori restano liberati. *C.* 1153. 1234.

La novazione fatta col debitore principale libera i fideiussori.

Nondimeno se il creditore esiga nel primo caso l'adesione de'condebitori, o nel secondo quella de'fideiussori, e costoro ricusino di aderire alla nuova convenzione, sussiste l'antico credito.

SEZIONE III.

Della remissione del debito.

1282— **1236**. La volontaria restituzione al proprio debitore del titolo originale del credito sotto firma privata, fa pruova della liberazione. *C.* 1055. 1088. 1187. 1237 *s.* 1269. 1272. 1274. 1276 *s.* 1304. 1306.

1283— **1237**. La tradizione volontaria della prima copia autentica in forma esecutoria della scrittura di obbligo fa presumere la remissione del debito, o il pagamento, senza pregiudizio della pruova in contrario. *C.* 1236. 1269. 1271. 1303. 1307 — *Pc.* 351.

1284— **1238**. La tradizione della scrittura originale sotto firma privata, o della copia suddetta ad uno de' debitori solidali, produce lo stesso effetto a vantaggio degli altri debitori. *C.* 1153. 1236 *s.* 1239.

1285— **1239**. La remissione o liberazione convenzionale a pro di uno de'condebitori solidali libera tutti gli altri, purchè contro di costoro il creditore non abbia espressamente riservato i suoi diritti. *C.* 1153. 1238. 1248. 1255. 1319.

In questo ultimo caso non può ripetere il credito, se non fatta deduzione della parte di colui al quale ha fatto la remissione.

1286— **1240**. La restituzione del pegno non basta per far presumere la remissione del debito. *C.* 1942 *s.*

1287— **1241**. La remissione o liberazione convenzionale accordata al debitor principale libera i fideiussori: quella accordata al fideiussore non libera il debitor principale: quella accordata ad uno de'fideiussori non libera gli altri. *C.* 1248. 1255. 1319. 1897. 1906.

1288— **1242**. Ciò che il creditore ha ricevuto da un fideiussore per liberarlo dalla cauzione, dee imputarsi nel debito, e portarsi in discarico del debitor principale e degli altri fideiussori. *C.* 1189. 1206 *s.* 1241.

1236. — *L'attuale procedura, a differenza dell'antico sistema, non richiedendo un mandato espresso in iscritto da rilasciarsi dal cliente al patrocinatore, ma la sola consegna delle carte necessarie alla difesa della causa, l'unico titolo del patrocinatore contro il cliente vien costituito dalle produzioni; in modo che la restituzione delle medesime fa presumere sempre il pagamento, oppure la remissione del debito.* 20 gen. 1843.

1237. — *Può ammettersi la pruova testimoniale contro la presunzione nascente dalla consegna al debitore della copia di prima edizione.* 12 gen. 1826.

SEZIONE IV.

Della compensazione.

1289— **1243**. Quando due persone son debitrici l'una verso l'altra, ha luogo tra esse una *compensazione* che estingue i due debiti, nel modo e ne' casi da esprimersi appresso. *C.* 978. 1055. 1088. 1244 *s.* 1465. 1469. 1611. 1615. 1722. 1757. 1959 — *Pc.* 528.

1290— **1244**. La compensazione si fa *ipso jure* per sola operazione della legge, ed anche senza saputa de' debitori. Nel momento in cui i due debiti esistono contemporaneamente, si estinguono reciprocamente fino alla concorrenza delle rispettive lor quantità. *C.* 1243.

1291— **1245**. Non ha luogo la compensazione se non tra due debiti che hanno egualmente per oggetto una somma di danaro, o una determinata quantità di cose *fungibili* della stessa specie, e che sono egualmente liquide ed esigibili.

Le prestazioni non controverse di grani o di derrate, il cui valore è regolato dal prezzo de' pubblici mercati, posson compensarsi con somme liquide ed esigibili.

1292— **1246**. Le dilazioni gratuite non sono di ostacolo alla compensazione. *C.* 1197. 1772. 2118 — *Pc.* 216.

1293— **1247**. La compensazione ha luogo, qualunque sieno le cause dell'uno o dell'altro debito, eccettuati i seguenti casi: *C.* 1243.

1.° quando si domanda la restituzione di una cosa di cui il proprietario fu ingiustamente spogliato; *C.* 1934, *2.° s.* 2139.

2.° quando si domanda la restituzione del deposito o del comodato; *C.* 1746 *ss.* 1787 *s.*

3.° quando si tratta di un debito che ha per causa alimenti dichiarati non soggetti a sequestro. *C.* 969, *2.°* — *Pc.* 671 *s.*

1243. — *Nelle ricompre può venire in considerazione la compensazione per ritenersi che siasi esercitato il diritto corrispondente.* 6 mar. 1827.

Non può aver luogo la compensazione, qualora il debito che si vuol compensare non sia dovuto a colui al quale si vuol la compensazione opporre. 7 nov. 1840.

Non merita censura la decisione che, dietro l'esame de' documenti, escluda la compensazione di credito e di debito. 12 ag. 1850.

La compensazione può farsi valere nell'esecuzione del giudicato. 31 ag. 1852.

1244. — *La compensazione di un debito di pigione avviene dal giorno del maturo, non già da quello del giudicato di condanna.* 8 ag. 1848.

1245. — *Tutto ciò che non è liquido può andare anche in compensazione, ove sia liquidabile prontamente.* 17 gen. 1846.

È censurabile la decisione che dichiari avvenuto la compensazione legale tra un credito liquido ed esigibile, ed un capitale di censo bollare, al tempo in cui la restituzione di quest'ultimo, comunque chiesta dal creditore, ed accordata dal giudice, si trova sospesa nella esecuzione in conseguenza del reclamo fondato sul motivo che il censo medesimo fosse stato trasferito ad un terzo. 26 nov. 1850.

Gl'interessi sopra somma certa non si compensano con i frutti dovuti per fondi rivendicati. 27 mar. 1852.

L'esazione di un credito certo e liquido non può sospendersi onde instruirsi per un credito che si oppone in compensazione. 13 ap. 1852.

Sebbene la compensazione ha luogo tra debiti liquidi ed esigibili, non debbe però confondersi la compensazione legale, che estingue i due debiti ipso jure, *con la compensazione che il convenuto opponga all'attore in linea riconvenzionale per farsi valere dietro la pronunziazione del magistrato. In questo caso se la riconvenzionale abbia bisogno d'instruzione, bene il giudice sospende di pronunziare sulla dimanda principale.* 2 set. 1852.

È censurabile la sentenza che ritiene fatti non veri, ed ammette la compensazione, mentre non era dimostrata, e non potea allo stato dimostrarsi, per la minaccia di falso, l'esistenza contemporanea di due crediti egualmente liquidi ed esigibili. 30 giu. 1853.

La compensazione progressiva della eccedenza della rendita sugl' interessi di un credito garentito da anticresi col credito stesso, non incontra ostacolo in legge, essendo la detta eccedenza anch'essa un debito liquido ed esigibile. 28 nov. 1854.

1294 — **1248**. Il fideiussore può opporre la compensazione di ciò che il creditore dee al debitor principale : ma il debitore principale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore debbe al fideiussore. *C.* **1241. 1908.**

E similmente il debitor solidale non può opporre la compensazione di ciò che il creditore dee al suo condebitore. *C.* 1153. 1161. 1239. 1255.

1295 — **1249**. Il debitore che puramente e semplicemente ha accettato la cessione che il creditore ha fatta de' suoi diritti ad un terzo , non può più opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente prima dell' accettazione.

La cessione non accettata dal debitore , ma che gli fu notificata , non impedisce la compensazione , fuorchè de' crediti posteriori alla notificazione. *C.* 1535 *ss.*

1296 — **1250**. Quando i due debiti non sieno pagabili nello stesso luogo , non si può opporre la compensazione altrimenti che bonificando le spese di trasporto al luogo ove deesi fare il pagamento. *C.* 1200.

1297 — **1251**. Quando la medesima persona abbia più debiti da poter compensare , si osservano per la compensazione le stesse regole che si sono stabilite per l' imputazione nell' articolo 1209.

1298 — **1252**. La compensazione non ha luogo a pregiudizio de' diritti acquistati da un terzo. Quegli perciò che , essendo debitore , è divenuto creditore dopo il sequestro fatto presso di se a favore di un terzo , non può opporre la compensazione in pregiudizio di chi ottenne il sequestro. *C.* 1195 — *Pc.* 647. 669.

1299 — **1253**. Colui che ha pagato un debito che per legge era estinto in virtù della compensazione , volendo sperimentare il credito di cui non ha opposto la compensazione , non può in pregiudizio de' terzi prevalersi de' privilegi e delle ipoteche che vi erano annesse ; purchè non abbia avuto un giusto motivo d' ignorare il credito che avrebbe doruto compensare il suo debito. *C.* 1965. 2000. 2074 , 2.°

SEZIONE V.

Della confusione.

1300 — **1254**. Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona , succede una *confusione* di diritto , che estingue i due crediti. *C.* 626. 1055. 1088. 1162. 1187. 1255. 1818. 1907.

1301 — **1255**. La confusione che ha luogo nella persona del debitor principale , giova a' suoi fideiussori : quella che succede in persona del fideiussore , non estingue l' obbligazion principale : quella che ha luogo nella persona del creditore , non giova a' suoi condebitori solidali , se non per la porzione di cui egli era debitore. *C.* **1153. 1161.** 1239. 1241. 1248. 1908.

1249. — *Il debitore ceduto può bene opporre la compensazione al cessionario del debito suo con un credito che vanta verso il cedente , quando non abbia accettata la cessione. E trattandosi di compenso di avvenuto da liquidarsi , ad impedire la compensazione non vale opporre la regola di non darsi compensazione se non tra due crediti egualmente liquidi ed esigibili.* 7 dic. 1852.

1252 — *È illegale la compensazione dei frutti con gl' interessi , ordinata a pregiudizio de' diritti acquistati dagli altri creditori.* 1 giu. 1847.

1254 — *La confusione ha luogo quando son certe nella stessa persona le qualità di debitore e creditore , e non già l' una certa e l' altra incerta.* 1 set. 1849.

Estinta la enfiteusi con la confusione del dominio diretto e dell' utile nella stessa persona , non può risorgere sol perchè si faccia la espropriazione a carico del domino pieno con la detrazione de' canoni a favore del primo domino diretto. 23 set. 1851.

La confusione nel senso dell' art. 1254 leggi civili si opera quando si riuniscano nella medesima persona le qualità di creditore e debitore in un modo assoluto , e non accidentalmente ed a tempo e con circostanze le quali punto non impediscono la coesistenza di entrambe le qualità. 17 feb. 1852.

SEZIONE VI.

Della perdita della cosa dovuta.

1302— **1256**. Quando una certa e determinata cosa che formava l'oggetto della obbligazione, venga a perire, o sia posta fuori di commercio, o si perda in modo che se ne ignori assolutamente l'esistenza, l'obbligazione si estingue, se la cosa sia perita o perduta senza colpa del debitore, e prima che egli sia in mora. *C.* 1055. 1088. 1093. 1187. 1257. 1337.

Quando anche il debitore sia in mora, e non abbia assunto a suo carico il pericolo de' casi fortuiti, si estingue l'obbligazione, se la cosa sarebbe egualmente perita presso il creditore, ove gli fosse stata consegnata.

Il debitore è tenuto a provare il caso fortuito che allega.

In qualunque modo sia perita o siasi smarrita una cosa rubata, la perdita di essa non dispensa colui che l'ha sottratta, dalla restituzion del valore. *C.* 2185 *s.*

1303— **1257**. Allorchè la cosa è perita, o posta fuori di commercio, o perduta senza colpa del debitore, è questi tenuto a cedere al suo creditore i diritti e le azioni d'indennità, che sulla medesima potrebbe avere. *C.* 1256. 1336. 1806.

SEZIONE VII.

Delle azioni di nullità o di rescissione de' contratti.

1304— **1258**. L'azione per annullare o per rescindere un contratto dura dieci anni in tutti i casi ne' quali non sia stata ristretta a minor tempo da una legge particolare. *C.* 1055. 1088. 1187. 1259 *s.* 2125.

Questo tempo non comincia a decorrere nel caso di violenza, se non dal giorno in cui è cessata; nel caso di errore o di dolo, se non dal giorno in cui sono stati scoperti; e riguardo agli atti delle donne maritate fatti senza autorizzazione, se non dal giorno dello scioglimento del matrimonio. *C.* 202. 214. 216. 1035. 1063 *a* 1071. 1078. 1132.

Relativamente agli atti fatti dagl' interdetti, il tempo non decorre se non dal giorno in cui è tolta l'interdizione; e riguardo a quelli de' minori, non corre se non dal giorno della maggior età. *C.* 311. 411 *s.* 422. 435. 1078. 1268.

1258. — *Non è lecito al magistrato di elevare di uffizio mezzi di nullità di contratti.* 14 dic. 1822.

Ove compete azione di esecuzione e di rescissione contro un contratto, scelta l'una vien poi negata l'altra. 30 nov. 1841.

L'azione di nullità o rescissione d'una convenzione può proporsi nel termine di anni dieci, giusta l'art. 1258 leggi civili; ma questo termine rimane sospeso per la minore età dell'erede del contraente. 26 gen. 1847.

La prescrizione dell'azione di rescissione contra la divisione fatta con atto tra vivi dal padre tra i suoi figli, comincia a decorrere dal giorno dell'apertura della successione, e non già da quello dell'atto. 23 dic. 1848.

La vendita de' beni immobili fatta dal tutore senza la osservanza delle formalità volute dalla legge, non può essere impugnata dal minore dopo il decorrimento di dieci anni computabili dal giorno in cui pervenne alla maggiore età. 23 giu. 1849.

La prescrizione decennale per annullare o rescindere un contratto è applicabile per le azioni solamente e non già pur anche per le eccezioni. 17 lug. 1849.

La disposizione dell'art. 1258 leggi civili che limita ad un decennio l'azione per annullare o rescindere un contratto, è applicabile a' soli contraenti, e non già a' terzi, i quali, ignoranti del contratto, non possono agire che quando per loro surge un interesse. 6 giu. 1850.

Non merita censura la decisione che ritenga in fatto di non essersi dimandata la risoluzione di un contratto. 5 feb. 1852.

Il determinare se l'attore abbia inteso promuovere azione di restituzione in integrum *o di nullità de' contratti per mancanza di solenni, come giudizio di fatto, è sottratto ad ogni censura.* 26 feb. 1852.

1305— **1259.** La semplice lesione dà luogo alla rescissione in favore del minore non emancipato contra qualunque sorta di convenzioni; ed in favore del minore emancipato, contra tutte le convenzioni che oltrepassano i limiti della sua capacità, siccome è determinato nel titolo *della minore età*, *della tutela e della emancipazione*. *C.* 311. 399 *s.* 404 *a* 407. 1260 *a* 1266. 1268.

1306— **1260.** Il minore non può restituirsi in intero per causa di lesione, quando questa derivi soltanto da un avvenimento casuale e non preveduto. *C.* 1102. 1122. 1259. 1262 *s.*

1307— **1261.** La semplice dichiarazione fatta dal minore, di esser maggiore, non lo esclude dal beneficio della restituzione. *C.* 411. 1259.

1308— **1262.** Il minore che è negoziante, banchiere o artigiano, non può restituirsi in intero contra le obbligazioni contratte per ragion del suo commercio o della sua arte. *C.* 410 — *E.* 6. *s.*

1309— **1263.** Il minore non può restituirsi in intero contra le convenzioni stipulate nel suo contratto di matrimonio, quando sono state fatte coll'approvazione e l'assistenza di coloro, il consenso de' quali è necessario per render valido il matrimonio. *C.* 163 *a* 166. 174. 1409. 1352.

1310— **1264.** Il minore non può restituirsi in intero contra le obbligazioni nascenti dal suo delitto o quasi-delitto. *C.* 1336 *ss.* — *P.* 64. — *Pp.* 85. 288.

1311— **1265.** Non è più ammesso ad impugnare l'obbligazione sottoscritta nella sua minor età, quando divenuto maggiore l'ha ratificata, sia che tale obbligazione fosse nulla nella sua forma, sia che fosse soltanto soggetta a restituzione. *C.* 1292.

1312— **1266.** Quando i minori, gl' interdetti o le donne maritate, sono ammessi in tali qualità ad essere restituiti contro le loro obbligazioni, non si può pretendere il rimborso di ciò che loro sia stato pagato in conseguenza di tali obbligazioni nel tempo della minor età, dell' interdizione o del matrimonio, se non quando venga provato che il pagamento fu convertito in loro vantaggio. *C.* 206. 311. 412. 1194. 1267. 1798 — *E.* 113.

1313— **1267.** I maggiori non sono restituiti per causa di lesione se non ne' casi e sotto le condizioni specialmente espresse in queste *leggi civili*. *C.* 700. 807 *s.* 1072. 1520 *s.* 1552. 1924 *ss.* 1929. 2011.

1314— **1268.** Quando si sono osservate le formalità richieste riguardo a' minori o agl'interdetti, sia nell'alienazione degl' immobili, sia in una divisione di eredità, essi sono considerati relativamente a questi atti, come se gli avessero fatti nella maggior età o prima della interdizione. *C.* 311. 380 *a* 383. 389. 407. 412. 422. 432. 436. 736. 742 — *Pc.* 1029. *s.* 1044. *s.*

L' azione diretta a far dichiarare pignoratizio un contratto di compravendita col patto della rivendita e con la locuzione per tutto il tempo stabilito per la ricompra, rimane prescritta col decorrimento degli anni dieci dalla legge stabiliti per tutte la azioni di nullità e di rescissione. 12 lug. 1835.

1259. — *Qualora la tutrice conviene edificarsi un molino nel fondo del minore; e questi invece di proporre azione per restituzione in intiero contro l' oprato della tutrice, dimonda la proprietà del molino, debbe conservarsi l' oprato della tutrice.* 2 set. 1851.

1260. — *Non è censurabile il convincimento che niuna lesione abbiano sofferta i minori per le alienazioni de' loro beni.* 20 feb. 1832.

1265. — *È valido un contratto stipulato dal minore allorquando, divenuto maggiore, lo ratifica e lo esegue volontariamente.* 6 mar. 1845.

1266. — *L' utile versione a favore del minore, rende efficace i contratti nell' interesse del medesimo.* 7 giu. 1851.

L' utile versione di un mutuo fatto ad un figlio di famiglia minore di anni 25, può provarsi con testimoni, quando esiste un principio di pruova scritta. Tal sarebbe un istromento di compra fatta dal mutuatario pochi giorni dopo il mutuo, il quale rende verisimile, che avesse invertito a proprio vantaggio il denaro tolto in prestito, senza osservare le condizioni della legge. 20 mar. 1851.

1267. — *Chi chiede la esecuzione di un atto non può più impugnarlo per causa di lesione.* 7 feb. 1832.

CAPITOLO VI.

Della pruova delle obbligazioni , e di quella del pagamento.

1315— **1269**. Colui che domanda l'esecuzione di una obbligazione, dee provarla. *C.* 1055. 1088.

Reciprocamente chi pretende di esserne stato liberato, dee giustificare il pagamento , o il fatto che ha prodotto l' estinzione della sua obbligazione. *C.* 1187. 1236 *ss.* 1270. 1286. 1304. 1306. 1780.

1316— **1270**. Le regole che riguardano la pruova per iscritto , la pruova testimoniale , le presunzioni , la confessione della parte , ed il giuramento , sono spiegate nelle seguenti sezioni. *C.* 1271 *s.* 1295 *s.* 1303 *s.* 1308 *s.* 1311.

SEZIONE I.

Della pruova per iscritto.

§. 1.

Del titolo autentico.

1317— **1271**. L' *atto autentico* è quello che è stato ricevuto da pubblici ufiziali autorizzati ad attribuirgli la pubblica fede nel luogo in cui l' atto si è steso , e colle solennità richieste. *C.* 1055. 1088. 1269 *s.* 1272 *s.*

1269. — *Le domande e le eccezioni debbono esser provate per la nota regola* : actore non probante , reus est absolvendus. 5 nov. 1846.

Nel falso incidente , il peso della verificazione dello scritto appartiene all' attore sull' incidente medesimo. 27 gen. 1848.

L' estimazione delle pruove è nel demanio de' giudici del merito. 10 ag. 1852.

1271. — *L. 12 dic. 1816.* — 13. Tutte le carte che si trovano emesse , e che si emetteranno dalle casse di tutti i due banchi , sieno fedi di credito, sieno polizze notate fedi originali , non solo continueranno ad essere esenti da'diritti di bollo e di registro ; ma per accrescerne sempre più la circolazione , e ripristinarle nel loro antico credito, serviranno di pruova nella numerazione del denaro, Come ancora tutte le dichiarazioni convenzionali condizionali e patti qualunque apposti nelle girate delle suddette carte formeranno quella pruova , e produrranno quell'effetto che la natura e la qualità dell' atto seco porta , ancorchè non sieno registrate, bastando la giornata segnata nelle stesse per la loro passata al banco, ad assicurarne la data , rimanendo soltanto soggetto al registro le citazioni per atto di usciere che si faranno in dorso delle carte stesse di banco , e che sieno alligate alle medesime prima di passarsi al banco , per ritirarne il danaro con quelle proteste che le parti crederanno di apporvi per loro cautela. Saranno parimenti soggette al registro lisso le così dette partite di banco . o sieno le copie estratte delle fedi o polizze, delle quali le parti vogliono fare uso legale secondo le leggi vigenti.

D. 20 ott. 1848. — 1. Le disposizioni degli atti rogati da ufiziali pubblici , e delle sentenze e decisioni delle autorità del contenzioso giudiziario amministrativo de' nostri domini di là dal Faro , dall' epoca del 12 gennaio del corrente anno fino a quando le armi regie vi hanno ristabilito l' ordine , saranno rilasciate con le formole esecutive , e con le intestazioni stabilite nella legge notarile de' 23 di novembre 1819, e delle leggi di procedura civile e di eccezione per gli affari di commercio , sopprimendosi nelle copie degli atti tutte le frasi o titoli che si opponessero alle formole in dette leggi stabilite. L' ufiziale pubblico che rilascerà la spedizione di alcuni atti o sentenza , dovrà in fine delle copie dell' atto indicare il giorno, mese ed anno in cui avrà rilasciato tale copia. 2. Per le spedizioni degli atti medesimi che si fossero rilasciate anteriormente al presente decreto con formole diverse da quelle indicate nell' articolo primo , non potrà procedersi a veruno atto di esecuzione , se prima l' ufiziale che dee procedere, non avrà surrogato le formole stesse a quelle di cui la spedizione sarà rivestita. L' ufiziale noterà la data del giorno , mese ed anno, in cui avrà eseguita la surrogazione della formola.

V. C. 42, *R. 9 mag. 1838.*

— *L' atto stipulato in paese straniero deve es-*

1318— **1272**. L'atto non autentico per l'incompetenza o l'incapacità dell'uffiziale, o per un difetto di forma, vale come privata scrittura, quando sia stato sottoscritto dalle parti. *C.* 1276 *s.* — *Pc.* 924.

1319— **1273**. L'atto autentico fa piena fede della convenzione che racchiude, fra le parti contraenti e loro eredi, o coloro che han causa da esse. *C.* 645. 1076. 1088. 1237. 1274 — *Pc.* 226.

Ciò non ostante, nel caso che l'atto venga impugnato direttamente colla querela di falso, se ne sospenderà l'esecuzione, appena ammessa l'accusa: nel caso poi che si proponga la falsità per incidente, i tribunali potranno, secondo le circostanze, sospendere provvisionalmente l'esecuzione dell'atto. *P.* 272 *s.* 287 — *Pc.* 309 *s.* — *Pp.* 439 *a* 458.

1320— **1274**. L'atto, sia autentico, sia privato, fa pruova tra le parti, anche di quelle cose le quali non vi sono espresse se non in termini enunciativi; purchè l'enunciativa abbia un diretto rapporto colla disposizione. L'enunciative estranee alla disposizione non possono servire se non per un principio di pruova. *C.* 1271. 1276. 1301.

1321— **1275**. Le controscritture non possono avere effetto se non fra le parti contraenti, e non contra terze persone. *C.* 1118. 1348 *a* 1351.

---

sere rivestito di tutte le forme che son loi richieste per la validità di esso. 15 gen. 1850.

I consoli nell'estero esercitano le funzioni di magistrato, ed i loro atti fanno fede come quelli de' magistrati per tutt'i fatti di lor competenza. 13 gen. 1848.

1272. — *Un atto di capitoli matrimoniali segnato solo dal costituente la dote, vale come scrittura privata.* 6 feb. 1832.

Un atto nullo come autentico, nè potendo valere come scrittura privata, perchè una delle parti non sapeva scrivere, può valere come principio di pruova per dichiarazioni essenziali fatte da colui che avrà dichiarato di trasferire il dominio per vendita, e di averne ricevuto il prezzo sottoscrivendone l'atto nullo. 17 lug. 1852.

1273. — *L'accusa di falso non sospende l'esecuzione dell'atto, sino a che non sia stata ammessa, ancorchè siasi spedito mandato di arresto.* 3 gen. 1822.

L'atto autentico fa piena fede anche per la data, sebbene non siasi registrato a tempo, o il registro siasi falsificato. 9 mar. 1824.

La querela di falso principale sospende il giudizio, tranne quando si creda che il documento non influisca. 20 set. 1825.

La querela di falso civile è ammissibile anche contro il titolo autentico. 16 feb. 1830.

Dopo rigettato il falso non può parlarsi di dolo e simulazione. 7 gen. 1832.

Nel falso va compresa la rasura ed ogni altro vizio del documento. 23 feb. 1832.

Sino a che la querela di falso non venga rigettata, l'attore non può trar profitto dal documento impugnato. 16 ap. 1833.

Se alcuno abbia con diversi atti riconosciuta l'esistenza del credito, se abbia confermato e volontariamente eseguito l'istrumento da cui il credito medesimo deriva, querelarlo di falso incidente civile non è che voler dilazionare il pagamento. Quindi, in questo caso, possono i giudici del merito respingere la querela, come quella che non sarebbe allo stato produttiva di nessun effetto. 8 ag. 1846.

Ammessa la iscrizione in falso incidente civile per distruggere la fede dovuta ad atti autentici, non possono i giudici, senza pronunziare sul falso, dichiarar nulli gli atti medesimi, valendosi delle pruove raccolte per la falsità. 18 ag. 1846.

La condanna disciplinare contra un usciere per non aver consegnato un atto del suo ministero, non toglie fede all'atto medesimo, quando manca la querela di falso. 14 ag. 1849.

Non può sospendersi la esecuzione di una transazione passata in istrumento, che col giudizio di falso, a' termini dell'art. 1275 leggi civili. 6 ap. 1830.

Il sospendere o no la esecuzione di un atto autentico (nella specie era una fede di credito) contra il quale si è proposta querela di falso incidente civile, è nelle facoltà del giudice di merito: quindi l'adattare l'una o l'altra di questi provvidenze, è al coverto di ogni censura. 11 gen. 1850.

La semplice minaccia di falso di un certificato decurionale, non ne paralizza l'efficacia. 20 ap. 1852.

Dichiarato vero un documento in giudizio penale, quantunque con deliberazione emessa in camera di consiglio, non vi è luogo a disputare sulla falsità dello stesso in linea civile. 7 ag. 1852.

1275. — *La controscrittura interceduta tra il creditore ed il debitore non è efficace rimpetto al cessionario del credito cui si è occultata.* 21 ap 1849.

Le controscritture non valgono contra coloro che hanno rinunziato all'eredità de' contraenti. 30 giu. 1831.

§. II.

Della scrittura privata.

1322— **1276**. La scrittura privata riconosciuta da quello contra cui si produce, o legalmente considerata come riconosciuta, ha la stessa fede dell'atto autentico fra quelli che l'hanno sottoscritta, e fra' loro eredi, e que' che hanno causa da loro. *C.* 1055. 1076. 1088. 1236. 1238 *s.* 1269. 1271. 1275. 1277 *s.* 1427. 2009 — *Pc.* 288. 293 — *E.* 108.

1323— **1277**. Quegli contra cui si oppone una scrittura privata, è tenuto di riconoscere o negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione. *C.* 1276. 1278.

I suoi eredi, o que' che hanno causa da lui, possono semplicemente dichiarare che non conoscono il carattere o la sottoscrizione del loro autore. *C.* 645. 1076.

1324— **1278**. Quando la parte neghi il proprio carattere o la propria sottoscrizione, e quando i suoi eredi, o que' che hanno causa da lui, dichiarino di non conoscerla, se ne ordina la verificazione giudiziale. *C.* 1277 — *Pc.* 287 *s.*

a) — **1279**. Le scritture private le quali contengono convenzioni sinallagmatiche, debbono esser fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto. *C.* 1056. 1137. 1272. 1276 — *E.* 32. 272.

Basta un solo originale per tutte le persone che vi abbiano un interesse medesimo.

In ciascun originale dee farsi menzione del numero degli originali che si son fatti.

Ciò non ostante la mancanza di tal menzione non può essere opposta da colui che abbia eseguito per parte sua la convenzione contenuta nell'atto.

Se la scrittura sinallagmatica abbia le sottoscrizioni delle parti, ma manchi alcuno degli originali, o la menzione del numero di quelli che si sono fatti, potrà valere semplicemente come principio di pruova per iscritto. *C.* 1292.

---

a) — *1325. Le scritture private, le quali contengono convenzioni* sinallagmatiche, *non sono valide quando non siano state fatte in tanti originali, quante sono le parti che vi hanno un interesse distinto. — Basta . . . . . . — Ciò non ostante la maneanza di tal zione non può essere opposta da colui che abbia eseguita per parte sua la convenzione contenuta.*

1276. — *Non può dichiararsi nulla una scrittura privata sul motivo che chi l'ha sottoscritta non suppia scrivere, ma l'ha segnata guidato da un altro a lettera a lettera, salvo se si provi il dolo.* 30 mar. 1824.

Se con lo stesso atto un foglio privato s'impugna e come invalido e come non riconosciuto, non può ritenersi come non riconosciuto sol perchè s'impugnò prima come invalido e subordinatamente come non vero. 11 giu. 1841.

L'aver taluno riconosciuto la sua firma in un foglio sinallagmatico, non gli vieta di sostenere con valido documento, che la parte esibitrice di questo foglio, alla quale era stato rimesso per compiere la convenzione, lo ha ritenuto per deliberare, e non ha più manifestato in tempo utile il suo consenso. 20 giu. 1843.

I documenti privati non possono servir di appoggio alla pronunziazione del magistrato di merito, se pria non vengano direttamente intimati alla parte e questa li riconosca espressamente o tacitamente col silenzio. 2 dic. 1847.

Prodotta in giudizio una scrittura privata, se questa non sia riconosciuta, nè se ne domandi la verificazione, la scrittura rimane di niuno effetto. 18 feb. 1831.

1277. — *D. 4 ott. 1831* — 1. Coloro che vorranno produrre querela di falso in principale contra scritture private, dovranno preventivamente garentire il pagamento dell'ammontare del debito, del pari che delle spese e dei danni ed interessi ne'quali potessero esser condannati. — 2. Alla querela di falso principale contra scritture private dovrà essere unito il documento legale della seguita assicurazione. Non sarà altrimenti ricevuta la querela anzidetta. — 3. La disposizione per l'assicurazione del debitore appartiene al magistrato civile, e sarà nel suo prudente arbitrio stabilire, che sia la medesima effettuata per via di cauzione, di deposito della somma contesa, di pegno corrispondente, o di altro mezzo efficace e riconosciuto dalla legge.

1279. — *È valida una scrittura sinallagmatica quando in ciascuno degli originali sia la firma delle altre parti, ancorchè vi*

a) — **1280**. Il biglietto o la promessa per mezzo di scrittura privata, colla quale una sola parte si obbliga verso l'altra a pagarle una somma di danaro, o a darle altra cosa valutabile, debbe essere scritta per intero di mano di colui che la sottoscrive; e per lo meno è necessario che, oltre la sua firma, abbia scritto di propria mano un *buono*, ovvero un *approvato* indicante in lettere per esteso la somma o la quantità della cosa: altrimente, essendoci la sola sottoscrizione, varrà come principio di pruova per iscritto.

È eccettuato il caso in cui l'atto si faccia da mercatanti, artigiani, coltivatori di campagna, vignaiuoli, giornalieri e persone di servizio. *C.* 1276. 1281.

1327— **1281**. Quando la somma espressa nel corpo dell'atto sia diversa da quella espressa nel *buono*, si presume che l'obbligazione sia per la somma minore, ancorchè l'atto egualmente che il *buono* sieno scritti per intero di mano di colui che si è obbligato; purchè non si provasse in qual parte sia precisamente l'errore. *C.* 1115. 1280. 1304. 1306.

1328— **1282**. La data delle scritture private non si computa contra le terze persone se non dal giorno in cui sono state registrate, dal giorno della morte di colui o di uno di coloro che le han sottoscritte, o dal giorno in cui la sostanza delle medesime scritture resti comprovata in atti stesi da ufiziali pubblici, come sarebbero i processi verbali di apposizioni di sigilli o d'inventario. *C.* 1589. 1596.

1329— **1283**. I registri de' mercatanti non fanno pruova delle somministrazioni che vi sono annotate, contra que' che non sono mercanti; salvo ciò che si dirà a riguardo del giuramento. *C.* 1284. 1321. 2178 — *E.* 16 *s.* 24.

1330— **1284**. I libri do' mercatanti fanno pruova contra di essi; ma colui che vuole trarne vantaggio, non può scinderli in ciò che contengono di contrario alla sua pretensione. *C.* 1283. 1310 — *E.* 24 *s.* 108.

1331— **1285**. I registri e le carte domestiche non formano pruova a favore di colui che le ha scritte: fanno però fede contro di lui

1.° in tutti i casi ne' quali enunciano formalmente un pagamento ricevuto;

2.° quando contengono una espressa menzione di aver fatto tal notamento per supplire la mancanza del titolo a favor di colui, a vantaggio del quale esprimono una obbligazione. *C.* 48. 1188. 1302, *4.°*

1332— **1286**. Qualunque annotazione scritta dal creditore nella fine, nel margine o nel dorso di un titolo che sia continuamente restato presso di lui, fa fede, quantunque non l'abbia sottoscritto nè vi abbia apposto la data, quando tenda a dimostrare la liberazione del debitore.

Lo stesso ha luogo per l'annotazione scritta dal creditore nel dorso, nel margine o appiè del duplicato di un titolo o di una quietanza; purchè tal duplicato si trovi presso del debitore. *C.* 1236. 1238. 1304, 2.° 1306.

---

a) — ***1326. Il biglietto*, o *la promessa*. . . . o *la quantità della cosa*. — *È eccettuato il caso in cui l'atto si faccia da mercatanti, artigiani, lavoratori, vignaiuoli, giornalieri e persone di servizio.***

manchi quella di colui al quale vien rilasciato **16 set. 1820.**

Una scrittura privata di compra vendita contenente dichiarazione di avere il venditore ricevuto il prezzo della cosa venduta, è valida ancorchè fatta in un solo originale. **11 mar. 1852.**

Se una scrittura sinallagmatica è composta di due fogli distinti e separati tra loro, ed il secondo di questi fogli abbia le sottosrizioni delle parti, il primo no, la scrittura non può dirsi valida. **7 mar. 1846.**

1280. — *La disposizione relativa al buono non deve estendersi ad altre scritture.* **30 mar. 1824.**

Nel buono ed approvato di una obbligan:a fa mestieri che si scriva anche la promessa degl' interessi — L. 12. ff. de verbor. signif., L. 12 §. 83. ff. de verbor. obligat. **12 dic. 1833.**

Le nuove leggi non proscrivono l'obbligazione scritta in un foglio con firma in bianco. Però è inefficace se manca la causa della obbligazione. **1 dic. 1849.**

§. III.

Delle tacche a riscontro, o sia delle taglie.

1333— **1287**. Le *tacche* corrispondenti a quelle di riscontro fanno fede tra le persone le quali costumano di comprovare con tal mezzo le somministrazioni che fanno e ricevono a minuto. *C.* 1055. 1088. 1112.

§. IV.

Delle copie de' titoli.

1334— **1288**. Le copie, quando esista il titolo originale, fanno fede soltanto di ciò che si contiene nel titolo di cui può chiedersi sempre l'esibizione. *C.* 1055. 1088. 1271. 1276. 1289 *s.* — *Pc.* 239. 922 *s.* — *E.* 642.

1335— **1289**. Quando non esiste più il titolo originale, le copie fanno fede secondo le seguenti distinzioni.

1.° Le copie autentiche di prima spedizione fanno la stessa fede dell'originale. La medesima regola si osserva per le copie che sono state estratte per ordine de' magistrati, presenti le parti, o chiamate nelle debite forme; o per quelle che sono state estratte in presenza delle parti, e di loro reciproco consenso. *C.* 1273.

2.° Le copie che senza autorità del magistrato o senza il consenso delle parti, e dopo consegnate quelle di prima spedizione, sieno state estratte dalla matrice dell'atto dal notaio che lo ha stipulato, o da uno de' suoi successori, o da ufiziali pubblici i quali in tal qualità sono depositarî delle matrici, possono, qualora fosse perduto l'originale, far fede, purchè sieno antiche.

Si considerano come antiche, quando abbiano più di trent' anni.

Quando abbian meno di trent' anni, non possono servire se non per principio di pruova scritturale. *C.* 1301.

3.° Quando le copie estratte dalla matrice di un atto nol sieno state dal notaio che l'ha ricevuto, o da uno de' suoi successori, o da ufiziali pubblici che in tal qualità sono depositarî delle matrici, non potranno servire se non per un principio di pruova scritturale, qualunque sia la loro antichità. *C.* 1301.

4.° Le copie di copie potranno, secondo le circostanze, esser considerate come semplici indizî.

1288. — *Le copie antiche estratte dagli ufiziali competenti fanno piena pruova secondo le antiche leggi, e non sono alle medesime applicabili le disposizioni delle leggi civili.* 9 gen. 1827.

Alle copie estratte dagli antichi processi si è sempre data la stessa fede che agli originali. 3 lug. 1827.

Non è censurabile la decisione, che prestando fede alle copie legali di pubblici istrumenti, non inerisce alla domanda per la esibizione degli originali. 18 ap. 1846.

1289. — *Merita censura la decisione che ritenga come antica la copia senza data di un istrumento sol perchè sia scritta in carta di bollo la quale era in uso più di trenta anni prima.* 13 set. 1849.

Certificata la inesistenza de' protocolli del 1797 e 1798, non può dimandarsi l' esibizione di un atto di quell' epoca, e fa fede la copia autentica dell' atto medesimo, quando non siavi iscrizione in falso, nè cosa da arrestarne la efficacia. 8 gen. 1850.

Un supposto cabreo composto di atti disparati fra loro, sprovveduti de' solenni voluti dalle leggi del tempo, e senza la sottoscrizione di un notaio, non può confondersi con gli atti ricevuti da' notai, cui accenna la prammatica del 1804. Quindi non è per esso applicabile la massima in antiquis verba enunciativa probant, *nè l' art. 1289 delle leggi civili, il quale è relativo soltanto alle copie estratte dalla matrice dell' atto autentico, qualora fosse perduto l' originale; copie corroborate dalla testimonianza scritta ed autentica dell' ufiziale pubblico che assicura aver veduto quell' originale ed averlo trascritto fedelmente.* 21 dic. 1852.

1336— **1290**. La trascrizione di un atto ne' registri pubblici non potrà servire se non per principio di pruova scritturale : ed anche per questo sarà necessario

1.° che sia certo di essersi perdute tutte le matrici del notaio, di quell' anno in cui l'atto apparisce essere stato fatto ; ovvero che si provi essersi perduta la matrice di tale atto per un accidente particolare :

2.° che esista un repertorio del notaio, fatto regolarmente, donde apparisca che l'atto fu fatto nella medesima data.

Quando nel concorso di queste due circostanze verrà ammessa la pruova per mezzo di testimoni, sarà necessario che vengano esaminati coloro che furono testimoni all'atto, se tuttora esistano. *C.* 1295. 1301 — *Pc.* 347 *s.*

§. V.

Degli atti di ricognizione e di conferma.

1337— **1291**. Gli atti di ricognizione non dispensano dallo esibire il titolo primordiale, se non quando il tenore di esso vi si trovi specificamente riportato. *C.* 1055. 1088.

Tutto ciò che contengono di più del titolo primordiale, o che vi si trovasse di diverso, non ha alcun effetto.

Ciò non ostante, se vi fossero più atti conformi di ricognizione avvalorati dal possesso, ed uno di essi avesse la data di trent'anni, il creditore potrà esser dispensato dallo esibire il titolo primordiale. *C.* 2134.

1338— **1292**. L'atto di conferma o ratifica di una obbligazione, contra la quale la legge ammette l'azione di nullità o di rescissione, non è valido, se non quando vi si trovi espressa la sostanza della obbligazione, il motivo dell'azione di rescissione, e la volontà di correggere il vizio su cui tale azione è fondata.

In mancanza di atto di conferma o ratifica basta che l'obbligazione venga eseguita volontariamente dopo l'epoca in cui l'obbligazione stessa poteva esser validamente confermata o ratificata.

La conferma, ratifica o esecuzione volontaria nell'epoca e nelle forme determinate dalla legge, produce la rinunzia a' mezzi ad alle eccezioni che potevano opporsi contra tale atto; senza pregiudizio però del diritto delle terze persone. *C.* 1074. 1265. 1870.

1339— **1293**. Il donante non può riparare con alcun atto confermativo i vizi di una donazione fra vivi nulla per le forme : è necessario che sia fatta di nuovo nelle forme legali. *C.* 814. 855 *s.* 867 *ss.* 885. 889. 1294.

1340— **1294**. La conferma, ratifica o esecuzione volontaria di una donazione per parte degli eredi, o di quelli che hanno causa dal donante, dopo la morte di lui induce la loro rinunzia al diritto di opporre i vizi delle forme, o qualunque altra eccezione. *C.* 645. 1292 *s.*

1291. — *Nella mancanza di un titolo primordiale enfiteutico, la riconoscenza nel contratto di compra vendita del peso come canone, non può elevarsi ad atto di ricognizione, a'termini dell' art. 1291, talchè debba aver luogo la devoluzione del fondo.* 12 mar. 1846.

Non può sconoscersi un diritto di proprietà in altrui riconosciuto : nè sono applicabili al caso le disposizioni per gli atti di ricognizione e di conferma. 9 mar. 1852.

La ricognizione del debito non giova, quando ha luogo dopo trascorso il periodo prescrittivo. 12 giu. 1852.

1292. — *La esecuzione volontaria di un atto non rende inammissibile l' azione contra l'atto medesimo, quando o non sia ancora conosciuto il vizio della obbligazione, o non sia ancora esperibile l'azione di nullità o di rescissione.* 23 dic. 1848.

La semplice ricezione delle polize di pagamento non importa accettazione del loro contenuto, quando prima di ritirarsi le somme dal banco siasi fatta protesta e riserva di ogni diritto, ragione ed azione per lo conseguimento del dippiù dovuto. Ciò dimostra la non acquiescenza al pagamento ricevuto. 11 lug. 1850.

SEZIONE II.

Della pruova testimoniale.

1341— **1295.** Per qualunque cosa che ecceda la somma o il valore di cinquanta ducati, ancorchè si tratti di deposito volontario, dee stendersene atto innanzi notaio, o con privata scrittura. Non si ammette veruna pruova testimoniale nè contra nè oltre il contenuto negli atti, nè sopra ciò che si allegasse essere stato detto avanti, contemporaneamente o posteriormente agli atti medesimi, ancorchè si trattasse di una somma o di un valore minore di cinquanta ducati. *C.* 48. 1055. 1088. 1269 *s.* 1296 *s.* 1561. 1706. 1822 — *Pc.* 347 *a.* 388 — *E.* 33.

Tutto ciò non deroga a ciò che è prescritto nelle *leggi di eccezione per gli affari di commercio. E.* 33. 42, 58. 108. 638 *s.*

1342— **1296.** La regola precedente si applica al caso in cui, oltre la domanda del capitale, l'azione contiene quella degl'interessi, se questi riuniti al capitale oltrepassino la somma di cinquanta ducati, *C.* 1777. 1779.

1343— **1297.** Colui che ha fatto una domanda che eccede la somma di cinquanta ducati, non può essere più ammesso alla pruova testimoniale, ancorchè restringesse la sua prima domanda. *C.* 1295.

1344— **1298.** Non può essere ammessa la pruova testimoniale sulla domanda di una somma anche minore di ducati cinquanta, quando sia dichiarato che tal somma faccia parte o residuo di un credito maggiore il quale non è provato per mezzo di scrittura.

1295. — *R. 30 gen. 1834.* — Una varia giurisprudenza è stato osservato essere invalsa presso le autorità giudiziarie di questa parte del Regno intorno alla quistione, se nelle materie civili fosse ammissibile la pruova testimoniale per dimostrare la soddisfazione di una somma minore di duc. cinquanta, quantevolte questa redesse in conto od a saldo di debito maggiore.—Nel fine di ricondurre all'unanimità quel vario modo di giudicare, e togliere la occasione a contestazioni sopra quistione molto frequente ne' giudizi, vennero di Reale ordine incaricate le due Consulte di questi Reali Domini e di que' oltre il Faro di farne esame e dare avviso. Ed amendue questi consessi sono stati unanimi nel parere di non essere nell'esposto caso ammissibile la pruova testimoniale. — Ragion principale di tale avviso è stata che ne' giudizi civili la condizione de' litiganti debbe per diritto essere uguale; e siccome al creditore è vietato di provare per testimoni la sua azione per obbligazione che eccede i duc. cinquanta (art. 1295 delle Leggi Civili), egli del pari debb'esser vietata al convenuto la pruova per testimoni, per dimostrare la sua eccezione di soddisfazione di tutto o di parte del debito maggiore di duc. cinquanta. — Rassegnati a S. M. gli esposti avvisi di accordo col mio collega Ministro degli affari di Sicilia nel Consiglio ordinario di Stato de' 30 genn. prossimo passato, la M. S. si è degnata approvarli.

— *La regola di non ammettersi testimonio non scritto contro lo scritto, non vale per le presunzioni.* 7 ap 1825.

Gli elementi raccolti in un giudizio penale non possono servir di pruova nel giudizio civile. 14 gen. 1826.

Per le antiche leggi la pruova testimoniale era ammissibile per giustificare qualunque fatto. 26 feb. 1846.

La pruova testimoniale diretta a dimostrare la soddisfazione del debito minore di ducati cinquanta, è ammissibile, quand'anche il debito istesso derivi da titolo autentico. 6 feb. 1851.

La disposizione dell'art. 1295 osta sempre, sia che si tratti di pruova di fatti o di pruova di detti. È ammessibile però concorrendo convenzioni posteriori, e corrispondenza epistolare: si avrebbe in tal caso un principio di pruova per iscritto. 12 ag. 1852.

1296. — *Non è ammissibile la pruova testimoniale quando si chiedono ducati quarantanove e gl'interessi decorsi,* 16 giug. 1825.

1298. — *Se il compratore nel pagare il prezzo della vendita eccedente i ducati cinquanta, ne ritenga una somma minore di ducati cinquanta per pagarla, col consenso del venditore, ad un creditore di costui, si va a formare una delegazione, la quale costituisce una convenzione novella distinta dalla vendita, comunque stabilita ad occasione di quella; e cotale convenzione essendo assoluta, e fin dal suo nascere non riguardando che una somma minore di ducati 50 che si reputa passata brevi manu dal venditore al compratore per l'oggetto indicato, non può la somma istessa considerarsi parte e residuo di somma maggiore nel fine di escludere la pruova testimoniale.* 9 ap. 1850.

1345— **1299**. Se nel medesimo libello una parte fa più domande delle quali non abbia titolo in iscritto , ma che congiunte insieme eccedano la somma di ducati cinquanta, la pruova per testimonî non può essere ammessa , ancorchè la parte alleghi che tali crediti provengano da cause diverse , e che si sien formati in tempi diversi ; purchè simili diritti non derivassero da diverse persone per titolo di successione , donazione o altrimenti.

1346— **1300**. Tutte le domande , da qualunque causa procedano , che non sieno interamente giustificate per mezzo di scrittura, debbon proporsi in un medesimo libello, dopo il quale non potranno riceversi altre domande delle quali non esista la pruova scritturale.

1347— **1301**. Le regole esposte di sopra ammettono eccezione, quando esiste un principio di pruova scritturale.

Si ha per tale qualunque scrittura che derivi o da colui contra il quale si propone la domanda , o da quello che egli rappresenta, e che rende verisimile il fatto allegato. *C.* 245 *s*. 264. 1274. 1289 *s*. 1314.

1348— **1302**. Le predette regole soggiacciono anche ad eccezione , ogni qual volta non sia stato possibile al creditore di procurarsi una pruova letterale della obbligazione contratta verso di lui.

Questa seconda eccezione si applica

1.° alle obbligazioni che nascono da'quasi-contratti , e da'delitti o quasi-delitti ; *C.* 1325 *s*. 1336 *s*. — *P.* 2.

2.° a'depositi necessarî fatti in caso d'incendio , rovina , tumulto o naufragio ; ed a quelli fatti da'viaggiatori nelle osterie dove alloggiano : e ciò secondo la qualità delle persone e le circostanze del fatto ; *C.* 1821 *s*.

3.° alle obbligazioni contratte in caso di accidenti non preveduti che non permettessero di fare atti per iscritto ;

4.° nel caso in cui il creditore abbia perduto il titolo che gli serviva di pruova scritta , in conseguenza di un caso fortuito , non preveduto e provegnente da una forza irresistibile. *C.* 1102.

1301.— *Un verbale di conciliazione fatto nello interesse di minori, non costituisce contro i medesimi neppure un principio di pruova scritta*, 1 ott. 1822.

Non forma principio di pruova capace a far ammettere la pruova testimoniale per la simulazione di un atto fra le parti, quello che può interpetrarsi nel senso di quest'atto e nel senso opposto. 6 mar, 1827.

Le confessioni che si fanno innanzi a'giudici penali possono tener luogo di principio di pruova per iscritto. 7 lug. 1827.

È principio di pruova scritta anche una scrittura fatta nell' interesse di un analfabeta, ma autenticata da notaio e firmata da testimoni. 28 feb. 1832.

Dalle clausole di un contratto non può trarsi un principio di pruova che valga per l'ammissione della pruova testimoniale diretta a rovesciarlo. 17 feb. 1849.

Non costituiscono principio di pruova scritta quegli atti ne' quali non si è intervenuto. 24 lug. 1851.

Il magistrato non può ritenere le scambievoli deduzioni delle parti in giudizio come principio di pruova, per ammettere una pruova vietata dalla legge. 17 lug. 1852.

L'interrogatorio non può somministrare principio di pruova per ammettersi la pruova testimoniale. 21 ag. 1852.

Un documento intimato dal debitore nel corso del giudizio, quantunque non provenga da lui, può nondimeno servir contro di lui come principio di pruova per iscritto, 5 ap. 1853.

1302. — *L'articolo 1302 delle leggi civili non è applicabile se non quando sia stato impossibile di procurarsi una pruova per iscritto*. 9 feb. 1823.

Trattandosi di provare un fatto, ed in ispecie un possesso materiale , è ammessibile la pruova testimoniale. 23 ag, 1849.

È ammessibile la pruova testimoniale per dimostrare che i fondi espropriati sono gli stessi che quelli ipotecati, comunque col tempo abbiano cambiata denominazione. 13 nov. 1851.

Non incontra divieto delle leggi la pruova testimoniale ordinata per la frode dedotta nell'acquisto di un fondo. 28 feb. 1852.

Trattandosi di dolo è ammessa la pruova per testimoni. 21 ag. 1852.

SEZIONE III.

Delle presunzioni.

1349— **1303**. Le *presunzioni* sono le conseguenze che la legge o il magistrato deduce da un fatto noto ad un fatto ignoto. *C.* 1055. 1088. 1269 *s.* 1304 *s.*

§. I.

Delle presunzioni stabilite dalla legge.

1350— **1304**. La *presunzione legale* è quella che una legge speciale attribuisce a taluni atti o a taluni fatti. Tali sono

1.° gli atti che la legge dichiara nulli per la sola loro qualità, perchè li presume fatti in frode delle sue disposizioni;

2.° i casi ne'quali la legge dichiara che la proprietà, o la liberazione risulti da alcune circostanze determinate; *C.* 1236. 1286.

3.° l' autorità che la legge attribuisce alla cosa giudicata; *C.* 1305.

4.° la forza che la legge dà alla confessione o al giuramento della parte. *C.* 1308 *s.* 1311 *s.*

1351— **1305**. L' autorità della cosa giudicata non ha luogo se non relativamente a ciò che ha formato l' oggetto della sentenza. È necessario che la cosa domandata sia la stessa; che la domanda sia fondata sulla medesima causa; che la domanda sia tra le medesime parti, e proposta da esse e contra di esse nella medesima qualità. *C.* 717. 1215. 1924. 1928. 1935. 2051. 2121 — *Pc.* 268. 454. 533. 542.

1352— **1306**. La presunzione legale dispensa da qualunque pruova colui a favore del quale essa esiste. *C.* 1304.

Non è ammessa veruna pruova contra la presunzione della legge, quando sul fondamento di tal presunzione essa annulla taluni atti, o nega l' azione in giudizio; purchè la legge non abbia riservato la pruova in contrario, e salvo ciò che si dirà sul *giuramento* e sulla *confessione giudiziale*. *C.* 1308 *s.* 1311.

1303. — *Sopra semplici presunzioni non si può distruggere l'efficacia di un documento, se questo non sia impugnato ne' modi regolari di falso, di nullità, o altrimenti.* 17 giug. 1832.

Il primo citato, benchè non abbia fatta la pruova ordinata, può, ciò non ostante, giovarsi delle presunzioni adottate per gli altri convenuti. 17 lug. 1832.

1305. — *La pronunziazione che dichiara non esservi allo stato luogo a deliberare, non è diffinitiva, nè può opporsi come giudicato,* 1 feb. 1825.

Non si può opporre l'eccezione del giudicato se non quanto res est eadem, eadem qualitas iudicii, eadem causa petendi, eadem conditio personarum. 8 gen. 1828.

Il giudicato in linea penale pregiudica nel civile. 26 ott. 1833. (cam. riun.)

Il giudicato nell'azione personale non fa stato nella ipotecaria. 25 ap. 1839.

Non osta al successore il giudicato riportato contro del suo autore, quando siasi succeduto prima del giudicato. 24 lug. 1842.

L'aggiudicazione in massima de' danni ed interessi non forma giudicato rispetto alla lor quantità. 30 lug. 1842.

Se alcuno sia condannato a pagare una somma insieme con gl' interessi, ed appelli dalla sentenza di condanna senza parlare degl'interessi, non può dirsi che per questi vi sia cosa giudicata. 3 feb. 1846.

Quando un fatto qualificato delittuoso si definisce non esser tale, ma che abbia prodotto danno, la decisione della gran corte criminale di non esservi luogo a procedimento e rinviarsi la parte civile innanzi al giudice competente, non è di ostacolo allo sperimento dell'azione civile. 3 feb. 1848.

L'interlocutoria, che non liga il magistrato, non costituisce cosa giudicata. 27 feb. 1849.

La somma liberata puramente e semplicemente in una prima graduazione, non si può nella sede di altro giudizio sottoporla a condizione.—Non si può pretendere un dato grado in graduazione sol perchè si ottenne in una graduazione precedente. 17 mar. 1849.

§. II.

Delle presunzioni che non sono stabilite dalla legge.

1353— **1307**. Le presunzioni che non sono stabilite dalla legge, son rimesse alla dottrina ed alla prudenza del magistrato il quale non dee ammettere se non presunzioni gravi, precise e concordanti, e solamente ne' casi ne' quali la leggo ammette la pruova testimoniale; purchè però l'atto non sia impugnato per causa di frode o di dolo. *C.* 1063. 1070 *s.* 1295 *s.*

SEZIONE IV.

Della confessione della parte.

1354— **1308**. La *confessione* che si oppone contra una parte, è *stragiudiziale*, o *giudiziale*. *C.* 1055. 1088. 1269 *s.* 1304, 4.º 1306. 1309 *s.* — *Pc.* 444. 948.

1355— **1309**. È inutile l'allegare una confessione stragiudiziale semplicemente verbale, ogni qual volta si tratti di una domanda di cui la pruova testimoniale non sarebbe ammessa. *C.* 1295.

1356— **1310**. La *confessione giudiziale* è la dichiarazione che fa in giudizio la parte o il suo special procuratore. *C.* 1859 — *Pc.* 444. 495 *s.*

Essa fa piena pruova contra colui che l'ha fatta.

Non può scindersi in di lui pregiudizio. *C.* 1284.

Non può rivocarsi, quando non si provi che essa fu la conseguenza di un errore di fatto.

Non può ritrattarsi sotto pretesto di un errore di diritto. *C.* 1063 *s.* 1924 *s.*

Quantunque la sentenza di condanna al pagamento degl'interessi già maturati non parli de' maturandi, pure son dovuti quelli maturati dopo la sentenza medesima. 12 ap. 1849.

Il giudicato penale che dichiari non trovare indizi sufficienti di reità di falso, non è di pregiudizio allo esperimento del giudizio di falso civile diretto a far dichiarare falsa la scrittura. 17 ap. 1849.

Nè la decisione annullata nè i motivi di annullamento costituiscono pregiudizio di cosa giudicata innanzi a' giudici di merito del rinvio. 9 giug. 1849.

In materia di falso il giudicato della gran corte criminale ha autorità nel giudizio civile. 24 nov. 1849.

Il giudicato riportato dal debitore contra il creditore libera il sequestratario, non ostante che un giudicato abbia dichiarato la convalida del sequestro. 1 dic. 1849.

Quando si è giudicato che di una successione aperta intestata ne spetti metà all'uno e metà all'altro de' contendenti, fermate così le loro qualità, non possono venire scosse da un testamento posteriormente conosciuto. 16 mar. 1850.

La cosa giudicata si ha quando concorre la identità di oggetto, di causa e di persone, o quando un pronunziato di necessaria conseguenza e, come suol dirsi, virtualmente esclude una domanda la quale venga in seguito proposta. 11 sett. 1851.

Gli atti di volontaria giurisdizione non costituiscono autorità di cosa giudicata. 18 nov. 1851.

Nell'esecuzione della condanna possono farsi valere i pagamenti di somme non contestate. 7 ag. 1852.

Il giudicato sta nel dispositivo e non già nelle considerazioni. 14 ag. 1852.

I giudicati si debbono leggere, e non si costituiscono per interpetrazione, e molto meno per supposizione. 9 dic. 1852.

1310. — *Può rivocarsi la confessione giudiziale quando sia la conseguenza di un falso supposto, ma non mai dall'erede o dal donatario il quale deve stare al fatto del defunto.* 13 ap. 1820.

La confessione giudiziale non toglie all'avversario il diritto di provare contra una parte di essa, quando non tutti i fatti confessati sieno ammessi. 9 giug. 1849.

La confessione si può scindere quando i fatti enunciati nella medesima non sono connessi, nè coevi di origine, e sono pur d'indole diversa. 1 ag. 1850.

Il magistrato non può, senza esaminare la pruova fatta dagli attori, giudicare secondo la confessione del convenuto. 13 lug. 1852.

SEZIONE V.

Del giuramento.

1357— **1311**. Il *giuramento giudiziale* è di due specie: *C.* 1055. 1088. 1269 *s.* 1304, *1.º* 1306.

1.º quello che una parte deferisce all'altra, per farne dipendere la decisione della causa; e chiamasi *decisorio : C.* 1312 *s.*

2.º quello che vien deferito dal giudice *ex officio* all'una o all'altra parte. 1320 *s.*

§. I.

Del giuramento decisorio.

1358— **1312**. Il giuramento decisorio può esser deferito sopra qualsivoglia specie di controversia. *C.* 1311, *1.º* 1561. 2181 — *E.* 195.

1359— **1313**. Non si può deferire, fuorchè su di un fatto personale alla parte cui vien deferito. *C.* 1316.

1360— **1314**. Può deferirsi in qualunque stato si ritrovi la causa, ed ancora quando non esista alcun principio di pruova della domanda o della eccezione sulla quale il giuramento si domanda. *C.* 1301. 2130 — *Pc.* 264. 418.

1361— **1315**. Colui al quale vien deferito il giuramento, qualora rifiuti di darlo, o non consenta di riferirlo al suo avversario; o l'avversario al quale è stato riferito, se ricusi di darlo, dee succumbere nella sua domanda o nella sua eccezione. *C.* 1322.

1362— **1316**. Il giuramento non può riferirsi, quando il fatto che ne forma l'oggetto, non sia comune ad ambe le parti, ma sia semplicemente personale a colui al quale si era deferito il giuramento. *C.* 1313.

1311. — *R. 19 mar. 1853* — Approva il parere uniforme delle Consulte delle due parti del Regno che; — il giuramento decisorio deferito o riferito fra le parti in lite fa piena fede in modo da farne dipendere la decisione; sì che non è permesso di disputare ulteriormente sul fatto giurato, nè di impugnarsi in alcun modo neppure con querela di falso: — il giuramento deferito dal giudice per contrario è un mezzo permesso al giudice di adoperare sotto talune condizioni espresse dalla legge stessa. E però concordemente hanno opinato esser la sentenza che ordina il giuramento decisorio diffinitiva; a differenza della sentenza con cui il giudice deferisce il giuramento suppletorio, la quale non liga la coscienza del magistrato (art. 135 e 315 p. c.) ed è essenzialmente interlocutoria.

— *Deferito il giuramento decisorio, non è lecito ordinare altri mezzi d'istruzione.* 3 feb. 1838.

Non debbe essere ammesso il giuramento decisorio allorquando siasi deferito in modo, che non ne dipenda la decisione della causa. 14 giug. 1851.

1312. — *Non può il magistrato negare il giuramento deferito quando è pertinente.* — *Prestato sulla istanza di una parte, può essere anche deferito dalle altre e deve nuovamente prestarsi.* 18 ap. 1826.

Non si dà luogo a giuramento contro l'atto autentico. 2 ag. 1833.

Il giuramento decisorio deve deferirsi con atto sottoscritto dalla parte. 11 dic. 1839.

Quello di cui si produce una privata scrittura, ha diritto di deferire al producente il giuramento decisorio sulla veracità del titolo e del suo contenuto. 6 sett. 1845.

Non è ammissibile il giuramento decisorio deferito sopra fatti illeciti costituenti misfatti. Il giuramento è una transazione. 29 lug. 1847.

La semplice minaccia non importa delazione di giuromento decisorio. 20 dic. 1849.

L'onnullamento di una decisione che ha ordinato un giuromento decisorio, non può avvolgere il giuramento prestoto. Quindi è che non si possa domondare un secondo giuramento sugli stessi fotti. 21 giug. 1853.

1314. — *Non è vietato deferire il giuramento decisorio dopo la lettura della conclusioni all'udienza.* 24 feb. 1849.

1315. — *Per rifiuto a prestare il giuramento s'intende la dichiarazione espressa di non volerlo prestare; e la semplice non comparsa nel giorno destinato alla prestazione di esso, non importa rifiuto.* 8 nov. 1851.

1363— **1317**. Quando il giuramento deferito o riferito siasi dato, non si ammette l'avversario a provarne la falsità. *C.* 1304. 1306.

1364— **1318**. La parte che ha deferito o riferito il giuramento, non può più ritrattarsi, se la parte contraria ha dichiarato di essere pronta a giurare.

1365— **1319**. Il giuramento prestato non fa pruova, fuorchè a vantaggio e contra di colui che l'ha deferito, ed a vantaggio o contra de' suoi eredi, o di coloro che hanno causa da lui. *C.* 645. 1076.

Ciò nondimeno il giuramento deferito al debitore da uno de' creditori solidali non lo libera se non per la porzione dovuta a questo creditoro. *C.* 1150.

Il giuramento deferito al debitore principale libera egualmente i fideiussori: quello che si è deferito ad uno de' debitori solidali, giova a' condebitori: quello deferito al fideiussore giova al debitore principale. *C.* 1089. 1241. 1248. 1255. 1897. 1906. 1910. 1153. 1238.

In questi ultimi due casi il giuramento del condebitore solidale o del fideiussore, non giova agli altri condebitori o al debitore principale, se non quando sia stato deferito sul debito, e non sul fatto della obbligazione solidale o della fideiussione.

§. II.

Del giuramento deferito ex officio.

1366— **1320**. Il giudice può deferire il giuramento ad una delle parti, o per farne dipendere la decisione della causa, o soltanto per determinare il valore della condanna. *C.* 1323.

1367— **1321**. Il giudice non può deferire *ex officio* il giuramento, sia sulla domanda dell'attore, sia sulla eccezione opposta, se non colle seguenti due condizioni:

1.° che la domanda o la eccezione non sia pienamente provata;

2.° che le medesime non sieno mancanti totalmente di pruova.

Fuori di questi due casi, il giudice dee ammettere o rigettare puramente e semplicemente la domanda.

1368— **1322**. Il giuramento deferito dal giudice *ex officio* ad una delle parti non può da questa riferirsi all'altra parte. *C.* 1315.

1369— **1323**. Il giudice non può deferire all'attore il giuramento sul valore della cosa domandata, se non quando sia impossibile di comprovarlo altrimente.

Dee pure in tal caso determinare la somma, sino alla concorrente quantità della quale si potrà prestar fede all'attore sopra il suo giuramento. *C.* 1320 — *Pc.* 214 *s.*

1319. — *Essendo morto colui che dovera prestare il giuramento in pendenza dello appello prodotto contro la sentenza che ne ordinava la prestazione, non può ritenersi come prestato.* 5 lug. 1849.

1320. — *Il giuramento sul valor della cosa è diverso dal suppletorio.* 29 ott. 1822.

I giudici non hanno, come le parti, facoltà di deferire il giuramento decisorio. 3 ap. 1824.

Ordinato e prestato il giuramento suppletorio, altro non resta al giudice, che pronunziare secondo il giuramento; ed è censurabile la sentenza che dopo il giuramento corre allo esame delle pruove prodotte, e da queste pruove si determina ad accogliere o rigettare la domanda dell'attore. 1 ap. 1851.

1321. — *Quando il giudice del merito deferisce di uffizio un giuramento, perchè la domanda non gli sembra intieramente giustificata, e neppure mancante assolutamente di pruova, questa sua sentenza non può andare soggetta alla censura della Corte Suprema.* 27 giug. 1846.

Il magistrato viola la legge se esce da' termini della contestazione della lite, e se deferisce ex officio *il giuramento suppletorio per completar la pruova di fatti non ammessi a provare.* 1 ag. 1846.

Fermo il deberi *ed incerto il quantitativo, il giudice può avvalersi del giuramento suppletorio per definirlo.* 7 ag. 1851.

Il giudice non può deferire il giuramento ex officio *senza valutare le pruove che si sono raccolte sulla domanda od eccezione.* 1 ott. 1850.

TITOLO IV.

DELLE OBBLIGAZIONI CHE SI CONTRAGGONO SENZA CONVENZIONE.

1370— **1324**. Talune obbligazioni si contraggono senza che v'intervenga alcuna convenzione nè per parte di chi si obbliga, nè per parte di colui verso il quale egli si è obbligato. *C.* 1055. 1062.

Le une risultano dalla sola autorità della legge: le altre derivano da un fatto personale a colui che resta obbligato.

Le prime sono le obbligazioni che si formano involontariamente, come quelle tra proprietari vicini, o quelle de' tutori e degli altri amministratori, i quali non possono ricusare le funzioni che loro vengon conferite. *C.* 373. 562 *s.*

Le obbligazioni che nascono da un fatto personale a colui che resta obbligato, risultano o da' quasi-contratti, o da' delitti o quasi-delitti. Esse formano la materia di questo titolo. *C.* 1325 *s.* 1336 *s.*

CAPITOLO I.

De' quasi-contratti.

1371— **1325**. I *quasi-contratti* sono i fatti puramente volontarî dell'uomo, da' quali risulta una obbligazione qualunque verso un terzo, e talvolta una obbligazione reciproca delle due parti. *C.* 1302, *1.º* 1324. 1326 *s.*

1372— **1326**. Quegli che volontariamente si fa *gestore* di un negozio altrui, tanto se il proprietario ne sia conosciuto, quanto se lo ignori, contrae una obbligazione tacita di continuare l'amministrazione che ha incominciata, e di condurla al termine, sino a che il proprietario sia in istato di provvedervi egli stesso: debbe egualmente incaricarsi di tutte le conseguenze del medesimo negozio. *C.* 1091. 1327 *ss.*

Egli si sottopone a tutte le obbligazioni che risulterebbero da un espresso mandato avuto dal proprietario. *C.* 1856. 1863.

1373— **1327**. È tenuto a continuare l'amministrazione, ancorchè il proprietario muoia prima che il negozio sia terminato, o fino a che l'erede abbia potuto intraprenderne la direzione. *C.* 1326. 1863.

1374— **1328**. È tenuto ad usare nell'amministrazione dell'affare tutte le cure di un buon padre di famiglia. *C.* 1091.

Nondimeno le circostanze che lo hanno indotto ad incaricarsi dell'affare, possono autorizzare il giudice a moderare i danni e gl'interessi derivati da colpa o da negligenza nell'amministrazione. *C.* 1103. 1336. 1864.

1375— **1329**. Il proprietario il cui affare è stato bene amministrato, dee adempire le obbligazioni che il *gestore* ha contratte in suo nome; dee farlo indenne da quelle che ha personalmente assunte; e rimborsarlo di tutte le spese utili o necessarie che ha fatte. *C.* 780 *s.* 1335. 1870 *s.*

1376— **1330**. Chi o per errore o scientemente riceve ciò che non gli è dovuto, si obbliga a restituirlo a colui dal quale lo ha indebitamente ricevuto. *C.* 1063 *s.* 1085. 1188. 1258. 1778.

1327. — *Chi spontaneo si offre ad amministrare non può intempestivamente rinunciare.* 17 sett. 1838.

1329. — *Il gestor di negozi non ha diritto a pretendere compenso.* 18 ag. 1840.

L'avvocato non ha diritto a potere pretendere compenso per la difesa eseguita senza mandato: neppure come utile gestore, quando il vantaggio ad altrui deriva da soli motivi estranei. 3 giug. 1851.

1377— **1331**. Quando uno che per errore si credeva debitore , ha pagato un debito , ha il diritto della ripetizione contra il creditore. *C.* 1330.

Nondimeno cessa tal diritto, quando il creditore in conseguenza del pagamento si è privato del suo titolo : nel qual caso è salvo il regresso a colui che ha pagato , contra il vero debitore.

1378— **1332**. Se quegli che ha ricevuto il pagamento , era in mala fede , è tenuto a restituire tanto il capitale , quanto gl' interessi o i frutti dal giorno del pagamento. *C.* 474 *s.* 508 *s.* 718. 1333. 1335. 1481. 1779. 2168.

1379— **1333**. Se la cosa indebitamente ricevuta è un immobile o è un corpo mobile, quegli che l'ha ricevuta, si obbliga a restituirla in ispecie quando esista , o il suo valore quando sia perita o deteriorata per di lui colpa : è altresì tenuto alla perdita per caso fortuito , se l'ha ricevuta in mala fede. *C.* 1102. 1256. 1332. 1336.

1380— **1334**. Chi ha venduto la cosa che ha ricevuta in buona fede , non è tenuto ad altro che a restituire il prezzo ritratto dalla vendita. *C.* 1191. 1193. 1807. 2174.

1381— **1335**. Colui al quale è restituita la cosa , dee rimborsare , anche al possessore di mala fede , tutte le spese necessarie ed utili che sono state fatte per la conservazione della cosa medesima. *C.* 1329. 1332. 1758. 1762. 1971 , *3.°*

CAPITOLO II.

De' delitti e de' quasi-delitti.

1382— **1336**. Ogni fatto qualunque dell'uomo, che arreca danno ad altrui, obbliga colui per colpa del quale è avvenuto , a risarcire il danno. *C.* 1264. 1302 , *1.°* 1324. 1337 *s.*

1383— **1337**. Ciascuno è tenuto pel danno che ha cagionato non solamente per fatto proprio , ma ancora per sua negligenza o per sua imprudenza. *P.* 375 *s.* 461 *a* 463.

1331. — *L'errore di fatto dà luogo alla ripetizione dell'indebito.* 18 gen. 1842.

Il debitore di un annuo censo che non si è valso della facoltà di ritenersi il decimo sopra le annualità pagate , non può ripetere , come indebito , ciò che non ha ritenuto. 3 dic. 1846.

Il giudice competente per la ripetizione di ciò che si è pagato in forza di un giudicato annullato dalla corte suprema, non è la stessa corte suprema , non è il giudice in grado di rinvio, ma è il giudice regio, o il tribunale del domicilio del convenuto, secondo il valore della domanda. 22 dic. 1846.

Il volontario pagamento delle spese di una lite, tanto ordinarie quanto straordinarie, non dà diritto alla restituzione di queste ultime in linea d'indebito. 13 feb. 1849.

L'indebito esatto debbe sempre restituirsi, nè si può invocare la prescrizione quinquennale. 18 mar. 1832.

1336. — *L'arresto eseguito in virtù di sentenza del tribunal di commercio, che poi si dichiara incompetente , non dà diritto a' danni ed interessi, specialmente se la incompetenza non siasi da principio opposta.* 22 ap. 1826.

Il prevenuto in un giudizio di alto criminale non ha contro il querelante diritto alla riparazione civile, sia perchè trionfi nello stadio istruttorio o nell' altro di accusa , sia perchè venga assoluto in seguito della pubblica discussione. Per ottenere questa riparazione, quando il prevenuto pretenda ottenerla presso i tribunali civili, non basta produrre l'atto ultimo della procedura di alto criminale, quasi per dire che esso solo costituisca il titolo a sorreggere l'istanza di riparazione civile, ma debbe essere di proposito discussa sempre la risponsabilità del querelante a fronte di pruove legittimamente raccolte. 20 giù. 1850.

Viola la legge quella decisione che cumula al giudizio della pertinenza de'danni quello intorno alla loro liquidazione. 8 mar. 1851.

La condanna del creditore a'danni-interessi in caso di nullità di arresto, non è di obbligo, ma si rimette al prudente arbitrio de'giudici. Essa non saprebbe aver luogo quando la nullità dello arresto sia pronunciata non per fatto della parte, ma per difetto di forma imputabile all'usciere; come sarebbe la mancanza d'indicazione della professione e domicilio del debitore nell'atto d'incarcerazione. 20 mar. 1851.

Non potendosi i danni esistenti determinare con perizia o pruove, può il magistrato determinarli con la sua prudenza. 27 sett. 1851.

1384— **1338**. Ciascuno parimente è tenuto, non solo pel danno che cagiona col proprio fatto, ma ancora per quello che viene arrecato col fatto delle persone delle quali dee rispondere, o colle cose che abbia in custodia.

Il padre, o la madre dopo la morte del marito, son tenuti pe' danni cagionati da' loro figli minori abitanti con essi:

i padroni ed i committenti, pe' danni cagionati da' loro domestici e garzoni nell'esercizio delle funzioni nelle quali gli hanno impiegati:

i precettori e gli artigiani, pe' danni cagionati da' loro allievi ed apprendenti nel tempo in cui sono sotto la lor vigilanza.

La predetta garentia non ha luogo, allorchè i genitori, i precettori e gli artigiani provano che essi non han potuto impedire il fatto di cui avrebbero dovuto esser garanti. *C.* 1825.

1385— **1339**. Il proprietario di un animale, o quegli che se ne serve, nel tempo in cui ne usa, è tenuto pel danno cagionato dall'animale, tanto se si trovi sotto la sua custodia, quanto se siasi smarrito o fuggito. *P.* 461, *1.° a 13.°* 462.

1386 **1340**. Il proprietario di un edifizio è tenuto pe' danni cagionati dalla rovina del medesimo, quando sia avvenuta in conseguenza di mancanza di riparazione, o per vizio della sua costruzione. *P.* 461, *6.°*

TITOLO V.

DEL CONTRATTO DI MATRIMONIO, E DE' DIRITTI RISPETTIVI DE' CONIUGI.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

1387— **1341**. La legge non regola la società coniugale relativamente a' beni, se non in mancanza di speciali convenzioni che gli sposi posson fare a lor piacimento, purchè non sieno contrarie a' buoni costumi; ed in oltre colle seguenti modificazioni.

1388— **1342**. Gli sposi non possono derogare nè a' diritti risultanti dall'autorità maritale sulle persone della moglie o de' figli, o a quelli che appartengono al marito come capo della famiglia; nè a' diritti che vengono conferiti al coniuge superstite nel titolo *della patria potestà*, ed in quello *della minor età*, *della tutela e della emancipazione*; nè alle disposizioni proibitive delle presenti *leggi civili*. *C.* 7. 193. 201. 212. 288. 291. 311. 317. 399. 708. 1343. 2159.

1389— **1343**. Non possono fare alcuna convenzione o rinunzia, il di cui oggetto fosse diretto ad immutare l'ordine legale delle successioni, sia per rapporto ad essi medesimi nella successione de' loro figli o discendenti, sia per rapporto a' figli fra loro; salve però le donazioni fra vivi o per testamento, le quali potranno aver luogo, secondo le forme e ne' casi determinati nelle presenti *leggi civili*. *C.* 644 *s.* 654. 667.

1390— **1344**. Non è più permesso agli sposi di stipulare in un modo generico, che la lor società sia regolata da una delle consuetudini, leggi o statuti locali, che per lo addietro erano in vigore nelle diverse parti del territorio del regno delle Due Sicilie, e che sono abrogate.

1339. — *Il proprietario di un animale è tenuto al danno da questo commesso, anche senza sua colpa; non mai però con l'arresto personale.* 31 gen. 1832.

1340 — *Il proprietario di un edifizio crollato per vizio di costruzione non può sottrarsi al rifacimento del danno altrui cagionato dalla rovina del medesimo pel semplice motivo che questa rovina abbia avuto luogo dopo il decennio.* 15 dic. 1819.

a) — **1345**. Possono però dichiarare in modo generico, che è loro intenzione de maritarsi o colle leggi dotali, o colle leggi della comunione.

Nel primo caso i loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del capitolo II di questo titolo.—Nel secondo caso i diritti degli sposi e de' loro eredi saranno regolati dalle disposizioni del capitolo III di questo titolo.

b) — **1346**. Il silenzio de' contraenti, quando non vi sia affatto dote, o la semplice stipulazione con cui la moglie si costituisce, e le vengono costituiti de' beni in dote, basta perchè sieno questi beni sottoposti alla regola dotale, tuttochè nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di ciò una espressa dichiarazione. *C.* 1345. 1355 *s.*

c) — **1347**. In mancanza di stipulazioni speciali che deroghino alla regola dotale, o che la modifichino, le regole stabilite nel capitolo II formeranno il diritto comune del regno.

d) — **1348**. Tutte le convenzioni matrimoniali saranno formate con atto innanzi notaio prima del matrimonio; salvo ciò che è prescritto nell'articolo 1356. *C.* 1037 *s.* 1046 *s.*

1395 — **1349**. Esse non possono ricevere verun cambiamento dopo la celebrazione del matrimonio. *C.* 1356. 1416.

1396 — **1350**. I cambiamenti che vi fossero fatti prima della celebrazione del matrimonio, debbono esser comprovati da un atto stipulato nella medesima forma del contratto di matrimonio. *C.* 1271. 1348 *s.*

In oltre nessun cambiamento o controscrittura è valida, quando sia fatta senza la presenza ed il simultaneo consenso di tutte le persone che sono state parti nel contratto di matrimonio.

1397 — **1351**. Ogni cambiamento e controscrittura, quantunque rivestiti delle forme prescritte nel precedente articolo, saran senza effetto riguardo a'terzi, se non sieno stati stesi a piè della minuta del contratto di matrimonio: ed il notaio non potrà, sotto pena de' danni ed interessi verso le parti, e, dove occorra, sotto pene più gravi, dar fuori nè le copie autentiche di prima spedizione, nè le ulteriori del contratto di matrimonio, senza trascrivere in fine il cambiamento *o* la controscrittura. *C.* 1103. 1275.

1398 — **1352**. Il minore capace a contrar matrimonio è pure capace a prestare il consenso per tutte le convenzioni delle quali è suscettivo questo contratto: e le convenzioni e donazioni che abbia fatte, sono valide, purchè nel contratto sia stato assistito dalle persone il cui consenso è necessario per render valido il matrimonio. *C.* 152. 1049.

f)

---

a) — *1391. Possono però . . . . . o colle leggi della comunione, o colle leggi dotali. — Nel primo caso i diritti degli sposi e de' loro eredi saranno regolati dalle . . . . . — Nel secondo caso i loro diritti saranno regolati dalle disposizioni del capo III.*

b) — *1392. La semplice stipulazione con cui la moglie si costituisce, o le vengono costituiti de' beni in dote, non basta perchè sieno questi beni sottoposti alla regola dotale, se nel contratto di matrimonio non siasi fatta sopra di ciò un'espressa dichiarazione. — Parimente dalla semplice dichiarazione di maritarsi senza comunione, o sia di rimaner separati di beni, non risulta che gli sposi si sieno sottoposti alla regola dotale.*

c) — *1393. In mancanza . . . . . regola della comunione o che la modifichino, le regole stabilite nella prima parte del capo II formeranno il diritto comune della Francia.*

d) — *1394. Tutte le convenzioni matrimoniali saranno . . . . . prima del matrimonio.*

e) — V. art. 1395.

1348. — *Una promessa di dote contenuta in privata scrittura, è valida ne' rapporti tra il dotante e la dotata.* 19 *gen.* 1839.

La costituzione della dote non può provarsi mai per testimoni, benchè si tratti di somma non maggiore di ducati cinquanta. 11 *gen.* 1853.

1349. — *La disposizione della legge che ordina di doversi fare le convenzioni matrimoniali con atto innanzi notaio prima del matrimonio, e che dopo la celebrazione del medesimo non possono ricevere cambiamento alcuno, non si estende ad una semplice dilazione data dal marito per lo pagamento della dote. E la invalidità, se nell'intervallo si pregiudicassero gl'interessi della moglie, non potrebbe mai esser dimandata dal marito.* 18 *nov.* 1851.

CAPITOLO II.

Della regola dotale.

a) — **1353**. La *dote* sotto questa regola, del pari che sotto quella del capitolo III, consiste ne'beni che la moglie porta al marito per sostenere i pesi del matrimonio. *C.* 193. 877. 888. 1010. 1345 *s.* 1354 *s.* 1407. 1440. 2021. 2034. 2093. 2161 — *Pc.* 177, *6.°*

1541— **1354**. Tutto ciò che la donna si costituisce in dote, o che le vien donato nel contratto del matrimonio, è dotale, se non vi è stipulazione in contrario. *C.* 1037 *s.* 1088. 1345 *s.* 1348. 1387.

SEZIONE I.

Della costituzione della dote.

1542— **1355**. La costituzione della dote può comprendere tutti i beni presenti e futuri della donna, o soltanto tutti i suoi beni presenti, o una parte de'suoi beni presenti e futuri; o pure può avere per oggetto una cosa speciale. *C.* 1353 *s.*

La costituzione della dote, conceputa in termini generici sopra tutti i beni della donna, non comprende i beni futuri.

b) — **1356**. Durante il matrimonio, la dote non potrà esser costituita o accresciuta dai coniugi stessi. Costituendosi o accrescendosi da altri, ove consista in danaro, non godrà della ipoteca legale se non dal giorno della inscrizione. Lo stesso avrà luogo, se siensi dati fondi stimati con dichiarazione di trasferirsene la proprietà al marito. *C.* 1348 *ss.*

1544— **1357**. Se il padre e la madre costituiscano unitamente una dote senza distinguere la parte di ciascuno, s' intenderà costituita in parti eguali.

Se la dote sia costituita dal solo padre per tutti i diritti paterni e materni, la madre, quantunque presente al contratto, non vi sarà obbligata; e la dote resterà per intero a carico del padre. *C.* 1348.

1545— **1358**. Se il padre o la madre superstite costituisca una dote per beni paterni e materni, senza specificarne le porzioni, la dote si prenderà primieramente sopra i diritti spettanti alla futura sposa ne'beni del genitore premorto, ed il rimanente su' beni del dotante.

---

a) — *1540. La dote, sotto questa regola, del pari che sotto quella del capo II, consiste ec.*
b) — *1543. Durante il matrimonio, la dote non può esser costituita nè accresciuta.*

1554. — *D. 13 dic. 1854* — Sul dubbio di legge nella causa tra il Principe di Castelcicala ed il Principe di Caposele, se fosse applicabile tra noi sotto le antiche leggi di questa parte del regno la regola, che la dote promessa da' padri alle figlie da'beni propri e da quei delle figlie stesse estingua soltanto la dote paterna ne' casi previsti dalla *L. 7. ff. de dotis promis.* — 1. Dichiariamo essere stata male invocata la regola della *L. 7. de dotis promis.* citata di sopra, non tenendosi presenti i dettami delle costituzioni del regno su i paraggi delle femmine, ed i principi che ressero gli usi delle rinuncie.

— *Lo spillatico è un'accessione della dote come i frutti dotali; e non può essere considerato come un cespite parafernale.* 30 gen. 1827.

Il fondo non è dotale quando ne'fogli nuziali si accorda al marito la facoltà di alienarlo. 21 ag. 1831.

1355. — *Un foglio addizionale ad un istrumento nuziale, formato nello stesso giorno, col quale si aumentino le obbligazioni del padre dello sposo, non può riguardarsi come un semplice atto di liquidazione di ciò che era convenuto nell'istrumento nuziale, ma come un'ampliazione della donazione nuziale.* 11 giug. 1844.

1357. — *Qualora il padre prometta, paghi la dote e ne stipuli a suo favore il ritorno, non ha luogo la presunzione di essersi costituita metà per ciascuno de'coniugi.* 3 ag. 1852.

1546— **1359**. Benchè la figlia dotata dal padre e dalla madre abbia beni proprî de' quali essi godono l'usufrutto, la dote si prenderà da' beni de' dotanti, se non vi sia stipulazione in contrario. *C.* 298. 1088.

1547— **1360**. Coloro che costituiscono una dote, son tenuti a garentire i beni assegnati in dote. *C.* 1471 *s.*

1548— **1361**. Gl' interessi della dote decorrono *ipso jure* dal giorno del matrimonio contra coloro che l' han promessa, quando anche siasi pattuita una dilazione al pagamento, se non vi sia stipulazione in contrario. *C.* 77. 1088. 1139. 1383. 1779.

SEZIONE II.

De' diritti del marito su' beni dotali, e della inalienabilità del fondo dotale.

1549— **1362**. Il solo marito ha l' amministrazione de' beni dotali, durante il matrimonio. *C.* 1394. 1399. 2007.

Egli solo ha diritto di chiamare in giudizio i debitori e detentori de' beni dotali, di riscuoterne i frutti e gl' interessi, e di esigerne i capitali.

Ciò non ostante può convenirsi nel contratto nuziale che la moglie riscuoterà annualmente, colla semplice sua quietanza, una parte delle sue rendite pel suo mantenimento e pe' bisogni della sua persona.

1550— **1363**. Il marito non è tenuto a prestar cauzione per la dote che riceve, se non vi sia stato obbligato col contratto di matrimonio. *C.* 1088. 1348. 1883 — *Pc.* 601.

1551— **1364**. Se la dote o parte di essa consista in beni mobili stimati nel contratto nuziale, senza la dichiarazione che la stima non vale per vendita, il marito ne diviene proprietario, e non è debitore di altro che del prezzo stabilito. *C.* 450 *s.* 1365. 1377 *s.*

1552— **1365**. La stima dell' immobile costituito in dote non ne trasferisce la proprietà al marito senza una espressa dichiarazione. *C.* 1088. 1348.

1553— **1366**. L' immobile acquistato col danaro dotale non diviene dotale, se non quando nel contratto di matrimonio sia stata stipulata la condizione dell' impiego.

La stessa regola si osserva per l' immobile dato per pagamento della dote costituita in danaro. *C.* 1088. 1348.

1554— **1367**. Gl' immobili costituiti in dote non possono alienarsi o ipotecarsi, durante il matrimonio, nè dal marito, nè dalla moglie, nè da entrambi unitamente; salve le seguenti eccezioni. *C.* 1368 *s.* 1385. 1389. 1997. 2007.

1362. — *L'azione del marito a chiedere la dote promessa sussiste, ancorchè la moglie sia succeduta al dotante.* 25 sett. 1824.

1364. — *La quistione se la dote siasi data estimata o inestimata, è rimessa all'arbitrio del giudice, tranne quando le parole sieno chiare.* 16 feb. 1822.

1366. — *Anche durante il matrimonio può dichiararsi dotale un fondo che si dà in pagamento di dote costituita in contanti con ipoteca sul fondo medesimo.* 30 nov. 1839.

Il fondo acquistato con danaro dotale, è dotale quando ne' capitoli siasi stipulato l'impiego. 11 ap. 1840.

Se in un contratto di matrimonio siasi costituita la dote in danaro contante, e nello stesso contratto si sia fatta una donazione dallo sposo alla sposa, anche di determinata somma, con patto di potersi estinguere l'una e l'altra obbligazione con cessione di beni stabili; ove ciò avvenga, gli stabili ceduti ed assegnati non si reputano dotali. 27 gen. 1845.

È dotale l'immobile dato in pagamento della dote costituita in danaro col vincolo dell'impiego: quindi nulla la vendita, e nulla è pure la decisione che la dichiarò valida ed efficace. 27 feb. 1843.

I beni acquistati col danaro dotale ed ipotecati in beneficio della sposa, sono di proprietà dello sposo, e questi il debitore delle doti: se per fatto proprio abbia deteriorata la condizione dell'impiego delle doti, non può essere discaricato dal dovere di debitore. 12 lug. 1849.

1367. — *L'obbligazione contratta dalla moglie col marito non si può eseguire su i beni dotali, ma su i parafernali.* 18 ap. 1839.

La ipoteca sul fondo dotale è nulla, nè diviene valida dopo lo scioglimento del matrimonio. E

a) — **1368**. La moglie può col consenso del marito, o, se questi dissenta, coll'autorità giudiziale, dare i suoi beni dotali per collocare i figli che ella avesse da un matrimonio antecedente: ma se non è autorizzata altrimenti che per mezzo del giudice, dee riservare l'usufrutto al marito, salvo se la moglie sia tenuta a dotare in sussidio. *C.* 193 *s.* 206. 208. 503 *s.* 814. 1357 *s.* 1369. 1391 *ss.* 1398.

1556— **1369**. Può ancora coll'autorità del marito dare i suoi beni dotali per collocare i figli comuni. *C.* 1357 *s.* 1368.

1557— **1370**. L'immobile dotale può essere alienato, allorchè col contratto del matrimonio ne è stata permessa l'alienazione. *C.* 1088. 1341. 1348.

b) — **1371**. Si può parimente alienare l'immobile dotale col permesso del giudice, ed all'incanto dopo tre pubblicazioni.

per liberare dal carcere il marito o la moglie; *C.* 1398 — *Pc.* 881 — *E.* 11. 709 *s.*

per somministrare gli alimenti alla famiglia ne'casi preveduti negli articoli 201 e 203 nel titolo *del matrimonio*;

per pagare i debiti della moglie, o di quelli che hanno costituito la dote, allorchè questi debiti hanno una data certa anteriore al contratto di matrimonio; *C.* 1282. 1348.

per fare straordinarie riparazioni necessarie alla conservazione dell'immobile dotale; *C.* 531.

finalmente quando l'immobile è indiviso con terza persona, ed è riconosciuto incapace di divisione. *C.* 734. 746. 1532.

In tutti questi casi l'avanzo del prezzo ritratto dalla vendita, soddisfatti i bisogni riconosciuti, rimarrà dotale, e verrà come tale impiegato a vantaggio della moglie. *Pc.* 1073 — *T.* 102, 3.°

---

a) — *1555. La moglie può col consenso del marito, o, se questi dissenta, coll'autorità giudiziale, dare i suoi beni dotali per collocare i figli che ella avesse da un matrimonio antecedente: ma. . . . . . per mezzo del giudice, dee riservare l'usufrutto al marito.*

b)— *1558. Si può parimenti alienare l'immobile dotale col permesso del giudice, ed all'incanto, dopo tre pubblicazioni; — Per liberare dal carcere il marito o la maglie; — Per somministrare gli alimenti alla famiglia ne'casi perveduti negli articoli 203, 205 e 206 nel titolo* del Matrimonio; — *Per pagare ec.*

la donna non è tenuta ad alcuna idennità verso il creditore. 14 nov. 1839.

Se un fondo dotale è gravato da debiti e pesi, non è permessa l'alienazione di una parte di esso corrispondente all'importare de' medesimi senza le formalità prescritte dalla legge. — Dichiarata nulla l'alienazione del fondo dotale, non è produttiva di effetti la garantia che il marito ha promessa pel sostegno del contratto. 31 ott. 1846.

1368. — *Non è vietata dalla legge la donazione di parte della dote che fa la madre, col consenso del marito, ad uno de' figli, riserbando l'usufrutto durante la vita de' genitori di lui, senza ledere la riserba e senza rivocare prima di morire la donazione già fatta.* 19 dic. 1846.

1371.— *D. 2 gen. 1843* — Veduto l'articolo 1371 delle ll. cc. concernente i casi di eccezione alla regola della inalienabilità del fondo dotale, in cui tra l'altro si dispone di potere il giudice permettere l'alienazione dell'immobile dotale per liberare dal carcere il marito o la moglie; — Volendo ricondurre alla uniformità ed a' veri principi del diritto la varia intelligenza data a quella disposizione, e prevenire le frodi a danno della ragione della dote; — Considerando che siffatta eccezione delle antiche e delle vigenti leggi è stata ammessa e ritenuta nel fine di restituire alla famiglia la persona di uno de' suoi principali individui già tolta alla medesima; — Che cotesta interpetrazione restrittiva uniforme alla regola legale per la intelligenza delle eccezioni, è pur nella specie comandata dal testo della legge stessa, del pari che dal pubblico interesse per la garentia della cautela dotale, ec. — 1. La preenunciata disposizione dell'articolo 1371 per l'alienazione della dote, non potrà avere la sua applicazione, se non quando consti che il marito o la moglie trovisi già incarcerata per ragion di debito.

— *Nella esistenza di un' ipoteca giudiziaria contro una donna maritata, se avviene che il giudice autorizza la donna medesima ad ipotecare i suoi beni dotali, questi beni vengono immediatamente colpiti dalla già esistente ipoteca giudiziaria.* 12 feb. 1846.

1559— **1372**. L'immobile dotale può, col consenso però della moglie, essere permutato con un altro immobile dello stesso valore pe' quattro quinti almeno; purchè si giustifichi la utilità della permuta, si ottenga il permesso dal giudice, e preceda la stima per mezzo di periti nominati *ex officio* dal tribunale. *C.* 208. 1548. — *Pc.* 1030 *s.*

In tal caso l'immobile ricevuto in permuta diverrà dotale: l'avanzo del prezzo, se ve ne ha, è pure dotale, e con tal qualità verrà impiegato a vantaggio della moglie.

1560— **1373**. Se fuori delle eccezioni soprindicate, la moglie, o il marito, o entrambi unitamente alienano il fondo dotale, la moglie o i di lei eredi potranno dopo lo scioglimento del matrimonio far rivocare l'alienazione, senza che si possa loro opporre alcuna prescrizione pel tempo decorso, durante il matrimonio: la moglie avrà lo stesso diritto dopo la separazione de'beni. *C.* 216. 1367. 1374. 1405. 1407 *s* 2157. 2159 *a* 2162.

Il marito potrà, durante il matrimonio, far rivocare l'alienazione; restando però obbligato a'danni ed interessi verso il compratore, se nel contratto di vendita non abbia dichiarato che la cosa venduta era dotale. *C.* 1103. 1337.

a) — **1374**. Gl'immobili dotali che nel contratto nuziale non si sono dichiarati alienabili, non soggiacciono a prescrizione, durante il matrimonio; purchè non sia cominciata a decorrere antecedentemente. *C.* 2161.

Diventano ciò non ostante soggetti a prescrizione dopo la separazione de'beni. *C.* 216. 1405. 1407 *s.*

1562— **1375**. Il marito riguardo a' beni dotali è astretto da tutte le obbligazioni che sono a carico dell'usufruttuario. *C.* 525 *s.* 1393.

È tenuto per tutte le prescrizioni incorse, e pe'deterioramenti avvenuti per sua negligenza. *C.* 539. 1336 *s.* 1380. 1578. 1614.

1563— **1376**. Se la dote sia in pericolo, la moglie può dimandar la separazione de' beni, siccome si dirà nell'articolo 1407 e seguenti.

SEZIONE III.

Della restituzione della dote.

1564— **1377**. Se la dote consiste in immobili, o in mobili non estimati nel contratto nuziale, o stimati bensì, ma con dichiarazione che la stima non tolga alla moglie la proprietà, il marito o i suoi eredi possono essere astretti a restituirla senza dilazione dopo lo scioglimento del matrimonio. *C.* 217. 645. 1364 *s.* 1378 *s.*

1565— **1378**. Se la dote consiste in una somma di danaro, o in mobili stimati nel contratto senza dichiararsi che la stima non ne rende proprietario il marito, la restituzione non può dimandarsi se non dopo un anno dallo scioglimento del matrimonio. *C.* 1364 *s.* 1377.

---

a) — *1561. Gl'immobili dotali che nel contratto nuziale non si sono dichiarati alienabili, non soggiacciono a prescrizione durante il matrimonio, purchè non sia cominciata a decorrere antecedentemente. — Diventano ciò non ostante soggetti a prescrizione dopo la separazione de'beni, qualunque siasi l'epoca in cui la prescrizione è incominciata.*

1377. — *Se il marito assume l'obbligo di restituire gli oggetti corredali non preziosi della moglie nello stato in cui trovansi all'epoca dello scioglimento del matrimonio, e di non restituire quelli consumati coll'uso, gli eredi del medesimo non possono essere esonerati dall'obbligo della restituzione, quando è incerta la non esistenza di tali oggetti, anzi si allega che parte de'medesimi trovansi descritti nell'inventario.* 6 ag. 1846.

In caso di espropriazione si dà luogo alla restituzione della dote durante il matrimonio. 24 ag. 1850.

1373. — *La nullità della alienazione del fondo dotale non può essere opposta da' terzi.* 29 lug. 1823.

1566— **1379**. Se i mobili la cui proprietà resta alla moglie, siensi consumati coll' uso e senza colpa del marito, egli non sarà tenuto a restituire se non quelli che rimarranno, e nello stato in cui si troveranno. *C.* 514. 1336 *s.*

Ciò non ostante la moglie potrà in qualunque caso riprendere la biancheria, e ciò che serve attualmente al suo abbigliamento; salvo il diritto di diffalcarne il valore, quando tali robe sieno state primitivamente date con istima. *E.* 536 *s.*

1567— **1380**. Se la dote comprenda crediti, o rendite costituite che abbian sofferto perdita o riduzione non imputabile a negligenza del marito, costui non è tenuto al danno, e rimarrà sciolto da ogni obbligazione, restituendo le scritture de' contratti. *C.* 1337. 1375. 1781 *s.*

1568— **1381**. Se siasi costituito in dote un usufrutto, il marito o i suoi eredi, sciolto il matrimonio, non sono tenuti ad altro che a restituire il diritto di usufrutto, non già i frutti maturati durante il matrimonio. *C.* 217. 503. 511. 513.

1569— **1382**. Se il matrimonio sia durato dieci anni dopo la scadenza de' termini stabiliti pel pagamento della dote, la moglie o i suoi eredi potranno ripeterla contro il marito dopo lo scioglimento del matrimonio, senza esser tenuti a provare che egli l'abbia ricevuta; purchè il medesimo non giustificasse di avere usato inutilmente tutte le diligenze per procurarsene il pagamento. *C.* 1304. 1306.

1570— **1383**. Se il matrimonio si disciolga per la morte della moglie, gl' Interessi ed i frutti della dote che dee restituirsi, decorrono *ipso jure* a favore de'suoi eredi dal giorno dello scioglimento. *C.* 217. 645. 1361. 1779.

Se si disciolga per la morte del marito, la moglie ha la scelta, durante l' anno del lutto, o di esigere gl' interessi della sua dote, o di farsi somministrar gli alimenti dalla eredità del marito: ma in ambedue i casi ella ha diritto di farsi somministrar l'abitazione nel corso del detto anno, e gli abiti del lutto, senza potersi imputar tali spese sugl'interessi che le sono dovuti. *C.* 1417.

1571— **1384**. Sciolto il matrimonio, i frutti degl' immobili dotali si dividono tra 'l marito e la moglie, o i loro eredi, in proporzione del tempo che ha durato il matrimonio nell' ultimo anno. *C.* 217. 510 *s.*

L' anno principia a decorrere dal giorno in cui fu celebrato il matrimonio. *C.* 77.

1572— **1385**. La moglie ed i suoi eredi non godono di alcun privilegio per la ripetizione della dote sopra i creditori ipotecari anteriori alla medesima. *C.* 645. 888. 1010. 1965. 2000. 2007. 2020 *s.*

1573— **1386**. Se il marito era già insolvibile, e non aveva nè arte nè professione allorchè il padre costituì la dote a sua figlia, costei non sarà tenuta a conferire nell' eredità paterna altro che l' azione a lei spettante contra l' eredità di suo marito per ottenerne il rimborso. *C.* 1257.

Ma se il marito è divenuto insolvibile dopo il matrimonio, o se aveva un mestiere o una professione che gli tenea luogo di beni, la perdita della dote cade unicamente a danno della moglie. *C.* 762 *s.*

1382. — *Scorso il decennio stabilito nell'art. 1382 delle leggi civili, non vi è obbligo di provare la soddisfazione della dote. Quanto ai crediti, il marito è tenuto a render solo i titoli, purchè dimostri che non siavi colpa per parte suo.* 24 ag. 1823.

Quando è provato che il marito non ha ricevuto la dote, non è colpito dalla disposizione dell'art. 1382 delle leggi civili. 14 ap. 1849.

1383. — *La moglie non ha diritto alle vesti di lutto allorchè non ha coabitato col marito.* 6 mar. 1819.

Non ha diritto a' frutti dotali pel tempo in cui ha convissuta cogli eredi del marito. 13 ag. 1829.

La vedova non ha diritto che all' ultima annata di spillatico. 21 gen. 1832.

Quando il pagamento della dote è maturato dopo la morte del marito, non si è tenuto al pregiudizio della medesima per mancata iscrizione. — La estimazione della negligenza per parte del marito, la quale abbia prodotta la perdita delle doti della moglie, è una quistione di fatto non soggetta alla censura della Corte Suprema. 27 sett. 1849.

SEZIONE IV.

De' beni parafernali.

1574— **1387**. Sono *parafernali* tutti i beni della moglie, che non sono stati costituiti in dote. *C.* 1353.

1575— **1388**. Se tutti i beni della moglie sieno parafernali, e se nel contratto non esista alcun patto che l' obblighi a sostenere una parte de' pesi del matrimonio, la moglie vi contribuisce sino alla concorrenza del terzo delle sue rendite. *C.* 193. 1088. 1412.

1576— **1389**. La moglie ha l'amministrazione ed il possesso de' suoi beni parafernali.

Ma non può alienarli, nè comparire in giudizio per detti beni senza l' autorità del marito ; o se questi dissenta, senza il permesso del giudice. *C.* 205. 208.

1577— **1390**. Se la moglie costituisca suo marito procuratore ad amministrare i suoi beni parafernali col peso di renderle conto de' frutti, costui sarà tenuto verso la medesima come qualunque altro procuratore. *C.* 1856. 1865 — *Pc.* 610.

1578— **1391**. Se il marito abbia goduto i beni parafernali della moglie senza procura e nel tempo stesso senza opposizione per parte di lei, non è tenuto, allorchè si scioglie il matrimonio, o alla prima domanda della moglie, se non ad esibire i frutti esistenti, senza essere obbligato a dar conto di quelli che sono stati fino allora consumati.

1579— **1392**. Se il marito, malgrado la certa opposizione della moglie, abbia goduto dei beni parafernali, è tenuto a render conto alla medesima di tutti i frutti non solo esistenti, ma anche consumati. *C.* 1391 — *Pc.* 610.

1580— **1393**. Il marito che gode de' beni parafernali, è tenuto a tutte le obbligazioni dell' usufruttuario. *C.* 525 *s.* 1375.

Disposizione particolare.

a) — **1394**. I coniugi, benchè sottomessi alla regola dotale, possono ciò non ostante stipulare una società per gli acquisti. Gli effetti di tal società sono, che si reputeranno esclusi dalla comunione tanto i debiti di ciascun di essi presenti e futuri, quanto i loro rispettivi beni mobili presenti e futuri.

In tal caso, e dopo che ciascun de' coniugi avrà prelevato ciò che giustificherà di aver conferito, la divisione si limita agli acquisti fatti da essi unitamente, o separatamente, durante il matrimonio, tanto se gli acquisti sieno derivati dalla industria comune, quanto se sieno derivati da' risparmi fatti su' frutti e sulle rendite de' beni dei due coniugi.

Se i beni mobili esistenti nel tempo del matrimonio, o pervenuti posteriormente, non sieno stati comprovati per mezzo di un inventario, o di uno stato fatto in buona forma, saranno considerati come acquisti.

---

a)— *1581. I coniugi sottomettendosi alla regola dotale, possono ciò non ostante stipulare una società per gli acquisti, e gli effetti di tal società vengon regolati con le norme prescritte negli articoli 1498 e 1499.*

« — *1498. Quando i coniugi stipulano che tra essi non vi sarà se non una comunione di acquisti, si reputerà che abbiano escluso dalla comunione tanto i debiti di ciascun di essi presenti e futuri, quanto i loro rispettivi beni mobili presenti e futuri.* — *In tal caso, e dopo che ciascun de'coniugi avrà prelevato ciò che giustificherà di aver conferito, la divisione si limita agli acquisti fatti da essi unitamente o separatamente durante il matrimonio, tanto se gli acquisti sieno derivati dall'industria comune, quanto se sieno derivati da' risparmi fatti su i frutti e sulle rendite de' beni de' due coniugi.*

« — *1499. Se i beni mobili esistenti nel tempo del matrimonio, o pervenuti ec.*

CAPITOLO III.

Della regola della comunione.

a) — **1395**. Non è vietato agli sposi di convenire una società o comunione di beni. Questa non si presumerà, ma dovrà espressamente stipularsi, spiegando di volersi sottoporre al reggime della comunione. Non potrà stipularsi che cominci da un' epoca diversa da quella del matrimonio. Gli sposi stabiliranno i patti di tale comunione, purchè non si oppongano alle disposizioni espresse negli articoli 1342, 1343 e 1344.

In difetto di patti particolari che regolino la comunione, si osserveranno le norme che sono prescritte nel titolo X di questo libro *pel contratto di società*: ed oltre a ciò si osserveranno i seguenti stabilimenti. *C.* 1704.

---

a) — *1399. La comunione, sia legale, sia convenzionale, incomincia dal giorno del matrimonio contratto avanti l'ufiziale dello stato civile. Non si può stipulare ch'essa cominci da un' altra epoca.*

PARTE I. - Della comunione legale.

1400. La comunione che si stabilisce colla semplice dichiarazione di maritarsi sotto la regola della comunione, o che deriva dalla mancanza d' ogni contratto, è sottoposta alle regole spiegate nelle sei seguenti sezioni.

SEZ. I. — Di ciò che compone la comunione attivamente e passivamente. — **§. 1.** Della parte attiva della comunione.

1401. La comunione si compone attivamente 1.° Di tutti i beni mobili che i coniugi possedevano nel giorno della celebrazione del matrimonio, come pure di quelli che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di successione o anche di donazione; quando il donante non abbia dichiarato il contrario; — 2.° Di tutti i frutti, rendite, interessi ed arretrati, qualunque sia la loro natura, scaduti o riscossi durante il matrimonio, e provenienti da beni, che appartenevano a' coniugi nel tempo del loro matrimonio, o di quelli che loro son pervenuti durante lo stesso, per qualsivoglia titolo. — 3.° Di tutti gl'immobili acquistati durante il matrimonio.

1402. Qualunque immobile si reputa come acquistato in comunione, se non è provato che uno de' coniugi ne aveva prima del matrimonio la proprietà o il legale possesso, ovvero che gli sia pervenuto dappoi a titolo di credità o di donazione.

1403. I tagli de' boschi e di prodotti delle cave e delle miniere cadono nella comunione per tutto ciò che è considerato come usufrutto, secondo le regole spiegate nel titolo dell'usufrutto, dell' uso e dell' abitazione. — *Se durante la comunione non sieno stati fatti i tagli de' boschi che potean farsi secondo le suddette regole, ne sarà dovuto il compenso al coniuge non proprietario del fondo o a' di lui eredi. — Se le cave e le miniere siano state aperte durante il matrimonio, i prodotti non cadono nella comunione, se non salvo il compenso o l' indennità a favore di quello fra i coniugi cui potrà esser dovuta.*

1404. Non cadono in comunione gl'immobili che i coniugi posseggono nel tempo della celebrazione del matrimonio, o che loro pervengono durante il matrimonio a titolo di eredità. — Nondimeno, se dopo d' avere stipulato il contratto del matrimonio col patto della comunione, e prima della sua celebrazione, uno degli sposi avesse in quest' intervallo acquistato un immobile, esso cadrà nella comunione, purchè l' acquisto non sia stato fatto in esecuzione di qualche clausola del contratto matrimoniale; nel qual caso sarà regolato secondo la convenzione.

1405. Le donazioni d'immobili che durante il matrimonio sono state fatte ad uno soltanto de' coniugi, non cadono nella comunione, ed appartengono al solo donatario, purchè la donazione non contenga espressamente che la cosa donata debba appartenere alla comunione.

1406. L'immobile abbandonato, o ceduto dal padre, dalla madre, o da altro ascendente ad uno de'due coniugi, sia per soddisfarlo di ciò che gli deve, sia col peso di pagare ad estranei i debiti del donante, non cade nella comunione, salvo il compenso e l'indennità.

1407. L'immobile acquistato durante il matrimonio a titolo di permuta con un immobile spettante all'altro de' coniugi, non cade nella comunione, ed è surrogato nel luogo ed in vece di quello alienato; salvo il compenso se siavi eccedenza.

1408. L'acquisto fatto durante il matrimonio per via d'incanto, o altrimenti, della porzione d'un immobile, del quale uno de'coniugi era proprietario indiviso, non entra nella comunione, salva l'indennità dovuta alla comunione per la somma, che la medesima ha somministrata per tale acquisto. — Nel caso che il marito acquisti o si aggiudichi egli solo e nel proprio suo nome, tutto, o parte d'un immobile spettante per indiviso alla moglie, costei nell'atto dello scioglimento della comunione ha la scelta, o di abbandonar l'immobile alla comunione, la quale in tal caso resta debitrice verso la moglie della parte che ad essa appartiene sul prezzo; o di prender l'immobile, rimborsando alla comunione il prezzo dell'acquisto.

SEZ. II. — Della parte passiva della comunione, e delle azioni che ne risultano contro di essa.

1409. La comunione si compone passivamente. — 1.° Di tutti i debiti di cose mobili de' quali gli sposi si trovavano gravati prima della celebrazione delle nozze, o de'quali si trovassero gravate le eredità che loro pervengono durante il matrimonio: salvo il compenso pe'debiti relativi agl'immobili propri dell'uno o dell'altro de'coniugi; — 2.° De'debiti, tanto in capitali, quanto in arretrati o interessi, contratti dal marito durante la comunione, o dalla moglie col consenso del marito; salvo il compenso, ove abbia luogo. — 3.° Degli arretrati ed interessi soltanto delle rendite passive, o de' debiti che sono personali a' due coniugi. — 4.° Delle riparazioni ordinarie degl' immobili che non cadono in comunione; — 5.° Degli alimenti de' coniugi, dell' educazione e mantenimento de'figli, e di tutti gli altri pesi del matrimonio.

1410. La comunione non è tenuta pe'debiti di cose mobili contratti dalla moglie prima del matrimonio, se non quando risultino da un atto autentico anteriore al medesimo, o che prima della stessa epoca abbiano acquistato una data certa, sia col registro, sia per la morte di una o più persone sottoscritte a tal atto. — Il creditore della moglie, in virtù di un atto che non abbia una data certa anteriore al matrimonio, non può agire pel pagamento se non sulla nuda proprietà de'beni immobili particolari di lei. — Il marito che pretendesse d'aver pagato per sua moglie un debito di tal natura, non può dimandarne il compenso ne alla moglie nè a' di lei eredi.

1411. I debiti dell'eredità, che consistono semplicemente in beni mobili, pervenute ai coniugi durante il matrimonio, sono interamente a peso della comunione.

1412. I debiti di un'eredità che consiste semplicemente in beni immobili, pervenuta ad uno de'coniugi durante il matrimonio, non sono a carico della comunione; salvo a'creditori il diritto di agire pel pagamento sopra gl'immobili della predetta eredità. — Nondimeno, se l'eredità è pervenuta al marito, i creditori ereditari possono agire pel pagamento tanto sopra i beni propri del marito, quanto su quelli della comunione, salvo, nel secondo caso, il compenso dovuto alla moglie o a' di lei eredi.

1413. Se l'eredità che consiste semplicemente in beni immobili sia pervenuta alla moglie, ed essa l'abbia accettata col consenso del di lei marito, i creditori dell'eredità possono dimandare il lor pagamento sopra tutti i beni particolari della moglie: ma se l'eredità sia stata accettata dalla moglie coll'autorizzazione giudiziale per causa del dissenso del marito, i creditori, nel caso che gl'immobili ereditari non siano sufficienti, non possono agire fuorchè sulla nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1414. Quando l'eredità pervenuta ad uno degli sposi consista parte in beni mobili e parte in immobili, i debiti da'quali è gravata, non sono a carico della comunione se non

a) — **1396**. Il solo marito amministra i beni della comunione. *C.* 1362. 1399. 2000.
1426— **1397**. Gli atti che la moglie ha fatto senza il consenso del marito, benchè coll'autorità del giudice, non obbligano i beni della comunione, se non quando abbia contratto come pubblica mercantessa e per affari della sua mercatura. *C.* 208 s. — *E.* **11**.

---

per la quantità concorrente della porzione de' beni mobili *soggetta al contributo de' debiti, avuto riguardo al valore degli accennati beni* mobili *paragonato con quello degli immobili. — Cotesta porzione soggetta al contributo si desume dall' inventario , al quale il marito dee far procedere , o nel proprio nome, se l'eredità lo risguarda particolarmente , o in virtù della facoltà che ha di dirigere ed autorizzare le operazioni della moglie, quando si tratti di una eredità alla medesima pervenuta.*

1415. In mancanza d'inventario, ed in qualunque caso che tal mancanza pregiudichi alla moglie, essa o i suoi eredi possono, al tempo dello scioglimento della comunione, domandare di essere indennizzati ne' termini del dritto; ed anche provare la preesistenza e'l valore de' beni mobili *non inventariati, tanto con documenti e scritture private, quanto con testimoni, ed occorrendo, per pubblica fama.—Il marito non è mai ammesso a fare tal pruova.*

1416. Le disposizioni contenute nell' articolo 1414 non impediscono che i creditori di un' eredità, che consiste parte in beni mobili *, e parte in beni* immobili, *dimandino di esser pagati sopra i beni della comunione , tanto nel caso che l'eredità sia devoluta al marito , come in quello che sia devoluta alla moglie , quando costei l'abbia accettata col consenso del marito ; il tutto però senza pregiudizio de' rispettivi compensi. — Lo stesso ha luogo se l'eredità non è stata accettata dalla moglie se non con l'autorità del giudice , e ciò nonostante i beni mobili siano stati confusi con quelli della comunione, senza che siavi preceduto l' inventario.*

1417. Se l'eredità non è stata accettata dalla moglie se non coll' autorità del giudice per lo dissenso del marito, e se si è fatto l' inventario, i creditori non possono pretendere di esser pagati se non sopra i beni tanto mobili che immobili di detta eredità , e nel caso che non bastino , sopra la nuda proprietà degli altri beni particolari della moglie.

1418. Le regole stabilite nell'art. 1411 e negli altri seg: debbono osservarsi egualmente riguardo a' debiti dipendenti da una donazione, come per quelli che dipendono da un' eredità.

1419. I creditori possono dimandare il pagamento de' debiti contratti dalla moglie col consenso del marito, tanto sopra tutti i beni della comunione, quanto sopra quelli del marito o della moglie; salvo il compenso dovuto alla comunione, o l'indennità dovuta al marito.

1420. Qualunque debito contratto dalla moglie con procura generale o speciale del marito , è a carico della comunione ; ed il creditore non può dimandarne il pagamento nè contra la moglie , nè sopra i di lei beni particolari.

SEZ. II. — Dell'amministrazione della comunione, e dell'effetto degli atti di ciascuno de' coniugi relativamente alla società coniugale.

a)— *1421. Il solo marito amministra i beni della comunione. — Li può vendere , alienare , ed ipotecare senza l' intervento della moglie.*

1422. Non può disporre per atto fra vivi a titolo gratuito degl' immobili della comunione, nè della totalità o di una quota de' beni mobili, eccetto che per lo stabilimento de' figli comuni. — Nondimeno può disporre a titolo gratuito e particolare de' beni mobili a benefizio di qualunque persona , purchè non se ne riservi l' usufrutto.

V. art. 1404.

1424. Le multe nelle quali è incorso il marito per delitto che non produce la morte civile , possono esigersi sopra i beni della comunione , salvo il compenso dovuto alla moglie : quelle nelle quali è incorsa la moglie non possono esigersi fuorchè sulla sola proprietà de' suoi beni particolari , sino a che dura la comunione.

1425. Le condanne profferite contra uno de' coniugi, per delitto che produce la morte civile, non percuotono se non la parte ch' egli ha nella comunione ed i suoi beni particolari.

1427— **1398**. La moglie non può, senza essere autorizzata giudizialmente, obbligar se stessa ne'beni della comunione, nè anche per liberare il marito dalla prigione, o per lo stabilimento de'figli in caso di assenza del marito. *C.* 118 *s.* 193. 206. 211. 770. 1368 *s.* 1371.

1428— **1399**. Il marito ha l'amministrazione di tutti i beni della moglie. *C.* 202. 1396. 1400 *s.* 2007. 2160.

Può esercitare egli solo tutte le azioni su'beni mobili, e le azioni possessorie che appartengono alla moglie. *Pc.* 103, 2.° 127 *s.*

Non può alienare gl'immobili particolari della moglie senza il di lei consenso. *C.* 1081. 1336.

È tenuto per qualunque danno avvenga a'beni particolari della moglie per mancanza di atti di conservazione. *C.* 1091. 1336 *s.*

1429— **1400**. Gli affitti de'beni della moglie, che il marito da se solo abbia convenuti per un tempo più lungo di nove anni, nel caso dello scioglimento della comunione, non obbligano nè la moglie nè i di lei eredi, se non pel tempo che rimane a decorrere, sia del primo periodo del novennio, se non fosse ancora trascorso, sia del secondo, e così successivamente; di maniera che il fittaiuolo non abbia se non il diritto di godere del fondo locato soltanto sino al compimento del periodo nel quale si trova. *C.* 1399. 1401. 1555. 1609 *s.*

1430— **1401**. Gli affitti de'beni della moglie per un novennio, o a minor tempo, che il solo marito ha convenuti o rinnovati più di tre anni prima di spirar l'affitto corrente, se tali beni sien rustici, e più di due anni prima di detta epoca, se i detti beni consistano in case, non hanno veruno effetto: purchè non si sieno cominciati ad eseguire prima che si sciogliesse la comunione. *C.* 1399 *s.* 1405.

1431— **1402**. La moglie che si obbliga solidalmente col marito per gli affari della comunione, o del marito, non si reputa obbligata riguardo a lui se non come mallevadrice: ella debbe essere fatta indenne per l'obbligazione che ha contratta. *C.* 1153. 1403. 1406. 1883. 1936.

1432— **1403**. Il marito che si obbliga in solido, o altrimenti, per garentire la vendita a) fatta dalla moglie di un immobile particolare di lei, venendo molestato, ha similmente il regresso contro di essa, tanto sulla di lei parte nella comunione, quanto sopra i di lei beni particolari. *C.* 1153. 1402.

---

a) —*1433. Se si sia venduto un immobile appartenente ad uno de'coniugi, o siasi accordato il riscatto in danno di una servitù dovuta a qualche fondo particolare di uno di essi, ed il prezzo sia stato versato nella comunione senza rinvestirlo, si può prelevare un tal prezzo dalla comunione, a profitto del coniuge che era proprietario dell'immobile venduto, o della servitù riscattata.*

1434. Il rinvestimento si reputa fatto per conto del marito ogni qual volta nell'atto di un acquisto abbia dichiarato di averlo fatto con danari ritratti dall'alienazione dell'immobile suo particolare, e perchè il detto acquisto tenesse luogo di rinvestimento.

1435. Non basta la dichiarazione del marito che l'acquisto sia stato fatto con danari ritratti da un immobile venduto dalla moglie, e per rinvestirli a di lei vantaggio, se il nuovo impiego non sia stato formalmente accettato dalla moglie: se costei non l'abbia accettato, ha diritto soltanto, allorchè la comunione si scioglie, al rimborso del prezzo dell'immobile venduto.

1436. Il compenso del prezzo dell'immobile appartenente al marito non si dà se non sulla massa della comunione; quello del prezzo dell'immobile appartenente alla moglie si dà su'beni proprî del marito, quando non bastino quelli della comunione. In tutti i casi il compenso si regola secondo il prezzo della vendita, non ostante qualunque cosa potesse allegarsi intorno al valore dell'immobile alienato.

a) — **1404**. La donazione fatta dal marito per atto di ultima volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione. *C.* 829. 975.

SEZIONE I.

Dello scioglimento della comunione, e di alcune conseguenze di essa.

b) — **1405**. La comunione si scioglie 1.° per la morte; 2.° per la separazione personale; 3.° per la separazione de'beni. *C.* 1407 — *P.* 16 — *E.* 537.

c) — **1406**. La mancanza d'inventario dopo la morte naturale di uno de'coniugi non dà luogo alla continuazione della comunione, salve le azioni delle parti interessate relativamente alla pruova della esistenza de'beni comuni: la qual pruova potrà farsi tanto per documenti, quanto per pubblica fama. *C.* 1405.

Se vi sono figli minori, la mancanza d'inventario fa in oltre perdere al coniuge superstite il godimento delle loro rendite; ed il surrogato tutore che non lo ha costretto a far l'inventario, è solidalmente tenuto con lui a tutte le condanne che potessero pronunziarsi a favore de'minori. *C.* 298 *s.* 311. 312. 1153.

1437. Ogni qual volta si prende dalla comunione una somma sia per soddisfare i debiti o gli obblighi personali d'uno de' coniugi, come sarebbe il prezzo o parte del prezzo d'un immobile proprio o il riscotto di una servitù prediale, sia per ricuperare, conservare, o migliorare i suoi beni particolari, o generalmente ogni qualvolta uno de' coniugi ha ritratto un particolare vantaggio da' beni della comunione, egli è tenuto a darne il compenso.

1438. Se il padre e la madre abbiano unitamente dotata una figlia comune senza dichiarar la porzione per la quale intendevano di contribuire, si reputa che ciascuno sia concorso a dotarla per metà, tanto se la dote sia stata somministrata o promessa su' beni della comunione, quanto se lo sia stata su' beni propri d'un solo de' coniugi. — Nel secondo caso, il coniuge i di cui immobili, o beni particolari furon costituiti in dote, ha su' beni dell'altro un'azione d'indennità per la metà della dote, avuto riguardo al valore di ciò che si è dato nel tempo della donazione.

1439. La dote costituita dal solo marito su'beni della comunione alla figlia comune, è a carico della stessa comunione; e qualora la moglie accetti la comunione deve soddisfare la metà della dote, purchè il marito non abbia dichiarato espressamente ch'ei ne assumeva il peso interamente o per una porzione maggiore della metà.

1440. All'assicurazione della dote è obbligato chiunque l'abbia costituita; e gl'interessi decorrono dal giorno del matrimonio, ancorchè sia conceduta una dilazione al pagamento, quando non siavi stipulazione in contrario.

V. art. 1405.

a)— *1423. La donazione fatta dal marito per atto d'ultima volontà non può eccedere la parte che gli spetta nella comunione. — Se in questa forma ha donato una cosa della comunione, il donotario non può pretenderla in ispecie, se non nel caso che per effetto della divisione la cosa donata cada nella quota degli eredi del marito: se non cade nella suddetta quota, il legatario riceve l'equivalente dell'intero valore della cosa donata sulla parte spettante agli eredi del marito nella comunione, e sopra i beni particolari del medesimo.*

b) — *1441. La comunione si scioglie 1.° per la morte naturale; 2.° per la morte civile; 3.° pel divorzio (1); 4.° per la separazione personale; 5.° per la separazione de' beni.*

c) — *1442. La mancanza d'inventario dopo la morte naturale o civile di uno ec.*

---

(1) Vedi la nota alla pagina 45.

1443— **1407**. La separazione de'beni non può domandarsi se non giudizialmente dalla moglie la quale si trovi in pericolo di perdere la dote, e quando il disordine degli affari del marito dà luogo a temere che i di lui beni non sieno sufficienti per soddisfare i diritti e le azioni della moglie. Ogni separazione stragiudiziale è nulla. *C.* 984. 1341. 1353. 1373 *s.* 1376. 1405, 5.° 1408 *a* 1416. 1440.

1444— **1408**. La separazione de'beni, ancorchè pronunziata dal giudice, è nulla, se non è stata eseguita colla reale soddisfazione de'diritti e ragioni competenti alla moglie, fatta per atto autentico fino alla concorrenza de'beni del marito, o almeno con istanze introdotte e cominciate tra quindici giorni successivi alla sentenza, e continuate senza interruzione.

1445— **1409**. Ogni separazione di beni dee prima della sua esecuzione rendersi pubblica, mediante un affisso ad una tabella a ciò destinata nella sala principale del tribunale civile, ed in oltre, se il marito sia mercante, banchiere o commerciante, in quella del tribunale di commercio del luogo del suo domicilio; e ciò sotto pena di nullità della esecuzione.

La sentenza che pronunzia la separazione de'beni, è retroattiva sino al giorno della domanda. *Pc.* 944 *s.* 950 *s.*

1446— **1410**. I creditori particolari della moglie non possono senza il di lei consenso domandare la separazione de'beni. *C.* 1119. 1407. 1411 — *Pc.* 943 *s.* 949. 951.

Nondimeno, in caso di fallimento o di prossima decozione del marito, possono valersi delle ragioni della loro debitrice sino alla concorrenza della somma de' loro crediti. *E.* 429 *s.* 549 *s.*

1447— **1411**. I creditori del marito possono reclamare contra la separazione de'beni pronunziata dal giudice, ed anche eseguita in frode de'loro diritti: possono ancora intervenire al giudizio per opporsi alla domanda di separazione. *C.* 1120. 1407 — *Pc.* 433 *s.* 949.

1448— **1412**. La moglie che ha ottenuto la separazione de'beni, dee contribuire, in proporzione delle sue facoltà e di quelle del marito, alle spese domestiche ed a quelle della educazione della prole comune. *C.* 193. 1388.

Queste spese sono interamente a di lei carico, se niente rimane al marito.

1449— **1413**. La moglie separata, sia di beni e di persona, sia di beni solamente, ne reassume la libera amministrazione.

Essa può disporre de'suoi beni mobili, ed alienarli.

Non può alienare i suoi immobili senza l'assenso del marito, o se ricusi di prestarlo, senza l'autorizzazione giudiziale. *C.* 206. 208. 1389. 1414. 1440.

1450— **1414**. Il marito non è tenuto per la mancanza d'impiego o di rinvestimento del prezzo dell'immobile che la moglie separata ha alienato con giudiziale autorizzazione, se non quando sia egli concorso nel contratto, ovvero risulti che il danaro sia stato ricevuto da lui, o convertito in suo vantaggio.

È tenuto per la mancanza d'impiego o di rinvestimento, quando la vendita sia stata fatta in sua presenza e col suo consenso; ma non è tenuto a garentire l'utilità dell' impiego. *C.* 1397 *s.* 1413.

1408. — *R. 7 lug. 1827* — Sua Maestà ha considerato che le leggi in vigore non contengono alcun principio da cui possa dedursi l'impedimento nel tribunale o nella gran corte, di conoscere nuovamente della medesima causa, quando sia rimasto nullo il primo giudizio per difetto di esecuzione; che anzi esempi contrari si scorgono in cui la legge permette a'medesimi giudici di conoscere delle stesse contestazioni, come avviene ne'casi di revisione di conti e di ritrattazione. — Per tali motivi la M. S., uniformemente all'avviso della consulta de'domini oltre il Faro, ha dichiarato che annullato il giudizio di separazione di beni tra i coniugi per mancanza degli atti di esecuzione voluti dalla legge nel termine de' giorni 15 seguenti, appartenga a' giudici dello stesso tribunale o della stessa G. Corte, ancorchè il personale dei componenti non fosse cambiato, pronunziare sulla nuova istanza.

1451— **1415.** La comunione sciolta per la separazione delle persone e de'beni, o de'beni solamente, può ristabilirsi di consenso di ambedue le parti.

Ciò non può farsi se non per atto stipulato da notaio, e con minuta, una copia della quale debbe essere affissa in conformità dell'articolo 1409.

In questo caso la comunione ristabilita racquista i suoi effetti dal giorno del matrimonio: le cose sono restituite nel medesimo stato, come se non vi fosse stata separazione; senza pregiudizio però della esecuzione degli atti che nel tempo intermedio si fossero potuti fare dalla moglie, a tenore dell'articolo 1413.

È nulla qualunque convenzione per cui i coniugi ristabilissero la loro comunione, sotto condizioni diverse da quelle che la regolavano anteriormente.

a) — **1416.** Lo scioglimento della comunione prodotto dalla separazione delle persone
b) e de'beni, o de'beni solamente, non fa sorgere i diritti competenti alla moglie nel caso di sopravvivenza: essa conserva la facoltà di esercitar tali diritti dopo la morte del marito.

1481— **1417.** Le spese del lutto della moglie sono a carico degli eredi del marito premorto.

La quantità di tali spese si regola secondo le facoltà del marito.

Sono dovute anche alla moglie che rinunzii alla comunione.

SEZIONE II.

Dell'accettazione e della rinunzia alla comunione, colle condizioni rispettive.

1453— **1418.** Dopo lo scioglimento della comunione la moglie, o i suoi eredi ed aventi causa, hanno la facoltà di accettarla, o di rinunziarvi. Qualunque convenzione in contrario è nulla. *C.* 7. 816. 1087. 1125. 1341 *s.* 1395. 1405. 1419 *s.*

1454— **1419.** La moglie che non ha preso ingerenza ne' beni della comunione, non può rinunziarvi. *C.* 1418. 1420 *s.* 2162.

Gli atti semplicemente amministrativi o conservatori non inducono che abbia avuto ingerenza. *C.* 695 *s.*

1455— **1420.** La moglie di età maggiore, che in un atto ha assunto la qualità dichiarativa della di lei comunione, non può più rinunziarvi, nè essere restituita in intero contro questa qualità, non ostante che essa l'abbia assunta prima di farsi l'inventario; se pure non vi è stato dolo per parte degli eredi del marito. *C.* 695 *s.* 1063. 1070 *s.* 1258.

1456— **1421.** La moglie superstite che vuole conservare la facoltà di rinunziare alla comunione, dee entro tre mesi successivi alla morte del marito far procedere ad un fedele ed esatto inventario di tutti i beni della comunione, intesi o citati legittimamente gli eredi del marito.

Ella dee nel chiudersi l'inventario dichiarare che sia sincero e veridico, innanzi all' ufiziale pubblico che l'ha ricevuto.

c) — **1422.** Ne'tre mesi e quaranta giorni dopo la morte del marito, ella dee far la rinunzia nella cancelleria del tribunale civile della provincia, o della valle, dove il marito avea il domicilio: se però si tratti d' interesse che non ecceda la somma di ducati trecento, potrà farla nella cancelleria del giudice del circondario. Questo atto debbe inscriversi nel registro destinato a ricevere le rinunzie della eredità. *Pc.* 1073.

---

a) — *1452. Lo scioglimento della comunione prodotto dal divorzio (1), o dalla separazione delle persone e de'beni solamente, non fa. . . . . . la morte naturale o civile del marito.*

b)— V. art. 1418.

c)— *1457. Ne'tre mesi e . . . . . nella cancelleria del tribunale di prima istanza, nel distretto del quale il marito avea il domicilio: quest'atto deve iscriversi nel registro destinato a ricevere le rinunzie della eredità.*

---

(1) — Ved. la nota alla pagina 45.

1458— **1423**. La vedova può, secondo le circostanze, domandare al tribunale civile una proroga del termine prescritto col precedente articolo per la sua rinunzia: tal proroga, se ha luogo, si accorda, intesi o citati legittimamente gli eredi del marito. *C.* 645. 710. 715. 1426 *s.*

1459— **1424**. La vedova che non ha fatto rinunzia nel termine sopra stabilito, non è privata della facoltà di rinunziare, quando non siasi ingerita ne'beni, ed abbia fatto procedere all'inventario; può soltanto esser convenuta come vivente in comunione sino a che vi abbia rinunziato; e dee pagare le spese fatte contra di lei sino alla sua rinunzia. *C.* 1419.

Può egualmente esser convenuta dopo la scadenza de'quaranta giorni successivi al compimento dell'inventario, qualora questo sia stato compiuto prima de'tre mesi.

1460— **1425**. La vedova che ha sottratto o nascosto qualche cosa appartenente alla comunione, è dichiarata soggetta alla comunione, non ostante la sua rinunzia: lo stesso ha luogo riguardo a'di lei eredi. *C.* 645. 709 *s.* 718.

1461— **1426**. Morendo la vedova prima della scadenza de'tre mesi, senza che abbia fatto a) o compito l'inventario, i suoi eredi avranno per farlo o per terminarlo, un nuovo termine di tre mesi da contarsi dal giorno della morte della vedova; e dopo il compimento di esso, quello di giorni quaranta per deliberare.

Se la vedova muore dopo compito l'inventario, i suoi eredi avranno un nuovo termine di quaranta giorni dopo la di lei morte per deliberare.

In oltre possono rinunziare alla comunione nelle forme sopra stabilite, essendo anche ad essi applicabili gli articoli 1423 e 1424. *C.* 701. 1418. 1422 — *Pc.* 1073.

---

a) — *1462. Le disposizioni degli articoli 1456 e seguenti, sono applicabili alle mogli delle persone morte civilmente, dal momento in cui ebbe luogo la morte civile.*

1463. La moglie che ha fatto divorzio, o che è separata personalmente, se non abbia accettata la comunione fra i tre mesi e quaranta giorni dopo la sentenza diffinitiva del divorzio o della separazione, si considera che vi abbia rinunziato, purchè prima della scadenza del detto termine non abbia ottenuto una proroga dal giudice, inteso il marito, o legittimamente citato.

1464. I creditori della moglie possono impugnare la rinunzia fatta da lei, o da'suoi eredi, in frode de'loro crediti, ed accettare la comunione in nome proprio.

1465. La vedova, o che accetti, o che rinunzii, ha diritto, durante i tre mesi e quaranta giorni che le son conceduti per far l'inventario e per deliberare, di prendere dalle provvisioni esistenti gli alementi per se e pe'suoi domestici, ed in mancanza di quelle, può supplirvi prendendo danaro ad imprestito a conto della massa comune, coll'obbligo però di usarne moderatamente. Essa non è tenuta ad alcuna pigione per aver abitato, duranti questi termini, in una casa dipendente dalla comunione, o spettante agli eredi del marito; e se la casa che abitavano i coniugi nel tempo dello scioglimento della comunione, era da essi tenuta per titolo d'affitto, la moglie non sarà obbligata a contribuire, pendenti gli stessi termini, al pagamento della pigione, la quale sarà pagata dalla massa comune.

1466. Nel caso dello scioglimento della comunione per la morte della moglie, i di lei eredi possono rinunziare alla comunione ne'termini e colle forme che la legge prescrive alla moglie superstite.

SEZ. V. — Della divisione della comunione dopo l'accettazione.

1467. Dopo che la moglie o i di lei eredi hanno accettata la comunione, la parte attiva si divide, e la parte passiva si sopporta nel modo seguente.

§. I. — Della divisione della parte attiva.

1468. I coniugi o i loro eredi conferiscono nella massa de'beni esistenti tutto ciò che devono alla comunione per titolo di compenso o d'indennità, secondo le regole di sopra prescritte nella sezione II della I parte del presente capo.

1469. Ciascun coniuge, o il suo erede conferisce egualmente le somme che si sono levate dalla comunione, o il valore de' beni che il coniuge ha preso da essa per dotare una figlia d'altro letto, o per dotare a conto proprio la figlia comune.

1470. Ciascun coniuge o il suo erede preleva dalla massa de' beni, — 1.° I suoi proprì beni non conferiti nella comunione, se esistono in ispecie, o quelli che sono stati acquistati in loro surrogazione; — 2.° Il prezzo de' suoi immobili alienati durante la comunione, che non sia stato rinvestito; — 3.° Le indennità che gli sono dovute dalla comunione.

1471. Le precapienze spettanti alla moglie hanno luogo prima di quelle del marito. — Quando i beni più non esistono in ispecie, le precapienze si fanno primieramente sul danaro contante; quindi su' beni mobili, ed in sussidio sopra gl'immobili della comunione: in questo ultimo caso la scelta degl'immobili spetta alla moglie ed a' suoi eredi.

1472. Il marito non può ripetere ciò che gli è dovuto fuorchè su' beni della comunione. — La moglie ed i suoi eredi, quando non bastino i beni comuni, ripetono ciò che loro è dovuto su i beni proprî del marito.

1473. I rinvestimenti, ed i compensi, che la comunione deve agli sposi, ed i compensi, e le indennità che gli sposi debbono alla comunione, producono ipso jure *gl'interessi dal giorno dello scioglimento di quella.*

1474. Fatte da entrambi i coniugi tutte le precapienze sulla massa, il rimanente si divide per metà tra ciascuno di essi o fra quelli che li rappresentano.

1475. Se gli eredi della moglie sono discordi, in modo che l'uno abbia accettata la comunione cui l'altro ha rinunziato, quegli che l'ha accettata non può prendere se non la sua porzione virile, ed ereditaria, su i beni caduti nella quota della moglie. — Il di più rimane al marito, il quale resta obbligato verso l'erede rinunziante per que' diritti che la moglie avrebbe potuto sperimentare in caso di rinunzia; ma soltanto fino alla concorrenza della porzione virile creditaria del rinunziante.

1476. Finalmente la divisione della comunione, per tutto ciò che risguarda le sue forme, gl'incanti degl'immobili, quando abbian luogo, gli effetti della divisione, la garentia che ne risulta, ed i vicendevoli compensi, è soggetta a tutte le regole stabilite nel titolo delle successioni *per le divisioni fra coeredi.*

1477. Quel coniuge che avrà sottratta, o nascosta qualche cosa appartenente alla comunione, sarà privato della sua porzione sulla cosa medesima.

1478. Compita la divisione, se uno de' coniugi è creditore particolare dell'altro, come sarebbe nel caso che col prezzo della sua roba si fusse pagato il debito particolare dell'altro coniuge, o per qualunque altra causa, egli ha diritto di esigere il suo credito sulla porzione, che è toccata a quest'ultimo sulla comunione, o sopra i di lui beni particolari.

1479. I crediti particolari, che i coniugi hanno l'uno contro dell'altro, non producono interesse se non dal giorno della domanda giudiziale.

1480. Le donazioni che l'uno de' coniugi avesse fatte all'altro, si eseguono soltanto sulla parte che ha il donante nella comunione, e sopra i di lui beni particolari.

V. art. 1417.

§. *II.* — Della parte passiva della comunione, e della contribuzione al pagamento de' debiti.

1482. I debiti della comunione si dividono per metà tra' coniugi, o loro eredi: le spese per apposizione di sigilli, inventarî, vendita di beni mobili, liquidazione, incanti e divisione, fanno parte di questi debiti.

1483. La moglie non è tenuta a' debiti della comunione, sia riguardo al marito, sia riguardo a' creditori, se non per la concorrente quantità dell'utile che ne ha ritratto, purchè siavi stato un regolare e fedele inventario, e si renda conto tanto di ciò che è compreso nell'inventario stesso, quanto di ciò che l'è pervenuto dalla divisione.

1484. Il marito è tenuto interamente a' debiti della comunione ch'egli ha contratti, salvo il regresso per la metà contro la moglie o gli eredi di lei.

1485. Non è tenuto se non per la metà a' debiti particolari della moglie, che sien caduti a carico della comunione.

1486. La moglie può esser convenuta per la totalità de' debiti contratti in suo nome, ed entrati nella comunione, salvo il regresso contra il marito o i di lui eredi, per la metà de' predetti debiti.

1487. La moglie, ancorchè obbligata personalmente per un debito della comunione, non può esser convenuta se non per la metà di tal debito, purchè l'obbligazione non sia solidale.

1488. La moglie, che ha pagato un debito della comunione oltre la sua metà, non può ripetere il soprappiù dal creditore, purchè la quietanza non esprima che ciò che ha pagato era per la sua metà.

1489. Quello de' due coniugi che viene molestato per la totalità d'un debito della comunione in forza dell'ipoteca, di cui era gravato l'immobile che gli toccò nella divisione, ha per diritto il regresso contra l'altro coniuge o i di lui eredi, per la metà di tal debito.

1490. Le disposizioni precedenti non impediscono che, in forza della divisione, sia addossato all'uno o all'altro de' condividenti il peso di pagare una quota de' debiti maggiore della metà, ed anche di soddisfarli interamente. — Ogniqualvolta uno de' condividenti ha pagato per li debiti della comunione una parte maggiore di quella che dovea, ha il regresso contro dell'altro.

1491. Tutto ciò ch'è stato dichiarato di sopra riguardo al marito o alla moglie, ha luogo pure riguardo agli eredi dell'uno o dell'altra; e questi eredi esercitano gli stessi diritti, e sono sottoposti alle stesse azioni cui erano soggetti i coniugi che rappresentano.

SEZ. VI. — Della rinunzia alla comunione, e de' suoi effetti.

1492. La moglie che rinunzia, perde ogni qualunque diritto sopra i beni della comunione, ed anche su i beni mobili che vi conferì di sua parte. — Ella riprende soltanto la biancheria e ciò che serve pel suo abbigliamento.

1493. La moglie che rinunzia, ha diritto di riprendere — 1.° Gl'immobili appartenenti a lei, se esistono in ispecie, o l'immobile acquistato in lor vece; — 2.° Il prezzo de' suoi immobili alienati, di cui non sia stato fatto ed accettato il rinvestimento, siccome sopra si è detto; — 3.° Tutte le indennità che le possono esser dovute dalla comunione.

1494. La moglie che rinunzia è liberata da qualunque contribuzione pe' debiti della comunione, tanto a riguardo del marito, quanto de' creditori. Nondimeno essa è tenuta verso di costoro, quando siasi obbligata unitamente al marito, o quando il debito caduto a carico della comunione fosse in origine a lei particolare, e tutto ciò salvo il regresso contra il marito o i di lui eredi.

1495. Essa può valersi di tutte le azioni e di tutti i diritti sopra indicati tanto su' beni della comunione, quanto su i beni particolari del marito. — Lo stesso possono fare i di lei eredi tranne ciò che riguarda la biancheria, le cose di abbigliamento, come pure ciò che risguarda l'abitazione e 'l vitto durante il termine accordato per far l'inventario e per deliberare; i quali diritti sono meramente personali alla moglie superstite.

Disposizione relativa alla comunione legale, quando uno de' coniugi o ambidue abbiano figli di un precedente matrimonio.

1496. Quanto è stato di sopra stabilito dovrà osservarsi anche nel caso che uno dei coniugi o ambidue abbiano figli di precedente matrimonio. — Nondimeno se la confusione de' beni mobili e de' debiti producesse, a favore d'uno de' coniugi, un vantaggio maggiore di quello che viene autorizzato dall'art. 1098, nel *tit.* delle donazioni tra vivi e dei testamenti, *i figli del primo matrimonio dell'altro coniuge avranno diritto a chiederne la riduzione.*

PARTE II. — Della comunione convenzionale, e de' patti che possono modificare o anche escludere la comunione legale.

1497. I coniugi possono modificare la comunione legale con qualunque sorta di patti non contrari agli articoli 1387, 1388, 1389 e 1390. — Le principali modificazioni son

quelle che han luogo stipulando in una o in oltra delle seguenti maniere; cioe, — 1.° Che la comunione non debba comprender altro che i soli acquisti; — 2.° Che i beni mobili presenti o futuri non entreranno nella comuniane, o non v'entreronno se non per una data parte; — 3.° Che vi si comprenderanno tutti o in parte gl'immobili presenti o futuri, con attribuire ad essi la qualità di beni mobili; — 4.° Che i coniugi pagheranno separatamente i loro debiti anteriori al matrimonio; — 5.° Che in caso di rinunzia, la moglie possa riprendere ciò che ha portato, franco e libero da ogni peso; — 6.° Che il coniuge superstite avrà un'antiparte; — 7.° Che i coniugi avranno porzioni ineguali; — 8.° Che vi sarà fra essi comunione a titolo universale.

V. art. 1394.

SEZ. II. — **Della clausola ch'esclude dalla comunione i beni mobili in tutto o in parte.**

1500. I coniugi possono escludere dalla comunione tutti i lor beni mobili presenti e futuri. — Quando essi pattuiscono che ne metteranno reciprocamente nella comunione fino alla concorrenza d'una somma o di un valore determinato, ciò basta a dimostrare che il di più se l'abbiano riserbato.

1501. Questa clausola costituisce il coniuge debitore verso la comunione della somma che ha promesso di conferirvi, e l'obbliga a giustificarne la collazione.

1502. La collazione è bastantemente giustificata riguardo al marito, colla dichiarazione apposta nel contratto di matrimonio che i suoi beni mobili siano di un dato valore. — È bastantemente giustificata riguardo alla moglie, colla quietanza che il marito fa a lei, o a coloro che l'han dotata.

1503. Se i beni mobili conferiti da uno de' coniugi nel tempo del matrimonio, o pervenutigli posteriormente, eccedono la sua quota messo in comunione; egli ha diritto di riprendere e prelevare il valore di tal'eccedenza, allorchè si scioglie la comuniane.

1504. I beni mobili, che pervengono a ciascun de' coniugi durante il matrimonio, debbono esser comprovati da un inventorio. — Mancando l'inventario de' mobili pervenuti al marito, o un documento proprio a giustificarne lo stato e valore, detratti i debiti, il marito non ha azione per ripigliarli. — Se la mancanza d'inventario riguarda i beni mobili pervenuti alla moglie, ella o i di lei eredi sono ammessi a provare, tanto con documenti, quanto con testimoni, ed anche col mezzo della pubblica fama, il valore di tali beni.

SEZ. III. — **Della clausola che attribuisce la qualità di mobili a' beni immobili.**

1505. Quando i coniugi o l'un di essi fanno entrare in comunione tutti o parte del loro beni immobili presenti o futuri, questa clausola si denomina mobilizzazione.

1506. La mobilizzazione *può essere determinata a indeterminata. — È determinata quando il coniuge ha dichiarato di* mobilizzare, *e di porre in comunione un dato immobile interamente o sino alla concorrenza di una data somma. — È indeterminata quando il coniuge ha semplicemente dichiarato di conferire nella comunione i suoi immobili sino alla concorrenza d'una data somma.*

1507. L'effetto della mobilizzazione *determinata è quello di rendere l'immobile a gl'immobili che vi sono assoggettati, beni della comunione, come i mobili stessi. — Quando l'immobile o gl'immobili della moglie sono stati* mobilizzati *nella totalità, il marito ne può disporre come degli altri beni della comunione, ed alienarli per intero. — Se l'immobile non è* mobilizzato *se non per una data somma, il marito non può alienarlo senza il consenso della moglie: può però ipotecarla senza il di lei consenso sino alla concorrenza soltanto della porzione* mobilizzata.

1508. La mobilizzazione *indeterminata non rende la comunione proprietaria degl'immobili che vi sono stati assoggettati: il suo effetto si limita ad obbligare il coniuge che vi ha acconsentito a far entrare nella massa, allorchè la comunione si scioglie, una porzione de' suoi immobili sino alla concorrenza della somma da lui promessa. — Non può il*

marito, del pari che nell'articolo precedente, senza il consenso della moglie alienare in tutto, o in parte gl' immobili, su i quali è stabilita la mobilizzazione *indeterminata, ma può ipotecarli sino alla concorrenza di tale* mobilizzazione.

1509. Il coniuge che ha mobilizzato *un fondo, ha la facoltà nell' atto della divisione di ritenerlo computandolo nella sua porzione per lo valore attuale; ed i di lui eredi hanno lo stesso diritto.*

SEZ. IV. — Della clausola della separazione de' debiti.

1510. La clausola colla quale i coniugi stipulano di pagare separatamente i loro debiti particolari, gli obbliga, allorchè si scioglie la comunione, a rendersi vicendevolmente conto e ragione de' debiti che si giustificherà d'essere stati soddisfatti dalla comunione in discarico di quello de' coniugi che n'era debitore. — Questa obbligazione è la stessa, o si sia fatto, o non si sia fatto inventario; ma se i beni mobili conferiti da' coniugi non sono documentati da un inventario, o da uno stato autentico anteriore al matrimonio, i creditori dell'uno e dell'altro coniuge possono, senza aver riguardo ad alcuna distinzione che si reclamasse, pretendere d'esser soddisfatti tanto su i beni mobili non inventariati, quanto sopra gli altri beni della comunione. — I creditori hanno lo stesso diritto su i beni mobili pervenuti a'coniugi durante la comunione, se non sono egualmente documentati da un'inventario o da uno stato autentico.

1511. Quando i coniugi mettono in comunione una somma certa, o un fondo determinato, con ciò s' induce un patto tacito, che le dette cose messe in comunione non sian gravate da'debiti anteriori al matrimonio, ed il consorte debitore dee disgravar l'altro di tutti que'debiti che venissero a diminuire ciò che si è promesso di conferire.

1512. La clausola della separazione de'debiti non esenta la comunione dal peso degl'interessi e degli arretrati decorsi dopo il matrimonio.

1513. Quando si proceda contro la comunione pe'debiti di uno de'coniugi, dichiarato nel contratto libero e sciolto da qualunque debito anteriore al matrimonio, l'altro consorte ha diritto ad una indennità che si prende o sulla parte della comunione spettante al coniuge debitore, o su' beni particolari di esso; e nel caso d'insufficienza, tale indennità può pretendersi in giudizio per ragion di garentia contra il padre, la madre, l'ascendente o il tutore che lo avessero dichiarato libero, e sciolto da'debiti. — Tal garentia si può anche pretendere dal marito durante la comunione, se il debito proviene per parte della moglie; salvo, in tal caso, il rimborso dovuto dalla moglie o dagli eredi di lei a benefizio de' mallevadori dopo sciolta la comunione.

SEZ. V. — Della facoltà accordata alla moglie di riprendere franchi e liberi i beni conferiti.

1514. La moglie può stipulare che in caso di rinunzia alla comunione, ella ripiglierà tutto o parte di ciò che vi ha conferito, sia nel tempo del matrimonio, sia dopo; ma tale stipulazione non può estendersi al di là delle cose formalmente espresse, nè a vantaggio di altre persone fuori di quelle designate. — In conseguenza la facoltà di ripigliare i beni mobili conferiti dalla moglie nell' epoca del matrimonio, non si estende a quelli che le fossero pervenuti durante il medesimo. — Così pure la facoltà accordata alla moglie non si estende a'figli, e quella accordata alla moglie ed a'figli non si estende agli eredi, ascendenti, o collaterali. — In ogni caso, le cose conferite non possono ripigliarsi, se non dopo di aver dedotti i debiti particolari della moglie, che la comunione avesse soddisfatti.

SEZ. VI. — Del patto della precapienza.

1515. — La clausola colla quale il coniuge superstite è autorizzato a prelevare, prima di ogni divisione, una somma o una quantità determinata di beni mobili in ispecie, non dà diritto a tal precapienza, *a vantaggio della moglie sopravvivente, se non quando ella accetti la comunione, purchè nel contratto di matrimonio non le sia stato riservato un tal diritto anche in caso di rinunzia. — Fuori del caso di tal riserva la* precapienza *non si fa se non sulla massa divisibile, e non su'beni particolari del coniuge premorto.*

1516. La precapienza *non si risguarda come un vantaggio soggetto alle formalità delle donazioni, ma come una convenzione matrimoniale.*

1517. Si dà luogo alla precapienza *con la morte naturale, o civile.*

1518. Quando lo scioglimento della comunione deriva dal divorzio o dalla separazione personale, non si fa immediatamente la precapienza, *ma il coniuge che ha ottenuto o il divorzio o la separazione personale, conserva i suoi diritti per tal* precapienza *nel caso di sopravvivenza. Se la moglie ha ottenuto il divorzio o la separazione, la somma o la cosa che si deve* precapire *resta sempre provvisionalmente al marito coll'obbligo di dar cauzione.*

1519. I creditori della comunione hanno sempre il diritto di far vendere i beni compresi nella precapienza, *salvo al coniuge il regresso, in conformità dell' articolo 1515.*

SEZ. VII. — Delle clausole, colle quali s'assegnano a ciaschedun de' coniugi parti ineguali nella comunione.

1520. I coniugi posson derogare alla eguaglianza della divisione stabilita dalla legge, sia coll'assegnare nella comunione al coniuge sopravvivente, o a'di lui eredi, una porzione minore della metà, sia coll'assegnargli una somma fissa per qualunque diritto nella comunione, sia stipulando che la comuniane intera, in certi casi, apparterrà al coniuge sopravvivente o ad uno di essi solamente.

1521. Quando è stato stipulato che il coniuge a i di lui eredi non avranno se non una determinata porzione nella comunione, come sarebbe il terzo o il quarto, il coniuge cui tal porzione è per tal modo limitata, o i di lui eredi, non sono obbligati a' debiti della comunione se non a proporzione della parte attiva che vi hanno. — La convenzione è nulla se obbliga il coniuge cui tal limite è imposto, o i di lui eredi, a soggiacere ad una quantità maggiore di debiti, o se li dispensa dal peso di pagarne una rata eguale a quella che prendono nella parte attiva.

1522. Quando siasi stipulato che uno de' coniugi o i suoi eredi non possano pretendere se non una somma determinata per qualunque diritto su la comunione, la clausola si risolve in un contratto eventuale, che obbliga l'altro coniuge o i di lui eredi a pagare la somma convenuta, comunque riesca la comunione, utile o dannosa, sufficiente o insufficiente a soddisfare la detta somma.

1523. Se la clausola del contratto eventuale risguarda soltanto gli eredi del coniuge, costui, nel caso che sopravviva, ha diritto alla divisione legale per metà.

1524. Il marito o i suoi eredi che in virtù della clausola enunciata nell'articolo 1520, ritengono la totalità della comunione, sono tenuti a soddisfarne tutti i debiti. — I creditori non hanno in tal caso azione alcuna contro la moglie o gli eredi di lei. — Se appartenga alla moglie superstite il diritto di ritenere, mediante una convenuta somma, tutti i beni della comunione ad esclusione degli eredi del marito, ella ha la scelta o di pagar loro tal somma, restando obbligata a tutti i debiti, a di rinunziare alla comunione, cedendone agli eredi del marito i beni ed i pesi.

1525. È lecito a' coniugi di stipulare che la totalità della comunione appartenga al coniuge superstite o soltanto ad uno di essi, salvo agli eredi dell' altro il diritto di ripigliare i beni ed i capitali conferiti nella comunione per parte del loro autore. — Questa stipulazione non si reputa come una liberalità soggetta alle regole delle donazioni, sia riguardo alla sostanza, sia riguardo alla forma, ma si considera semplicemente come una convenzione nuziale e fra soci.

SEZ. VIII. — Della comunione a titolo universale.

1526. Gli sposi possono stabilire nel contratto di matrimonio una comunione universale de' lor beni tanto mobili che immobili, presenti e futuri, o di tutti i lor beni presenti solamente, o soltanto di tutti i beni futuri.

Disposizioni comuni alle otto precedenti sezioni.

1527. Ciò che si è stabilito nelle otto precedenti sezioni, non limita le stipulazioni,

delle quali è capace la comunione convenzionale, alle precise disposizioni in esse contenute. — I coniugi posson fare qualunque altra convenzione, siccome si è detto nell'articolo 1387, sotto le modificazioni enunciate negli articoli 1388, 1389 e 1390. — Nondimeno nel caso in cui vi fossero figli di un precedente matrimonio, qualunque convenzione che tendesse ne' suoi effetti a dare ad uno de' coniugi una porzione maggiore di quella stabilita nell'articolo 1098, nel titolo delle donazioni tra vivi e de' testamenti, *sarà senza effetto per tutto ciò che eccede tal porzione; ma i semplici guadagni che risultano da'lavori comuni e da' risparmi sulle rendite rispettive, quantunque ineguali, ne' due coniugi, non son considerati come un vantaggio fatto in pregiudizio de' figli del primo letto.*

1528. La comunione convenzionale è soggetta alle regole della comunione legale, in tutti i casi ne' quali non vi sia derogato implicitamente o esplicitamente nel contratto.

SEZ. IX. — Delle convenzioni che escludono la comunione.

1529. Allorchè gli sposi, senza sottoporsi alla regola dotale, dichiarano di maritarsi senza comunione, o di rimanere separati di beni, gli effetti di tale stipulazione sono regolati nel modo che siegue.

§. *I.* — Della clausola colla quale gli sposi dichiarano di maritarsi senza comunione.

1530. La clausola colla quale gli sposi dichiarano di maritarsi senza comunione, non dà alla moglie il diritto di amministrare i suoi beni, nè di raccoglierne i frutti; questi frutti si reputano assegnati al marito per sostenere i pesi del matrimonio.

1531. Il marito conserva l'amministrazione de' beni mobili ed immobili della moglie, e per conseguenza il diritto di ricevere tutti i mobili che porta in dote, o che le pervengano durante il matrimonio; salva la restituzione ch'egli ne dovrà fare dopo lo scioglimento di esso, o dopo la separazione de' beni pronunziata giudizialmente.

1532. Se tra i mobili portati in dote dalla moglie, o a lei pervenuti durante il matrimonio, vi siano cose che si consumino coll'uso, dovrà di queste unirsi al contratto matrimoniale una descrizione colla stima, ovvero farsene inventario allorchè pervengono alla moglie, ed il marito sarà tenuto a restituirne il prezzo secondo la stima.

1533. Il marito è tenuto a tutti i pesi dell'usufrutto.

1534. La clausola enunciata in questo paragrafo non impedisce di pattuire che la moglie possa riscuotere annualmente con sua semplice quietanza una parte delle sue rendite pel suo mantenimento o pe'bisogni della sua persona.

1535. I beni immobili costituiti in dote, nel caso di questo paragrafo, non sono inalienabili. — Ciò non ostante non si possono alienare senza il consenso del marito, o, se questi il nieghi, senza l'autorità del giudice.

§. *II.* — Della clausola della separazione de' beni.

1536. Allorquando gli sposi nel contratto nuziale han convenuto di vivere separati di beni, la moglie conserva l'intera amministrazione de' suoi beni mobili ed immobili, ed il libero godimento delle sue rendite.

1537. Ciascun de' coniugi dee contribuire a' pesi del matrimonio, secondo le convenzioni contenute nel lor contratto; e se intorno a ciò nulla si sia convenuto, la moglie vi dee contribuire fino alla concorrenza del terzo delle sue rendite.

1538. In nessun caso, nè in forza di qualunque stipulazione, la moglie può alienare i suoi immobili senza speciale consenso del marito, o, se questi dissenta, senza esserne autorizzata dal giudice. — Qualsivoglia facoltà generale di alienare i suoi beni immobili accordata alla moglie, tanto nel contratto di matrimonio, quanto posteriormente, è nulla.

1539. Se la moglie separata lasci godere i suoi beni al marito, questi non è tenuto, sia sulla domanda che la moglie potesse fargli, sia dopo lo scioglimento del matrimonio, se non alla esibizione de' frutti esistenti, e non dee render conto di quelli che fino allora si fossero consumati.

V. art. 1353 a 1394.

TITOLO VI.

DELLA VENDITA.

CAPITOLO I.

Della natura e della forma della vendita.

a) — **1427**. La *vendita* è una convenzione colla quale uno si obbliga a dare una cosa, e l'altro a pagarne il prezzo. *C.* 632. 1055 *s.* 1060 *s.* 1428 *s.*

Può farsi con atto autentico, o con iscrittura privata. *C.* 1271 *s.* 1276 *s.*

1583— **1428**. È perfetta fra le parti, e la proprietà si acquista di diritto dal compratore riguardo al venditore, appena che si è convenuto della cosa e del prezzo, quantunque non sia seguita ancora la tradizione della cosa, nè sia pagato il prezzo. *C.* 632. 1062 *ss.* 1092. 1434. 1436 *s.* 1452 *s.* 1549.

1584— **1429**. La vendita può farsi puramente e semplicemente, o sotto condizione sospensiva o risolutiva. *C.* 1088. 1121 *s.* 1134 *s.* 1136 *s.* 1187. 1433. 2000.

Può altresì avere per oggetto due o più cose alternativamente. *C.* 1142 *s.* 1173 *ss.*

In tutti questi casi il suo effetto è regolato co' principî generali delle convenzioni. *C.* 1055.

1585— **1430**. Quando si vendono delle mercanzie non in massa, ma a peso, numero o misura, la vendita non è perfetta, in quantochè le cose vendute stanno a rischio del venditore finchè esse non sieno pesate, numerate o misurate. Il compratore però può chiederne o la consegna, o i danni ed interessi, se vi è luogo, nel caso d'inadempimento della obbligazione. *C.* 1090. 1092. 1096. 1103. 1135. 1431 *s.* 1475.

1586— **1431**. Se al contrario le mercanzie sieno state vendute in massa, la vendita è perfetta, quantunque le mercanzie non sieno state ancora pesate, numerate o misurate. *C.* 1430. 1432.

1587— **1432**. Riguardo al vino, all'olio ed alle altre cose le quali per usanza si assaggiano prima della compera, non vi è contratto di vendita finchè il compratore non le abbia assaggiate ed approvate. *C.* 1430 *s.*

---

a)— *1582. La vendita . . . . . a dare una cosa, e l'altro a pagarla. — Può farsi ec.*

1427. — VS. AMMINISTRAZIONE CIVILE, BENI DELLA CHIESA, BENI DELLO STATO, CORPI MORALI.

— *Non si richiede la scrittura per la compra-vendita, se non per la pruova di essa, e quindi si può dimostrare con ogni mezzo permesso dalla legge.* 30 gen. 1823.

Non è nullo un contratto di compra-vendita perchè in esso non si è espressamente detto di vendersi la cosa, ma si sono usate espressioni equipollenti. 30 mar. 1824.

Non merita censura la decisione che, valutando le circostanze di fatto, ritenga che un contratto sia pegnoratizio, e non già compra-vendita. 17 ag. 1830.

Un contratto di mutuo col patto, in mancanza di restituzione nel termine convenuto, che il fondo ipotecato dovesse intendersi venduto pel valore da fissarsi da periti eletti di consenso, non si può ritenere tramutato in compra-vendita per la sola scadenza del termine e senza il beneficio della purgazione della mora, comunque non rinunziata. 4 dic. 1852.

1428. — *Quando la proprietà della cosa venduta rimane presso il preteso venditore, e non si è convenuto della cosa e del prezzo, non vi ha contratto di compra-vendita.* 10 giu. 1844.

Non è censurabile il giudizio de' giudici del merito, con che si ritenga un contratto di vendita perfetta per i suoi requisiti, e non già pegnoratizio. 2 ott. 1852.

La dichiarazione del venditore di aver ricevuto il prezzo della vendita basta per la validità del contratto, quantunque la somma non si vegga espressa. 11 mar. 1852.

1430. — *È perfetta la vendita a misura de' generi designati per luogo e per lo prezzo, e nella specie di frutti in erba nel senso dell'articolo 1430 ll. cc., talchè la proprietà della quantità venduta si trasferisce nel compratore al momento del contratto.* 2 sett. 1847.

1588— **1433**. La vendita fatta col patto dell'assaggio si presume sempre fatta sotto condizione sospensiva. *C.* 1134 *s.* 1429.

1589— **1434**. La promessa di vendere equivale alla vendita, quando esiste il consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo. *C.* 1056. 1428. 1435 *ss.*

1590— **1435**. Se la promessa di vendere siasi fatta con caparra, ciascun de' contraenti è in libertà di recedere dal contratto; quegli che l'ha data, perdendola, e quegli che l'ha ricevuta, restituendo il doppio. *C.* 1434. 1561.

1591— **1436**. Il prezzo della vendita debbe esser determinato e specificato dalle parti. *C.* 1083. 1428. 1434. 1437.

1592— **1437**. Può per altro rimettersi al giudizio di un terzo: se questi non voglia o non possa diffinirlo, la vendita è nulla. *C.* 1428. 1436. 1726.

a) — **1438**. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore, salve le particolari convenzioni. *C.* 1201 *s.* 1476, *3.°* 1492.

CAPITOLO II.

Delle persone che possono comprare o vendere.

1594— **1439**. Possono comperare o vendere tutti coloro a'quali la legge nol vieta. *C.* 131. 138. 373. 1077 *ss.* 1082 *s.* 1732 — *S.* 60. 64 — *E.* 431. 486.

1595— **1440**. Il contratto di vendita non può aver luogo tra' coniugi, fuori de' tre casi seguenti: *C.* 206. 208. 1439. 2159.

1.° quando uno de' coniugi giudizialmente separato cede all' altro de' beni in pagamento de' di lui diritti; *C.* 1405. 1407 *s.*

2.° quando la cessione che il marito fa alla moglie, anche non separata, è fondata sopra una causa legittima, che sarebbe il rinvestimento o reimpiego de'di lei immobili alienati, o del danaro a lei spettante, se questi immobili o danaro non cadono in comunione;

3.° quando la moglie cede al marito de' beni in pagamento di una somma da lei promessagli in dote, se non siasi convenuta la comunione: salve in questi tre casi le ragioni degli eredi delle parti contraenti, quando ne risulti alcun vantaggio indiretto. *C.* 829 *ss.* 1052.

---

a)— *1593. Le spese degli atti e le altre accessorie alla vendita sono a carico del compratore.*

1434. — *È permesso dalle nuove leggi il patto della prelazione nel caso di vendita — Ed allora la prelazione ha luogo in concorrenza di altri oblatori — Non può però lo stipulante chiedere che il fondo gli sia venduto dietro apprezzo.* **2** mag. **1826.**

Il patto di prelazione convenuto in una vendita d'immobili non induce un'azione reale per la revindica del fondo a danno d'un terzo acquirente, ma la sola azione personale contro il promittente per i danni-interessi. **8** lug. **1846.**

1435. — *Anche quando la caparra sia forte e costituisca parte di prezzo, il compratore può sempre sciogliersi rendendo il doppio.* 14 feb. 1832.

Eletti due periti arbitri per definire il prezzo de' fondi promessi in vendita, e nominato un terzo per dirimere il disparere surto tra i due primi, qualora, morto uno di questi, il terzo perito non abbia avuta la conferenza prescritta dalla legge, la promessa di vendita non ha effetto. 24 gen. 1850.

1439. — VS. CORPI MORALI ECCLESIASTICI. — *L'autorizzazione Sovrana data a' corpi morali per contrattare un'alienazione, non impone loro l'obbligo di effettuarla, ma li rende soltanto capaci a poterla fare.* 1 apr. 1852.

La nullità del contratto pel venditore minore non produce la stessa nullità per il venditore maggiore di età. 18 nov. 1852.

1440. — *Il divieto a'coniugi di poter tra loro stipular vendite non è assoluto ma relativo.* 28 gen. 1843.

Non è vietato dalla legge una cessione di taluni beni alla moglie in soddisfazione di ciò che consta essere a lei dovuto, e che tale cessione si faccia nel giorno precedente al decesso del marito. 17 feb 1849.

1596— **1441**. Non possono essere *aggiudicatari*, sotto pena di nullità, nè direttamente nè per interposte persone, *C.* 827. 1053 *s.* 1439.

i tutori, de'beni di coloro de' quali hanno la tutela; *C.* 373.

i mandatari, de' beni che sono incaricati di vendere; *C.* 1863.

gli amministratori, de' beni de' comuni o degli stabilimenti pubblici affidati alla loro cura;

i pubblici uficiali, de' beni nazionali che si vendono col lor ministero.

1597— **1442**. I giudici, i loro supplenti, i magistrati che esercitano il ministero pubblico, i cancellieri, gli uscieri, i procuratori, i difensori ufiziosi ed i notai, non possono diventar cessionari delle liti, ragioni ed azioni litigiose che sono di competenza del tribunale, nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità, de' danni ed interessi, e delle spese. *C.* 1103. 1439 — *Pc.* 797 — *S.* 64.

CAPITOLO III.

Delle cose che possono vendersi.

1598— **1443**. Si può vendere tutto ciò che è in commercio, quando leggi particolari non ne abbiano vietata l'alienazione. *C.* 463 *ss.* 634. 1082. 1445. 2132.

1599— **1444**. La vendita della cosa altrui è nulla: essa può dar luogo al risarcimento dei danni e degl' interessi, quando il compratore abbia ignorato che la cosa fosse d'altrui. *C.* 975. 1103. 1476. 1481. 1510. 1807. 1934. 2142 *s.* 2171 *s.* — *S.* 130 *s.* — *E.* 703.

1600— **1445**. Non si può vendere l'eredità di una persona vivente, ancorchè questa vi acconsentisse. *C.* 708. 1032. 1084. 1343.

1446. È vietata la vendita de' frutti in erba e non ancora raccolti, quante volte si conviene la consegna a peso, o numero, o misura di generi o derrate, e se ne determini anticipatamente il prezzo, senza riportarsi a quello che corre al tempo del ricolto.

Se nel caso di siffatta vendita siasi pagata qualche somma al venditore a conto del prezzo, il compratore avrà diritto a reclamarne la restituzione coll'interesse dal dì dell'anticipazione fatta, alla ragione corrente.

Tuttavolta non è vietato di vendere in massa l'intera ricolta pendente, o una quota parte di essa, per un prezzo determinato.

1601— **1447**. La vendita è nulla, se nel momento del contratto era interamente perita la cosa venduta.

Se una parte sola ne fosse perita, il compratore avrà la scelta o di recedere dal contratto, o di domandare la parte rimasta, facendone determinare il prezzo, mediante stima. *C.* 1464. 1466. 1527 *s.* 2092. 2112.

1441. — *Le donne ed i settuagenari ed anche la moglie del debitore si possono rendere aggiudicatari.* 27 mag. 1826.

1442. — *Il patto de quota litis è quello la cui mercè il difensore di una lite ne diviene cessionario in una certa e determinata porzione a titolo di compenso, non già quello col quale il patrocinatore stipula per se il diritto ad esser soddisfatto, dopo la vittoria della causa, delle spese che anticipa, e di un sussidio accordato alla parte, su quanto spera ottenere dal magistrato con la lite medesima.* 11 giu. 1850.

La cessione di un diritto litigioso di competenza del Tribunale presso cui il patrocinatore cessionario esercita le sue funzioni, non è valida sol perchè il cedente non abbia altri mezzi per pagare il suo debito. 7 giug. 1853.

1443. — *R. 6 nov. 1847* — La cessione dei maritaggi è vietata; e gli atti che potrebbero farsi in contraddizione di ciò, sono reputati nulli e di niun effetto; e le somme individualmente assegnate al pagamento di tali coniugi sono insequestrabili a similitudine de' soldi e degli alimenti.

1444. — *Dichiarata invalida la vendita per una parte la quale appartenga ad altri, si debbe diminuire il prezzo della cosa venduta.* 26 feb. 1852.

CAPITOLO IV.

Delle obbligazioni del venditore.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1602— **1448**. Il venditore è tenuto a spiegar chiaramente quello a cui si obbliga. Ogni patto oscuro o ambiguo s'interpreta contra il venditore. *C.* 1115.

1603— **1449**. Egli ha due obbligazioni principali, quella di consegnare, e quella di garentire la cosa che vende. *C.* 1450 *s.* 1471.

SEZIONE II.

Della tradizione della cosa.

1604— **1450**. La *tradizione* è la traslazione della cosa venduta in potere e possesso del compratore. *C.* 1090. 1427 *s.* 1451. 1971 *s.*

1605— **1451**. Il venditore adempie l'obbligazione di consegnare gl'immobili, quando ha dato le chiavi, se trattisi di un edifizio, o quando ha consegnato i titoli della proprietà venduta. *C.* 1452.

1606— **1452**. La tradizione delle cose mobili si compie o colla tradizione reale, o col consegnar le chiavi degli edifizî, ove si conservano, o anche col solo consenso delle parti, se la traslazione non può eseguirsi nel tempo della vendita, o pure se il compratore le aveva già in suo potere per altro titolo. *C.* 449 *s.* 1092. 1095. 1450 *s.*

1607— **1453**. La tradizione de' diritti incorporali si esegue o col consegnare i titoli, o coll'uso che ne fa il compratore di consenso col venditore. *C.* 1249. 1450. 1535 *s.* 1945. 2120.

1608— **1454**. Le spese della tradizione sono a carico del venditore, e quelle del trasporto sono a carico del compratore, se non vi sia stata stipulazione in contrario. *C.* 1088. 1201. 1450. 1971.

1609— **1455**. La tradizione dee farsi nel luogo in cui la cosa si ritrovava allorchè fu venduta, quando non siasi diversamente pattuito. *C.* 1088. 1200. 1217. 1497.

1610— **1456**. Se il venditore manchi di far la tradizione nel tempo fra le parti convenuto, potrà il compratore chiedere, a suo arbitrio, o la risoluzione del contratto, o che egli sia posto nel possesso della cosa venduta, se il ritardo derivi dal fatto del venditore. *C.* 1088. 1093. 1096. 1100. 1103. 1136 *s.* 1187. 1336. 1430. 1500 *s.* 1504. 1935, *6.°*

1611— **1457**. In tutti i casi il venditore debbe esser condannato al risarcimento de' danni ed interessi, qualora dalla tradizione non fatta nel tempo convenuto ne risulti un pregiudizio al compratore. *C.* 1096. 1103. 1336. 1456.

1448. — *Il venditore non può fare dichiarazioni per rendere invalida l' alienazione.* 26 giu. 1852.

1456. — *Nell'associazione ad un' opera a fascicoli, l'editore è obbligato consegnarli a misura che si pubblicano: se invece faccia offerta dell'opera all'associato, questi nel giudizio della convalida può dimandare la risoluzione del contratto in eccezione, anzichè farsi in via principale, o riconvenzionale.* 12 ap. 1849.

1457. — *Ne' contratti di compra-vendita di derrate la tradizione della cosa ed il pagamento del prezzo costituisce un egual dovere da adempiersi da ciascun contraente. In conseguenza, nel caso che un di loro voglia farsi attore e giovarsi dell'inadempimento dell'altro per renderlo responsabile de' danni ed interessi, non può dispensarsi, alla scadenza, dal costituirlo in mora con l'adempimento dal canto suo dell'obbligazione contratta.* 9 dic. 1844.

1612— **1458**. Il venditore non è tenuto a consegnare la cosa, se il compratore non ne paghi il prezzo, ed il venditore non gli abbia accordato dilazione al pagamento. *C.* 1496 *a* 1503.

1613— **1459**. Nè pure è tenuto a consegnarla, quando anche avesse accordato una dilazione al pagamento, se dopo la vendita il compratore sia fallito, o sia prossimo al fallimento, in guisa che il venditore si trovi in pericolo imminente di perdere il prezzo; purchè il compratore non dia cauzione di pagare nel termine convenuto. *C.* 1141. 1499. 1883 — *Pc.* 218. 601 *s.* —*E.* 429.

1614— **1460**. La cosa dee consegnarsi nello stato in cui si trova nel tempo della vendita. Dal giorno della vendita tutti i frutti spettano al compratore. *C.* 443. 473. 508 *s.* 511. 1091 *s.* 1498. 1528 — *Pc.* 221. 609.

1615— **1461**. L'obbligo di consegnar la cosa comprende quello di consegnar i suoi accessori, e tutto ciò che fu destinato al perpetuo uso di essa. *C.* 445 *s.* 471 *s.* 476 *s.* 972 *s.* 1538. 2004. 2105.

1616— **1462**. Il venditore è tenuto alla tradizione della cosa in tutta l'estensione che si è stipulata nel contratto, sotto le modificazioni che seguono. *C.* 1463 *a* 1469. 1611.

a) — **1463**. Se la vendita di uno stabile si è fatta coll'indicazione della estensione in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato a soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo. *C.* 1088. 1462. 1468. 1490 — *Pc.* 396.

1618— **1464**. Se all'opposto nel caso dell'articolo precedente l'estensione si trovi maggiore di quella espressa nel contratto, il compratore ha la scelta o di corrispondere il supplimento del prezzo, o di recedere dal contratto, se l'eccesso oltrepassa la vigesima parte della estensione dichiarata nel contratto. *C.* 1447. 1462 *s.* 1465 *s.* 1527 *s.*

1619— **1465**. In tutti gli altri casi, sia che la vendita riguardi un corpo certo e circoscritto, sia che riguardi fondi distinti e separati, sia che incominci dalla misura, o pure dall'indicazione del corpo venduto seguita dalla misura, l'espressione di tal misura non dà luogo ad alcun supplimento di prezzo in favore del venditore per l'eccesso della misura, nè ad alcuna diminuzione di prezzo in favore del compratore, se la misura sia minore, se non quando la differenza della misura reale in confronto di quella indicata nel contratto ecceda la vigesima parte di più o di meno del valore intero delle cose vendute; purchè non vi sia stipulazione in contrario. *C.* 1088. 1462. 1464.

1620— **1466**. Nel caso in cui, secondo il precedente articolo, vi sia luogo ad accrescimento di prezzo per eccesso di misura, il compratore ha la scelta o di recedere dal contratto, o di supplire il prezzo ed anche gl'interessi, se abbia ritenuto il fondo. *C.* 1447. 1462. 1464. 1498. 1527 *s.* 1779.

---

a)— *1617. Se la vendita di uno stabile si è fatta colla indicazione dell'estensione, in ragione di un tanto per ogni misura, il venditore è obbligato di consegnare al compratore, se lo esige, l'estensione indicata nel contratto. — E quando ciò non sia possibile, o il compratore non lo esiga, il venditore è obbligato di soggiacere ad una proporzionata diminuzione del prezzo.*

1462. — *Quando si vende uno stabile meno alcune parti, tutto il resto è compreso nella vendita.* 16 feb. 1832.

La facoltà data al compratore di recedere dal contratto quando la estensione del fondo si trovi minore della dichiarata, non vale nel caso che la diminuzione dipenda dal fatto di un terzo il quale revindichi una parte del fondo. 28 gen. 1840.

Nelle vendite giudiziali in cui il valore dell'immobile esposto venale viene stabilito con apprezzo, è ammessibile l'azione per diminuzione di prezzo intentata dall'aggiudicatario. 1 sett. 1845.

1463. — *Chiesta la diminuzione del prezzo per mancanza della cosa venduta, non è proibito di chiedere la risoluzione del contratto.* 1 dic. 1829.

L'aggiudicatario non ha diritto ad indennizzazione sul prezzo del fondo che ritrova meno di estensione, quando non gli fu aggiudicato in ragion di un tanto per ogni misura, e vi era patto ne' capitoli di vendita senza darsi luogo a diminuzione alcuna. 22 ag. 1850.

1621— **1467**. In tutti i casi ne' quali il compratore ha diritto di recedere dal contratto, il venditore è tenuto a restituirgli, oltre il prezzo, se lo abbia ricevuto, anche le spese del contratto. *C.* 1454. 1462. 1464. 1466. 1476.

1622— **1468**. L'azione pel supplimento del prezzo, che compete al venditore, e quella per la diminuzione del prezzo, o pel recesso dal contratto, che compete al compratore, debbono proporsi entro un anno da computarsi dal giorno del contratto, sotto pena della perdita delle loro ragioni. *C.* 1462 *s.*

1623— **1469**. Se si sieno venduti due fondi collo stesso contratto, e per un solo e medesimo prezzo, colla indicazione della misura di ciascun di essi, e si trovi che la estensione sia minore nell'uno, e maggiore nell'altro, se ne fa la compensazione sino alla debita concorrenza: e l'azione tanto pel supplimento, che per la diminuzione del prezzo, non ha luogo se non in conformità delle regole sopra stabilite. *C.* 1187. 1243 *s.* 1462 *s.*

1624— **1470**. La quistione, se la perdita o la deteriorazione della cosa venduta, prima di consegnarsi, debba andare a carico del venditore o del compratore, sarà giudicata a norma delle regole prescritte nel titolo *de' contratti*, o *delle obbligazioni convenzionali in generale*. *C.* 1091 *s.* 1102. 1135. 1187. 1256 *s.* 1493.

SEZIONE III.

Della garentia.

1625— **1471**. La garentia che il venditore dee al compratore, ha due oggetti: il primo è il pacifico possesso della cosa venduta: il secondo riguarda i difetti occulti di essa, o i vizi che dan luogo all'azione redibitoria. *C.* 1449. 1472 *s.* 1487 *s.*

§. I.

Della garentia in caso di evizione.

1626— **1472**. Quantunque nel contratto di vendita non siasi stipulata la garentia, il venditore è tenuto per legge a garentire il compratore dalla evizione che soffre di tutte, o di parte delle cose vendute, o da' pesi che si pretendono sopra le medesime, e che non furono manifestati nell'atto della vendita. *C.* 804 *s.* 1471. 1473 *s.* 1527. 1551. 1717. 1910. 2072. 2090 *s.*

1627— **1473**. Le parti possono con patti particolari accrescere o diminuire l'effetto di questa obbligazione legale; e possono pure convenire che il venditore non sia sottoposto ad alcuna garentia. *C.* 1088. 1474 *s.* 1489. 1539.

1468.— *L' azione* quanti minoris *competente all' aggiudicatario necessario si prescrive nel termine di un' anno da incominciare dall'epoca del possesso del fondo, non già dall'intimazione della sentenza di aggiudicazione, dalla chiusura del verbale di graduazione, o dal verbale del partaggio: questi atti non danno diritto all'aggiudicatario di andare al possesso del fondo.* 30 lug. 1830.

1471. — *Il compratore non può dirsi creditore del venditore per l'azione eventuale di garentia che gli compete.* 5 dic. 1829.

L'azione di garentia non compete contra chi non è venditore, nè rappresentante il venditore. 1 ap. 1832.

1472. — *R. 14 giu. 1818.* — Ne' giudizi di garentia relativi a' beni dello Stato tra l'amministrazione del demanio ed i compratori degli stessi, i tribunali ordinari debbon osservare il disposto nell' art. 5 del decreto del 9 luglio 1812.

D. 24 giu. 1824. — 1. I beni che a titolo di dotazioni o sopradotazioni sono stati accordati dalla commessione esecutrice del Concordato ai diversi titolari e comunità ecclesiastiche de' nostri reali domini al di qua del Faro con nostra sovrana approvazione, non sono soggetti a qualsivoglia obbligazione contratta da' medesimi titolari e comunità ecclesiastiche con atti anteriori, non ostante qualunque patto o condizione in essi apposta.

1628— **1474**. Quantunque siasi pattuito che il venditore non sia soggetto ad alcuna garentia, ciò non ostante resterà obbligato a quella che risulta da un fatto suo proprio. Qualunque convenzione in contrario è nulla. *C.* 7. 816. 1087. 1125. 1336 *s.* 1473.

1629— **1475**. Nel caso medesimo che siasi stipulato di non esser tenuto a veruna garentia il venditore, accadendo l'evizione, è tenuto alla restituzione del prezzo; eccetto quando il compratore fosse consapevole del pericolo della evizione nell'atto della vendita, o avesse comprato a suo rischio e pericolo. *C.* 1088. 1092. 1488. 1539.

1630— **1476**. Quando siasi promessa la garentia, o nulla siasi stipulato su tale oggetto, se il compratore ha sofferto l'evizione, ha diritto di domandare dal venditore

1.° la restituzione del prezzo; *C.* 1427.

2.° quella de' frutti, quando sia obbligato di restituirli al proprietario che ha rivendicato la cosa; *C.* 1460. 1498. 1528.

3.° le spese fatte in conseguenza della denunzia della lite al suo autore, e quelle fatte dall'attore principale; *C.* 1438. 1492.

4.° finalmente i danni ed interessi, come pure le spese legittime del contratto. *C.* 1103. 1519. 1545. 2087.

1631— **1477**. Quando nell'epoca dell'evizione la cosa venduta si trova diminuita di valore, o notabilmente deteriorata, sia per negligenza del compratore, sia per l'accidente di una forza irresistibile, il venditore è egualmente tenuto a restituire l'intero prezzo. *C.* 1336 *s.* 1476. 1478.

1632— **1478**. Se però il compratore ha ricavato utile da' deterioramenti che ha fatti, il venditore ha diritto di ritenere sul prezzo una somma corrispondente a tal utile. *C.* 1477. 2069.

1633— **1479**. Se la cosa venduta si trovasse aumentata di prezzo nel tempo dell'evizione, anche indipendentemente dal fatto del compratore, il venditore è tenuto a pagargli ciò che vale più del prezzo della vendita. *C.* 1483. 2069.

1634— **1480**. Il venditore è tenuto a rimborsare il compratore, o farlo rimborsare da chi ha rivendicato il fondo, di tutte le riparazioni e miglioramenti utili che vi abbia fatti. *C.* 524. 780 *a* 783. 786. 2019. 2069.

1635— **1481**. Se il venditore ha venduto con mala fede il fondo di un altro, sarà tenuto a rimborsare al compratore tutte le spese, anche voluttuose o di delizia, che costui avesse fatte sul fondo. *C.* 474 *s.* 975. 1075 *s.* 1444 *ss.* 1807. 2142 *a* 2145. 2174.

1636— **1482**. Se il compratore ha sofferto l'evizione per una parte soltanto della cosa, e questa parte sia di tale importanza, relativamente al tutto, che l'acquirente non avrebbe comprato senza di essa, potrà far rescindere la vendita. *C.* 1096. 1483 *s.*

1637— **1483**. Se nel caso di evizione di una parte del fondo venduto non siasi rescissa la vendita, il valore della parte evitta sarà dal venditore rimborsato al compratore, secondo la stima che avrà nell'epoca dell'evizione, e non a proporzione del prezzo totale della vendita, o che sia aumentata, o che sia diminuita di valore la cosa venduta. *C.* 1463. 1479. 1482. 1484.

1638— **1484**. Se il fondo venduto si trovi gravato di servitù non apparenti senza che se ne sia fatta dichiarazione, e queste sieno di tale importanza da far presumere che se il compratore ne fosse stato avvertito, non lo avrebbe comperato, può egli domandare lo scioglimento del contratto, quando non prescelga di contentarsi piuttosto di una indennità. *C.* 559. 610. 612. 1096. 1482. 1488 *s.*

È dovuta la garentia per evizione nelle aggiudicazioni. 3 dic. 1833.

1479. — *Venduto un fondo ereditario da taluni coeredi, se viene evitto, la indennizzazione che compete al compratore per la plusvalenza che si verifica all'epoca della evizione, non può richiedersi anche contro a' coeredi non venditori.* 24 lug. 1851.

1483. — *Il venditore è tenuto di garentia per la parte evitta, secondo il prezzo al tempo della patita evizione, e non già secondo il ragguaglio del prezzo pagato.* 27 mar. 1852.

1639— **1485**. Le altre quistioni che possono nascere pel risarcimento de' danni ed interessi recati al compratore coll'inadempimento della vendita, debbono esser decise, secondo le regole generali stabilite nel titolo *de' contratti, o delle obbligazioni convenzionali in generale*. *C*. 1088. 1096 *s*. 1100 *s*. 1109 *s*. 1135 *s*. 1179.

1640— **1486**. La garentia per causa di evizione cessa quando il compratore si è lasciato condannare con una sentenza pronunziata in ultima istanza, o di cui non si possa più ammettere l'appellazione, senza chiamare in giudizio il venditore, se questi prova che vi erano sufficienti motivi per far rigettare la domanda. *C*. 1304, *3.°* 1351 — *Pc*. 151 *s*. 269. 507 *s*.

§. II.

Della garentia pe' vizî della cosa venduta.

1641— **1487**. Il venditore è tenuto a garentire la cosa venduta da' vizî occulti che la rendono non atta all'uso cui è destinata, o che diminuiscono talmente questo uso, che se il compratore gli avesse conosciuti, o non l'avrebbe comperata, o avrebbe offerto un prezzo minore. *C*. 1471 *s*. 1484. 1763.

1642— **1488**. Il venditore non è tenuto pe' vizî apparenti che il compratore avrebbe potuto da se stesso conoscere. *C*. 1475. 1490.

1643— **1489**. È tenuto pe' vizî occulti, quando anche non gli fossero noti; eccettochè se avesse stipulato di non essere in tal caso tenuto ad alcuna garentia. *C*. 1467. 1473 *ss*.

1644— **1490**. Il compratore ne' casi contenuti negli articoli 1471 e 1473 ha la scelta di restituire la cosa e farsi rendere il prezzo, o di ritenerla e di farsi rendere una parte del prezzo, a giudizio de' periti. *C*. 1463. 1487 — *Pc*. 396.

1645— **1491**. Se il venditore conosceva i vizî della cosa venduta, è tenuto, oltre alla restituzione del prezzo ricevuto, a tutti i danni ed interessi verso il compratore. *C*. 1103. 1336. 1481. 1487. 1492. 1763 — *P*. 433.

1646— **1492**. Se il venditore ignorava i vizî della cosa, non sarà tenuto, se non alla restituzione del prezzo, ed a rimbrosare al compratore le spese fatte per occasione della vendita. *C*. 1438. 1476.

1647— **1493**. Se la cosa difettosa è perita in conseguenza della sua cattiva qualità, la perdita va a carico del venditore, il quale è tenuto verso il compratore alla restituzione del prezzo ed alle altre indennità spiegate ne' due articoli precedenti. *C*. 1103. 1476. 1489. 1491.

Ma la perdita avvenuta per caso fortuito è a carico del compratore. *C*. 1102. 1256.

1648— **1494**. L'azione redibitoria che risulta da' vizî della cosa, dee proporsi dal compratore fra un breve termine, secondo la qualità de' vizî e la consuetudine del luogo dove è stata fatta la vendita. *C*. 1112 *s*. 1487.

a) — **1495**. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali. Nemmeno ha luogo nelle vendite di mobili, che si fanno nelle fiere e ne' pubblici mercati; purchè non vi sia convenzione particolare. *C*. 1530 — *Pc*. 1029 *s*. 1042 *s*.

---

a) — *1649. L'azione redibitoria non ha luogo nelle vendite giudiziali.*

1491. — *Se siasi chiesta in un primo atto la diminuzione del prezzo per difetto nella cosa comprata, si può sussecutivamente dimandare la risoluzione del contratto per la stessa causa.* 1 dic. 1829.

1492. — *Il venditore che aliena un diritto, ignorandone il vizio, non è soggetto a danni-interessi, quantunque li abbia stipulati per ogni caso di evizione. La buona fede basta che siasi avuta quando si fece il contratto; nè può riputarsi fatta in mala fede la vendita appena che il venditore sia citato pel vizio scoverto.* 21 mar. 1846

1494. — *La redibitoria pe' vizî di un cavallo deve esser proposta fra quaranta giorni.* 28 sett. 1833.

CAPITOLO V.

Delle obbligazioni del compratore.

1650— **1496**. La principale obbligazione del compratore è di pagare il prezzo nel giorno e nel luogo determinati nel contratto di vendita. *C.* 1088. 1188 *s.* 1427 *s.* 1434. 1458 *s.* 1497 *s.*

1651— **1497**. Se ciò non è stato determinato nel contratto, il compratore dee pagare nel luogo e nel tempo in cui dee farsi la tradizione. *C.* 1200. 1217. 1455.

1652— **1498**. Il compratore sino al giorno in cui sborsa il prezzo, dee pagarne l'interesse ne' tre casi seguenti: *C.* 1528. 1779.

se ciò fu convenuto nel contratto; *C.* 1088.

se la cosa venduta e consegnata produce frutti ed altri proventi; *C.* 443. 508 *s.* 511. 1777.

se il compratore è stato interpellato a pagare. *C.* 1093.

In quest'ultimo caso gl'interessi non corrono, se non dal giorno della intimazione. *C.* 1107.

1653— **1499**. Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo da temere di esser molestato per un'azione ipotecaria, o di rivendicazione, può sospendere il pagamento del prezzo fino a che il venditore abbia fatto cessar le molestie; purchè costui non prescelga di dar cauzione, o non siasi convenuto che il compratore pagherà non ostante qualunque molestia. *C.* 804. 1088. 1458 *s.* 1550. 1571 *ss.* 1883 *s.* 1913. 2000 — *Pc.* 601 *s.*

1654— **1500**. Se il compratore non paga il prezzo, il venditore può domandare che la vendita sia disciolta. *C.* 1137. 1187. 1456. 1501 *a* 1504. 1971, 4.° 1972, *1.°*

1496. — *Per la riscossione del prezzo il venditore non solo può agire personalmente contro il compratore, ma anche realmente contro qualunque possessore.* 9 lug. 1839.

1498. — *L'aggiudicatario che ritiene il prezzo, è in obbligo di pagare a ciascuno de'creditori utilmente graduati gl' interessi* pro rata *sul prezzo ritenuto.* 28 lug. 1829.

Mancando l'aggiudicatario di depositare il prezzo nel tempo stabilito dalle condizioni di vendita, è tenuto di corrispondere gl'interessi sul prezzo di aggiudicazione, anche quando tal condizione non sia scritta ne' capitoli di vendita, sino al dì dell'effettivo deposito; e l'inadempimento a tal corrisponsione dà diritto a provocare la rivendita in danno, ancorchè all'aggiudicatario si fosse rilasciata la spedizione della sentenza di aggiudicazione diffinitiva. 21 giu. 1849.

L'aggiudicatario, ancorchè non abbia il possesso del fondo, debbe pagare gl'interessi del prezzo non depositato. 12 giu. 1852.

È contrario alla legge il patto che si apponga a'capitoli di vendita, di essere l'aggiudicatario facoltato a ritenere il prezzo sino al termine della graduazione senza corrispondere interessi. In conseguenza il tribunale è nell'obbligo di rettificare in questa parte i capitoli di vendita anche di uffizio. 14 sett. 1852.

1499. — *Nella facoltà a ritenere il prezzo, data al compratore dall'art. 1499 ll. cc., si comprende anche quello a depositare. — Il compratore è facoltato a depositare tutto il prezzo, e non solo la parte corrispondente al valore delle temute molestie.* 24 mar. 1846.

Il compratore che abbia giusti motivi di essere molestato per rivendicazione, se sospende il pagamento del prezzo del fondo comprato, non può dirsi inadempiente. 27 lug. 1847.

Se il compratore è molestato, o ha giusto motivo da temere di essere molestato per un'azione ipotecaria, o di revindicazione, non può il venditore astringerlo al pagamento del prezzo senza cauzione sol perchè nel contratto di vendita si è stipulata la garentia in caso di evizione. Questa garentia pattizia non equivale alla cauzione. 24 lug. 1849.

L'art. 1499 delle leggi civili è applicabile ai contratti che racchiudono una cessione di diritti ereditari sopra designati fondi, e per prezzo determinato. È un vero contratto di compravendita. — Il compratore che soffre delle molestie, non ha facoltà di costringere il venditore a riceversi il prezzo, prestando cauzione, giusta l'art. 1499 ll. cc. 14 feb. 1852. (cam. riun.)

1500. — *I creditori aventi ipoteca o altri diritti reali sul fondo comprato, non possono opporsi al giudicato con cui il venditore ottiene la rescissione del contratto di vendita per mancanza di pagamento del prezzo.* 2 mag. 1844.

1655— **1501**. Lo scioglimento de*lla* vendita degl'immobili dee pronunziarsi all'istanza, se il venditore si trova in pericolo di perdere la cosa ed il prezzo.

Se non vi è tal pericolo, il giudice può accordare al compratore una dilazione più o meno lunga, secondo le circostanze. *C.* 1497. 1507.

Trascorsa la dilazione senza che il compratore abbia pagato, si pronunzierà lo scioglimento della vendita. *C.* 1502.

1656— **1502**. Quando nella vendita di un immobile siasi stipulato che non pagandosi il prezzo nel termine convenuto, la vendita sia disciolta *ipso jure*, il compratore ciò non ostante può pagar dopo che è spirato il termine, finchè non sia stato costituito in mora con una intimazione: ma dopo questa, il giudice non può accordargli alcuna dilazione. *C.* 1088. 1093. 1137. 1501.

1657— **1503**. Trattandosi di derrate e di cose mobili, lo scioglimento della vendita avrà luogo *ipso jure*, e senza intimazione a pro del venditore, spirato il termine stabilito per la tradizione. *C.* 450 *s.* 458. 527. 1430 *ss.* 1769. 1777. 1971, 4.°

CAPITOLO VI.

Della nullità e dello scioglimento della vendita.

1658— **1504**. Indipendentemente dalle cause di nullità o di scioglimento già spiegate in questo titolo, e da quelle che sono comuni a tutte le convenzioni, il contratto di vendita può essere sciolto coll'esercizio del diritto di ricompra, e per la viltà del prezzo. *C.* 1063 *s.* 1071. 1078. 1136. 1187. 1258 *s.* 1456. 1500 *s.* 1505 *s.* 1520 *s.*

SEZIONE I.

Del diritto di ricompra.

1659— **1505**. La *facoltà di ricomprare* o di *riscattare* è un patto con cui il venditore si riserva di riprendere la cosa venduta, mediante la restituzione del prezzo capitale, ed il rimborso di cui si tratta nell'articolo 1519. *C.* 993. 1427. 1504. 1506 *s.* 1522. 1597. 1955.

1660— **1506**. La facoltà di ricomprare non può stipularsi per un tempo maggiore di anni cinque. *C.* 1507 *ss.* 1511.

Se fu stipulata per un tempo maggiore, si riduce al termine predetto. *C.* 7. 816. 1087. 1125.

1661— **1507**. Il termine fissato è perentorio, e non può esser prorogato dal giudice. *C.* 1501.

1662— **1508**. Se il venditore non eserciti la sua azione di ricompra nel termine prescritto, il compratore rimane proprietario irrevocabile. *C.* 1597.

1663— **1509**. Il termine corre contra qualunque persona, ancorchè minore di età; salvo il regresso, se vi sia luogo, contra chi vi è tenuto per diritto. *C.* 311 *s.* 373. 399 *s.* 404. 432. 436. 1258.

1503. — *L'art. 1503 ll. cc. relativo alla vendita delle derrate e mobili, non si applica a'mobili incorporali.* 30 ott. 1832.

1505. — *È lecito il patto di doversi la ricompra esercitare con danaro proprio del venditore. — Ciò importa che il compratore sia ad altri preferito.* 21 lug. 1827.

Il patto di ricompra importa una novella compra-vendita, non già la risoluzione della prima. 24 ap. 1827.

Il patto di ricompra vale una condizione risolutiva. 18 nov. 1831.

1506. — *Quando si è stabilito un tempo per operarsi il trasferimento del dominio, il quinquennio per la ricompra decorre da questo tempo e non dal dì del contratto.* 24 mar. 1827.

1664 — **1510**. Il venditore che ha pattuito la ricompra, può esercitare la sua azione contra un secondo acquirente, quando anche nel secondo contratto non si fosse fatta menzione del diritto di ricomprare. *C.* 1118. 1444.

1665 — **1511**. Il compratore che ha convenuto la ricompra, esercita tutte le ragioni del suo venditore. Egli può prescrivere tanto contra il vero padrone, quanto contra coloro che pretendessero di aver ragioni o ipoteche sopra la cosa venduta. *C.* 1428. 1519. 1597. 2125. 2131. 2168.

1666 — **1512**. Può opporre il beneficio della discussione a' creditori del suo venditore. *C.* 1119. 1893 *s.* 2064 *s.* 2107 *s.*

1667 — **1513**. Se il compratore di una parte indivisa di un fondo col patto della ricompra è divenuto *aggiudicatario* del fondo intero per mezzo di una vendita all'incanto provocata contra di lui, può obbligare il venditore a ricomprare tutto il fondo, quando egli voglia far uso del patto. *C.* 734. 1170 *s.* 1514 *s.* 1532 *s.*

1668 — **1514**. Se più persone han venduto unitamente o con un solo contratto un fondo tra essi comune, ciascuno può esercitare l'azione di ricompra soltanto sulla parte che gli spettava. *C.* 734. 1170 *s.* 1513. 1516.

1669 — **1515**. Avrà luogo la stessa disposizione, se colui che solo ha venduto il fondo, avesse lasciato più eredi.

Ciascuno di questi coeredi può far uso della facoltà di ricomprare per quella sola parte che prende nella eredità. *C.* 645. 791. 1173 *s.* 1516.

1670 — **1516**. Ma il compratore ne' casi espressi ne' due precedenti articoli può esigere che tutti i venditori del fondo comune, o tutti i coeredi sieno chiamati in giudizio, affinchè si concordino tra essi per la ricompra del fondo intero: e se non concordano, egli sarà assoluto dalla domanda. *C.* 1178. 1517. 1531.

1671 — **1517**. Se diversi proprietari di un fondo non l'abbiano venduto unitamente e per intero, ma ciascuno abbia venduto la sola sua parte, possono separatamente esercitar l'azione di ricompra sopra la porzione che loro apparteneva.

Il compratore non può astringere colui che in tal modo l'esercita, a ricomprare l'intero fondo. *C.* 1513. 1515 *s.*

1672 — **1518**. Se il compratore abbia lasciato più eredi, il diritto di ricompra può esercitarsi soltanto contro ciascuno per la sua parte, tanto se il fondo venduto sia ancora indiviso, quanto se gli eredi l'abbian diviso tra loro. *C.* 645. 791. 1173 *s.*

Ma se l'eredità si è divisa, e la cosa venduta sia caduta interamente nella porzione di uno degli eredi, l'azione di ricompra si può intentare contra di lui per l'intero.

1673 — **1519**. Il venditore che fa uso del patto di ricompra, dee rimborsare non solo il prezzo capitale, ma ancora le spese legittime fatte per la vendita, per le riparazioni necessarie, e quelle altresì che abbiano aumentato il valore del fondo, sino alla concorrenza di tale aumento. Non può rientrare in possesso se non dopo di aver soddisfatto a tutte queste obbligazioni. *C.* 1476, 4.°

Quando il venditore rientra nel possesso del fondo in virtù del patto di ricompra, lo riprende esente da tutti i pesi ed ipoteche, di cui il compratore lo avesse gravato: è però tenuto a mantenere gli affitti fatti senza frode dal compratore. *C.* 784. 877. 888. 1505. 1557. 1597.

1516. — *L'art. 1516 ll. cc. non è applicabile al cessionario di tutti i venditori che voglia esercitare la ricompra riservata: e se tra i venditori vi sia un minore, nella pendenza del giudizio di ratifica del medesimo è ben giudicato, che il compratore rilasci la quota de' maggiori, e resti sospeso il rilascio della quota del minore.* 18 nov. 1832.

1519. — *Per l'esercizio del patto di ricompra la legge non vuole a pena di decadenza una offerta completa anteriore al decorrimento del termine.* 10 gen. 1827.

La trascrizione della vendita è necessaria per renderla efficace verso i terzi; epperò colui che esercita il diritto di ricompra, debbe soddisfarne la spesa. 1 mag. 1832.

SEZIONE II.

Della rescissione della vendita per causa di lesione.

a) — **1520**. Se il venditore sia stato leso oltre la metà nel prezzo di un immobile, ha il diritto di chiedere la rescissione della vendita, quando anche nel contratto avesse rinunziato espressamente alla facoltà di domandare una tale rescissione, ed avesse dichiarato di donare il di più del valore. *C.* 7. 807 *s.* 1035. 1187. 1258 *s.* 1504. 1521 *s.* 1552. 1925 *s.* 2011.

b) — **1521**. Per conoscere se vi è lesione oltre la metà, si dee stimare l'immobile, secondo il suo stato e valore nel tempo della vendita, *C.* 810 — *Pc.* 396 *s.* 1110 *s.*

1676— **1522**. La domanda non è più ammessa, spirati due anni dal giorno della vendita.

Questo termine corre contra le donne maritate, e contra gli assenti, gl'interdetti ed i minori che hanno causa dal venditore di maggior età. *C.* 118. 206. 208. 311. 412.

Lo stesso termine corre, e non si sospende, durante il tempo stipulato per la ricompra. *C.* 1505 *s.*

1677— **1523**. La pruova della lesione non potrà essere ammessa senza una decisione, e soltanto nel caso che i fatti articolati fossero bastantemente verisimili e gravi per far presumere la lesione.

c) — **1524**. Farà parte della pruova una relazione di tre periti, i quali saran tenuti di stendere un solo processo verbale comune, e di formare un solo giudizio a pluralità di voti. *C.* 1525 *s.* — *Pc.* 396 *s.* 1110 *s.*

1679— **1525**. Se vi sieno dispareri, il processo verbale ne conterrà i motivi, senza che sia permesso di far conoscere di qual sentimento sia stato ciascun perito. *Pc.* 412.

1680— **1526**. I tre periti saranno nominati *ex officio*, purchè le parti non sieno state di accordo nel nominarli tutti e tre unitamente. *Pc.* 398 *a* 401.

d) — **1527**. Nel caso che l'azione di rescissione venga ammessa, il compratore ha la scelta o di restituire la cosa, ritirando il prezzo che egli ha pagato, o di ritenerla pagando il supplimento del giusto prezzo. *C.* 811. 1447. 1464. 1466. 1476 *s.* 1528.

Il terzo possessore ha lo stesso diritto, salvo il regresso contra il suo venditore.

1682— **1528**. Se il compratore elegge di ritener la cosa pagando il supplimento, a norma del precedente articolo, è tenuto all'interesse del supplimento medesimo dal giorno della domanda di rescissione. *C.* 1460. 1498. 1779.

Se preferisce di restituirla e di ritirarne il prezzo, egli dee i frutti dal giorno della domanda. *C.* 508 *s.* — *Pc.* 221. 609.

L'interesse del prezzo che egli ha pagato, si dee parimente calcolare a di lui benefizio dal giorno della stessa domanda; e dal giorno del pagamento, se non abbia riscosso alcun frutto. *C.* 1779.

1683— **1529**. La rescissione per causa di lesione non ha luogo a favore del compratore.

1684— **1530**. Essa nè pure ha luogo in tutte le vendite che per legge non posson farsi se non coll'autorità giudiziale. *C.* 1495 — *Pc.* 1029 *s.* 1042 *s.*

1685— **1531**. Le regole esposte nella sezione precedente, e relative al caso che più persone abbiano venduto unitamente o separatamente, ed al caso che il venditore o il compratore abbia lasciato più eredi, si osservano anche quando si tratti dell'azione di rescissione. *C.* 1514 *a* 1518.

---

a) — *1674. Se il venditore sia stato leso oltre i sette dodicesimi nel prezzo di ec.*

b) — *1675. Per conoscere se vi è lesione oltre i sette dodicesimi, si dee ec.*

c) — *1678. Tal pruova non potrà farsi altrimenti che con una relazione di tre periti, ec.*

d) — *1681. Nel caso . . . . . , o di ritenerla pagando il supplimento del giusto prezzo, colla deduzione di un decimo dal prezzo totale. — Il terzo possessore ec.*

CAPITOLO VII.

Dell'incanto.

1686— **1532**. Se una cosa comune a più persone non può dividersi comodamente e senza scapito; ovvero se in una divisione di beni comuni fatta di reciproco consenso se ne ritrovino alcuni che niuno de' condividenti possa o voglia prendere; se ne fa la vendita all'incanto, ed il prezzo vien diviso tra i condomini. *C.* 734. 1533 *s.* — *Pc.* 708 *s.* 1029 *s.* — *E.* 207.

1687— **1533**. Ciascuno de' condomini ha la facoltà di domandare che gli estranei sieno invitati all'incanto: se uno de' condomini è minore, gli estranei vi debbono essere invitati necessariamente. *C.* 311. 382. 432. 436. 736 *s.* 757 *s.* — *Pc.* 1060 *s.*

1688— **1534**. Il modo e le formalità da osservarsi nello incanto, sono spiegate nel titolo *delle successioni* e nelle *leggi della procedura ne' giudizi civili*. *C.* 734 *a* 760 — *Pc.* 1042 *a* 1061.

CAPITOLO VIII.

Della cessione de' crediti e degli altri diritti incorporali.

1689— **1535**. La *cessione* di un credito, di un diritto, o di un'azione contra di un terzo, si esegue tra 'l cedente ed il cessionario colla conseguazione del titolo. *C.* 1450. 1453. 1536 *s.*

1690— **1536**. Il diritto del cessionario, rispettivamente al terzo, non comincia se non quando denunzia al debitore la cessione.

Nondimeno il cessionario può essere investito dello stesso diritto, quando il debitore abbia accettato la cessione con un atto autentico. *C.* 1203. 1249. 1271. 2120.

1691— **1537**. Se prima che il cedente o il cessionario denunziasse al debitore la cessione, costui avesse pagato al cedente, sarà egli validamente liberato. *C.* 1536.

1692— **1538**. La vendita o la cessione di un credito comprende le accessioni del credito stesso, come sarebbero le cauzioni, i privilegi e le ipoteche. *C.* 972. 1461. 1998.

1693— **1539**. Colui che vende un credito, o altro diritto incorporale, dee garentirne l'esistenza nel tempo della cessione, quantunque quosta si faccia senza garentia. *C.* 1473 *s.* 1540.

1532. — *Renduto comune tra due creditori, mercè convenzioni, un fondo ad uno di essi aggiudicato, per la divisione del medesimo è applicabile l'art. 1552 delle leggi civili, e non già l'art. 196 della legge sulla spropriazione.* 3 mar. 1846.

1535. — *Non sono alla cessione di crediti applicabili le regole per lo trasferimento del dominio delle cose mobili, ma quelle speciali stabilite per le cessioni di simil fatta.* 29 ag. 1822.

Fatta la cessione di un medesimo credito a due persone successivamente, è preferita quella a cui si consegnò il titolo. 1 dic. 1841.

È valida la cessione di un credito, anche senza la consegna del titolo, quando esso manchi. 23 dic. 1841.

Fatta la cessione di un credito, non si può dal cedente fare atti in pregiudizio del cessionario. 24 gen. 1850.

Una prima cessione senza consegna di titoli, o almeno senza cambiamento di domicilio sulla iscrizione già presa, non vale a vincere una seconda cessione con subingresso nel privilegio di un appaltatoro. 15 ap. 1832.

1536. — *Se il creditore non è stato diligente a denunziare al terzo la delegazione, non può imputare al suo debitore il ritardo nel pagamento.* 16 mar. 1824.

Il creditore cedente, pria che la cessione sia notificata al debitore ceduto, può agire egli stesso contro quest'ultimo. 30 lug. 1829.

Non è necessaria la denunzia della cessione a colui cui si è fatta nota nel titolo stesso del suo acquisto. La trascrizione regola la preferenza. 18 nov. 1832.

1539. — *Allorchè vien ceduto un credito già esatto, il cedente è tenuto a rivalerne i cessionario.* 31 ag. 1841.

1694— **1540.** Egli non è tenuto della solvibilità del debitore, se non quando lo abbia promesso, e fino alla concorrenza solamente del prezzo che ha riscosso dal credito venduto. *C.* 1541.

1695— **1541.** Quando il cedente ha promesso la garentia della solvibilità del debitore, tal promessa s'intende soltanto per la solvibilità attuale, e non si estende al tempo avvenire, se il cedente non lo abbia espressamente stipulato. *C.* 1540.

1696— **1542.** Colui che vende una eredità senza specificarne particolarmente gli oggetti, non è tenuto a garentire se non la sua qualità di erede. *C.* 644. 697. 760. 809. 1543 *s.*

1697— **1543.** Se egli avesse di già raccolto i frutti di qualche fondo, o riscosso qualche credito appartenente a tale eredità, o venduto beni della stessa, è tenuto a rimborsarli al compratore, qualora non gli abbia espressamente riservati nella vendita. *C.* 1542. 1544.

1698— **1544.** Il compratore dee dal canto suo rimborsare al venditore ciò che costui abbia pagato pe' debiti e pesi dell'eredità, e soddisfare i crediti che il venditore possa avere sulla medesima, qualora non esista stipulazione in contrario. *C.* 1088. 1542 *s.*

1699— **1545.** Quegli contra cui fu da altri ceduto un diritto litigioso, può farsi liberare dal cessionario, rimborsandogli il prezzo reale della cessione, colle spese legittime e cogl'interessi da computarsi dal giorno in cui il cessionario ha pagato il prezzo della cessione a lui fatta. *C.* 760. 1442. 1476. 1546 *s.* 2087.

1700— **1546.** La cosa si reputa litigiosa, quando vi sia lite e controversia sul merito di essa. *C.* 1545.

1701— **1547.** La disposizione dell'articolo 1545 cessa

1.° nel caso che la cessione siasi fatta ad un coerede, o condomino del diritto ceduto;

2.° quando siasi fatta ad un creditore per pagamento di ciò che gli è dovuto;

3.° quando sia stata fatta al possessore del fondo soggetto al diritto litigioso.

1541. — *Ceduto un credito con dilazione al pagamento e con la garentia del cedente per la esistenza del credito e per la solvibilità del debitor ceduto, il cessionario può sospendere il pagamento per un giusto timore della insolvibilità del debitor ceduto.* 1 giu. 1843.

1545. — *Il retratto anastasiano ha luogo quando siasi venduto un diritto litigioso (art. 1545 ll. cc.). Ma non è diritto litigioso quello che prima della cessione fu da un giudicato liquidato e determinato in una somma certa ed invariabile, quantunque poscia fra il creditore ed il debitore siano nate quistioni riguardanti i mezzi coattivi da porre ad esecuzione il giudicato: questi mezzi sono diretti non contro l'esistenza del diritto, ma a vincere unicamente la resistenza del debitore.* 10 nov. 1846.

Il retratto litigioso può esercitarsi nella cessione degl'immobili ed anche in quella de' diritti incorporali. — Può esercitarsi tanto dall'attore quando dal reo convenuto in giudizio. — È litigioso un diritto quando la controversia cade sul merito indistintamente, sia ne' giudizi petitori, sia ne' possessori. 7 gen. 1847.

Il retratto anastasiano altro scopo non ha che quello importantissimo di minorare le liti e di soccorrere un onesto debitore; quindi non deve accordarsi a colui che dopo aver corso tutti gli stadi d'un giudizio, sol quando trovasi astretto dalla forza del dovere, in ultime cure ricorre a tal beneficio, mentre ha messo a pruova tutte le sofferenze e gli obblighi di un cessionario. 6 mar. 1847.

Il retratto litigioso può competere contro il cessionario e non contro il cedente; non compete all'aggiudicatario. 8 giu. 1847.

Non ha luogo il retratto anastasiano, quando sulla citazione non vi fu contestazione, ed una sentenza contumaciale vi ha fatto diritto. 15 giu. 1850.

Non si accorda l'esercizio del retratto litigioso quando non si propone nel fine d'impedire l'ingresso all'azione. 3 giu. 1851.

Il retratto litigioso non ha luogo quando non vi è materia contenziosa. 2 dic. 1851.

Un credito liquidato non può ritenersi litigioso. 18 dic. 1852.

Il retratto litigioso può esercitarsi in via di azione o di eccezione. Ed esercitandosi in quest'ultimo modo, può proporsi in qualunque stato di causa, nè si deve confonderlo con le eccezioni dilatorie. 16 giu. 1853.

1546. — *Quando sia già surta una controversia, può anche prima della lite darsi luogo al retratto in virtù dell'articolo 1546 ll. cc.* 25 ag. 1827.

TITOLO VII.

DELLA PERMUTA.

1702— **1548.** La *permuta* è un contratto col quale le parti si danno rispettivamente una cosa per un'altra. *C.* 632. 993. 1055 *s.* 1061 *s.* 1372. 1549 *s.* 1806.

1703— **1549.** La permuta si effettua col solo consenso, come la vendita. *C.* 1427.

1704— **1550.** Se uno de' permutanti abbia già ricevuto la cosa datagli in cambio, e provi in seguito che l'altro contraente non è proprietario di quella, non può esser costretto a consegnar la cosa che egli ha promessa in contraccambio, ma solamente a restituir quella che ha ricevuta. *C.* 1458. 1499.

1705— **1551.** Il permutante che ha sofferto l'evizione della cosa ricevuta in cambio, può, a suo arbitrio, domandare o il risarcimento de' danni e degl' interessi, o la restituzione della sua cosa. *C.* 1090. 1096. 1103. 1472 *s.*

1706— **1552.** La rescissione per causa di lesione non ha luogo nel contratto di permuta.

1707— **1553.** Tutte le altre regole stabilite pel contratto di vendita si applicano anche alla permuta. *C.* 1427 *s.*

TITOLO VIII.

DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

1708— **1554.** Vi sono due specie di contratti di *locazione*: quella delle cose, e quella delle opere. *C.* 1555 *a* 1560. 1625 *s.*

1709— **1555.** La *locazione delle cose* è un contratto, col quale una delle parti contraenti si obbliga di far godere all'altra una cosa per un determinato tempo, e mediante un determinato prezzo che questa si obbliga a pagare. *C.* 1554. 1557 *a* 1624.

1710— **1556.** La *locazione delle opere* è un contratto, col quale una delle parti si obbliga di far qualche cosa per l'altra, mediante una mercede tra esse convenuta. *C.* 1554. 1557. 1625 *a* 1677.

1711— **1557.** Queste due specie di locazioni si suddividono ancora in tre altre più particolari.

Si chiama—*appigionare*, la locazione delle case : *C.* 1560 *s.* 1598 *s.*—*dare a nolo*, quella de'mobili: *C.* 1560 *s.*—*colonia*, quella de'fondi rustici : *C.* 1609 *s.* — *prestazione di opere*, la locazione del lavoro o del servizio : *C.* 1625 *s.* —*soccio*, quella del bestiame, il cui frutto si divide tra 'l proprietario e colui al quale egli l'affida. *C.* 1646 *s.*

L'*appalto*, *cottimo*, o *prezzo fatto* per l'impresa di un'opera a prezzo determinato, è altresì una specie di locazione quando colui pel quale si fa l'opera, somministra la materia. *C.* 1633 *s.*

Queste tre ultime specie hanno le loro regole particolari.

1712— **1558.** Gli affitti de' beni nazionali, de' beni de' comuni e de' pubblici stabilimenti, son sottoposti a regole particolari.

1554. — *È valida la locazione a termine incerto, ed in tal caso finisce colla morte del fittuale.* **10 giu. 1826.**

L'affitto perpetuo è nullo perchè il tempo determinato è di essenza del contratto di locazione. **13 ag. 1846.**

1558. — VS. BENI NAZIONALI, BENI DE'COMUNI, BENI DE'PUBBLICI STABILIMENTI.

CAPITOLO II.

Della locazione delle cose.

1713 — **1559**. Si può locare qualunque sorta di beni mobili o immobili. *C.* 439. 1081 *s.*

SEZIONE I.

Delle regole comuni alle locazioni delle case e de' beni rustici.

1714 — **1560**. Le locazioni si possono fare o con iscrittura, o verbalmente.

1715 — **1561**. Se la locazione fatta senza scrittura non ancora si sia cominciata ad eseguire, ed una delle parti la impugni, non può farsene la pruova per mezzo di testimoni; comunque sia tenue il prezzo, e quantunque si alleghi di essersi date lo caparre. *C.* 1295. 1301. 1435. 1582. 1604. 1620. 2142 *s.*

Può solamente deferirsi il giuramento a colui che uega la locazione. *C.* 1312. 1562 — *Pc.* 215.

1716 — **1562**. Quando vi sia controversia sul prezzo della locazione verbale che si è cominciata ad eseguire, e non esiste una ricevuta che lo dimostri, il locatore potrà provarlo col suo giuramento, se il fittaiuolo non prescelga di domandar la stima per mezzo de' periti: nel qual caso le spese della perizia rimangono a carico dello stesso fittaiuolo, se la stima eccede il prezzo che egli abbia dichiarato. *C.* 1312. 1320. 1561 — *Pc.* 222. 396 *s.* 1110 *s.*

1717 — **1563**. Il fittaiuolo ha il diritto di sublocare, ed anche di cedere il suo affitto ad un altro, quando tal facoltà non gli sia stata interdetta. *C.* 1581. 1599. 1609.

Gli potrà essere interdetta in tutto o in parte. Questa clausola è sempre di stretto diritto.

a) — **1564**. Gli articoli del titolo *del contratto di matrimonio e de' diritti rispettivi de' coniugi*, relativamente alle locazioni de' beni delle donne maritate, sono applicabili alle locazioni de' beni de' minori. *C.* 373. 1400 *s.*

1719 — **1565**. Il locatore è tenuto per la natura del contratto, e senza che vi bisogni alcuna speciale stipulazione,

1.° di consegnare al fittaiuolo la cosa locata; *C.* 1090. 1450.

2.° di mantenerla in istato da poter servire all'uso pel quale fu locata; *C.* 1091. 1566 *s.* 1752 *s.*

3.° di farne godere pacificamente il fittaiuolo per tutto il tempo dell' affitto. *C.* 1567. 1587. 1971.

1720 — **1566**. Il locatore è tenuto a consegnar la cosa in buono stato di riparazione di ogni specie. *C.* 1565. 1570.

Dee farvi, durante l'affitto, tutte quelle riparazioni che possono esser necessarie; eccetto tutte quelle che per uso sono a carico del fittaiuolo. *C.* 1577. 1600 *s.*

1721 — **1567**. Il fittaiuolo debbe esser garentito per tutti quo' vizî o difetti della cosa locata, che ne impediscono l'uso, quantunque il locatore gli avesse ignorati nel tempo del contratto. *C.* 1471 *s.* 1565, 2.° 1571 *ss.*

Se da tali vizî o difetti ne risulti qualche danno al fittaiuolo, il locatore è tenuto a farlo indenne. *C.* 1103. 1336. 1487. 1491. 1763.

---

a) — *1718. Gli articoli* . . . . . e de'diritti rispettivi degli sposi, *relativamente ec.*

1561. — *Una dichiarazione giudiziaria fatta dal conduttore e che non sia stata contradetta dal locatore, forma pruova di un affitto verbale e della sua durata.* 4 sett. 1832.

1563. — *La nullità del contratto di subaffitto, nel caso che questo sia stato vietato, può essere provocata dal solo locatore, e non già puranche dal conduttore.* 4 ag. 1838.

1722— **1568.** Se, durante l'affitto, la cosa locata venga totalmente distrutta per caso fortuito, il contratto è sciolto *ipso jure*: se è distrutta soltanto in parte, il fittaiuolo può, a norma delle circostanze, domandare o la diminuzione del prezzo, o anche lo scioglimento del contratto. In entrambi i casi non si dà luogo a veruna indennità. *C.* 1102. 1187. 1256. 1570. 1576. 1581. 1587. 1615. 1755 *s.*

1723— **1569.** Il locatore non può, durante l'affitto, mutare la forma della cosa locata. *C.* 1575 *s.* 1752.

1724— **1570.** Se, durante l'affitto, la cosa locata abbisogni di riparazioni urgenti che non possono differirsi sino al termine del contratto, il fittaiuolo dee soffrirle, qualunque sia l'incomodo che gli arrecano, quantunque nel tempo che si fanno, resti privato di una parte della cosa locata. *C.* 1566 — *Pc.* 226, 2.°

Ma se tali riparazioni durano oltre a quaranta giorni, verrà diminuito il prezzo dell'affitto a proporzione del tempo, e della parte della cosa locata, di cui sarà restato privo. *C.* 1336.

Se le riparazioni sono di tal natura, che rendano inabitabile quella parte che è necessaria per l'alloggio del fittaiuolo e della sua famiglia, questi potrà far disciogliere l'affitto. *C.* 1568. 1575. 1612.

1725— **1571.** Il locatore non è tenuto a garentire il fittaiuolo dalle molestie che le terze persone per via di fatto arrecano al suo godimento, quando per altro non pretendano alcun diritto sopra la cosa locata; salva la facoltà al fittaiuolo di convenirle nel suo proprio nome. *C.* 1572 *s.*

1726— **1572.** Se al contrario l'inquilino o il colono sieno stati molestati nel loro godimento in conseguenza di un'azione concernente la proprietà del fondo, essi han diritto ad una diminuzione proporzionata sul prezzo della pigione o del fitto; purchè la molestia e l'impedimento sieno stati denunziati al proprietario. *C.* 1567. 1571. 1573. 1614 — *Pc.* 269 *s.*

1727— **1573.** Se quelli che han cagionato molestia per via di fatto, pretendano di avere qualche ragione sopra la cosa locata, o se il fittaiuolo egli stesso sia citato in giudizio per esser condannato a rilasciar la cosa in tutto o in parte, o a soffrire l'uso di qualche servitù, dee chiamare il locatore perchè venga a garentirlo: e se il chiede, debbe essere rilevato dal giudizio, nominando il locatore, nel di cui nome egli possiede. *C.* 559. 1571. 1573. 1614 — *Pc.* 269 *s.*

1728— **1574.** Il fittaiuolo ha due obbligazioni principali:

1.° dee servirsi della cosa locata da buon padre di famiglia, e per l'uso determinato nel contratto, o, in mancanza di convenzione, per quello che può presumersi a norma delle circostanze: *C.* 1091. 1565. 2.° 1569. 1575 *s.* 1652. 1752.

2.° dee pagare il fitto ne'termini convenuti. *C.* 1088. 1587. 1971, *1.°* 2183— *Pc.* 902 *s.*

1568. — *Accordato l'escomputo al conduttore principale, è pur dovuto al subaffittuario, ancorchè vi abbia rinunziato.* 20 ap. 1826.

Non può dirsi che un' alluvione non distrugga una casa locata, un territorio, sol perchè terra stat in aeternum. — *Lo atterramento degli alberi per fatto di un'alluvione costituisce la distruzione della cosa locata nella parte alterata.* 20 mag. 1849.

1572. — *Le molestie di fatto manifestate con atti criminosi non danno diritto ad escomputo. E se fossero molestie di diritto, osterebbe al conduttore la mancanza di denunzia al locatore.* 8 feb. 1851.

1574. — *Gl'inquilini che han fatta qualche innovazione, non possono distinguere possessorio da petitorio — Essi non sono veri possessori e debbono sempre ridurre le cose al pristino.* 6 nov. 1821.

Il locatore è obbligato di rimborsare all'inquilino il valore delle migliorie che ha fatte sul fondo, se egli stesso ne profitta. 7 giu. 1827.

Il fittaiuolo non ha diritto a dimandare il rimborso di migliorie da lui fatte senza autorizzazione del locatore. 1 feb. 1842.

Il fittaiuolo non può pretendere diritto a ritenzione per le migliorie fatte nella cosa locata. 11 nov. 1844.

1729— **1575**. Se il fittaiuolo impiega la cosa locata in uso diverso da quello cui è destinata, o in modo che possa derivarne danno al proprietario, questi può, secondo le circostanze, far disciogliere l'affitto. *C.* 1565, *2.°* 1567. 1569. 1606. 1612.

1730— **1576**. Se fra i contraenti siasi fatta una descrizione dello stato della cosa locata, il fittaiuolo dee restituirla nello stato medesimo in cui l'ha ricevuta, secondo la descrizione; a riserva di ciò che fosse perito o deteriorato per vetustà, o per forza irresistibile. *C.* 1102. 1187. 1256. 1568. 1579. 1581. 1615. 1754 *s.*

1731— **1577**. Quando non siasi fatta la descrizione dello stato della cosa locata, si presume che il fittaiuolo l'abbia ricevuta in buono stato, anche per riguardo alle piccole riparazioni che sogliono essere a carico degli affittuali; e dee restituirla in tal forma, qualora non provi il contrario. *C.* 1566. 1600 *s.* — *Pc.* 103, *3.°*

1732— **1578**. È tenuto pe' deterioramenti e per le perdite che succedono durante il suo godimento, quando non provi che sieno avvenuti senza sua colpa. *C.* 1336. 1581. 1601.

1733— **1579**. È tenuto per l'incendio, purchè non provi che sia avvenuto per caso fortuito o forza irresistibile, o per vizio di costruzione; o che il fuoco siasi comunicato da una casa vicina. *C.* 532. 774. 1102. 1187. 1256. 1340. 1580. 1587. 1615. 1821 — *P.* 437, *5.°* 461, *14.°*

1734— **1580**. Essendovi più inquilini, tutti sono tenuti solidalmente per l'incendio, purchè non provino che l'incendio sia incominciato nell'abitazione di un di loro; nel qual caso costui soltanto ne dee rispondere: o che alcuno di loro non provi che l'incendio non ha potuto cominciare nella propria abitazione; nel qual caso costui non è tenuto. *C.* 1153. 1336. 1579.

1735— **1581**. Il fittaiuolo è tenuto pe' deterioramenti e per le perdite cagionate per fatto delle persone della sua famiglia, o de'suoi subaffittuali. *C.* 1336. 1563. 1576. 1578. 1587. 1599.

1736— **1582**. Se l'affitto si è fatto senza scrittura, non potrà una parte dare il congedo all' altra, senza osservare i termini prefissi dalla consuetudine de' luoghi. *C.* 1112. 1561. 1583 *s.* 1585. 1594. 1605. 1608. 1621.

1737— **1583**. L'affitto fatto per mezzo di scrittura cessa *ipso jure*, spirato il termine prefisso, senza che sia necessario di dare il congedo. *C.* 1093. 1582. 1585. 1587. 1608. 1621 — *Pc.* 226.

1738— **1584**. Spirato il termine prefisso nella scrittura di affitto, se il fittaiuolo rimane, ed è lasciato in possesso, si ha per conchiuso un nuovo affitto, il cui effetto è regolato dall'articolo relativo alle locazioni fatte senza scrittura. *C.* 1561 *s.* 1582. 1585. 1605. 1620. 1622.

1739— **1585**. Quando si è intimato il congedo, il conduttore, ancorchè abbia continuato nel suo godimento, non può opporre la tacita riconduzione. *C.* 1582 *ss.* 1608.

1740— **1586**. Nel caso de' due articoli precedenti la malleveria data per l'affitto non si estende alle obbligazioni risultanti dalla prolungazione del termine. *C.* 1887.

1741— **1587**. Il contratto di locazione si scioglie, quando la cosa locata perisce, o quando il locatore ed il fittaiuolo mancano rispettivamente di adempiere alle loro obbligazioni. *C.* 1102. 1187. 1256. 1568. 1576. 1581. 1606.

Il proprietario non è tenuto pagare le migliorie fatte da un terzo, quando però non ci fosse stato suo consenso, scienza e pazienza. Per antico diritto il frutto del migliorato si compensava collo spesato. 13 mar. 1851.

1584. — *La tacita riconduzione ha luogo anche nelle locazioni verbali.* 31 ag. 1821.

1585. — *Perchè col rimanere il conduttore nell'affitto non s'intenda avvenuta la tacita riconduzione, è assolutamente necessario il congedo.* 2 ag. 1823.

1587. — *Per lo scioglimento di una locazione a causa di mora, si deve por mente sempre allo ammontare dell'intiero contratto, non già solamente alla quantità dello arretrato.* 16 mar. 1839.

a) — **1588.** Il contratto di locazione non si scioglie per la morte del locatore, nè per quella del fittaiuolo. *C.* 645. 1076. 1587. 1641.

La locazione si scioglie coll'aggiudicazione della cosa, se il prezzo in tutto o in parte sarà pagato a' creditori che hanno l'ipoteca sulla cosa stessa, e che sono anteriori alla locazione. *C.* 1076 — *S.* 17.

1743— **1589.** Se il locatore vende la cosa locata, il compratore non può espellere il colono, o l'inquilino, il quale abbia una scrittura di affitto autentica, o di data certa; purchè il locatore non abbiasi riservato un tal diritto nel contratto di affitto. *C.* 1088. 1271. 1282. 1590 *s.* 1607.

b) — **1590.** Se la locazione si scioglie coll'aggiudicazione, ovvero se nel contratto di affitto si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere il colono o l'inquilino, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno a' danni ed interessi, il locatore è tenuto a far indenne il fittaiuolo nel modo seguente. *C.* 1103. 1336.

1745— **1591.** Se si tratta di casa, di appartamento o di bottega, il locatore paga, a titolo di danni ed interessi, al fittaiuolo espulso una somma eguale alla pigione, per quel tempo che la consuetudine locale accorda tra 'l congedo e l'uscita. *C.* 1112.

1746— **1592.** Se si tratta di fondi rustici, l'indennità che il locatore dee pagare al colono, è il terzo del fitto di tutto il tempo che dovrebbe trascorrere per compiere l'affitto.

1747— **1593.** L'indennità sarà determinata dal giudizio de' periti, ove si tratti di manifatture, fabbriche, o altri stabilimenti che esigano considerevoli anticipazioni. *Pc.* 394 *s.* 1110 *s.*

1748— **1594.** Il compratore che voglia far uso della facoltà riservata nel contratto di affitto, di espellere il colono o l'inquilino in caso di vendita, è in oltre tenuto ad avvertire l'inquilino coll'anticipazione di tempo usata nel luogo per le denunzie di congedo.

L'affittuale de'beni rustici debbe essere avvertito almeno un anno prima. *C.* 1112. 1582.

1749— **1595.** I coloni o gl'inquilini non si possono espellere, se dal locatore, o in sua mancanza, dal nuovo acquirente non vengan prima soddisfatti de' danni ed interessi sopra spiegati.

1750— **1596.** Se la locazione non sia fatta con atto autentico, o non abbia data certa, il compratore non è tenuto a verun risarcimento di danni ed interessi. *C.* 1271. 1282. 1589.

1751— **1597.** Il compratore con patto di ricompra non può usare della facoltà di espellere il fittaiuolo, fino a che, collo spirare del termine fissato per la ricompra, egli non divenga irrevocabilmente proprietario. *C.* 1508. 1511. 1519. 1589.

---

a)— *1742. Il contratto di locazione non si scioglie per la morte del locatore, nè per quella del fittaiuolo.*

b)— *1744. Se nel contratto di affitto si è convenuto che in caso di vendita il compratore possa espellere il colono o l'inquilino, e non siasi fatta stipulazione alcuna intorno a'danni ed interessi, il locatore è tenuto a far indenne il fittaiuolo nel modo seguente.*

1588. — *La locazione non è pregiudicata dalla vendita necessaria fatta anche con autorizzazione del Governo ad un corpo morale.* 21 nov. 1820.

La locazione viene a sciogliersi non solamente con l'aggiudicazione per espropriazione, ma con qualunque altra, e sia qualunquela causa onde abbia la medesima effetto. 9 feb. 1826.

L'articolo 1588 delle leggi civili risguarda il favore dell'aggiudicatario, e l'articolo 769 delle leggi della procedura ne'giudizi civili risguarda quello de'creditori. Il primo può quindi chiedere la risoluzione del contratto, ancorchè non concorrano gli estremi del detto articolo 769. 30 ott. 1827.

1589. — *Il vero padrone non è mai obbligato a dover rispettare quella locazione la quale sia stata fatta in malafede da un terzo.* 9 nov. 1824.

È valida la locazione a vita, ed il compratore dee rispettarla. 8 feb. 1827.

SEZIONE II.

Regole particolari per le locazioni delle case.

1752— **1598**. L'inquilino che non fornisce la casa di mobili sufficienti, si può espellere, eccetto se dia cautele sufficienti ad assicurarne la pigione. *C.* 1587. 1606. 1612. 1971, *1.°*

1753— **1599**. Il subaffittuale non è tenuto verso il proprietario se non sino alla concorrenza della pigione convenuta nel subaffitto, della quale sia debitore nel tempo del sequestro, senza che possa opporre pagamenti fatti anticipatamente. *C.* 1563. 1581. 1609 — *Pc.* 903.

Non sono considerati come fatti con anticipazione i pagamenti che si sono eseguiti dal subaffittuale in conseguenza della consuetudine de'luoghi. *C.* 1304. 1306.

1754—**1600**. Le riparazioni *locative*, o sia di piccola manutenzione, che restano a carico dell'inquilino, se non vi è patto in contrario, sono quelle che vengono per tali indicate dalla consuetudine de' luoghi; e fra le altre, sono le riparazioni da farsi

a' focolari, frontoni, stipiti ed architravi de' cammini;

all'incrostamento nel basso delle muraglie degli appartamenti ed altri luoghi di abitazione, fino all'altezza di tre palmi;

a'pavimenti e quadrelli delle camere, quando solamente alcuni di essi sieno rotti;

a' vetri, purchè non sieno stati rotti dalla grandine, o per qualche altro accidente straordinario e di forza irresistibile, per cui l'inquilino non può esser tenuto;

alle imposte degli usci, a'telai delle finestre, alle tavole de'tramezzi, o alle imposte delle botteghe, a'cardini, chiavistelli e serrature. *C.* 1566. 1577. 1601. 1971— *Pc.* 103, *3.°*

1755— **1601**. Nessuna delle predette riparazioni è a carico dell'inquilino, quando sieno cagionate da vetustà, o da forza irresistibile. *C.* 1566. 1577. 1600.

1756— **1602**. Lo spurgamento de' pozzi e delle laterine è a peso del locatore, se non vi è patto in contrario. *C.* 1088.

1757— **1603**. L'affitto de' mobili somministrati per l'addobbamento di una casa intera, di un appartamento, di una bottega, o di qualunque altro locale, si considera fatto per quel tempo che, secondo la consuetudine de'luoghi, sogliono ordinariamente durare gli affitti delle case, degli appartamenti, delle botteghe e di altri locali. *C.* 1112. 1304. 1306.

1758— **1604**. L'affitto di un appartamento guarnito di mobili si reputa fatto ad anno, quando si è convenuta la pigione ad un tanto per anno; a mese, se la pigione è a un tanto per mese; a giorno, quando fu pattuita ad un tanto per giorno.

Non essendovi circostanza atta a provare che la locazione sia stata fatta ad anno, a mese, o a giorno, si dee riputar fatta secondo l'uso de'luoghi. *C.* 1112. 1304. 1306. 1561. 1582. 1605.

1598. — *Per la prammatica 49* de offic. deputat. pro sanitate tuenda *e per lo regolamento approvato con dec. del 20 ott. 1819, non può locarsi una casa se non dopo un anno dalla sua costruzione, e dopo mesi sei se fu ristorata nei pavimenti e nell'intonacato.* 28 giu. 1834.

1600. — *Il locatore non può esimersi dall'obbligo delle riparazioni della cosa locata, sol perchè un terzo ne abbia il carico nel rapporto con lui.* 9 sett. 1851.

1601. — *D. 1 nov. 1829.* — Semprecchè il giorno destinato dalle consuetudini locali ne'nostri reali domini per lo sloggiamento delle case appigionate ricaderà in giorno di festa di doppio precetto, lo sloggiamento s'intenderà di pieno diritto differito ed eseguito nel giorno di lavoro immediatamente seguente.

D. 18 lug. 1844. — 1. Quando il giorno destinato dalle consuetudini locali ne'nostri reali domini per lo sloggiamento dalle case ricaderà nel dì 14 o nel dì 15 di agosto, lo sloggiamento medesimo avrà luogo nel giorno 10 dello stesso mese, salvo sempre l'esecuzione delle disposizioni contenute nel decreto del 1 novembre 1829.

1759— **1605**. Se un inquilino continua nel godimento della casa, o dell'appartamento, terminato l'affitto fatto per iscritto senza opposizione per parte del locatore, s'intenderà che lo ritenga colle stesse condizioni pel tempo determinato dalla consuetudine del luogo; e non potrà più uscirne, nè esserne espulso se non dopo un congedo intimato nel termine stabilito dalla stessa consuetudine. *C.* 1112. 1304. 1306. 1561. 1582. 1604. 1622.

1760— **1606**. Nel caso di scioglimento del contratto per colpa dell'inquilino, questi è obbligato a pagar la pigione pel tempo che necessariamente dee scorrere sino alla nuova locazione, ed a risarcire i danni ed interessi che fossero risultati dall'abuso della cosa locata. *C.* 1103. 1336. 1569. 1574 *s.* 1587. 1598.

1761— **1607**. Il locatore non può sciogliere il contratto, ancorchè dichiari di volere abitare egli stesso la casa locata, quando non vi sia patto in contrario. *C.* 1589. 1608.

1762— **1608**. Se si è pattuito nel contratto di locazione, che sia lecito al locatore di recarsi ad abitare la casa, è tenuto a dare anticipatamente il congedo all'inquilino nel tempo fissato dalla consuetudine del luogo. *C.* 1112. 1582 *s.* 1585. 1594. 1605.

SEZIONE III.

Regole particolari per le locazioni de' fondi rustici.

1763— **1609**. Colui che coltiva un fondo col patto di dividere i frutti col locatore, non può nè sublocare nè cedere il fondo locato, se non gliene è stata espressamente accordata la facoltà nel contratto di affitto. *C.* 1088. 1190. 1563. 1581. 1599. 1610.

1764— **1610**. In caso di contravvenzione il proprietario ha diritto di rientrare nel godimento della cosa locata; ed il fittaiuolo è condannato a' danni ed interessi risultanti dall'inadempimento del contratto. *C.* 1096. 1103. 1592.

1765— **1611**. Se in un affitto di fondi rustici si desse a' fondi una maggiore o minore estensione di quella che hanno realmente, non si dà luogo ad aumento o a diminuzione della mercede pel colono, se non ne' casi e secondo le regole spiegate nel titolo *della vendita.*

1766— **1612**. Se il fittaiuolo di un fondo rustico non lo fornisca del bestiame e degl'istrumenti necessarî per coltivarlo; se ne abbandona la coltivazione; se non coltivi da buon padre di famiglia; se impiega la cosa locata ad altro uso diverso da quello cui è destinata; o generalmente se non esegua i patti dell'affitto e ne risulti danno al locatore, questi potrà, secondo le circostanze, far disciogliere il contratto. *C.* 1091. 1568. 1570. 1575. 1598. 1971, *1.°*

In caso di scioglimento avvenuto per fatto del colono, questi è tenuto a' danni ed interessi, siccome è prescritto nell'articolo 1610. *C.* 1096. 1103.

1667— **1613**. Ogni colono di fondi rustici è tenuto a riporre la ricolta ne' luoghi a tal uso destinati, a norma del contratto. *C.* 1088. 1623 *s.*

1768— **1614**. Il fittaiuolo di un fondo rustico è tenuto, sotto pena delle spese o de' danni ed interessi, ad avvertire il proprietario delle usurpazioni che si commettessero sui fondi. *C.* 539. 1096. 1103. 1572 *s.* — *Pc.* 269 *s.*

Tal notificazione debbe essere fatta nello stesso termine stabilito per le citazioni a comparire in giudizio, secondo la distanza de' luoghi.

1605. — *Nelle tacite riconduzioni de' fondi urbani si à sempre per ripetuto il patto dell'anticipazione e dell'arresto personale.* 3 set. 1829.

1611. — *L'azione per riduzione di mercede a causa di mancanza di una parte della cosa locata dee proporsi fra l'anno dal dì in cui la locazione stessa ha cominciamento.* 23 gen. 1821.

Ove si trovi un eccesso nella estensione designata nel contratto stipulato col patto della rimisura, il colono deve bonificare il locatore. 25 gen. 1844.

1769— **1615**. Se l'affitto si sia fatto per più anni, e durante l'affitto una ricolta intera, o almeno la metà venga a perire per casi fortuiti, il fittaiuolo può domandare una riduzione della mercede, sempre che non sia rinfrancato dalle precedenti ricolte. *C.* 1102. 1157. 1256. 1568. 1576. 1581. 1587. 1616 *s.*

Se non è rinfrancato, l'unione della mercede non può determinarsi se non in fine dell'affitto; nel qual tempo si fa una compensazione di tutte le annate nelle quali i frutti si sono goduti. Frattanto può il giudice dispensare provvisionalmente il fittaiuolo dal pagamento di una parte del fitto in proporzione del danno sofferto.

1770— **1616**. Se l'affitto non oltrepassa un anno, e sia occorsa la perdita o della totalità, o almeno della metà de' frutti, il fittaiuolo sarà liberato di una parte proporzionata del fitto.

Non potrà pretendere alcuna riduzione, se la perdita è minore della metà. *C.* 1615.

1771— **1617**. Il colono non può conseguire la riduzione, allorchè la perdita de' frutti accade dopo che sono separati dal suolo; purchè il contratto non assegni al proprietario una quota parte de' frutti in ispecie: nel qual caso questi dee soggiacere alla perdita per la sua parte, se il colono non fosse in mora di consegnare al locatore la sua porzione de' frutti. *C.* 443. 1093.

Il colono nè pure può domandare una riduzione, quando la causa del danno era esistente e nota nel tempo in cui fu stipulato l'affitto.

1772— **1618**. Il fittaiuolo può con una espressa convenzione sottoporsi a' casi fortuiti. *C.* 1088. 1202. 1256. 1619.

1773— **1619**. Questa convenzione non s' intende fatta se non pe' casi fortuiti ordinarî, come la grandine, il fulmine, la gelata, o la brina.

Non s' intende fatta pe' casi fortuiti straordinarî, come le devastazioni della guerra, o una inondazione, che non sogliono d'ordinario affliggere il paese; eccetto che se il fittaiuolo siasi soggettato a tutti i casi fortuiti preveduti, o non preveduti. *C.* 1088. 1202. 1256. 1618.

1774— **1620**. L'affitto di un fondo rustico senza scrittura si reputa fatto pel tempo che è necessario, affinchè il conduttore raccolga tutti i frutti del fondo locato. *C.* 1561.

Così l'affitto di un prato, di una vigna e di qualunque altro fondo, i cui frutti si raccolgono interamente nel corso dell'anno, si reputa fatto per un anno.

L'affitto delle terre lavorative, quando queste sieno divise in porzioni coltivabili alternativamente, si reputa fatto per tanti anni, quante sono le porzioni. *C.* 1304. 1306. 1622.

1775— **1621**. L'affitto de' fondi rustici, quantunque fatto senza scrittura, cessa *ipso jure* collo spirare del tempo pel quale s' intende fatto, a norma del precedente articolo. *C.* 1583. 1622.

1776— **1622**. Se allo spirare degli affitti di fondi rustici fatti con iscrittura, il colono continui, e sia lasciato in possesso, ne risulta un nuovo affitto, il cui effetto è determinato dall'articolo 1620. *C.* 1605.

1777— **1623**. Il colono che esce, dee lasciare a quello che succede, i locali opportuni ed altri comodi occorrenti pe' lavori dell'anno susseguente: e reciprocamente il nuovo colono dee lasciare a quello che cessa, gli opportuni locali e gli altri comodi occorrenti per lo consumo de'foraggi, e per le ricolte che restano a farsi. *C.* 1613. 1624.

Nell'uno e nell'altro caso si debbono osservare le consuetudini de'luoghi. *C.* 1112.

1778— **1624**. Il colono che esce, dee pure lasciare la paglia ed il letame dell'annata, se li ricevè quando entrò nell'affitto; e quando non gli avesse ricevuti, il proprietario potrà ritenerli secondo la stima. *C.* 1613. 1623. 1971, *1.°* — *Pc.* 396.

1622. — *Nella tacita riconduzione de' fondi rustici la durata di essa va limitata al tempo che è necessario per la raccolta de' frutti* 16 ag. 1823.

CAPITOLO III.

Della locazione delle opere e della industria.

1779— **1625**. Vi sono tre principali specie di locazioni di opere e d'industria: *C.* 1556.
1.° quella delle persone che obbligano la propria opera all'altrui servigio;
2.° quella de' vetturali, sì per terra che per acqua, che s'incaricano del trasporto delle persone, o delle cose; *C.* 1628 — *E.* 87 *s.* 95 *s.* 275.
3.° quella degl' intraprenditori di opere ad appalto o cottimo. *C.* 1633 *s.*

SEZIONE I.

Della locazione delle opere de' domestici e degli operai.

1780— **1626**. Nessuno può obbligare i suoi servigi, fuorchè a tempo, o per una determinata impresa. *C.* 114. 978. 1625. 1627. 1825. 1970, *4.*° 2178—*Pc.* 479, *3.*°

1781— **1627**. Si presta fede al padrone sopra la sua giurata asserzione, *C.* 1311 *s.* 1320.
per la quantità delle mercedi;
per lo pagamento del salario dell'annata decorsa;
e per le somministrazioni fatte in conto dell' annata corrente. *C.* 978. 1970.

SEZIONE II.

De' vetturali per terra e per acqua.

1782— **1628**. I vetturali per terra e per acqua sono sottoposti, quanto alla custodia e conervazione delle cose loro affidate, agli stessi obblighi degli albergatori, de' quali si parla nel titolo *del deposito e del sequestro*. *C.* 1091. 1625. 1629 *s.* 1824 *s.* 1856. 1971, *6.*° —*P.* 401. 410, *3.*° 461, *11.*° *22.*° e *28.*° 464 — *E.* 87 *s.* 275.

1783— **1629**. Sono tenuti non solo per ciò che si hanno già ricevuto nel loro bastimento, o vettura, ma eziandio per ciò che loro è stato consegnato sul porto, o nel luogo di ricapito, per essere riposto nel loro bastimento o vettura. *C.* 1336 — *E.* 96. 102.

1784— **1630**. Sono tenuti per la perdita e per le avarie delle cose che sono state loro affidate, quando non provino che siensi perdute, o abbiano sofferto avaria per un caso fortuito, o per forza irresistibile. *C.* 1102. 1187. 1257. 1336—*E.* 97. 102. 107.

1785— **1631**. Gl'intraprenditori di pubblici trasporti per terra e per acqua, e quelli delle vetture pubbliche, debbono tenere un registro del danaro, delle robe e degli involti di cui s'incaricano. *C.* 1338. 1628. 1632—*P.* 461, *22.*°—*E.* 16 *s.* 95. 101. 106.

1786— **1632**. Gl'intraprenditori e direttori de' trasporti e delle vetture pubbliche, i padroni di barche e navigli, sono in oltre soggetti a regolamenti particolari che fanno legge fra essi e gli altri cittadini. *C.* 1631.

SEZIONE III.

Degli appalti e de' cottimi.

1787— **1633**. Quando si commette ad alcuno di fare un lavoro, si può pattuire che somministri soltanto la sua opera, o la sua industria, ovvero che somministri pure la materia. *C.* 497 *a* 500. 1557. 1625. 1634 *s.* 1971, *2.*°

1633. — *D. 27 giu. 1850.* — **1.** Da ora innanzi ne' diversi contratti che verranno stipulati per appalto di oggetti di fornitura, qualunque essi siano, dovrà per patto espresso convenirsi che

1788— **1634**. Nel caso che l'artefice somministri la materia, se la cosa venga a perire in qualsivoglia modo prima di essere consegnata, la perdita resta a danno dell'artefice; purchè il padrone non fosse in mora nel riceverla. *C.* 1093. 1100. 1187. 1256 *s.* 1635 *ss.*

1789— **1635**. Nel caso che l'artefice impieghi solamente il suo lavoro, o l'industria, se la cosa venga a perire, l'artefice è tenuto soltanto per la sua colpa. *C.* 1336 *s.* 1634.

1790— **1636**. Nel caso dell'articolo precedente, se la cosa perisca, quantunque senza colpa per parte dello artefice, prima che l'opera sia stata consegnata, e senza che il padrone sia in mora nel verificarla, l'artefice non ha più diritto di pretendere la mercede; purchè la cosa non sia perita per difetto della materia. *C.* 1093. 1634.

1791— **1637**. Quando si tratti di un lavoro che sia di più pezzi, o a misura, la verificazione può farsi in parti diverse; e si presume fatta per tutte le parti pagate, se il padrone paghi l'artefice in proporzione del lavoro fatto. *C.* 1304. 1306.

1792— **1638**. Se l'edifizio costrutto a prezzo fatto perisca in tutto o in parte per difetto di costruzione, ed anche per vizio del suolo, l'architetto o l'appaltatore ne sono risponsabili, durante il corso di dieci anni. *C.* 1187. 1256. 1639 *a* 1645. 1972, 4.° e 5.° 1996. 2176.

1793—**1639**. Quando un architetto o un intraprenditore si è incaricato per appalto di costruire un edifizio, a tenore di un piano stabilito e concordato col proprietario del suolo, non può domandare verun aumento di prezzo, nè col pretesto che sia aumentato il prezzo della mano d'opera o de' materiali, nè col pretesto che siensi fatte al detto piano variazioni o aggiunte, se tali aggiunte o variazioni non sieno state approvate in iscritto, e non se ne sia convenuto il prezzo col proprietario. *C.* 1088. 1864. 1866.

1794— **1640**. Il padrone può sciogliere a suo arbitrio l'accordo dell'appalto, quantunque sia già cominciato il lavoro, facendo indenne l'appaltatore di tutte le spese, di tutti i suoi lavori e di tutto ciò che avrebbe potuto guadagnare in tale appalto. *C.* 1103. 1336. 1639.

1795— **1641**. Il contratto di locazione di un'opera si scioglie colla morte dell'artefice, dell'architetto, o dell'appaltatore. *C.* 1076. 1190. 1588. 1642.

1796— **1642**. Il proprietario però è tenuto a pagare a' loro eredi, in proporzione del prezzo fissato dalla convenzione, l'importare de' lavori fatti e de' materiali preparati, allora soltanto che tali lavori e tali materiali possono essergli utili. *C.* 645. 1088. 1641.

1797— **1643**. L'appaltatore è tenuto al fatto delle persone che impiega. *C.* 1338.

1798— **1644**. I muratori, i falegnami e gli altri artefici che sono stati impiegati alla costruzione di un edifizio, o di altra opera data in appalto, non hanno azione contra colui, a vantaggio del quale si sono fatti i lavori, se non a concorrenza di quanto egli si trova in debito verso l'appaltatore nel tempo in cui si è intentata la loro azione. *C.* 1645. 1972, 4.° e 5.° 1996. 2176 — *Pc.* 151. 153. 164.

1799— **1645**. I muratori, falegnami, ferrai ed altri artefici che fanno direttamente dei contratti a prezzo determinato, sono tenuti a' regolamenti prescritti nella presente sezione. Essi sono considerati come appaltatori per la parte nella quale s'impiegano. *C.* 1644.

---

per ogni mancanza degli appaltatori, l'amministrazione o dipendenza, il di cui interesse l'appalto riguarda, possa procedere economicamente, senza alcuna formalità giudiziaria, allo appalto o allo acquisto in economia degli oggetti non forniti, come meglio le riesca; il tutto a carico dello inadempiente, e ciò dietro una semplice protesta a nome del capo della dipendenza, intimata soltanto al domicilio del fornitore costituito nel contratto per organo di un pubblico notaio. — 2. Per maggior accerto di tale misura, resta definitivamente stabilito che il patto suddetto ne' suespressi precisi termini intender si debba di diritto compreso in ogni contrattazione di simil natura, ed aver debba la sua piena esecuzione ed osservanza anche quando non sia espresso nella scrittura del contratto.

VS. Contratti militari, Ponti e strade.

CAPITOLO IV.

Della locazione a soccio.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

1800— **1646**. La *locazione a soccio* è un contratto col quale una delle parti dà all'altra una quantità di bestiame, perchè lo custodisca, lo nutrisca e ne abbia cura, sotto le condizioni fra lor convenute. *C.* 445. 1088. 1554 *s.* 1557. 1647 *s.* 1935.

1801— **1647**. Vi sono più specie di soccio:
il soccio semplice o ordinario: *C.* 1650 *s.*
il soccio a metà: *C.* 1664 *s.*
il soccio col fittaiuolo, o col colono parziario. *C.* 1667 *s.*
Evvi ancora una quarta specie di contratto chiamato impropriamente *soccio*. *C.* 1677 *s.*

1802— **1648**. Si può dare a soccio qualunque specie di bestiame che sia capace di accrescimento, o di utilità per l'agricoltura, o pel commercio.

1803— **1649**. Non essendovi convenzioni particolari, tali contratti vengono regolati dai principî seguenti. *C.* 1088. 1657.

SEZIONE II.

Del soccio semplice.

1804— **1650**. La locazione a soccio semplice è un contratto col quale si danno ad altri de' bestiami per custodire, nutrire ed averne cura, a condizione che l'affittuale guadagnerà la metà dello accrescimento, e che dovrà soggiacere altresì alla metà della perdita. *C.* 1646 *s.* 1651 *s.* 1725.

1805— **1651**. La stima data a' bestiami nel contratto non ne trasferisce la proprietà all'affittuale: non ha altro oggetto, che di determinare la perdita o il guadagno che potrà risultarne, terminato l'affitto. *C.* 1661 *ss.* 1668.

1806— **1652**. L'affittuale dee usare la diligenza di un buon padre di famiglia per la conservazione del bestiame dato a soccio. *C.* 1091. 1574. 1656.

1807— **1653**. Non è tenuto pe' casi fortuiti, se non quando siavi preceduta qualche colpa per sua parte, senza la quale non sarebbe avvenuta la perdita. *C.* 1102. 1256. 1336. 1618 *s.* 1654 *ss.*

1808— **1654**. Nascendo controversia, il fittaiuolo dee provare il caso fortuito, ed il locatore la colpa che egli imputa al fittaiuolo. *C.* 1269. 1653 — *Pc.* 347 *s.*

1809— **1655**. Il fittaiuolo il quale è liberato per motivo di caso fortuito, è sempre tenuto a render conto delle pelli delle bestie. *C.* 541. 1865.

1810— **1656**. Se il bestiame perisca interamente senza colpa del fittaiuolo, la perdita ricade a danno del locatore. *C.* 540 *s.* 1187. 1256 *s.* 1336. 1673.
Se ne perisca soltanto una parte, la perdita resta a carico comune, ragguagliata al prezzo della stima in origine, ed a quello della stima al termine della locazione. *C.* 1657. 1661. 1663.

1649. — *Non si può supporre che la latitudine lasciata alla volontà delle parti dall'articolo 1449 delle leggi civili, si estenda fino a snaturare il contratto di soccio, che è un misto di locazione e società, tramutandolo in contratto di vendita.* **26 giu. 1849.**

1811— **1657**. Non si può stipulare che il fittaiuolo soffra tutta la perdita del bestiame, quantunque avvenuta per caso fortuito e senza sua colpa, o che egli abbia nella perdita una parte maggiore che nel guadagno, o che il locatore precapisca in fine dell'affitto qualche cosa, oltre il bestiame dato a soccio.

Ogni convenzione di tal natura è nulla. *C.* 7. 1665. 1674. 1727.

Il fittaiuolo profitta egli solo del latte, dello stabbio e del lavoro del bestiame dato a soccio.

La lana e l'accrescimento si dividono. *C.* 472. 508.

1812— **1658**. Il fittaiuolo non può disporre di alcuna bestia della mandra, sia che appartenga al capitale del soccio, sia che appartenga all'accrescimento, senza il consenso del locatore, il quale nè pure può disporne, se non ha il consenso del fittaiuolo. *C.* 1650 *s.* 1717. 2158 *s.*

1813— **1659**. Quando il soccio si conchiude col fittaiuolo di un altro, dee notificarsi al proprietario da cui tal fittaiuolo dipende: altrimenti il detto proprietario può sequestrare e far vendere il bestiame, per esser soddisfatto di quanto il suo fittaiuolo gli dee. *C.* 1971.

1814— **1660**. Il fittaiuolo non può tosar gli animali dati a soccio, senza avvertirne preventivamente il locatore.

1815— **1661**. Se nel contratto non si sia fissato il tempo per la durata del soccio, si reputa fatto per tre anni. *C.* 1662 *s.*

1816— **1662**. Il locatore può domandarne anche prima lo scioglimento, se il fittaiuolo non adempia a' suoi obblighi. *C.* 1096. 1103. 1137. 1587.

1817— **1663**. Nella fine dell'affitto, o nel tempo dello scioglimento, si procede a nuova stima del bestiame dato a soccio. *C.* 1651. 1661.

Il locatore può torre innanzi parte animali di ogni specie sino alla concorrenza della prima stima: il di più si divide.

Se non esistono bestiami sufficienti ad agguagliare la prima stima, il locatore prende quelli che rimangono, e le parti si fanno ragione sulla perdita. *C.* 1656. 1661. 1672. 1725.

SEZIONE III.

Del soccio a metà.

1818— **1664**. Il soccio a metà è una società, nella quale ciascuno de' contraenti conferisce la metà de' bestiami che restano comuni pel guadagno o per la perdita. *C.* 1646 *s.* 1665 *s.* 1725.

1819— **1665**. Il fittaiuolo profitta egli solo, come nel soccio semplice, del latte, del letame e del lavoro degli animali. *C.* 472. 508. 1657.

Il locatore non ha diritto se non sopra la metà delle lane e dell'accrescimento.

Qualunque convenzione contraria è nulla; fuorchè nel caso in cui il locatore sia proprietario del podere, di cui l'altro contraente è il fittaiuolo, o il colono parziario. *C.* 7. 1657. 1674. 1727.

1820— **1666**. Tutte le altre regole del soccio semplice si applicano al soccio per metà. *C.* 1652 *s.*

1658 e **1661**. — *Poichè l'art. 1658 inibisce a chiunque de' contraenti disporre, senza il consenso dell'altro, di alcuno degli animali della mandra, sia che appartenga al capitale del soccio, sia che appartenga all'accrescimento; sarebbe assurdo che il creditore, esercitando, per l'art. 1119, i diritti del suo debitore, potesse esercitare pur quelli che a costui non competono. — La continuazione del contratto di soccio è un diritto comune delle parti contraenti, che i creditori di uno di essi non possono mai impedire.* 26 giu. 1849.

SEZIONE IV.

Del soccio dato dal proprietario al suo fittaiuolo, o colono parziario.

§. I.

Del soccio dato al fittaiuolo.

1821— **1667**. Questo soccio chiamato ancora *soccio di ferro*, è quello col quale il proprietario di un podere lo concede in affitto, a condizione che alla fine di esso il fittaiuolo lasci animali di valore eguale al prezzo della stima di quelli che avrà ricevuti. *C.* 1646 *s.* 1668 *s.*

1822— **1668**. La stima del bestiame consegnato al fittaiuolo non gliene trasferisce la proprietà; ma nulladimeno la pone a suo rischio. *C.* 1651. 1671 *s.* 1755.

1823— **1669**. Tutti i guadagni appartengono al fittaiuolo, durante il suo affitto, quando non vi sia patto in contrario. *C.* 1088. 1670.

1824— **1670**. Ne' socci contratti col fittaiuolo il letame non cede a suo profitto particolare, ma appartiene al podere locato, nella coltura del quale dee unicamente impiegarsi. *C.* 447. 1669.

1825— **1671**. La perdita del bestiame, anche totale ed avvenuta per caso fortuito, ricade interamente a danno del fittaiuolo, se non si sia diversamente pattuito. *C.* 1088. 1093. 1256 *s.* 1653. 1674.

1826— **1672**. Nella fine dell'affitto il fittaiuolo non può ritenere il bestiame compreso nel soccio, pagando il valore della stima primitiva: ma dee lasciare bestiami di egual valore di quello che ha ricevuto.

Se vi è mancanza, dee pagarla; e soltanto gli appartiene ogni avanzo. *C.* 1661 *s.* 1668. 1671. 1675. 1935, *1.°*

§. II.

Del soccio contratto col colono parziario.

1827— **1673**. Se il bestiame a soccio perisca interamente senza colpa del colono, la perdita è a danno del locatore. *C.* 543 *s.* 1093. 1187. 1256 *s.* 1336. 1653. 1571.

1828— **1674**. Si può stipulare che il colono ceda al locatore la sua parte della lana tosata, a prezzo minore del valore ordinario; che il locatore abbia una porzione maggiore nel guadagno; che abbia la metà del latte: ma non si può stipulare che il colono debba soffrire tutta la perdita. *C.* 1657. 1665. 1729.

1829— **1675**. Questo soccio finisce quando termina la colonia. *C.* 1088. 1583 *s.* 1620 *s.* 1661.

1830— **1676**. Nel rimanente è sottoposto a tutte le regole del semplice soccio. *C.* 1652.

SEZIONE V.

Del contratto impropriamente chiamato soccio.

1831— **1677**. Quando si dà una o più vacche, perchè sieno custodite ed alimentate, il a) locatore ne conserva la proprietà; egli ha soltanto il guadagno de' vitelli che nascono. *C.* 1635. 1652 *s.* 1657. 1665. 1674.

a)— V. art. 1704.

TITOLO IX.

DELLA ENFITEUSI.

1678. L'*enfiteusi* è un contratto, in virtù del quale si concede un fondo coll'obbligo di migliorarlo, e di pagare in ogni anno una determinata prestazione che si dice *canone*, o in danaro o in derrate, in ricognizione del dominio del concedente. *C.* 449. 1055. 1555. 1679 *s.*

1679. L'enfiteusi non può dimostrarsi se non con pruova nascente da scrittura, sia pubblica, sia privata, da cui risulti o il titolo, o il possesso. *C.* 1271. 1276. 1295. 2131 *s.*

1680. L'enfiteusi può essere o *perpetua*, o *temporanea*. *C.* 1678. 1681. 1684.

1681. L'enfiteusi temporanea, o sia a tempo definito, non potrà esser mai minore di dieci anni. *C.* 1678. 1680.

1682. I contraenti regoleranno le condizioni del contratto di enfiteusi con qualunque patto che crederanno conveniente; purchè tali patti non sieno vietati dalla legge. *C.* 7. 1088. 1683. 1697.

1683. In mancanza di speciale convenzione saranno osservate le regole seguenti. *C.* 1682. 1684 *ss.*

1684. Quando l'enfiteusi è perpetua, il canone non potrà mai alterarsi. *C.* 1680.

1685. Se è temporanea, spirata la concessione, il padrone diretto ha diritto di riprendersi il fondo, o di riconcederlo con nuovi patti, ed aumentare, se così gli piace, il canone. *C.* 1680 *s.* 1703.

1678. — *R. 16 nov. 1829.* — Sua Maestà, in seguito dell'avviso emesso dalla consulta de'reali domini di quà dal Faro, sul dubbio elevato a determinarsi le corrisposte, che i coloni enfiteutici de'terreni seminatori, col peso ec.; si è degnata determinare: 1. Che laddove nella concessione enfiteutica si è convenuto di doversi da'coloni corrispondere in ogni anno al padrone diretto la covertura, o la mezza covertura, essi debbono corrisponderla, ancorchè non abbiano seminato il terreno. — 2. Che qualora non si è espresso nel contratto doversi la prestazione corrispondente in ogni anno, si deve osservare ciò ch'è solito praticarsi in quella contrada, ove li terreni sono siti. — 3. Se i coloni trascurano di seminare i fondi, che secondo l'uso della contrada sarebbero suscettibili di essere seminati, in tal caso non sono esenti di dare la covertura, o la mezza covertura sopra tutto il terreno, o sopra quella parte di esso, la quale era seminabile secondo l'anzidetta consuetudine.

VS. TAVOLIERE DI PUGLIA.

— *Il padrone diretto può agire pe'canoni sia contro l'amministratore giudiziario, sia contro il debitore espropriato.* 9 ap. 1839.

Un contratto di fitto per oltre nove anni, in cui si permette abbattimento di alberi e nuove fabbriche e piantagioni, si reputa enfiteusi. 11 lug. 1840.

In materia d'enfiteusi, la solidarietà è una conseguenza della indivisibilità. 3 lug. 1851.

Debbe rigettarsi la dimanda per lo pagamento de'canoni proposta contra chi non è possessore del fondo enfiteutico, nè personalmente obbligato. 3 lug. 1852.

1679. — *Nelle azioni per prestazioni decimali enfiteutiche il giudice regio può ammettere la pruova per testimoni del triennale possesso senza la scrittura publica o privata da cui risulti il titolo o il possesso.* 18 ap. 1846.

Un'enfiteusi antica può ben provarsi con esame testimoniale. 4 mar. 1847.

1680. — *Nell'istrumento di concessione enfiteutica la clausola di contrattare per se, suoi eredi e successori, importa che la enfiteusi è ereditaria.* 12 ap. 1851.

1681. — *Nel computo delle generazioni contemplate in una concessione enfiteutica, è escluso il primo concessionario.* 13 giu. 1849.

1682. — *Non è vietato, in un contratto di enfiteusi, il patto di doversi conservare lo stato di coltivazione del fondo, come quello che non si oppone alla definizione del contratto* ad meliorandum. 17 giu. 1852.

1685. — *Non ha luogo la devoluzione parziale di un fondo a causa di linea finita. Val dire, la devoluzione si effettua alla morte dell'ultimo che estingue l'ultima generazione contemplata. — I frutti del fondo devoluto per linea finita spettano dal dì della dimanda, e non dal dì della morte dell'ultimo concessionario.* 13 giug. 1849.

L'enfiteuta a tempo può rassegnare i predi enfiteutici al concedente. 5 feb. 1850.

1686. L'enfiteuta può mutare la superficie del fondo, purchè non lo renda deteriore. Egli percepisce in oltre ogni utilità dal fondo enfiteutico, e rivendica questo da qualunque possessore, ed anche dal padrone diretto. *C.* 507. 523. 1678. 1702.

Nondimeno il tesoro che si troverà nel fondo enfiteutico, apparterrà egualmente all'enfiteuta ed al padron diretto; salvo il diritto spettante a colui che l'avrà scoperto, a' termini dell'articolo 636. *C.* 523.

1687. L'enfiteuta è tenuto al pagamento di tutti i pesi, salve le ritenzioni che la legge permette. *C.* 1987.

Non può pretendere remissione o riduzione del canone per qualunque insolita sterilità, o perdita di frutti. *C.* 1615.

1688. Se il fondo enfiteutico perisce interamente per caso fortuito, l'enfiteuta è liberato dal peso dell'annua prestazione. Se non è distrutto che in parte, non può l'enfiteuta pretendere alcuna diminuzione di canone; purchè la parte che resta, dia rendita sufficiente onde pagarlo interamente.

In questo caso però, quando fosse perita una considerevole porzione del fondo, sarà in libertà dell'enfiteuta di rinunziare al suo diritto, retrocedendo il fondo al padrone diretto. *C.* 1256. 1468.

1689. Se l'enfiteuta cessa per tre anni dal pagamento del canone, si può domandare che si sciolga l'enfiteusi, e si dà luogo alla devoluzione del fondo a beneficio del padrone diretto. *C.* 1181 *s.* 1703. 1784, *1.°*

1690. L'enfiteuta può ipotecare il fondo enfiteutico, ma non può imporvi alcuna servitù. *C.* 559. 607. 2000. 2004. 2010.

In caso di devoluzione il fondo ritorna al proprietario, libero da ipoteche e da qualunque servitù, benchè indotta senza fatto dell'enfiteuta. *C.* 1187. 2094. 2011.

1687. — *D. 10 giu. 1817.* — 3. I fondi soggetti contemporaneamente ad un dominio utile e diretto, esercitato da due padroni diversi, debbono esser tassati sotto i nomi ed a carico de' padroni utili. Costoro sulle rendite annuali, conosciute sotto il nome di censi, canoni, terraggi, o sotto qualunque altra denominazione, in danaro, o in generi, di somme fisse, o di rate di frutti, sono autorizzati a ritenere, nel pagarle a' padroni diretti, la quinta parte. — I censuari del Tavoliere di Puglia non sono compresi in questa disposizione. — I debitori di annualità diverse dalle precedenti riterranno il 10 per 100 sulle annualità: i debitori di vitalizi il 5 per 100.

— *È lecito il patto con cui si vieti la ritenzione del quinto.* 20 gen. 1827.

1688. — *Per le leggi romane la perdita di una parte del fondo enfiteutico non dà diritto all'enfiteuta ad alcuna diminuzione del canone. Lo stesso per le leggi vigenti, ma con la modificazione indicata nell'art. 1688 delle LL. CC.* 24 lug. 1847.

1689. — *Per pronunziarsi la devoluzione fa mestieri che siavi l'attrasso al tempo in cui la lite fu contestata.* 4 giu. 1842.

Deve pronunziarsi la devoluzione quando vi è il patto espresso, e quando anche questo non siavi, ha luogo dopo l'intimazione. 20 ag. 1826.

L'enfiteuta non cade in commissum quando ignora la quantità del suo debito, ed il padrone diretto chiegga più del dovere. 15 feb. 1827.

L'enfiteuta che ritarda il pagamento de' canoni per lo tempo convenuto nel contratto, non può essere abilitato a purgare la mora anche in grado di appello. 22 sett. 1846.

I pagamenti fatti in conto de' canoni arretrati non impediscono la devoluzione, quando ciò che resta rimane nella quantità richiesta per potersi dar luogo alla devoluzione. 7 lug. 1849.

Il cessionario del dominio diretto non ha bisogno di una specifica surrogazione per lo esercizio del diritto a domandare la devoluzione per arretrato di canoni decorsi prima della cessione. 14 lug. 1853.

1690. — *D. 21 feb. 1835.* — Trattandosi di vari canoni enfiteutici, quando questa qualità risulti da pubbliche scritture non ci era bisogno d'inscrizione ipotecaria, e quindi gli enfiteuti non possono essere obbligati a pagarne i diritti. La diocesana però dee aver cura di far rinnovare a spese degli enfiteuti stessi tutte le scritture che abbiano una data più antica de' 23 anni ai termini di legge.

— *La servitù acquistata per prescrizione contra il padrone utile non è nulla nè rescindibile, ove il dominio utile si consolida col diretto nella stessa persona contro cui era già acquistata la prescrizione.* 1 giu. 1847.

È nulla l'alienazione fatta, anche con titolo autentico, del dominio utile di un fondo precedentemente devoluto. 13 lug. 1852.

1691. L'enfiteuta può vendere il dominio utile, e cedere ad altri il suo diritto col consenso del padrone diretto. *C.* 1439. 1690. 1692 *s.* 1698 *s.*

1692. Sarà nulla qualunque vendita, e si darà luogo alla devoluzione, se il diretto padrone non sarà giuridicamente interpellato a prestare il consenso. *C.* 1691. 1701. 1703.

1693. Fatta l'interpellazione, il padrone diretto fra lo spazio di due mesi dee dichiarare se voglia prestare il consenso alla vendita, o essere preferito. *C.* 1691 *s.* 1694.

1694. L'atto d'interpellazione debbe esprimere il prezzo convenuto, e tutti i patti e le condizioni che si sono stabilite con altri, *C.* 1692 *s.* 1696.

1691. — *Le alienazioni del dominio utile che si fanno sotto le attuali leggi, si regolano con queste, ancorchè il contratto di enfiteusi sia antico.* 14 lug. 1827.

1692. — *Non si fa luogo a devoluzione quando la vendita si faccia col patto di impetrare l'assenso del domino diretto, ovvero siasi receduto dalla vendita.* 13 feb. 1823.

Quando la vendita si fa da un enfiteuta ad un altro di fondo appartenente allo stesso domino diretto, non si dà luogo a devoluzione. 8 nov. 1825.

La devoluzione per vendita irrequisito domino, non si verifica ipso jure, sicchè basta interpellarlo prima ch'egli la domandi. 3 lug. 1826.

Nelle vendite all'asta pubblica si dà luogo alla prelazione a favore del domino diretto, ma non alla devoluzione. 17 mar. 1827.

Per antico diritto le cessioni di dominio utile che si facevano a persone di famiglia, non menavano a devoluzione. 14 lug. 1827.

L'enfiteuta che vende il dominio utile irrequisito domino, perde il diritto ad esser preferito nell'acquisto del dominio diretto. 8 ag. 1833.

Possono diversi enfiteuti cambiarsi tra loro il dominio utile senza bisogno d'interpellare il domino diretto. 6 dic. 1838.

La divisione del fondo enfiteutico fra gli eredi dell'enfiteuta non costituisce l'alienazione produttiva della devoluzione; dappoichè la medesima è un atto necessario richiesto dalla legge, la quale abborre la comunione e permette la divisione non ostante qualunque proibizione o patto in contrario. 8 ap. 1845.

Nelle concessioni enfiteutiche perpetue fatte a più individui, se uno di essi vende i suoi diritti ad un successibile del coenfiteuta, non può questo fatto dar luogo alla devoluzione. Le disposizioni legislative in contrario riguardano le alienazioni che per avventura si facciano all'estraneo, non mai quelle che abbiano luogo tra coenfiteuti; imperocchè in questo caso il fondo enfiteutico non viene smembrato, ed il concedente non riconosce altre persone, se non quelle che sono state da lui prescelte. 22 sett. 1846.

Venduto successivamente a due persone il dominio utile di un fondo, compete benissimo al secondo compratore eccepire la nullità della prima vendita per mancata, o per non piena annuenza del domino diretto, per non soluto prezzo ec., e deve il magistrato di merito discutere l'eccezione. 2 dic. 1847.

La vendita, quantunque fatta col patto della ricompra, non lascia di essere una vendita interdetta all'enfiteuta, come quella che trasferisce ad altri il dominio utile, e minora la garentia del dominio diretto per la riscossione del canone; epperò, ove non sia costui interpellato, anch'essa dà pur sempre luogo alla devoluzione. 23 gen. 1849.

Nell'alienazione degli emponemi, che sono il prodotto del lavoro e della industria del subenfiteuta, debbono ad una volta interpellarsi il concedente originario e l'enfiteuta, perchè venga dal primo, ed in mancanza, dal secondo esercitato il diritto della prelazione. 16 feb. 1850.

La prescrizione decennale non può militare a favore di colui che abbia comprato dalle mani dell'enfiteuta un fondo come libero e franco, quando il padrone diretto niuna scienza avesse avuta dell'alienazione fatta in pregiudizio del suo diritto. E la pruova del pagamento dei canoni non può mettersi a carico di colui che li ha ricevuti. 10 apr. 1851.

Se una parte del fondo enfiteutico sia stata venduta dall'enfiteuta come franca e libera, e sull'altra parte l'enfiteuta medesimo abbia continuato a pagare il canone, attesa la sua indivisibilità, il terzo possessore della parte alienata non può vantar prescrizione di dominio contro il padrone diretto. 10 mar. 1853.

1693. — *Durante la lite per la devoluzione non corrono i due mesi per la prelazione.* 3 lug. 1826.

Alienata parte del fondo enfiteutico con la debita interpellazione al domino diretto, si è con ciò operata la divisibilità del canone. Nè rileva che il domino diretto interpellato sia un corpo morale. 9 sett. 1852.

1694. — *Volendo l'enfiteuta vendere il dominio utile d'un fondo, l'atto d'interpellazione, a' termini dell'art. 1694 delle leggi civili, deve esprimere il prezzo convenuto, e tutt'i patti e condizioni che si sono stabilite con altri; ma non è necessario che contenga la copia del contratto. Nè questa interpellazione deve precedere il contratto medesimo.* 23 giu. 1845.

1695. Se il padrone diretto non dichiarerà fra due mesi la sua volontà, il consenso si avrà per prestato. *C.* 1691 *s.* 1696. 1701.

1696. Se dichiara voler essere preferito, dovrà accettare il prezzo e le condizioni offerte, o stabilite con altri, ed offrire l'adempimento di ciò che si contiene nella convenzione fatta col terzo, e sottoporsi alle stesse leggi e condiziooi quivi spiegate. *C.* 1694 *s.* 1701 — *S.* 74.

Se si riconosce esservi ioteryenuta frode o simulazione nella vendita, il prezzo di tutte le migliorie sarà fissato a giudizio de' periti. *C.* 1070. 1703 — *Pc* 396 *ss.*

1697. Non si esigerà dal padrone diretto, in occasion di vendita o di altra alienazione delle migliorie, veruna somma a titolo di *laudemio*, se non quando siasi espressamente conveouto: ma non potrà pattuirsi più della cinquantesima parte del prezzo. *C.* 7. 1087 *s.* 1682. 1701.

1698. La prelazione accordata al padrone diretto in caso di vendita, avrà luogo parimente se si voglia cedere in pagameoto, o succeosuare il dominio utile. *C.* 1691. 1699 — *S.* 74.

1699. In ogni altra specie di alienazione il padrone diretto non può pretendere di essere preferito. *C.* 1691. 1698.

1700. Qualunque successore dell'enfiteuta in ogni passaggio del dominio utile è teouto a stipulare a sue spese l'obbligo a favore del padrone diretto tra lo spazio di due mesi dopo l'istanza legale del medesimo. *C.* 645. 1679. 2169.

L'inadempimento dell'obbligo prescritto in questo articolo dà luogo alla devoluzione. *C.* 1691 1699. 1703.

1695. — *Perchè decorra il termine accordato per la prelazione, occorre una interpellazione giuridica.* 22 feb. 1825.

1696. — *La dimanda di prelazione in un contratto di enfiteusi non si può proporre la prima volta in appello.* 7 lug. 1849.

1697. — *Trattandosi di antica enfiteusi il laudemio è dovuto senza convenzione, per virtù della* L. 3 cod. de jure emphit., *dall'acquirente e non dal venditore in ricognizione del dominio eminente.* 4 ap. 1846.

In virtù delle leggi di ammortizzazione, se è dovuto un laudemio sul fondo soggetto ad enfiteusi ecclesiastica, questo si calcola sul valore primitivo del fondo, non sul prezzo aumentato per causa di migliorie. 4 giu. 1853.

1698. — *Il patto di succensuare è personale e non reale. — Devoluto il fondo in danno del succensuario, la devoluzione giova al padrone diretto, non all'enfiteuta. — Quando al primo enfiteuta si dà la facoltà di succensuare, ed il succensuatario fa una seconda proibita succensuazione, si dà luogo alla devoluzione a pro del padrone diretto.* 9 feb. 1832.

1700. — *D. 28 sett. 1830.* — Veduta la nostra sovrana determinazione per la stipulazione degli atti ricognitori degli attuali enfiteuti della real contea di Mascali; — veduto l'art. 1700 delle leggi civili; ec. — **1.** La istanza legale di cui è parola nel riferito art. 1700 delle leggi civili, sarà fatta agli enfiteuti della Real Contea di Mascali in unico atto per via di editto. Questo editto sarà affisso nelle pubbliche piazze, così del capoluogo della valle, come del capoluogo del distretto, e del comune nel di cui territorio sono siti i fondi soggetti alla enfiteusi. — **2.** La pubblicazione del correlativo affisso sarà giustificata per mezzo di un atto di usciere, nel quale sarà attestato che l'apposizione è stata fatta ne' luoghi designati dall' articolo precedente. Questo atto sarà vistato da' rispettivi sindaci. — **3.** L'usciere che sarà adoperato per l' oggetto percepirà unico dritto.

— *Quando vi sia il patto di rinnovarsi il contratto dopo un dato periodo, prima di darsi luogo alla devoluzione fa d'uopo che s' interpelli e si metta in mora il domino utile.* 23 ag. 1823.

Per farsi luogo a devoluzione in forza dell'art. 1700 a causa della mancanza del titolo di ricognizione, non basta un atto, ma occorre una sentenza. 31 gen. 1832.

Per ottenere la devoluzione giusta l'art. 1700 delle leggi civili, non basta una interpellazione semplice, ma occorre una istanza legale. 31 feb. 1832.

I successori del subenfiteuta non possono pretendere l'affrancazione del canone stipulato a pro dell'enfiteuta, e sottrarsi dal dovere di stipulare in ogni passaggio l' obbligo così detto faciale *a beneficio dell'enfiteuta, richiesto dall'art. 1700 delle leggi civili.* 29 lug. 1845.

L'erede dell'enfiteuta è tenuto a stipulare l'obbligo a favore del padrone diretto dopo le istanze che questo fa per lo pagamento del canone. 6 dic. 1845.

1701. Non sarà permesso all'enfiteuta di affrancare il canone, pagandone il capitale corrispondente al padron diretto, tranne il caso di una special convenzione. *C.* 1088. 1678.

Nondimeno se il concedente vuol vendere il suo dominio diretto, l'enfiteuta ha diritto alla prelazione. A qual effetto questi dovrà essere giuridicamente interpellato nel modo stesso e secondo le regole indicate negli articoli 1693, 1694, 1695, 1696 e 1697 circa la vendita delle migliorie, che vorrà fare l'enfiteuta. *C.* 454. 1783 — *S.* 74.

1702. Se l'enfiteuta, lungi di migliorare il fondo, lo abbia per fatto suo o per sua omessione renduto notabilmente deteriore, il padrone diretto avrà, oltre alla rifazione de' danni, diritto di domandare la devoluzione. *C.* 1096. 1136. 1678. 1086. 1703.

1703. In ogni caso di devoluzione l'enfiteuta ha diritto di pretendere il compenso per le migliorazioni di qualunque natura, che forse esistessero nel fondo devoluto. *C.* 480. 780. 1519. 1678. 1682. 1689. 1692. 1696. 1700. 1702. 2069.

Nel valutare tali migliorie si attenderà il meno tra lo speso e 'l migliorato: e ciò quante volte la devoluzione sia accaduta per colpa dell'enfiteuta. *C.* 1689. 1692. 1700. 1702.

Se poi la devoluzione avvenga per esser finita la durata prefissa all'enfiteusi, l'enfiteuta percepirà il valore delle migliorie fatte, secondo l'aumento che vi sarà al tempo che dee restituire il fondo enfiteutico: ed in questo caso è in libertà del padrone diretto di pagare il prezzo in danaro contante, o pure d'invertirne la somma dovuta in annua rendita reluibile al cinque per cento coll'ipoteca speciale; salva sempre l' osservanza de' patti in contrario. *C.* 1682. 1685.

1701. — V. C. 455, *Dd. 18 set. 1816* e *18 lug. 1844.*

— *Per le antiche leggi all'enfiteuta competeva il diritto di prelazione nella vendita del dominio diretto. — Il coenfiteuta ha diritto di domandare ancora la prelazione dell'intero canone nella vendita del dominio diretto.* 11 mar. 1847.

L'enfiteuta ha diritto alla prelazione, per l'alienazione del dominio diretto di antica enfiteusi avvenuta sotto l'impero delle leggi attuali; come si accordava la prelazione per diritto romano ed antico diritto patrio. 3 ap. 1852.

L'art. 1701, che accorda all'enfiteuta il diritto di preferenza, è dichiarativo di un egual sistema anteriore alla pubblicazione delle nuove leggi, e non già innovativo. — Nel caso di comunione del dominio diretto, la preferenza in occasione della vendita di una parte dello stesso, appartiene sempre al padrone utile e non già al condomino diretto. — Il termine di due mesi per l'esercizio della preferenza in caso di vendita del dominio utile o diretto comincia a decorrere dal giorno della interpellazione, e non già dalla scienza stragiudiziale. 8 feb. 1853.

1702. — *Non è motivo di devoluzione la recisione degli alberi antichi di un boschetto vietata per patto, quando l'enfiteuta ne abbia sostituiti degli altri, migliorando il fondo.* 16 ag. 1851.

1703. — *In qualunque caso di devoluzione son sempre dovute all'enfiteuta le migliorie.* 17 mar. 1827.

La devoluzione dà diritto ad espellere il fittaiuolo. 10 ag. 1833.

Il padrone diretto, ne' casi di devoluzione, è tenuto alla rivalsa delle migliorie nel meno fra lo speso ed il migliorato. Si ha però il diritto di ritenzione fino alla rivalsa. 22 mar. 1849.

Posta la buona fede dell'enfiteuta contro del quale si ottiene l'annullamento del contratto, i frutti non debbono essere restituiti se non dal giorno della domanda, le migliorie debbono liquidarsi secondo il loro stato, non già tenendosi al meno tra lo speso ed il migliorato, ed all'enfiteuta sono sempre dovuti gl'interessi sul valore delle migliorie dallo stesso punto che in lui comincia l' obbligo di restituire i frutti. 20 feb. 1851.

La liquidazione ed il valore delle migliorie sono quistioni di fatto sottratte alla censura. 10 ap. 1851.

Il dominio diretto sopra quello che deve all'enfiteuta per miglioramenti liquidati sul fondo devoluto, debb'esser preferito per tutti i canoni arretrati nel concorso con i creditori dell'enfiteuta. E questo diritto non ha bisogno d'inscrizione per essere conservato. — La iscrizione di una condanna ottenuta contro l'enfiteuta, non imprime la ipoteca giudiziale sulle migliorie delle quali gli si paga il prezzo per effetto della devoluzione. 4 dic. 1851.

L'enfiteuta, contra di cui siasi pronunziata la devoluzione, ha diritto a ritenere il fondo, finchè non sia soddisfatto del prezzo delle migliorie. 13 ap. 1852.

TITOLO X.

DEL CONTRATTO DI SOCIETÀ.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

1832— **1704.** La *società* è un contratto col quale due o più persone convengono di mettere qualche cosa in comunione, a fine di dividere il guadagno che ne potrà risultare. *C.* 452. 773. 1705—*Pc.* 151. 164, *6.º*—*E.* 21. 27 *a* 65.432. 444.

1833— **1705.** Qualunque società dee avere un oggetto lecito, e debbe esser contratta per l'interesse comune delle parti. *C.* 7. 816. 1087. 1125. 1727.

Ciascun socio dee conferirvi o danaro, o altri beni, o la propria industria. *C.* 1717 *s.*

1834— **1706.** Ogni società si dee contrarre col mezzo di scrittura, quando l'oggetto di essa ecceda il valore di ducati cinquanta.

La pruova testimoniale non è ammessa nè contro nè oltre di quello che è contenuto nell'atto di società, nè sopra ciò che si alleghi di essersi asserito nel tempo dell'atto, o prima o dopo del medesimo, ancorchè si tratti di una somma o valore minore di ducati cinquanta. *C.* 1295. 1301. 1738 — *E.* 47.

CAPITOLO II.

Delle diverse specie di società.

1835— **1707.** Le società sono *universali*, o *particolari*. *C.* 1704. 1708 *ss.* 1713 *s.*

SEZIONE I.

Delle società universali.

1836— **1708.** Si distinguono due sorte di società universali: la società di tutti i beni presenti: e la società universale de' guadagni. *C.* 1707. 1709 *s.*

a) — **1709.** La *società di tutti i beni presenti* è quella colla quale le parti pongono in comunione tutti i beni mobili ed immobili che posseggono attualmente, e gli utili che potranno ricavarne.

Possono altresì comprendervi tutte le altre specie di guadagni; ma i beni che le parti potranno acquistare per successione, donazione o legato, non entrano in questa società se non per goderne l'usufrutto. Ogni stipulazione che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è vietata. *C.* 7. 1040 *s.* 1048 *s.* 1084. 1355.

1838— **1710.** La *società universale de' guadagni* comprende tutto ciò che le parti saranno per acquistare colla loro industria per qualsivoglia titolo, durante il corso della società. Vi sono pure compresi i mobili che ciascuno de' soci possiede nel tempo del contratto; ma i loro immobili particolari non vi entrano se non pel solo usufrutto. *C.* 450 *s.* 503.

---

a) — *1837. La società . . . . . che tenda a render comune la proprietà di tali beni, è vietata, fuorchè tra i coniugi, ed a norma di quanto è stato a loro riguardo stabilito.*

1706. — *Ad onta che non si produca l'atto costitutivo di una società, non saprebbe comprendersi come mai i figliuoli ed eredi di alcuno de' soci potessero sconoscere la esistenza e la validità del medesimo, quante volte il testamento del loro autore deponga senza equivoco sulla esistenza e sulla durata della società istessa.* 28 feb. 1850.

1839— **1711**. Il semplice contratto di società universale senza altra dichiarazione non induce se non la società universale de' guadagni. *C.* 1304. 1306.

1840— **1712**. Non può aver luogo veruna società universale, eccettochè fra persone capaci di dare, o di ricevere scambievolmente l'una dall'altra, ed alle quali non sia vietato il guadagno pel danno che ne derivi ad altrui. *C.* 773. 823*ss*. 827. 829*ss*. 1052.

SEZIONE II.

Della società particolare.

1841— **1713**. La *società particolare* è quella la quale non ha per oggetto se non certe determinate cose, o il loro uso, ovvero i frutti che se ne possono ritrarre. *C.* 508 *s*. 1081. 1707.

1842— **1714**. Si ha parimente come società particolare il contratto col quale più persone si associano o per una impresa determinata, o per l'esercizio di qualche mestiere o professione. *C.* 1745 — *E.* 27 *a* 62.

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni de' soci tra loro e relativamente a' terzi.

SEZIONE I.

Delle obbligazioni de' soci fra loro.

1843— **1715**. La società incomincia nell'istante medesimo del contratto, se in esso non si stabilisca un'epoca diversa. *C.* 1088. 1706.

1844— **1716**. Se non vi è patto sulla durata della società, si presume contratta per tutta la vita de' soci, colle limitazioni prescritte nell'articolo 1741: se però si tratti di un affare, la di cui durata sia limitata, la società s'intende contratta per tutto il tempo in cui dee durare lo stesso affare. *C.* 1737 *s*.

1845— **1717**. Ogni socio è debitore verso la società di tutto ciò che ha promesso di conferirvi. *C.* 1705. 1718 *s*.

Quando ciò che si è conferito, consiste in un determinato corpo di cui la società abbia sofferto l'evizione, il socio che l'ha conferito, ne è garante verso la società, nel modo stesso che il venditore è tenuto per l'evizione a favore del compratore. *C.* 1472. 1723. 1739.

1846— **1718**. Il socio che doveva conferire alla società una somma, e non l'ha conferita, resta *ipso jure*, e senza bisogno d'istanza, debitore degl'interessi di tal somma dal giorno in cui doveva eseguirsi il pagamento. *C.* 1107. 1779.

Lo stesso ha luogo riguardo alle somme che avesse prese dalla cassa sociale, gl'interessi delle quali decorrono dal giorno che le ha ritirate per suo particolaro vantaggio.

Tutto ciò senza pregiudizio de' maggiori danni ed interessi, se vi è luogo. *C.* 1090. 1100. 1103. 1717. 1719.

1847— **1719**. I soci che si sono obbligati ad impiegare per la società la loro industria, debbono render conto alla stessa di tutti i guadagni fatti con quella specie d'industria, che è l'oggetto della società. *C.* 1710. 1717 *s*. 1725.

1718. — *Il disposto nel 2.° comma dell'art. 1718 non è applicabile quando, disciolta la società, in mano del socio amministratore sono rimaste somme appartenenti alla medesima. In tal caso, gl'interessi non corrono ex lege, ma solo ex mora.* 10 feb. 1832.

1848 — **1720**. Quando uno de' soci sia creditore per suo conto particolare, in una somma esigibile, di una persona che è parimente debitrice alla società di una somma egualmente esigibile, dee imputarsi ciò che riceve dal debitore, sul credito della società e sul proprio, nella proporzione de' due crediti, ancorchè colla quietanza avesse fatto l'intera imputazione sul suo credito particolare: ma se abbia dichiarato nella quietanza che l'imputazione sarà fatta interamente sul credito della società, questa dichiarazione sarà eseguita. *C.* 1206 *s.* 1721.

1849 — **1721**. Quando uno de' soci abbia ricevuto l'intera sua porzione di un credito comune, ed il debitore diventi poi non solvente, questo socio dovrà conferire nella massa comune ciò che ha ricevuto, quantunque abbia fatto la quietanza specialmente per la sua porzione. *C.* 1167 *s.* 1720.

1850 — **1722**. Ciascuno de' soci è obbligato verso la società pe' danni cagionati alla stessa per sua colpa, senza che possa compensarli cogli utili procacciati colla sua industria in altri negozi. *C.* 1246. 1336 *s.*

1851 — **1723**. Se le cose il cui usufrutto soltanto è stato posto in società, consistono in corpi certi e determinati che non si consumano coll'uso, restano a rischio del socio che n'è proprietario. *C.* 468. 503. 1256. 1739.

Se tali cose si consumano coll'uso; se conservandole si deteriorano; se sono state destinate ad essere vendute; o se furono poste in società, previa stima risultante da un inventario; restano a rischio della società. *C.* 1092 — *Pe.* 1019.

Se la cosa è stata stimata, il socio non può ripetere se non il valore della stima.

1852 — **1724**. Un socio ha azione contra la società non solo per le somme che egli abbia sborsate per essa, ma ancora per le obbligazioni contratte di buona fede per gli affari sociali, e pe' rischi inseparabili dalla sua amministrazione. *C.* 1870 *s.* 1873.

1853 — **1725**. Quando la scrittura di società non determina la parte di ciascun socio nei guadagni o nelle perdite, tal parte sarà in proporzione di quello che ciascuno ha conferito nel fondo della società. *C.* 791. 1701 *s.* 1717 *ss.* 1735.

Riguardo a colui che non abbia conferito altro che la propria industria, la sua parte ne' guadagni o nelle perdite sarà regolata come la parte di colui che nella società abbia conferito la somma minore. *C.* 1710. 1719.

1854 — **1726**. Se i soci abbiano convenuto di rimettersi all'arbitramento di uno di loro, o di un terzo, per determinare le porzioni, tale arbitramento non potrà impugnarsi, fuorchè nel caso che sia evidentemente contrario alla equità. *C.* 1088. 1437 *s.*

Non è ammesso alcun richiamo a questo riguardo, quando sieno trascorsi più di tre mesi dal giorno in cui il socio che si pretende leso, ha avuto notizia dell'arbitramento, o quando dal suo canto abbia incominciato ad eseguirlo. *C.* 1304. 1306.

1855 — **1727**. È nulla la convenzione che attribuisce ad uno de' soci la totalità de' guadagni. *C.* 7. 1087. 1125. 1657. 1674. 1705.

Lo stesso ha luogo per quella convenzione, colla quale i capitali o i beni posti in società da uno o più soci venissero esentati da qualunque contributo nelle perdite.

1856 — **1728**. Il socio incaricato dell'amministrazione in forza di un patto speciale del contratto di società, può fare, non ostante l'opposizione degli altri soci, tutti gli atti che dipendono dalla sua amministrazione; purchè ciò segua senza frode. *C.* 1088. 1729 *ss.* 1734.

Tale facoltà non può essere rivocata, durante la società, senza una causa legittima: ma se sia stata accordata con un atto posteriore al contratto di società, sarà rivocabile come un semplice mandato. *C.* 1875.

1722. — *Il conduttore principale che associa nell'affitto un terzo, non può rinunziare all'affitto ed al giudizio di escomputo senza il consenso del socio. Facendolo, non può dispensarsi verso di lui dalla rifazione de' danni ed interessi.* 8 mar. 1851.

1857— **1729**. Quando più soci sono incaricati di amministrare, senza che sieno determinate le loro funzioni, o senza cho sia stato espresso che l'uno non possa agire senza l'altro, ciascuno di essi può fare separatamente tutti gli atti di tale amministrazione.

1858— **1730**. Quando siasi pattuito che uno degli amministratori non possa far cosa alcuna senza dell'altro, un solo non potrà senza una nuova convenzione agire in assenza dell'altro, ancho quando costui fosse nell'attuale impossibilità di concorrere agli atti dell'amministrazione. *C.* 1734. 1861.

1859— **1731**. In mancanza di speciali convenzioni sul modo di amministrare, si osservano le seguenti regole. *C.* 1088.

1.° Si presume che i soci abbiansi data reciprocamente la facoltà di amministrare l'uno per l'altro. Il fatto di ciascuno è valido anche per la parte de' consoci, ancorchè non abbia riportato il loro consenso; salvo a costoro. o ad uno di essi, il diritto di opporsi alla operazione, prima che sia terminata. *C.* 1304. 1306. 1729.

2.° Ciascun socio può servirsi delle cose appartenenti alla società, purchè le impieghi secondo la loro destinazione fissata dall'uso, e non se ne serva contro l'interesse della società, o in modo che impedisca a' suoi soci di servirsene secondo il loro diritto.

3.° Ciascun socio ha diritto di obbligare i consoci a concorrere con esso alle spese necessarie per la conservazione delle cose della società. *C.* 1329. 1335. 1971, *3.*°.

4.° Uno de' soci non può fare innovazioni sopra gl' immobili dipendenti dalla società, ancorchè le creda vantaggiose alla stessa, se gli altri soci non vi acconsentano. *C.* 1733.

1860— **1732**. Il socio che non è amministratore, non può alienare nè obbligare le cose, benchè mobili, le quali dipendono dalla società. *C.* 1439.

1861— **1733**. È nella facoltà di ciascuno de' soci di associarsi senza il consenso degli altri una terza persona relativamente alla porzione che egli ha nella società. Non può senza tal consenso ammetterla nella società, ancorchè ne abbia l'amministrazione. *C.* 1731, 4.°

SEZIONE II.

Delle obbligazioni de' soci verso i terzi.

1862— **1734**. Nella società, escluse quelle di commercio, i soci non sono obbligati solidalmente pe' debiti sociali: ed uno de' soci non può obbligare gli altri, se costoro non gliene abbiano accordata la facoltà. *C.* 1153 *s.* 1730. 1745. 1861 — *E.* 31 *ss.* 42.

1863— **1735**. I soci sono obbligati verso il creditore col quale hanno contratto, ciascuno per una somma e parte eguale, ancorchè uno di essi avesse in società una porzione minore, se il contratto non abbia specialmente ristretta l'obbligazione di costui in ragione della minor porzione. *C.* 1088. 1304. 1306.

1864— **1736**. La stipulazione esprimente che l'obbligazione si è contratta per conto sociale, obbliga soltanto il socio che ha contrattato, e non gli altri; purchè costoro non gliene abbiano data la facoltà, o che la cosa non siasi convertita in utile della società. *C* 1118 *s.* 1728 *s.* 1856.

1731. — *Benchè sia vero che l'art. 1751 delle leggi civili, tratto per altro dalle disposizioni del diritto latino, parli precisamente delle società, non è meno vero che sia ancora applicabile per coloro che sono in perfetta comunione, la quale importa una società di fatto tra gli stessi condomini.* 12. feb. 1824.

1733. — *Un socio, tanto per diritto romano quanto per le nostre leggi, può senza il consenso degli altri soci vendere tutta o parte di quella simbola che rappresenta in una società, ed alla medesima altri associare. E questo contratto non riguarda l'interesse di coloro che non vi consentono. Quindi, siccome questi da tal contratto non possono risentire alcun danno, così non possono dal medesimo percepire alcun vantaggio, per la nota regola:* socii mei socius, meus socius non est. 25 lug. 1826.

CAPITOLO IV.

Delle diverse maniere con cui finisce la società.

a) — **1737.** La società finisce

1.° per lo spirare del tempo pel quale fu contratta; *C.* 1088. 1713.

2.° per la estinzione della cosa, o pel compimento della negoziazione; *C.* 1187. 1739.

3.° per la morte di alcuno de' socî; *C.* 1716. 1746.

4.° per la condanna a pena perpetua, per la interdizione e per la decozione di alcuno di essi; *C.* 412. 436 — *P.* 16 — *E.* 429.

5.° per la volontà espressa da uno o più socî di non voler continuare la società. *C.* 1741 *s.*

1866— **1738.** La proroga di una società contratta per tempo determinato non può provarsi se non per mezzo di scrittura rivestita delle stesse forme del contratto sociale. *C.* 1706 — *E.* 37.

1867— **1739.** Quando uno de' socî ha promesso di mettere in comunione la proprietà di una cosa, se questa venga a perire prima che sia stata realmente conferita, ne deriva lo scioglimento della società riguardo a tutti i socî. *C.* 1256. 1723. 1737, *1.°*

La società resta sciolta egualmente in qualunque caso per la perdita della cosa, quando la sola percezione de' frutti siasi posta in comunione, e la proprietà sia rimasta presso del socio.

Ma la società non è sciolta per la perdita della cosa, la cui proprietà fu già conferita nella società. *C.* 1257.

1868— **1740.** Quando siasi stipulato che in caso di morte di uno de' socî la società debba continuare col suo erede, ovvero che debba soltanto continuare fra' socî superstiti, tali disposizioni dovranno eseguirsi. Nel secondo caso l'erede del defunto non ha diritto se non alla divisione della società, avuto riguardo alla situazione in cui la società si trovava nel tempo della morte del socio; e non partecipa de' diritti ulteriori, se non in quanto sieno essi una conseguenza necessaria delle operazioni fatte prima della morte del socio al quale succede. *C.* 645. 1076. 1088. 1737, *3.°* 1744.

1869— **1741.** Lo scioglimento della società per volontà di una delle parti ha luogo soltanto in quelle società, la cui durata sia senza limite; e si effettua mediante una rinunzia notificata a tutti i socî, purchè tale rinunzia sia fatta in buona fede, e non fuori di tempo. *C.* 1716. 1737, *5.°* 1742.

---

a)— *1865. La società finisce, ... — 3.° Per la morte naturale di alcuno de' socî; — 4.° Per la morte civile, per la interdizione, o per lo fallimento di alcuno di essi; — 5.° Per la volontà espressa da uno o più socî di non voler continuare la società.*

1737. — *Nel caso di comunione di beni e di società dipendente da mancanza di divisione di una eredità, la morte di uno de' coeredi non iscioglie la società medesima, nè altera le quote sociali, ma rimangono queste secondo la proporzione che ciascuno vi rappresentava.* 23 sett. 1852.

1740. — *La società continua con gli eredi del socio, quando fu formata* respectu negotii, *non già* respectu personarum; *o in altri termini, quando le qualità personali de' soci non sono da riguardarsi come motivo determinante della società.* 30 nov. 1852.

1741. — *Accordata ad uno de' soci la facoltà di domandare lo scioglimento della società quando meglio gli piaccia, non può la stessa facoltà essere negata all'altro. Ne' contratti di società la condizione di uno de' soci dee essere proporzionata a quella degli altri: quindi la reciprocanza de' vantaggi e disvantaggi dee essere in tutti i patti che li concernono equilibrata; ed in essi, come in tutti gli altri contratti di buona fede, il giudice può* ex bono et equo *supplire sempre a ciò che i contraenti non avessero preveduto. E poi in tal caso dee anche prevalere il principio:* tamdiu societas durat, quamdiu consensus partium integer perseverat. 5 gen. 1853.

1870— **1742**. La rinunzia non è di buona fede, quando il socio rinunzia per appropriarsi egli solo il guadagno che i soci si avean proposto di ritrarre in comune.

Essa è fatta fuori di tempo, quando le cose non sono più nella loro integrità, e l'interesse della società esige che ne venga differito lo scioglimento. *C.* 1737, *5.°* 1741.

1871— **1743**. Lo scioglimento della società fatta per tempo determinato non può dimandarsi da uno de' soci prima che sia spirato il termine stabilito, se non quando vi fossero de' giusti motivi: come nel caso che uno de' soci mancasse a' suoi impegni, o che una malattia abituale lo rendesse inabile per gli affari sociali, o in altri casi consimili, la legittimità e gravità de' quali sono lasciate all'arbitrio de' giudici. *C.* 1088. 1096. 1100. 1137. 1737, *1.°*

1872— **1744**. Sono applicabili alle divisioni tra soci le regole concernenti la divisione della eredità, la forma di tale divisione, e le obbligazioni che ne risultano fra i coeredi. *C.* 734 *a* 761. 791. 794. 803 *s.* 807 *s.* 1532 *s.* 1972, *3.°* — *Pc.* 1042 *s.*

Disposizione relativa alle società di commercio.

1873— **1745**. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle società di commercio se non in quei casi che non sono in verun modo contrari alle leggi ed usi commerciali. *E.* 12. 21 *a* 68. 360.

TITOLO XI.

DEL PRESTITO.

1874— **1746**. Il *prestito* è di due specie: quello delle cose di cui si può far uso senza consumarle: e quello delle cose che si consumano coll'uso. *C.* 1777 *s.* 1836. 1942 *s.* — *E.* 301 *s.*

La prima specie si chiama *prestito ad uso*, o sia *comodato*: la seconda si chiama *prestito di consumo*, o *mutuo*. *C.* 1747 *s.* 1794.

CAPITOLO I.

Del prestito ad uso, o sia comodato.

SEZIONE I.

Della natura del prestito ad uso.

1875— **1747**. Il prestito ad uso, o sia comodato, è un contratto col quale una delle parti consegna all'altra una cosa, perchè se ne serva, coll'obbligo a colui che la riceve di restituirla dopo che se ne sia servito. *C.* 1196 *s.* 1748 *s.*

1876— **1748**. Il comodato è essenzialmente gratuito. *C.* 1757 *s.*

1877— **1749**. Il comodante ritiene la proprietà della cosa data in prestanza. *C.* 1755. 1765.

1878— **1750**. Tutto ciò che è in commercio, e che non si consuma coll'uso, può essere l'oggetto di questo contratto. *C.* 1191. 1764. 1766.

1743. — *Si può un socio sciogliere quando l'altro ne dà giusta causa non adempiendo i suoi obblighi.* 7 set. 1820.

1744. — *Non si accorda azione di lesione a quel socio che si scioglie dalla società con un atto particolare. L'art. 1744 parla strettamente del partaggio già seguito; ed un atto che non ne tenga luogo, non può essere mai compreso nella sanzione degli articoli 807 ed 808.* 13 lug. 1819.

1879— **1751**. Le obbligazioni che si contraggono in forza del comodato, passano agli eredi del comodante e del comodatario. *C.* 645.

Ma se il prestito sia stato fatto a contemplazione del comodatario, ed a lui solo personalmente, i suoi eredi non possono continuare a godere della cosa prestata. *C.* 1076.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del comodatario.

1880— **1752**. Il comodatario è tenuto ad invigilare da buon padre di famiglia alla custodia e conservazione della cosa prestata. Non può servirsene se non per l'uso determinato dalla natura della cosa, o dalla convenzione: e tutto ciò sotto pena del risarcimento dei danni ed interessi, ove siavi luogo. *C.* 1088. 1091. 1103. 1569. 1574*s.* 1653. 1799.

1881— **1753**. Se il comodatario impieghi la cosa in un uso diverso, o per un tempo più lungo di quello che dovrebbe, sarà risponsabile della perdita accaduta anche per caso fortuito. *C.* 1102. 1187. 1256. 1754*s.*

1882— **1754**. Se la cosa prestata perisca per un caso fortuito, dal quale il comodatario l'avrebbe potuta sottrarre surrogando la propria, o se non potendo salvare se non una delle due, abbia preferito la propria, egli è tenuto per la perdita dell'altra. *C.* 1753.

1883— **1755**. Se la cosa sia stata stimata nel fare il prestito, la perdita, ancorchè succeda per caso fortuito, è a carico del comodatario, qualora non vi sia convenzione in contrario. *C.* 1088. 1668. 1749. 1753.

1884— **1756**. Se la cosa si deteriori a cagione unicamente dell'uso per cui fu data in prestito, e senza colpa del comodatario, non è questi tenuto pel deterioramento. *C.* 1198. 1336*s.*

1885— **1757**. Il comodatario non può ritenere la cosa prestata in compensazione di ciò che il comodante gli dee. *C.* 1187. 1245. 1748.

1886— **1758**. Se il comodatario abbia fatto qualche spesa per potersi servire della cosa prestatagli, non potrà ripeterla. *C.* 1748. 1762.

1887— **1759**. Se più persone abbiano unitamente preso in prestito la stessa cosa, ne sono solidalmente tenute verso il comodante. *C.* 1153. 1155.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del comodante.

1888— **1760**. Il comodante non può ripigliare la cosa data in prestito, se non trascorso il termine convenuto, ovvero, in mancanza di convenzione, se non dopo che la cosa ha servito all'uso per cui fu prestata. *C.* 1081. 1088. 1139. 1761. 1771 *s.*

1889— **1761**. Nondimeno se, durante il detto termine, o prima che sia cessato il bisogno del comodatario, sopravvenga al comodante un bisogno urgente e non preveduto di valersi della cosa, può il giudice, secondo le circostanze, obbligare il comodatario a restituirla. *C.* 1760.

1890— **1762**. Se durante il prestito, sia stato obbligato il comodatario, per conservare la cosa, a qualche spesa straordinaria, necessaria ed urgente, in modo da non poterne prevenire il comodante, questi sarà tenuto a farne il rimborso. *C.* 1329. 1335. 1758. 1819. 1971, *3.°*

1891— **1763**. Quando la cosa comodata abbia difetti tali da recar pregiudizio a colui che se ne serve, il comodante è tenuto per lo danno, se conoscendone i difetti, non ne abbia avvertito il comodatario. *C.* 1336. 1487. 1491. 1567. 1770.

CAPITOLO II

Del prestito di consumazione, o sia mutuo.

SEZIONE I.

Della natura del mutuo.

1892— **1764.** Il *mutuo* è un contratto col quale uno de'contraenti consegna all'altro una data quantità di cose, le quali coll' uso si consumano, coll'obbligo a quest' ultimo di restituirgli altrettanto della medesima specie e qualità. *C.* 512. 1911. 1199. *s.* 1746.

1893— **1765.** In forza del mutuo il mutuatario diviene padrone della cosa mutuata, la quale, venendo in qualunque modo a perire, perisce per di lui conto. *C.* 1749.

1894— **1766.** Non possono darsi a mutuo cose le quali, benchè della medesima specie, sono diverse nell'individuo, come sono gli animali: in tal caso il contratto è un comodato.

1895— **1767.** L'obbligazione risultante da un prestito in danari è sempre della medesima somma numerica espressa nel contratto. *C.* 1088. 1107. 1768 *s.*

Accadendo aumento, o diminuzione nelle monete prima che scada il termine del pagamento, il debitore dee restituire la somma numerica prestata, e non è obbligato a restituirla se non in monete che abbiano corso nel tempo del pagamento. *C.* 1183.

1896— **1768.** La regola contenuta nel precedente articolo non ha luogo, se si sia prestato metallo in verghe. *C.* 1196. 1198. 1769.

1897— **1769.** Se si sieno prestate verghe metalliche o derrate, qualunque sia l'aumento o la diminuzione nel loro prezzo, il debitore dee in ogni caso restituire la stessa qualità e quantità, e nulla più. *C.* 1196. 1199 *s.* 1768.

SEZIONE II.

Delle obbligazioni del mutuante.

1898— **1770.** Nel mutuo il mutuante è obbligato alla stessa risponsabilità stabilita collo articolo 1763 pel comodato. *C.* 1764.

1899— **1771.** Il mutuante non può ridomandare le cose prestate prima del termine convenuto. *C.* 1139. 1760 *s.* 1772 *ss.*

1900— **1772.** Se non si è fissato un termine alla restituzione, il giudice può accordare al mutuatario una dilazione, secondo le circostanze. *C.* 1197. 1760. 1773.

1901— **1773.** Se si è convenuto soltanto che il mutuatario paghi *quando potrà*, o *quando ne avrà i mezzi*, il giudice gli prescriverà un termine pel pagamento, a norma delle circostanze. *C.* 1772.

SEZIONE III.

Delle obbligazioni del mutuatario.

1902— **1774.** Il mutuatario è obbligato a restituire le cose prestate nella stessa quantità e qualità, e nel tempo convenuto. *C.* 1088. 1139, 1191 *s.* 1764. 1775 *s.*

1903— **1775.** Se si trova nella impossibilità di adempirvi, è obbligato a pagarne il valore, avuto riguardo al tempo ed al luogo in cui doveva, a norma della convenzione, farsi la restituzione della cosa.

Se non è stato determinato nè il tempo nè il luogo, il pagamento si fa, secondo il valore corrente nel tempo e nel luogo in cui fu fatto il prestito. *C.* 1200 *s.*

1904— **1776.** Se il mutuatario non restituisce le cose prestate o il loro valore nel termine convenuto, dee pagarne l'interesse dal giorno della domanda giudiziale. *C.* 1107.

CAPITOLO III.

Del mutuo ad interesse.

1905— **1777**. È permessa la stipulazione degl' interessi nel semplice mutuo, sia di danaro, sia di derrate, o di altre cose mobili. *C.* 450 *s.* 1088. 1107 *s.* 1778 *s.*

1906— **1778**. Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti, non può ripeterli, nè imputarli sul capitale. *C.* 1188. 1207. 1330.

1907— **1779**. L' interesse è *legale*, o *convenzionale*. L' interesse legale è fissato dalla legge. L' interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge, se la legge non lo proibisce. *C.* 7. 816. 1087 *s.* 1125.

La misura dell'interesse convenzionale debbe essere determinata in iscritto.

1777. — *Il pagamento degl' interessi per alcuni anni non istabilisce il diritto a pretenderli — Ed oggidì non è più applicabile la regola dell'antico diritto, che permetteva la convenzione verbale per gl'interessi.* 31 gen. 1826.

Il corso degl' interessi convenzionali non rimane interrotto per effetto di un sequestro — Il debitore può liberarsi depositando le somme dovute. 24 gen. 1832.

1778. — *L'art. 1778 delle leggi civili non si applica se non al mutuatario che abbia pagato interessi non convenuti.* 6 set. 1825.

1779. — *D. 6 lug. 1818.* — 1. L' interesse de'pegni che si faranno nella cassa de'privati del banco delle due Sicilie di oro, argento e gioie, a datare dal 1. del venturo mese di agosto del corrente anno, sarà ridotto alla ragione del 6 per cento l'anno, calcolato a rata di giorni, invece del 9 per cento che attualmente si sta esigendo. — 2. Per tutti i pegni che si troveranno fatti fino al suddetto giorno, l'interesse sarà calcolato alla ragione del 9 per cento l'anno, come per lo passato, fino a che non sieno dispegnati, rinnovati o venduti. — 3. Quando un comodo ed adatto locale sarà apprestato per ripristinarsi l'opera de' pegni di ferro, rame, pannine, telerie, stoffe di seta e simili, la manutenzione e le spese di amministrazione essendo di gran lunga maggiori di quelle per i pegni di gioie, di oro e di argento, l'interesse di questa nuova opera sarà calcolato al 9 per cento.

D. 7 ap. 1828. — 1. L' interesse convenzionale, così in materia civile, come in materia commerciale, non potrà mai eccedere la misura dell' interesse che verrà rispettivamente indicata nel corso degl' interessi. Eccedendosi questa indicazione, s' incorrerà nella usura. — 2. Il corso degl' interessi sarà fissato in ogni anno, e sarà pubblicato in tutti i nostri reali domini nel semestre che precede ciascun anno. Questa pubblicazione seguirà nella forma de' regolamenti di pubblica amministrazione. — 3. La variazione successiva nel corso degl'interessi, qualora abbia luogo, non importerà alcuna variazione nella ragione dell' interesse stabilito ne' contratti, dovendo questa ragione esser determinata dal corso degl' interessi vigenti all'epoca de' contratti stessi. — 4. Ne' nostri reali domini al di qua del Faro i lavori necessari per la fissazione del corso degl'interessi saranno eseguiti dalla Camera consultiva di commercio di questa città per la provincia di Napoli e per le provincie che sono limitrofe alla medesima; dal tribunale di commercio in Monteleone per le provincie di Calabria; e dal tribunale di commercio in Foggia per la provincia di Capitanata e per le rimanenti provincie di questi reali domini. — Ne' nostri reali domini poi al di là del Faro i lavori necessari per la fissazione del corso anzidetto saranno eseguiti dalla Camera consultiva di commercio in Palermo per la valle di Palermo, e per le valli di Trapani, di Girgenti o di Caltanissetta; e dalla Camera di commercio in Messina per la valle di Messina o per le rimanenti valli di que' nostri reali domini. — 5. Una istruzione particolare sarà sottoposta alla nostra approvazione da' Ministri delle reali finanze e degli affari interni per determinare in qual modo le autorità enunciate nell'articolo precedente debbano eseguire i lavori che loro sono affidati per la fissazione del corso degl'interessi. Questa istruzione dovrà principalmente indicare quali elementi e quali circostanze di tempo o di luogo abbiansi ad avere in particolar considerazione per la fissazione anzidetta. — 6. Il magistrato potrà ammettere a provare per via di testimoni, che l'interesse effettivamente stabilito ecceda quello fissato nel corso degl' interessi vigenti all' epoca del contratto, comunque apparentemente sembri uniforme a questo corso; semprechè nella specie tali gravissime circostanze concorrano, che abbiasi giusta ragione a dubitare essersi incorso nella pravità usuraria. — 7. Il magistrato dovrà rilevare nella sua sentenza i motivi pe' quali siasi determinato ad ammettere la prova testimoniale. Ammettendo questa pruova, non è vietato al magistrato dar luogo ad alcun provvedimento per assicurare, come di diritto, la ragione del credito impugnato. — 8. Allorchè sarà provato che l' interesse convenzionale sia stato fissato oltre quello indicato nell'articolo primo, il mutuante sarà condannato dal magistrato, innanzi

1908— **1780**. La quietanza data pel capitale senza riserva degl'interessi, ne fa presumere il pagamento, e produce la liberazione. *C.* 1304. 1306. 2183.

1909— **1781**. Si può stipulare un interesse per un capitale che il mutuante si obbliga di non ripetere. *C.* 1782 *s.*

In questo caso il mutuo si denomina *costituzione di rendita.*

1910— **1782**. Tale rendita può costituirsi in due maniere: in perpetuo, o in vita. *C.* 452. 793. 1380. 1783 *ss.* 1836. 1840 *s.* 2183 — *Pc.* 726 *s.*

1911— **1783**. La rendita costituita in perpetuo è essenzialmente redimibile.

Possono soltanto le parti convenire che non si riscatterà la rendita, prima di un termine, il quale non potrà eccedere dieci anni, ovvero senza che ne sia anticipatamente avvertito il creditore nel termine da esse determinato. *C.* 1088. 1140.

1912— **1784**. Il debitore di una rendita costituita in perpetuo può essere costretto al riscatto,

1.º se cessa dallo adempire i suoi obblighi pel corso di due anni;

2.º se tralascia di dare al creditore le cautele promesse nel contratto;

3.º se per fatto suo abbia diminuito le cautele che aveva date col contratto al suo creditore. *C.* 1137.

1913— **1785**. Si può anche ripetere il capitale di una rendita costituita in perpetuo, nel caso di fallimento o di prossima decozione del debitore. *C.* 1137. 1141. 1459 — *Pc.* 218 — *E.* 429 *s.* 436.

1914— **1786**. Le regole concernenti le rendite vitalizie sono stabilite nel titolo *de' contratti aleatori.* *C.* 1781 *s.* 1836. 1840 *s.*

---

al quale si agita la causa, a restituire l'eccedente, se lo ha ricevuto, o a soffrire la riduzione sulla sorte principale; e potrà anche essere rinviata alla gran Corte criminale della provincia o valle, per esservi giudicato in conformità del seguente articolo. — 9. Ogni individuo il quale sarà imputato di abbandonarsi abitualmente all'usura, sarà tradotto innanzi alla gran Corte criminale, e condannato al terzo grado di prigionia, e ad un'ammenda che non potrà eccedere l' ammontare de' capitali che avrà prestati ad usura, nè esser minore del terzo di questo ammontare. — 10. L'interesse legale sarà regolato a norma dell'interesse convenzionale, colla diminuzione però del quinto.— 11. L'interesse indicato nel corso degl'interessi sarà sempre considerato netto di ogni ritenzione.

1781.— *Pel contratto di annua rendita costituita non è di essenza la scrittura, ma lo è solo per la pruova.* 1 lug. 1824.

Sotto le attuali leggi la rendita costituita si considera come cosa mobile, e quindi non si fa luogo a spropriazione. 4 feb. 1840.

Abbenchè nel titolo costitutivo dell' annua rendita non siasi nè promessa nè accettata la ritenzione del decimo in pro del debitore, pure è dovuta per la rendita costituita posteriormente alla legge del 10 giu. 1842. 10 nov. 1842.

1784. — *D. 30 lug. 1825.* — 1. Ci riserbiamo di emanare un atto legislativo tendente a regolare la rescindibilità delle soggiogazioni (in Sicilia) stipulate pria della pubblicazione del nuovo codice per causa di annualità non pagate. — 2. Sino a che non pubblicheremo un tale atto, per le soggiogazioni precedenti alla pubblicazione del nuovo codice è sospesa transitoriamente l'applicazione del numero primo dell'articolo 1784 del detto codice, parte prima; rimanendo i numeri 2 e 3 dello stesso articolo nella loro piena osservanza.

VS. Soggiogazioni — contratti di —

— *Il debitore di una rendita costituita, se lascia scorrere due anni senza adempiere al suo obbligo, può esser costretto al riscatto. Nè la offerta reale dopo una contumaciale è valevole a purgar la mora.* 24 ap. 1827.

Il contratto di annua rendita non si rescinde per la circostanza che il fondo ipotecato avesse sofferto deteriorazione o fosse mancato per ordine del governo, il quale altro fondo ne avesse dato in compenso, su cui il creditore poteva esser ipotecato. Però se il governo avesse in vece dato il prezzo di compenso ed il debitore lo avesse distratto in luogo di rimpiegarlo per sicurezza del creditore, si darà luogo alla rescissione. 31 gen. 1828.

Ove si rescinda il contratto per mancanza di pagamento, l'annua somma dovuta conserva la qualità originaria, ed è sempre dovuta fino alla restituzione del capitale. 7 gen. 1830.

Non si fa luogo a rescissione, quando il compratore del fondo alienato si obblighi nel contratto a pagare direttamente le annualità al creditore. 10 gen. 1839.

Non si può prima della rescissione agire con l'azione ipotecaria, anche col consentimento del debitore, essendo ciò di pregiudizio a' terzi. 23 lug. 1839.

TITOLO XII.

DEL DEPOSITO, E DEL SEQUESTRO.

CAPITOLO I.

Del deposito in generale, e delle sue diverse specie.

1915— **1787**. Il *deposito* in generale è un atto col quale si riceve la cosa altrui coll'obbligo di custodirla e di restituirla in ispecie. *C.* 1091. 1788.

1916— **1788**. Vi sono due specie di deposito: il deposito propriamente detto; ed il sequestro. *C.* 1789 *s.* 1827 *s.*

CAPITOLO II.

Del deposito propriamente detto.

SEZIONE I.

Della natura ed essenza del contratto di deposito.

1917— **1789**. Il deposito propriamente detto è un contratto essenzialmente gratuito. *C.* 1059. 1800, 2.° 1808. 1829 *s.*

1918— **1790**. Non può avere per oggetto se non cose mobili. *C.* 450 *s.* 1831.

1919— **1791**. Non è perfetto se non colla tradizione reale o finta della cosa depositata. *C.* 1450. 1452 *s.* 1793.

La tradizione finta basta nel caso che la cosa la quale si conviene di lasciare in deposito, fosse già presso il depositario per qualche altro titolo.

1920— **1792**. Il deposito è *volontario*, o *necessario*. *C.* 1793 *s.* 1821 *s.*

SEZIONE II.

Del deposito volontario.

1921— **1793**. Il contratto di deposito volontario si fa col consenso reciproco di chi deposita, e di chi riceve la cosa in deposito. *C.* 1063. 1791. 1794 *s.*

1922— **1794**. Il deposito volontario non può regolarmente farsi se non dal proprietario della cosa depositata, ovvero col di lui consenso espresso o tacito. *C.* 1810.

1923— **1795**. Il deposito volontario debbe essere provato per mezzo di scrittura. Non è ammessa la pruova testimoniale, se il valore del deposito ecceda cinquanta ducati. *C.* 1271 *s.* 1276. 1295. 1301 *s.* 1796. 1822.

1924— **1796**. Quando il deposito eccedente cinquanta ducati non sia provato con iscrittura, si presta fede a colui che è convenuto come depositario sulla sua dichiarazione; tanto per lo stesso fatto del deposito, quanto per le cose che ne formano l'oggetto, e per la loro restituzione. *C.* 1304. 1306. 1312. 1320. 1795.

1925— **1797**. Il deposito volontario non può aver luogo se non fra persone capaci di contrattare. *C.* 206. 208. 311. 412. 436. 1077 *ss.*

Ciò non ostante, se una persona capace di contrattare accetti il deposito fattole da una persona incapace, è tenuta a tutte le obbligazioni di un vero depositario. Essa può essere convenuta in giudizio dal tutore o dall'amministratore della persona che ha fatto il deposito. *C.* 312. 373. 432. 1362. 1396. 1798 *ss.* 1812 *s.*

1926— **1798**. Se il deposito sia stato fatto da una persona capace presso un'altra incapace, quegli che ha fatto il deposito, non ha se non l'azione di rivendicazione della cosa depositata, finchè la medesima esiste presso il depositario, ovvero un'azione di restituzione sino alla concorrenza di quanto si è convertito in vantaggio di quest'ultimo. *C.* 1194. 1266. 1797 — *Pe.* 909 *s.*

SEZIONE III.

Degli obblighi del depositario.

1927— **1799**. Il depositario dee usare, nel custodire la cosa depositata, la stessa diligenza che impiega per custodire le cose che gli appartengono. *C.* 1091. 1247. 1752. 1800 *s.* 2142.

1928— **1800**. La disposizione del precedente articolo debbe applicarsi con maggior rigore,

1.° quando il depositario siasi egli stesso offerto a ricevere il deposito;

2.° quando abbia stipulato un salario per la custodia del deposito;

3.° quando il deposito siasi fatto unicamente per l'interesse del depositario;

4.° quando siasi convenuto espressamente che il depositario sia tenuto per qualunque colpa. *C.* 1088. 1336. 1789.

1929— **1801**. Il depositario non è tenuto in verun caso per gli accidenti prodotti da una forza irresistibile, eccettochè quando sia stato costituito in mora per la restituzione della cosa depositata. *C.* 1093. 1102. 1256 *s.* 1806. 1808

1930— **1802**. Non può servirsi della cosa depositata senza l'espresso o presunto permesso del deponente. *C.* 1753 *s.* 1804.

1931— **1803**. Non può fare verun tentativo per iscoprire le cose depositate, quando gli sono state affidate in una cassa chiusa, o in un involto suggellato.

1932— **1804**. Il depositario dee restituire l'identica cosa che ha ricevuta. *C.* 1247. 1787. 1805 *s.*

In conseguenza il deposito del danaro dee restituirsi nelle medesime specie in cui fu fatto, tanto nel caso di aumento, che in quello di diminuzione del loro valore. *C.* 1767. 1808.

1933— **1805**. Il depositario non è tenuto a restituir la cosa depositata altrimenti che nello stato in cui si ritrova nel tempo della restituzione. I deterioramenti avvenuti senza sua colpa sono a carico del deponente. *C.* 1198. 1336.

1934— **1806**. Il depositario a cui la cosa depositata sia stata tolta da una forza irresistibile, e che abbia in vece di quella ricevuto danaro o altra cosa, è obbligato a restituire ciò che ha avuto in cambio. *C.* 1257. 1801.

1935— **1807**. L'erede del depositario, il quale ha venduto in buona fede la cosa che ignorava di essere depositata, è obbligato soltanto a restituire il prezzo ricevuto, o a cedere la sua azione contra il compratore nel caso che non gli sia stato pagato. *C.* 975. 1334 *s.* 1444. 2174. 2185.

1936— **1808**. Se la cosa depositata abbia prodotto frutti, i quali sieno stati raccolti dal depositario, è questi tenuto a restituirgli. Non dee verun interesse del danaro depositato se non dal giorno in cui fu costituito in mora per la non fatta restituzione. *C.* 473. 508 *s.* 1093. 1107. 1789. 1801. 1804.

1799. — *Il depositario di un biglietto ad ordine non è nel dovere di curarne la riscossione.* 4 dic. 1830.

Il depositario non può locare gli oggetti a lui affidati. 18 lug. 1833.

1801. — *Il debitore pignorato, destinato custode giudiziario degli oggetti, non è tenuto ad esibirli se, divenuto fallito, vengan essi compresi nel sequestro generale.* 6 giu. 1826.

1808. — *Gl'interessi non son dovuti senza un patto espresso dal compratore che si costituisce depositario del prezzo.* 3 feb. 1820.

1937— **1809**. Il depositario non dee restituire la cosa depositata se non a colui che glie l'ha affidata, o a colui in nome del quale si è fatto il deposito, o alla persona indicata per riceverlo. *C.* 1192. 1810. 1859.

1938— **1810**. Non può pretendere che il deponente provi essere egli il proprietario della cosa depositata. *C.* 1794.

Ciò non ostante, se scopra che la cosa sia stata rubata, e chi ne sia il vero padrone, dee denunciare al medesimo il deposito fatto presso di se, intimandogli di reclamarlo in un determinato e congruo termine. Se quegli cui si è fatta la denunzia, è negligente nel reclamare il deposito, il depositario è validamente liberato, consegnando il deposito a colui dal quale l'ha ricevuto. *C.* 1256. 2185 *s.* — *P.* 407 *s.*

1939— **1811**. In caso di morte del deponente, la cosa depositata non può restituirsi se non al suo erede. *C.* 645. 1076 — *P.* 16 *s.*

Se vi sieno più eredi, dee restituirsi a ciascuno di essi la sua porzione. *C.* 791. 803.

Se la cosa non è divisibile, gli eredi debbono fra loro accordarsi sul modo di riceverla. *C.* 1170. 1173 *s.*

1940— **1812**. Se il deponente abbia cangiato di stato: per esempio, se la donna che nel tempo del deposito fatto era libera, siasi in seguito maritata, e si ritrovi sotto la potestà del marito; se il maggiore che ha fatto il deposito, sia stato interdetto: in tutti questi ed altri simili casi il deposito non può restituirsi se non a colui che ha l'amministrazione delle ragioni e de' beni del deponente. *C.* 1797. 1813.

1941— **1813**. Se il deposito sia stato fatto da un tutore, da un marito o da un amministratore in una di tali qualità, non può restituirsi se non alla persona rappresentata da questo tutore, marito o amministratore, se la loro gestione o amministrazione sia finita. *C.* 1797. 1812.

1942— **1814**. Se nel contratto di deposito si sia indicato il luogo in cui dee farsi la restituzione, il depositario è tenuto a trasportarvi la cosa depositata. Se vi occorrono spese per lo trasporto, sono queste a carico del deponente. *C.* 1088. 1200 *s.* 1454. 1815.

1943— **1815**. Se il contratto non indica il luogo della restituzione, questa dee farsi nello stesso luogo del deposito. *C.* 1200. 1814.

1944— **1816**. Il deposito dee restituirsi al deponente appena che lo avrà domandato, ancorchè si fosse fissato nel contratto un termine per la restituzione; purchè non esista presso il depositario un decreto di sequestro, o un atto di opposizione, acciocchè la cosa depositata non venga restituita o traslocata. *C.* 1088. 1093. 1787. 1789. 1832 — *Pc.* 647 *s.*

1945— **1817**. Il depositario infedele non è ammesso al benefizio della cessione. *C.* 1218 *s.* — *P.* 48. 430 *s.* 433 — *Pc.* 982.

1946— **1818**. Qualunque obbligo del depositario si estingue, quando venga a scoprire ed a provare esser egli stesso il proprietario della cosa depositata. *C.* 1187. 1254.

SEZIONE IV.

Degli obblighi del deponente.

1947— **1819**. Il deponente è obbligato di rimborsare al depositario le spese fatte per conservare la cosa depositata, e di farlo indenne di tutte le perdite che il deposito può avergli cagionate. *C.* 1091. 1329. 1335. 1762. 1820. 1971, *3.°*

1948— **1820**. Il depositario può ritenere il deposito sino all'intero pagamento di tutto ciò che gli è dovuto per causa del deposito stesso. *C.* 1819. 1913 *s.* 1971, *3.°* — *E.* 94.

SEZIONE V.

Del deposito necessario.

1949— **1821**. Il *deposito necessario* è quello che si è dovuto fare per qualche accidente, come per un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non preveduto. *C.* 1787. 1792. 1822 *s.* 1943, *1.°*

1950— **1822**. Pel deposito necessario può essere ammessa la pruova testimoniale, quando anche si trattasse di una somma maggiore di cinquanta ducati. *C.* 1295. 1302, 2.° 1795.

1851— **1823**. Nel rimanente il deposito necessario è sottoposto a tutte le regole precedentemente enunciate. *C.* 1799 *s.*

1952— **1824**. Gli osti e gli albergatori son tenuti come depositari per le robe introdotte ne'loro alberghi dal viandante che vi alloggia. Il deposito di tali robe dee risguardarsi come un deposito necessario. *C.* 1338. 1628. 1821 *s.* 1825 *s.* 1934, *5.°* 2177 — *P.* 410, *3.°*

1953— **1825**. Son essi tenuti pel furto, o pel danno arrecàto alle robe del viandante, tanto se il furto sia stato commesso, o il danno sia stato arrecato da' domestici, o dalle persone preposte alla direzione degli alberghi, quanto dagli estranei che vanno e vengono in essi. *C.* 1338. 1824 — *P.* 410, 3.° 438, *1.° s.*

1954 — **1826**. Non son tenuti pe' furti commessi con forza armata o con altra forza irresistibile. *C.* 1102. 2185 *s.* — *P.* 410 *s.*

CAPITOLO III.

Del sequestro.

SEZIONE I.

Delle diverse specie di sequestro.

1955— **1827**. Il sequestro è o *convenzionale*, o *giudiziario*. *C.* 1787 *s.* 1828 *a* 1832. 1833 *ss.*

SEZIONE II.

Del sequestro convenzionale.

1956— **1828**. Il *sequestro convenzionale* è il deposito di una cosa controversa, fatto da una o da più persone presso un terzo il quale si obbliga a restituirla, terminata la controversia, a colui al quale sarà dichiarato che debba appartenere. *C.* 527. 1829 *s.* 1934, *4.°* — *Pc.* 226, *4.°* 640. 765.

1957— **1829**. Il sequestro può non esser gratuito. *C.* 1789.

1958— **1830**. Quando è gratuito, è sottoposto alle regole del deposito propriamente detto; salve le differenze appresso indicate. *C.* 1789 *s.* 1831 *s.*

1959— **1831**. Il sequestro può aver per oggetto non solamente i beni mobili, ma ancora gl'immobili. *C.* 440 *s.* 450 *s.* 1790.

1960— **1832**. Il depositario incaricato del sequestro non può esser liberato prima che sia terminata la controversia, se non mediante il consenso di tutte le parti interessate, o per una causa giudicata legittima. *C.* 1088.

SEZIONE III.

Del sequestro o sia deposito giudiziario.

1961 — **1833.** Il giudice può ordinare il sequestro

1.° de' mobili presi ad un debitore; *Pc.* 673 *s.* 717 *s.*

2.° di un immobile o di una cosa mobile, la di cui proprietà, o il cui possesso sia conteso fra due o più persone;

3.° delle cose che un debitore offre per la sua liberazione. *C.* 1210 — *E.* 105.

1962 — **1834.** La destinazione di un depositario giudiziale produce fra 'l sequestrante ed il depositario stesso vicendevoli obbligazioni.

Il depositario dee usare per la conservazione delle cose sequestrate la diligenza di un buon padre di famiglia. *C.* 1091 — *Pc.* 693 *a* 696.

Debbe esibirle, sia per soddisfare il sequestrante colla vendita, sia per restituirle alla parte contra cui sono state fatte le esecuzioni, in caso di rivocazione del sequestro.

L'obbligo del sequestrante consiste nel pagare al depositario il salario stabilito dalla legge. *T.* 30, *5.°* 140.

1963 — **1835.** Il sequestro giudiziario viene affidato o ad una persona su cui le parti interessate sieno fra loro convenute, o ad una persona nominata *ex officio* dal giudice.

Nell'uno e nell'altro caso quegli a cui venne affidata la cosa, è sottoposto a tutti gli obblighi che produce il sequestro convenzionale. *C.* 1828 *s.* 1934, *5.°*

1833. — *Non può ad alcuno darsi la divisa di depositario giudiziario, se non quando sia tale dichiarato dalla legge, o vi sia una convenzione espressa.* 3 ott. 1829.

Gli art. 1833 e 1834 leggi civili non rendono carente di azione il debitor pignorato contro colui che per vie di fatto si fosse insignorito de' mobili pignorati, togliendoli di mano al depositario: il pignoramento è sicurezza del credito senza togliere al debitore la proprietà degli oggetti pignorati. 26 mar. 1846.

Fattosi sequestro de' beni ereditari, i coeredi non possono agire direttamente contra i debitori e reddenti sequestrati: non lo possono neppure i loro creditori per via di sequestro presso terzi. 28 sett. 1830.

Non merita censura la decisione che, dichiarato nullo un testamento mistico, e rinviato ad altro giudizio l'esame della nullità e falsità di altro testamento mistico prodotto per la prima volta in grado di appello, abbia intanto destinato un amministratore giudiziario a' beni ereditari. 23 dic. 1851.

Il pignoramento del diritto di proprietà sopra opere d'ingegno fatto con le forme dell'esecuzione mobiliare, non debbe confondersi col sequestro giudiziario fatto a' termini dell'articolo 1833 delle leggi civili. 21 dic. 1852.

1834. — *Chiamato il consegnatario ad esibire gli oggetti consegnati, non può opporre alcuna eccezione.* 7 dic. 1819.

Un amministratore condannato a pagare una somma, può in linea di esecuzione allegare di doversi dedurre le spese fatte per riscuoterla. 10 ag. 1820.

Chi si offre volontario alla consegna non ha diritto al salario. 9 feb. 1830.

Giudicato in senso contrario. 23 sett. 1831.

Le leggi che riguardano lo stabilimento del Banco, fan conoscere di esser due le contrattazioni alle quali esso si presta per effetto della sua instituzione; quella di un'indole particolare, cioè di ricever contanti e rilasciar fedi di credito, che l'obbligano alla restituzione a qualunque richiesta del creditore; e l'altra di prestar danaro colla sicurezza di un pegno. Il deposito giudiziario è un atto totalmente diverso dalle contrattazioni anzidette; epperò, ove lo stesso Banco si renda depositario giudiziale, siccome è costretto ad adempirne i doveri, deve avere il diritto di riscuoterne le indennizzazioni. 13 dic. 1849.

Il depositario giudiziario il quale adempia male a' suoi doveri, non ha diritto al salario. 3 ap. 1845.

Sono dovuti i diritti di custodia al consegnatario, quantunque offerto dallo stesso debitore pignorato. 6 dic. 1851.

1835. — *Il conto dee rendersi da chiunque ha amministrato gli altrui beni.* 12 giu. 1821.

È lasciato al prudente arbitrio de' giudici il poter affidare ad uno de' contendenti l'interina amministrazione degli oggetti litigiosi. 21 ag. 1838.

Il giudice, allorchè sulla domanda di uno de' coeredi crede dover nominare un amministratore, non è obbligato a prenderlo forzosamente tra gli estranei, ma può nominare a questo uffizio quello tra coeredi che rappresenta la quota maggiore. 8 lug. 1845.

TITOLO XIII.

DE' CONTRATTI ALEATORJ.

1964— **1836**. Il *contratto aleatorio* è una convenzione reciproca, i cui effetti relativamente al guadagno ed alla perdita, sia per tutti i contraenti, sia per uno o per più di essi, dipendono da un avvenimento incerto. *C.* 1055. 1058.

Tali sono
- il contratto di assicurazione, *E.* 4. 323 *s.* 424. 426 *ss.*
- il prestito a tutto rischio, *E.* 197. 198, 7.° 301 *s.* 339. 424.
- il giuoco e la scommessa. *C.* 1837 *s.*
- il contratto vitalizio. *C.* 1782. 1786. 1840 *s.*

I due primi sono regolati dalle *leggi di eccezione per gli affari di commercio.*

CAPITOLO I.

Del giuoco e della scommessa.

1965— **1837**. La legge non accorda azione veruna per un debito di giuoco, o pel pagamento di una scommessa. *C.* 1836. 1838 *s.* — *P.* 318 *s.* — *E.* 580.

1966— **1838**. I giuochi proprj ad esercitare al maneggio delle armi, le corse a piedi o a cavallo, quelle de' carri, il giuoco della palla ed altri di tal natura, che contribuiscono alla destrezza ed all'esercizio del corpo, sono eccettuati dalla precedente disposizione.

Nondimeno il tribunale potrà rigettar la domanda, qualora la somma gli sembri eccessiva.

1967— **1839**. Il perdente non potrà in verun caso ripetere quanto avesse volontariamente pagato; purchè per parte del vincitore non siavi stato dolo, soverchieria o truffa, e purchè il perdente non fosse minore. *C.* 1063. 1070 *s.* 1188 — *P.* 430 *s.*

1837. — *D. 21 mag. 1832.* — Veduta la legge del dì 11 ottobre 1826 che vieta i giuochi di azzardo, qualunque ne sia la qualità e denominazione, del pari che la privata lotteria; — Volendo risolvere il dubbio se sotto la indicazione di *privata lotteria* si comprendano ec. — 1. Sono compresi nelle determinazioni della legge degli 11 ottobre 1826 tutti coloro che sotto il nome di riffa esercitino l'industria di privata lotteria, o ne tengano case, o vi giuochino una somma qualunque sulla estrazione de'numeri, o sulle loro combinazioni. — 2. Ove però il giuoco di riffa si eserciti con porre o prendere in premio oggetti mobiliari o commestibili sopra l'estrazione di un primo numero, denominato comunemente *primo estratto*, si applicherà a' contravventori l'ammenda di polizia determinata dall'art. 39 delle leggi penali; o sarà loro negata ogni aziono per ragione di giuoco, uniformemente all'articolo 1837 delle leggi civili.

V. P. 318, *L. 11 ott. 1826.*

D. 5 dic. 1842. — Veduti i reali decreti del 18 di maggio e 13 di dicembre 1824; — Volendo ovviare ec. — 1. Le vendite a termine delle iscrizioni sul gran libro di cui è parola ne' reali decreti de' 18 maggio e 14 dicembre 1824, ed ogni altra vendita di effetti pubblici senza la consegna o deposito effettivo de' titoli, saranno reputate scommesse, a' termini dell' art. 1837 delle leggi civili. — 2. La rendita di cui si è fatta la vendita a termine resta non commerciabile di diritto fino allo scadere del termine stesso. L'agente di cambio è nell'obbligo di farne prendere immediatamente notizia ne' registri del gran libro del debito pubblico. — 3. Saranno del pari riputate scommesse le compre-vendite di derrate senza la indicazione della qualità o del luogo della esistenza delle medesimo. — 4. Gli agenti di cambio ed i sensali di commercio, rispettivamente sono responsabili della realità delle negoziazioni mentovate negli articoli precedenti, e nel caso di compre vendite a vôto saranno sospesi dall'esercizio delle loro funzioni da sei mesi a due anni per la prima volta, e quando sieno recidivi saranno destituiti. — 5. L'annesso regolamento da Noi approvato stabilisce le operazioni ed il modo da tenersi nella Borsa di commercio, le attribuzioni, ed i doveri degli agenti di cambio e de' sensali di commorcio.

VS. GRAN LIBRO.

CAPITOLO II.

Del contratto vitalizio.

SEZIONE I.

Delle condizioni richieste per la validità del contratto vitalizio.

1968— **1840**. La rendita vitalizia può esser costituita a titolo oneroso per mezzo di una somma di danaro, o per una cosa mobile valutabile, o per un immobile. *C.* 513. 535. 833 *s.* 969, 2.° 1060. 1782. 1786. 1836. 1841 *s.* 2183 *s.*

1969— **1841**. Può altresì esser costituita a titolo semplicemente gratuito per donazione tra vivi o per testamento: dee in tal caso esser rivestita delle forme prescritte dalla legge. *C.* 814 *s.* 855. 894 *s.* 1842. 1845. 1853 — *Pc.* 671 *s.*

1970— **1842**. Nel caso dell'articolo precedente la rendita vitalizia è soggetta a riduzione, se ecceda la quota di cui è permesso di disporre: è nulla, se sia fatta a favore di persona incapace di ricevere. *C.* 646 *s.* 822 *s.* 829 *ss.* 837 *s.* 1052 *ss.*

1971— **1843**. La rendita vitalizia può costituirsi, sia sulla vita di colui che somministra il danaro, sia sulla vita di un terzo che non ha diritto alla rendita.

1972— **1844**. Essa può costituirsi sopra la vita di una o più persone.

1973— **1845**. Può costituirsi a vantaggio di un terzo, benchè un altro ne abbia somministrato il prezzo.

In questo ultimo caso, quantunque essa abbia il carattere di una liberalità, non è però soggetta alle formalità richieste per le donazioni; eccettuati i casi di riduzione e di nullità espressi nello articolo 1842. *C.* 1075. 1841. 1853 — *Pc.* 671 *s.*

1974— **1846**. Ogni contratto di rendita vitalizia costituita sopra la vita di una persona che nel tempo del contratto già fosse defunta, non produce alcun effetto. *C.* 1847.

1975— **1847**. Lo stesso ha luogo riguardo al contratto, con cui la rendita vitalizia fosse stata stabilita sulla vita di persona affetta da malattia, per la quale sia morta entro venti giorni dalla data del contratto.

1976— **1848**. La rendita vitalizia può costituirsi alla ragione che piacerà alle parti di stabilire. *C.* 1777. 1779.

SEZIONE II.

Degli effetti del contratto vitalizio fra le parti contraenti.

1977— **1849**. Quegli a vantaggio del quale fu costituita una rendita vitalizia, mediante un prezzo, può chiedere lo scioglimento del contratto, se il costituente non gli somministri le cautele stipulate per la esecuzione. *C.* 1137.

1978—**1850**. La sola mancanza del pagamento delle annualità decorse non autorizza colui, in favore del quale è costituita la rendita vitalizia, a chiedere il rimborso del capitale, o a rientrare in possesso del fondo alienato. Egli non ha che il diritto di far sequestrare e di far vendere i beni del suo debitore, e d'instare perchè venga ordinato, quando il debitore non vi acconsenta, che col prodotto della vendita si faccia l'impiego di una somma bastante per assicurare il pagamento delle annualità. *C.* 1098. 1855.

1979— **1851**. Il costituente non può liberarsi dal pagamento della rendita con offrire il rimborso del capitale, e con rinunziare alla ripetizione delle annualità pagate. Egli è tenuto a corrispondere la rendita, durante tutta la vita della persona o delle persone, sopra la vita delle quali fu costituita, qualunque sia la durata della vita di tali persone, e per quanto onerosa abbia potuto divenire la prestazione della rendita. *C.* 1058.

1980— **1852**. La rendita vitalizia è dovuta al proprietario in proporzione del numero dei giorni che ha vissuto. *C*. 509. 511.

Se però si sia convenuto di pagarsi anticipatamente, la rata anticipata si acquista dal giorno in cui è scaduto il pagamento. *C*. 1139.

1981— **1853**. Non può stipularsi che la rendita vitalizia non sia soggetta a sequestro, se non quando sia stata costituita a titolo gratuito. *C*. 1841 — *Pc*. 671 *s*.

a) — **1854**. Non si estingue la rendita vitalizia colla condanna a pena perpetua del proprietario: dee continuarsene il pagamento, durante tutta la sua vita. *P*. 16 *s*.

1983— **1855**. Il proprietario di una rendita vitalizia non può chiedere le annualità, se non giustificando l'esistenza sua, o della persona sopra la cui vita è stata costituita. *C*. 1269. 1850 *s*. 2183 *s*.

TITOLO XIV.

DEL MANDATO.

CAPITOLO I.

Della natura e della forma del mandato.

1984— **1856**. Il *mandato* o la *procura* è un atto col quale una persona dà ad un'altra la facoltà di fare qualche cosa per essa, ed in suo nome. *C*. 1628 *s*. — *P*. 74 — *E*. 87 *s*.

Il contratto non è perfetto se non coll'accettazione del mandatario. *C*. 1056. 1062. 1137. 1857 *s*.

1985— **1857**. Il mandato può farsi o per atto pubblico, o per iscrittura privata, o anche per lettera. Può eziandio farsi verbalmente; ma non è ammessa la pruova testimoniale se non in conformità del titolo *de' contratti*, o *delle obbligazioni convenzionali in generale*. *C*. 1295 *s*. 1301.

L'accettazione del mandato può esser tacita, e risultare dall'esecuzione che gli ha data il mandatario. *C*. 1292. 1856.

1986— **1858**. Il mandato è gratuito, quando non vi sia patto in contrario. *C*. 1088. 1864.

1987— **1859**. Il mandato è speciale o per un affare, o per certi affari solamente; ovvero è generale per tutti gli affari del mandante.

1988— **1860**. Il mandato conceputo in termini generali non comprende se non gli atti di amministrazione.

Quando si tratti di alienare, d'ipotecare, o di fare altri atti di dominio, il mandato debbe essere espresso. *C*. 1427. 2000.

1989— **1861**. Il mandatario non può fare cosa alcuna, oltre ciò che è contenuto nel suo mandato: la facoltà di transigere non comprende quella di compromettere. *C*. 1856. 1869 *s*. 1916 — *Pc*. 1079 *s*.

1990— **1862**. Le donne ed i minori emancipati possono essere scelti per mandatarî: ma il mandante non ha azione contra il mandatario minore, se non giusta le regole generali relative alle obbligazioni de' minori; e contra la donna maritata che abbia accettato il mandato senza l'autorità del marito, se non a tenore delle regole stabilite nel titolo *del contratto di matrimonio, e de' diritti rispettivi de' coniugi*. *C*. 206. 208. 399 *s*. 984 *s*. 1078 *s*. 1194. 1259 *s*. 1266.

---

a) — *1982. Non si estingue la rendita vitalizia colla morte civile del proprietario; deve continuarsene il pagamento durante tutta la sua vita naturale.*

CAPITOLO II.

Delle obbligazioni del mandatario.

1991— **1863**. Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato sino a che ne resta incaricato, ed è tenuto pe' danni ed interessi risultanti dal suo inadempimento. *C.* 1096. 1103. 1137. 1441. 1875 *s.*

È parimente tenuto a terminar l'affare che trovavasi già incominciato allorchè morì il mandante, se dal ritardo possa derivarne pericolo.

1992— **1864**. Il mandatario è tenuto non solamente per lo dolo, ma anche per le colpe commesse nella esecuzione del mandato.

Tal garentia però, riguardo alle colpe, è applicata meno rigorosamente a colui il cui mandato è gratuito, che a colui il quale riceve una mercede. *C.* 1328. 1858.

1993— **1865**. Ogni mandatario dee render conto del suo operato, e corrispondere al mandante tutto quello che ha ricevuto in forza della sua procura, quando anche ciò che ha ricevuto, non fosse dovuto al mandante. *C.* 1330 — *Pc.* 610 *s.*

1994— **1866**. Il mandatario è tenuto per colui che ha sostituito nella sua incumbenza,

1.° quando non gli fu accordata la facoltà di sostituire alcuno;

2.° quando una tal facoltà gli fu conceduta senza indicazione della persona, ed egli abbia scelto quella che era notoriamente incapace o insolvibile. *C.* 1338.

In tutti i casi può il mandante direttamente agire contro la persona sostituita dal mandatario.

1995— **1867**. Quando in un solo atto si sono costituiti più procuratori o mandatarî, non vi ha solidalità fra essi se non in quanto è stata espressa. *C.* 1155.

1996— **1868**. Il mandatario dee gl'interessi delle somme che ha impiegate a proprio uso, dalla data di tal impiego; e di quelle di cui sia rimaso in debito, dal giorno in cui fu costituito in mora. *C.* 1093. 1779. 1865 — *Pc.* 623.

1997— **1869**. Il mandatario che ha dato alla parte con cui contratta in tal qualità, una bastante notizia delle facoltà ricevute, non è tenuto a veruna garentia per quello che si è operato oltre i limiti di tali facoltà, fuorchè quando vi si sia personalmente obbligato. *C.* 1857. 1861. 1870.

CAPITOLO III.

Delle obbligazioni del mandante.

1998— **1870**. Il mandante è tenuto ad eseguir le obbligazioni contratte dal mandatario, a norma delle facoltà che gli ha date. *C.* 1088. 1861. 1869.

Non è tenuto per ciò che il mandatario avesse fatto oltre tali facoltà, se non in quanto egli l'abbia espressamente o tacitamente ratificato. *C.* 1292.

1863. — *Il creditore del mandante può obbligare il mandatario al pagamento delle quantità dovute per effetto del mandato.* 26 mar. 1840.

1865. — *Il mandatario dee dare il conto completo anche quando siavi stato un contabile nell' amministrazione.* 12 mar. 1842.

Il mandatario non è sempre obbligato a rendere un conto giudiziale. 14 feb. 1850.

1866. — *L' azione* negotiorum gestorum *non ha luogo per parte del mandante contro il mandatario del mandatario, comunque a costui non si fosse data facoltà di sostituire altri al mandato ricevuto. L' azione in questo caso è sempre l'azione di mandato. — L'azione diretta dal mandante contro il sostituito, senza facoltà, dal mandatario, rimane priva di effetti, se il sostituito abbia dato conto al mandatario e lo abbia soddisfatto.* 16 lug. 1846.

1869. — *Il mandatario non può essere dispensato dallo esibire le lettere della corrispondenza avuta col mandante, onde conoscere i limiti del mandato.* 13 dic. 1836.

1999— **1871**. Il mandante dee rimborsare al mandatario le anticipazioni e le spese che questi ha fatto per l'esecuzione del mandato, e dee pagargli la mercede, se l'abbia promessa. *C.* 1329. 1873.

Quando non sia imputabile alcuna colpa al mandatario, non può il mandante dispensarsi da tal rimborso e pagamento, ancorchè l'affare non fosse riuscito; nè può far ridurre la somma delle spese e delle anticipazioni, col pretesto che avrebbero potuto esser minori. *C.* 1337.

2000— **1872**. Il mandante dee parimente far indenne il mandatario delle perdite dal medesimo sofferte per occasione delle assunte incumbenze, quando non gli si possa imputare alcuna colpa. *C.* 1336.

2001— **1873**. Il mandante dee al mandatario gl'interessi delle somme che costui ha anticipate, dal giorno in cui si verifica essersi fatto il pagamento. *C.* 1779. 1871.

2002— **1874**. Quando il mandatario è stato costituito da più persone per un affare comune, ciascuna di esse è tenuta solidalmente verso il mandatario per tutti gli effetti del mandato. *C.* 1153. 1155. 1175. 1867.

CAPITOLO IV.

Delle diverse maniere colle quali si estingue il mandato.

a) — **1875**. Il mandato si estingue

per la rivocazione della procura; *C.* 1876 *ss.*

per la rinunzia del mandatario; *C.* 1879.

per la morte, per l'interdizione o per la prossima decozione, sia del mandante, sia del mandatario. *C.* 412. 1327*s.* 1863. 1892 — *P.* 16 *s.* 27 — *E.* 429 *s.*

2004— **1876**. Il mandante può, quando vuole, rivocar la procura, e costringere, se vi è luogo, il mandatario a restituirgli o la scrittura privata in cui è contenuta, o l'originale della procura, se fu conservata in tal forma, o la copia, se è stata conservata la minuta. *C.* 1878.

2005— **1877**. La revocazione della procura notificata soltanto al mandatario non può opporsi a'terzi, i quali, ignorando la revocazione, abbiano trattato con lui; salvo al mandante il regresso contra il mandatario. *C.* 1118. 1875.

2006— **1878**. La costituzione di un nuovo procuratore per lo stesso affare produce la revocazione del primo dal giorno in cui si è a questo notificata. *C.* 1876 *s.*

2007— **1879**. Il mandatario può rinunciare al mandato, notificando al mandante la sua rinunzia. *C.* 1875.

Ciò non ostante, se tal rinunzia pregiudica al mandante, dovrà esser fatto indenne dal mandatario; eccetto quando costui sia nella impossibilità di continuare nell'esercizio del mandato, senza soffrire egli stesso un considerevole pregiudizio. *C.* 1326*s.* 1336.

2008— **1880**. È valido ciò che fa il mandatario nel tempo in cui ignora la morte del mandante, o una delle altre cause per le quali cessa il mandato.

2009— **1881**. Ne' premessi casi le obbligazioni contratte dal mandatario hanno esecuzione riguardo a' terzi che sono in buona fede. *C.* 2174.

2010— **1882**. In caso di morte del mandatario, i suoi eredi debbono darne l'avviso al mandante, e provvedere frattanto a ciò che le circostanze richieggono per l'interesse di costui. *C.* 645. 1327.

---

a) — *2003. Il mandato si estingue, — per la rivocazione della procura; — per la rinunzia del mandatario; — per la morte naturale o civile, per l'interdizione o per la prossima decozione, sia del mandante, sia del mandatario.*

TITOLO XV.

DELLA FIDEIUSSIONE.

CAPITOLO I.

Della natura e della estensione delle fideiussioni.

2011— **1883.** Colui che si costituisce fideiussore per una obbligazione, si sottopone verso il creditore a soddisfare la stessa obbligazione, qualora il debitore non l'adempia egli medesimo. *C.* 1059. 1088. 1884 *s.* 1893 *s.* 1906 *s.* 1912 *s.*

2012— **1884.** La fideiussione non può sussistere, se non è valida l'obbligazione. *C.* 1062.

Può ciò non ostante prestarsi la fideiussione per una obbligazione, la quale possa essere annullata in forza di una eccezione meramente personale all'obbligato, siccome è il caso della minore età. *C.* 1078. 1119. 1161. 1908.

2013— **1885.** La fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto dal debitore, nè essere contratta sotto condizioni più gravi. *C.* 1085. 1887 *s.*

Può prestarsi per una parte soltanto del debito, ed a condizioni meno onerose.

La fideiussione che sorpassi il debito, o che si contragga sotto condizioni più gravi, non è invalida, ma è soltanto riducibile alla misura della obbligazione principale.

2014— **1886.** Può ciascuno rendersi fideiussore, senza ordine, ed anche senza saputa di colui pel quale si obbliga. *C.* 1059. 1075.

Può anche costituirsi fideiussore non solo del debitor principale, ma anche del suo fideiussore. *C.* 1088. 1189. 1885. 1900. 1905. 1907 *s.* 1915.

2015— **1887.** La fideiussione non si presume: debbe essere espressa, e non può estendersi oltre i limiti ne' quali fu contratta. *C.* 1269. 1271 *s.* 1885.

2016— **1888.** La fideiussione indefinita per una obbligazione principale si estende a tutti gli accessori del debito, anche alle spese della prima domanda, ed a tutte quelle posteriori alla denunzia fattane al fideiussore. *C.* 1461. 1538.

2017— **1889.** Le obbligazioni de' fideiussori passano a' loro eredi, ad eccezione di quella relativa all'arresto personale, se mai il fideiussore vi si fosse sottoposto. *C.* 645. 794. 1076.

2018— **1890.** Il debitore obbligato a dar fideiussione dee presentar persona capace di contrattare, che possegga beni sufficienti per cautelar l'oggetto della obbligazione, e che abbia il suo domicilio nella giurisdizione della gran Corte civile in cui dee prestarsi la sicurtà. *C.* 107. 1062. 1077 *s.* 1891 *s.* — *Pc.* 600 *s.*

2019— **1891.** La solvibilità di un fideiussore non si misura altrimenti che in ragione dei suoi beni stabili, eccetto nelle materie di commercio e nel caso che il debito sia tenue. *C.* 440 *s.* — *E.* 119. 150 *s.* 154. 219. 338. 376. 526.

Non si valutano per tal rapporto gl' immobili litigiosi, nè quelli sopra de' quali si renderebbe troppo difficile qualunque atto esecutivo per la distanza della loro situazione. *C.* 1893 *a* 1896.

1884. — *La garentia della madre, aggiunta alla donazione che venga fatta dal padre ad uno de' figli, non può riputarsi valida per quanto eccede la quota disponibile paterna.* 8 lug. 1852.

1887. — *Colui il quale, nel fine di arrestare il corso alle procedure giudiziarie del creditore contro il suo debitore, s' interponga e scriva al primo così*: vi prego a non molestarlo, ripromettendo la mia parola a tale oggetto, procurando la soddisfazione pel giorno . . . . , *non può essere riguardato come un fideiussore o espromissore a' termini della legge.* 11 feb. 1819.

La fideiussione va sempre ristrettamente interpretata. Epperò la malleveria data per un appaltatore, non si estende a' subappaltatori. 24 sett. 1823.

2020— **1892**. Quando il fideiussore accettato dal creditore volontariamente o giudizialmente, sia divenuto insolvibile, se ne dee dare un altro. *C.* 1890 *s.* 1896. 1898 *s.* — *Pc.* 600.

Questa regola ammette eccezione nel solo caso in cui il fideiussore non sia stato dato se non in forza di una convenzione, colla quale il creditore abbia voluto per fideiussore quella tale determinata persona. *C.* 1088.

CAPITOLO II.

Degli effetti della fideiussione.

SEZIONE I.

Dell'effetto della fideiussione tra 'l creditore ed il fideiussore.

2021— **1893**. Il fideiussore non è tenuto a pagare il creditore se non in mancanza del debitor principale il quale dee preventivamente essere escusso sopra i suoi beni, qualora il fideiussore non abbia rinunziato al beneficio della escussione, o non siasi obbligato solidalmente col debitore: nel qual caso l'effetto della sua obbligazione si regola cogli stessi principî stabiliti riguardo a' debiti solidali. *C.* 847. 1153 *s.* 1512. 1891. 1894 *ss.* 1914 *s.* 2064 *s.* 2107 *s.*

2022— **1894**. Il creditore non è tenuto ad escutere il debitor principale, se non quando il fideiussore ne faccia istanza ne' primi atti della causa contro di lui promossa. *C.* 1891. 1893. 1895 *s.* — *Pc.* 280.

2023— **1895**. Il fideiussore che fa istanza per la escussione, dee indicare al creditore i beni del debitor principale, ed anticipar le spese occorrenti per tale escussione. *C.* 1891. 1893 *s.* 1896.

Egli non dee indicare i beni del debitor principale situati fuori della giurisdizione della gran Corte civile del luogo in cui dee farsi il pagamento, nè beni litigiosi, nè beni già ipotecati per cautela del debito, i quali non sieno più in potere del debitore. *C.* 1200. 1909. 2000.

2024— **1896**. Qualora il fideiussore abbia fatto l'indicazione de' beni in conformità dell'articolo precedente, ed abbia somministrato le spese occorrenti per la escussione, il creditore è tenuto verso il fideiussore, fino alla concorrenza de' beni indicati, per l'insolvibilità del debitor principale sopraggiunta a causa di aver esso creditore differito di procedere giudizialmente. *C.* 1892 *s.* 1898 *s.*

2025— **1897**. Quando più persone si sono costituite fideiussori per un medesimo debitore e per uno stesso debito, ciascuna di esse resta obbligata per l'intero debito. *C.* 1153 *s.* 1241. 1883. 1888. 1898. 1905.

2026— **1898**. Nondimeno ciascuna di esse, se non ha rinunziato al beneficio della divisione, può pretendere che il creditore divida preventivamente la sua azione, e la riduca alla parte di ciascuno de' fideiussori. *C.* 1088. 1170. 1173.

Quando nel tempo in cui uno de' fideiussori abbia ottenuto la divisione, ve ne sieno alcuni non solventi, questo fideiussore è tenuto in proporzione per tale insolvibilità: ma non può essere più molestato per causa della insolvibilità sopravvenuta dopo la divisione. *C.* 1892. 1896. 1899.

2027— **1899**. Se il creditore abbia diviso egli stesso e volontariamente la sua azione, non può recedere dalla divisione già fatta, quando anche prima del tempo in cui ha dato il consenso per tal divisione, vi fossero de' fideiussori insolvibili. *C.* 1892. 1896. 1898.

SEZIONE II.

Degli effetti della fideiussione fra 'l debitore ed il fideiussore.

2028— **1900**. Il fideiussore il quale ha pagato, ha il regresso contra il debitor principale, comunque la fideiussione siasi data, o colla intelligenza, o senza, del debitore. *C.* 1189. 1204 *s.* 1883. 1886. 1901.

Questo regresso ha luogo tanto per lo capitale, che per gl'interessi e le spese da lui fatte, dopo che ha denunziato al debitor principale la lite promossa contro di se. *C.* 1779.

Egli ha pure il regresso, se vi è luogo, pe' danni ed interessi. *C.* 1103.

2029— **1901**. Il fideiussore che ha pagato il debito, subentra in tutte le ragioni che aveva il creditore contra il debitore. *C.* 1189. 1204 *s.* 1883. 1900. 1909.

2030— **1902**. Quando vi sono più debitori principali e solidali di uno stesso debito, il fideiussore che ha fatto sicurtà per tutti, ha contra ciascun di loro il regresso per ripetere il totale di ciò che ha pagato. *C.* 1153. 1167. 1893. 1897. 1905.

2031— **1903**. Il fideiussore che ha pagato una volta, non ha regresso contra il debitor principale che abbia pagato egli pure, qualora non l'abbia avvertito del pagamento che ha fatto: salva la sua azione contra il creditore per la ripetizione. *C.* 1188. 1331.

Quando il fideiussore abbia pagato senza esser convenuto, e senza avere avvertito il debitor principale, non avrà alcun regresso contro di costui, nel caso che nel tempo del pagamento il debitore avesse avuto de' mezzi per far dichiarare estinto il debito: salva la sua azione contra il creditore per la ripetizione.

2032— **1904**. Il fideiussore, anche prima di aver pagato, può agire contra il debitore per essere fatto indenne da lui,

1.° quando è convenuto giudizialmente per lo pagamento;

2.° quando il debitore è fallito, o sia in istato di prossima decozione; *C.* 1141.

3.° quando il debitore siasi obbligato di liberarlo dalla sicurtà in un tempo determinato; *C.* 1088.

4.° quando il debito sia divenuto esigibile, per essere scaduto il termine convenuto pel pagamento; *C.* 1138 *s.*

5.° al termine di anni dieci, quando l'obbligazion principale non abbia un termine fisso per la scadenza; purchè l'obbligazione principale non fosse di tal natura da non potersi estinguere prima di un tempo determinato, come accade riguardo alla tutela. *C.* 1165.

SEZIONE III.

Dell'effetto della fideiussione fra' confideiussori.

2033— **1905**. Quando più persone abbiano fatto sicurtà per uno stesso debitore e per un medesimo debito, il fideiussore che avrà pagato il debito, ha il regresso contra gli altri mallevadori per la loro rispettiva porzione. *C.* 1153 *s.* 1241 *s.* 1883. 1886. 1888. 1897 *s.*

Tal regresso però non ha luogo, se non quando il fideiussore abbia pagato in uno de' casi enunciati nell'articolo precedente.

1904. — *La disposizione dell' art. 1904 delle leggi civili provvede alla sicurezza del fideiussore* etiam ante damnum passum; *ma non gli dà facoltà di render suo ciò che fu particolare acquisto del debitore garentita.* 13 lug. 1850.

L'azione che dall'art. 1904 n. 3. delle leggi civili viene apprestata al fideiussore, è adattabile puranche in proposita di obbligazioni solidali, poichè i correi solidali ne' rapparti tra laro non sono che fideiussori. 12 ag. 1852.

CAPITOLO III.

Dell'estinzione della fideiussione.

2034— **1906.** L'obbligazione che risulta dalla fideiussione, si estingue per le stesse cause per le quali si estinguono le altre obbligazioni. *C.* 1187. 1907 *s.*

2035— **1907.** La confusione che viene ad effettuarsi nella persona del debitor principale e del suo fideiussore, quando divengono eredi l'uno dell'altro, non estingue l'azione del creditore contra colui che ha dato sicurtà pel fideiussore. *C.* 645. 1187. 1254 *s.* 1886. 1915.

2036— **1908.** Il fideiussore può opporre contra il creditore tutte le eccezioni che competono al debitore principale, e che sono inerenti al debito: ma non può opporre quelle che sono puramente personali al debitore. *C.* 1078. 1119. 1161. 1235. 1242. 1248. 1319. 1884 — *E.* 530.

2037— **1909.** Il fideiussore è liberato, allorchè per fatto del creditore non può avere effetto a favore del fideiussore medesimo la surrogazione nelle ragioni, ipoteche e privilegi del creditore. *C.* 1204, *3.°* 1336. 1895. 1901. 1911. 1964.

2038— **1910.** Quando il creditore accetta volontariamente un immobile o qualunque altra cosa in pagamento del debito principale, il fideiussore resta liberato, ancorchè il creditore ne soffra in seguito l'evizione. *C.* 1088. 1187. 1225, *1.°* 1472. 1906.

2039— **1911.** La semplice proroga del termine conceduto dal creditore al debitor principale non libera il fideiussore, il quale può in tal caso agire contra il debitore per costringerlo al pagamento. *C.* 1138 *s.* 1586. 1904. 1909.

CAPITOLO IV.

Della fideiussione legale, e della fideiussione giudiziaria.

2040— **1912.** Qualora una persona venga obbligata dalla legge o dal giudice a dare una fideiussione, il fideiussore offerto dee adempire alle condizioni prescritte negli articoli 1890 e 1891. *Pc.* 260 *s.* — *Pp.* 132.

Se si tratta di una sicurtà giudiziaria, il mallevadore dee in oltre esser tale da potersi personalmente arrestare. *C.* 1889. 1934, *5.°* — *Pc.* 602.

2041— **1913.** Colui che non può trovare una malleveria, viene ammesso a dare in vece un pegno sufficiente ad assicurare il credito. *C.* 1942 *s.*

2042— **1914.** Il fideiussore giudiziario non può domandare la escussione del debitor principale. *C.* 1893 *s.*

2043— **1915.** Colui che si è renduto garante soltanto del fideiussore giudiziario, non può domandare la escussione del debitor principale e del fideiussore. *C.* 1886. 1907.

1908. — *Il garante formale può produrre appello avverso la sentenza che lo condanna, abbenchè il reo principale non faccia uso di questo gravame.* — *Essendo in Gran Corte civile rimasto vincitore il garante formale, è conseguenza di ciò la condanna dell'attore alle spese anche verso il reo principale che non aveva appellato, quando queste faccian parte de' danni ed interessi cui il garante si trovi verso di lui condannato.* 22 dic. 1849.

1909. — *Il traente di una lettera di cambio accettata e non soddisfatta dal trattario, non può sottrarsi alla rivalsa contro a lui dimandata dal possessore, sotto il pretesto che costui si fosse posto nella impossibilità di cedergli le sue ragioni contra il trattario medesimo.* In altri termini: *Non può il traente di una cambiale esser considerato come fideiussore rispetto al trattario, ed invocare contra il possessore il beneficio* cedundarum actionum *nascente dalle disposizioni dell'art. 1909 delle leggi civili.* 27 nov. 1851.

1913. — *La cauzione in generale non è idonea su' fondi enfiteutici.* 25 gen. 1842.

TITOLO XVI.

DELLE TRANSAZIONI.

2044— **1916**. La *transazione* è un contratto col quale le parti pongono fine ad una lite già incominciata, o prevengono una lite che sia per nascere. *C.* 390. 395. 422 *s.* 436. 808. 1860 *s.* 1917 *s.* — *Pc.* 344. 1079 *s.*

Questo contratto debbe essere ridotto in iscritto. *C.* 1269. 1271 *s.* 1276.

2045— **1917**. Per transigere, è necessario che si abbia la capacità di disporre degli oggetti compresi nella transazione. *C.* 422. 436. 1062. 1077 *ss.*

Il tutore non può transigere per lo minore, o per l'interdetto se non a norma dell'articolo 390 nel titolo *della minor età, della tutela e della emancipazione*; e nemmeno può transigere col minore divenuto maggiore, sopra i conti della tutela, se non osservate le forme prescritte nell'articolo 395 dello stesso titolo. *C.* 311. 373. 395. 411 *s.* 432 *s.*

I comuni, i pubblici stabilimenti di beneficenza, ed in generale i corpi morali autorizzati dalla legge non possono transigere se non coll'autorità espressa del Re. *C.* 462. 467. 1441. 1558. 2007.

2046— **1918**. Si può transigere sopra un interesse civile che risulta da un delitto. *C.* 1264. 1302. 1336 *s.* — *Pc.* 344.

La transazione non è di ostacolo al procedimento per parte del pubblico ministero. *Pp.* 1 *a* 5. 613 *s.*

2047— **1919**. Alle transazioni si può aggiungere la stipulazione di una pena contra colui che manchi di adempiere alle medesime. *C.* 1088. 1179 *s.*

2048— **1920**. La transazione non si estende oltre a ciò che ne forma l'oggetto: la rinunzia fatta a tutti i diritti, azioni e pretensioni, non s'intende se non di ciò che è relativo alle controversie le quali hanno dato luogo alla transazione. *C.* 1116. 1305. 1921 *s.* 1929.

2049— **1921**. Le transazioni non regolano se non le controversie che vi sono state comprese, sia che le parti abbiano manifestato la loro intenzione con espressioni speciali o generali, sia che risulti tale intenzione per una necessaria conseguenza di ciò che è stato espresso. *C.* 1109. 1920.

2050— **1922**. Colui che ha transatto sopra un diritto suo proprio, se acquisti in appresso un simile diritto da altra persona, non resta legato dalla transazione precedente, in quanto al diritto nuovamente acquistato. *C.* 1920. 1924.

2051— **1923**. La transazione fatta da uno degl'interessati non obbliga gli altri, e non può essere opposta da essi. *C.* 1118.

2052— **1924**. Le transazioni hanno fra le parti l'autorità di una sentenza inappellabile. *C.* 1304, *3.°* 1305. 1920. 1928.

Non possono impugnarsi per causa di errore di diritto, nè per causa di lesione. *C.* 808. 1072. 1310. 1925.

2053— **1925**. Ciò non ostante può rescindersi una transazione nel caso di errore sulla persona, o sull'oggetto della controversia. *C.* 1063 *s.* 1258. 1310. 1926. 1929 *s.*

Può rescindersi in tutti i casi ne' quali vi sia intervenuto dolo o violenza. *C.* 807. 812. 1063. 1065. 1070. 1258. 2139.

1916. — *Non vi è transazione quando non vi è lite o timor di essa, nè vi è il* quid datum, promissum, vel retentum — *Similmente non vi è transazione nelle divisioni tra coeredi.* 18 sett. 1824.

1917. — VS. Corpi morali.

1920. — *La transazione sul capitale non si estende anche agl'interessi ove nessuna parola siasi fatta de' medesimi.* 6 dic. 1845.

Se in una transazione si fissa la norma da distribuire la massa, e non si parla di spese, queste debbono ritenersi compensate. 23 mar. 1850.

2054— **1926**. Vi è egualmente luogo all'azione, per rescindere una transazione che sia stata fatta in esecuzione di un titolo nullo, purchè le parti non abbiano espressamente trattato della nullità. *C.* 1088. 1925. 1929.

2055— **1927**. La transazione fatta sopra documenti che si sono in seguito riconosciuti falsi, è interamente nulla. *C.* 1085 — *P.* 293 *s.*—*Pc.* 309. 544, *9.º* —*Pp.* 439 *s.*

2056— **1928**. È parimente nulla la transazione di una lite che fosse finita con sentenza passata in giudicato, della quale le parti o una di esse non aveano notizia. *C.* 1085. 1304, *3.º* 1305. 1924.

Quando la sentenza ignorata dalle parti fosse ancora appellabile, la transazione sarà valida. *Pc.* 507 *s.*

2057— **1929**. Allorchè le parti hanno transatto generalmente sopra tutti gli affari che potessero esservi fra loro, i documenti che loro erano ignoti in quel tempo, e che posteriormente sieno stati scoperti, non costituiscono una causa di rescissione; purchè non sieno stati occultati per fatto di una delle parti medesime. *C.* 1336. 1925 *s.* — *Pc.* 512. 544, *9.º* e *10.º* 552.

Ma la transazione è nulla, quando essa non riguardi che un solo oggetto, e resti provato da' documenti nuovamente scoperti che una delle parti non aveva alcuna ragione sopra lo stesso oggetto.

2058— **1930**. L'errore di calcolo caduto in una transazione debbe esser corretto. a) *C.* 1925 — *Pc.* 624.

TITOLO XVII.

DELL'ARRESTO PERSONALE.

CAPITOLO I.

Per quanti modi può aver luogo l'arresto personale in materia civile.

1931. L'arresto personale nelle materie civili non potrà aver luogo, se non quando sia convenuto tra le parti, ordinato, o permesso dalla legge. *C.* 1088. 1932 *s.* 1934 *s.* — *O.* 202.

SEZIONE I.

Dell' arresto personale per convenzione.

1932. L'arresto personale potrà convenirsi per qualunque debito e tra qualsivogliano persone, fuorchè tra ascendenti e discendenti, tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti, e tra coniugi; e generalmente non potrà convenirsi a danno delle donne. *C.* 7. 193 *ss.* 201. 1342. 1936, *2.º* 1940. — *E.* 710. — *S.* 152.

b) — **1933**. Esso nondimeno non potrà eseguirsi per somma minore di ducati venti, tranne il caso che il debito dipenda da affitto di podere, sia rustico, sia urbano. *C.* 1935, *1.º* 1940 — *S.* 152.

---

a)—V. art. 1934.

b)—*2065. Non può ordinarsi per una somma minore di trecento franchi.*

1932. — *L'arresto personale convenuto per la sorte, non si può estendere anche agl' interessi.* 27 sett. 1831.

Colui che non si è espressamente sottoposto all'arresto personale, ma si è rimesso a scrittura con la quale altra persona si trova di averlo convenuto, può esservi condannato. 5 ag. 1827.

SEZIONE II.

Dell' arresto personale per disposizione della legge.

a — **1931**. L'arresto ha luogo in virtù della legge indipendentemente da ogni convenzione, ed il giudice non può dispensarsi dal pronunziarlo,

1.° contra colui che vende o ipoteca un immobile, sapendo di non esserne il proprietario; o che asserisce come liberi i beni già sottoposti ad ipoteche o ad altre soggezioni; o dichiara ipoteche minori di quelle alle quali i beni sono soggetti: *C.* 1222. 1444. 2000. 2015. 2022. 2081 — *Pc.* 883. 982 — *E.* 606.

2.° pel deposito, sia necessario, sia volontario: *C.* 1793. 1821.

3.° pel rilascio giudizialmente ordinato di un fondo il cui proprietario fu spogliato per via di fatto; per la restituzione de' frutti raccolti durante l'indebito possesso; e per lo pagamento de' danni ed interessi aggiudicati al proprietario, dopo che ne sarà seguita la liquidazione: *C.* 508 *s.* 1103. 1935, *3.°* — *Pc.* 127. 220 *s.* 609 *s.*

4.° per la restituzione del denaro consegnato a persona pubblica a ciò destinata: *C.* 1833 — *Pc.* 220. 617.

5.° per l'esibizione delle cose depositate presso i consegnatari, commessari ed altri custodi: *C.* 1828 *s.*

6.° contra i fideiussori giudiziari: ogni altro fideiussore, anche di debitori che possono essere astretti coll'arresto personale, non vi sarà soggetto, se non quando siavisi espressamente sottoposto: *C.* 1912. 1932 *s.* — *Pc.* 602.

7.° contra tutti i pubblici uficiali, quando ricusano di dare la spedizione di un atto richiesto dalle parti interessate, o da' loro rappresentanti o aventi causa: *Pc.* 295. 316. 922 *s.*

8.° contra i notai, patrocinatori ed uscieri per la restituzione di documenti ad essi affidati, e del danaro ricevuto per conto de' loro clienti in conseguenza delle loro funzioni: *C.* 2182 — *Pc.* 202. 285 *s.* 610 *s.* — *S.* 125.

9.° contra gl'incantatori a voto per lo pagamento del prezzo offerto: *S.* 141. 152.

10.° contra il debitore cui siasi sequestrato l'immobile, quando non ne rilasci il possesso subito dopo la notificazione della sentenza di aggiudicazione: *S.* 15. 79, 7.°

11.° contra il debitore cui siasi sequestrato l'immobile per causa di danni ed interessi risultanti da deteriorazioni da lui fatte dopo l'epoca della denunzia del sequestro: *C.* 1935, *3.°* — *S.* 16.

12.° finalmente contra lo straniero non domiciliato in regno, per causa di condanne ottenute contro di lui, quando lo straniero non abbia in regno uno stabilimento di commercio, o beni immobili sufficienti ad assicurare il debito, o non dia malleveria, a' termini dell'articolo 18. *C.* 1912.

---

a) *2059. Nelle materie civili l'arresto personale ha luogo per causa di stellionato.— Lo stellionato si commette col vendersi o ipotecarsi un immobile da colui che sa di non esserne il proprietario; — Si commette ancora coll'asserire come liberi i beni già ipotecati, o col dichiarare ipoteche minori di quelle alle quali gli stessi beni sono soggetti. — 2060. L'arresto personale ha similmente luogo, — 1.° Pel deposito necessario; — 2.° Nel caso di reintegrazione in possesso, pel rilascio ..... aggiudicati al proprietario; — 3.° Per la restituzione..... — 4.° Per la esibizione..... — 5.° Contra i fideiussori giudiziari, e contra i fideiussori de' debitori che possono essere costretti al pagamento coll'arresto personale, quando però tali fideiussori siansi a ciò sottoposti; — 6.° Contra tutti i pubblici uficiali per la esibizione delle loro minute allor che viene ordinata; — 7.° Contra i notai..... delle loro funzioni.*

1931. — V. P. 48, *D. 8 mar. 1826;* Pc. 202, *D. 12 feb. 1843,* e 558, *D. 8 ott. 1825.* — *Colui il quale, per un titolo che non gli dà un diritto certo sul fondo posseduto da un*

SEZIONE III.

Dell'arresto personale per sola permissione della legge.

a) — **1935**. L'arresto personale potrà essere ordinato dal giudice, valutando le circostanze del fatto, ne' seguenti casi.

1.° Contra i fittaiuoli ed i coloni parziari, se in fine dell'affitto non rassegnino il bestiame dato loro a soccio, le sementi e gl'istrumenti aratori che sono stati loro affidati; purchè non provino che la mancanza di tali cose non derivi dal fatto loro. *C.* 447. 1336. 1557. 1609. 1646.

2.° Contra colui che tenuto a dar conto, manca di esibirlo. In questo caso l'arresto personale avrà luogo sino alla concorrenza di una somma che il tribunale determinerà col suo prudente arbitrio. *C.* 392. 652. 720.

3.° Per danni ed interessi liquidati. *Pc.* 221. 606 *s.*

4.° Per residui di conti di tutela, cura, amministrazione di corpi e comunità, stabilimenti pubblici e di ogni altra amministrazione confidata giuridicamente, e per ogni restituzione da farsi in seguito di detti conti. *C.* 392 — *Pc.* 619.

I giudici potranno ne' casi contenuti ne' due numeri precedenti, nel pronunziare l'arresto, ordinare che se ne sospenda l'esecuzione per un tempo che essi fisseranno, scorso il quale, l'arresto sarà eseguito senza nuova sentenza. Tale sospensione sarà ordinata colla stessa sentenza di condanna, e dovrà enunciare i motivi di siffatta dilazione. *C.* 1138. 1141. 1772 — *Pc.* 216.

5.° Per lo pagamento dell'ammenda, de' danni ed interessi, ed anche dell'ammontar principale del debito, contra colui che ha negato un documento, allorchè la sua negativa sarà giudicata mal fondata. *C.* 1277 — *Pc.* 307. 309 *s.* 341.

6.° Contra coloro che con una sentenza profferita in petitorio e passata in giudicato sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusino di ubbidire. In tal caso l'arresto avrà luogo in virtù di una seconda sentenza. *C.* 1304, 3.° 1305 — *Pc.* 129 *s.*

---

a) *— 2061. Coloro che con una sentenza profferita in petitorio, e passata in giudicato, sono stati condannati a rilasciare un fondo, e che ricusono di obbedire, possono in forza di una seconda sentenza essere arrestati quindici giorni dopo l'intimazione della prima sentenza fatta ad essi personalmente, o al loro domicilio. — Se il fondo o la possessione siano distanti più di cinque miriametri dal domicilio della parte condannata, vi si oggiungerà alla dilazione de' quindici giorni un' altro giorno per ogni cinque miriametri.*

— 2062. L'arresto personale non può ordinarsi contra i fittaiuoli pel pagamento dei fitti de' beni rustici se ciò non sia stato espressamente stipulato nell'atto di locazione. Può nondimeno decretarsi l'arresto personale contra i fittaiuoli ed i coloni parziari, se, in fine dell'affitto, non rassegnino il bestiame dato loro a soccio, le sementi, e gl'istrumenti aratori che sono stati loro affidati, purchè non pruovino che la mancanza di tali cose non derivi dal loro fatto.

2063. Fuori de' casi determinati dagli articoli precedenti, o che potrebbero esserlo in avvenire da una legge formale, è vietato a tutti i giudici di pronunziar l'arresto personale, ed a tutti i notai e cancellieri di ricevere atti ne' quali venisse ciò stipulato, ed a tutti i Francesi di acconsentire a simili atti, ancorchè fossero stati fatti in paese estero; il tutto sotto pena di nullità, spese, danni ed interessi.

terzo, ma una semplice ragione di revindicazione, fa immettersi da un usciere nel possesso del fondo medesimo, commette una via di fatto che lo sottopone all' arresto personale, a' sensi dell' articolo 1934 num. 3.° delle leggi civili. 19 feb. 1853. (cam. rium.)

SEZIONE IV.

Disposizioni generali.

a) — **1936**. È vietato ordinarsi l'arresto

1.° contra i minori; *C.* 311.

2.° contra i settuagenari e contra le donne, fuorchè ne' casi indicati nell'articolo 1934 n.° 1.° Esse però non vi saranno sottoposte, durante il matrimonio, se non quando sieno separate di beni, de'quali si abbiano riservata la libera amministrazione, e per le sole obbligazioni che riguardano tali beni. Ne saranno egualmente esenti quando, essendo in comunione, si sieno obbligate unitamente e solidalmente co' loro mariti. *C.* 209. 1389. 1397. 1407. 1934. 1940. 2022 — *Pe.* 883. 982 — *E.* 8 *s.* 11. 113. 606.

Basta che sia cominciato l'anno settantesimo, perchè i settuagenari godano del beneficio loro conceduto. Il debitore che pervenga a questa età mentre è nella prigione, dee ricuperare la sua libertà. *P.* 68 — *Pc.* 883, 5.°

b) — **1937**. Non potrà ordinarsi l'arresto personale, se non in virtù di una sentenza, anche ne' casi ne' quali è autorizzato dalla legge, o siasi espressamente convenuto. *Pc.* 602. 863 *s.* — *O.* 202.

c) — **1938**. L'appello sospende l'arresto personale, eccetto quando l'esecuzione provvisionale della sentenza sia stata ordinata con cauzione. *C.* 1912 — *Pc.* 226. 507. 513 *s.* 521.

2069 — **1939**. L'esecuzione della sentenza di arresto non impedisce, e non sospende il procedimento o gli atti esecutivi su' beni. *C.* 1962 — *Pc.* 635. 641 *s.* 647. 673. 717. 726. 863 *s.* 902 — *S.* 1 *s.*

2070 — **1940**. Non è derogato alle leggi particolari che autorizzano l'arresto personale nelle materie di commercio, nè alle leggi di polizia correzionale, nè a quelle concernenti l'amministrazione del denaro pubblico. *E.* 219. 447. 702.

---

a) — *2064. Non si può, nè pure ne' casi sopra espressi, ordinar l'arresto personale contra i minori.*
V. art. 1933.
— *2066. Non può ordinarsi contra i settuagenari, nè contra le donne, se non pel caso di stellionato. — Basta che sia incominciato l'anno settantesimo, perchè i settuagenari godano del beneficio loro accordato. — L'arresto personale per causa di stellionato non ha luogo contra le donne durante il matrimonio, se non quando siano separate di beni, o quando possedano beni de' quali si abbiano riservata la libera amministrazione, e per le sole obbligazioni che riguardano tali beni. — Le donne, le quali essendo in comunione si siano obbligate unitamente o solidalmente co' loro mariti, non potranno essere imputate di stellionato per causa di tali contratti.*

b) — *2067. L'arresto personale, anche ne' casi ne' quali è autorizzato dalla legge, non può aver luogo se non in forza di una sentenza.*

c) — *2068. L'appellazione non sospende l'arresto personale pronunziato con sentenza provvisionalmente esecutiva prestandosi cauzione.*

1936. — *Non può opporsi la eccezione dell'età maggiore di anni settanta in linea di opposizione al giudicato.* 8 giu. 1824.

L'arresto personale non ha luogo contro le donne, anche per l'esibizione di documenti ec., tranne nel caso di stellionato. 7 lug. 1827.

1940. — *D. 8 giug. 1831.* — 1. Non esistendo nelle prigioni un locale idoneo per la custodia de'nobili, quelli tra essi che abbiano a rimanere in arresto a ragion di obbligazioni civili o commerciali, verranno detenuti ne'castelli reali che saranno più prossimi al comune ove sarà seguito l'arresto. — 2. Nelle sentenze per arresto personale contra nobili sarà determinato sulla di loro dimanda che la detenzione debba seguirne ne'castelli reali.

TITOLO XVIII.

DEL PEGNO IN GENERE.

2071— **1941**. Il *pegno* è un contratto, col quale il debitore dà al suo creditore una cosa per sicurezza del debito. *C.* 1055. 1088. 1787 *s.* 1942 *s.*

2072— **1942**. Quando sia data una cosa mobile, ritiene il nome di *pegno*. *C.* 1240. 1913. 1943 *s.* 1971, 2.° — *P.* 319 — *E.* 94.

Quando sia data una cosa immobile, si chiama *anticresi*. *C.* 1947. 1953. 1955 *s.* — *E.* 438.

CAPITOLO I.

Del pegno propriamente detto.

2073— **1943**. Il pegno conferisce al creditore il diritto di farsi pagare sulla cosa pegnorata, con privilegio e prelazione agli altri creditori. *C.* 1941 *s.* 1944 *s.* 1949. 1965. 1971, 2.°

2074— **1944**. Tal privilegio non ha luogo, se non quando vi sia un atto pubblico, o una scrittura privata debitamente registrata, che contenga la dichiarazione della somma dovuta, come pure la specie e la natura delle cose date in pegno, o vi sia annesso uno stato della loro qualità, peso e misura. *C.* 1269. 1271 *s.* 1945.

Tuttavia la riduzione dell'atto in iscrittura e la sua registrazione non sono richieste, se non quando si tratti di un oggetto eccedente il valore di cinquanta ducati. *C.* 1295. 1301 — *E.* 94.

2075— **1945**. Il privilegio accennato nel precedente articolo non si stabilisce sopra i mobili incorporali, come sono i crediti ritenenti la natura di beni mobili, se non con atto pubblico, o privato, registrato e notificato al debitore del credito dato in pegno. *C.* 1269. 1271 *s.* 1536. 1944. 1951.

2076— **1946**. In ogni caso il privilegio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno sia stato consegnato, e sia rimasto in potere del creditore, o di un terzo eletto dalle parti. *C.* 1088. 1091. 1240. 1452 *s.*

2077— **1947**. Il pegno può esser dato da un terzo pel debitore. *C.* 1059. 1073 *s.* 1886 *s.* 1960.

2078— **1948**. Il creditore non può in mancanza del pagamento disporre del pegno: gli è però salvo il diritto di far ordinare giudizialmente che il pegno gli rimanga in luogo di pagamento, e fino alla concorrenza del debito, a norma della stima fatta per mezzo de' periti; ovvero che sia venduto all' incanto. *C.* 1949. 1958. 1963 — *Pc.* 396 *s.* 708 *s.*

È nullo qualunque patto, il quale autorizzi il creditore ad appropriarsi il pegno, o a disporne senza le formalità sopra prescritte. *C.* 7. 816. 1087. 1125.

1943. — *Il creditore pegnoratizio non può impedire che un altro creditore eserciti dopo di lui i suoi diritti di credito sulla cosa data in pegno.* 5 ag. 1845.

1944. — *Basta che la designazione degli oggetti dati in pegno sia tale da potersene riconoscere sempre la identità.* 15 nov. 1838.

1945. — *Per istabilirsi il privilegio accennato nell'articolo 1945 delle leggi civili, è sempre necessaria l'applicazione dell' articolo 1946.* — *Epperò nelle cose mobili incorporali che si danno in pegno, non esiste privilegio qualora manchi la tradizione del titolo.* 22 gen. 1828.

Se un credito sia dato in pegno ed indi tramutato in diritto sopra immobili, prima di seguire la intimazione dell'atto costitutivo del pegno al debitore, non ha luogo il privilegio nascente dal pegno. 16 nov. 1830.

1948. — *Non è patto commissorio quello*

2079— **1949**. Il debitore fino a che non abbia sofferto la spropriazione, ove abbia luogo, ritiene la proprietà del pegno, il quale non rimane presso del creditore se non come un deposito per sicurtà del suo privilegio. *C.* 1787. 1799 *s.* 1943. 1948. 1950. 1971, *2.°*

2080— **1950**. Il creditore è risponsabile, secondo le regole stabilite nel titolo *de' contratti o delle obbligazioni convenzionali in generale*, della perdita o del deterioramento del pegno, avvenuto per sua negligenza. *C.* 1091. 1103. 1187. 1198. **1256***s.* 1337. 1805.

Il debitore dee dal suo canto compensare al creditore le spese utili e necessarie fatte da costui per la conservazione del pegno. *C.* 1091. 1329. 1335. 1762. 1819. 1956. 1971, *3.°*

2081— **1951**. Se si tratti di un credito dato in pegno, e tal credito produca interessi, il creditore dee imputare tali interessi in quelli che possono essergli dovuti. *C.* 1207. 1779. 1808. 1945. 1955.

Se il debito per la cui sicurtà si è dato in pegno un credito, non produca per se stesso interessi, l'imputazione si fa sopra il capitale del debito.

2082— **1952**. Eccettuato il caso che il detentore del pegno ne abusi, il debitore non può pretenderne la restituzione se non dopo di avere interamente pagato tanto il capitale, quanto gl' interessi e le spese del debito, per sicurezza del quale è stato dato il pegno. *C.* 543. 1088. 1606. 1820. 1941. 1957.

Se il medesimo debitore avesse contratto un altro debito collo stesso creditore posteriormente alla tradizione del pegno, e fosse tal debito divenuto esigibile prima del pagamento del primo debito, il creditore non potrà costringersi a rilasciare il pegno prima che venga interamente soddisfatto per ambi i crediti, ancorchè non siasi stipulato di sottoporre il pegno al pagamento del secondo debito. *C.* 1304. 1306. 1971, *2.°*

2083— **1953**. Il pegno è indivisibile, non ostante la divisibilità del debito tra gli eredi del debitore, o fra quelli del creditore. *C.* 645. 791. 803. 1170 *s.* 1960.

L'erede del debitore, che ha pagato la sua parte del debito, non può domandare la restituzione della sua parte del pegno sino a che non sia interamente soddisfatto il debito.

Vicendevolmente l'erede del creditore, che ha esatto la sua parte del credito non può restituire il pegno in pregiudizio de' suoi coeredi non ancora soddisfatti.

2084— **1954**. Le precedenti disposizioni non sono applicabili nè alle materie commerciali, nè a' luoghi autorizzati a far prestiti sopra pegni, riguardo a' quali si osservano le leggi ed i regolamenti che sono ad essi particolari. *E.* 89. 94. 197. 202. 527 *ss.* — *P.* 319.

---

con cui si stabilisce che, mancandosi al pagamento, un dato fondo resti censito al creditore per un canone determinato. 7 ag. 1821.

Il patto commissorio è lecito ed equivalente ad una compra-vendita condizionale, quando si stabilisce che una sola parte del fondo rimanga ceduta al creditore. 14 feb. 1832.

Il patto commissorio è illecito quando si conviene che il creditore divenga proprietario per la sola mancanza del pagamento. 25 sett. 1838.

Se il creditore venda il pegno prima della scadenza del termine posto al pagamento del debito, la liquidazione del prezzo a titolo di danni ed interessi a favore del debitore, deve farsi secondo quello che correva al tempo della scadenza, non già secondo quello all'epoca della citazione. 25 giu. 1853.

Il patto commissorio si ha quando si conviene che non pagando il debitore nel tempo convenuto, il creditore diventi proprietario della cosa ricevuta in pegno; ma dove si stabilisca che in quella ipotesi la cosa sarà valutata da un perito, e verrà fatta una compensazione del credito col prezzo della cosa, salvo i rispettivi compensamenti, non si è più nella ipotesi del patto commissorio, e però nella proibizione dell' articolo 1948 delle leggi civili. 21 giu. 1855.

1952. — *L' articolo 1952 delle leggi civili riguardante il privilegio de' creditori, va applicato ancora alle materie di commercio.* 15 nov. 1838.

1954. — VS. CASSA DI SCONTO, PEGNI-monti di - case private di -

CAPITOLO II.

Dell'anticresi.

2085— **1955**. L'anticresi non si stabilisce senza scrittura. *C.* 1269. 1271 *s.* 1941 *s.* 1947. 1956 *s.* — *E.* 436 *ss.*

Il creditore in virtù di questo contratto non acquista altro che la facoltà di raccorre i frutti dell'immobile, coll'obbligo d'imputargli annualmente a sconto degl'interessi, se gli sono dovuti, e quindi del capitale del suo credito. *C.* 503 *s.* 525 *s.* 1207. 1779. 1808. 1945. 1951.

2086— **1956**. Il creditore, quando non siasi convenuto diversamente, è tenuto a pagar le contribuzioni ed i pesi annui dell'immobile che tiene in anticresi. *C.* 1088.

Dee pure, sotto pena de' danni ed interessi, provvedere alla manutenzione ed alle riparazioni utili e necessarie dell'immobile; salvo il diritto di precapir sopra i frutti tutte le spese relative a tali oggetti. *C.* 1091. 1103. 1329. 1335. 1950. 1957.

2087— **1957**. Il debitore non può ripetere il godimento dell'immobile che ha dato in anticresi, prima che abbia soddisfatto interamente il debito. *C.* 543. 1606. 1820. 1941. 1952.

Ma il creditore che vuole liberarsi dagli obblighi enunciati nell'articolo precedente, può sempre costringere il debitore a riprendere il godimento del suo immobile; purchè il creditore medesimo non abbia rinunziato a questo diritto. *C.* 1088.

2088— **1958**. Il creditore non diventa proprietario dello immobile per la sola mancanza del pagamento nel termine convenuto: qualunque patto in contrario è nullo. In mancanza di pagamento può domandare con mezzi legali la spropriazione del suo debitore. *C.* 7. 816. 1087. 1125. 1948. 1963 — *Pc.* 641 — *S.* 1. 54.

2089— **1959**. Quando le parti abbiano stipulato che i frutti si compenseranno cogl'interessi in tutto, o sino ad una determinata concorrenza; tal convenzione viene eseguita come qualunque altra che non sia vietata dalle leggi. *C.* 1088. 1243 *s.* 1955.

2090— **1960**. Le disposizioni degli antecedenti articoli 1947 e 1953 sono applicabili all'anticresi egualmente che al pegno.

2091— **1961**. Quanto è stato prescritto nel presente capitolo non porta verun pregiudizio alle ragioni che potessero spettare a' terzi sopra gl'immobili dati a titolo di *anticresi*. *C.* 1118.

Se il creditore, oltre il titolo di anticresi, avesse altri privilegi, o ipoteche legalmente stabilite e conservate sopra lo stesso immobile, le sperimenta nel grado che gli compete, e come qualunque altro creditore. *C.* 1964 *s.* 1972 *s.* 2000 *s.* 2060 *s.*

1955. — *La Corte di appello, nella varietà delle opinioni degl' interpetri sulla intelligenza della legge 14* de usuris, *ha potuto senza dar adito alla cassazione, decidere che nell'anticresi espressamente convenuta, il creditore che lochi il fondo pignoratogli, è tenuto a dar conto del frutto ritratto in quantità maggiore del pattuito interesse.* 28 set. 1816.

La percezione de' frutti degl' immobili dati in anticresi cessa dal giorno della immobilizzazione della rendita, quando gl'immobili vanno soggetti a spropriazione; e non è d'uopo che il creditore espropriante ed amministratore giudiziario sia citato per la dichiarazione prescritta dall'art. 19 della legge de' 29 dicembre 1828. 18 gen. 1851.

1957. — *Il rilascio del fondo anticretico non potrà essere ordinato se non quando il debitore abbia soddisfatto interamente il suo debito e le spese puranche di riparazioni necessarie.* 2 ott. 1849.

Nel caso che non siasi ancora ottenuto il godimento, ed il proprietario venda lo immobile, non si ha azione di dominio contra il terzo possessore, ma sibbene azione di credito. 18 feb. 1851.

1958. — *L'art. 1958 delle leggi civili non è applicabile alle rendite condizionali a prezzo determinato.* 9 ap. 1850.

1961. — *Ritenuto il contratto come anticretico, non può un creditore posteriore al contratto scioglierlo senza il pagamento del debito per lo quale fu contratta l'anticresi.* 17 giu. 1852.

TITOLO XIX.

DE' PRIVILEGJ E DELLE IPOTECHE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

2092— **1962**. Chiunque si è obbligato personalmente, è tenuto ad adempire alle sue obbligazioni su tutti i suoi beni mobili ed immobili, presenti e futuri. *C.* 1963. 2105 *s.* — *Pc.* 641. 647. 673. 708 *s.* 717. 726. 902.

2093— **1963**. I beni del debitore sono la comune garentia de' suoi creditori; ed il prezzo si ripartisce fra essi per contributo, quando non vi sieno cause legittime di prelazione fra' creditori. *C.* 1962. 1964. 2105 *s.* 2110 — *Pc.* 738 *ss.*

2094— **1964**. Le cause legittime di prelazione sono i privilegi e le ipoteche. *C.* 1965 *s.* 2000 *s.*

CAPITOLO II.

De' privilegi.

2095— **1965**. Il *privilegio* è un diritto che la qualità del credito attribuisce ad un creditore, per essere preferito agli altri creditori anche ipotecari. *C.* 1963 *s.* 1966 *s.* 1969 *s.* 1972. 1992. 2000 — *E.* 435. 437 *s.* 521 *s.*

2096— **1966**. Fra i creditori privilegiati la preferenza vien regolata secondo le diverse qualità de' privilegi. *C.* 1967. 1970 *s.*

2097— **1967**. I creditori privilegiati che sono nel medesimo grado, sono pagati in proa) porzione eguale. *C.* 1966 — *Pc.* 740.

2099— **1968**. I privilegi possono essere sopra i mobili, o sopra gl'immobili. *C.* 440 *s.* 450 *s.* 1969 *s.* 1972 *ss.*

---

a)— *2098. Il privilegio dipendente da' diritti del tesoro pubblico, ed il grado in cui può esercitarsi, son regolati dalle leggi che riguardano tali diritti. — Ciò non ostante il tesoro pubblico non può ottenere alcun privilegio in pregiudizio de' diritti acquistati da' terzi antecedentemente.*

1963. — *Può farsi contesa di privilegi ed ipoteche tra i condebitori, ma il debitore è egualmente tenuto sopra tutti i suoi beni al soddisfacimento delle sue obbligazioni; perciocchè tutti i suoi beni costituiscono la garentia ed il pegno de' creditori.* 20 mar. 1849.

La prelazione non altro importa che il diritto di essere soddisfatto prima degli altri creditori sul pegno comune, affinchè nel caso d'insufficienza de' beni del debitore, la mancanza venga a risentirsi da' creditori posteriori e dai creditori semplici. Non è però a confondersi questo diritto di prelazione, o preferenza, col diritto di scelta de' beni su cui per avventura debba aver luogo il pagamento. Cotali diritti sono diversi, come i vocaboli con cui vengono significati; nè si possono scambiare senza una strana confusione di nomi e d'idee. Altro è infatti il diritto di esser preferito nel pagamento su i beni ipotecati, altro è il diritto di scegliere tra questi beni quelli che meglio piacciono. La preferenza si ottiene compiutamente mediante la dispensa dalla regola del contributo e col pagamento anteriore, senza che occorra cumulare l'esorbitante diritto della scelta, il quale non sorge dalla natura della ipoteca, o dal privilegio; nè deriva dalla legge, anzi è in opposizione con la medesima e con i principî che regolano la materia. 9 ag. 1851.

1964. — *Di due creditori che concorrono in sottordine nel giudizio de' gradi per ottenere le somme attribuite al loro debitore, non può l'uno esser preferito all'altro, quando non abbia privilegio in generale su i mobili del comun debitore.* 4 lug. 1846.

1967. — *Tra i creditori privilegiati dello stesso rango vi è contributo, quantunque siavi differenza di tempo.* 4 dic. 1841.

SEZIONE I.

De' privilegi sopra i mobili.

2100— **1969**. I privilegi sono o *generali*, o *speciali* sopra certi mobili. *C.* 1965. 1968. 1970 *s.* 1973 *s.*

§. I.

De' privilegi generali sopra i mobili.

2101— **1970**. I crediti privilegiati sopra la generalità de' mobili son quelli enunciati qui appresso, e si sperimentano coll'ordine seguente: *C.* 1969. 1973. 1993.

1.° le spese giudiziali: *Pc.* 222. 1107.

2.° le spese funerali:

3.° tutte le spese dell'ultima infermità, in proporzione eguale fra quelli cui son dovute: *C.* 2178 — *Pc.* 740.

4.° i salari delle persone di servizio per l'ultimo semestre decorso, e quelli dovuti per la mesata corrente: *C.* 978. 1626 *s.* 2178.

5.° le somministrazioni di viveri fatte al debitore ed alla sua famiglia, cioè pei sei ultimi mesi, da' venditori a minuto, come i fornai, macellai e simili; e per l'ultimo anno, da' padroni di locanda e mercanti all'ingrosso. *C.* 1283. 1287. 2177 *s.*

§. II.

De' privilegi sopra determinati mobili.

a) — **1971**. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono i seguenti. *C.* 1969 *s.*

1.° Le pigioni ed i fitti degl'immobili, sopra i frutti raccolti nell'anno, e sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad istruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi: cioè per tutte le pensioni mature e da maturare, se i contratti di affitto sieno per atto autentico, ovvero se essendo per iscrittura privata, abbiano una data certa; ed in questi due casi gli altri creditori hanno il diritto di locare nuovamente la casa, o il podere, pel tempo che rimane sino al termine del contratto, e di convertire a loro vantaggio le pigioni, o i fitti, col peso però di pagare al padrone del fondo tutto ciò che gli fosse dovuto: e per l'annata, e l'altra che siegue da contarsi dallo spirare dell'anno corrente, quando il contratto non sia autentico, o essendo fatto per privata scrittura, non siavi data certa. *C.* 443. 473. 508. 1271 *s.* 1276. 1282. 1560 *s.*

---

a)— *2102. I crediti privilegiati sopra determinati mobili sono — 1.° Le pigioni ed i fitti degl' immobili, ... di pagare al padrone del fondo tutto ciò che gli fosse dovuto: e per un'annata da contarsi dal momento in cui spira l'anno corrente, quando il contratto non sia autentico, o essendo fatto per privata scrittura, non siavi data certa. — Lo stesso*

1970. — *Le spese fatte per la libertà del debitore non sono privilegiate come quelle fatte per la conservazione del suo patrimonio.* 6 giu. 1840.

All' avvocato è accordato il privilegio che le leggi accordano alle spese giudiziali; e ciò per analogia fra le fatiche dell'avvocato e le spese fatte per far salva la causa del pegno. Quindi il privilegio sussiste in quanto siasi salvata la coso difesa. 1 mag. 1847.

L'azione dell'avvocato ond'essere soddisfatto per la difesa e vittoria circa la spettanza di un padronato, è ben diretta sulle rendite de' beni addetti allo stesso, ed il beneficiato è tenuto di pagarlo. 5 giu. 1849.

1971. — *Lo colonia parziario è una spe-*

Lo stesso privilegio ha luogo per le riparazioni *locative*, e per tutto ciò che concerne l'esecuzione del contratto. *C.* 1566. 1574. 1577. 1598. 1600 *s*.

Ciò non ostante le somme dovute per le sementi, o per le spese della ricolta dell'anno, si pagano sul prezzo della medesima e quelle dovute per gli attrezzi rurali, sopra il prezzo degli attrezzi stessi, in preferenza del padrone del fondo tanto nel primo, che nel secondo caso. *C.* 473.

Il padrone della casa, o del podere affittato può sequestrare i mobili in essi introdotti, quando sieno stati trasportati altrove senza il suo consenso, e conserva sopra essi il suo privilegio; purchè abbia proposto l'azione per rivendicargli nel termine di quaranta giorni per rispetto a' mobili, de'quali era fornito il podere, e nel termine di giorni quindici per rispetto al mobile di una casa. *C.* 1659 — *Pc.* 673 *s*. 902 *s*.

Il privilegio sopra i frutti raccolti nell'anno ha luogo, anche quando i frutti appartengono al subaffittuale.

Il privilegio sopra il valore di tutto ciò che serve a guarnire la casa, o ad instruire il fondo locato, e di tutto ciò che serve alla coltivazione de' fondi, se tali cose appartengano al subaffittuale, ha luogo per la quantità che questi dee, senza tenersi conto delle anticipazioni.

2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso. *C.* 1942 *a* 1946.

3.° Le spese fatte per la conservazione della cosa. *C.* 1091. 1329. 1335. 1762. 1819.

4.° Il prezzo de' beni mobili non pagati, se esistono ancora in mano del debitore, o che gli abbia comprati con dilazione al pagamento, o senza. *C.* 450 *s*. 1138. 1427 *s*. 1452 *s*. 2185.

Se la vendita sia stata fatta senza dilazione al pagamento, il venditore può ancora rivendicar tali beni finchè si trovano in mano del compratore, ed impedirne la rivendita; purchè la domanda per rivendicarli venga proposta tra gli otto giorni dalla tradizione, ed i beni si trovino in quello stato medesimo in cui erano nel tempo che furono consegnati. *C.* 1137 — *Pc.* 909 *s*.

Nondimeno il privilegio del venditore non si esercita se non dopo quello del padrone della casa, o del podere, quando non sia provato che questo era informato che i mobili e le altre cose che guarnivano la casa o il podere locato, non erano di pertinenza del fittaiuolo.

Non è derogato alle leggi ed agli usi del commercio sulla rivendicazione. *E.* 570 *ss*.

5.° Le somministrazioni di un locandiere, sulle robe del viandante, che sono state introdotte nella locanda. *C.* 1824 *s*. 2177.

6.° Le spese di vettura, e quelle accessorie, sulle cose che si trasportano. *C.* 1628 *s*. — *E.* 89 *s*. 99. 101. 105. 296 *s*.

7.° I crediti che risultano per abusi e prevaricazioni commesse dagli ufiziali pubblici nello esercizio delle loro funzioni, su' capitali dati da essi per sicurtà, e sugl'interessi che ne fossero dovuti. *C.* 1779. 2007 — *Pc.* 164, 2.°

---

privilegio ha luogo per le riparazioni locative. . . . . e nel termine di giorni quindici per rispetto al mobile di una casa. — 2.° Il credito sopra il pegno di cui il creditore si trova in possesso. — 3.° Le spese ec.

cie di locazione, ed il proprietario può sperimentare il privilegio dell'art. 1971 ll. cc. contro il colono che il conduttore ha a sè associato. 21 ap. 1829.

L'aggiudicazione de' frutti ancora pendenti dalle piante, fatta all'offerente dietro il pignoramento di un creditore del fittaiuolo, non rimane annullata col pignoramento posteriore del locatore. 26 gen. 1830.

Nel solo caso che il locatore ha scienza che il mobile esistente nella casa locata non si appartiene all'inquilino, non può esercitare il suo privilegio in preferenza del venditore del mobile istesso. 10 sett. 1850.

SEZIONE II.

De' privilegi sopra gl' immobili.

a) — **1972**. I creditori privilegiati sopra gl' immobili sono come siegue. *C.* 1965. 1968. 1973 *s.*

1.° Il venditore sull'immobile venduto, pel pagamento del prezzo. *C.* 1137. 1427 *s.* 1496. 1994.

Se vi sono più vendite successive, il prezzo delle quali sia dovuto in tutto o in parte, il primo venditore è preferito al secondo, il secondo al terzo, e così successivamente.

2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto di un immobile; purchè sia comprovato autenticamente coll'atto dell'imprestito, che la somma era destinata a tale impiego, e colla ricevuta del venditore, o coll'atto stesso del pagamento, che il pagamento del prezzo sia stato fatto col danaro dato a prestanza. *C.* 1203. 1271.

3.° I coeredi, sugl'immobili della eredità pel caso di evizione de' beni tra essi divisi, e per le compensazioni e pareggiamento delle porzioni ereditarie. *C.* 734. 752 *s.* 803 *ss.* 1995.

4.° Gli architetti, gli appaltatori, i muratori ed altri operai impiegati nella fabbrica, ricostruzione, o riparazione di edifizi, canali, o qualunque altra opera; purchè però per mezzo di un perito nominato *ex officio* dal tribunale civile, nella di cui provincia o valle sono situati gli edifizi, siasi preventivamente steso processo verbale, ad oggetto di comprovare lo stato de' luoghi relativamente a' lavori che il padrone dichiarerà di voler fare, e che le opere sieno state, entro sei mesi al più dal loro compimento, verificate da un perito egualmente nominato *ex officio*. *C.* 1638 *s.* 1996. 2176 — *Pc.* 396 *s.* 1110 *ss.*

La somma per altro del credito privilegiato non può eccedere il valore verificato col secondo processo verbale, e si riduce a quel di più che ha valuto lo stabile nel tempo dell'alienazione per effetto de' lavori fatti nel medesimo.

5.° Quelli che hanno imprestato il danaro per pagare o rimborsare gli operai, godono dello stesso privilegio; purchè un tale impiego sia comprovato autenticamente coll'atto dell'imprestito, o del pagamento, e colla ricevuta degli operai, siccome si è detto dianzi per coloro che hanno prestato danaro per l'acquisto di uno stabile. *C.* 1203. 1271. 1996.

---

a)— *2103. I creditori privilegiati sopra gl'immobili sono*, — *1.° Il venditore . . . . . 2.° Quelli che hanno somministrato danaro per l'acquisto di un immobile; purchè sia comprovato autenticamente coll'atto dell'imprestito che la somma era destinata a tale impiego, e colla ricevuta del venditore che il pagamento del prezzo sia stato fatto col danaro dato a prestanza.* — *3.° I coeredi ec.*

1972. — *Il legittimo possessore di uno stabile conserva sul medesimo un privilegio pe' miglioramenti che vi ha fatto: L, 29 ff.* de pign. et hipoth. 2 dic. 1829.

Il creditore conserva il suo privilegio in qualunque tempo iscriva. 19 lug. 1832.

Gl'interessi de' crediti privilegiati per ristauro non debbono gravarsi sull'intiera massa, ma sulla rata de' frutti corrispondenti al valore delle migliorazioni. 16 dic. 1844.

Il privilegio per le spese di restaurazione di una casa sta legalmente a favore dell'appaltatore, quando di esso si faccia parola nella sentenza in forza della quale si è presa la inscrizione, sebbene in termini generali a favore delle migliorie, senza esprimere il nome dell'appaltatore. 15 ap. 1852.

È dovuto il privilegio per resta di prezzo allorchè un creditore assume in giudizio di graduazione, che il suo debitore, quando vendette i beni allo spropriato, lasciò nelle mani di lui tanta parte di prezzo quanta corrispondeva all'ammontare de' suoi crediti. 14 dic. 1852.

Il privilegio del venditore abbraccia non solo il prezzo ma anche tutti gl' interessi, poichè questi stanno in luogo de' frutti; e ciò non solo rispetto a' creditori del compratore, ma rispetto anche al terzo possessore del fondo. 9 giu. 1855.

SEZIONE III.

De' privilegi che si estendono sopra i mobili e gl' immobili.

2104— **1973**. I privilegi che si estendono sopra i mobili o gl'immobili, sono quelli indicati nell'articolo 1970. *C.* 1974. 1993.

2105— **1974**. Quando per mancanza di beni mobili i privilegiati, de'quali si è fatta menzione nel precedente articolo, si presentano per essere soddisfatti sul prezzo di uno stabile in concorso de' creditori privilegiati sul medesimo, i pagamenti si eseguono coll'ordine seguente:

1.° le spese giudiziali ed altre indicate nello articolo 1970;

2.° i crediti specificati nell'articolo 1972.

SEZIONE IV.

De' privilegi del tesoro pubblico.

1975. Il tesoro pubblico ha il privilegio e l'ipoteca *C.* 1965. 1971, 7.° 1990. 2007. 2078.

1.° pe' debiti de' contabili a causa di loro amministrazione; *C.* 1977 *ss.*

2.° per la esazione delle contribuzioni dirette; *C* 1986 *s.*

3.° per ricuperare le spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia. *C.* 1988 *ss.*

Tal privilegio si esercita coll'ordine e secondo le regole che qui appresso sono stabilite.

1976. Il privilegio del tesoro pubblico non vale in pregiudizio de' diritti acquistati antecedentemente da' terzi; salvo ciò che è stabilito per le contribuzioni dirette. *C.* 1978. 1986 *s.*

§. I.

De' diritti del tesoro pubblico su' beni de' contabili.

1977. Il tesoro pubblico gode del privilegio e della ipoteca su' beni mobili ed immobili di tutti i contabili incaricati dell'introito de' pubblici danari. *C.* 1222. 1965 1975 *s.* 1978.

1978. Tal privilegio ha luogo sopra tutti i beni mobili de' contabili, anche a riguardo delle mogli separate di beni, pe' mobili ritrovati nelle case di abitazione del marito; tranne quando esse giustifichino legalmente che i mobili stessi loro erano pervenuti per propria spettanza, o che il danaro impiegato ad acquistarli ad esse appartenesse. *C.* 827. 1269 *s.* 1407 *s.*

Questo privilegio però non si esercita se non dopo i privilegi generali e particolari enunciati negli articoli 1970 e 1971. *C.* 1976. 1984.

1974. — *Le spese del giudizio di graduazione non solo godono il privilegio loro conceduto dagli articoli 1974 delle leggi civili e 181 della legge de'29 dicembre 1828 sul valore dell'immobile nel giudizio principale di espropriazione contro il debitore, ma anche nel giudizio di graduazione sul valore dell' immobile rivenduto in danno.* 9 giu. 1853.

1975. — *L. 2 gen. 1820.* — 44. Il pagamento delle ammende in cui sieno incorsi i negozianti per contravvenzioni al bollo nel-tenuta de' loro registri, sarà effettuato con privilegio su' beni alla disposizione della massa de' creditori.

L. 20 dic. 1826. — 111. L'amministrazione generale sarà preferita a tutti i creditori per diritti, confische ed ammende su' generi arrestati in contrabbando.

1979. Il privilegio del tesoro pubblico ha luogo

1.° sugli stabili acquistati da' contabili a titolo oneroso posteriormemte alla loro nomina; *C.* 1427. 1976. 2081.

2.° sopra quelli acquistati allo stesso titolo, e dopo la nomina, dalle loro mogli anche separate di beni; purchè esse non giustifichino legalmente che siensi acquistati con danaro loro appartenente. *C.* 206. 827. 1269 *s.* 1407 *s.* 1980.

1980. Il privilegio del tesoro pubblico mentovato nell'articolo precedente ha luogo conformemente agli articoli 1992 e 1999; purchè vi sia una inscrizione che debbe esser fatta tra 'l periodo di due mesi dopo la registratura dell'atto traslativo di proprietà. *C.* 1979. 1984. 1990. 1992. 1999.

Esso in niun caso potrà recar pregiudizio

1.° a' creditori privilegiati indicati nell'articolo 1972, allorchè essi abbiano adempiuto alle condizioni prescritte per ottener privilegio; *C.* 1992. 1994.

2.° a' creditori designati negli articoli 1970, 1973 e 1974, nel caso preveduto dall'ultimo di tali articoli;

3.° a' creditori del proprietario precedente, i quali avessero su' beni ipoteche legali esistenti indipendentemente dalla inscrizione, o qualunque altra ipoteca validamente inscritta. *C.* 2021 *s.* 2076 *s.*

1981. Riguardo agli stabili de' contabili, i quali loro appartenenano prima della loro nomina, il tesoro pubblico ha una ipoteca legale col peso della inscrizione, conformemente agli articoli 2007 e 2020.

1982. Il tesoro pubblico ha una ipoteca simile collo stesso peso su' beni acquistati da' contabili con un titolo diverso dall'oneroso, posteriormente alla loro nomina. *C.* 654 *s.* 813 *ss.*

1983. Leggi particolari determinano quali persone sono tenute di richiedere, o far eseguire la inscrizione a nome del tesoro pubblico per la conservazione de' suoi diritti, e sotto quali pene in caso di omessione. *C.* 1980 *ss.* 1984.

1984. Le cauzioni de' contabili, che consistono in iscrizioni sul gran libro immobilizzate, o in danaro versato nella cassa di ammortizzazione, servono ad assicurare particolarmente i diritti del pubblico tesoro. Su tali cauzioni il tesoro gode un privilegio, a fronte del quale tace ogni altro privilegio di qualunque altro creditore. Niuno può attentare su quelle somme fino a che, dopo la discussione del conto legittimamente renduto, siasi dichiarato che il contabile non risulta debitore di veruna quantità per la percezione, o amministrazione tenuta. *C.* 1965. 1971, *7.°*

Nondimeno la cauzione che si dà in fondi stabili, non può recare alcun pregiudizio a' diritti acquistati anteriormente da' terzi. Ma il privilegio del tesoro dovrà in questo caso conservarsi colla iscrizione. *C.* 1118. 1980. 1983. 1990. 2021.

1985. Chiunque soddisfa ciò che al tesoro è dovuto, subentra ne' diritti e privilegi del medesimo contra il debitore in ritardo, senza bisogno di cessione. *C.* 1202. 1204.

1983. — *R. 6 giu. 1833.* — La iscrizione d'ipoteca giudiziale a favore del fisco dietro i corrispondenti certificati di condanna profferita contro i contabili abbia volta per volta immancabilmente il suo adempimento senza aversi riguardo a' casi in cui questo espediente potesse o no venir richiesto; una cautela di più non potendo nuocere agl' interessi del regio erario.

R. 20 lug. 1836. — Facoltà i decurionati a prendere ne' modi regolari l'ipoteca legale sopra i beni de' suoi cassieri, che nominati con obbligo della cauzione non la presentino tra dieci giorni.

1985. — *Il cessionario della cauzione data da un contabile, se questa venga incamerata per malversazione, non può per legge vantare subingresso nelle stesse ragioni e privilegi del Real Tesoro, per rivalersene su' beni del cedente con preferenza ad ogni altro creditore; dappoichè il subingresso legale nelle ragioni e privilegi del Real Tesoro, a' sensi dell' articolo 1985 delle leggi civili, può competere solamente a colui che abbia soddisfatto col suo danaro il dare del contabile malversatore.* 28 sett. 1850.

§. II.

De' privilegi del tesoro pubblico per la riscossione delle contribuzioni.

1986. Il tesoro pubblico nella riscossione delle contribuzioni dirette gode il privilegio della preferenza ad ogni altro creditore sulle ricolte, frutti, pigioni e rendite de' beni soggetti alla contribuzione, ma solo per due annate, la scaduta e la corrente. *C.* 508 *s.* 1557. 1970 *s.* 1975. 1978. 1987.

1987. Tutti i fittuari, inquilini, economi, notai, uscieri, ed altri depositari o debitori di danari provegnenti da' frutti delle proprietà de' debitori soggetti al privilegio del tesoro, saranno tenuti, sulla domanda che loro ne sarà fatta da' percettori ed esattori, di pagare per conto de' debitori, e sull'ammontare de' frutti che si debbono, o che sono nelle loro mani, fino alla concorrenza di tutte o di parte delle contribuzioni dovute da questi ultimi. *C.* 1687. 1986.

Le ricevute de' percettori ed esattori per le somme legittimamente dovute, loro saranno imputate a conto: e ciò salvo sempre il diritto de' terzi antecedentemente acquistato. *C.* 1976.

§. III.

De' diritti del tesoro pubblico per ricuperare le spese di giudizio in materia criminale, correzionale e di polizia.

1988. Il privilegio del tesoro pubblico per ricuperare le spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, si esercita su i mobili e sugl'immobili del condannato, nel modo che sarà spiegato negli articoli susseguenti. *C.* 1973. 1975 *s.* 1989 *ss.* — *P.* 48 — *Pp.* 123 *s.* 296 *s.*

1986. — *R. 1 mar. 1826.* — Si debbe lasciare a' creditori per semenze e soccorsi la preferenza anco all'erario letteralmente accordata da vari rescritti già provvisoriamente in vigore.

1987. — *R. 11 ag. 1819.* — Dichiara che le disposizioni contenute nell'art. 2. del decreto dei 16 dicembre 1813 che riguardano i depositari di danaro pervegnente da' frutti di proprietà soggette al privilegio per la riscossione della contribuzione fondiaria, sono comuni a'depositi giudiziari che sono nella cassa di ammortizzazione. Ha quindi il Re ordinato che la cassa di ammortizzazione sulla semplice dimanda che ne faranno i percettori ed esattori sarà tenuta di pagare le quantità dovute da'deponenti per tutta o parte delle contribuzioni a loro carico sulle somme che si trovano in deposito presso la medesima.

1988. — *D. 1 sett. 1818.* — 1. Un detenuto che abbia espiata la pena della prigionia o della reclusione contro di lui pronunziata, non potrà essere messo in libertà, se non abbia giustificato prima il pagamento delle spese del processo, o di esser povero. Sarà pruova della povertà il non esser portato ne' pubblici registri come contribuente al di sopra di ducati sei; restando in ciò modificato l'art. 93 del citato decreto. — 2. Quando tali notizie risulteranno da documenti annessi al processo, non vi sarà bisogno dell'altro certificato. — 3. Dalle disposizioni contenute negli articoli precedenti sono eccettuati i militari condannati al rimborso delle spese di giustizia, contro de' quali non vi sarà luogo a coazione personale; salvo ad agire contro de' loro beni. — 4. Le parti civili che, giusta l'articolo 6 del mentovato decreto, sono tenute all'anticipazione delle spese di giustizia, e gli accusati i quali, a tenore dell'articolo 26 del decreto stesso, debbono pagare le indennità a' testimoni citati a loro richiesta, saranno dispensati da tale anticipazione e pagamento, se similmente giustifichino di non esser portati ne' pubblici registri come contribuenti al di sopra di ducati sei. — 5. Il fisco però anche quando non vi fosse condanna per lo rimborso delle spese giudiziarie, avrà sempre il diritto di agire su' beni degli accusati, ad oggetto di rinfrancarsi delle somme anticipate per le indennità a'testimoni citati a loro istanza.

D. 17 mag. 1850. — 1. In que' giudizi per delitti, ne' quali non può esercitarsi l'azione penale senza istanza della parte privata, le spese saranno a carico della medesima; salvo il caso della comprovata indigenza, giusta l'art. 6 del decreto de' 13 di gennaio 1817. Verranno però anticipate le spese dall'amministrazione del registro, se

1989. Si esercita su' mobili dopo tutti i privilegi contenuti negli articoli 1970 e 1971, ed in oltre dopo il pagamento delle spese fatte per la difesa personale del condannato. *C.* 1970, *1.°* 1991, *4.°*

1990. L'additato privilegio avrà luogo anche sugl'immobili, ma col peso della inscrizione da prendersi fra due mesi dal dì della condanna: passato il qual termine, il tesoro pubblico non ha più che una semplice ipoteca, giusta l'articolo 1999. *C.* 1975 *s.* 1980. 1991 *s.* 1999 — *Pp.* 124.

1991. Il privilegio conservato colla inscrizione fatta in tempo utile non potrà recar pregiudizio

1.° a' privilegi designati negli articoli 1970 e 1972;

2.° alle ipoteche legali anteriori al mandato di arresto, o alla sentenza di condanna, se non vi è stato mandato di arresto; *C.* 1356. 2007. 2021 *s.* 2033.

3.° alle altre ipoteche inscritte prima del privilegio del tesoro, e risultanti da atti che abbiano data certa anteriore al mandato di arresto, o alla sentenza; *C.* 1271. 1282 — *Pp.* 115. 123 *s.* 152. 296 *s.*

4.° alle spese fatte per la difesa personale del condannato. *C.* 1970, *1.°* 1989.

---

la parte privata limiti la sua istanza alla sola punizione del reo e de' complici, senza costituirsi parte civile. — 2. L'amministrazione del registro che ne' termini dell'articolo precedente avrà anticipate le spese, ha diritto di ricuperarle contra la parte instante non povera, allorchè sarà finito il giudizio. — 3. Sarà sussidiaria l'obbligazione della parte instante, nel caso che il giudizio finisca colla condanna dell'imputato, e questi non sia povero. In tal caso l'amministrazione dirigerà contro il condannato la sua azione per la ricuperazione delle spese. — 4. I giudici nelle loro sentenze pronunzieranno altresì circa l'azione dell'amministrazione del registro per lo ricuperamento di tali spese, secondo i casi, e ne' termini degli articoli precedenti. — 5. L'ufiziale di polizia giudiziaria che per l'art. 43 delle leggi di procedura penale dee avvertire il querelante del diritto che gli compete, dovrà pure avvertirlo dell'obbligo che contrae, laddove faccia istanza per la punizione de' colpevoli, di rimborsare le spese del giudizio all'amministrazione del registro, secondo i casi sopra enunciati. — 6. La rinunzia alla istanza privata non sarà ammessa, nè dichiarata efficace, se prima o dal querelante o dall'imputato stesso non sia indennizzata l'amministrazione del registro di tutte le spese anticipate. A tal'effetto il giudice ne farà la liquidazione sulle specifiche de' mandati rilasciati, onde se ne versi l'importo presso il ricevitore del carico, la di cui quietanza sarà alligata al processo. — 7. Ne' casi di perizie per ferite ed offese caratterizzate pericolose per gli accidenti, i periti non esigeranno che il diritto di una sola perizia, e ciò quando pronunzieranno un giudizio diffinitivo sulla natura delle suddette offese o ferite. — 8. Per serbarsi il più ch'è possibile l'uniformità nelle indennità per vacazioni a' periti calligrafi e di arti liberali, che debbono essere tassate di accordo da' nostri procuratori generali, e dagl'ispettori controlori, saranno le indennità della specie proporzionate alle qualità de' periti, ed alle circostanze de' luoghi; ma il compenso per le di loro occupazioni non dovrà essere mai maggiore di quello fissato cogli articoli 134 e 138 della tariffa giudiziaria per gli affari civili stabilita con real decreto de' 31 di agosto 1819.

1989. — *D. 19 mag. 1852.* — È accordato al Fisco il privilegio sulle cauzioni e sul patrimonio de' notai per le spese alle quali sono condannati ne' giudizi penali per reati commessi in uffizio. — Un tale privilegio avrà luogo sulle cauzioni e su' patrimoni che si costituiranno da' notai dopo la pubblicazione del presente decreto, e sarà esercibile dopo le rifazioni dovute alle parti a' termini dell'art. 67 della legge de' 23 novembre 1819, e le multe e le spese de' giudizi disciplinari dovute al Fisco.

1990. — *D. 15 gen. 1817.* — Resa che sarà esecutoria la sentenza portante condanna al rimborso delle spese di giustizia, il controloro prenderà l'iscrizione legale ipotecaria a norma della legge sopra tutti i beni del condannato.

D. 15 ag. 1832. — 1. Il termine di due mesi stabilito dall'articolo 1990 delle leggi civili per prendersi la iscrizione, onde conservare il privilegio del tesoro pubblico per lo ricupero delle spese di giustizia in materia criminale, correzionale e di polizia, sarà computato dal giorno della pronunziazione della condanna. — 2. Le autorità giudiziarie saranno tenute di spedire al Direttore del registro immancabilmente fra gli otto giorni dalla pronunziazione l'estratto della condanna alle dette spese, affinchè il cennato funzionario possa farne prendere la iscrizione in tempo utile. — 3. Nello stesso periodo di otto giorni a contare da quello in cui la condanna sarà passata in giudicato, le autorità giudiziarie dovranno rimetterne al direttore del registro l'estratto reso esecutorio, onde il medesimo faccia procedere al ricupero delle spese di giustizia per mezzo degli agenti a ciò destinati.

SEZIONE V.

De' modi co' quali si conservano i privilegi.

a) — **1992**. I privilegi sopra gl'immobili non hanno effetto fra i creditori, se non in quanto sieno stati resi pubblici colla inserizione su i registri del conservatore delle ipoteche nel modo determinato dalla legge, colle sole seguenti eccezioni. *C.* 1965. 1968. 1993 *s.* 2020. 2040 *s.* 2051 *s.* 2060. 2099. 2124.

2107— **1993**. Sono eccettuati dalla formalità delle inscrizioni i crediti specificati nell'articolo 1970. *Pc.* 917.

b) — **1994**. Il venditore privilegiato conserva il suo privilegio, mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel compratore, e che dimostra di esserne dovuto il prezzo in tutto o in parte al venditore: per tale effetto la trascrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d'inscrizione pel venditore, e per quello che avrà prestato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto sarà surrogato nelle ragioni del venditore. *C.* 863 *s.*

Il conservatore delle ipoteche però sarà tenuto sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi di fare *ex officio* nel suo registro la inscrizione de' crediti risultanti dall'atto di alienazione tanto in favore del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro. Non per tanto il venditore, e que' che avranno somministrato il danaro per conservare il rispettivo privilegio, dovranno curarne la inscrizione nel proprio interesse fra il periodo di due mesi dal dì della data dell'atto traslativo della proprietà, qualora in tale intervallo il compratore non abbia adempiuta la trascrizione del contratto di vendita. (1) *C.* 863 *s.* 1025. 1500 *s.* 1972, *1.º* 1999. 2011. 2075. 2097 *s.* — *Pc.* 917 — *S.* 12.

2109— **1995**. Il coerede o condividente conserva il suo privilegio su i beni di ciascuna porzione, o sopra i beni posti all'incanto, per conseguire il compenso o il pareggiamento della sua porzione, o il prezzo dell'incanto, mediante la inscrizione fatta a sua istanza entro sessanta giorni dall'atto della divisione, o dell'aggiudicazione per incanto: durante il qual tempo non può aver luogo veruna ipoteca su' beni gravati del compenso, o aggiudicati per incanto, in pregiudizio di colui al quale è dovuto il compenso o il prezzo. *C.* 734. 752 *s.* 803 *s.* 1972, *3.º* 1992. 1999 — *Pc.* 1042 *s.*

---

a)— *2106. I privilegi sopra gl'immobili . . . . . colla inscrizione su i registri del conservatore delle ipoteche nel modo determinato dalla legge, ed a contar dalla data di tale inscrizione, colle sole seguenti eccezioni.*

b) — *2108.* (simile all'articolo 1994 riportato in nota).

1992. — *Il creditore privilegiato il quale per errore s'iscrive come ipotecario, non s'intende che abbia rinunziato al suo privilegio: la sola iscrizione è nulla.* 7 sett. 1844.

1944. — *Il decreto de' 31 gennaio 1843, che sottopone all'obbligo della inscrizione fra due mesi il credito privilegiato quando il contratto di vendita non è trascritto dal compratore, non è applicabile a' contratti anteriori.* 2 ott. 1847.

---

(1) L'articolo 1994 è stato riformato colla legge de' 31 gennaio 1843. Prima era scritto così: — « Il venditore « privilegiato conserva il suo privilegio, mediante la trascrizione del titolo che ha trasferito la proprietà nel « compratore, e che dimostra di esserne dovuto il prezzo in tutto o in parte al venditore: per tal effetto la tra- « scrizione del contratto fatta dal compratore terrà luogo d'inscrizione pel venditore, e per quello che avrà « prestato il danaro pagato, e che in forza del medesimo contratto sarà surrogato nelle ragioni del venditore. « Ciò non ostante il conservatore delle ipoteche sarà tenuto, sotto pena di tutti i danni ed interessi verso i terzi, « di fare *ex officio* nel suo registro la inscrizione de' crediti risultanti dall'atto di alienazione tanto in favore « del venditore, quanto di coloro da cui si è somministrato il danaro: i quali potranno pure far seguire la tra- « scrizione del contratto di vendita, ove non fosse stata fatta, ad oggetto di acquistar la inscrizione di quanto « resta loro dovuto sul prezzo. »

2110 — **1996.** Gli architetti, appaltatori, muratori ed altri operai impiegati per edificare, ricostruire, o riparare edifizi, canali, o altre opere, e quelli che per pagarli e rimborsarli hanno prestato danaro, la versione del quale sia verificata, conservano, mediante la doppia inscrizione fatta 1.° del processo verbale comprovante lo stato de' luoghi, 2.° del processo verbale di verificazione, il loro privilegio dalla data della inscrizione del primo processo verbale. *C.* 1638 *s.* 1972, 4.° 1992. 1999.

a) — **1997.** I creditori del defunto tanto ipotecari non inscritti, che per iscrittura privata, ed i legatari che dimandano la separazione del patrimonio del defunto in conformità dell'articolo 798 del titolo *delle successioni*, conservano riguardo a' creditori degli eredi, o di coloro che rappresentano il defunto, il loro privilegio sopra i beni immobili della eredità, mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di tali beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione. *C.* 1992. 1999.

Prima che spiri questo termine, non può essere costituita con effetto veruna ipoteca sopra i beni dagli eredi o rappresentanti del defunto in pregiudizio de'creditori, o legatari. *C.* 2040 — *Pc.* 917.

2112 — **1998.** Tutti i cessionari di queste diverse specie di crediti privilegiati esercitano le medesime ragioni de' cedenti in loro luogo e grado. *C.* 1202 *s.* 1219. 1535 *s.* 2120.

2113 — **1999.** Tutti i crediti privilegiati sottoposti alla formalità della inscrizione, pe'quali non si sono osservate le condizioni dianzi prescritte a fine di conservare il privilegio, non lasciano tuttavolta di essere ipotecari: ma l'ipoteca relativamente a' terzi non prende altra epoca se non che quella delle inscrizioni, le quali sieno state fatte nel modo che appresso sarà spiegato. *C.* 1990. 2000. 2020. 2040 *s.* 2051 *s.* 2060. 2099. 2124 — *Pc.* 917.

---

a)— *2111. I creditori ed i legatari che dimandano la separazione del patrimonio del defunto, in conformità dell' articolo 878 del titolo* delle successioni, *conservano, riguardo a'creditori degli eredi, o di coloro che rappresentano il defunto, il loro privilegio sopra i beni immobili della eredità, mediante le inscrizioni fatte sopra ciascuno di tali beni entro sei mesi dal giorno in cui si è aperta la successione. — Prima che spiri ec.*

1997. — *Anche i creditori ipotecari antichi debbono chiedere la separazione per vincere, inscrivendo fra i sei mesi, i creditori dell'erede.* 15 mar. 1825.

La formalità della separazione de' patrimoni ha un oggetto diverso da quello dell' inventario, e però l'uno non può equivalere all'altro. 12 giu. 1838.

L'accettazione dell' eredità col beneficio dell'inventario opera di pieno diritto la separazione del patrimonio del defunto da quello dell'erede, anche nello interesse de' creditori, i quali non hanno iscritto ne' termini dell'articolo 1997, e non hanno fatto la dimanda di separazione giusta l'articolo 798 delle leggi civili. 17 nov. 1842.

Non si dà luogo alla separazione de' patrimoni ed a' suoi effetti, se l'erede non ha fatto inventario, ed i creditori non sono iscritti nel termine della legge. 12 ap. 1845.

È conforme alla legge quel giudicato il quale, per effetto della separazione operata dall'inventario, ha fatto primeggiare nella graduazione i creditori non inscritti del defunto a fronte de' creditori inscritti contro l'erede. La separazione de' patrimoni si opera anche pel solo fatto dell' erede che forma inventario. 22 lug. 1847.

Il creditore non può iscrivere contro l'eredità beneficiata. 1 ott. 1850.

Il privilegio della separazione de' patrimoni non pubblicato con la iscrizione fra i sei mesi dall'aperta successione, non è efficace ne'rapporti tra' creditori del defunto e quelli dell'erede. 8 ap. 1851.

L'erede non si può mai opporre alla separazione del suo patrimonio da quello del defunto. 11 dic. 1851

Il creditore del defunto che non ha iscritto fra i sei mesi dall'aperta successione il privilegio per la separazione de' beni della eredità, non può pretendere, in preferenza de' creditori dell'erede, interessi iscritti posteriormente ai crediti de'medesimi, ma che derivino da un capitale inscritto durante la vita del debitore. 16 dic. 1851.

È giurisprudenza costante che l'inventario, anche sotto le leggi presenti, opera di diritto la separazione de' patrimoni, senza che sia mestieri iscrivere il privilegio che ne deriva sopra i beni immobili della eredità nel termine prescritto dall'art. 1997 ll. cc. 1 lug. 1852.

CAPITOLO III.

Delle ipoteche.

2114— **2000**. L'*ipoteca* è un diritto reale costituito sopra gl'immobili ad effetto di soddisfare una obbligazione. *C.* 1962 *s.*

È di sua natura indivisibile, e sussiste per intero sopra tutti gl'immobili che si sono obbligati, sopra ciascuno di tali immobili e sopra ogni parte di essi. *C.* 1170 *s.*

È inerente a' beni, ancorchè passino in altre mani. *C.* 2060 *s.* 2074.

2115— **2001**. La ipoteca non ha luogo, fuorchè ne' casi e secondo le forme autorizzate dalla legge.

2116— **2002**. È *legale*, o *giudiziale*, o *convenzionale*. *C.* 2003.

2117— **2003**. L'*ipoteca legale* è quella che deriva dalle sentenze o dagli atti giudiziali. *C.* 2009.

L'*ipoteca convenzionale* è quella che dipende dalle convenzioni, e dalla forma estrinseca degli atti e de' contratti. *C.* 1088. 1271. 2010 *s.*

2118— **2004**. Sono soltanto capaci d'ipoteca *C.* 2105.

1.° i beni immobili che sono in commercio, ed i loro accessori riputati come immobili; *C.* 440 *s.* 476 *s.* 2019.

2.° l'usufrutto degli stessi beni e de' loro accessori pel tempo della sua durata. *C.* 503 *s.*

a) — **2005**. L'ipoteca sopra i mobili accessori d'immobili non dura, quando passano in mano di un terzo. *C.* 450 *s.* 2185.

2120— **2006**. Le presenti *leggi civili* non derogano in alcuna parte alle disposizioni delle *leggi di eccezione per gli affari di commercio*, concernenti le navi ed i bastimenti di mare. *E.* 196 *s.*

---

a) — *2119. L'ipoteca sopra i mobili non ha luogo quando passano ad un terzo.*

2000. — *L'ipoteca legale accordata da Giustiniano a'legatari con la L. 1 C.* com. de legat. *non è individua, come la ipoteca la è per sua natura, ma divídua tra coeredi, e non compete contro ciascuno oltre la sua porzione ereditaria:* In tantum unumquemque heredum hypotecaria conveniri posse, *è scritto nella legge citata,* in quantum personalis actio contra eum competit. 29 ap. 1826.

La regola della divisibilità del debito fra coeredi, si applica al solo pagamento di esso e non già alla rinnovazione del titolo creditorio, che per la ipoteca è esecutivo contro ciascuno de' coeredi. 9 sett. 1843.

Se l'ipoteca sussiste per intero sopra ciascuno degl'immobili ipotecati e sopra ciascuna parte di essi, ed è inerente a' beni ancorchè passino in altre mani; debbe ritenersi che la sua costituzione, comunque fatta contemporaneamente a favore di diversi creditori, non soffre alterazione alcuna, sia che il fondo ipotecato passi nelle mani di uno di essi creditori, sia che passi in mano straniera. 11 gen. 1851.

2001. — *Tranne le ipoteche di cui si tratta nel capitolo 3 del titolo 19 del libro 3, non se ne ha altra che fosse riconosciuta dalle leggi vigenti. E le espressioni delle quali fa uso la legge nelle varie sezioni relative alle ipoteche per garantia del sistema di pubblicità onde aversi la certezza delle ipoteche, escludono qualunque idea d'ipoteca tacita e congetturale.* 10 ag. 1847.

2004. — *Il possessore del maggiorato, che è usufruttuario causale, può validamente ipotecarlo: però nella restituzione del maggiorato l'ipoteca sarà risolvibile col dominio. Svanito il vincolo del maggiorato sul fondo ipotecato, si consolida l'ipoteca.* 4 gen. 1821.

Sotto la ipoteca generale non si comprendono i beni che sono soggetti a fedecommesso. 15 mar. 1823.

Si può validamente ipotecare così l'usufrutto formale che il causale. 11 lug. 1840.

I canoni, i censi e le rendite redimibili quandocumque, *conservano la natura d'immobili in quanto alle iscrizioni su di essi prese in virtù di antichi contratti.* 15 lug. 1841.

Le prestazioni ex feudali, dopo i decreti dei 20 di giugno 1808 e 17 di gennaio 1810, non possono più riguardarsi come diritti immobiliari; e per conseguenza sono nulle le ipoteche sopra delle medesime posteriormente consentite. 9 mar. 1852.

SEZIONE I.

Delle ipoteche legali.

2121— **2007.** I diritti ed i crediti a' quali è attribuita l'ipoteca legale, sono: *C.* 2000. 2008. 2020 *s.* 2042. 2047. 2055. 2093 *s.*

quelli delle donne maritate sopra i beni de' loro mariti; *C.* 206. 1078. 1362. 1392. 2021 s. 2042. 2047. 2093 *s.* — *E.* 543.

quelli de' minori, o degl' interdetti sopra i beni de' loro tutori; *C.* 311. 373. 412. 432. 1078. 2021 *s.* 2047. 2093 *s.*

quelli dello Stato, de' comuni e degli stabilimenti pubblici, sopra i beni degli esattori ed amministratori obbligati a render conto.

2122— **2008.** Il creditore cui compete l'ipoteca legale, può esercitar la sua ragione sopra tutti gl'immobili spettanti al debitore, e sopra quelli che potranno appartenergli in avvenire, colle modificazioni che appresso si esporranno. *C.* 2034 s. 2055.

SEZIONE II.

Delle ipoteche giudiziali.

a) — **2009.** L'ipoteca giudiziale deriva da sentenze profferite, sia in contraddizion delle parti, sia in contumacia, diffinitive o provvisorie, a favore di chi le ha ottenute. Deriva parimente dalle ricognizioni o verificazioni fatte in giudizio, delle sottoscrizioni apposte ad un atto di obbligo steso con iscrittura privata. *C.* 1272. 1276 *ss.*—*Pc.* 287 *s.*

Quando però la sentenza di ricognizione sarà pronunziata prima della scadenza del debito, non potrà esserne presa veruna inscrizione ipotecaria, se non in mancanza di pagamento del debito dopo la scadenza o esigibilità del medesimo; purchè non vi sia stipulazione in contrario.

Può esercitarsi sopra gl'immobili attuali del debitore, e sopra quelli che potesse acquistare; salve le modificazioni che saranno appresso determinato. *C.* 2003. 2020. 2042. 2053. 2055. 2058.

Le sentenze degli arbitri non producono ipoteca, se non quando sieno munite di una ordinanza del giudice, che ne prescrive l'esecuzione. *Pc.* 1096.

Non può parimente derivar l'ipoteca dalle sentenze pronunziate in paese straniero, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione da uno de' tribunali civili del regno delle Due Sicilie. *C.* 2014 — *Pc.* 636.

---

a)— ***2123. L'ipoteca giudiziale deriva. . . . . con iscrittura privata. — Può esercitarsi . . . . . ordina l'esecuzione. — Non può parimente derivar l'ipoteca dalle sentenze pronunziate in paese straniero, se non quando ne sia stata ordinata l'esecuzione da un tribunale francese; senza pregiudizio delle disposizioni contrarie che possano essere nelle leggi politiche, o ne'trattati.***

2007. — *L'ipoteca legale delle mogli non si estende su i beni del suocero, sebbene obbligati.* 10 mar. 1825.

I minori nè per antico nè per nuovo diritto hanno ipoteca su i beni del loro padre amministratore. 29 nov. 1825.

L'ipoteca legale a favore del fisco sopra i beni de' suoi contabili è operativa fino a che non abbiano reso il conto e giustificata la loro condotta. — Ammesso il credito eventuale, non può limitarsi ad un determinato periodo lo sperimento de' suoi diritti. 12 nov. 1844.

La moglie ha l'ipoteca legale sopra i beni del marito per i suoi diritti e crediti, senza eccezione alcuna. 27 ap. 1850.

L'ipoteca legale tutoria è preferita a qualunque altra ipoteca la quale venga contratta posteriormente all' amministrazione tutoria. 29 ap. 1852.

2009. — *Anche le antiche sentenze e gli*

SEZIONE III.

Delle ipoteche convenzionali.

2124— **2010**. Non possono contrarre ipoteche convenzionali, se non coloro che hanno la capacità di alienare gl' immobili che vi sommettono. *C.* 134. 206. 380. 883. 888. 1062. 1077 *ss.* 1367. 1385. 1396. 1860. 1934. 2011 *s.* — *E.* 7. 11. 438.

2125— **2011**. Quelli che non hanno sull' immobile altro che un diritto sospeso da una condizione, o soggetto ad essere risoluto in casi determinati, o ad essere rescisso, non possono contrarre, se non una ipoteca sottoposta alle medesime condizioni o alla stessa rescissione. *C.* 784. 877. 879. 888. 1136. 1187. 1258 *s.* 1500 *s.* 1994. 2018. 2042, 4.° 2047 , *3.°* 2057.

2126— **2012**. I beni de' minori, degl'interdetti, e quelli degli assenti durante il possesso deferitone ad altri soltanto provvisionalmente, non possono essere ipotecati, se non per le cause e nelle forme stabilite dalla legge, ovvero in forza di sentenze. *C.* 126. 134. 311 *s.* 380. 412. 422. 432. 2009 — *E.* 7. 11.

2127— **2013**. L'ipoteca convenzionale non può stabilirsi altrimenti che con atto stipulato in forma autentica avanti a due notai, o avanti ad un notaio e due testimoni. *G.* 1271. 2009 — *Pc.* 917 — *N.* 9.

---

esecutorii sono produttivi d'ipoteca giudiziale. 28 og. 1823.

L'ipoteca per gli atti stipulati all'estero non deriva da questi, ma dalla sentenza che ne ordina la inscrizione. 23 ap. 1825.

L'ipoteca giudiziale nascente da sentenza può colpire anche un fondo alienato anteriormente alla medesima, allorquando non sia stato trascritto il titolo di acquisto, e la sentenza stessa si riferisce ad un titolo anteriore. 20 lug. 1833.

Per ordinarsi le esecuzioni di giudicati profferiti da tribunali stranieri, deve esaminarsi nuovamente tutto il merito della causa da' nostri tribunali. 16 dic. 1843.

I tribunali civili sono esclusivamente competenti ad esaminare e fare eseguire nel regno le sentenze profferite da un tribunale straniero, ancorchè la materia fosse commerciale, o la relativa domanda ne contenesse un'altra nuova, ma dipendente dalla prima o connessa con quella. 27 mar. 1847.

L'esame che il tribunale civile debbe fare dei giudicati esteri per ordinarne l'esecuzione in regno, s'intende esame sommario per conoscere se contengano nulla di contrario alle regalie, alle leggi territoriali ed alla giustizia. 18 giu. 1850.

Il giudicato estero non debb' essere riesaminato da capo da' tribunali del regno: la sua esecuzione però tanto può sviluppare forza su' beni e sulle persone nel regno, per quanto non restino sconvolte le regalie, non che le regole concernenti l'ordine pubblico ed il buon costume. — Parlando la legge de' giudicati profferiti all'estero, intende parlare di pronunziazioni regolarmente emesse da un giudice competente, e citato il convenuto. Quindi sta bene che, dovendosene ordinare la esecuzione nel regno, l'esame de' nostri tribunali versi sulla regolare esistenza della citazione e sulla competenza. Ma se essi ritengono che la citazione esiste, e che la incompetenza, derivando solo da ragion di domicilio, non fu dedotta innanzi al tribunale straniero, e non possa per conseguenza essere più allegata; per la prima parte risolvono una quistione di fatto, e per la seconda fanno una retta applicazione delle leggi giurisdizionali. 28 gen. 1851.

L'ipoteca giudiziale deriva da qualunque sentenza la quale contenga una dichiarazione di obbligo, quantunque non contenesse una condanna, e quantunque vi fosse un titolo indipendentemente dalla sentenza medesima. 9 sett. 1852.

2013. — *D. 15 nov. 1825* — Gli atti di cauzione alla quale vanno tenuti ne' nostri domini oltre il Faro i nuovi agenti finanzieri contemplati nel decreto de'30 di novembre 1824, saranno ricevuti, in vece del notaro, dal cancelliere di quella G. Corte de'Conti, ed avranno gli stessi effetti degli atti notarili, co'quali l'articolo 2013 del codice parte prima *leggi civili* determina di potersi stabilire le ipoteche convenzionali. — 2. Tutti gli atti e le carte relative e necessarie alla cauzione, compresa la medesima, in vece di essere preventivamente sottoposti alla formalità del registro, giusta la disposizione generale della legge de'21 di giugno 1819, saranno registrati immediatamente dopo che sarà ricevuta essa cauzione. — 3. Le disposizioni contenute ne'due precedenti articoli avranno vigore limitatamente per due anni, a contare dalla pubblicazione del presente decreto.

a) — **2014**. I contratti fatti in paese straniero con atto autentico, secondo le leggi del luogo, possono produrre ipoteca sopra i beni esistenti nel regno, allorchè fattone l'esame dal tribunal civile della provincia o della valle, inteso il pubblico ministero, con sentenza ne sarà ordinata la iscrizione. *C.* 2009 — *Pc.* 636. 917.

b) — **2015**. Non vi è ipoteca convenzionale valida, fuori di quella la quale, sia in un atto autentico costitutivo del credito, sia in un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascuno degl'immobili attualmente appartenenti al debitore, su de'quali egli costituisce la ipoteca del credito. Ciascuno de' suoi beni presenti può essere nominatamente sottomesso alla ipoteca. I beni futuri non possono essere ipotecati. *C.* 2013 *s.*

La inesatta o erronea indicazione della natura, o della situazione degl'immobili non reca nullità se non in quanto la incertezza cagioni danno ad un terzo, e nel solo esclusivo interesse del danneggiato. *C.* 1084. 2008 *s.* 2016.

2130— **2016**. Nondimeno, se i beni presenti e liberi del debitore sono insufficienti per cautelare il credito, può egli, esprimendo tale insufficienza, acconsentire che ciascuno de' beni che acquisterà nell'avvenire, resti ipotecato a misura degli acquisti. *C.* 1084. 2015.

2131— **2017**. Parimente nel caso che l'Immobile o gl'immobili presenti sommessi alla ipoteca fossero periti o deteriorati, in modo che fossero divenuti insufficienti alla sicurezza del creditore, questi potrà o chiedere nel momento il suo rimborso, o ottenere un supplimento d'ipoteca. *C.* 1137. 1141.

2132— **2018**. L'ipoteca convenzionale non è valida, se la somma per cui fu convenuta non sia certa e determinata dall'atto. Se il credito risultante dalla obbligazione è condizionale relativamente alla sua esistenza, o indeterminato pel suo valore, il creditore non potrà chiedere la iscrizione della quale si parlerà appresso, se non sino alla concorrenza di un valore da lui espressamente dichiarato, e che il debitore avrà diritto di far ridurre, se vi sarà luogo. *C.* 2011. 2042, *4.º* 2047, *3.º* 2053. 2057.

2133— **2019**. L'ipoteca acquistata si estende a tutti i miglioramenti sopravvenuti nello immobile ipotecato. *C.* 440 *s.* 471. 476 *s.* 972. 1972, *4.º* e *5.º* 2001 *1.º*

---

a)— *2128. I contratti fatti in paese estero non possono produrre ipoteca su i beni esistenti in Francia, quando però non vi siano disposizioni contrarie a questa massima nelle leggi politiche o ne'trattati.*

b)—*2129*. (simile all'articolo 2015 riportato in nota).

2014. — *Per prodursi ipoteca nel regno in forza di un atto stipulato all'estero, deve constare della reciprocanza.* 16 dic. 1830.

2015. — *È valida l'ipoteca speciale, se la estensione e i confini de' fondi ipotecati risultano dall'estratto del ruolo inserito nell' istrumento.* 24 feb. 1842.

È valida l'ipoteca cui un erede sommette i fondi ereditari, che poi cadono nella sua quota. 23 lug. 1842.

L'ipoteca costituita sopra fondi i quali non vengono altrimenti indicati che per la loro pervenienza, è nulla per tutti quelli che nell'atto di pervenienza non si trovino enunciati. 13 mar. 1835.

2016. — *R. 1 sett. 1842* — La sola iscrizione già presa sopra i beni presenti non è capace a vincolare quelli di nuovo acquisto, e la ipoteca convenuta su di questi non fa che conferire il diritto a vincolarli mediante una seconda iscrizione a misura che perverranno al debitore. — Per tali iscrizioni, a misura che si prenderanno sopra i beni di nuovo acquisto, onde aversi il convenuto supplemento di cautela, si pagherà il diritto fisso di grana 50 stabilito con l'art. 93 della legge de'21 giugno 1818.

---

(1) L'articolo 2015 è stato riformato colla legge de' 31 gennaio 1843. Prima era scritto così: — « Non vi è « ipoteca convenzionale valida, fuori di quella la quale, sia in un atto autentico costitutivo del credito, sia in « un atto autentico posteriore, dichiara specialmente la natura e la situazione di ciascuno degl'immobili attual- « mente appartenenti al debitore, su de'quali egli costituisce la ipoteca del credito. Ciascuno de' suoi beni presen- « ti può essere nominatamente sottomesso all'ipoteca. — I beni futuri non possono essere ipotecati ».

SEZIONE IV.

De' gradi delle ipoteche fra loro.

2134— **2020.** L'ipoteca, sia legale, sia giudiziale, sia convenzionale, non prende il grado, se non dal giorno della inscrizione fatta eseguire da'creditori su i registri del conservatore nella forma e nel modo prescritti dalla legge; salve le eccezioni contenute nel seguente articolo. *C.* 1992. 1999. 2040 *s.*

a) — **2021.** Esiste l'ipoteca, indipendentemente da qualunque inscrizione, *C.* 2020.

1.° a benefizio de' minori e degl'interdetti sugl'immobili spettanti al loro tutore, per causa della di lui amministrazione, dal giorno in cui ha accettato la tutela; *C.* 311 *s.* 373. 412. 432. 2007. 2022 *s.* 2047. 2093 *s.*

2.° a beneficio delle mogli, per ragione della loro dote e convenzioni matrimoniali, sopra gl'immobili de' loro mariti dal giorno del loro matrimonio. *C.* 77. 1348. 2007. 2022 *s.* 2047. 2093 *s.*

La moglie non ha ipoteca pe' capitali dotali che provengono da eredità a lei deferite, o da donazioni a lei fatte durante il matrimonio, se non dal giorno dell'apertura delle successioni, o dal giorno in cui le donazioni hanno avuto il loro effetto. *C.* 1353 *s.*

Non ha ipoteca per l'indennità de' debiti da lei contratti unitamente al marito, e pel rinvestimento del prezzo de' proprî beni alienati, se non dal giorno della obbligazione o della vendita. *C.* 1402.

In nessun caso la disposizione del presente articolo potrà pregiudicare alle ragioni acquistate da terze persone prima dell'epoca del dì primo di gennaio 1809 pe' dominî al di quà del Faro, e prima della pubblicazione delle presenti leggi pe' dominî al di là. *C.* 2. 2022 *ss.*

---

a)— *2135. Esiste l'ipoteca . . . . . alle ragioni acquistate da terze persone prima della pubblicazione del presente titolo.*

2020. — *Quando in compenso del paraggio si è ricevuta un' annua rendita, è necessaria l' iscrizione per conservare l' anteriorità.* 6 mar. 1827.

Se uno degli ultimi creditori prova la soddisfazione di un primo creditore, non ha diritto di far sua la somma, ma questa deve distribuirsi secondo l'ordine delle inscrizioni. 11 sett. 1838.

Il terzo possessore nel rilasciare il fondo è nell'obbligo d'iscrivere nella conservazione delle ipoteche i crediti da lui estinti, pe'quali abbia cessione delle ragioni, quante volte voglia aver grado nel giudizio di collocazione col rango della primitiva ipoteca de' crediti medesimi; la quale risorge in favor di lui e si ricongiunge con l'anzidetta iscrizione da lui presa dopo rilasciato il fondo. 1 giu. 1847.

Tra i creditori di una stessa persona i gradi si misurano dalla inscrizione. Se però vi sieno creditori dell' alienante e creditori dello acquirente, e questo non abbia trascritto il suo titolo di acquisto; il creditore dell' alienante per titolo anteriore all'alienazione, in qualunque tempo iscriva la sua ipoteca, è sempre preferito al creditore dello acquirente. 1 ott. 1850.

Il terzo possessore che soffre l'evizione, non ha il dovere di ripetere la inscrizione preesistente. 13 sett. 1851.

2021. — *D. 8 nov. 1835* — 1. Sarà a carico de'conservatori delle ipoteche, e sotto la loro responsabilità la rinnovazione delle iscrizioni per ipoteche legali in favore delle mogli, de'minori, e degl'interdetti, giusta l'art. 2021 delle leggi civili. — 2. I conservatori dovranno praticare la rinnovazione delle iscrizioni anzidette, sino a che non sia stata eseguita la cancellazione delle medesime. — 3. Eglino terranno nel loro ufficio un notamento particolare di queste iscrizioni.— 4. Per la esazione de' diritti fiscali a causa di tal rinnovazione, e per la esazione del correlativo salario a' conservatori d'ipoteche, saranno osservate le prescrizioni stabilite ne' regolamenti in vigore, e specialmente quelle comprese negli articoli 95 e 96 della legge de' 21 giugno 1819 sul registro e sulle ipoteche.

— *Malgrado la promulgazione delle nuove leggi, la moglie e gli eredi di lei non han perduto l' ipoteca privilegiata che sotto l' impero delle antiche leggi e per effetto di esse avevano acquistata su i beni del marito.* 19 giu. 1824.

L' ipoteca legale della moglie, nata sotto l'impero delle vecchie leggi, è rispettata dalle

a) — **2022**. Sono però tenuti i mariti ed i tutori a render pubbliche le ipoteche alle quali i loro beni sono soggetti, ed a tal effetto a chiedere essi medesimi senz'alcun ritardo nell'uffizio a ciò destinato le inscrizioni sugl'immobili loro appartenenti, e sopra quelli che loro potranno appartenere in seguito: e ciò quante volte non siasi la inscrizione presa subito dopo la stipulazione, nel modo che si dirà più appresso. *C.* 2020. 2024 *s.* 2040 *s.*

I mariti ed i tutori che, avendo omesso di chiedere e di far eseguire le inscrizioni prescritte nel presente articolo, consentano o permettano di costituirsi privilegi o ipoteche su i loro immobili, senza dichiarare espressamente che i detti immobili erano soggetti alla ipoteca legale delle mogli e de' minori, saranno considerati colpevoli di stellionato, e come tali soggetti all'arresto personale. *C.* 1934, *1.°* 1936. 2094 — *Pc.* 883, *3.°* 982 — *E.* 606.

2023. Le persone comprese negli articoli 762, 789, 798, 879, 885, 944, 1365, 1972 n.° *3.°* e 2011 consentendo o permettendo di costituirsi privilegi o ipoteche su i loro immobili senza espressamente dichiarare le loro rispettive qualità e circostanze, saranno anche considerate come stellionatari, o come tali soggetto all'arresto personale.

2137— **2024**. I tutori surrogati saranno tenuti sotto la loro risponsabilità personale e sotto pena di tutti i danni ed interessi, d'invigilare ad oggetto che le inscrizioni sieno fatte senza ritardo sopra i beni del tutore per la di lui amministrazione, ed anche di farle essi medesimi eseguire. *C.* 342 *s.* 369 *s.* 373 *ss.* 393. 428. 432. 2007. 2020 *s.* 2025 *s.* 2040 *s.* — *Pc.* 508.

2138— **2025**. Omettendo i mariti, i tutori ed i surrogati tutori, di far seguire le inscrizioni prescritte da' precedenti articoli, il procuratore regio presso il tribunale civile del domicilio de' mariti e tutori, o del luogo ove sono situati i beni, farà la richiesta perchè si facciano. *C.* 107. 115. 2042, *5.°* 2094 *s.*

2139— **2026**. Potranno i parenti del marito o della moglie, e quelli del minore, o, in mancanza di parenti, gli amici del medesimo, richiedere le dette inscrizioni: esse potranno domandarsi ancora dalla moglie e da' minori. *C.* 206. 208. 311. 412. 432. 2020. 2040 *s.* 2094 *s.*

2027. I notai chiamati a rogare l'atto autentico in cui vien costituita la dote, sono tenuti ad inscrivere l'ipoteca legale della medesima, facendosene anticipare la spesa; e ciò senza pregiudizio di ciò che è disposto negli articoli precedenti. *C.* 2028.

---

a)— *2136. Sono però tenuti. . . . . appartenere in seguito. I mariti ed i tutori ec.*

nuove; articolo 2021 delle leggi civili. — Ma se il matrimonio si scioglie sotto l'impero delle nuove leggi, l'art. 2033 obbliga gli eredi della moglie ad iscrivere la dote entro l'anno dell'aperta successione. Però, nel caso che l'aggiudicazione del fondo sul quale esisteva la ipoteca della dote fosse seguita in un tempo che ancora aveva vigore presso di noi il Codice civile francese (nella specie l'aggiudicazione era avvenuta nel 1810), l'ipoteca dotale non ha bisogno d'essere iscritta, perchè gli art. 461 e 202 della legge sulla espropriazione, i quali vogliono che l'iscrizione sia rinnovata anche dopo l'aggiudicazione e fino alla chiusura della graduazione, non hanno effetto retroattivo. 25 nov. 1845.

2022.—*Non ha luogo l'azione di stellionato, quando non concorrono l'animo di frodare e 'l danno effettivamente recato.* 7 giu. 1823.

Non ha neppur luogo quando lo stellionato non risulti evidentemente da' fatti. 21 ap. 1825.

Per le antiche leggi lo stellionato era un delitto — È diverso per le nuove. 12 sett. 1826.

Lo stellionato deriva dal dolo; non si presume; è giudizio di fatto, non soggetto a censura. 5 giu. 1849.

Non si censura l'escluso stellionato, quando è esame di mero fatto. 9 mar. 1852.

Il debitore che non iscrisse la ipoteca legale, e la tacque nel contrarre i mutui, incorre nello stellionato e non ne è liberato col fallimento. 6 lug. 1852.

2027. — *R. 24 gen. 1820* — Sua Maestà ha determinato, che i notai sieno obbligati di far menzione in margine dell'atto originale portante la costituzione di dote, della presa inscrizione nella conservazione delle ipoteche, colla indicazione della data di essa, e del numero d'or-

2028. Tale inscrizione dovrà dal notaio stipulatore prendersi fra giorni venti dal dì della stipulazione del contratto matrimoniale. *C.* 2027. 2029.

2029. Ometteudo il notaio di far eseguire la inscrizione prescritta da' precedenti articoli, potrà esser condannato alla destituzione dell'impiego, oltre la rifazione di ogni danno ed interesse. *C.* 1336 *s.* — *Pc.* 221.

2030. Le Camere notariali vigileranno particolarmente perchè i notai adempiano esattamente a ciò che sta prescritto negli articoli precedenti. Le medesime sono obbligate a denunziarli al regio procuratore del tribunale civile, perchè di ufizio faccia dichiarare destituiti dall'impiego i trasgressori. *C.* 2027 *ss.*

2031. Il giudice di circondario competente ed il suo cancelliere non consegneranno spedizione di alcuna deliberazione di Consigli di famiglia, se pria non si assicurino della già presa inscrizione su i beni del tutore. In caso di contravvenzione, essi, oltre alla loro responsabilità personale, saranno solidalmente tenuti alla rifazione dei danni e degl' interessi, e saranno ancora sospesi per un anno dalla loro carica. *C.* 339 *s.* 1155 *s.* 1336 *s.*

2032. Sciolto il matrimonio per morte del marito, se mai non siasi presa l' inscrizione della dote, la vedova per conservare la sua ipoteca legale sarà tenuta di prendere l'inscrizione fra il termine di un anno. Dopo questo termine l'ipoteca prenderà il suo rango dal dì della inscrizione, senza rimontare all'epoca del contratto matrimoniale. *C.* 2007. 2021, 2.°

---

dine del registro. — Ha parimente S. M. risoluto che ogni contravvenzione per parte de' notai a queste disposizioni, debba essere dalla Camera noterile denunziate al regio procuratore presso il tribunal civile delle provincia o valle rispettive, a norma del prescritto dall'art. 104 num. 9 della legge de 23 novembre 1819 sul notariato, onde procedersi contro di essi a'termini dell'art. 2029 della prima parte del Codice, se vi è luogo, e farli in ogni caso condannare alle spese del giudizio per la sole omissione delle menzione.

2028. — *D. 7 ap. 1828* — 1. Il termine fra 'l quale il notaio dovrà procurare la iscrizione della ipoteca legale delle doti giusta le disposizioni dell'articolo 2027 delle leggi civili, sarà di trenta giorni, allorchè il notaio risiede in un comune diverso da quello ove sta l'uffizio della conservazione delle ipoteche nella medesima provincia o valle; e di quaranta giorni, allorchè la iscrizione dovrà prendersi sopra i beni esistenti in provincia o valle diversa.

2029. — *D. 19 sett. 1820* — 1. È condonata ai notai la pene della destituzione dall'impiego stabilita coll'art. 2029 delle leggi civili per la violazione degli art. 2027 e 2028 delle leggi stesse, qualora nel termine di venti giorni a contare dalla pubblicazione del presente decreto si trovino di avere adempito alla inscrizione dell'ipoteca legale della dote. — 2. Rimane salvo alle parti interassate di sperimentare contro i notai trasgressori l'azione pe' danni ed interessi cui possono aver diritto.

R. 20 dic. 1847 — Nella retta intelligenza degli art. 2029 e 2030 delle *leggi civili* debbe sempre applicarsi a' notai contravventori una pena disciplinare che potrà essere estesa fino alla destituzione secondo la gravezza delle condizioni della contravvenzione.

2031. — *D. 5 ag. 1839* — Veduto l' articolo 2031 delle *leggi civili*; ec. — 1. L'ezione a carico del giudice di circondario e suo cancelliere per lo ristoro de' danni ed interessi, giusta l'art. 2031 delle *leggi civili*, sarà sperimentata col metodo, ed innanzi l'autorità desiguata nel tit. III lib. V delle *leggi di procedura civile* cogli art. 569 e seguenti. — Per la penale della sospensione, l'agente del pubblico ministero presso il tribunale civile avrà cura di farne rapporto al nostro Ministro Segretario di Stato di grazia e giustizie, cui darà pure conto del giudizio pe' danni interessi, qualora siasi istituito.

2032. — *Le donne vedovate sotto l'impero del Codice civile abolito conservano l'ipoteca legale indipendentemente dall'iscrizione prescritta dell' art. 2032 leggi civili, il quale si applica alle donne vodovate sotto l'impero di queste leggi.* 23 ag. 1823.

Le donne vedovate sotto l'impero del Codice civile non furono obbligate alla iscrizione all'apparire delle leggi civili. 4 ag. 1846.

Non solo le vedove posteriori, ma benanche quelle esistenti all' epoca della pubblicazione delle leggi civili, per conservare l'ipoteca delle loro doti dal giorno del matrimonio, erano in obbligo di prendere la iscrizione nel termine di un anno. In altri termini: è applicabile alle medesime l'articolo 2032 delle citate leggi. 27 gen. 1849.

Per ammettersi un antico credito dotale con l' epoca de' capitoli matrimoniali debb' esser presa iscrizione nell'anno della pubblicazione delle leggi attuali. 13 nov. 1851.

2033. Similmente se non siasi presa l'inscrizione su i beni del tutore, il minore divenuto maggiore sarà tenuto, per conservare la sua ipoteca legale, di prenderne inscrizione che dovrà prendere fra un anno a contare dalla sua maggiore età. Altrimenti, scorso questo termine, l'ipoteca prenderà il suo rango dal dì della inscrizione. *C.* 2007. 2021, *1.°*

L'ipoteca legale conceduta alle donne ed a' minori, tuttochè non iscritta, si trasmette a' loro eredi anche estranei. Essi nondimeno per conservarla saranno tenuti di prendere l'inscrizione fra un anno dal dì dell'aperta successione, ovvero fra il tempo che rimarrà per compire l'anno indicato ne' due precedenti articoli, quante volte sieno succeduti alla donna dopo la di lei vedovanza, o al minore dopo la maggiore età. Scorso il termine suddetto, l'ipoteca avrà il suo rango dal dì della inscrizione. *C.* 645. 2007. 2021. 2032.

2140— **2034**. Quando nel contratto di matrimonio i contraenti di età maggiore avranno convenuto che non si faccia inscrizione, se non che sopra uno o più determinati immobili del marito, gli altri che non saranno indicati per l'inscrizione, rimarranno liberi e sciolti dall'ipoteca per la dote della moglie, e per gli altri diritti e patti nuziali. Non si potrà pattuire che non si faccia alcuna inscrizione. *C.* 1088. 1311. 1318. 2007. 2020. 2021, *2.°* 2036. 2038 *s.*

2141— **2035**. Lo stesso avrà luogo per gl'immobili del tutore, quando i parenti uniti in Consiglio di famiglia sieno stati di parere che non si faccia inscrizione se non sopra determinati immobili. *C.* 327 *s.* 2034. 2036 *s.* 2039.

2142— **2036**. Nel caso de' due articoli precedenti, il marito, il tutore ed il surrogato tutore non saranno tenuti a richiedere l'inscrizione fuorchè sugl'immobili indicati. *C.* 2020. 2022 *s.* 2040 *s.*

2143— **2037**. Quando l'ipoteca non sia stata limitata dall'atto di nomina del tutore, potrà questi, nel caso in cui l'ipoteca generale su i suoi immobili eccedesse notoriamente le sicurtà sufficienti per cautelare la sua amministrazione, domandare che l'ipoteca sia ristretta agl'immobili sufficienti a produrre una piena sicurezza a favore del minore. *C.* 2007 *s.* 2035. 2038 *s.* 2055 *s.*

La domanda si farà contra il tutore surrogato, e sarà preceduta dal parere del Consiglio di famiglia. *C.* 327 *s.* 342 *s.* — *Pc.* 959.

2144— **2038**. Potrà egualmente il marito, col consenso della moglie, e previo il parere di quattro più prossimi parenti di lei riuniti in Consiglio di famiglia, domandare che l'ipoteca generale costituita sopra tutti i suoi immobili per l'assicurazione della dote, de' diritti e de' patti nuziali, venga ristretta sopra una quantità d'immobili bastanti per l'intera conservazione de' diritti della moglie. *C.* 333. 337. 1348. 2007. 2034. 2039. 2055 *s.*

2145 — **2039**. Non si pronunzierà sentenza sulle domande de' mariti e de' tutori, se non dopo di aver sentito il procuratore regio, ed in contraddittorio con lui. *Pc.* 177, *6.°* 207. 962 *s.*

Nel caso che il tribunale pronunzii la riduzione dell'ipoteca a determinati immobili, saranno cancellate le inscrizioni fatte sopra tutti gli altri. *C.* 2053 *s.*

2033. — *Se un giudizio di spropriazione siasi compito vivente la moglie, gli eredi della medesima non decadono dal rango accordato alla dote, ancorchè non abbiano inscritto.* 23 ap. 1840.

Il termine di un anno accordato dal secondo comma dell'art. 2033 *delle leggi civili all'erede della donna maritata onde adempiere alla formalità della iscrizione delle di lei doti, dovrà essere indistintamente computato dal dì della morte della medesima, e non dovrà reputarsi sospeso durante l'età minore dell'erede.* 23 feb. 1847.

Gli eredi della moglie trapassata sotto l'impero del codice civile non possono esercitare l'ipoteca dotale di lei col rango del contratto matrimonio, quando non abbiano presa inscrizione sotto l'impero del codice civile, nè fra l'anno dalla pubblicazione delle leggi civili. 24 ag. 1832.

CAPITOLO IV.

Del modo della inscrizione de' privilegi e delle ipoteche.

a) — **2040**. Le inscrizioni si fanno nell'uffizio della conservazione delle ipoteche, nella di cui provincia o valle sono situati i beni sottoposti al privilegio o alla ipoteca. Esse non producono alcun effetto, quando sieno state eseguite fra quell'intervallo di tempo, durante il quale gli atti fatti fra i dieci giorni precedenti al fallimento del debitore sono dichiarati nulli. *C.* 1992. 2020. 2041 *s.* 2097 *s.* — *Pc.* 917 — *E.* 436 *s.*

Lo stesso ha luogo fra i creditori di una eredità, se l'inscrizione non siasi fatta da uno di essi se non dopo aperta la successione, nel caso che l'eredità sia stata accettata col benefizio dello inventario, meno che quando non si sia potuto giungere per la brevità del tempo ad inscrivere l'atto costitutivo dell'ipoteca, il che si presume ove non sieno ancora trascorsi quindici giorni dalla data dell'atto fino alla morte del promettente. *C.* 710 *s.* 1997. 1999. 2106 — *Pc.* 1062 *s.*

---

a) — *2146. Le inscrizioni si fanno. . . . . accettata col benefizio dell'inventario.*

2040. — *L. 5 gen. 1809* — 91. I diritti d'ipoteche o i privilegi acquistati prima dell'organizzazione degli uffici delle ipoteche potranno essere iscritti dentro il termine di quattro mesi dal dì dell'organizzazione suddetta. — 92. Le iscrizioni che saranno fatte nel corso de' detti quattro mesi, conserveranno a' creditori le loro ipoteche o privilegi, ed il luogo che assegnavan loro la leggi veglianti al tempo de' contratti, ed il codice Napoleone dal dì 1 di gennaio in avanti. — 93. Le ipoteche che non saranno state iscritte dentro il detto termine di quattro mesi, non avranno effetto che dal giorno dell'iscrizione. — 95. Le iscrizioni a pro de' minori, degl' interdetti, degli assenti, su' beni de' loro tutori, curatori, ed amministratori, e quelle a pro degli sposi ancora minori, per ragione dalla loro convanzioni a diritti matrimoniali, saranno fatte ad istanza della persone indicata negli articoli 2136, 2137 e 2139 del codica Napoleone. — 96. Le iscrizioni pe' diritti d'ipoteche e privilegi prima dell'organizzaziona degli uffici d'ipoteche acquistate sulle rendite rostituite, sulla rendite de' fondi (ossia canoni) e su altre prestazioni di simil natura, dichiarate redimibili dalla legge, saranno fatte nel seguente modo: Per le rendite fondiarie, e per le prestazioni reali all'ufficio della ipoteche del luogo in cui sono situati gl'immobili alla medesimo soggetti; e per le rendita costituite all'uffizio dell'ultimo domicilio del creditora di dette rendite. — 97. Quando l'ipoteca generala sia stata promessa prima cha avesse vigore il codice Napoleone, e quando la medesima non sia stata ristretta per convenzione della parti, le iscrizioni che saranno fatte ne' quattro mesi dall'organizzazione degli uffici d'ipoteche, conserveranno il loro ordine su' beni presenti e futuri del debitore, situati nell'estensione dell'ufficio dove sono state domandate, senza che il creditore sia obbligato ad indicara la natura, nè la situazione degl'immobili. Se i detti beni sono iscritti, spirato il suddetto termine, l'iscrizione non produrrà il suo effetto che sopra i beni presenti. — 98. I possessori d'immobili, che non avessero ancora adempiute tutta le formalità prescritte dalle leggi, a dagli usi anteriori per consolidare le loro proprietà, a purgarne i pesi e la ipoteche, vi suppliranno colla trascrizione dell'atto di passaggio. — 99. Per purgare le ipoteche ed i privilegi che esistessero in vigore delle antiche leggi sulle rendita fondiarie, sulle prestazioni reali dichiarate redimibili, come anche sulle rendite costituite, i nuovi possessori faranno trascrivere i loro titoli nal seguente modo: Per le rendite fondiarie e prestazioni reali all'uffizio della ipoteche, ove sono gl'immobili su cui son dovute; e per le rendite costituite, all'uffizio del domicilio attuale del precedenta proprietario. — 100. Tutti i passaggi anteriori all'organizzazione degli uffici d'ipoteche, i di cui atti saranno stati trascritti fra quattro mesi dall'organizzaziona suddetta non saranno purgati che da' pesi o delle ipoteche non iscritte a' registri della conservazione. — 101. Se la trascrizione de' passaggi mentovati negli articoli 98 e 99 sia fatta dopo spirato il termine di quattro mesi dall'organizzazione degli uffici d'ipoteche, l'immobile che ne è l'oggetto rimane aggravato da' pesi a delle ipoteche pattuite da' precedenti proprietari innanzi la trascrizione, a che fossero iscritte avanti questa trascriziona. — In quanto alle rendita costituita esse rimarranno aggravate di quelli de' detti pesi ed ipotecha iscritte nei diversi uffici ove i precedenti proprietari sui quali esse non sarebbero state purgate, avessero avuto il loro domicilio. — 102. Nulla è innovato pe' passaggi anteriori alla organizzazione degli uffizi d'ipoteche circa alla leggi ed agli usi che avessero potuto obbligare il nuovo pro-

2147— **2041**. Tutti i creditori inscritti nello stesso giorno hanno fra di essi un' ipoteca della stessa data, senza distinzione fra l'inscrizione fatta nel mattino e quella fatta nella sera, quantunque tal differenza fosse stata indicata dal conservatore. *C.* 2020.

prietacio alla rappresentazione ed al pagamento del loro prezzo, nè a' diritti ed alle azioni dei creditori, sia per esigerla sia per perseguitare l'immobile nelle mani di un terzo possessore.— 103. Nel caso che i passaggi di rendite costituite non avessero luogo che posteriormente all'organizzazione degli uffici d'ipoteche, il nuovo possessore sarà obbligato alle ipoteche iscritte fra i quattro mesi dal dì dell'organizzazione suddetta tanto sull'ultimo proprietario quanto sugli anteriori, ne' diversi uffici dove essi avranno avuto il loro domicilio e che si trovassero ancora esistenti sulle dette rendite all'epoca della trascrizione dell'atto di passaggio.

D. 12 giu. 1809 — 1. Il termine di quattro mesi conceduto dagli art. 91 e 92 della legge de' 3 di gennaio per la iscrizione de'diritti d'ipoteche e de'privilegi acquistati prima che fosse in vigore in questo nostro regno il codice Napoleone, è prorogato a due altri mesi.

D. 7 ag. e 16 ott. 1809, 16 feb. e 30 ap. 1810 — (serbata la medesima dicitura del rapportato decreto de'12 giugno 1809, con i detti altri decreti lo stesso termine fu prorogato fino a tutto agosto 1810.

D. 21 giu. 1819 — 1. I diritti d'ipoteca o privilegio acquistati ne' nostri domini al di là del Faro anteriormente al dì 1 settembre di questo anno potranno essere inscritti a tutto febbraio 1820. — 2. Le inscrizioni che verranno fatte nel corso di sei mesi sopra stabiliti, conserveranno a' creditori la loro ipoteca o privilegio, come ancora il rango che loro accordavano le precedenti leggi nel concorso degli altri creditori. — 3. Le ipoteche che fossero inscritte dopo il termine suddetto, non saranno efficaci che a contare dal giorno della inscrizione. Nel caso medesimo i privilegi degenereranno in semplice ipoteca, o non prenderanno rango che dal giorno dell'inscrizione. — 4. - *1*. Per richiedere la inscrizione de' diritti anteriori al dì 1 di settembre prossimo, il creditore o chiunque agisca in suo nome non sarà obbligato a presentare il titolo del credito, per lo quale la formalità si domanda. - *2*. L'inscrizione sarà fatta colla semplice presentazione delle due note contenenti le indicazioni prescritte dagli articoli 2042 e 2043 delle *leggi civili*: salva l' eccezione contenuta nello articolo 5. - *3*. Il richiedente sarà tenuto di dichiarare la somma in numerario, alla quale equivalgono le rendite e prestazioni per le quali domanda l'inscrizione. - *4*. Se il richiedente non voglia presentare al conservatore le note, delle quali è menzione nel numero 2 di questo articolo, sarà abilitato ad esibirgli il suo titolo, o la dichiarazione di non averlo, con tutte le indicazioni necessarie per prendersi le inscrizioni. In tal caso il conservatore sarà nell'obbligo di formare egli le due note, mediante il premio stabilito nell'articolo 12 numero 3. — 5. Quando sia stata convenuta l'ipoteca generale, perchè permessa dalle leggi che sono state in quei nostri domini in osservanza sino a tutto il dì 31 d'agosto del corrente anno, le inscrizioni che saranno prese nel termine prescritto dell'art. 1, ne conserveranno il rango sopra i beni presenti e futuri del debitore, situati nell'estensione dell'uffizio dove sono state domandate, senza che il richiedente sia obbligato di designare la natura nè la situazione degl'immobili. — Se l'inscrizione sarà fatta, spirato il termine suddetto, non produrrà il suo effetto che sopra i beni presenti, e non sarà efficace che dal giorno della inscrizione medesima, giusta l'art. 3. — 6. Le inscrizioni a pro' de' minori, degl'interdetti, degli assenti su' beni de' loro tutori, curatori ed amministratori, e quelle a pro de' coniugi per ragione delle loro convenzioni o dritti matrimoniali, saranno fatte ad istanza delle persone indicate negli articoli 120, 2022, 2024, 2025 e 2026 delle *leggi civili*. — 7. I possessori d'immobili che non avessero ancora adempito a tutte le formalità prescritte dalle leggi, dagli usi o dalle legali osservanze in vigore anteriormente al dì primo di settembre di questo anno, ad oggetto di consolidare le loro proprietà e purgarne i pesi e le ipoteche, vi suppliranno colla trascrizione dell'atto di passaggio. — 8. Tutti i passaggi anteriori avvenuti fino al dì 31 di agosto di cui gli atti saranno stati trascritti dal primo di settembre seguente fino a tutto febbraio dell'anno 1820, non rimarranno purgati che de' gravami e delle ipoteche non iscritte prima di spirare il detto termine. — Potrà però prendersi la inscrizione, elassi i mesi sei, qualora non sieno decorsi giorni quindici dal dì della trascrizione. In questo caso però la inscrizione varrà soltanto per conservare il gravame o l'ipoteca sul fondo alienato; ma il suo rango avrà luogo dal dì della data della inscrizione medesima. — 9. Nulla è innovato pe' passaggi anteriori al dì primo di settembre di questo anno, relativamente alle leggi ed agli usi che avessero potuto obbligare il nuovo proprietario alla rappresentazione ed al pagamento del loro prezzo, come pure a' diritti ed alle azioni de' creditori, sia per esigerlo, sia per far valere le loro ragioni sopra l'immobile, sebbene passato ad un terzo possessore.

D. 20 gen. 1820 — 1. Il termine accordato cogli articoli 1 e 8 del mentovato nostro decreto de' 21 di giugno 1819 è prolungato fino a' 30 di giugno di quest'anno.

VS. Conservazione delle ipoteche.

a) — **2042.** Per fare l'iscrizione, il creditore presenta o fa presentare al conservatore delle ipoteche l'originale o una copia autentica della sentenza, o dell'atto da cui nasce il privilegio o l'ipoteca. *C.* 2043 *s.* 2047. 2101.

Egli vi unisce due note scritte sopra carta bollata, una delle quali può anche stendersi a piedi della copia del titolo.

Esse contengono

1.° il nome, cognome, domicilio del creditore, la sua professione, se ne abbia, e l'elezione da esso fatta di un domicilio in un luogo qualunque del circondario dell'uffizio; *C.* 116. 2046. 2050. 2082 — *Pc.* 837 *s.*

2.° il nome, cognome, domicilio del debitore, la professione, se sia nota, o una indicazione individuale e speciale, in modo che il conservatore possa in ogni caso conoscere e distinguere la persona gravata dell'ipoteca;

3.° la data e la natura del titolo;

4.° la somma del capitale de' crediti espressi nel titolo, o valutati dallo inscrivente quanto alle rendite e prestazioni, o a' diritti eventuali, condizionali o indeterminati, ne' casi in cui tal valutazione sia prescritta; come pure la somma degli accessorî di questi capitali, e l'epoca in cui sono esigibili; *C.* 1121. 1134. 1136. 2011. 2018. 2047, *3.*° 2057.

5.° l'indicazione della specie e della situazione de' beni su' quali vuol conservarsi il privilegio o l'ipoteca. Questa indicazione non è necessaria ne' casi d'ipoteche legali o giudiziali: per tali ipoteche, in mancanza di convenzione, una sola inscrizione assoggetta tutti gl'immobili compresi nel circondario dell'uffizio. *C.* 1088. 2007. 2009. 2015.

La omessione o l'errore non reca nullità se non nel solo caso che questa mancanza o errore renda incerta la persona del debitore, il fondo o la somma rispetto alla quale ha luogo la inscrizione; e solo quando questa incertezza cagioni danno ad un terzo, e nel solo esclusivo interesse del danneggiato. (1) *C.* 2015.

a) — *2148.* (simile all'articolo 2042 riportato in nota).

2042. — *D. 1 dic. 1825* — Vedute le disposizioni delle *leggi civili* sul regime ipotecario; — Veduta la legge de' 21 di giugno sul registro e sulle ipoteche; — Considerando che gli errori commessi nell'adempimento delle forme ipotecarie potendo essere produttivi di gravi danni, è dell'interesse delle parti di procurarne la rettificazione nel modo il più spedito; — Volendo perciò stabilire all'oggetto una norma la quale concilii il bene de' particolari colla inalterabilità de' registri; ec. — 1. La rettificazione degli errori commessi nell'adempimento delle forme ipotecarie su' registri delle conservazioni d'ipoteche potrà aver luogo a semplice richiesta delle parti interessate, o in vigore di una sentenza pronunziata in ultima istanza, o passata in cosa giudicata. — 2. La rettificazione anzidetta si eseguirà col ripetere alla data corrente, e scevra di errori, quella fra le forme ipotecarie che dà luogo alla rettificazione. Sarà fatta menzione della seguita correzione per mezzo di rinvii in margine così delle forme ipotecarie rettificate,

(1) L'articolo 2042 è stato riformato colla legge del 31 gennaio 1843. Prima era scritto così: — « Per fare « l'inscrizione, il creditore presenta o fa presentare al conservatore delle ipoteche l'originale o una copia au- « tentica della sentenza, o dall'atto da cui nasce il privilegio o l'ipoteca. — Egli vi unisce due note scritte sopra « carta bollata, una delle quali può stendersi a piede della copia del titolo. — Esse contengono — 1.° il nome, « cognome, domicilio del creditore, la sua professione, se ne abbia, e l'elezione da esso fatta di un domicilio in « un luogo qualunque del circondario dell'uffizio; — 2. il nome, cognome, domicilio del debitore, la professio- « ne, se sia nota, o una indicazione individuale e speciale, in modo che il conservatore possa in ogni caso co- « noscere e distinguere la persona gravata dall'ipoteca; — 3. la data e la natura del titolo; — 4. la somma del « capitale de' crediti espressi nel titolo, o valutati dallo inscrivente quanto alle rendite e prestazioni, o a' diritti « eventuali, condizionali o indeterminati, ne' casi in cui tal valutazione sia prescritta; come pure la somma « degli accessorî di questi capitali, e l'epoca in cui sono esigibili; — 5. l'indicazione della specie e della situa- « zione de' beni su' quali vuol conservarsi il privilegio o l'ipoteca. — Queste indicazione non è necessaria nei « casi d'ipoteche legali o giudiziali: per tali ipoteche, in mancanza di convenzione, una sola inscrizione assog- « getta tutti gl'immobili compresi nel circondario dell'uffizio ».

2149— **2043**. Le inscrizioni su i beni di un defunto potranno eseguirsi colla sola indicazione del medesimo, siccome si è detto nel n.° 2.° del precedente articolo. *C.* 797 — *Pc.* 511.

2150— **2044**. Il conservatore fa menzione nel suo registro del contenuto nelle note, e restituisce al richiedente tanto il titolo o la copia del titolo, quanto una delle note, a piedi della quale certifica di aver eseguita l'inscrizione. *C.* 2042. 2047. 2097 *s.* — *Pc.* 857 — *S.* 205.

---

come di quelle riputate erronee. — In niun caso sarà permesso eseguire sul contesto delle forme ipotecarie riputate erronee alcuna rettificazione o alcun cambiamento. — 3. Se gli errori commessi nelle trascrizioni de' titoli traslativi di proprietà o di peggioramenti de' beni immobili sieno tali che non alterino l'essenza di questi atti, sarà nella facoltà delle parti far succedere la rettificazione per que' soli articoli e periodi di esse, che contengono gli errori. In questo caso saranno trascritti a data corrente gli articoli, o periodi anzidetti, scevri però di errori; ed avrà parimente luogo il notamento della seguita correzione nel modo stesso ch'è detto nell'art. 2 di questo decreto. — 4. Cederà a danno de' conservatori delle ipoteche la spesa che potrà occorrere, qualunque ne sia la denominazione, per la rettificazione delle forme ipotecarie, qualora sieno ad essi imputabili gli errori che vi fossero stati commessi. Le parti non dovranno soffrire in questo caso il menomo dispendio. — 5. I conservatori d'ipoteche nel rilasciare i certificati relativi alle forme ipotecarie, quando per alcuna di esse avesse avuto luogo la rettificazione, dovranno riferire negli stessi così le forme ipotecarie erronee, come quelle contenenti le rettificazioni che vi hanno rapporto. — I conservatori per questi articoli esigeranno un solo dritto, come per i certificati ordinari.

D. 10 ag. 1824 — Visto il decreto del dì primo di dicembre 1823; ec. — 1. Le disposizioni contenute nel nostro decreto del 1 dicembre 1823 sono anche applicabili a' nostri reali domini oltre il Faro.

R. 26 ott. 1850 — Diversi dubbi sono stati promossi sul metodo da tenersi per le inscrizioni ipotecarie da prendersi o rinnovarsi in forza de' ruoli in collettiva resi esecutivi a favore delle amministrazioni diocesane, delle mense vescovili, de'benefici, delle chiese ricettizie, dei seminari o di altre corporazioni ecclesiastiche, non che a favore de' comuni, di altri luoghi pii, o di altri stabilimenti. — Avendo io rassegnato a Sua M. tali dubbi, la M. S. si è degnata di risolvere: — 1. Che si formino separati borderò per ciascun articolo di credito compreso ne' ruoli, e che questi borderò, i quali debbono essere redatti in carta bollata di grana 12 a tenor della legge, sieno registrati gratuitamente, e col solo compenso di un grano per ognuno a favor del registro e bollo; — 2. Che tali borderò sieno esclusivamente formati dai conservatori delle ipoteche, e non dagli amministratori; — 3. Che per la formazione e redazione di ciascun borderò in doppio si dia a' conservatori un compenso di grana 15 in vece delle gr. 30 fissate da' regolamenti; — 4. Che la spesa degli enunciati borderò, non escluso il compenso di sopra stabilito a favor del registro e bollo per la registrazione gratuita de' medesimi, come pure tutte le altre spese occorrenti per le iscrizioni o rinnovazioni di esse, debbano cedere a carico delle parti debitrici, ma saranno anticipate da' richiedenti le formalità; — 5. Che essendovi luogo a rettifica di antecedente iscrizione si debba questa fare indipendentemente e precedentemente all'atto di rinnovazione; — 6. Che per tali rettifiche non si riscuotano i diritti fiscali, i quali restano rilasciati; — 7. Che gli emolumenti dovuti a' conservatori delle ipoteche per le iscrizioni, rinnovazioni e rettifiche debbano loro esser pagati per intero, giusta la tariffa legale.

— *È invalida l'iscrizione quando si è inscritto lo stromento di cessione e non quello originario.* 30 mar. 1822.

Il semplice errore nella data dello strumento di credito, non rende nulla la iscrizione. 16 giu. 1840.

Non è invalida l'ipoteca per mancanza, inesattezza o erroneità d' indicazione della specie, natura o situazione degl' immobili ipotecati, se non in quanto si rechi danno ad un terzo, e nel solo interesse del danneggiato. 13 ap. 1844.

Un' iscrizione per un credito antico presa in tempo utile non può reputarsi invalida sotto pretesto d'indicazione manca del debitore, allorchè costi non solo che niun danno se ne sia risentito dagli altri creditori, ma benanche che lo stesso creditore il quale attacca la inscrizione, egli medesimo non abbia giammai dubitato della certezza del debitore iscritto. 9 giu. 1845.

Le iscrizioni prese in tempo utile pe' crediti antichi, giusta l'articolo 94 della legge del 5 gennaio 1809, non debbono dichiararsi nulle sol perchè non indicano la data del titolo ipotecario. 22 nov. 1845.

2043. — *Per le obbligazioni contratte nell'interesse di una eredità, la iscrizione ipotecaria può prendersi a carico della eredità medesima, senza bisogno d' indicarne gli eredi.* 7 gen. 1851.

2151 — **2045**. Il creditore inscritto per un capitale che produce interessi o annualità, ha il diritto di esser classificato per due annate soltanto, e per l'annata corrente, nello stesso grado in cui è collocata l'ipoteca del capitale, senza pregiudizio delle inscrizioni particolari da farsi, producenti ipoteca dal giorno della loro data, per le altre annualità oltre quelle conservate in vigore della prima inscrizione. *C.* 509. 1304. 1306. 1779 — *S.* 22. 168. 181.

2045. — *R. 7 ap. 1846* — Grave e lunga materia di contendere ec. — Intorno a tante svariate quistioni è stato osservato, — 1. *Le leggi di procedura* non potere innovare sulle *leggi civili*, e la vendita del fondo della ipoteca, segua a terze persone o a creditori, essere mezzo di pagamento, cui la mora del debitore astringe il creditore di avvalersi. Ancorchè sia venduto il pegno, non essere liberato il venditore finchè il creditore non esigga il prezzo della vendita, o non sia fatto suo il fondo della ipoteca, per modo che nulla vietigli di usarne ad arbitrio. — La liberazione del debitore, per l'aggiudicazione del fondo al creditore, avvenire quando se ne trasporti in lui il dominio, o ne abbia egli la tradizione da quel medesimo dì; ed inoltre lo acquisti *cum omni causa*, e gli rimanga irrevocabilmente o senza pericolo di essergli avocato. Così solo l'aggiudicazione del fondo della ipoteca può essere uguale al pagamento del prezzo del fondo venduto. In certa maniera l'aggiudicazione del fondo al creditore contiene condizioni più gravi pel debitore, che la vendita stessa del pegno a terze persone. — Ne' moderni giudizi di spropriazione il debitore aver sempre la figura di venditore del pegno; perciocchè l'autorità del magistrato fa le veci del di lui consenso espresso, e l'aggiudicazione del fondo divenire perfetta, almeno quanto al comodo e pericolo della cosa, dal dì della spedizione della sentenza. Tutto quel tempo che intercede dall'aggiudicazione alla spedizione della sentenza, serve al giudizio di ordine, che rende certa la persona cui si acquista il fondo, e la somma certa del debito che si soddisfa; la qual somma vale come il prezzo dell'aggiudicazione. In quel dì soltanto e non prima la causa del dominio prende luogo della causa del debito, poichè in quel dì il creditore riceve ciò che è l'equivalente del suo capitale. — L'aggiudicazione fatta alla generalità de' creditori aventi ipoteca sul fondo, trasportare dal debitore alla classe indistinta di que' cui sarà giudicato di averne parte, un dominio indiviso e non determinato ancora per nome certo e per certa quantità; riservare al giudizio d'ordine trattare de' crediti e della natura de' crediti, per dichiarare coloro i quali si comprendono in quella generalità; di conseguenza lasciare nell'incerto e nel vago ogni diritto, e non cangiare le relazioni ed i titoli di debitore e di creditore — Nel linguaggio della legge tal sorta di vendita appellasi pura quanto all'antico possessore, ma dichiarasi *in suspenso et in pendenti* per coloro cui passi il dominio. Ciò che nell'antico diritto era espresso con leggi speciali, è ora ritenuto, senza precetti di legge, negli usi del foro. — Essere riconosciuto in legge che il debitore il quale cede per causa di debito un fondo soggetto ad avocazione, o ad altro vizio qualsivoglia, rimanga liberato *ex post facto*, ossia quando si cangi la condizione della persona o della cosa. Ma in questo esame presente, e negli effetti di legge che si cercano qui per rendere uguale la causa del creditore che è soddisfatto dal prezzo del pegno venduto, e del creditore che è soddisfatto con l'aggiudicazione del fondo della ipoteca, ciò che avviene *ex post facto* non servire di argomento; perciocchè non è perfetto quell'atto che aspetta un nuovo termine per essere compiuto; e gli atti imperfetti non portare la liberazione del debitore. Come il pericolo ed il comodo del prezzo del pegno non esce dalla persona del debitore, il creditore non subire il pericolo ed il comodo del fondo che siagli aggiudicato, ma che non può ancora consegnarglisi tra gli accidenti del giudizio d'ordine. Perciocchè è comune a' due casi del pagamento del prezzo e dell'aggiudicazione del fondo il principio di ricercarsi in questi giudizi de' modi pe' quali giungano i creditori ad essere soddisfatti, e venire dalla mora del debitore la necessità di perseguire il pegno e correre l'alea de' giudizi di concorso. — Le quali cose far manifesto come si ritengono e si conservino nella legge sulla spropriazione le regole comuni della mora de' pagamenti, del pericolo e comodo della cosa ceduta. E diviene manifesto altresì come gli effetti dell'aggiudicazione non portino innovazione sul precetto dell'articolo 2045, sul quale per altro gioverà qualche avvertimento. — 2. L'art. 2045 delle *leggi civili* provvedere a' creditori aventi ipoteca sul fondo spropriato nelle relazioni tra essi soltanto; perciocchè ogni altra azione pel credito, e per le eccezioni del credito tra creditori e debitori rimane salva. Questa distinzione di relazioni scioglie tutte le dubbiezze, le quali prendono origine dall'autorità dell'antico diritto intorno alle ipoteche. — Il senso letterale dell'articolo vietare che gl'interessi sieno calcolati con lo stesso grado del capitale, oltre a tre annate soltanto. La ragione della legge, lo spirito della legge rendere necessaria questa limitazione intorno agl'interessi; perciocchè il principio della pubblicità delle ipoteche esigeva che fosse noto

2152— **2046**. È in facoltà di colui che ha richiesto una inscrizione, come pure de' suoi rappresentanti, o cessionari per atto autentico, di cangiare sul registro delle ipoteche il domicilio da lui prescelto; purchè n' elegga ed indichi un altro nello stesso circondario; *C.* 116. 2042, *1.°* 2050. 2082 — *S.* 162.

2153— **2047**. I diritti d' ipoteca meramente legale dello Stato; de' comuni e de' pubblici stabilimenti, sopra i beni degli amministratori; quelli de' minori o interdetti su i beni de' tutori; delle mogli su i beni de' mariti; saranno inscritti colla presentazione di due note contenenti solamente; *C.* 2007. 2042 *ss.* 2101.

1.° il nome, cognome, professione, domicilio reale del creditore, ed il domicilio che da lui o per lui verrà eletto nel circondario; *C.* 107. 116. 2046. 2082 — *S.* 162.

2.° il nome, cognome, professione, domicilio, o precisa indicazione del debitore;

3.° la natura de' diritti da conservarsi e la somma del loro valore quanto agli oggetti determinati, senza l'obbligo di fissarlo per quei diritti che sono condizionali, eventuali o indeterminati. *C.* 1119. 1134. 1136. 1348. 2011. 2018. 2057.

---

a ciascuno quanta somma gravasse ogni fondo, nel che sta ad un tempo la utilità de' creditori e del debitore, pel commercio de' capitali e per le sicurtà. — La utilità della pubblicità essere distrutta se si cumulino gl'interessi di ogni somma e di ogni tempo. — L'articolo aver assicurate le ultime tre annate degl'interessi del debito che si estingue col prezzo del fondo spropriato; perciocchè è prescritto, che gl'interessi di maggior somma e di altra data abbiano lo loro speciali inscrizioni, e prendano rango dal dì di tali inscrizioni. Così surse pria delle nuove leggi la regola della limitazione delle tre annate, e ciò esprimono inoltre le parole, *essere collocato per due annate oltre la corrente.*— L'annata corrente degl'interessi, cui si congiungono le annate precedenti, essere quella unicamente in cui ricade la domanda di ciascun creditore per essere ammesso nel giudizio de' gradi. Non potersi riferire al dì dell'aggiudicazione, poichè quell'atto appartiene alla universalità dei creditori, chiunque si dichiari di poi avervi diritto. Nè ridursi al dì della chiusura del giudizio, poichè cessano allora gl'interessi, e d'altronde il dì della dimanda giudiziaria stabilisce la mora del debitore, e l'esercizio del diritto de' creditori. — La pubblicità delle ipoteche, principio che regge tutto il sistema della sicurtà de' capitali, essere applicata così in tutte le sue conseguenze. E la diffinizione dell'annata correnle servire a' creditori che perseguono di buona fede il loro diritto, purchè l'ordinamento del giudizio de' gradi si compia tra un anno, e punire quei che si spingono a dimaude ardite ed ingiuste pretensioni, perchè sono responsabili del danno al debitore ed a' creditori collocati. — E S. M. si è degnata dichiarare — Che il valore de' fondi spropriati ed i frutti di tali fondi, dal pegnoramento alla chiusura del giudizio di graduazione, costituiscano indistintamente, come è per legge, una massa sola sopra cui sieno esperibili le azioni de' creditori concorsi, sia che i beni si vendano a terze persone, o si assegnino divisamente a' creditori per le porzioni e pel grado che appartiene a ciascuno di loro; — Che sopra tali quantità i creditori collocati utilmente nel giudizio di graduazione prendano col grado stesso de' capitali due annate soltanto d'interessi e l'annata corrente; di maniera che si estinguano tanti capitali con le accessioni di tre annate sopra ciascun capitale, quanti sieno uguali alle somme unite del valore de' fondi e de' frutti; — Che l'annata corrente, cui sono congiunte le due annate che immediatamente la precedono s'intende per ciascun creditore quell'annata, nel corso della quale faccia ognuno di loro la domanda per esser collocato; — Che gl'interessi oltre alle tre annate prendano il grado sul fondo spropriato dalla data delle iscrizioni particolari che si abbiano, come crediti distinti; — Che nelle somme o ne' valori che sopravvanzano dal prezzo o da' fondi, tolte le quantità di che è stato detto finora, rimanga salva a' creditori l'azione personale per ogni altro debito d'interessi da soddisfarsi.

— *Il creditore che ha ricevuto tre annate d'interessi in una prima graduatoria, aprendosene una seconda, debb'essere graduato per altre tre annate corrispondenti al credito capitale residuo.* 21 feb. 1850.

2046. — *D. 23 dic. 1822* — 1. Colui che a' termini dell'art. 2046 del codice parte prima *leggi civili* vorrà cambiare sul registro delle ipoteche il domicilio prescelto nella iscrizione, eleggendone ed indicandone un altro nello stesso circondario, sarà tenuto di presentarne al conservatore delle ipoteche la corrispondente dichiarazione da esso sottoscritta, e debitamente registrata. — 2. Il conservatore delle ipoteche cui si è presentata la suddetta dichiarazione, la riporterà in compendio al margine della formalità ipotecaria; e tal compendio sarà contemporaneamente sottoscritto dal dichiarante.

2154— **2018**. Le inscrizioni conservano l'ipoteca ed il privilegio pel corso di dieci anni dal giorno della loro data: cessa il loro effetto, se prima di trascorrere il detto termine non si sieno rinnovate. *C.* **2040. 2042.**

2018. — *D. 4 feb. 1819* — 1. Quelle inscrizioni le quali saranno rinnovate per tutto il venturo mese di aprile, ancorchè il decennio fosse precedentemente spirato, si avranno come se fossero state rinnovate a tempo utile.

D. 17 mag. 1819 — 1. Per la rinnovazione delle inscrizioni de'crediti anteriori al 1 gennaio 1809 potranno presentarsi i borderò senza l'indicazione della specie e della situazione de' beni su' quali vuol conservarsi il privilegio o la ipoteca, potendo esser concepiti nel modo stesso in cui furono formati gli antichi borderò; e dovrà la rinnovazione effettuarsi uniformemente alla prima inscrizione. — 2. Il termine a rinnovarle è prorogato a tutto il mese di luglio di quest'anno.

L. 21 giu. 1819 — 100. Il decennio prescritto dall'art. 2018 delle leggi civili per la rinnovazione delle inscrizioni si computa unicamente dalla data in cui le inscrizioni furono prese. Ciò s'intende tanto se si tratti d'ipoteca anteriore alla legge del nuovo regime ipotecario dei 3 gennaio 1809, quanto se si tratti d'inscrizione presa per effetto del real decreto degli 11 di ottobre 1815 pe'nostri domini di qua del Faro, e delle disposizioni che saremo per dare in conformità della riserba fattane nelle disposizioni generali della presente legge pe' nostri domini al di là del Faro. — 101. La rinnovazione delle inscrizioni sarà fatta a cura e diligenza di coloro a' quali interessa la conservazione de' privilegi o delle ipoteche, e la di loro pubblicità. — Questa disposizione riguarda ancora la rinnovazione delle inscrizioni in origine prese di uffizio da' conservatori ne' casi preveduti dalla legge: e quindi la rinnovazione di esse resta egualmente a cura e diligenza de' creditori privilegiati. — 102. Per lo Stato, pe' comuni, e pe' pubblici stabilimenti la rinnovazione sarà fatta rispettivamente a cura de' preposti delle diverse amministrazioni dello Stato, de' sindaci e degli amministratori, sotto la cui amministrazione scade il decennio, e sotto la sorveglianza dell' Intendente e de' capi delle rispettive amministrazioni per quelle dello Stato. — 103. Coloro a di cui cura debbono essere rinnovate le inscrizioni in favore dello Stato, de' comuni e de' pubblici stabilimenti, dovranno eseguirlo sotto la responsabilità personale, e sotto pena di tutti i danni ed interessi che potranno risultare per la non seguita rinnovazione. — 104. Le inscrizioni per le cauzioni date da' conservatori delle ipoteche saranno rinnovate a cura di que' conservatori che si troveranno in esercizio, allorchè scade il decennio, tanto se si tratti di quelle date da essi, quanto se si tratti di quelle date da' loro antecessori: e ciò sotto la responsabilità e pena determinata dall'articolo precedente. Ed oltre a ciò dove si tratti di rinnovare le inscrizioni sopra i beni da essi medesimi offerti in cauzione, saranno considerati colpevoli di stellionato. — Ciò però non ostante i procuratori regi de' tribunali civili ed il direttore generale del registro avranno particolar cura, sotto la loro responsabilità, di prenderne conto a tempo opportuno per conoscere se i conservatori abbiano effettuato le suddette rinnovazioni. — 105. Il richiedente in conformità del disposto nell'art. 2042 delle leggi civili presenterà due note scritte sopra carta bollata nei nostri domini di qua del Faro, e sopra carta libera ne' nostri domini al di là del Faro. Queste note dovranno indispensabilmente contenere tutto ciò che trovasi prescritto nel rammentato articolo 2042. — Se ne eccettua la rinnovazione della inscrizione per virtù d'ipoteca generale, stabilita nel tempo in cui le leggi la permettevano. In questo caso la indicazione della specie e della situazione degl'immobili, sopra de' quali si vuole conservare il privilegio o l'ipoteca, potrà essere tralasciata; come pure la esibizione del titolo originario dal quale dipenda il privilegio o l'ipoteca, sia generale o speciale, non sarà necessaria.

D. 21 giu. 1819 — 1. Le inscrizioni le quali siensi rinnovate, o si rinnovano per tutto il mese di luglio del corrente anno 1819, ancorchè il decennio fosse precedentemente spirato, si avranno come se fossero state rinnovate a tempo utile.

D. 16 nov. 1819 — 1. È accordata una proroga finale non maggiore di un mese per lo rinnovamento delle inscrizioni ipotecarie, sotto le condizioni indicate ne' seguenti articoli e non altrimenti. — 2. I fondi e le annue entrate soggette ad ipoteche giusta l'art. 96 della legge de' 5 gennaio 1809 alienate a qualunque titolo dopo il giorno 31 di luglio del corrente anno 1819 e fino a che il presente decreto non sia legalmente a notizia del pubblico a' termini dell'articolo 1 delle *leggi civili*, non saranno più soggette nè a' privilegi nè alle ipoteche non rinnovate fino a tutto il giorno 31 luglio suddetto, malgrado che per dette alienazioni non sia eseguita la trascrizione. — 3. I crediti ipotecari costituiti per qualunque atto dopo il giorno 31 luglio suddetto, e sino a che il presente decreto non sia legalmente pubblicato, i quali fossero inscritti prima della rinnovazione delle ipoteche, fatti da altri in forza del presente decreto, non saranno superati nella graduazione che hanno acquistato, come se la rinnovazione non fosse seguita. — 4. Quei crediti benchè antichi la di cui inscrizione è stata rinnovata, o pe' quali

2155 — **2049**. Le spese delle inscrizioni sono a carico del debitore, se non si è pattuito altrimenti: l'anticipazione di esse si fa dall'inscrivente, purchè non si tratti d'ipoteche legali, per la inscrizione delle quali il conservatore ha il suo regresso contra il debitore. Le spese della trascrizione chiesta dal venditore sono a carico del compratore. *C.* 1201. 2007. 2097 *s.*

2156 — **2050**. Le azioni alle quali le inscrizioni possono dar luogo contra i creditori, saranno promosse avanti il tribunale competente con citazione loro fatta personalmente, o all'ultimo loro domicilio indicato nel registro: e ciò si osserverà non ostante la morte de' creditori, o di quelli presso de' quali avranno eletto il domicilio. *C.* 116. 2039. 2042, *1.*° 2046. 2053. 2082 — *Pc.* 151. 837 — *S.* 162.

---

decorre ancora il decennio della inscrizione, conserveranno l'anteriorità sopra gli altri crediti non rinnovati per tutto il 31 luglio suddetto se sono stati ceduti o in qualunque modo trasferiti in altra persona dopo il mentovato giorno e fino alla pubblicazione del presente decreto. — 5. Sono egualmente anteriori dal dì 1 di agosto del corrente anno 1819 e per tutto il tempo indicato nel precedente articolo i crediti che producono l'ipoteca legale indipendentemente da qualunque inscrizione a'termini dell'articolo 2021 delle *leggi civili*. — 6. I possessori di que'crediti le inscrizioni de'quali continuano e sono state rinnovate per tutto il dì 31 luglio suddetto quante volte abbiano incominciata una espropriazione coll'aver fatto il sequestro degli stabili o delle rendite costituite suscettive di antiche ipoteche, e l'abbiano continuata colla nuova procedura, ed i creditori che ad essi precedono, qualora voglian concorrere nella spropriazione, conserveranno la loro anteriorità acquistata pe' soli fondi sequestrati. — 7. Non sarà accolta da oggi innanzi alcuna dimanda di proroga per rinnovazione d'inscrizione nè alcun richiamo per simile oggetto.

D. 5 mar. 1829 — La rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie potrà utilmente eseguirsi fino a tutto il dì 31 dicembre dell'anno nel corso del quale si compie il periodo di dieci anni dalla loro data.

D. 22 mag. 1829 — 1. La facoltà conceduta col decreto di sopra enunciato de' 5 di marzo del corrente anno per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie, non risguarda quelle inscrizioni per le quali la scadenza del decennio dalla loro data è avvenuta prima che il decreto stesso abbia cominciato ad aver esecuzione ne' nostri reali domini al di qua o al di là del Faro, giusta le norme stabilite nell'art. 1 delle *leggi civili*.

D. 24 gen. 1830 — 1. Il decennio per la rinnovazione delle inscrizioni ipotecarie prescritto dagli articoli 2048 del Codice *leggi civili*, e 100 della legge de'21 di giugno 1819, anche per quelle valli di Sicilia nelle quali gli uffici della conservazione rimasero per le vicende del 1820 inoperosi o distrutti, ed ove le inscrizioni la prima volta presevi nel 1819 o nel 1820 furono perciò riprodotte nell'anno 1822, in esecuzione del real decreto de'27 di maggio dell'anno stesso sarà computato, sempre bensì a' termini del nostro decreto del 5 di marzo 1829, dal giorno in cui le inscrizioni furono prese per la prima volta, non già dalla data della riproduzione di esse. — 2. Ove per taluna delle suddette inscrizioni prese nel 1819 e nel 1820, e poi riprodotte nel 1822, non consti del giorno della primitiva registratura, il decennio allora per esse decorrerà dall'anno 1822. — 3. In grazia di coloro che, supponendo di buona fede doversi il decennio delle inscrizioni prese nel 1819 e poi riprodotte per l'enunciata circostanza nel 1822, computare dalla data di tale riproduzione, non abbiano curato di farne la rinnovazione a tutto dicembre 1829, e che avvertiti ora del loro involontario errore non si troverebbero più in tempo utile a potersi mettere in regola, il termine per la rinnovazione decennale di queste tali inscrizioni, che giusta il principio consacrato nel primo articolo di questo decreto sarebbe appunto scaduto al 31 dicembre ultimo, è da noi utilmente prorogato per tutto il corrente anno 1830.

—*Nelle vendite volontarie cessa l'obbligo della rinnovazione dopo citati i creditori iscritti a concorrere sul prezzo.* 25 lug. 1829.

Se nella rinnovazione di una iscrizione siasi indicato il nome del marito invece d'indicare il nome della moglie, ciò non mena a nullità. 8 ag. 1839.

Non può per equipollenti ritenersi per rinnovata la iscrizione, allorquando fosse spirata nel corso della spropriazione. 12 ap. 1845.

Essendo stata annullata l'aggiudicazione del 1822, e procedutosi a novella aggiudicazione nel 1827, era necessaria la rinnovazione della iscrizione del 1816. 16 feb. 1850.

L'obbligo di rinnovare la iscrizione su' beni espropriati, corre non solamente nell'aggiudicazione necessaria, ma anche nella volontaria. In un sol caso, trattandosi di quest'ultima maniera di aggiudicazione, cessa ne' creditori il dovere della rinnovazione, ed è quando l'aggiudicatario abbia depositato il prezzo; non potendosi allora conciliare il diritto a far radiare le iscrizioni da una parte, con l'obbligo di rinnovarle dall'altra. 11 dic. 1852.

CAPITOLO V.

Della cancellazione e della riduzione delle inscrizioni.

2157— **2051**. Le inscrizioni si cancellano di consenso delle parti interessate che abbian la capacità di ciò fare; o in vigore di una sentenza pronunziata in ultima istanza o passata in giudicato. *C.* 1077 *s.* 1088. 1301 *s.* 2040 *s.* 2052 *s.* 2074, 2.° — *S.* 204.

2158— **2052**. Nell'uno e nell'altro caso coloro che ne richiedono la cancellazione, depongono nell' ufizio del conservatore la copia legale dell'atto autentico contenente il consenso, o della sentenza. *C.* 1271 — *S.* 204.

2159— **2053**. Mancando il reciproco consenso, la cancellazione dee chiedersi al tribunale nella cui giurisdizione si è fatta l'inscrizione. Quando però tale inscrizione sia stata fatta per garantia di una condanna eventuale o indeterminata, sulla esecuzione o liquidazione della quale il debitore ed il preteso creditore abbiano introdotto giudizio, o debbano essere giudicati in un altro tribunale; in tal caso l'istanza per la cancellazione dee proporsi o rimettersi a questo ultimo tribunale. *C.* 2018. 2050 — *Pc.* 638.

Ciò non ostante la convenzione fatta fra 'l creditore ed il debitore, di proporre in caso di contesa la domanda ad un tribunale da loro indicato, riceverà la sua esecuzione fra loro. *C.* 1088.

a) — **2054**. I tribunali debbono ordinare la cancellazione, quando l'inscrizione fu fatta senza esser fondata nè sulla legge nè su di un titolo; o quando fu fatta in virtù di un titolo irregolare, o estinto, o soddisfatto; o quando i diritti di privilegio e d'ipoteca sono legalmente annullati. *C.* 1187. 2042. 2018. 2074 *s.* — *S.* 204 *s.*

2161— **2055**. Se le inscrizioni ottenute da un creditore il quale, secondo la legge, abbia il diritto di farle eseguire su i beni presenti e futuri del suo debitore, senza che alcun patto abbia limitato tal diritto, si estendano sopra fondi diversi, oltre ciò che bisogna per la cautela de'crediti, avrà il debitore l'azione per ottenere la riduzione delle inscrizioni, o perchè vengano cancellate in quella parte che eccede la conveniente proporzione. In tal caso si debbono osservar le regole di competenza stabilite nell'articolo 2053. *C.* 2007. 2009. 2037 *s.* 2056 *s.*

La disposizione del presente articolo non è applicabile alle ipoteche convenzionali. *C.* 1088. 2010.

2162— **2056**. Si considerano come eccessive le inscrizioni che cadono sopra più fondi, quando il valore di un solo o di alcuni di essi eccede più di un terzo in beni liberi la somma de' crediti in capitali ed in legittime accessioni. *C.* 2037 *s.* 2055.

2163— **2057**. Possono altresì come eccessive ridursi le inscrizioni fatte, giusta il valore dato dal creditore a'crediti i quali, per quanto riguarda l'ipoteca da stabilirsi per la loro sicurezza, non sono stati determinati da alcuna convenzione, e sono di loro natura condizionali, eventuali o indeterminati. *C.* 1121. 1134. 1136. 2011. 2018. 2042, 4.° 2047, 1.° 2055 *s.*

---

a)— *2160. I tribunali. . . . . , di privilegio o d'ipoteca son cancellati per le vie legali.*

2055. — *D. 25 gen. 1825* — I debitori di canoni enfiteutici ne' nostri dominî oltre il Faro, i quali sieno gravati d'ipoteca generale proveniente dagli antichi contratti enfiteutici, o atti di ricognizione con titolo autentico, potranno giovarsi delle disposizioni contenute negli articoli 2055 e 2056 delle *leggi civili* per domandare la riduzione dell'ipoteca generale, non ostante che la medesima sia convenzionale; purchè nel calcolarsi il valore eccedente de' fondi degli enfiteuti non si computi il fondo enfiteutico.

R. 16 sett. 1825 — Dichiara — 1. che il disposto del real decreto de' 25 di gennaio 1825 comprenda le rendite perpetue costituite sotto l'impero delle vecchie leggi munite d'ipoteca speciale; — 2 che la disposizione di cui trattasi non possa estendersi alle così dette rendite costituite sotto l'impero del novello Codice per lo regno delle Due Sicilie.

2164— **2058**. L'eccesso in tal caso si definisce ad arbitrio del giudice, il quale, a norma delle circostanze, delle probabilità degli eventi, e delle presunzioni di fatto, procura di conciliare i diritti verisimili del creditore coll'interesse che ha il debitore di conservare il credito che corrisponde alla sua facoltà; senza pregiudizio delle nuove inscrizioni che si possono fare con ipoteca dal giorno della loro data, quando l'evento abbia fatto montare i crediti indeterminati ad una somma maggiore. *C.* 2040. 2042. 2055.

2165— **2059**. Il valor degl'immobili, che dee paragonarsi con quello de' crediti accresciuti di un terzo, si determina col moltiplicare quindici volte, se gl'immobili non sono soggetti a perire, e dieci volte, se vi sono soggetti, il valor della rendita risultante dalla *matrice* de' ruoli della contribuzione fondiaria, o dalla quota di contribuzione sul ruolo, secondo la proporzione che esiste ne' comuni ove sono situati i beni, fra la *matrice* o quota, e la rendita. Nondimeno potranno i giudici prevalersi ancora de' rischiaramenti che possono desumersi da' contratti di affitto non sospetti, da' processi verbali di stima che si fossero precedentemente stesi in epoche recenti, e da altri atti simili, e valutar la rendita colla media proporzionale su i risultamenti di queste diverse notizie. *C.* 2055 *s.*

CAPITOLO VI.

Dell' effetto de' privilegi e delle ipoteche contra i terzi possessori.

2166— **2060**. I creditori che hanno privilegio o ipoteca inscritta sopra un immobile, in qualunque mano questo faccia passaggio, conservano sopra di esso il diritto di essere graduati e pagati, secondo l'ordine de' loro crediti, o delle loro inscrizioni. *C.* 1964. 2000. 2040 *s.* 2061 *s.* 2099. 2124 — *Pc.* 1067 — *S.* 157.

2167— **2061**. Se il terzo possessore non adempia alle formalità che verranno stabilite in appresso, onde render libera la sua proprietà, resta, in vigore della sola inscrizione, obbligato come possessore a tutti i debiti ipotecari, e gode de' termini e delle dilazioni accordate al debitor principale. *C.* 1076. 1140. 1204. 2000. 2060.

2168— **2062**. Il terzo possessore è tenuto nel caso anzidetto o a pagar tutti gl'interessi e capitali esigibili, qualunque sia la somma cui possano montare, o a rilasciare senza alcuna riserva l'immobile ipotecato. *C.* 2063.

2061. — *Non si può nel tempo stesso sperimentore la ipotecaria sul fondo obbligato e su quello dato pel medesimo in permuta.* 22 lug. 1824.

L'ipotecaria contro il terzo possessore cessa quando il creditore abbia pregiudicato il suo diritto con tardiva iscrizione. 26 ag. 1826.

Nello sperimento della ipotecaria non e necessario intimare i titoli col precetto, ma basta enunciarli. 4 giu. 1840.

Il terzo possessore di buona fede di un fondo soggetto ad ipoteca eventuale per due soli anni e non altri, ancorchè poi prorogata senza l'intelligenza di costui e senza che le proroghe fossero state iscritte, non può essere costretto con azione ipotecaria, se non pe' soli eventi verificati dentro il biennio. 2 mar. 1847.

È valido il precetto intimato in forza di decisioni — Non è necessario farsi precetto al terzo possessore, cui debbesi intimare quello già fatto al debitore. 6 ap. 1850.

Per darsi luogo all'azione ipotecaria si richiedono possessore del fondo ipotecato, ed ipoteca utilmente conservata. La quale non soffre alterazione di sorta, a che il fondo ipotecato passi in mano di uno di essi creditori, o che passi in mano straniera. E se il titolo del passaggio non fu trascritto, la inscrizione degl'interessi vuolsi ritenere in agni tempo come utilmente presa a pro' del creditore che spinge l'azione ipotecaria. 11 gen. 1851.

2062. — *Il terzo possessore è obbligato a pagare tutti gl'interessi; però può giovarsi della prescrizione quinquennale, anche quando intimatosi precetto al debitore, questi non abbia fatto valere la prescrizione. Merita poi censura la decisione che ordina il pagamento di cinque annate anteriori al precetto, e non pure delle annate posteriori.* 6 ap. 1850.

Il terzo possessore che non rilascia è tenuto a pagare tutti gl'interessi e capitali esigibili, e non già le sole tre annate. 15 lug. 1852.

2169— **2063**. Tralasciando il terzo possessore di soddisfare pienamente ad una di queste obbligazioni, qualunque creditore ipotecario ha diritto di far vendere a di lui danno l'immobile ipotecato, trenta giorni dopo l'ordine ingiunto al debitore originario, e l'intimazione fatta al terzo possessore di pagare il debito già esigibile, o di rilasciare il fondo. *C.* 1962 *s.* 2000. 2060. 2066 *s.* 2105. 2123 *s.* — *Pc.* 641 — *S.* 1.

2170— **2064**. Ciò non ostante il terzo possessore che non è obbligato personalmente al debito, può opporsi alla vendita del fondo ipotecato di cui ha fatto l'acquisto, quando vi restino altri immobili ipotecati per lo stesso debito in potere del principale o de' principali obbligati; e può domandarne la precedente discussione, secondo la forma stabilita nel titolo *delle fideiussioni*. Durante tale discussione si soprassiede dalla vendita del fondo ipotecato. *C.* 1891. 1893 *a* 1896. 2065.

2171— **2065**. L'eccezione della discussione non può essere opposta al creditore che abbia privilegio o ipoteca speciale sopra l'immobile. *C.* 1972 *s.* 2010. 2015. 2107 *s.*

2172— **2066**. Il rilascio del fondo per effetto dell'ipoteca può farsi da qualunque terzo possessore che non sia obbligato personalmente al debito, e che abbia la capacità di alienare. *C.* 1077 *ss.* 1962. 2067 *s.*

2173— **2067**. Può farsi anche dopo che il terzo possessore abbia riconosciuto l'obbligazione, o sia stato condannato in tal qualità solamente. Il rilascio del fondo, finchè non segua l'aggiudicazione, non impedisce che il terzo possessore possa riprenderlo, pagando l'intero debito e le spese. *C.* 2062 *s.* — *Pc.* 790 — *S.* 53 *s.*

2174— **2068**. Il rilascio del fondo per soddisfare alla ipoteca si esegue nella cancelleria del tribunale della provincia o valle ove sono situati i beni, il quale ne accorda il certificato.

Ad istanza di quello fra gl'interessati, che previene, si destina un curatore al fondo rilasciato, in contraddizione del quale si procede alla vendita, secondo le forme prescritte per le spropriazioni. *C.* 731. 922. 2105. 2124 — *Pc.* 641.

2175— **2069**. I deterioramenti cagionati dal fatto o dalla negligenza del terzo possessore in pregiudizio de'creditori ipotecari o privilegiati, danno luogo contro di lui ad un'azione per l'indennità: ma egli non può ripeter le spese ed i miglioramenti da lui fatti se non per la quantità concorrente del maggior valore che risulta dal miglioramento. *C.* 780 *s.* 1198. 1336 *s.* 1478 *s.* 1972 *s.* 2000.

2063. — *Intimati al terzo possessore i titoli de' crediti col precetto di pagare o rilasciare, questo non è nullo dacchè manca la indicazione de' fondi.* 29 gen. 1850.

Annullato un precetto di solve aut cede, per mancanza di titolo certo e liquido, non è vietato riprodurre l'azione ipotecaria con un secondo precetto dopo rompiuto il titolo che prima era difettoso. 15 lug. 1852.

Non è motivo di nullità del precetto di paga o rilascia l'avere il creditore lasciato prescrivere l'ipoteca contra un' altro terzo possessore. 15 lug. 1852.

L'intimazione di pagare o rilasciare indiritta contro il terzo possessore di un immobile ipotecato non è una istanza soggetta a perenzione; massimamente se per fatto dello stesso terzo possessore, il creditore precettante sia stato posto nella impossibilità di proseguire la procedura. 28 ag. 1852.

L'azione ipotecaria di che negli articoli 2063 e seguenti delle leggi civili, può aver luogo quando il terzo possessore ha causa precisamente da quel proprietario a di cui danno si doveva il procedimento di espropria iniziare, e non già quando è colui che abbia acquistato dalle mani di un'altro, che non era il padrone del fondo venduto, nè era obbligato in alcun modo al debito ipotecario. In questo caso, se siasi iniziato un procedimento di espropria contro il debitore, vero proprietario del fondo, il terzo che ha comperato da un'altro, il quale non era padrone di esso fondo, nello sperimentare il mezzo del reclamo di proprietà, non può ottenere che la procedura sia annullata, per non essersi osservate le forme proprie dell'azione ipotecaria contro il terzo possessore. 16 nov. 1852.

2064. — *Il beneficio della discussione è dovuto al terzo possessore che lo reclama, non ostante il valore meschino del fondo ipotecato posseduto dal debitore.* 9 feb. 1850.

Si esclude la preventiva discussione, quando presso del debitore non si trovino immobili liberi, ma azioni e diritti da sperimentare contra terze persone. 13 lug. 1855.

2176— **2070.** I frutti dell'immobile ipotecato non sono dovuti dal terzo possessore se non dal giorno in cui gli fu intimato di pagare, o di rilasciare il fondo; e se il giudizio introdotto sia stato abbandonato per lo spazio di tre anni, saranno dovuti soltanto dal giorno della nuova intimazione che sarà fatta. *C.* 443. 473. 508 *s.* 511. 2004, *1.°* 2063. 2123 — *Pc.* 490 *s.* 641 — *S.* 22 *s.*

2177— **2071.** Le servitù ed i diritti reali che competevano al terzo possessore sopra l'immobile, prima che ne avesse il possesso, rivivono dopo il rilascio del fondo, o dopo l'aggiudicazione contro di lui eseguita. *C.* 559 *s.* 625. 1187. 1254. 1472.

I suoi creditori particolari esercitano la loro ipoteca, secondo il loro grado, sopra i fondi rilasciati o aggiudicati, dopo tutti quelli che si trovano inscritti contro de' precedenti proprietari. *C.* 1119 *s.* 2020.

2178— **2072.** Il terzo possessore che abbia pagato il debito ipotecario, o abbia rilasciato l'immobile ipotecato, o abbia sofferto la spropriazione di tale immobile, ha il regresso, per esser garentito a norma della legge, contra il debitor principale. *C.* 1204 *s.* 2066 *s.* — *S.* 1.

2179— **2073.** Il terzo possessore che voglia render libera la sua proprietà pagando il prezzo, dee osservar le formalità che saranno stabilite nel capitolo VIII del presente titolo. *C.* 2061. 2074, *3.°* 2093 *s.*

CAPITOLO VII.

Della estinzione de' privilegi e delle ipoteche.

a) — **2074.** I privilegi e le ipoteche si estinguono *C.* 1964 *s.* 2000. 2099.

1.° coll'estinzione dell'obbligo principale; *C.* 1187.

2.° colla rinunzia del creditore all'ipoteca; *C.* 2051 *s.*

3.° coll'adempimento delle formalità e condizioni prescritte a' terzi possessori per render liberi i beni da essi acquistati; *C.* 2061. 2075 *s.* 2093 — *S.* 53 *s.* 72.

4.° colla risoluzione del diritto di colui che ha costituito l'ipoteca, a' termini dell'articolo 2096;

5.° colla prescrizione. *C.* 2125.

La prescrizione si acquista a vantaggio del debitore, riguardo a' beni che si trovano in suo potere, col corso del tempo determinato per la prescrizione delle azioni che producono l'ipoteca o il privilegio. *C.* 2168.

La prescrizione, riguardo a' beni posseduti da un terzo, si acquista da costui col periodo di tempo stabilito per prescrivere il dominio in suo favore: nel caso in cui la prescrizione suppone un titolo, essa comincia a decorrere dal giorno in cui il titolo predetto sia stato trascritto su i registri del conservatore. *C.* 2075. 2171 *s.*

Le inscrizioni fatte eseguire dal creditore non interrompono il corso della prescrizione stabilita dalla legge a favore del debitore, o del terzo possessore. *C.* 1073. 1119. 1991. 2040.

---

a) — *2180. I privilegi..... render liberi i beni da essi acquistati.* — *4.° colla prescrizione.* — ***La prescrizione ec.***

2074. — *L'intervento di un primo creditore nello istrumento con cui si dà una ipoteca a pro' di un altro, fa presumere la rinunzia all'anteriorità.* 26 ag. 1826.

Il terzo possessore di un immobile, col decorrimento del tempo atto a prescrivere il dominio, a cominciare dal dì della trascrizione del solo titolo del proprio acquisto, senza bisogno di trascrivere i titoli degli antecedenti possessori, estingue tutti i privilegi ed ipoteche, le quali gravitavano sul fondo medesimo. 18 dic. 1815.

Per la prescrizione decennale della ipoteca a favore del terzo possessore, la legge non richiede il requisito della buona fede come per la prescrizione della proprietà. 15 lug. 1852.

CAPITOLO VIII.

Della trascrizione e de' suoi effetti, e del modo di render libere le proprietà da' privilegi e dalle ipoteche.

2181— **2075.** I contratti che trasferiscono la proprietà degl'immobili, o i diritti reali considerati come immobili, che il terzo possessore vorrà liberare da' privilegi e dalle ipoteche, saranno trascritti per intero dal conservatore delle ipoteche, nella cui provincia o valle i beni si trovano situati. *C.* 863*s.* 1025 *s.* 1994. 2076 *s.* 2093 *s.* — *Pc.* 917.

Questa trascrizione si farà sopra un registro destinato a tal oggetto; ed il conservatore sarà tenuto di darne il certificato a chi lo domanda. *C.* 2097 *s.*

2075. — *D. 5 giu. 1818* — **1.** I vescovi, gli abati, i beneficiati di qualunque natura, ed i commendatori de'nostri ordini civili e militari sono esonerati dal pagamento de' diritti di trascrizione per ottenere dall'amministrazione del demanio il possesso de'beni delle rispettive mense, badie, benefici e commende ad essi conferite, non dovendo altro pagare, che i diritti di bollo ed il salario dovuto al Conservatore delle ipoteche. — **2.** La trascrizione suddetta, e gli articoli de' catasti per la contribuzione fondiaria relativi a' cennati beni, non saranno sotto il nome del titolare, ma sì bene sotto quello delle rispettive mense, badie, benefici e commende, in conformità del titolo X del nostro decreto de'10 giugno 1817 a diligenza de'titolari, e colla cooperazione degli agenti del demanio.

D. 5 mar. 1819 — **1.** La trascrizione de' beni delle mense, de' benefici, delle badie e delle commende provvedute si farà da' rispettivi titolari tra il termine improrogabile di due mesi decorrendi dal dì 1 del p. v. aprile. — **2.** Pe' beni delle mense, badie e benefici non provveduti la trascrizione dovrà seguire, a cura dello rispettive amministrazioni diocesane, a tutto il mese di luglio del corrente anno. — I beni di provvenienza dal patrimonio regolare già assegnati in dotazione o in supplemento saranno trascritti, a cura de'rispettivi ecclesiastici, monisteri e stabilimenti che ne hanno ricevuta l'assegnazione, egualmente fra l'improrogabil termine di mesi due decorrendi dalla data stessa del 1 aprile.— **4.** I beni della provvenienza indicata nell'articolo 3, i quali sono attualmente gestionati dagli amministratori diocesani, o che sono tuttavia in potere della direzione generale del registro e del bollo, e che potranno restar assegnati in avvenire, dovranno trascriversi, a cura di coloro in favor de'quali l'assegnazione sarà fatta, tra mesi due decorrendi dal giorno in cui ne avranno ricevuta la consegna. — **5.** In caso di non seguita trascrizione ne' termini rispettivamente prescritti negli articoli precedenti, i vescovi, gli abati, i commendatori, i beneficiati, i monisteri, gli stabilimenti e le amministrazioni diocesane in contravvenzione, andranno soggetti alla multa ed alla responsabilità comminate coll'art. 4 del citato decreto de'14 dic. 1818.

D. 30 dic. 1819 — **1.** Tra gli altri patti delle vendite d'immobili che si faranno presso la cassa di ammortizzazione, vi sarà quello di doversi eseguiro la trascrizione del contratto di vendita col pagamento de' diritti a carico del compratore. — **2.** In conseguenza il direttore della cassa suddetta, seguendo il sistema finora serbato, dopo che sarà da Noi approvato il contratto, ne rimetterà una copia al conservatore delle ipoteche della provincia cui il fondo appartiene, affinchè ne faccia la trascrizione a spese del compratore.— **3.** Il compratore non potrà essere immesso nel possesso del fondo comprato, se prima non sia seguita la trascrizione e ne abbia egli pagato i corrispondenti diritti.

D. 5 nov. 1829 — **1.** La trascrizione su' registri della conservazione delle ipoteche di ogni atto traslativo d'immobili de'quali una parte si trovi di già alienata, potrà dimandarsi dall'interessato a trascrivere per quella parte solamente rimasta in di lui potere: quindi il diritto di trascrizione stabilito coll'art. 108 della legge de' 21 giugno 1819 sarà in ragione del valore di questa parte, e non anche del valore di quella che si documenterà essersi anteriormente distratta. — **2.** Quando un medesimo atto contenga trasferimento o assegnazione a più persone di più immobili, in modo però che distingua quelli a ciascuno spettanti, ognuno degli acquirenti può domandarne la trascrizione nel suo solo interesse: egli però non potrà dimandare che la trascrizione si operi soltanto per taluno di quelli designati a formar la sua quota. — **3.** La trascrizione parziale potrà domandarsi anche quando l'immobile, unico in origine, passi a più persone diviso in porzioni già staccate tra loro, in modo che ognuna di esse riceva la sua porzione distinta e separata. — **4.** Quando l'atto contenga trasferimento o assegnazione di uno o più immobili a più persone in comune ed indivisi, ovvero colla designazione in modo generico della quota, talmente che questa per distinguersi abbia bisogno che si proceda al materiale distacco, la trascrizione, chiunque degli

2182-- **2076**. La semplice trascrizione de' titoli traslativi di dominio sopra il registro del conservatore, non libera l'immobile da' privilegi e dalle ipoteche sopra di esso esistenti.

Il venditore non trasferisce al compratore altro che la proprietà e le ragioni che egli stesso aveva sulla cosa venduta, e le trasferisce colla impressione de' medesimi privilegi ed ipoteche di cui era gravata. *C.* 1076. 1203. 1901. 1964. 1972 *s.* 2000.

2077. Pria che si esegua la trascrizione del titolo traslativo di proprietà, e fra quindici giorni al più tardi dopo la medesima, sarà permesso a' creditori dell'alienante d'inscrivere i loro titoli anteriori all'atto dell'alienazione. Scorso questo termine, ogni iscrizione sarà loro vietata, nè produrrà alcun utile effetto. *C.* 2040. 2060.

2078. Qualunque privilegio o ipoteca posteriore all'alienazione non nuoce al nuovo proprietario. (1) *C.* 1965. 1980. 1990. 2000. 2004 2077.

2079. Potrà trascriversi l'acquisto fatto non solo con atto autentico, ma anche con iscrittura privata, purchè sia debitamente registrata. *C.* 1427. 2013.

2080. Malgrado la già seguita trascrizione del titolo traslativo di proprietà, i creditori privilegiati anteriori all'alienazione avran diritto d'inscrivere sul fondo alienato i loro privilegi, purchè ciò si faccia al più tardi tra quindici giorni dopo la trascrizione suddetta; senza pregiudizio degli altri diritti risultanti al venditore ed agli eredi dagli articoli 1994 e 1995. *C.* 1972. 1979 *s.* 1990 *s.* 2077 *s.*

2081. Se taluno venda a due persone lo stesso fondo in tempi diversi, il primo compratore, giustificando il suo acquisto con iscrittura autentica o con atto privato che abbia data certa, sarà preferito al secondo, purchè questi non sia stato più sollecito a trascrivere il suo titolo: salvo soltanto al compratore che resterebbe escluso il diritto di agire contra il venditore come stellionario, e per essere rifatto di ogni danno ed interesse. (2) *C.* 1095. 1222. 1427 *s.* 1444. 1472. 1474. 1934, *1.°* 2076.

---

interessati la richiegga, non potrà restringersi al solo interesse del richiedente, ma dovrà eseguirsi nello interesse di tutti. — 5. Ne' casi degli articoli 2 e 3 il diritto di trascrizione stabilito colla legge de' 21 di giugno 1819 sul registro ed ipoteche dovrà calcolarsi in ragione de' soli immobili, o della sola porzione distinta e staccata di quell'immobile trasferito, pe' quali, o per la quale si è la trascrizione dimandata. — 6. Ne' casi dell'art. 4 il diritto di trascrizione sarà in ragione della totalità, e dovrà pagarsi per intero da colui tra gl' interessati che abbia questa formalità domandata; salvo bensì a lui il regresso contro degli altri per le rispettive taugenti. — 7. Sempre che vi sarà luogo alla trascrizione in conformità degli articoli 1, 2 e 3, l'atto traslativo o assegnativo dovrà sempre essere trascritto per intero sui registri della conservazione. Questa trascrizione però produrrà gli effetti legali soltanto per gli immobili pe' quali si è domandata. — 8. Ne' casi de' detti art. 1, 2 e 3, colui che domanderà la trascrizione dovrà accompagnar la domanda con dichiarazione autentica, la quale resterà depositata nell' ufficio della conservazione, e verrà trascritta in continuazione dell'atto traslativo o assegnativo, del quale formerà parte.— 9. Il conservatore delle ipoteche ed in piedi dell'atto trascritto e su' certificati della seguita trascrizione dovrà, sotto la sua responsabilità, indicare per quali beni e nello interesse di chi sia stata la trascrizione operata.

D. 16 mar. 1833 — 1. I titoli costitutivi delle servitù prediali che si vorranno rendere pubblici, saranno trascritti nella conservazione delle ipoteche della provincia nella quale sono siti i beni. —2. Saranno egualmente trascritti i titoli di assegnamenti vitalizî che gli aspiranti a piazza di alunno di giurisprudenza pratica o di giudice soprannumerario possono in taluni casi costituirsi sopra beni immobili di loro proprietà — 3. Per la trascrizione di ciascuno de' titoli anzidetti sarà pagato il diritto fisso di un ducato.

---

(1) L'art. 2078 è stato riformato colla legge de' 31 gennaio 1843. Prima era scritto così: — « Qualunque privilegio o ipoteca posteriore all' alienazione non nuoce al nuovo proprietario, nè potrà inscriversi sul fondo « alienato, tuttochè non sia seguita la trascrizione dell'atto traslativo di proprietà. »

(2) L'art. 2081 è stato riformato colla legge de' 31 di gennaio 1843. Prima era scritto così: — « Se taluno venda a due persone lo stesso fondo in tempi diversi, il primo compratore, giustificando il suo acquisto con iscrit« tura autentica o con atto privato che abbia data certa, sarà sempre preferito al secondo, tuttochè questi sia « stato più sollecito a trascrivere il suo titolo. Sarà salvo soltanto al secondo compratore il diritto di agire « contra il venditore come stellionario, e per essere rifatto dal medesimo di ogni danno ed interesse. »

2183— **2082**. Se il nuovo padrone voglia garentirsi dagli effetti delle azioni autorizzate nel capitolo VI del presente titolo, è tenuto, sia prima di promuoversi l'istanza, sia dentro un mese al più tardi da computarsi dalla prima intimazione fattagli, di notificare a'creditori nel domicilio da essi eletto nelle loro inscrizioni, *C.* 111. 2042, *1.*° 2046. 2050. 2063 — *Pc.* 915 — *E.* 535 — *T.* 31. 55.

1.° l'estratto del suo titolo, contenente soltanto la data e la qualità dell'atto, il nome e la indicazione precisa del venditore e del donante, la natura e la situazione della cosa venduta o donata; e se si tratta di un corpo di beni, la sola denominazione generale della tenuta e de'distretti ne' quali si trova situata, il prezzo ed i pesi che fanno parte del prezzo della vendita, o la stima della cosa, se questa sia stata donata; *C.* 855. 1427. 2083 *s.* 2092 — *T.* 122.

2.° l'estratto della trascrizione dell'atto di vendita; *C.* 2075. 2097.

3.° un quadro in tre colonne, la prima delle quali conterrà la data delle Ipotech e quella delle inscrizioni; la seconda, il nome de' creditori; la terza, la somma de'cre diti inscritti. *C.* 2042. 2097.

2184— **2083**. Il compratore, o il donatario dichiarerà col medesimo atto, che egli è pronto a soddisfare immediatamente i debiti ed i pesi ipotecari sino alla concorrenza soltanto del prezzo, senza distinzione di debiti esigibili o non esigibili. *C.* 855. 869. 871. 1427. 2082. 2084. 2092.

a) — **2084**. Quando il nuovo padrone ha fatto tal notificazione nel termine stabilito, qualunque creditore, il di cui titolo è inscritto, può chiedere che l'immobile sia posto all'incanto ed alle pubbliche aggiudicazioni; purchè non tralasci *C.* 2082 *s.* 2092 — *Pc.* 915 *s.* 103 2*s.* 1042 *s.* — *S.* 65 *s.* 162 — *E.* 524 *s.* — *T.* 35, *37.*°

1.° che tal richiesta venga notificata al nuovo padrone tra quaranta giorni al più tardi dopo la notificazione fatta ad istanza di quest'ultimo, aggiungendovi due giorni per ogni ventina di miglia di distanza tra 'l domicilio eletto ed il domicilio reale di ciaschedun creditore che fa la richiesta: *C.* 116 — *Pc.* 1109.

2.° che essa contenga l'offerta del richiedente di accrescere, o di far accrescere il prezzo di un decimo al di sopra di quello che sarà stato stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone: *C.* 1428.

3.° che la stessa notificazione venga fatta nel medesimo termine al precedente padrone debitor principale:

4.° che l'originale e le copie di tali atti sieno sottoscritti dal creditore che fa la richiesta, o dal suo procuratore speciale, il quale in tal caso è obbligato a dar copia della sua procura: *C.* 1856. 1869.

5.° che egli si offra a dar cauzione fino alla concorrenza del prezzo e de' pesi. *C.* 1883. 1912 *s.* — *Pc.* 601 *s.*

L' omessione di ognuna di queste formalità produce nullità. *Pc.* 915 *s.* 1105 — *T.* 35. 37. 102.

2186— **2085**. Omettendo i creditori di domandare l'incanto nel termine e nelle forme prescritte, il valore dell'immobile resta diffinitivamente stabilito, secondo il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato dal nuovo padrone; il quale pagando il detto prezzo ai creditori che saranno nel grado di riceverlo, o facendone deposito, resta in conseguenza liberato da ogni privilegio o ipoteca. *C.* 1210 *s.* 2074, *3.*° 2083 *s.* — *Pc.* 740. 895 *s.* 918.

---

a) — *2185. Quando ec.* — (L. 21 feb. 1827. *Nel caso preveduto dagli articoli 2185 del Codice civile e 832 del Codice di procedura civile, se l'incanto sia richiesto a nome dello Stato, il tesoro regio sarà dispensato dall'obbligo di offrire e di dar cauzione.)*

2084. — *I creditori che vogliono giovarsi dell'art. 2084 delle leggi civili, possono dar pure la cauzione sopra immobili, qualora il compratore non vi si opponga.* 5 *sett.* 1822.

2187— **2086.** In caso di nuova vendita all'incanto, questa si eseguirà, colle forme stabilite per le spropriazioni forzate, ad istanza o del creditore che l'avrà richiesta, o del nuovo padrone. *C.* 2105. 2124—*Pc.* 915 *s.* 1032 *s.* 1042 *s.*—*S.* 1 *s.* 65. 162 *s.*—*E.* 567.

Il postulante esprimerà negli affissi il prezzo stipulato nel contratto, o dichiarato, e la somma maggiore a cui il creditore si è obbligato di farlo montare. *C.* 2083. 2084, 2.° — *S.* 31. 63.

2188— **2087.** L'aggiudicatario è tenuto a restituire al compratore, o al donatario cui si è tolto il possesso, non solo il prezzo della sua aggiudicazione, ma anche le spese legittime da colui fatte a causa del suo contratto, quelle della trascrizione su' registri del conservatore, quelle della notificazione e quelle fatte per ottenere la nuova vendita. *C.* 1476. 1545.

2189— **2088.** Il compratore, o il donatario che si mantiene nel possesso dell'immobile esposto all'incanto col rendersi maggiore offerente, non è in obbligo di far trascrivere la sentenza di aggiudicazione. *C.* 2075. 2082 *s.*

2190— **2089.** Se il creditore che ha domandato l'incanto, desista dalla domanda, non può impedire la pubblica aggiudicazione, quando anche egli pagasse il prezzo della offerta; purchè ciò non si faccia coll'espresso consenso di tutti gli altri creditori ipotecari. *C.* 2000. 2020. 2060. 2074, 2.°

2191— **2090.** Il compratore che sia divenuto aggiudicatario, avrà il suo regresso, a norma del diritto, contra il venditore pel rimborso di ciò che eccede il prezzo stipulato nel suo contratto, e per gl'interessi di tal eccesso, da computarsi dal giorno di ciascun pagamento. *C.* 1472 *s.* 2092.

2091. Per purgarsi le ipoteche legali che ha il tesoro pubblico sugl'immobili dei contabili che si trovano già fuori dell'esercizio loro affidato, è necessario notificare il tesoro, o l'Intendente, il quale sarà tenuto tra 'l periodo di tre mesi, a contare dalla intimazione avuta, di formare e depositare nella cancelleria del tribunale civile della provincia o valle ove esistono i beni venduti, un certificato che dimostri la situazione del contabile. Se il certificato non sia stato depositato tra 'l detto termine, l'inscrizione rimarrà tolta di dritto, e senza che vi sia bisogno di sentenza.

L'inscrizione rimarrà parimente tolta nel caso in cui il certificato attesterà che il contabile non è debitore.

2192— **2092.** Nel caso che il titolo del nuovo padrone comprenda mobili ed immobili, ovvero più immobili, gli uni ipotecati, gli altri non ipotecati, siti nello stesso o in diversi circondari degli uffizi, alienati per un solo e medesimo prezzo, o per prezzi distinti e separati, compresi o non compresi in un sol corpo di affitto o di coltivazione; il prezzo di ciascun immobile sottoposto a particolari e separate inscrizioni sarà dichiarato nella notificazione dal nuovo padrone per mezzo di una stima, se sia necessaria, ragguagliata sul prezzo totale espresso nel titolo. *C.* 1447. 2082. 2090. 2112.

Il creditore maggior offerente non potrà in verun caso esser costretto ad estendere la sua offerta nè su' mobili, nè sopra altri immobili, fuori di quelli che sono ipotecati pel suo credito e situati nel medesimo circondario; salvo il regresso del nuovo padrone contra i suoi autori pel risarcimento del danno che possa soffrire, sia per la divisione de' beni contenuti nel suo acquisto, sia per quella delle coltivazioni. *C.* 1088. 1103. 2000 *s.* 2015. 2084.

2091. — *D. 22 mag. 1832* — 1. Ove dal certificato di situazione del contabile emesso a' termini dell'art. 2091 delle leggi civili, e dell'articolo 163 della legge de' 29 di dicembre 1828 si rilevi che il contabile sia ancora in carica, o che finita questa, non abbia reso i suoi conti, ovvero che essi non siano stati ancora discussi, o che penda in fine la verificazione della sua gestione, l'ipoteca legale spettante al fisco sarà operativa nel giudizio di graduazione come tutte le altre dipendenti da' crediti eventuali.

CAPITOLO IX.

Del modo di liberarsi dalle ipoteche, quando non esista inscrizione su' beni de' mariti e de' tutori.

2193— **2093**. I compratori degl'immobili appartenenti a' mariti, o a' tutori, quando non esistano inscrizioni su' detti immobili a causa dell'amministrazione de' tutori, o per ragion di doti, di diritti e patti nuziali a favor della donna, potranno liberarli dalle ipoteche alle quali i detti immobili sieno soggetti. *C.* 2007 *s.* 2021 *s.* 2047. 2094 *s.*

2194— **2094**. A tal effetto depositeranno la copia del contratto traslativo del dominio, debitamente collazionata, nella cancelleria del tribunal civile del luogo ove sono situati i beni, e faranno constare colla notificazione dell'atto tanto alla moglie, o al surrogato tutore, quanto al procurator regio presso il tribunale, il deposito che han fatto. L'estratto di tal contratto, esprimente la data di esso, i nomi, i cognomi, le professioni, i domicili de' contraenti, l'indicazione della specie e della situazione de' beni, il prezzo e gli altri pesi della vendita, sarà e resterà affisso per due mesi nella sala di udienza del tribunale. In detto tempo le mogli, i mariti, i tutori, i surrogati tutori, i minori, gl'interdetti, i parenti o gli amici, ed il procurator regio, saranno ammessi a chiedere, se vi è luogo, ed a far eseguire nell'ufizio del conservatore delle ipoteche le inscrizioni sull'immobile alienato, le quali avranno il medesimo effetto come se fossero state fatte nel giorno del contratto di matrimonio, o nel giorno in cui il tutore assunse l'amministrazione, senza pregiudizio delle azioni che potessero aver luogo contra i mariti ed i tutori, siccome fu detto di sopra, a causa delle ipoteche da essi accordate a terze persone, senza aver loro dichiarato che gl'immobili erano di già gravati d'ipoteche per causa del matrimonio, o della tutela. *C.* 1934. 2021 *s.* 2082 *s.* 2095 *s.*

2095. Se la donna, o coloro che la rappresentano, ovvero il tutore surrogato, non sono conosciuti dal compratore, basta dichiarare nella notificazione da farsi al procurator regio, che non essendo le suddette persone conosciute, la notificazione sarà pubblicata, facendosi inscrivere ne' giornali, nel modo prescritto dalle *leggi della procedura ne' gidizi civili*. *C.* 2094 — *S.* 28.

Se non vi sono giornali nella provincia o valle, ne sarà certificata la mancanza dal procurator regio, a richiesta del compratore. Il termine di due mesi stabilito nel precedente articolo non comincerà a correre che dal giorno in cui la notificazione sarà inserita ne'giornali, o dal dì in cui sarà rilasciato il certificato suddetto.

2195— **2096**. Se nel corso de' due mesi da che venne affisso l'estratto del contratto, non sia seguita inscrizione per parte ed in nome delle mogli, de' minori, o degl'interdetti, sopra gl'immobili venduti, essi passano al compratore senza alcun peso per ragion delle doti, de' diritti e patti nuziali a favor della moglie, o dell'amministrazione del tutore, e salvo il regresso, se vi è luogo, contra il marito e contro il tutore. *C.* 2022.

Se sieno fatte inscrizioni per parte ed in nome di dette mogli, minori ed interdetti; e se esistano creditori anteriori i quali assorbiscano il prezzo in tutto o in parte, il compratore è liberato dalle ipoteche per quel prezzo, o per quella porzione del prezzo, che ha pagato a' creditori collocati in grado utile; e le inscrizioni fatte in nome delle mogli, de' minori, o degl'interdetti, saranno cancellate o in tutto, o sino alla debita concorrenza. *C.* 77. 373. 432. 1348. 2040 *s.*

Se le inscrizioni in nome delle mogli, de' minori, o degl'interdetti, sieno le più antiche, il compratore non potrà fare alcun pagamento del prezzo in pregiudizio delle dette inscrizioni, le quali avranno sempre, siccome fu detto antecedentemente, la data del contratto del matrimonio, o dell'assunta amministrazione del tutore: ed in tal caso saranno cancellate le inscrizioni degli altri creditori che non si trovano in grado utile. *C.* 2021 — *S.* 181.

CAPITOLO X.

Della pubblicità de' registri, e della risponsabilità de' conservatori.

2196—**2097.** I conservatori delle ipoteche sono tenuti a consegnare a tutti coloro che ne fanno richiesta, copia degli atti trascritti ne' loro registri, e quella delle inscrizioni esistenti, o il certificato che non ve n'esista veruna. *C.* 1994. 2044. 2098 *s.* 2103 *s.* — *Pc.* 640 — *S.* 9.

2097. — *L. 21 giu. 1819* — 89. I conservatori debbono rilasciara I certificati della diverse formalità prese ne' loro registri nel seguente modo. — *1.* Se la parte domandi lo atato generala di tutta le inscrizioni ipotecarie esistenti a carico di un proprietario, il conservatore dee darlo, senza ometterna alcuua o speciale o generale, sia che la ipoteca derivi o da convenzione, o da giudicati, o da disposizioni della legge. — *2.* Se la parte dimandi di sapere se aopra un fondo determinato vi sia inscrizione, il conservatora dovrà limitare il cartificato a tal fondo; o dovrà dichiarare dettagliatamente quali sieno le ipoteche o speciali o generali, sieno convenzionali, sieno legali, sieno giudiziali gravitanti sul fondo. — 3. I conservatori saranno nel dovero di rilasciare alle parti richiedenti l'estratto particolare, o sia la copia dello articolo delle inscrizioni prese su'registri ad istanza di uno o più ereditori, e delle radiazioni o riduzioni di esse, se ne fossero seguite, conformemente alla domanda. In ciascuno di questi casi i conservatori non potranno pretendere che un tala estratto dabba contenera l'intero stato delle inscrizioni prese a carico di uno atesso dabitore. — *4.* In conseguenza della disposizione dell'art. 88 i conservatori dovranno anche rilasciare i certificati di uno o più crediti inscritti a favore della persona, per la quala si fa la richiesta. —*5.* Il certificato di trascrizione dovrà rilasciarsi unicamente a chi lo domanda, e per quelli fondi pe' quali è domandato.

D. 10 gen. 1850 — 1. I conservatori dalla ipoteche, oltre i casi contemplati dall'art. 89 della mentovata legge del dì 21 di giugno 1819, saranno tenuti: — *1* di rilasciare in continuazione di un certificato cha abbiano precedantementa dato della inscrizioni a carico di un individuo a che si esibirà dal richiedente, il certificato suppletorio delle inscrizioni prese a carico dell'individuo medesimo dal giorno della data del primo certificato in poi; — *2.* di rilasciare il certificato delle inscrizioni prese a carico di un individuo da un periodo ad un altro periodo di tempo, secondochè se na farà la domanda, quantunqua non si esibiscano i certificati precedenti, o non se na siano mai rilasciati; spiegandosi nel detto certificato, che la richiesta ne è stata fatta da tale a tale periodo di tempo, — 2. Per ogni estratto d'inscrizione compreso na' certificati che saranno rilasciati in forza dell'articolo precedente, o per ogni certificato negativo, i conservatori percepiranno l'emolumento di grana venti, tarì due siciliani, stabilito col num. 6 dell'art. 90 della suddetta legge del dì 21 di giugno 1819.

D. 2 mag. 1850 — 1. Coloro i quali richiederanno i certificati suppletori, giusta il surriferito articolo 1 num. *1* del decreto de' 10 di gennaio del corrente anno, potranno cumulara a tale dimanda anche quella di voler conoscere i movimenti che nelle inscrizioni comprese nel primo certificato fossero avvenuti dopo la data del medesimo. — 2. Qualora si faccia tale dimanda, il certificato suppletorio dovrà contenere ancora tutte le inscrizioni precedenti alla data del primo certificato, le quali posteriormante alla medesima abbiano sofferto variaziona qualunque, ovvero l'attestato negativo. — 3. Il conservatora percepirà il diritto di grana venti, tarì dua siciliani, per ogni inscrizione che riportera nel certificato suppletorio, o per lo certificato negativo; e ciò, oltre il diritto che sarà dovuto per lo certificato che sarà compreso nel medesimo atto.

D. 22 gen. 1834 — 1. Coloro che vorranno un certificato d'inscrizioni ipotecarie esistenti a carico di un individuo, dovranno farne la domanda al conservatore delle ipotecha in un foglio di carta bollata di grana sei, con esprimervi quelle indicazioni cha potranno di paternità, di domicilio e di professione, o altri distintivi dell'individuo medesimo. — 2. Il conservatore formerà il certificato, incominciandone il primo verso in piedi della domanda, e proseguendo il di più in uno o più fogli di carta bollata di grana dodici, secondo il bisogno, a descriverà nel cartificato i soli articoli che corrispondono alla domanda stessa. — 3. Qualora, oltre gli articoli d'iscrizioni corrispondenti alla domanda, ve na siano altri a carico di una o più persone dello stesso noma e cognome dell'individuo dasignato nella domanda, senza sapersi il nome del padra, o con indicazioni differenti da quella nella domanda espresse, il conservatore dovrà nel certificato enunciare per osservazione quanti individui vi siano senza l'indicazione della paternità, quanti con diversa paternità, quanti con diverso domicilio, o con di-

2197— **2098**. Sono garanti del pregiudizio risultante *C.* 1103. 1336 *s.* 2103 *s.*

1.° dalla ommessione sopra i loro registri delle trascrizioni degli atti di mutazione, e delle inscrizioni richieste ne' loro ufizi; *C.* 2040. 2042. 2075.

2.° dalla mancanza di menzione ne' loro certificati di una o più inscrizioni esistenti; purchè in questo ultimo caso l'errore non provenga da indicazioni insufficienti che non potessero esser loro imputate. *C.* 2097. 2099 *s.*

versa professione, o con diversi distintivi; e dovrà altresì enunciare il numero degli articoli per ciascuna di queste varietà, tralasciando di spiegare la somma e l'epoca di tali articoli. — Per siffatte osservazioni il conservatore non potrà percepire alcun emolumento.

D. 6 giu. 1834 — **1.** Coloro che vorranno nei nostri reali domini oltre il Faro un certificato d'inscrizioni ipotecarie esistenti a carico d'un individuo, dovranno farne la domanda al conservatore delle ipoteche in un foglio di carta, con esprimervi quelle indicazioni che potranno di paternità, di domicilio, e di professione, o altri distintivi dell'individuo medesimo. — **2.** Il conservatore formerà il certificato, incominciandone il primo verso in piedi della domanda, e proseguendo il dippiù in uno o più fogli di carta secondo il bisogno, e descriverà nel certificato i soli articoli che corrispondono alla domanda stessa. — **3.** Qualora, oltre gli articoli d'inscrizioni corrispondenti alla domanda, ve ne siano altri a carico di una o più persone dello stesso nome e cognome dell'individuo designato nella domanda, senza sapersi il nome del padre, o con indicazioni differenti da quelle nella domanda espresse, il conservatore dovrà nel certificato enunciare per osservazione quanti individui vi siano senza l'indicazione della paternità, quanti con diverso domicilio, o con diversa professione, o con diversi distintivi; e dovrà altresì enunciare il numero degli articoli per ciascuna di queste varietà, tralasciando di spiegare la somma e l'epoca di tali articoli. — Per siffatte osservazioni il conservatore non potrà percepire alcun emolumento.

D. 8 ag. 1836 — I conservatori delle ipoteche nel rilasciare un certificato d'inscrizioni dovranno in piedi di esso dichiarare per esteso, sotto la loro responsabilità, il numero degli estratti delle inscrizioni che sono compresi nel certificato medesimo.

2098. — *D. 8 giu. 1845* — Sul dubbio di legge proposto dalla Corte suprema di giustizia in Napoli nella causa tra l'amministrazione del demanio pubblico e D. Aniello Cappelli conservatore delle ipoteche nella provincia di Napoli « Se i creditori omessi ne' certificati « complessivi che diano i conservatori delle ipoteche pe' giudizi di graduazione, godano « l'ezione di garentia contro i conservatori « stessi, giusta l'articolo 2098 n. 2. delle *leggi « civili*, anche quando, comunque omessi, vengano citati a produrre nella graduazione, e « ne rimangono esclusi solo perchè lascino di « esibire il certificato della rispettiva inscri- « zione ipotecaria utilmente presa »: — Viste le decisioni in opposto senso pronunziate dalla gran Corte civile e dalla Corte suprema di giustizia in Napoli sulla esposta specie; — Visto il parere della Consulta generale del regno; — Considerando in particolare essere i conservatori uffiziali pubblici essenzialmente responsabili verso le parti pel compimento de' loro atti, e come tali tenuti per obbligo del proprio ministero ad usare la massima diligenza nel trattare gli affari altrui alla loro gestione commessi; — Costituire la omessione di un creditore ne' certificati complessivi colpa grave ed assoluta a carico de' conservatori medesimi; — Non potersi questa colpa compensare con la poca diligenza del creditore nel sostenere nel giudizio la propria ragione; imperciocchè non è pari la causa di entrambi intorno alle condizioni e a' doveri reciproci tra il conservatore delle ipoteche ed il creditore omesso; — Importare d'altronde alla pubblica fede, obbietto di universale interesse da prevalere al privato, che si serbi salda la guarentigia imposta dalla legge a' conservatori, sulla quale fondasi tutto il reggimento ipotecario; ec. ec. — Dichiariamo non rimanere il conservatore delle ipoteche discaricato dalla responsabilità impostagli dall'articolo 2098, n.° *2.°* delle *leggi civili* per la omessione d'inscrizioni ne' certificati ipotecari complessivi, anche quando il creditore omesso sia citato nella graduazione, ma ne rimanga escluso per non aver prodotto il certificato di sua inscrizione utilmente presa, e per non essersi poi opposto alla nota da cui veniva escluso.

— *L'errore del solo nome di colui a cui carico si chiede lo stato delle inscrizioni, esimerà il conservatore delle ipoteche dal rispondere de' danni ed interessi.* 28 mag. 1825.

Se un creditore non ha fatta la domanda di aggiudicazione condizionale per non essere stato compreso nel certificato del conservatore, ha il regresso contro quest' ultimo, ancorchè fosse poi stato compreso in un certificato suppletorio e citato nel giudizio di graduazione. 26 mar. 1840.

Il conservatore delle ipoteche è responsabile per la mancanza di menzione di una inscrizione ne' certificati che emette. La contravvenzione di colposità per detta mancanza non è soggetta a censura. 28 ap. 1849.

2198— **2099**. L'immobile sul quale il conservatore avesse omesso ne' suoi certificati di riferire uno o più pesi inscritti, rimane, salva la risponsabilità del conservatore, libero da tali pesi nelle mani del nuovo possessore, purchè questi abbia richiesto il certificato dopo la trascrizione del suo titolo; senza pregiudizio però del diritto de' creditori di farsi graduare, secondo l'ordine che loro spetta, sino a che il prezzo non sia stato pagato dal compratore, ovvero sino a che la graduazione fra i creditori non sia stata omulogata. *C.* 2060. 2074. 2097 *s.* 2103 *s.* — *S.* 163.

2199— **2100**. I conservatori non possono in verun caso ricusare, o ritardare la trascrizione degli atti di mutazione, la inscrizione de' diritti ipotecari, o di dare i certificati che sono loro richiesti, sotto pena del risarcimento de'danni ed interessi delle parti. A qual effetto, sulla istanza del richiedente, si stenderà senza dilazione processo verbale del rifiuto, o del ritardo, sia da un giudice di circondario, sia da un usciere di udienza del tribunale, o da un altro usciere, o da un notaio coll'assistenza di due testimoni. *C.* 1103. 1336 *s.* 2097 *s.* 2103 *s.*

2200— **2101**. Ciò nondimeno i conservatori saranno obbligati di tenere un registro nel quale inscriveranno, giorno per giorno e con ordine numerico, le esibizioni che loro verranno fatte degli atti di mutazione per essere trascritti, o delle note per essere inscritte; daranno a'richiedenti un riscontro in carta bollata, nel quale si esprimerà il numero del registro in cui sia stata annotata l'esibizione; e non potranno trascrivere gli atti di mutazione, nè inscrivere le note su'registri a ciò destinati, se non colla data e secondo l'ordine delle esibizioni che saranno ad essi fatte. *C.* 2042 *ss.* 2047. 2075. 2103 — *S.* 205.

2201— **2102**. Tutti i registri de' conservatori debbono essere in carta bollata, numerati e cifrati in ciascona pagina, dal primo all'ultimo foglio, da uno de' giudici del tribunale civile, nella cui provincia o valle è stabilito l'ufizio. Questi registri saranno chiusi e firmati ogni giorno, come quelli della registrazione degli atti. *C.* 2041.

2202— **2103**. I conservatori sono tenuti di conformarsi nell'esercizio delle loro funzioni a tutte le disposizioni del presente capitolo, sotto pena di una multa di cinquanta fino a dugento ducati per la prima contravvenzione, e della destituzione per la seconda; senza pregiudizio de' danni ed interessi delle parti, che saranno pagati in preferenza della multa. *C.* 1103. 1336 *ss.* 1971, 7.°2097 *s.* 2104.

2203— **2104**. Le menzioni de' depositi, le inscrizioni e le trascrizioni si faranno su i registri senza interruzione, senza lasciare veruno spazio in bianco, nè pure tra linea e linea, sotto pena, contro il conservatore, di dugento fino a quattrocento ducati di multa, e del risarcimento de' danni ed interessi delle parti, pagabili pure in preferenza della multa. *C.* 1103. 1336. 2102 *s.*

2102. — *D. 7 lug. 1829* — 1. Saranno mantenuti nelle conservazioni delle ipoteche il registro ordinato dall'art. 86 della legge de' 21 di giugno 1819 per la trascrizione de' pegnoramenti, ed il registro prescritto dall' art. 1 del real decreto de'20 di marzo 1820 per la trascrizione degli atti di denunzia de' pignoramenti a'debitori. — 2. Il registro destinato col citato art. 1 del real decreto de'20 di marzo 1820 per trascrivervi le notificazioni degli esemplari degli affissi, sarà invece addetto alla trascrizione degli atti di notificazione de' pegnoramenti a' creditori. — 3. Sarà stabilito presso le conservazioni delle ipoteche un nuovo registro per trascrivervi gli atti di sequestro delle rendite degl'immobili pegnorati, di cui è parola negli art. 18 e 19 della mentovata legge de' 29 di dicembre 1828; e per un tal registro saranno osservate le medesime disposizioni contenute nel citato art. 86 della legge de'21 di giugno 1819, come per gli altri registri. — 4. Per la trascrizione degli atti di notificazione de'pignoramenti a' creditori, e degli atti di sequestro delle rendite degl'immobili pegnorati, e per la menzione da farsene in margine del registro ove è stato trascritto l'atto del pegnoramento, del pari che trovasi stabilito coll'art. 2 del suddetto real decreto de' 20 di marzo 1820 per le denunzie de' pegnoramenti a' debitori, non sarà pagato alcun diritto al fisco, ma soltanto il salario al conservatore delle ipoteche fissato col num. 7 dello art. 90 dell'anzidetta legge de'21 di giugno 1819, e pe'domini al di qua del Faro anche il diritto di bollo de' registri.

TITOLO XX.

DELLA SPROPRIAZIONE FORZATA, O SIA VENDITA GIUDIZIARIA DEGL'IMMOBILI, E DELLA GRADUAZIONE FRA I CREDITORI.

CAPITOLO I.

Della spropriazione forzata, o sia vendita giudiziaria degl'immobili.

2204— **2105**. Il creditore può domandare la spropriazione

1.° de' beni immobili e de' loro accessori riputati immobili, appartenenti in proprietà al suo debitore; *C.* 471. 476. 1962.

2.° dell'usufrutto spettante al debitore sopra i beni della stessa natura. *C.* 440 *s.* 477 *s.* 503 *s.* 1962 *ss.* 1972 *ss.* 2000. 2004. 2016 *s.* 2124.—*Pc.* 641 —*S.* 93 *s.* — *E.* 565. 690.

2205— **2106**. Nondimeno la parte indivisa di un coerede negl'immobili di una eredità non può esser posta in vendita da' suoi creditori particolari prima della divisione, o dell'incanto che questi possono dimandare, se vogliono, o ne'quali hanno diritto d'intervenire, in conformità dell' articolo 802 del titolo *delle successioni*. *C.* 739. 741. 803. 1119. 1972, *3.°* 1995. 2040—*S.* 130.

2206— **2107**. Gl'immobili di un minore anche emancipato, o di un interdetto, non possono esser posti in vendita pria della discussione de' beni mobili. *C.* 311. 399 *s.* 432. 1512. 1893 *s.* 2064 *s.* 2108 — *Pc.* 708 — *S.* 1 *s.*

2207— **2108**. Non è necessario che la discussione de' beni mobili preceda la spropriazione degl'immobili posseduti per indiviso tra un maggiore ed un minore, o un interdetto, se il debito sia comune fra essi: nè parimente è necessario nel caso ove le istanze giudiziali sieno state da principio proposte contra un maggiore, ovvero prima dell'interdizione. *C.* 734. 2107.

2208— **2109**. Per la spropriazione degl'immobili che fanno parte della comunione, si procede contra il solo marito debitore, quantunque la moglie sia obbligata al debito. *C.* 1396. 1402. 2105.

Per la spropriazione degl' immobili della moglie, che non sono stati posti in comunione, si procede contra il marito e la moglie, la quale, se il marito ricusi d'intervenire con lei nel giudizio, o se egli sia minore, può essere autorizzata dal giudice. *C.* 206. 208. 311. 1362. 1389. 1399.

Nel caso che il marito e la moglie sieno entrambi di età minore, o che la sola moglie sia minore, se il marito di età maggiore ricusi d'intervenire con lei nel giudizio, le viene destinato dal tribunale un tutore, contra cui si propone l'istanza. *C.* 373.

2209— **2110**. Il creditore non può chiedere la vendita degl'immobili che non sono ipotecati a suo favore, se non quando i beni ipotecati pel suo credito fossero insufficienti. *C.* 1963. 2000. 2060. 2105 — *S.* 3.

2106. — *Il giudizio di divisione o distacco, prima di procedersi alla divisione, è un incidente.* 10 dic. 1833.

La legge non proibisce il pegnoramento di un cespite indiviso. 9 mar. 1848.

Senza prima darsi luogo all' azione di divisione, per la parte indivisa di un coerede negl'immobili di una eredità non può procedersi all'aggiudicazione preparatoria. La quale non essendo altro che una vendita, trovasi letteralmente compresa ne'termini onde è concepito l'articolo 2106. 23 ag. 1849.

Nella spropriazione de'beni ereditari a danno di uno de'coeredi, il riservatario può arrestarne il corso, quando anche si avesse dal debitore un titolo particolare di donazione. 11 gen. 1851.

2210— **2111**. La vendita forzata de' beni situati in differenti distretti non può promuoversi se non successivamente, a meno che non facciano parte di una sola e medesima tenuta. *C.* 2105. 2112.

L'azione s'instituisce avanti il tribunale civile nel cui distretto esiste il luogo principale della tenuta, o in mancanza di luogo principale, dove si trova la parte de' beni che produce la maggior rendita, secondo la matrice del ruolo. *S.* 6. 10.

2211— **2112**. Se i beni ipotecati al creditore, e quelli non ipotecati, ovvero i beni situati in diverse provincie o valli, facciano parte di una sola e medesima tenuta, si procede alla vendita unitamente degli uni e degli altri, se il debitore lo chiegga; e si fa il ragguaglio della stima sul prezzo dell'aggiudicazione, se vi ha luogo. *C.* 1447. 2092. 2111.

2113. Potrà anche permettersi la spropriazione simultanea, quante volte il valor totale de' beni esistenti in diverse provincie o valli è inferiore alla somma de' debiti inscritti, incluso quello del creditore che vuole agire. *C.* 2111. 2115.

2114. Tal valore si stabilisce secondo il ruolo delle contribuzioni fondiarie, moltiplicando la rendita che ne risulta, quindici volte pe' fondi rustici, e dieci volte per gli edifizî. *S.* 33.

2115. La spropriazione simultanea, nel caso di sopra additato, non può aver luogo, che in virtù di un'autorizzazione accordata dal presidente del tribunale del domicilio del debitore, sulle conclusioni del pubblico ministero. *C.* 2111. 2116.

2116. Cotesta autorizzazione si darà a piè di un ricorso, in vista de' documenti che giustificano la domanda. Tali documenti sono *S.* 26.

1.° la copia legale del ruolo della contribuzione fondiaria;

2.° l'estratto delle inscrizioni prese su' debitori nelle diverse provincie o valli ove i beni sono situati, o il certificato che non ve ne sono.

2117. La procedura relativa alla spropriazione ed alla distribuzione del prezzo sarà portata avanti i tribunali rispettivi della situazione de' beni. *Pc.* 102.

2212— **2118**. Se il debitore prova con iscritture autentiche di affitto, che la rendita netta e libera de' suoi immobili nel corso di un anno basti al pagamento del capitale dovuto, degl'interessi e delle spese, e ne offra la delegazione al creditore; possono i giudici sospendere il procedimento, il quale potrà ripigliarsi, se sopraggiunga qualche opposizione o qualche ostacolo al pagamento. *C.* 1229 *s.* 1271. 1557. 1560.

2213— **2119**. Non può procedersi alla vendita forzata degl'immobili, fuorchè in vigore di un titolo autentico ed esecutivo per un debito certo e liquido. Se il debito sia in ispecie non liquidato, il procedimento è valido; ma non si potrà devenire all'aggiudicazione, se non dopo fatta la liquidazione. *C.* 1245. 1271. 2013. 2105 — *Pc.* 641.

2111. — *R. 21 ott. 1818* — L'articolo 31 della legge organica dell'ordine giudiziario attribuisce a' regi giudici de' circondari l'esecuzione delle proprie sentenze. — Questa disposizione ha fatto sorgere il dubbio se i regi giudici de' circondari sieno competenti a procedere ne'giudizi di espropriazione. — Sua Maestà cui ho rassegnato questo dubbio, sulla considerazione che in vigore degli articoli 2111 del *codice civile* e 472 del *codice di procedura civile* provvisoriamente in vigore, la cognizione de' giudizi di espropriazione forzata trovasi delegata a' tribunali civili, nella cui giurisdizione sono siti i beni sottoposti all'espropria, ha dichiarato che i regi giudici de'circondari sieno incompetenti a procedere ne' giudizi anzidetti, e che perciò la cennata delegazione non abbia ricevuta alcuna alterazione dall'articolo 31 della legge organica dell' ordine giudiziario.

2114. — *D. 14 dic. 1829* — 1. Fino a quando non saranno compiuti i nuovi catasti ne' nostri reali domini oltre il Faro, il prezzo che dee offrire il creditore instante in giudizio di spropriazione forzata, dovrà essere eguale alla rendita che trovasi rivelata negli attuali interini catasti, depurata dalla contribuzione fondiaria dell'anno corrente, e dagli altri pesi reali del fondo, moltiplicata venti volte pe' fondi rustici, e tredici volte per gli edifici. — Nel caso che il creditore non voglia fare l'offerta del prezzo calcolato nel detto modo, potrà dimandare l'apprezzo a sue proprie spese. — Lo stesso diritto avranno i creditori, che sieno comparsi e capienti; ma questo diritto non potrà mai competere al debitore.

2214— **2120**. Il cessionario di un titolo esecutivo non può procedere per la spropriazione se non dopo aver notificato al debitore la cessione. *C.* 797. 1202 *s.* 1249. 1535 *s.* 1998. 2105. 2121.

2215— **2121**. Il procedimento per la spropriazione può aver luogo in forza di una sentenza provvisionale o diffinitiva, eseguibile provvisoriamente non ostante l'appellazione: ma non può farsi l'aggiudicazione se non dopo una sentenza diffinitiva pronunziata in ultima istanza, o passata in giudicato. *C.* 1304 *s.* 2120.

Non può procedersi in virtù di una sentenza profferita in contumacia, pendente il termine ad opporre. *C.* 2009 — *Pc.* 76. 123. 249. 251 *s.* 534. 638 *s.* 1104 *s.* — *Pp.* 362. 463 — *E.* 645 *s.*

2216— **2122**. Il procedimento non può annullarsi col pretesto che il creditore lo abbia incominciato per una somma maggiore del suo credito. *S.* 136 *s.*

2217— **2123**. Ad ogni domanda per la spropriazione degl'immobili dee precedere il precetto di pagamento, fatto per mezzo di un usciere, ad istanza del creditore, alla persona del debitore o al suo domicilio. *Pc.* 641 — *S.* 1.

Le formalità del precetto e quelle degli atti per la spropriazione sono determinate dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili.* *S.* 1 *ss.*

CAPITOLO II.

Della graduazione e della distribuzione del prezzo fra' creditori.

2218— **2124**. La graduazione e la distribuzione del prezzo degl'immobili, ed il modo di procedere in giudizio per tali oggetti, sono regolati dalle *leggi della procedura ne' giudizi civili.* *C.* 1963 *ss.* 2000. 2060. 2099 — *Pc.* 640 *s.* — *S.* 157 *s.*

2121. — *Non è solo in virtù di un giudicato che si può procedere alla spropriazione, ma anche in virtù di un titolo di credito in cui siasi detto che, non pagandosi gl'interessi, s'intendesse abbreviato il termine e rescisso il contratto, senza bisogno d'interpellazione giudiziaria.* 7 dic. 1852.

2124. — *R. 24 lug. 1846* — Si è disputato se il demanio dello Stato, o i rappresentanti di beneficî o altre fondazioni ecclesiastiche, cui si è concesso il beneficio della formazione dei ruoli esecutori pe'crediti antichi appartenenti allo Stato o alla Chiesa in virtù de'decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, in caso di spropriazione e di graduazione abbiano diritto di domandare di essere graduati in virtù del ruolo renduto esecutorio che si fosse inscritto per la ragion di credito in esso enunciato, senza obbligo di produrre il titolo primordiale costitutivo del credito. — Rassegnato a S. M. il parere della Consulta generale su tale quistione, si è considerato che pe'decreti del 30 gennaio 1817 art. 56 e 57, e 2 maggio 1823 art. 1, 2 e 3, vien conceduta egual forza e valore per gli effetti legali a' titoli originali, ed al possesso riconosciuto nelle forme indicate in quei decreti; che tutta la serie della procedura prescritta da'detti decreti è diretta ad elevare il possesso alla prerogativa del titolo; che per lo antico diritto il possesso legittimo di un bene pone a peso dell'avversario del possessore la pruova della non appartenenza; la pruova del possesso nel tempo remoto far presumere il possesso ne'tempi seguenti; ed il titolo ridotto in iscrittura non essere il solo modo come provare l'appartenenza del bene; che le vicende de' tempi decorsi, le quali han dato occasione a'provvedimenti eccezionali compresi ne'due citati decreti tendenti ad assicurare la proprietà dello Stato e della Chiesa, son cause gravissime da rendere applicabili, secondo l'antica giureprudenza, le su esposte teoriche di diritto; senza di che tornerebbe vana ogni provvidenza di quegli atti legislativi. E per tali considerazioni S. M. si è degnata dichiarare che gli estratti de'quadri de'debitori delle amministrazioni dello Stato e delle mense e beneficî ecclesiastici e di ogni altro corpo morale, renduti esecutori giusta i decreti del 30 gennaio 1817 e 2 maggio 1823, ed inscritti ne'registri ipotecari, sieno ammessi ne' giudizi di graduazione a far pruova de' diritti di dominio o di credito secondo le indicazioni che vi si contengono, e dieno privilegio od ipoteca a pregiudizio de'terzi, senza che i corpi morali che figurano creditori siano obbligati ad esibire il titolo primordiale.

VS. Ruoli esecutori.

TITOLO XXI.

DELLA PRESCRIZIONE.

CAPITOLO I.

Disposizioni generali.

2219—**2125.** La *prescrizione* è un mezzo per acquistare un diritto, o liberarsi da una obbligazione, mediante il trascorrimento di un tempo determinato, e sotto le condizioni stabilite dalla legge. *C.* 633. 1187. 1304. 1306. 2126 *s.*

2220— **2126.** Non si può rinunziare preventivamente al diritto di prescrizione: si può però rinunziare alla prescrizione già acquistata. *C.* 7. 2127 *s.* 2130 *s.*

2221— **2127.** La rinunzia alla prescrizione è *espressa*, o *tacita*: la rinunzia tacita risulta da un fatto il quale non potrebbe sussistere, senza supporre l'abbandono di un diritto acquistato. *C.* 2126. 2128.

2222— **2128.** Colui che non può alienare, non può rinunziare alla prescrizione acquistata. *C.* 1078 *s.* 2126 *s.*

2223— **2129.** I giudici non possono far valere *ex officio* la prescrizione, quando non sia opposta.

2224— **2130.** La prescrizione si può opporre in qualunque stato della causa, anche avanti la gran Corte civile; purchè le circostanze non offrano un fatto donde risulti ad evidenza, che la parte che non l'ha opposta, vi abbia rinunziato. *C.* 1307. 1314. 2127 — *Pc.* 528 *s.*

2225— **2131.** I creditori, o qualunque altra persona interessata a far valere la prescrizione, possono opporla, non ostante che il debitore o il proprietario vi rinunzii. *C.* 705. 1119 *s.* 2127.

2226— **2132.** Non si può prescrivere il dominio delle cose che non sono in commercio. *C.* 1082. 1443.

a) — **2133.** Lo Stato, gli stabilimenti pubblici ed i comuni sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle. *C.* 462 *ss.* 467. 485. 644. 2164 — *Pc.* 491.

Nondimeno la prescrizione de' diritti del tesoro pubblico non corre a vantaggio dei contabili, se non dal giorno in cui è cessato il loro esercizio, ed han dato il loro conto.

---

a) — *2227. Lo Stato, gli stabilimenti pubblici ed i comuni sono sottoposti come i particolari alle stesse prescrizioni, e possono egualmente opporle.*

2130. — *Non può opporsi la prescrizione la prima volta in Corte suprema.* 30 lug. 1829.

Trascorso il tempo della prescrizione, se prima di farsi valere il debitore diventa creditore del suo creditore, la prescrizione non può essere più opposta, perchè la compensazione distrugge gli effetti della stessa. 1 mar. 1833.

2133. — *L. 16 ott. 1809* — 38. Per tutti i crediti pe' quali negli antichi stati discussi si trova provveduto che continuasse la esazione, ma che i creditori dovessero esibire i documenti legittimi, dovranno i medesimi fra sei mesi esibire i documenti. Scorso questo termine i comuni in vece del pagamento dovranno far deposito delle annualità o de' frutti; e se fra sei altri mesi non saranno questi titoli esibiti, i crediti si avranno per estinti, e non sarà più fatto il deposito.

L. 12 dic. 1816 — 176. Ogni occupazione ed ogni alienazione illegittima del demanio comunale è dichiarata abusiva, a qualunque epoca l'una o l'altra rimonti; essa non potrà in verun caso essere considerata come titolo di promiscuità, e sarà in ogni tempo improduttiva di alcun diritto o effetto.

L. 21 giu. 1819 — 1. La cauzione s'intenderà specialmente ed esclusivamente destinata alla rifazione de' danni che le parti potranno riscuotere per gli errori e per le omissioni, per le quali il conservatore dee rispondere per legge. — 2. Questa cauzione rimarrà ferma ed in vigore non solo per tutto il tempo in cui dureranno le funzioni

CAPITOLO II.

Del possesso.

2228— **2134**. Il *possesso* è la detenzione o il godimento di una cosa, o di un dritto che abbiamo o esercitiamo per noi stessi, o per mezzo di un altro il quale lo tiene o l'esercita in nome nostro. *C.* 474 *s.* 1081. 1399. 1547, *3.°* 2185 *s.* —*Pc.* 103, 2.° 127.

2229— **2135**. Per poter prescrivere è necessario un possesso continuo e non interrotto, pacifico, pubblico, non equivoco, ed a titolo di proprietà. *C.* 1304. 1306. 2137. 2142 *s.* 2148 *s.*

2230— **2136**. Si presume sempre che ciascuno possegga per se stesso, ed a titolo di proprietà, quando non si trovi che siasi incominciato a possedere in nome altrui. *C.* 1304. 1306. 2140.

2231— **2137**. Quando siasi incominciato a possedere in nome altrui, si presume sempre che si possegga collo stesso titolo, quando non siavi pruova in contrario. *C.* 2142 *s.*

2232— **2138**. Gli atti meramente facoltativi e quelli di semplice tolleranza non possono stabilire nè possesso nè prescrizione. *C.* 2135.

---

del conservatore, ma per altri dieci anni ancora, dopo che ne sarà cessato l'esercizio per morte, per rinunzia, o per dimissione. Trascorso questo termine, e non trovandosi dedotta alcuna azione contro di lui, i beni dati in cauzione saranno sciolti da ogni legame.

D. 27 ag. 1827 — La legge de'16 di ottobre 1809 intorno alla prescrizione de' crediti contro i comuni non è applicabile quando l'azione di credito sia di un luogo pio in faccia all'altro luogo pio. — 2. Non sono del pari applicabili tra luoghi pii, di cui l'uno sia creditore dell'altro, le disposizioni del real decreto de' 30 di gennaio 1817 sull'uso de' ruoli dei censi e prestazioni di qualunque natura.

D. 5 sett. 1828—1. Il nostro real decreto de'27 di agosto 1827, emanato pe'nostri reali domini al di qua del Faro, circa la prescrizione de'crediti e de' debiti tra un luogo pio ed un altro, è esteso a'nostri reali domini al di là del Faro.

D. 8 ap. 1830 — 1. Il nostro real decreto de'27 di agosto 1827 relativo alla prescrizione de' crediti e debiti tra un luogo pio ed un altro, comprende ancora i luoghi pii ecclesiastici.

R. 29 dic. 1838—S. M. si è degnata ordinare, che fino a nuova sua sovrana determinazione i tribunali si astengano di pronunziare su la eccezione di prescrizione che si opponga alle dimande della Chiesa.

R. 19 mag. 1841 — S. M. informata che da parte delle autorità giudiziarie, per esecuzione del rescritto de'29 dicembre 1838, si sospende di pronunziare su le dimande della Chiesa appena si opponga ad esse la eccezione di prescrizione, senza far esame se questa sia sussistente e pertinente: considerato essere tale intelligenza data al cennato rescritto contraria allo spirito dello stesso, ed alle regole comuni d'interpetrazione, uniformemente al parere della Consulta generale del Regno, si è degnata dichiarare, che dovunque le autorità giudiziarie non trovino elementi veri di prescrizione debbano andar oltre nella discussione della causa, senza arrestarsi alla eccezione da parte de' convenuti.

2133. — *La prescrizione di trent' anni de' diritti del Real Trono decorre a vantaggio degli amministratori, contabili e loro garanti dal giorno in cui è cessato il loro esercizio ed han dato i conti, quantunque questi non siano stati mai discussi ed ultimati.* 14 ag. 1852.

2134. — *Il concetto del giudice di merito sul legittimo possesso di alcuno non merita censura.* 29 sett. 1849.

2135. — *Quando si è ordinato che l' attore provi il possesso non interrotto da più di tre anni ad esigere una prestazione prediale sopra un fondo del real demanio, tale sentenza non può essere impugnata perchè si era opposto di essere precario e non pacifico il possesso, e perchè non si è fatto valere il decreto del 14 maggio 1810; poichè al giudizio possessorio è estraneo l' esame, se per effetto del citato decreto il fondo controverso sia o no soggetto alla decima prediale, dovendosi solo conoscere se l'attore è in possesso di esigerla.* 23 giu. 1846.

Non può dirsi interrotto il possesso con un verbale di usciere fatto ad istanza di colui che lo pretende, senza che il verbale sia stato intimato al possessore attuale. 20 ap. 1852.

2138. — *Istituita in possessorio un'azione di turbativa nel godimento delle acque inservienti a macchine idrauliche, non si deve esaminare il dritto a possedere con gli articoli 566 e 2158 delle leggi civili; ma il possesso annuale pacifico e non precario, giusta gli articoli 127 e 128 delle leggi di procedura civile.* 14 nov. 1851.

2233— **2139**. Gli atti di violenza non possono stabilire un possesso abile ad indurre la prescrizione. *C.* 1063. 1065 *s.* 2135.

Il possesso utile non incomincia se non quando sia cessata la violenza. *C.* 1258.

2234— **2140**. Il possessore attuale il quale provi di avere anticipatamente posseduto, si presume che abbia posseduto nel tempo intermedio; salva la pruova in contrario. *C.* 2136.

2235— **2141**. Per compiere la prescrizione, può il possessore unire al proprio possesso quello del suo autore, in qualunque modo gli sia succeduto, sia a titolo universale o particolare, sia a titolo lucrativo o oneroso. *C.* 645. 1076. 2134. 2143.

CAPITOLO III.

Delle cause che impediscono la prescrizione.

2236— **2142**. Coloro che posseggono in nome altrui, non possono mai prescrivere per qualunque corso di tempo. *C.* 2137 *s.* 2143 *s.*—*E.* 422.

Il fittaiuolo, il depositario, l'usufruttuario, e tutti gli altri che tengono precariamente la cosa del proprietario, non possono prescriverla. *C.* 503. 1555. 1787. 1941.

2237— **2143**. Similmente non possono prescrivere gli eredi di coloro che tenevano la cosa altrui in forza di uno de' titoli enunciati nel precedente articolo. *C.* 645. 1076.

2238— **2144**. Ciò non ostante, le persone indicate negli articoli 2142 e 2143 possono prescrivere, se il titolo del loro possesso si trovi cangiato, sia per causa derivante da un terzo, sia per effetto delle opposizioni che han fatte al diritto del proprietario.

2239— **2145**. Coloro a' quali i fittaiuoli, i depositari, ed altri possessori a titolo precario abbiano trasferito la cosa con un titolo traslativo di dominio, possono prescriverla. *C.* 2142. 2168. 2174 *s.*

2240— **2146**. Non si può prescrivere contro del proprio titolo, in questo senso, che niuno può cambiare a se medesimo la causa ed il principio del suo possesso. *C.* 1088. 2147.

2241— **2147**. Può prescriversi contra il proprio titolo, in questo senso, che uno può liberarsi colla prescrizione dall'obbligo che ha contratto. *C.* 1088. 1187. 2146.

2141. — *Il compratore può possedere per mezzo del venditore e congiungere il suo possesso con quello di costui.* 20 apr. 1852.

2144. — *Può acquistarsi l'allodialità con la prescrizione trentenaria; e la pruova per testimoni sullo stato pubblico di colono allodiale, è ammessibile.* 12 ap. 1845.

Ha fatto atto d'interversione di possesso, generatore della prescrizione, il conduttore di un fondo di mano morta, che allegando presso l'abolita gran Corte della Vicaria la esistenza di un affitto rinnovato da un novennio cominciato da 22 anni anteriori alla istanza, e deducendo voler essere perpetuamente conservato nell'affitto, e di trasmettere il fondo come cosa propria agli eredi anche estranei, chiese esser mantenuto nel possesso del medesimo, ai termini de' reali ordini contra l' ammortizzazione, e tutto ciò senza esservi mai stata alcuna opposizione delle parti interessate. 15 sett. 1832.

2146. — *Il diritto enfiteutico non è soggetto alla prescrizione trentenaria.* 22 nov. 1849.

Se il condomino di una proprietà da lui posseduta in comune con altri la permuti in proprio nome, e da una sua dichiarazione si abbia che egli agì non solo per salvare la sua quota ma quella ancora che si appartiene ad altro condomino, ciò importa di non aver egli cominciato a possedere animo domini la parte della proprietà ricevuta in permutazione che doveva spettare al detto condomino; e quindi non può il suo possesso servir di base alla prescrizione trentenaria, non ostante l'art. 735 che parla del coerede, il quale, pro suo, possegga l'intera eredità. 12 mar. 1850.

Per la regola che non si può prescrivere contro il proprio titolo, all' enfiteuta non è permesso opporre al padrone diretto la eccezione della prescrizione; onde il sovrano rescritto del 10 febbraio 1838 dichiarò inapplicabile a' titoli d' enfiteusi l' articolo 2169 delle leggi civili. 14 dic. 1850.

Non può opporre la prescrizione trentenaria colui che si abbia aggiudicato un fondo all' asta pubblica col peso di un canone, ed abbia ritenuto dal prezzo il corrispondente capitale. 15 lug. 1851.

CAPITOLO IV.

Delle cause che interrompono, o che sospendono il corso della prescrizione.

SEZIONE I.

Del'e cause che interrompono la prescrizione.

2242— **2148.** La prescrizione può essere interrotta o *naturalmente*, o *civilmente*. *C.* 2135. 2149 *ss.*

2243— **2149.** È interrotta naturalmente, allorchè il possessore è privato per più di un anno del godimento della cosa, sia dal precedente proprietario, sia anche da un terzo. *C.* 1399. 2134. 2148 — *Pc.* 103, 2.° **127** — *O.* 22.

2244— **2150.** È interrotta civilmente in virtù di una citazione giudiziale, di un precetto, o di un sequestro intimato a colui cui si vuole impedire il corso della prescrizione. *C.* 2123. 2148. 2151 *ss.* 2180 — *Pc.* 151. 673. 717. 726 — *E.* 691.

2148. — *Interrotta la prescrizione, dopo il periodo legale può ricominciarna una novella.* 18 lug. 1850.

L'ignoranza del diritto ad agire non costituisca un impedimento al corso delle prescrizioni. 8 lug. 1852.

2150. — *D. 5 ott. 1858* — 1. L'amministrazione generele della Cassa di Ammertizzazioue e del demanio pubblico per lo sperimento dei auei diritti eontra i possessori e gli oecupetori della Sila è autorizzata ad avvalersi di una citazione per editto, le quele equivarrà alla citazione giudiziaria mentovata nell'art. 2150 delle *leggi civili*. La forme ed il contenuto di una tale eitazione saranno regolati dall'agente del contenzioso della nostre tesoreria generale.—2. Le dette citazione sarà affissa per venti giorni e cure degl'Intendenti di Celabria Citre e di Calabria Ultra seconde elle sale di udienza e uelle cancellerie dei tribunali civili delle dette provineie, alle porta d'ingresso e nella sele della casa municipale di ciascun comune delle provincie medesime ; in fine nelle pubblica piezze o mercato di detti comuui, ed evanti alla porta delle parreechie. Sarà pure inserita nel giornale del regno delle due Sieilie per due volte coll'intervello di otto giorni tra l'uno e l'eltro avviso.

D. 12 nov. 1838 — 1. A solo ed unico oggetto d'interrompere la prescrizione per la esazione de' terraggi, decime ed altre prestazioni prediali uascenti da sentenze eseguite della Commessione feudale, o da ordinanze di commessari ripartitori, o da titoli nen contreddetti, besterà fere une citazione per editto per ciescun comune, la quale indicherà soltento il titolo donde la detta esazione ha cause, senze obbligazione di enunciervi i nomi de' coloni, e le particolari proprietà aulle quali si esigono le prestazioni anzidette. Tale citazione sarà notificata colle formalità prescritte dal decreto de' 4 febbraie 1828, salve solamente quelle alle quali viene derogato col preseate decreto. La citazione medesima sarè affissa ancora alle porte delle rispettive perrocchie di ciescun eomune ; e ne' sei gierni ehe la citaziene dovrà rimanere affisse, dovrà contenersi per uecessità un giorno di doppio precetto.

R. 3 dic. 1838—Essendo prossimo il termine a compiersi la prescrizione trentenaria dalle pubblicazione delle leggi del 1809, S. M. si è degnata disporre, ebe i parrocchi ed altri titolari di benefici che credono aver diritto a decime saeramentali, e le amministrazieui diocesane possano formare e pubblicare de' quedri ue' quali comprenderanno in massa cotali decime, senza ehe ci sia bisogno di riportarvi i nomi particolari dei debitori, dispensando anche, per le urgenza, al rigor delle altre formalità prescritte dal real decreto del 2 maggio 1823, per poterne poi fare uso contro i merosi e gl' inadempienti a sommiuistrarle, a solo ed unico oggetto d'interrompere la prescrizione contro di essi; salvi i diritti rispettivi delle parti, e ferma rimenendo la sovrana risoluzione de'23 giugno 1818 sull' oggetto della esazione delle decime sacramentali.

R. 26 nov. 1841 — Dichiara non soggetta a perenzione la citazione di eui si parla nel decreto de' 12 novembre 1838, quaudo fra i tre enni non è aeguita da pronunziazioue di magistrato.

D. 6 ott. 1851 — 1. A selo ed unico oggetto d'interrompere ue'nostri reali domini al di là del Faro la prescrizioue per la esazione delle rendite deriventi da prestazioni prediali di ogni natura dovuta al demanio , alle mense , alle ebbadie, e ad ogni altre istituzioue di beneficio di regio patronato , a' conventioi abo-liti, alle commende; non che di quelunque altra rendita che pessa interessare il patrimonio delle ehiese, basterà fare una citazione per editto per eiascun comune, la quale indicherà soltanto i titoli doude la detta esaziene ha eausa, senza obbligazione di enunciarvi i nomi de'de-

a) — **2151**. La citazione avanti al conciliatore per la conciliazione interrompe la prescrizione dal giorno in cui la citazione è stata fatta, quando sia seguita da un ordine a comparire in giudizio, notificato nel termine stabilito dalla legge. *C.* 2150 — *Pc.* 40.

2246— **2152**. La citazione giudiziale fatta anche avanti un giudice incompetente interrompe la prescrizione. *C.* 2150 *s.*

2247— **2153**. Si ha come non interrotta la prescrizione,
se l'ordine a comparire sia nullo per difetto di forma; *C.* 2150 *s.* —*Pc.* 1105 *ss.*
se l'attore abbia desistito dalla sua domanda; *Pc.* 495 *s.*
se lasci perimere l'istanza; *Pc.* 490 *s.* 533 *s.*
se venga rigettata la sua domanda. *C.* 1304, 3.° 1305.

2248— **2154**. La prescrizione è interrotta, quando il debitore o il possessore riconosca il diritto di colui, contra il quale era incominciata. *C.* 1292. 1308. 2148—*Pc.* 444.

2249— **2155**. L'interpellazione fatta, a norma degli antecedenti articoli, ad uno de' debitori solidali, o la ricognizione del diritto fatta da uno di essi, interrompe la prescrizione contra tutti gli altri, ed anche contra i loro eredi. *C.* 1153. 1159. 1165. 2156.

L'interpellazione fatta ad uno degli eredi di un debitore solidale, o la ricognizione fatta da questo erede, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri coeredi, quando anche il credito fosse ipotecario, se l'obbligazione non è indivisibile. *C.* 1170. 1175 *s.* 2000 *s.*

Questa interpellazione o ricognizione non interrompe la prescrizione riguardo agli altri condebitori, se non per quella porzione cui è tenuto lo stesso erede.

Per interrompere la prescrizione interamente riguardo agli altri condebitori, è necessaria l'interpellazione a tutti gli eredi del debitore defunto, ovvero la ricognizione di tutti questi eredi.

2250— **2156**. La interpellazione fatta al debitore principale, o la ricognizione da lui fatta, interrompe la prescrizione contra il fideiussore. *C.* 1883. 1893.

---

a) — *2245. La citazione avanti al giudice di pace per la conciliazione ec.*

bitori, e le particolari proprietà sulle quali si esigono le prestazioni anzidette. — 2. Copie di tali editti saranno affisse per sei giorni nelle rispettive case comunali, e nelle parrocchie di ciascun comune. — Ne' sei giorni che le copie dovranno rimanere affisse dovrà contenersi di necessità un giorno di doppio precetto. L'affissione di tali copie sarà certificata vera dal giudice ne' comuni che sono capoluoghi di circondari, e negli altri comuni dal sindaco.

— *L'annotazione di un debitore nel quadro di una pubblica amministrazione interrompe la prescrizione quinquennale: sopra tutto quando il debitore si opponga giudizialmente al quadro medesimo.* 16 apr. 1850.

Gli atti designati dalla legge capaci d'interrompere la prescrizione, sono per indicazione e non tassativi. 10 ag. 1850.

Il congedo da una locazione non è atto interruttivo della prescrizione. 22 ag. 1850.

L'intimazione del titolo di una cessione non è atto che interrompe il corso della prescrizione. 4 sett. 1851.

Le azioni incluse in un giudizio non si prescrivono. 5 feb. 1852.

Un atto di terza opposizione prodotto da chi eccepisce la prescrizione trentenaria, non può reputarsi interruttivo della medesima, massime quando sia stato dichiarato perento. 1 ap. 1852.

La citazione per editto, fatta a' termini del decreto del 12 novembre 1838 interrompe la prescrizione non solo rispetto a' debitori principali, ma anche rispetto a' terzi possessori de' fondi soggetti alle ipoteche costituite in qualunque maniera per garantia de' debiti. 21 giu. 1855.

2153. — *Essendo istituito un giudizio, e posteriormente istituito altro giudizio per lo stesso oggetto, si ha desistenza dal primo, e quindi soggetto a prescrizione.* 6 nov. 1849.

La prescrizione è interrotta con la citazione, la quale perpetua l'azione quando non è perenta. Val dire, la istanza si perime, e non si prescrive. 21 giu. 1851.

2154. — *La ricognizione del diritto del creditore fatta da alcuni coeredi del debitore solidale, non interrompe la prescrizione riguardo agli altri.* 8 giu. 1852.

2155. — *La citazione fatta al secondo marito della tutrice rimaritata pel rendiconto della tutela, basta ad interrompere la prescrizione anche nell'interesse degli eredi della tutrice.* 12 apr. 1851.

SEZIONE II.

Delle cause che sospendono il corso della prescrizione.

2251— **2157**. La prescrizione corre contra qualunque persona, purchè non abbia a suo favore qualche eccezione stabilita da una legge. *C.* 630 *s.* 2125. 2158 *s.*

2252— **2158**. La prescrizione non corre contra i minori e gl' interdetti; salvo ciò che si è stabilito nell' articolo 2184, ed eccettuati gli altri casi determinati dalla legge. *C.* 341. 399 *s.* 412. 432. 866. 1079. 1258 *s.* 1509. 1522. 2177 *a* 2183 — *Pc.* 491. 548.

2253— **2159**. Non corre fra i coniugi. *C.* 206. 208. 1050. 1440. 2160 *ss.*

2254— **2160**. La prescrizione corre contra la donna maritata, ancorchè non sia separata di beni in forza del contratto di matrimonio, o per sentenza del giudice, riguardo ai beni amministrati dal marito; salvo però ad essa il regresso contra il marito. *C.* 206. 208. 1079. 1396. 1399. 1407 *s.* 2159. 2161 *s.*

2255— **2161**. Ciò non ostante la prescrizione non corre, durante il matrimonio, riguardo all'alienazione di un fondo dotale, a tenore dell' articolo 1374 sotto il titolo *del contratto di matrimonio, e de' diritti rispettivi de' coniugi*. *C.* 2160. 2162.

2256— **2162**. La prescrizione è parimente sospesa, durante il matrimonio, *C.* 2161.

1.° nel caso in cui l'azione competente alla moglie non si potesse sperimentare se non dopo la scelta da farsi sull' accettazione, o la rinunzia alla comunione; *C.* 1418.

2.° nel caso in cui il marito, avendo alienato i beni proprî della moglie senza il di lei consenso, è garante della vendita; ed in tutti gli altri casi ne' quali l'azione competente alla moglie si potesse rivolgere contra il marito. *C.* 1367 *s.* 1389. 1399.

2257— **2163**. La prescrizione non corre,

riguardo ad un credito dipendente da qualche condizione, sino a che la condizione siasi verificata; *C.* 816. 1134.

riguardo ad un'azione per causa di garentia, sino a che abbia avuto luogo l' evizione; *C.* 1472 *s.*

riguardo ad un credito a tempo determinato, sino a che sia giunto tal tempo. *C.* 1138 *s.*

2258— **2164**. La prescrizione non corre contra l' erede beneficiato, riguardo a' crediti che ha contro l'eredità. *C.* 719, 2.°

Essa corre contra una eredità giacente, quantunque non provveduta di curatore. *C.* 464. 730 *s.* 2183.

2259— **2165**. La prescrizione corre ancora, durante i tre mesi per far l' inventario, ed i quaranta giorni per deliberare. *C.* 712. 1422 — *Pc.* 268. 281.

2157. — *L' impotenza ad agire sospende il corso della prescrizione*: contra non valentem agere non currit praescriptio. 6 ap. 1850.

2162. — *Dopo la separazione de' beni non son soggetti a prescrizione decennale i crediti dotali della moglie allorchè l'azione per tali crediti importerebbe la prigionia del marito.* 25 sett. 1843.

Nel caso dell'azione ipotecaria che la moglie sperimenti contra il terzo per aggiudicazione forzosa di beni del marito, non è sospeso il corso della prescrizione trentenaria durante il matrimonio. 24 ag. 1850.

2163. — *La prescrizione trentenaria per la risponsabilità del notaio a causa de' vizî di forma di un testamento per atto pubblico da lui ricevuto, incomincia a correre dall' epoca dell'azione di nullità contro il testamento, e non già dalla data dello stesso, o dell'apertura della successione.* 4 ap. 1846.

Quando nel creditore l'azione ad agire non è nata, la prescrizione resta sospesa tanto nei rapporti del debitore che del terzo possessore. Questa regola di diritto è applicabile nell' esercizio dell'azione ipotecaria contra il terzo possessore de' beni ipotecati ad un'annua entrata, di cui il capitale sia per legge irrepetibile. 26 gen. 1847.

CAPITOLO V.

Del tempo necessario per prescrivere.

SEZIONE I.

Disposizioni generali.

2260— **2166**. La prescrizione si calcola a giorni, e non ad ore. *C.* 2125 2167.
2261— **2167**. Si acquista quando è compito l'ultimo giorno del termine. *C.* 2166.

SEZIONE II.

Della prescrizione di trent' anni.

2262— **2168**. Tutte le azioni tanto reali, quanto personali, si prescrivono col decorso di trent'anni, senza che colui che allega tal prescrizione, sia tenuto ad esibirne un titolo, o che gli si possa opporre veruna eccezione per causa di mala fede. *C.* 633. 891. 1187. 2125. 2134 *s.* 2142 *s.* 2148 *s.* 2157 *s.* 2187.
2263— **2169**. Dopo ventotto anni dalla data dell'ultima scrittura il debitore di una rendita può essere astretto a somministrarne a proprie spese una nuova al suo creditore, o a quelli che abbian causa da lui. *C.* 1076. 1292. 1781.
2264— **2170**. Le regole della prescrizione sopra altri oggetti diversi da quelli indicati nel presente titolo, sono spiegate ne' loro luoghi particolari. *C.* 238 *s.* 250. 252. 398. 484. 542. 564. 611 *s.* 627 *s.* 706. 728. 806. 882. 891. 1258. 1468. 1494. 1506. 1522. 1726. 2074, *5.°* — *Pp.* 621 — *E.* 62. 107. 154. 195. 422 *a* 426.

2169. — *R. 10 feb. 1858* — Sua Maestà, ritenuta la inapplicabilità dell'articolo 2169 delle *leggi civili* a'titoli di canoni enfiteutici, si è degnata dichiarare, che la non rinnovazione di che trattasi de' titoli di rendita non induce prescrizione per tale circostanza soltanto, talchè anche senza questo atto rimanga integra l'azione del creditore, secondo la legge.

R. 30 ap. 1851 — Per trascriziono gl'Intendenti facciano pubblicare in tutti i comuni delle rispettive provincie il quadro esistente, già esecutoriato colle norme de' dd. del 30 gennaio 1817 o del 2 maggio 1823, con la dichiarazione espressa in piedi del manifesto che siffatta pubblicazione si fa unicamente nello scopo della semplice rinnovazione del titolo, ed in conseguenza che non dà luogo a nuove eccezioni: tale manifesto sia pubblicato secondo le norme prescritte dall'art. 59 del suddetto decreto; e scorsi venti giorni, l' Intendente dichiari rinnovato il quadro già anteriormente esecutoriato.

2168. — *La prescrizione trentenaria opposta e rigettata non comprende in se anche la quinquennale.* 16 giu. 1849.

Non ha luogo la prescrizione trentenaria per acquistare il dominio diretto sopra un fondo diverso da quello per lo quale si pagava il canone. 6 ag. 1850.

Non è censurabile la decisione che ritiene da'fatti dedotti di non esser decorso il periodo di trent'anni a favore del reclamante per l'acquisto della proprietà. 25 sett. 1851.

Il compratore de' beni, qualora li conosceva soggetti a fedecommesso, non può utilmente invocare la prescrizione trentenaria. 27 mar. 1852.

Un possesso di mala fede il quale abbia avuto luogo sotto l'impero delle antiche leggi, le quali richiedevano la buona fede anche nella prescrizione trentenaria, non può ricongiungersi al possesso continuato di buona o di mala fede sotto l'impero delle leggi nuove, per compiere la prescrizione di trent'anni a' termini dell'art. 2168 delle leggi civili. 19 ap. 1853.

Il terzo possessore di un fondo soggetto ad una ipoteca, prescrive a danno del creditore ipotecario col possesso di trenta anni a contare dalla data dell'acquisto, allora stesso che il credito ipotecario non diventi esigibile che molto tempo di poi. Il principio contra non valentem agere non currit praescriptio *non è applicabile in questa ipotesi, poichè il creditore è sempre in grado d'interrompere la prescrizione come mezzo di conservazione permesso a' creditori anche quando il credito non sia in qualunque maniera esigibile.* 1 mag. 1853.

SEZIONE III.

Della prescrizione di dieci e di venti anni.

2265— **2171**. Colui che acquista in buona fede e con giusto titolo un immobile, ne prescrive la proprietà col decorso di anni dieci, se il vero padrone abiti nel territorio compreso sotto la giurisdizione della gran Corte civile, dentro del quale sia situato l'immobile; e col decorso di anni venti, se sia domiciliato al di fuori. *C.* 475. 1427. 2172 *a* 2175.

2266— **2172**. Se il vero padrone abbia tenuto in diversi tempi il suo domicilio nel detto territorio, e fuori del medesimo, è necessario per compiere il corso della prescrizione, aggiungere a quel che manca a' dieci anni di presenza, un numero di anni di assenza, che sia doppio di quello che manca per compiere i dieci anni di presenza. *C.* 2171.

2267— **2173**. Un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e di venti anni. *C.* 475. 1187.

2268— **2174**. La buona fede è sempre presunta, e chi allega la mala fede, dee somministrarne le pruove. *C.* 475. 2171. 2175.

a) — **2175**. Basta che la buona fede siavi stata nel tempo dell'acquisto, perchè si presuma continuata in tutto il tempo richiesto a prescrivere. La mala fede sopravvenuta nuoce: ma non potrà essere ammessa a dimostrarla altra pruova se non quella che risulta da scrittura. *C.* 475. 2174.

2270— **2176**. Dopo dieci anni l'architetto e gli appaltatori restano sciolti dalla garentia delle opere in grande, che han fatte o dirette. *C.* 397. 1165. 1258. 1628. 2048.

---

a) — *2269. Basta che la buona fede siavi stata nel tempo dell'acquisto.*

2172. — *La intimazione fatta al compratore pria di comprare, lo costituisce in mala fede.* 4 gen. 1821.

La iscrizione ipotecaria non costituisce in mala fede il terzo possessore. — Per prescrivere contro lo Stato, anche nelle provincie bastano dieci anni, reputandosi il medesimo sempre presente. 31 gen. 1839.

Non ha luogo la prescrizione decennale quando il vizio risulta dal titolo di acquisto, o questo si faccia in opposizione della legge. 23 feb. 1839.

La mala fede sopravvenuta nuoce a colui che invoca la prescrizione di dieci a venti anni. 1 dic. 1845.

Il terzo possessore di fondo soggetto a fedecommesso per credito contro il fedecommettente, è sempre di buona fede per essere ammesso a prescrizione. 13 gen. 1849.

La prescrizione a favore del terzo possessore non comincia a decorrere che dalla trascrizione del titolo: però del titolo in forza del quale è divenuto proprietario dello immobile, e non già de' titoli de' precedenti passaggi. — La prescrizione decennale a favore del terzo possessore che abbia trascritto, contra creditori di capitale irrepetibile di annua rendita, comincia a decorrere dalla risoluzione del contratto. 29 gen. 1850.

La prescrizione di dieci o venti anni, oltre l'esame del giusto titolo e della buona fede dell'ultimo possessore, non richiede sieno anche esaminati i titoli e le qualità del possesso de' possessori precedenti. Se questo esame fosse necessario, la prescrizione si renderebbe allora superflua, poichè quando si acquista dal vero proprietario non vi è d'uopo di un tal presidio. 21 gen. 1851.

Colui che possiede i beni a titolo ereditario, non può opporre la prescrizione decennale rimpetto al coerede. 24 lug. 1851.

La prammatica 9 de praescriptionibus *stabilendo la prescrizione trentennale a favore del terzo possessore non intese derogare alla prescrizione di dieci o venti anni ammessa dalle leggi preesistenti all'epoca della sua pubblicazione.* 10 feb. 1853

La nullità del titolo in virtù del quale si possiede, costituendo il possessore in mala fede, impedisce sempre la prescrizione decennale. 14 lug. 1853.

2173. — *L'articolo 2173 non è applicabile al caso di un titolo nullo per mancanza di condizioni intrinseche. — Le condizioni dell' articolo 2173 delle leggi civili, secondo il quale un titolo nullo per difetto di forme non può servire di base alla prescrizione di dieci e venti anni, non sono comuni alla prescrizione decennale stabilita dall' articolo 2158 delle leggi medesime, appartenendo quest'articolo ad un ordine di cose diverse da quello cui appartiene l' articolo 2173.* 19 giu. 1853.

SEZIONE IV.

Di alcune particolari prescrizioni.

a) — **2177**. Si prescrivono col decorso di sei mesi **C. 2125. 2166** *s.* **2180** *s.* **2184.**
le azioni de' maestri ed institutori di scienze ed arti per le lezioni che danno a mese;
le azioni degli osti e de' *trattori* per l'alloggio e cibi che somministrano; *C.* 1970, *5.°* 1971, *5.°*
quelle de' domestici stipendiati a mese, degli operai e de' giornalieri pel pagamento delle loro giornate, de' loro salarî, e delle somministrazioni loro dovute. *C.* 1627. 1970, *4.°*

2272— **2178**. Si prescrivono col decorso di un anno le azioni de' medici, chirurgi e speziali per le loro visite, operazioni e medicamenti; *C.* 2125. 2166 *s.* **2180** *s.* **2184.** 1970, *3.°*
degli uscieri per la mercede degli atti che notificano, e delle commessioni che eseguono; *C.* 1934. 2182— *Pc.* 154.
de' mercanti per le merci che vendono a' particolari non mercanti; *C.* **1283** *s.* 1970, *5.°*
de' maestri che tengono in casa gli alunni, pel prezzo della *pensione* che ne riscuotono; e degli altri maestri pel prezzo della istruzione; *C.* 1970, *5.°*
de' domestici stipendiati ad anno pel pagamento del loro salario. **C. 1627. 1970,** *4.°*

2273— **2179**. L'azione de' patrocinatori pel pagamento delle loro spese e salarî si prescrive col decorso di due anni da computarsi dalla decisione delle liti, o dalla conciliazione delle parti, o dalla rivocazione de' detti patrocinatori. Riguardo agli affari non terminati, essi non possono domandare di esser soddisfatti delle spese e salarî dovuti da tempo maggiore di cinque anni. *C.* **1934. 2125. 2166** *s.* **2180** *s.* **2184.**

2274— **2180**. La prescrizione ha luogo nè casi sopra enunciati, quantunque si sieno continuate le somministrazioni, le consegne a credenza, i servigi, ed i lavori. *C.* 2177. 2179. 2181.
La prescrizione non cessa di correre, se non quando vi sia stato un conto aggiustato, una polizza o chirografo, o una citazione giudiziale non perenta. *C.* **1271** *s.* 1276. 2150 — *Pc.* 490 *ss.*

2275— **2181**. Nondimeno coloro cui tali prescrizioni vengono opposte, possono deferire il giuramento a coloro che le oppongono, per sapere se la cosa siasi realmente pagata. *C.* **1312. 2184.**
Il giuramento potrà esser deferito alle vedove ed agli eredi, ovvero a' tutori di questi ultimi, se sien minori, affinchè dichiarino se sappiano o no che la cosa sia dovuta. *C.* **311** *s.* 373. 399 *s.* 432. 645.

---

a) — *2271. Si prescrivono col decorso di sei mesi. . . . . le azioni degli osti e de'* trattori *per l'alloggio e cibi che somministrano; — quelle degli operai e de' giornalieri pel pagamento delle loro giornate, de' loro salari, e delle somministrazioni loro dovute.*

2177. — *La prescrizione di sei mesi stabilita dall'art. 2177 delle leggi civili, non è applicabile a' vetturali per terra. Essi non sono operai.* 1 sett. 1829.

L'art. 2177 delle leggi civili non è applicabili a' custodi giudiziari, poichè essi inesattamente sarebbero compresi nel numero degli operai. 17 ap. 1835.

2179. — *D. 14 lug. 1838* — Il notaio dovrà aggiugnere alla specifica di spese ed onorarî prescritta coll'articolo 140 della *legge* de' 23 novembre 1819 la quietanza delle somme che per le une, o per gli altri avrà riscosso dalle parti. — 2. L'azione del notaio contro la parte per lo rimborso delle spese o degli onorarî sarà soggetta alla prescrizione di un biennio dalla data della iscrizione dell'atto originale o della copia nel repertorio del notaio. Sono applicabili a' notai gli articoli 2180 e 2181 delle leggi civili.

— *La prescrizione non si estende da caso a caso: quindi non può applicarsi agli architetti ciò che è detto pe' patrocinatori.* 20 dic. 1825.

2276— **2182.** I giudici ed i patrocinatori sono esonerati dal render conto delle carte relative alle liti, cinque anni dopo la decisione delle medesime. *C.* 1934. 2179. 2184.
Gli uscieri, dopo due anni dall'esecuzione della commessione, o dalla notificazione degli atti di cui erano incaricati, sono parimente liberati dal renderne conto. *C.* 1934. 2179. 2184.

2277— **2183.** Si prescrivono col decorso di cinque anni *C.* 2125. 2166 *s.* 2184.
le annualità delle rendite perpetue, e vitalizie; *C.* 452. 509. 1781 *s.*
quelle delle pensioni per alimenti; *C.* 198 *s.* 535. 969, 2.°
le pigioni delle case ed i fitti de' beni rustici; *C.* 1557. 1574.
gl'interessi delle somme prestate, e generalmente tutto ciò che è pagabile ad anno, o a termini periodici più brevi. *C.* 1777. 1779.

2278— **2184.** Le prescrizioni delle quali trattasi negli articoli della presente sezione, corrono contra i minori e gl'interdetti, salvo loro il regresso contra i tutori. *C.* 311 *s.* 373. 399 *s.* 432. 1336.

2279— **2185.** Riguardo a' mobili, il possesso vale per titolo. *C.* 450 *s.* 1095. 2131.
Ciò non ostante colui che ha perduto, o cui fu rubata qualche cosa, può rivendicarla nel corso di tre anni, da computarsi dal giorno della perdita, o del furto, contra la persona, nelle mani della quale la trovi; salvo a questa il regresso contra colui dal quale l'ha ricevuta. *C.* 474*s.* 637. 1247, *1.*° 1256. 1971, *4.*° 2186 — *Pc.* 909 *s.* — *E.* 570 *ss.*

2183. — *La prescrizione quinquennale ha luogo anche per un contratto di cambio marittimo anteriore alle nuove leggi.* 18 ap. 1840.

Essendosi disposte delle somme con testamento per celebrazione di messe, non ha luogo la prescrizione quinquennale contra l'oratore delle medesime, malgrado che il testatore avesse voluto che la celebrazione si fosse fatta in diversi anni con la corrispondente elemosina, e sieno scorsi più di cinque anni da' rispettivi periodi di tempo, in cui le messe furono celebrate. — In altri termini. *La prescrizione quinquennale, di cui parla l' articolo 2183 delle leggi civili, non colpisce i capitali che sieno pagabili ad anno ed anche a termini più brevi.* 26 sett. 1846.

Il debitore non può utilmente eccepire la prescrizione quinquennale degl' interessi quando contemporaneamente per altra causa è creditore, e si opera fra i due crediti per ministero della legge la compensazione fino alla concorrenza delle rispettive quantità. 12 ag. 1848.

La prescrizione quinquennale non è di ostacolo in quanto alle prestazioni controverse sulla pertinenza delle quali deve dal magistrato pronunziarsi. 19 ag. 1848.

Gl' interessi del paraggio sono soggetti alla prescrizione quinquennale senza distinzione del titolo del dovere, sia stipulato, sia giudicato. 8 gen. 1850.

La prescrizione delle pigioni si opera a misura delle scadenze: quindi maturate cinque annate dal novembre 1836 al 31 ottobre 1841, dimandate nel 27 luglio 1846, l'ultima annata non è prescritta. 22 ag. 1850.

L'annata di mercede di una locazione, ancorchè questa fosse terminata, è soggetta alla prescrizione quinquennale, e non già alla trentenaria. 18 mar. 1852.

Gl'interessi dovuti in virtù di una sentenza o decisione passata in cosa giudicata sono prescrittibili come gl'interessi dovuti in virtù di convenzione, poichè anche in questa ipotesi potrebbero altrimenti verificarsi gl' inconvenienti che la legge ha avuto in mira di evitare nello stabilire la prescrizione quinquennale. 13 mar. 1855.

Non è applicabile a'custodi giudiziari l'articolo 2183 intorno alla prescrizione quinquennale. 17 ap. 1855.

2185. — *La massima che nelle cose mobili il possesso sta in luogo del titolo, non vale pe'crediti.* 19 giu. 1827.

La regola che riguardo a' mobili il possesso vale per titolo, è applicabile anche al danaro. — *In altri termini. La parola* mobili *dell'art. 2185 delle leggi civili, non è adoperata nel senso circoscritto dell' art. 458 delle leggi medesime, ma è ritenuta nell'ampio significato degli art. 451 e seguenti.* 20 giug. 1830.

La regola che riguardo a' mobili il possesso vale per titolo, è applicabile alle azioni reali e rivendicatorie, non già nelle azioni personali. In questo caso non si può negare all' attore di provare il suo diritto. 3 giu. 1832.

Il principio dell' articolo 2185 delle leggi civili, che in fatto di mobili il possesso vale per titolo, si applica solo a quei possessi che sono accompagnati da buona fede, e che non suppongono per fondamento nè un delitto, nè un quasi delitto, nè un quasi contratto, nè un titolo precario. 14 ap. 1835.

2280— **2186**. Se l'attuale possessore della cosa rubata o perduta, l'abbia comprata in una fiera o mercato, ovvero in occasione di una vendita pubblica, o da un mercante venditore di simili cose, il padrone originario non può farsela restituire, se non rimborsando al possessore il prezzo che gli è costata. *C.* 2185.

a) — **2187**. Le *prescrizioni* incominciate precedentemente al dì 1.° di gennaio 1809 ne'domini al di qua del Faro, ed in quelli al di là del Faro precedentemente al giorno in cui le presenti *leggi civili* saranno ivi in vigore, avranno rispettivamente la durata ordinata dalle leggi anteriori. *C.* 2.

Ciò non ostante, se le anzidette prescrizioni secondo le leggi anteriori fossero oltre i trent'anni, saranno estinte col decorso di soli trent'anni. Per gli domini però al di là del Faro, se i trent'anni si compiano nel corso dell'anno dal dì che le presenti *leggi civili* saranno ivi in vigore, i trent'anni non si avranno per compiuti che il dì 31 di dicembre dell'anno 1820. *C.* 2168.

---

a) — *2281. Le prescrizioni che si trovano incominciate nell'epoca della pubblicazione del presente titolo saranno regolate a norma delle leggi anteriori. — Ciò non ostante le anzidette prescrizioni per le quali, secondo le leggi anteriori, si richiederebbero più di trent'anni dall'epoca medesima, saran compiute col decorso di trent'anni.*

2186. —*La presunzione che il compratore de' mobili perduti o rubati è in buona fede, non esclude la pruova contraria.* 2 dic. 1823.

2187. — *Poichè la dote costituita in danaro sotto l'impero delle antiche leggi, per lo fatto del matrimonio passava nel pieno dominio del marito, se avviene che il matrimonio si sciolga per la morte di quest' ultimo, l'azione della moglie contra il dotante per lo pagamento della dote si prescrive col periodo di trent'anni a contare della pubblicazione delle nuove leggi, sebbene questo periodo non si trovi compiuto movendo dal dì in cui il matrimonio si sciolse.* 27 nov. 1832, cam. riun.

FINE DELLE LEGGI CIVILI.

APPENDICE

AL CAPITOLO IV TITOLO PRIMO, LIBRO III

DELLE

LEGGI CIVILI

FERDINANDO II. *Per la grazia di Dio Re del Regno delle Due Sicilie, di Gerusalemme, ec. Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.*

Veduto l'articolo 684 e seguenti contenuti nella sezione seconda del capitolo IV del libro III delle *Leggi civili*, risguardanti i dritti successori legittimi in favore dello Stato;

Considerando che secondo le disposizioni degli enunciati articoli la successione legittima de'militari morti in servizio senza eredi legittimi appartiene esclusivamente allo Stato, niun dritto attribuendo in ciò la legge agli orfanotrofii militari;

Considerando che sia conforme a' principî di giustizia che del patrimonio de' militari morti in servizio senza eredi legittimi godano in preferenza i figli di coloro che furono i loro fratelli di arme;

Considerando che con la Legge de' 29 di dicembre 1828 si dispose che la successione legittima degli esposti i quali non lasciavano superstiti discendenti, nè coniuge, dovea devolversi, in preferenza dello Stato, a quello stabilimento di beneficenza, cui l'esposito apparteneva;

Considerando in fine che l'orfanotrofio non potrebbe vantar ragioni maggiori dello stabilimento di beneficenza;

Veduto il parere delle due Consulte del Regno;

Sulla proposizione del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari di Sicilia, non che del Direttore del Nostro Ministero e Real Segreteria di Stato di grazia e giustizia;

Udito il Nostro Consiglio ordinario di Stato;

Abbiamo risoluto di *sanzionare*, e *sanzioniamo* la seguente legge:

Art. 1. La successione de' militari morti in servizio senza eredi legittimi sarà devoluta, in preferenza dello Stato, a beneficio dell'orfanotrofio militare.

Art. 2. La presente legge non sarà applicabile ove il militare sia un esposito, dovendo in tal caso la successione andar regolata a norma della legge de' 29 di dicembre 1828.

Art. 3. Le disposizioni degli articoli 685 e 686 delle *Leggi civili* sono applicabili anche all'orfanotrofio militare, il quale pretenda alla eredità di un militare morto in servizio senza eredi legittimi.

Art. 4. La presente legge farà parte integrale del capitolo IV titolo primo, libro III delle *Leggi civili* risguardante le successioni irregolari.

Vogliamo e comandiamo che questa Nostra legge da Noi sottoscritta, riconosciuta dal Direttore del Nostro Ministero e Real Segreteria di Stato di Grazia e Giustizia, munita del Nostro gran sigillo, e contrassegnata dal Nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de'Ministri, e registrata e depositata nel Ministero e Real Segreteria di Stato della Presidenza del Consiglio de' Ministri, si pubblichi con le ordinarie solennità per tutti i Nostri Reali Domini per mezzo delle corrispondenti autorità, le quali dovranno prenderne particolare registro, ed assicurarne lo adempimento.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato Presidente del Consiglio de'Ministri e specialmente incaricato di vegliare alla sua pubblicazione.

Caserta 13 febbraio 1836.

Firmato — FERDINANDO.

TAVOLA ALFABETICA

DELLE MATERIE

CONTENUTE

NELLA PARTE PRIMA DEL CODICE

PER LO REGNO DELLE DUE SICILIE

LA QUALE RIGUARDA LE LEGGI CIVILI;

E NE'VARJ **Atti Sovrani** RIPORTATI PER COMMENTO ALLE MEDESIME.

La citazione in numeri arabi è relativa agli articoli, non già alle pagine.

A

B

43

D

V

CONSIGLIO GENERALE

DI

PUBBLICA ISTRUZIONE

Napoli 26 marzo 1855 — N.° 8.

Vista la dimanda del tipografo Gaetano Gioja, il quale ha chiesto di porre a stampa l'opera — Le Leggi Civili, le Leggi di procedura civile, e le Leggi di eccezione per gli affari di commercio — *per Giuseppe d'Ettore:*

Visto il parere del R. Revisore signor D. Alessandro Gualtieri:

Si permette che la indicata opera si stampi; ma non si pubblichi senza un secondo permesso, che non si darà, se prima lo stesso Regio Revisore non avrà attestato di aver riconosciuto, nel confronto, essere la impressione uniforme all'originale approvato.

Il Consultore di Stato
Presidente provvisorio
CAPOMAZZA
Il Segretario Generale
GIUSEPPE PIETROCOLA